



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1893

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo

Indice

1. DDL S. 1893 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1893	5
1.2.2. Relazione 1893, 1542 e 1950-A	17
1.2.3. Testo approvato 1893 (Bozza provvisoria)	51
1.2.4. Testo 1	64
1.2.5. Testo 1 (ANNESSE)	131
1.2.6. Testo 2	133
1.3. Trattazione in Commissione	202
1.3.1. Sedute	203
1.3.2. Resoconti sommari	205
1.3.2.1. 4 ^a Commissione permanente (Difesa)	206
1.3.2.1.1. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 72 (ant.) del 23/09/2020	207
1.3.2.1.2. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 73 (pom.) del 29/09/2020	212
1.3.2.1.3. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 74 (pom.) del 07/10/2020	219
1.3.2.1.4. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 67 (ant.) del 14/10/2020	224
1.3.2.1.5. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 69 (pom.) del 20/10/2020	225
1.3.2.1.6. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 71 (pom.) del 20/10/2020	226
1.3.2.1.7. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 72 (ant.) del 21/10/2020	227
1.3.2.1.8. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 73 (ant.) del 21/10/2020	228
1.3.2.1.9. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 74 (ant.) del 21/10/2020	229
1.3.2.1.10. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 75 (pom.) del 21/10/2020	230
1.3.2.1.11. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 76 (ant.) del 22/10/2020	231
1.3.2.1.12. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 79 (ant.) del 28/10/2020	232
1.3.2.1.13. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 84 (pom.) del 09/12/2020	233
1.3.2.1.14. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 91 (pom.) del 03/02/2021	235
1.3.2.1.15. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 94 (ant.) del 10/03/2021	239
1.3.2.1.16. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 95 (pom.) del 16/03/2021	269
1.3.2.1.17. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 97 (pom.) del 23/03/2021	271
1.3.2.1.18. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 98 (pom.) del 31/03/2021	279
1.3.2.1.19. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 106 (pom.) del 15/06/2021	293
1.3.2.1.20. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 110 (pom.) del 14/07/2021	298

1.3.2.1.21. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 112 (pom.) del 03/08/2021	303
1.3.2.1.22. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 113 (ant.) del 07/09/2021	310
1.3.2.1.23. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 114 (pom.) del 14/09/2021	315
1.3.2.1.24. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 115 (pom.) del 22/09/2021	327
1.3.2.1.25. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 116 (pom.) del 05/10/2021	335
1.3.2.1.26. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 119 (pom.) del 27/10/2021	342
1.3.2.1.27. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 120 (ant.) del 28/10/2021	353
1.4. Trattazione in consultiva	361
1.4.1. Sedute	362
1.4.2. Resoconti sommari	364
1.4.2.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	365
1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 98 (pom., Sottocomm. pareri) del 27/10/2020	366
1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 109 (pom., Sottocomm. pareri) del 16/03/2021	369
1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 111 (pom., Sottocomm. pareri) del 30/03/2021	371
1.4.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 133 (pom., Sottocomm. pareri) del 07/09/2021	373
1.4.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 135 (pom., Sottocomm. pareri) del 21/09/2021	375
1.4.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 144 (pom., Sottocomm. pareri) del 16/11/2021	377
1.4.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	379
1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 389 (pom.) del 13/04/2021	380
1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 400 (pom.) dell'11/05/2021	388
1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 415 (ant.) del 10/06/2021	400
1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 420 (ant.) del 23/06/2021	405
1.4.2.2.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 442 (ant.) dell'08/09/2021	411
1.4.2.2.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 445 (pom.) del 15/09/2021	416
1.4.2.2.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 446 (pom.) del 21/09/2021	422
1.4.2.2.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 448 (pom.) del 22/09/2021	430
1.4.2.2.9. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 450 (pom.) del 05/10/2021	433
1.4.2.2.10. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 453 (pom.) del 12/10/2021	451
1.4.2.2.11. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 463 (pom.) del 26/10/2021	462
1.4.2.2.12. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 465 (pom.) del 27/10/2021	482
1.4.2.2.13. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 476 (pom.) del 16/11/2021	488
1.4.2.2.14. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 477 (ant.) del 17/11/2021	501
1.5. Trattazione in Assemblea	505
1.5.1. Sedute	506

1.5.2. Resoconti stenografici	507
1.5.2.1. Seduta n. 377 del 10/11/2021	508
1.5.2.2. Seduta n. 380 del 17/11/2021	634

1. DDL S. 1893 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1893
XVIII Legislatura

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo

Titolo breve: *libertà sindacale personale militare*

Iter

17 novembre 2021: approvato con modificazioni (trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

[C.875](#) assorbe [C.1060](#), [C.1702](#), [C.2330](#)
approvato

S.1893 assorbe [S.1542](#), [S.1950](#)
approvato con modificazioni

[C.875-B](#) all'esame dell'assemblea

Iniziativa Parlamentare

[On. Emanuela Corda](#) (M5S)

Cofirmatari

[On. Roberto Paolo Ferrari](#) (Lega), [On. Gianluca Rizzo](#) (M5S), [On. Marica Fantuz](#) (Lega), [On. Giovanni Luca Aresta](#) (M5S), [On. Daniele Belotti](#) (Lega), [On. Giuseppe Chiazzese](#) (M5S), [On. Domenico Furgiuele](#) (Lega), [On. Matteo Dall'Osso](#) (M5S), [On. Riccardo Augusto Marchetti](#) (Lega), [On. Antonio Del Monaco](#) (M5S), [On. Luca Rodolfo Paolini](#) (Lega), [On. Francesco D'Uva](#) (M5S), [On. Lino Pettazzi](#) (Lega), [On. Alessandra Ermellino](#) (M5S), [On. Luca Toccalini](#), [On. Luca Frusone](#) (M5S), [On. Francesco Zicchieri](#) (Lega), [On. Manfredi Potenti](#) (Lega), [On. Marianna Iorio](#) (M5S), [On. Luigi Iovino](#) (M5S), [On. Rosa Menga](#) (M5S), [On. Riccardo Molinari](#) (Lega), [On. Roberto Rossini](#) (M5S), [On. Giovanni Russo](#) (M5S), [On. Roberto Traversi](#) (M5S), [On. Davide Galantino](#) (M5S) (ritira firma in data 20 febbraio 2020)

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Presentazione

Trasmesso in data **23 luglio 2020**; annunciato nella seduta n. 244 del 23 luglio 2020.

Classificazione TESEO

RAPPRESENTANZA MILITARE , SINDACATI NEL PUBBLICO IMPIEGO

Articoli

PERSONALE MILITARE (Art.1), ARMA DEI CARABINIERI (Art.1), GUARDIA DI FINANZA (Art.1), DIRITTI SINDACALI (Artt.1, 9), SINDACATI (Artt.2, 3), STATUTI (Artt.2, 3), MINISTERO DELLA DIFESA (Artt.2, 3, 12, 16), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE

FINANZE (Artt.2, 3, 12, 16), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.3), DIVIETI (Art.4), COMPETENZA (Art.5), CONTRIBUTI ASSOCIATIVI (Art.7), RAPPRESENTANTI SINDACALI (Artt.8, 9, 14), PERMESSI SINDACALI (Art.9), DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Artt.9, 16), PARERI PARLAMENTARI (Art.9), LIBERTA' DI RIUNIONE (Art.10), CONTRATTI COLLETTIVI NEL PUBBLICO IMPIEGO (Art.11), MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Artt.11, 13, 16), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.12), RAPPRESENTATIVITA' DEI SINDACATI (Art.13), PUBBLICITA' DI ATTI E DOCUMENTI (Art.15), REGOLAMENTI (Art.16), GIUDICI E GIURISDIZIONE (Art.17), CONTROVERSIE DI LAVORO (Art.17), ARBITRATO E CONCILIAZIONE (Art.18), DISCIPLINA TRANSITORIA (Art.19)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Vito Vattuone \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 23 settembre 2020) .

Relatore di maggioranza Sen. [Vito Vattuone \(PD\)](#) nominato nella seduta ant. n. 120 del 28 ottobre 2021 (proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 10 novembre 2021; annuncio nella seduta n. 377 del 10 novembre 2021.

Assegnazione

Assegnato alla [4^a Commissione permanente \(Difesa\)](#) in sede referente il 28 luglio 2020. Annuncio nella seduta n. 245 del 28 luglio 2020.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 11^a (Lavoro), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1893

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1893

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **CORDA** , **FERRARI** , **RIZZO** , **FANTUZ** , **ARESTA** , **BELOTTI** , **CHIAZZESE** , **FURGIUELE** , **DALL'OSSO** , **MARCHETTI** , **DEL MONACO** , **PAOLINI** , **D'UVA** , **PETTAZZI** , **ERMELLINO** , **TOCCALINI** , **FRUSONE** , **ZICCHIERI** , **POTENTI** , **IORIO** , **IOVINO** , **MENGA** , **MOLINARI** , **Roberto ROSSINI** , **Giovanni RUSSO** e **TRAVERSI**
(V. *Stampato Camera n. 875*)

approvato dalla Camera dei deputati il 22 luglio 2020

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 luglio 2020*

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Diritto di associazione sindacale)

1. Il comma 2 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

« 2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare o interforze ».

2. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all'articolo 39 della Costituzione, è esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, con esclusione del personale della riserva e in congedo, nel rispetto dei doveri e dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione.

3. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

4. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare possono aderire a una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

5. L'adesione alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è libera, volontaria e individuale.

6. Non possono aderire alle associazioni di cui alla presente legge gli allievi delle scuole militari e delle accademie militari.

Art. 2.

(Principi generali in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari operano nel rispetto dei principi di democrazia, trasparenza e partecipazione e nel rispetto dei principi di coesione interna, neutralità, efficienza e prontezza operativa delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

2. Gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono improntati ai seguenti principi:

- a) democraticità dell'organizzazione sindacale ed elettività delle relative cariche;
- b) neutralità ed estraneità alle competizioni politiche e ai partiti e movimenti politici;
- c) assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari;
- d) assenza di scopo di lucro;
- e) rispetto degli altri requisiti previsti dalla presente legge.

Art. 3.

(Costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, entro cinque giorni lavorativi dalla loro costituzione, depositano lo statuto presso il Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il competente dicastero, accertata, entro i sessanta giorni successivi, la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge, ne dispone la trascrizione in apposito albo ai fini dell'esercizio delle attività previste dallo statuto e della raccolta dei contributi sindacali nelle forme previste dall'articolo 7. Per le associazioni professionali a carattere sindacale riferite a personale di una o più Forze armate e del Corpo della guardia di finanza l'accertamento è svolto dal Ministero della difesa di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Non è consentito, nelle more del predetto procedimento, l'esercizio delle attività sindacali né la raccolta dei contributi sindacali.

2. In caso di accertate previsioni statutarie in contrasto con le disposizioni vigenti, il Ministero competente ne dà tempestiva comunicazione all'associazione, che può presentare, entro dieci giorni e per iscritto, formali osservazioni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero adotta il provvedimento finale.

3. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari comunicano entro cinque giorni ogni successiva modifica statutaria al competente Ministero, che ne valuta, ai sensi dei commi 1 e 2, la conformità ai requisiti previsti.

4. In caso di successivo accertamento della perdita anche di uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni di legge, il Ministero competente ne dà tempestiva comunicazione all'associazione, che può presentare, entro dieci giorni e per iscritto, le proprie osservazioni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero competente adotta il provvedimento finale, informandone, nel caso di un provvedimento di cancellazione dall'albo di cui al comma 1, il Ministro della pubblica amministrazione.

5. L'associazione incorsa nel provvedimento di cancellazione di cui al comma 4 decade dalle prerogative sindacali e non può esercitare alcuna delle attività previste. Conseguentemente perdono efficacia le deleghe rilasciate dagli associati per il pagamento dei contributi sindacali ai sensi dell'articolo 7.

Art. 4.

(Limitazioni)

1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è fatto divieto di:

- a) assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare;
- b) preannunciare o proclamare lo sciopero, o azioni sostitutive dello stesso, o parteciparvi anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare e agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento militare;
- c) promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare a parteciparvi;
- d) assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o più categorie di personale. In ogni caso, la rappresentanza di una singola categoria all'interno di un'associazione professionale a carattere

sindacale tra militari non deve superare il limite del 75 per cento dei suoi iscritti;

e) assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di una o più categorie di personale, specialità, Corpo o altro che non sia la Forza armata o la Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza;

f) assumere denominazione o simboli che richiamino, anche in modo indiretto, organizzazioni sindacali per cui sussiste il divieto di adesione, ai sensi della presente legge, od organizzazioni politiche;

g) promuovere iniziative di organizzazioni politiche o dare supporto, a qualsiasi titolo, a campagne elettorali afferenti alla vita politica del Paese;

h) stabilire la propria sede o il proprio domicilio sociale presso unità o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 5.

(Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari curano la tutela individuale e collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di cui al comma 2, garantendo che essi assolvano ai compiti propri delle Forze armate e che l'adesione alle associazioni non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali.

2. Sono di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari le materie afferenti:

a) ai contenuti del rapporto di impiego del personale militare, indicati agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

b) all'assistenza fiscale e alla consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;

c) all'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

d) alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

e) alle pari opportunità;

f) alle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;

g) agli spazi e alle attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale e dei familiari.

3. È comunque esclusa dalla competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari la trattazione di materie afferenti all'ordinamento militare, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale nonché all'impiego del personale in servizio.

4. In relazione alle materie di cui al comma 2, le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono:

a) presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da esse eventualmente ritenute opportune;

b) essere ascoltate dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti;

c) chiedere di essere ricevute dai Ministri competenti e dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

Art. 6.

(Articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono prevedere articolazioni periferiche di livello regionale o

territoriale.

2. Gli statuti definiscono le competenze delle articolazioni periferiche, nei limiti dei rispettivi ambiti regionali o territoriali, nelle seguenti materie:

a) informazione e consultazione degli iscritti;

b) esercizio delle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;

c) rispetto e applicazione della contrattazione nazionale di comparto, interloquendo con l'amministrazione centrale di riferimento;

d) formulazione di pareri e proposte agli organi direttivi elettivi delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Art. 7.

(Finanziamento e trasparenza dei bilanci delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono finanziate esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dal presente articolo. Le associazioni non possono ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, fatta eccezione per la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

2. Per la corresponsione del contributo sindacale, i militari rilasciano delega, esente dall'imposta di bollo e dalla registrazione, a favore dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari alla quale aderiscono, per la riscossione di una quota mensile della retribuzione, nella misura stabilita dai competenti organi statuari. Resta fermo il disposto dell'articolo 70 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

3. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata se non è revocata dall'interessato entro il 31 ottobre. La revoca della delega deve essere trasmessa, in forma scritta, all'amministrazione e all'associazione professionale a carattere sindacale tra militari interessata.

4. Le modalità di versamento alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle trattenute sulla retribuzione, operate dall'amministrazione in base alle deleghe rilasciate, sono stabilite con decreto del Ministro competente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari predispongono annualmente il bilancio preventivo, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce, e il rendiconto della gestione precedente, entro il 30 aprile dell'anno successivo; entrambi devono essere approvati dagli associati e resi conoscibili al pubblico, non oltre dieci giorni dalla loro approvazione, mediante idonee forme di pubblicità.

Art. 8.

(Cariche elettive delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le cariche nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono esclusivamente elettive e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia a ordinamento militare, e da militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa.

2. È eleggibile il militare in servizio che non si trovi in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale, che non sia impiegato in funzioni di comando obbligatorio o incarico equipollente per l'avanzamento al grado superiore, in attribuzione specifica o che non rivesta l'incarico di comandante di Corpo e che non risulti frequentatore o allievo delle scuole o delle accademie

militari, purché in possesso dei seguenti requisiti: non avere riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato; non essere imputato in procedimenti penali per delitti non colposi.

3. Non possono essere iscritti ad associazioni professionali a carattere sindacale tra militari coloro che ricoprono i gradi di vertice di cui agli articoli 25, 32 e 40 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, né il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.

4. La durata delle cariche di cui al comma 1 è di quattro anni e non può essere frazionata. Non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi le cariche di cui al comma 1 sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato.

5. Nessun militare può essere posto in distacco sindacale per più di cinque volte.

Art. 9.

(Svolgimento dell'attività di carattere sindacale e delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni)

1. I rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari svolgono le attività sindacali fuori dell'orario di servizio.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13 sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti nonché permessi e aspettative sindacali non retribuiti.

3. Con la contrattazione di cui all'articolo 11 sono stabiliti:

a) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare nonché il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative;

b) la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali.

4. La ripartizione del contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è effettuata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 16, comma 4.

5. Le richieste di distacco o di aspettativa sindacale non retribuita sono presentate dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare cui appartiene il personale interessato, le quali, accertati i requisiti oggettivi previsti dalla presente legge, provvedono, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, a darne comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero della difesa o, per il personale del Corpo della guardia di finanza, al Ministero dell'economia e delle finanze, per i conseguenti provvedimenti di stato.

6. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento nonché al Ministero della difesa o al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della funzione pubblica per i provvedimenti conseguenti. Le variazioni relative ai distacchi e alle aspettative devono essere comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno.

7. Sono vietati l'utilizzo della ripartizione dei distacchi in forma compensativa nonché il loro utilizzo in forma frazionata.

8. I distacchi e le aspettative sindacali non retribuite non possono durare più di tre anni. Nessun militare può essere posto in distacco o in aspettativa sindacale non retribuita più di cinque volte. Tra ciascun distacco o aspettativa sindacale non retribuita deve intercorrere almeno un triennio di servizio effettivo.

9. I dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13, che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo, devono darne comunicazione scritta al proprio comandante, individuato nell'autorità deputata alla concessione della

licenza, almeno cinque giorni prima o, in casi eccezionali, almeno 48 ore prima, tramite l'associazione di appartenenza avente titolo. Il comandante autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino prioritarie e improcrastinabili esigenze di servizio e sempre che venga garantita la regolare funzionalità del servizio.

10. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri od orari.

11. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni all'autorità individuata ai sensi del comma 9 da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che ha chiesto e utilizzato il permesso.

12. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono equiparati al servizio. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, i permessi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente, per ciascun rappresentante sindacale, nove turni giornalieri di servizio.

13. Per i permessi sindacali retribuiti di cui al presente articolo è corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello di servizio, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

14. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.

15. Il decreto legislativo di cui al comma 14 è adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema del decreto legislativo, corredato di relazione tecnica, è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 14 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

16. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 14, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui ai commi 14 e 15, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

17. Dall'attuazione della delega di cui al comma 14 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10.

(Diritto di assemblea)

1. Per l'esercizio del diritto di associazione sindacale riconosciuto dalla presente legge, i militari, fuori dell'orario di servizio, possono tenere riunioni:

a) anche in uniforme, in locali messi a disposizione dall'amministrazione, che ne concorda le modalità

d'uso;

b) in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme.

2. Sono autorizzate riunioni con ordine del giorno su materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, durante l'orario di servizio nel limite di dieci ore annue individuali, secondo le disposizioni che regolano l'assenza dal servizio, previa comunicazione, con almeno cinque giorni di anticipo, ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari richiedente.

3. Le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio.

4. Le eventuali controversie sono regolate ai sensi dell'articolo 17.

Art. 11.

(Procedure di contrattazione)

1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 13, sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di comparto. La medesima procedura si applica alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare negli ambiti riservati all'amministrazione di appartenenza, per tutto il personale militare in servizio e in particolare con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

2. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale militare sono stabilite dalla presente legge e si concludono con l'emanazione di distinti decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare.

3. I decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2 sono emanati a seguito di accordi sindacali stipulati dalle seguenti delegazioni:

a) per la parte pubblica: una delegazione composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, il Capo di stato maggiore della difesa o suo rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti, per l'accordo concernente il personale delle Forze armate, e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per l'accordo concernente il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare;

b) per la parte sindacale: una delegazione sindacale composta da rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, individuate con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 13, comma 2. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali sono composte dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale.

4. Sono oggetto di contrattazione le seguenti materie:

a) per le Forze armate, le materie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

b) per le Forze di polizia a ordinamento militare, le materie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

Art. 12.

(Obblighi delle amministrazioni)

1. Le amministrazioni del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze comunicano alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 ogni iniziativa volta a modificare il rapporto

di impiego del personale militare, con particolare riferimento alle direttive interne della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza o alle direttive di carattere generale che direttamente o indirettamente riguardano la condizione lavorativa del personale militare. Tale obbligo di comunicazione è assolto anche attraverso la pubblicazione di tali dati nei portali telematici istituzionali.

Art. 13.

(Rappresentatività)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attività e delle competenze specificamente individuate dalla presente legge, quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare. Qualora l'associazione professionale a carattere sindacale sia invece costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, la stessa dovrà avere una rappresentatività non inferiore al 3 per cento della forza effettiva in ragione della singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime.

2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, sono riconosciute le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 14.

(Tutela e diritti)

1. I militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari:

a) non sono perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio delle loro funzioni, fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilità e dal contegno da tenere, anche fuori del servizio, a salvaguardia del prestigio istituzionale;

b) non possono essere trasferiti a un'altra sede o reparto ovvero essere sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione, se non previa intesa con l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari alla quale appartengono, salvi i casi di incompatibilità ambientale o di esigenza di trasferimento dovuta alla necessità di assolvere i previsti obblighi di comando e le attribuzioni specifiche di servizio e, per il personale della Marina, di imbarco, necessari per l'avanzamento, e salvi i casi straordinari di necessità e urgenza, anche per dichiarazione dello stato di emergenza;

c) non possono essere impiegati in territorio estero singolarmente, fatte salve le esigenze delle unità di appartenenza;

d) possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare, nei limiti previsti dalla presente legge e nelle materie di cui all'articolo 5; possono interloquire con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, e partecipare a convegni e assemblee aventi carattere sindacale, nei modi e con i limiti previsti dalla presente legge;

e) possono inviare comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato quando lo ritengono opportuno, concordandone le modalità, almeno trentasei ore prima, con i comandanti competenti.

Art. 15.

(Informazione e pubblicità)

1. Le deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i processi verbali e i comunicati delle associazioni

professionali a carattere sindacale tra militari, le dichiarazioni dei militari che ricoprono cariche elettive e ogni notizia relativa all'attività sindacale possono essere resi pubblici secondo le modalità previste dai rispettivi statuti.

2. Ai dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è data facoltà di avere rapporti con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore.

3. Negli ordinamenti didattici delle scuole di formazione, di base e delle accademie militari è inserita la materia « elementi di diritto del lavoro e di diritto sindacale in ambito militare ».

Art. 16.

(Delega al Governo per il coordinamento normativo e regolamenti di attuazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare;

b) novellazione del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le disposizioni della presente legge;

c) modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le norme della presente legge;

d) semplificazione e maggiore efficienza delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, nonché un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.

3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge.

4. Con decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, sulla base della rappresentatività calcolata ai sensi dell'articolo 13.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

6. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 17.

(Giurisdizione)

1. Sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla presente legge, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative

dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

2. I giudizi nella materia di cui al comma 1 sono soggetti al rito abbreviato previsto dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

3. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera *m-sexies*) è aggiunta la seguente:

« *m-septies*) i provvedimenti che si assumono lesivi di diritti sindacali del singolo militare o dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che lo rappresenta ».

4. Per le controversie nelle materie di cui alla presente legge, la parte ricorrente è tenuta al versamento, indipendentemente dal valore della causa, del contributo unificato di importo fisso di cui all'articolo 13, comma 6-*bis*, lettera *e*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Se la controversia riguarda condotte antisindacali consistenti nel diniego ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali di cui alla presente legge, l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari legittimata ad agire ai sensi del comma 2 può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso la commissione individuata ai sensi dell'articolo 18.

5. La richiesta del tentativo di conciliazione di cui al comma 4, sottoscritta da chi ha la rappresentanza legale dell'associazione, è notificata, tramite posta elettronica certificata, sottoscritta digitalmente, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alla commissione di conciliazione competente, che cura l'invio di copia digitale della richiesta all'articolazione della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare interessata. La richiesta deve indicare:

- a) la denominazione e la sede dell'associazione, nonché il nome del legale rappresentante e l'atto statutario che gli conferisce i poteri rappresentativi;
- b) il luogo dove è sorta la controversia;
- c) l'esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa.

6. L'articolazione della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare interessata dalla controversia deposita presso la commissione di conciliazione, entro dieci giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto. Entro i dieci giorni successivi a tale deposito, la commissione fissa, per una data compresa nei successivi trenta giorni, la comparizione dell'associazione e dell'articolazione dell'amministrazione interessata per il tentativo di conciliazione. Dinnanzi alla commissione, per l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari deve presentarsi il legale rappresentante ovvero altro militare ad essa appartenente appositamente delegato. Non è ammessa la partecipazione di soggetti non appartenenti all'associazione.

7. Se la conciliazione esperita ai sensi dei commi 4, secondo periodo, 5 e 6 ha esito positivo, viene redatto un processo verbale che riporta il contenuto dell'accordo raggiunto. Il processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione di conciliazione, costituisce titolo esecutivo. Se non è raggiunto l'accordo, la medesima controversia può costituire oggetto di ricorso innanzi al giudice amministrativo ai sensi dei commi 1 e 2.

8. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è attribuita legittimazione attiva in giudizio in sede civile, penale e amministrativa quando sussiste interesse diretto in relazione alle materie di competenza di cui all'articolo 5 della presente legge.

Art. 18.

(Procedure di conciliazione)

1. È istituita presso il Ministero della difesa la commissione centrale di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie indicate all'articolo 17, comma 4, aventi rilievo nazionale. Per la conciliazione delle medesime controversie riferite al personale del Corpo della guardia di finanza è istituita analoga commissione centrale presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Sono altresì istituite, presso unità organizzative di livello non inferiore a quello regionale o paritetico delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, almeno cinque commissioni periferiche di conciliazione, per la risoluzione in via bonaria delle controversie indicate all'articolo 17, comma 4, aventi rilievo locale.
3. Le commissioni di cui ai commi 1 e 2, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
- a) sono presiedute, con funzione di garanzia, da un presidente nominato con decreto del Ministro della difesa o, per le commissioni riferite al personale del Corpo della guardia di finanza, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, scelto tra gli iscritti in un elenco appositamente istituito presso i citati Ministeri e comprendente magistrati, avvocati iscritti all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni superiori e professori universitari in materie giuridiche;
- b) sono composte da appartenenti alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento e da militari designati, nell'ambito dei propri iscritti, dalle associazioni riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 13 della presente legge. I militari appartenenti alle commissioni di conciliazione svolgono tale attività per servizio e sono individuati, con incarico non esclusivo, fra coloro che sono impiegati nell'ambito della regione amministrativa nella quale ha sede la commissione di cui sono componenti.
4. Per promuovere il tentativo di conciliazione, la parte ricorrente è tenuta a versare, con le modalità definite dal regolamento di cui al comma 3, un contributo pari a euro 155 per le procedure dinnanzi alle commissioni centrali di cui al comma 1 e pari a euro 105 per le procedure dinnanzi alle commissioni periferiche di cui al comma 2.
5. Le amministrazioni interessate provvedono all'istituzione e al funzionamento delle commissioni di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai rispettivi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 19.

(Abrogazioni e norme transitorie)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli da 1476 a 1482 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica esclusivamente per le attività di ordinaria amministrazione fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 4 dell'articolo 16 e comunque non oltre il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. In via transitoria, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota percentuale di iscritti prevista dal comma 1 dell'articolo 13 è ridotta al 3 per cento.
4. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già conseguito l'assenso del Ministro competente, si adeguano ai contenuti e alle prescrizioni della presente legge entro novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore. Decorso tale termine, il Ministro competente effettua sulle predette associazioni i controlli previsti dall'articolo 3.

Art. 20.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e

strumentali disponibili a legislazione vigente.

1.2.2. Relazione 1893, 1542 e 1950-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1893, 1542 E 1950-A

RELAZIONE DELLA 4a COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)

(Relatore Vattuone)

Comunicata alla Presidenza il 10 novembre 2021

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega

al Governo per il coordinamento normativo (n. 1893)

d'iniziativa dei deputati **CORDA**, **FERRARI**, **RIZZO**, **FANTUZ**, **ARESTA**, **BELOTTI**, **CHIAZZESE**, **FURGIUELE**, **DALL'OSSO**, **MARCHETTI**, **DEL MONACO**, **PAOLINI**, **D'UVA**, **PETTAZZI**, **ERMELLINO**, **TOCCALINI**, **FRUSONE**, **ZICCHIERI**, **POTENTI**, **IORIO**, **IOVINO**, **MENGA**, **MOLINARI**, **Roberto ROSSINI**, **Giovanni RUSSO** e **TRAVERSI**

(V. Stampato Camera n. 875)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 luglio 2020*

E SUI

DISEGNI DI LEGGE

Norme sulla libertà di associazione sindacale dei militari e delega

al Governo per il coordinamento normativo (n. 1542)

d'iniziativa dei senatori **D'ARIENZO**, **VALENTE** e **VERDUCCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 2019

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché delega

al Governo per il coordinamento normativo (n. 1950)

d'iniziativa della senatrice **PIARULLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2020

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 1893

Onorevoli Senatori. - La necessità, per il Parlamento, di intervenire su questa materia origina dalla sentenza n. 120 del 13 giugno 2018, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, nella parte in cui dispone che « I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali » invece di prevedere che « I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali ».

L'articolo 1 del disegno di legge stabilisce il principio per cui possono essere costituite associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare o interforze, alle condizioni e con i limiti stabiliti dalla legge. I commi successivi stabiliscono chi può

aderire a queste associazioni. È inoltre stabilito il divieto agli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare di aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi del medesimo disegno di legge.

L'articolo 2 contiene le norme concernenti gli statuti delle associazioni in esame, che devono ispirarsi ai principi di democraticità e di elettività delle relative cariche. Si prevedono anche la neutralità, l'estraneità alle competizioni politiche e ai partiti e movimenti politici, l'assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari, l'assenza di scopo di lucro e il rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dall'articolato. Rispetto al testo approvato dalla Camera, la Commissione difesa ha introdotto alcuni nuovi principi: il rafforzamento della partecipazione femminile alla cariche direttive, la trasparenza del sistema di finanziamento e la non interferenza dell'attività delle associazioni rispetto allo svolgimento dei compiti operativi e alla direzione dei servizi.

L'articolo 3 definisce il procedimento per la costituzione delle associazioni, che sono tenute a depositare il loro statuto presso il Ministero della difesa o, per la Guardia di finanza, presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Per le associazioni che includono personale di una o più Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, l'accertamento sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge è svolto congiuntamente dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more del predetto procedimento, vige il divieto di esercizio delle attività sindacali e di raccolta di contributi sindacali. In caso lo statuto sia in contrasto con le disposizioni vigenti, il Ministero ne dà tempestiva comunicazione all'associazione che può presentare ricorso. Entro e non oltre i successivi trenta giorni, il Ministero competente adotta quindi il provvedimento finale. Rispetto al testo approvato dalla Camera, la Commissione difesa ha introdotto l'obbligo di motivazione dei provvedimenti di diniego alla costituzione, e l'accertamento periodico della sussistenza dei requisiti.

L'articolo 4 concerne le limitazioni alle associazioni sindacali. In particolare, si pongono i divieti di assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia ad ordinamento militare, di proclamare lo sciopero o parteciparvi, di promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio, di sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia ad ordinamento militare a parteciparvi, di assumere la rappresentanza in via esclusiva di singole categorie di personale, di assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di organizzazioni sindacali per cui sussiste il divieto di adesione o di organizzazioni politiche, di promuovere iniziative di organizzazioni politiche, di stabilire la sede legale presso unità o strutture dei Dicasteri interessati. Rispetto al testo approvato dalla Camera, la Commissione difesa ha aggiunto il divieto di adesione o affiliazione, anche convenzionale, con associazioni sindacali civili.

L'articolo 5 delinea la competenza delle associazioni, stabilendo che esse curino la tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati in materie espressamente indicate dal medesimo, garantendo che essi assolvano ai compiti propri delle Forze armate e che l'adesione alle associazioni non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali, ed escludendo la trattazione di materie afferenti all'ordinamento militare, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale nonché all'impiego del personale in servizio.

L'articolo 6 disciplina le articolazioni periferiche delle associazioni.

L'articolo 7 prevede che le associazioni siano finanziate esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dall'articolo stesso, e che le associazioni non possano ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma. Il medesimo articolo 7 detta altresì disposizioni in merito al rilascio della delega per la corresponsione del contributo sindacale, nella misura stabilita dai competenti organi statutari.

L'articolo 8 stabilisce che le cariche nelle associazioni sono esclusivamente elettive e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e da militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa. Altre disposizioni del medesimo articolo regolano la durata delle cariche e pongono limiti ai distacchi sindacali. Rispetto al testo approvato dalla Camera, la Commissione difesa ha introdotto, tra l'altro, il principio della parità di genere nelle cariche elettive.

L'articolo 9 regola lo svolgimento dell'attività sindacale, recando altresì la delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni. Come principio generale i rappresentanti svolgono le attività sindacali fuori dal servizio. La ripartizione tra le associazioni del contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti viene effettuata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in proporzione al grado di rappresentatività. Per quanto concerne, poi, l'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale militare impiegato in particolari teatri operativi si delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per disciplinarne le particolari limitazioni. A tal fine il Governo dovrà consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari. Sullo schema di decreto legislativo è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sia per materia che per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni. Rispetto al testo approvato dalla Camera, la Commissione difesa ha previsto che le amministrazioni competenti concedano, su base almeno regionale, l'uso gratuito di locali per lo svolgimento delle attività sindacali. È stato anche definito il numero totale dei distacchi in sede di prima applicazione della legge.

L'articolo 10 regola il diritto di assemblea, prevedendo che i militari fuori dal servizio possano tenere riunioni anche in uniforme, in locali dell'amministrazione messi a disposizione dalla stessa, ovvero, in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme. Sono autorizzate altresì riunioni durante l'orario di servizio nel limite di dieci ore annue individuali, secondo le disposizioni che regolano l'assenza dal servizio, con almeno cinque giorni di anticipo, previa comunicazione ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari richiedente. È fatto anche divieto di limitare, direttamente o indirettamente, lo svolgimento delle attività sindacali. L'articolo 11 stabilisce le procedure della contrattazione, prevedendo che alle associazioni riconosciute rappresentative a livello nazionale vengano attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di comparto. Le procedure che disciplinano i contenuti di impiego del rapporto sono demandate a distinti decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare. La norma precisa anche la composizione delle delegazioni e definisce le materie oggetto della contrattazione.

L'articolo 12 prevede che i Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze comunichino alle organizzazioni sindacali il contenuto delle circolari e direttive nelle materie di interesse sindacale. L'articolo 13 stabilisce che, dopo la fase transitoria, per il riconoscimento del carattere rappresentativo a livello nazionale l'associazione deve raggiungere un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o di polizia o al 3 per cento per associazioni tra appartenenti a due o più Forze armate o di polizia. Rispetto al testo approvato dalla Camera, la Commissione ha previsto che per la definizione della consistenza delle associazioni sono conteggiate solo le deleghe con un contributo sindacale minimo.

L'articolo 14 concerne le tutele ed i diritti sindacali, prevedendo che i militari che ricoprono cariche elettive in associazioni rappresentative non siano perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio delle loro funzioni, fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilità e dal contegno da tenere anche fuori dal servizio a salvaguardia del prestigio istituzionale. Inoltre è previsto che questi militari non possano essere trasferiti a un'altra sede o reparto, o sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione, se non previa intesa con l'associazione alla quale appartengono, né essere impiegati in territorio estero singolarmente, fatte salve le esigenze delle unità di appartenenza. L'articolo prevede inoltre che possano manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare, nonché interloquire con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate e di polizia e partecipare a convegni e assemblee aventi carattere sindacale. È infine previsto che essi possano inviare comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato

quando lo ritengono opportuno, concordandone le modalità con i comandanti competenti.

L'articolo 15 prevede la pubblicità delle deliberazioni, delle votazioni e dei comunicati delle associazioni e dei loro rappresentanti.

L'articolo 16 attribuisce una delega al Governo per il coordinamento normativo e l'attuazione delle disposizioni dell'articolato, stabilendo che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge debbano essere adottati uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Fra i principi e criteri direttivi sono indicati l'abrogazione delle disposizioni normative e regolamentari previgenti che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, l'esigenza di novellare il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le disposizioni della legge, di apportare le modificazioni e integrazioni normative per il necessario coordinamento con la legge alle norme di settore vigenti e la semplificazione e la maggiore efficienza delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa. In relazione a quest'ultimo aspetto, il relatore precisa come tale semplificazione debba realizzarsi attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristiche delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresi la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività. Sugli schemi di decreto legislativo è prevista l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, anche per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.

L'articolo 17 reca disposizioni in materia di giurisdizione, riservando al giudice amministrativo le controversie promosse nell'ambito disciplinato dall'articolato, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari. È prevista l'applicazione del rito abbreviato di cui all'articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010.

L'articolo 18 prevede l'istituzione presso il Ministero della difesa di una commissione centrale di conciliazione per la risoluzione delle controversie. Si prevede altresì la costituzione, presso unità organizzative di livello non inferiore a quello regionale o paritetico delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, di almeno cinque commissioni periferiche di conciliazione, per la risoluzione in via bonaria delle controversie aventi rilievo locale.

L'articolo 19 abroga, dalla data di entrata in vigore della legge, gli articoli da 1476 a 1482 del citato codice dell'ordinamento militare, concernenti gli organismi della rappresentanza militare. La fase transitoria è stata profondamente rivista durante l'esame presso la Commissione difesa. I delegati della rappresentanza militare il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica e svolgono tutte le attività di competenza fino all'entrata in vigore del primo decreto che individua la rappresentanza negoziale per il personale militare.

L'articolo 20 reca la clausola di invarianza finanziaria.

PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(estensore: Parrini)

sul disegno di legge

27 ottobre 2020

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su emendamenti

16 marzo 2021

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 14.0.1 parere non ostativo, a condizione che le parole « Ministero per la funzione pubblica » siano sostituite dalle seguenti: « Ministro per la pubblica amministrazione » oppure « Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri »;
- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

su ulteriori emendamenti

30 marzo 2021

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

7 settembre 2021

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 16.100 parere non ostativo, invitando a mantenere, in ogni caso, la previsione di un termine per l'adozione del decreto ministeriale finalizzato alla determinazione del contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare;
- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

21 settembre 2021

La Commissione, esaminato l'emendamento 9.1 (testo 2), esprime parere non ostativo.

PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(estensore: Gallicchio)

sul disegno di legge e relativi emendamenti

27 ottobre 2021

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 16.100, nella seguente riformulazione: « All'articolo 16, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195," inserire le seguenti: "dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,";

b) al comma 1, dopo la lettera *d)* inserire la seguente:

"*d-bis*) istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile. L'istituzione dell'area negoziale prevista al precedente periodo avviene nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione.";

c) al comma 4:

1) eliminare le parole: ", entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,";

2) dopo le parole: "è determinato", inserire le seguenti: ", nel limite massimo fissato ai sensi dell'articolo 9, comma 3," ».

In merito agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 4.6, 4.0.1, 5.2, 5.6, 5.7, 5.12 (limitatamente al comma 1), 5.13, 6.7, 6.7/1, 6.7/1 (testo 2), 7.1, 8.5, 9.1, 9.1 (testo 2), 9.4, 9.4/1, 9.5, 9.6, 9.6/1, 9.9, 9.100/1, 10.1, 11.1, 11.2, 11.4, 11.5, 11.6, 12.5, 12.6, 13.3/2 (testo 2), 14.0.1, 15.3, 15.4, 16.2, 16.100/1, 17.3, 17.4, 18.1, 18.2, 18.3 e 19.1. Sull'emendamento 4.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle seguenti parole: « - sopprimere la lettera *h)* ».

Sull'emendamento 16.100, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione nella versione precedentemente indicata ai fini del parere sul testo. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti e subemendamenti.

DISEGNO DI LEGGE N. 1893

Testo approvato dalla Camera
dei deputati

Art. 1.

(Diritto di associazione sindacale)

1. Il comma 2 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

« 2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare o interforze ».

2. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all'articolo 39 della Costituzione, è esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, con esclusione del personale della riserva e in congedo, nel rispetto dei doveri e dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione.

3. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

4. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare possono aderire a una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

5. L'adesione alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è libera, volontaria e individuale.

6. Non possono aderire alle associazioni di cui alla presente legge gli allievi delle scuole militari e delle accademie militari.

Art. 2.

(Principi generali in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari operano nel rispetto dei principi di democrazia, trasparenza e partecipazione e nel rispetto dei principi di coesione interna, neutralità, efficienza e prontezza operativa delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

2. Gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono improntati ai seguenti principi:

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto
dalla Commissione

Art. 1.

(Diritto di associazione sindacale)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. Non possono aderire alle associazioni di cui alla presente legge **i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, limitatamente agli allievi.**

Art. 2.

(Principi generali in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. *Identico.*

2. *Identico:*

- a) democraticità dell'organizzazione sindacale ed elettività delle relative cariche;
- b) neutralità ed estraneità alle competizioni politiche e ai partiti e movimenti politici;
- c) assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari;
- d) assenza di scopo di lucro;
- e) rispetto degli altri requisiti previsti dalla presente legge.

Art. 3.

(Costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, entro cinque giorni lavorativi dalla loro costituzione, depositano lo statuto presso il Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il competente dicastero, accertata, entro i sessanta giorni successivi, la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge, ne dispone la trascrizione in apposito albo ai fini dell'esercizio delle attività previste dallo statuto e della raccolta dei contributi sindacali nelle forme previste dall'articolo 7. Per le associazioni professionali a carattere sindacale riferite a personale di una o più Forze armate e del Corpo della guardia di finanza l'accertamento è svolto dal Ministero della difesa di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Non è consentito, nelle more del predetto procedimento, l'esercizio delle attività sindacali né la raccolta dei contributi sindacali.

2. In caso di accertate previsioni statutarie in contrasto con le disposizioni vigenti, il Ministero competente ne dà tempestiva comunicazione all'associazione, che può presentare, entro dieci giorni e per iscritto, formali osservazioni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero adotta il provvedimento finale.

3. Le associazioni professionali a carattere

- a) democraticità dell'organizzazione sindacale ed elettività delle relative cariche, **orientate al rafforzamento della partecipazione femminile**;
- b) *identica*;
- c) *identica*;
- d) **trasparenza del sistema di finanziamento** e assenza di scopo di lucro;
- e) *identica*.

3. L'attività sindacale è volta alla tutela degli interessi collettivi degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare. Tale attività non può interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi.

Art. 3.

(Costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. *Identico*.

2. In caso di accertate previsioni statutarie in contrasto con le disposizioni vigenti, il Ministero competente ne dà tempestiva **e motivata** comunicazione all'associazione, che può presentare, entro **quindici** giorni e per iscritto, formali osservazioni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero adotta il provvedimento finale. **Secondo le medesime modalità il Ministero competente accerta, almeno ogni tre anni, la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge.**

3. Le associazioni professionali a carattere

sindacale tra militari comunicano entro cinque giorni ogni successiva modifica statutaria al competente Ministero, che ne valuta, ai sensi dei commi 1 e 2, la conformità ai requisiti previsti. 4. In caso di successivo accertamento della perdita anche di uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni di legge, il Ministero competente ne dà tempestiva comunicazione all'associazione, che può presentare, entro dieci giorni e per iscritto, le proprie osservazioni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero competente adotta il provvedimento finale, informandone, nel caso di un provvedimento di cancellazione dall'albo di cui al comma 1, il Ministro per la pubblica amministrazione.

5. L'associazione incorsa nel provvedimento di cancellazione di cui al comma 4 decade dalle prerogative sindacali e non può esercitare alcuna delle attività previste. Conseguentemente perdono efficacia le deleghe rilasciate dagli associati per il pagamento dei contributi sindacali ai sensi dell'articolo 7.

Art. 4.
(Limitazioni)

1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è fatto divieto di:
a) assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare;
b) preannunciare o proclamare lo sciopero, o azioni sostitutive dello stesso, o parteciparvi anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare **e agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento militare;**
c) promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare a parteciparvi;
d) assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o più categorie di personale. In ogni caso, la rappresentanza di una singola categoria all'interno di un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari non deve superare il limite del 75 per cento dei suoi iscritti;

e) assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di una o più

sindacale tra militari comunicano entro **quindici** giorni ogni successiva modifica statutaria al competente Ministero, che ne valuta, ai sensi dei commi 1 e 2, la conformità ai requisiti previsti. 4. In caso di successivo accertamento della perdita anche di uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni di legge, il Ministero competente ne dà tempestiva e **motivata** comunicazione all'associazione, che può presentare, entro **quindici** giorni e per iscritto, le proprie osservazioni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero competente adotta il provvedimento finale, informandone, nel caso di un provvedimento di cancellazione dall'albo di cui al comma 1, il Ministro per la pubblica amministrazione.

5. *Identico.*

6. Sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nella materia di cui al comma 5.

Art. 4.
(Limitazioni)

1. *Identico:*
a) *identica;*
b) preannunciare o proclamare lo sciopero, o azioni sostitutive dello stesso, o parteciparvi anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare;
c) *identica;*
d) assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o più categorie di personale, **anche se facenti parte della stessa Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare.** In ogni caso, la rappresentanza di una singola categoria all'interno di un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari non deve superare il limite del 75 per cento dei suoi iscritti;
e) *identica;*

categorie di personale, specialità, Corpo o altro che non sia la Forza armata o la Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza;

f) assumere denominazione o simboli che richiamino, anche in modo indiretto, organizzazioni sindacali per cui sussiste il divieto di adesione, ai sensi della presente legge, od organizzazioni politiche;

g) promuovere iniziative di organizzazioni politiche o dare supporto, a qualsiasi titolo, a campagne elettorali afferenti alla vita politica del Paese;

h) stabilire la propria sede o il proprio domicilio sociale presso unità o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

f) *identica*;

g) *identica*;

h) stabilire la propria sede **legale** o il proprio domicilio sociale presso unità o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero delle infrastrutture e **della mobilità sostenibili**;
i) **aderire, federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni, con associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi della presente legge.**

Art. 5.

(Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari curano la tutela **individuale e** collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di cui al comma 2, garantendo che essi assolvano ai compiti propri delle Forze armate e che l'adesione alle associazioni non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali.

2. Sono di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari le materie afferenti:

a) ai contenuti del rapporto di impiego del personale militare, indicati agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

b) all'assistenza fiscale e alla consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;

c) all'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

d) alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

e) alle pari opportunità;

f) alle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del

Art. 5.

(Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari curano la tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di cui al comma 2, garantendo che essi assolvano ai compiti propri delle Forze armate **e del Corpo della guardia di finanza** e che l'adesione alle associazioni non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali.

2. *Identico*:

a) ai contenuti del rapporto di impiego del personale militare, indicati agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, **nonché all'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal comma 5 del presente articolo**;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) *identica*;

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;
g) agli spazi e alle attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale dei rappresentati e dei loro familiari.

3. È comunque esclusa dalla competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari la trattazione di materie afferenti all'ordinamento militare, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale nonché all'impiego del personale in servizio.

4. In relazione alle materie di cui al comma 2, le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono:

a) presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da esse eventualmente ritenute opportune;

b) essere ascoltate dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti;

c) chiedere di essere ricevute dai Ministri competenti e dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

g) *identica*.

3. *Identico*.

4. *Identico*.

5. Al comma 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alea, le parole: « di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « civile e militare »;
b) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o le licenze »;
c) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o l'aspettativa per infermità e per motivi privati ».

Art. 6.

(Articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono prevedere articolazioni periferiche di livello regionale o territoriale.

2. Gli statuti definiscono le competenze delle articolazioni periferiche, nei limiti dei rispettivi ambiti regionali o territoriali, nelle seguenti materie:

a) informazione e consultazione degli iscritti;
b) esercizio delle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008,

Art. 6.

(Articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono prevedere articolazioni periferiche, **le cui competenze sono definite dagli statuti nei limiti di cui all'articolo 5.**

2. *Identico*:

a) *identica*;

b) *identica*;

n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;

c) rispetto e applicazione della contrattazione nazionale **di comparto**, interloquendo con l'amministrazione **centrale** di riferimento;

d) formulazione di pareri e proposte agli organi direttivi elettivi delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Art. 7.

(Finanziamento e trasparenza dei bilanci delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono finanziate esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dal presente articolo. Le associazioni non possono ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, fatta eccezione per la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

2. Per la corresponsione del contributo sindacale, i militari rilasciano delega, esente dall'imposta di bollo e dalla registrazione, a favore dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari alla quale aderiscono, per la riscossione di una quota mensile della retribuzione, nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto dell'articolo 70 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

3. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata se non è revocata dall'interessato entro il 31 ottobre. La revoca della delega deve essere trasmessa, in forma scritta, all'amministrazione e all'associazione professionale a carattere sindacale tra militari interessata.

4. Le modalità di versamento alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle trattenute sulla retribuzione, operate dall'amministrazione in base alle deleghe

c) rispetto e applicazione della contrattazione nazionale, interloquendo con l'amministrazione di riferimento.

soppressa

Art. 7.

(Finanziamento e trasparenza dei bilanci delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono finanziate esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dal presente articolo, **e con le attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti**. Le associazioni non possono ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, fatta eccezione per la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

rilasciate, sono stabilite con decreto del Ministro competente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari predispongono annualmente il bilancio preventivo, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce, e il rendiconto della gestione precedente, entro il 30 aprile dell'anno successivo; entrambi devono essere approvati dagli associati e resi conoscibili al pubblico, non oltre dieci giorni dalla loro approvazione, mediante idonee forme di pubblicità.

Art. 8.

(Cariche elettive delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le cariche nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono esclusivamente elettive e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia a ordinamento militare, e da militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa.

2. È eleggibile il militare in servizio che non si trovi in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale, che non sia impiegato in funzioni di comando obbligatorio o incarico equipollente per l'avanzamento al grado superiore, in attribuzione specifica o che non rivesta l'incarico di comandante di Corpo e che non risulti frequentatore o allievo delle scuole o delle accademie militari, purché in possesso dei seguenti requisiti: non avere riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato; non essere imputato in procedimenti penali per delitti non colposi.

3. Non possono essere iscritti ad associazioni professionali a carattere sindacale tra militari coloro che ricoprono i gradi di vertice di cui agli articoli 25, 32 e 40 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, né il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.

4. La durata delle cariche di cui al comma 1 è di quattro anni e non può essere frazionata. Non è

5. *Identico.*

Art. 8.

(Cariche direttive delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le cariche nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono esclusivamente elettive, **rispettando il principio di parità di genere**, e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia a ordinamento militare, e da militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa.

2. È eleggibile il militare in servizio che non si trovi in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale **salvi i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato**, che non sia impiegato in funzioni di comando obbligatorio o incarico equipollente per l'avanzamento al grado superiore, in attribuzione specifica o che non rivesta l'incarico di comandante di Corpo e che non risulti frequentatore o allievo delle scuole o delle accademie militari, purché in possesso dei seguenti requisiti: non avere riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato; **non incorrere in una delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.**

3. Non possono essere iscritti ad associazioni professionali a carattere sindacale tra militari coloro che ricoprono **le cariche** di vertice di cui agli articoli 25, 32 e 40 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, né il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.

4. *Identico.*

consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi le cariche di cui al comma 1 sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato.

5. Nessun militare può essere posto in distacco sindacale per più di cinque volte.

Art. 9.

(Svolgimento dell'attività di carattere sindacale e delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni)

1. I rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari svolgono le attività sindacali fuori dell'orario di servizio.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13 sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti nonché permessi e aspettative sindacali non retribuiti.

3. Con la contrattazione di cui all'articolo 11 sono stabiliti:

- a) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare nonché il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative;
- b) la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali.

4. La ripartizione del contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è effettuata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 16, comma 4.

5. *Identico.*

Art. 9.

(Svolgimento dell'attività di carattere sindacale e delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni)

1. I rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari svolgono **l'attività sindacale fuori dal servizio.**

2. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 è concesso, nella sede centrale e in quelle periferiche di livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, compatibilmente con le disponibilità e secondo le modalità determinate dalla singola amministrazione, informate le associazioni, l'uso gratuito di un locale comune da adibire a ufficio delle associazioni stesse.

3. Ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13 sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti nonché permessi e aspettative sindacali non retribuiti **assegnati sulla base dell'effettiva rappresentatività del personale.**

4. Con la contrattazione di cui all'articolo 11, **nell'ambito delle risorse ad essa destinate**, sono stabiliti:

a) *identica;*

b) *identica.*

5. *Identico.*

6. In sede di prima applicazione il numero totale dei distacchi sindacali è fissato nel rapporto di un'unità ogni 2.000 militari in

organico per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare e il numero totale dei permessi sindacali retribuiti è fissato in quattro ore annue per ciascun militare in organico a ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare.

5. Le richieste di distacco o di aspettativa sindacale non retribuita sono presentate dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare cui appartiene il personale interessato, le quali, accertati i requisiti oggettivi previsti dalla presente legge, provvedono, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, a darne comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero della difesa o, per il personale del Corpo della guardia di finanza, al Ministero dell'economia e delle finanze, per i conseguenti provvedimenti di stato.

6. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento nonché al Ministero della difesa o al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della funzione pubblica per i provvedimenti conseguenti. Le variazioni relative ai distacchi e alle aspettative devono essere comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno.

7. Sono vietati l'utilizzo della ripartizione dei distacchi in forma compensativa nonché il loro utilizzo in forma frazionata.

8. I distacchi e le aspettative sindacali non retribuite non possono durare più di tre anni. Nessun militare può essere posto in distacco o in aspettativa sindacale non retribuita più di cinque volte. Tra ciascun distacco o aspettativa sindacale non retribuita deve intercorrere almeno un triennio di servizio effettivo.

9. I dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13, che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo, devono darne comunicazione scritta al proprio comandante, individuato nell'autorità deputata alla concessione della licenza, almeno cinque giorni prima o, in casi eccezionali, almeno 48 ore prima, tramite l'associazione di appartenenza avente titolo. Il comandante autorizza il permesso

7. Identico.

8. Identico.

9. Identico.

10. Identico.

11. Identico.

sindacale salvo che non ostino prioritarie e improcrastinabili esigenze di servizio e sempre che venga garantita la regolare funzionalità del servizio.

10. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri od orari.

11. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni all'autorità individuata ai sensi del comma 9 da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che ha chiesto e utilizzato il permesso.

12. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono equiparati al servizio. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, i permessi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente, per ciascun rappresentante sindacale, nove turni giornalieri di servizio.

13. Per i permessi sindacali retribuiti di cui al presente articolo è corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello di servizio, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

14. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.

15. Il decreto legislativo di cui al comma 14 è adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del

12. Identico.

13. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni all'autorità individuata ai sensi del comma **11** da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che ha chiesto e utilizzato il permesso.

14. Identico.

15. Identico.

16. Identico.

17. Il decreto legislativo di cui al comma **16** è adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del

decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema del decreto legislativo, corredato di relazione tecnica, è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 14 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

16. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 14, il Governo può adottare, nel rispetto del principio e criterio direttivo e della procedura di cui ai commi 14 e 15, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

17. Dall'attuazione della delega di cui al comma 14 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10.

(Diritto di assemblea)

1. Per l'esercizio del diritto di associazione sindacale riconosciuto dalla presente legge, i militari, fuori dell'orario di servizio, possono tenere riunioni:

- a) anche in uniforme, in locali messi a disposizione dall'amministrazione, che ne concorda le modalità d'uso;
- b) in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme.

2. Sono autorizzate riunioni con ordine del giorno su materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, durante l'orario di servizio nel limite di dieci ore annue individuali, secondo le disposizioni che regolano l'assenza dal servizio, previa comunicazione, con almeno cinque giorni di anticipo, ai comandanti delle unità o dei reparti

decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema del decreto legislativo, corredato di relazione tecnica, è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 16 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.

Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

18. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 16, il Governo può adottare, nel rispetto del principio e criterio direttivo e della procedura di cui ai commi 16 e 17, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

19. Dall'attuazione della delega di cui al comma 16 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10.

(Diritto di assemblea)

1. Per l'esercizio del diritto di associazione sindacale riconosciuto dalla presente legge, i militari, fuori **dal servizio**, possono tenere riunioni:

- a) *identica*;

- b) *identica*.

2. Sono autorizzate riunioni con ordine del giorno su materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, durante **il servizio** nel limite di dieci ore annue individuali, secondo le disposizioni che regolano l'assenza dal servizio, previa comunicazione, con almeno cinque giorni di anticipo, ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte

interessati da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari richiedente.
3. Le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio.
4. Le eventuali controversie sono regolate ai sensi dell'articolo 17.

dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari richiedente.
3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. I comandanti o i responsabili di unità garantiscono il rispetto della presente legge, favorendo l'esercizio delle attività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Art. 11.

(Procedure di contrattazione)

1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 13, sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di comparto. La medesima procedura si applica alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare negli ambiti riservati all'amministrazione di appartenenza, per tutto il personale militare in servizio e in particolare con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

2. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale militare sono stabilite dalla presente legge e si concludono con l'emanazione di distinti decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare.

3. I decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2 sono emanati a seguito di accordi sindacali stipulati dalle seguenti delegazioni:
a) per la parte pubblica: una delegazione composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, il Capo di stato maggiore della difesa o un suo rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti, per l'accordo concernente il personale delle Forze armate, e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo

Art. 11.

(Procedure di contrattazione)

1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 13, sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di comparto. La medesima procedura si applica alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare negli ambiti riservati all'amministrazione di appartenenza, per tutto il personale militare in servizio e in particolare con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, **come modificato dall'articolo 5, comma 5, della presente legge.**

2. *Identico.*

3. *Identico:*

a) *identica;*

della guardia di finanza, per l'accordo concernente il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare;

b) per la parte sindacale: una delegazione sindacale composta da rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, individuate con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 13, comma 2. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali sono composte dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale.

4. Sono oggetto di contrattazione le seguenti materie:

a) per le Forze armate, le materie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
b) per le Forze di polizia a ordinamento militare, le materie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

Art. 12.

(Obblighi delle amministrazioni)

1. Le amministrazioni del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze comunicano alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 ogni iniziativa volta a modificare il rapporto di impiego del personale militare, con particolare riferimento alle direttive interne della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza o alle direttive di carattere generale che direttamente o indirettamente riguardano la condizione lavorativa del personale militare. Tale obbligo di comunicazione è assolto anche attraverso la pubblicazione di tali dati nei portali telematici istituzionali.

Art. 13.

(Rappresentatività)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attività e delle competenze specificamente individuate dalla presente legge, quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare. Qualora l'associazione

b) per la parte sindacale: una delegazione sindacale composta da rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, individuate **con decreto** del Ministro per la pubblica amministrazione **secondo i criteri stabiliti dall'**articolo 13. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali sono composte dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Art. 12.

(Obblighi informativi)

1. Le amministrazioni **militari** del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze comunicano alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 **il contenuto delle circolari e delle direttive da emanare con riferimento alle materie indicate nell'articolo 5, comma 2. A tal fine, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 3, sono disciplinate le procedure di informazione e consultazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13.**

Art. 13.

(Rappresentatività)

1. *Identico.*

professionale a carattere sindacale sia invece costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, la stessa dovrà avere una rappresentatività non inferiore al 3 per cento della forza effettiva in ragione della singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime.

2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, sono riconosciute le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
Art. 14.

2. Qualora l'associazione costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare non raggiunga la quota minima di rappresentatività del 3 per cento in ciascuna delle Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, essa è rappresentativa nelle sole Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare nelle quali raggiunge la quota minima del 4 per cento.
3. Ai fini della consistenza associativa, sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,5 per cento dello stipendio.
4. Ai fini del calcolo della consistenza associativa, la forza effettiva complessiva delle Forza armata e della Forza di polizia a ordinamento militare si calcola escludendo il personale che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, non può aderire alle associazioni sindacali.
5. In via transitoria, le quote percentuali di iscritti previste dal comma 1 sono ridotte:
a) di 2 punti percentuali, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) di 1 punto percentuale, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni.
6. In via transitoria, il contributo sindacale minimo previsto dal comma 3 è ridotto:
a) del 50 per cento, limitatamente al primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) del 20 per cento, per il secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Identico.

Art. 14.

(Tutela e diritti)

1. I militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari:

a) non sono perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio delle loro funzioni, fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilità e dal contegno da tenere, anche fuori del servizio, a salvaguardia del prestigio istituzionale;

b) non possono essere trasferiti a un'altra sede o a un altro reparto ovvero essere sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione, se non previa intesa con l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari alla quale appartengono, salvi i casi di incompatibilità ambientale o di esigenza di trasferimento dovuta alla necessità di assolvere i previsti obblighi di comando e le attribuzioni specifiche di servizio e, per il personale della Marina, di imbarco, necessari per l'avanzamento, e salvi i casi straordinari di necessità e urgenza, anche per dichiarazione dello stato di emergenza;

c) non possono essere impiegati in territorio estero singolarmente, fatte salve le esigenze delle unità di appartenenza;

d) possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare, nei limiti previsti dalla presente legge e nelle materie di cui all'articolo 5; possono interloquire con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, e partecipare a convegni e assemblee aventi carattere sindacale, nei modi e con i limiti previsti dalla presente legge;

e) possono inviare comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato quando lo ritengono opportuno, concordandone le modalità, almeno trentasei ore prima, con i comandanti competenti.

Art. 15.

(Informazione e pubblicità)

1. Le deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i processi verbali e i comunicati delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, le dichiarazioni dei militari che ricoprono cariche

(Tutela e diritti)

1. I militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari **riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13:**

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

Art. 15.

(Informazione e pubblicità)

1. Le deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i processi verbali e i comunicati delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, le dichiarazioni dei militari che ricoprono cariche

elettive e ogni notizia relativa all'attività sindacale possono essere resi pubblici secondo le modalità previste dai rispettivi statuti.

2. Ai dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è data facoltà di avere rapporti con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore.

3. Negli ordinamenti didattici delle scuole di formazione, di base e delle accademie militari è inserita la materia « elementi di diritto del lavoro e di diritto sindacale in ambito militare ».

Art. 16.

(Delega al Governo per il coordinamento normativo e regolamenti di attuazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare;

b) novellazione del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le disposizioni della presente legge;

c) modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le norme della presente legge;

d) semplificazione e maggiore efficienza delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, nonché un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività.

elettive e ogni notizia relativa all'attività sindacale **sono** resi pubblici secondo le modalità previste dai rispettivi statuti.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Art. 16.

(Delega al Governo per il coordinamento normativo e regolamenti di attuazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,

dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dall'articolo 5, comma 5, della presente legge, e del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le

Forze di polizia a ordinamento civile.

L'istituzione dell'area negoziale prevista al precedente periodo avviene nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.

2. *Identico.*

3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge.

3. *Identico.*

4. Con decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, **entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge**, è determinato il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, sulla base della rappresentatività calcolata ai sensi dell'articolo 13.

4. Con decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, è determinato, **nel limite massimo fissato ai sensi dell'articolo 9, comma 4**, il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari **con criterio proporzionale**, sulla base della rappresentatività calcolata ai sensi dell'articolo 13.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

5. *Identico.*

6. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. *Identico.*

Art. 17.

Art. 17.

(Giurisdizione)

(Giurisdizione)

1. Sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla presente legge, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

1. *Identico.*

2. I giudizi nella materia di cui al comma 1 sono soggetti al rito abbreviato previsto dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo, con le

2. *Identico.*

relative norme di attuazione, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

3. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera *m-sexies*) è aggiunta la seguente:

« *m-septies*) i provvedimenti che si assumono lesivi di diritti sindacali del singolo militare o dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che lo rappresenta ».

4. Per le controversie nelle materie di cui alla presente legge, la parte ricorrente è tenuta al versamento, indipendentemente dal valore della causa, del contributo unificato di importo fisso di cui all'articolo 13, comma 6-*bis*, lettera *e*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Se la controversia riguarda condotte antisindacali consistenti nel diniego ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali di cui alla presente legge, l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari legittimata ad agire ai sensi del comma 2 può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso la commissione individuata ai sensi dell'articolo 18.

5. La richiesta del tentativo di conciliazione di cui

al comma 4, sottoscritta da chi ha la rappresentanza legale dell'associazione, è notificata, tramite posta elettronica certificata, sottoscritta digitalmente, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alla commissione di conciliazione competente, che cura l'invio di copia digitale della richiesta all'articolazione della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare interessata. La richiesta deve indicare:

a) la denominazione e la sede dell'associazione, nonché il nome del legale rappresentante e l'atto statutario che gli conferisce i poteri rappresentativi;

b) il luogo dove è sorta la controversia;

c) l'esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa.

6. L'articolazione della Forza armata o della Forza

di polizia a ordinamento militare interessata dalla controversia deposita presso la commissione di conciliazione, entro dieci giorni dal ricevimento

3. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera *m-septies*) è aggiunta la seguente:

« *m-octies*) i provvedimenti che si assumono lesivi di diritti sindacali del singolo militare o dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che lo rappresenta ».

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto. Entro i dieci giorni successivi a tale deposito, la commissione fissa, per una data compresa nei successivi trenta giorni, la comparizione dell'associazione e dell'articolazione dell'amministrazione interessata per il tentativo di conciliazione. Dinnanzi alla commissione, per l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari deve presentarsi il legale rappresentante ovvero altro militare ad essa appartenente appositamente delegato. Non è ammessa la partecipazione di soggetti non appartenenti all'associazione.

7. Se la conciliazione esperita ai sensi dei commi 4, secondo periodo, 5 e 6 ha esito positivo, è redatto un processo verbale che riporta il contenuto dell'accordo raggiunto. Il processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione di conciliazione, costituisce titolo esecutivo. Se non è raggiunto l'accordo, la medesima controversia può costituire oggetto di ricorso innanzi al giudice amministrativo ai sensi dei commi 1 e 2.

8. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è attribuita legittimazione attiva **in giudizio in sede civile, penale e amministrativa** quando sussiste interesse diretto in relazione alle materie di competenza di cui all'articolo 5 della presente legge.

Art. 18.

(Procedure di conciliazione)

1. È istituita presso il Ministero della difesa la commissione centrale di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie indicate all'articolo 17, comma 4, aventi rilievo nazionale. Per la conciliazione delle medesime controversie riferite al personale del Corpo della guardia di finanza è istituita analoga commissione centrale presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Sono altresì istituite, presso unità organizzative di livello non inferiore a quello regionale o paritetico delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, almeno cinque commissioni periferiche di conciliazione, per la risoluzione in via bonaria delle controversie indicate all'articolo 17, comma 4, aventi rilievo locale.

3. Le commissioni di cui ai commi 1 e 2, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono definite con regolamento adottato ai sensi

7. *Identico.*

8. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è attribuita legittimazione attiva quando sussiste interesse diretto in relazione alle **controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla presente legge.**

Art. 18.

(Procedure di conciliazione)

Identico

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) sono presiedute, con funzione di garanzia, da un presidente nominato con decreto del Ministro della difesa o, per le commissioni riferite al personale del Corpo della guardia di finanza, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, scelto tra gli iscritti in un elenco appositamente istituito presso i citati Ministeri e comprendente magistrati, avvocati iscritti all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni superiori e professori universitari in materie giuridiche;

b) sono composte da appartenenti alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento e da militari designati, nell'ambito dei propri iscritti, dalle associazioni riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 della presente legge. I militari appartenenti alle commissioni di conciliazione svolgono tale attività per servizio e sono individuati, con incarico non esclusivo, fra coloro che sono impiegati nell'ambito della regione amministrativa nella quale ha sede la commissione di cui sono componenti.

4. Per promuovere il tentativo di conciliazione, la parte ricorrente è tenuta a versare, con le modalità definite dal regolamento di cui al comma 3, un contributo pari a euro 155 per le procedure dinnanzi alle commissioni centrali di cui al comma 1 e pari a euro 105 per le procedure dinnanzi alle commissioni periferiche di cui al comma 2.

5. Le amministrazioni interessate provvedono all'istituzione e al funzionamento delle commissioni di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai rispettivi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 19.

(Abrogazioni e norme transitorie)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli da 1476 a 1482 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 19.

(Abrogazioni e norme transitorie)

1. Dalla data di entrata in vigore **del decreto di cui all'articolo 16, comma 4, della presente legge** sono abrogati gli articoli da 1476 a 1482 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica esclusivamente per le attività di ordinaria amministrazione fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 4 dell'articolo 16 e comunque non oltre il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In via transitoria, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota percentuale di iscritti prevista dal comma 1 dell'articolo 13 è ridotta al 3 per cento.

4. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già conseguito l'assenso del Ministro competente, si adeguano ai contenuti e alle prescrizioni della presente legge entro novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore. Decorso tale termine, il Ministro competente effettua sulle predette associazioni i controlli previsti dall'articolo 3.

Art. 20.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

DISEGNO DI LEGGE N. 1542

D'iniziativa dei senatori D'Arienzo ed altri

Art. 1.

(Diritto di associazione sindacale)

1. Gli appartenenti alle Forze armate e ai Corpi di polizia ad ordinamento militare hanno il diritto di associarsi, di costituire e di aderire liberamente ad associazioni professionali a carattere sindacale, di

2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica e **proseguono l'attività di competenza, compresa la partecipazione alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, se in corso, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, fino all'entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), della presente legge, ovvero, se successiva, fino alla conclusione dei lavori per la formulazione dello schema di provvedimento ai sensi dell'articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. A decorrere dalla medesima data, i consigli della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano la propria funzione.**

Soppresso

3. *Identico.*

Art. 20.

(Clausola di invarianza finanziaria)

Identico

seguito denominate « associazioni », per la tutela dei propri interessi economici e sociali, alle condizioni e con i limiti fissati dalla presente legge.

2. Le associazioni sono formate da militari in servizio e in ausiliaria.

3. Lo statuto delle associazioni garantisce un ordinamento interno a base democratica ed è trasmesso al Ministro della difesa, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 12. Per le associazioni formate da militari del Corpo della Guardia di finanza lo statuto è trasmesso al Ministro dell'economia e delle finanze. Per le associazioni costituite da militari di più Forze armate e Corpi di polizia ad ordinamento militare lo statuto è trasmesso al Ministro della difesa e al Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Lo statuto è conformato ai principi stabiliti dalla presente legge e prevede le modalità di elezione dei direttivi sindacali. La partecipazione e l'adesione dei militari alle associazioni è libera e volontaria e non può essere impedita o limitata.

5. Le associazioni devono avere una denominazione idonea ad evidenziare la natura di associazione professionale del personale militare. Tali associazioni possono essere costituite da militari di una o più Forze armate o Corpi di polizia ad ordinamento militare.

6. Le associazioni osservano e rispettano i principi di neutralità e democraticità delle Forze armate.

7. Le associazioni non hanno finalità di lucro, sono finanziate esclusivamente con i proventi delle deleghe connesse al versamento delle quote da parte degli associati e rendicontano annualmente con il deposito dei bilanci presso il Ministero della difesa ovvero presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il Corpo della Guardia di finanza.

8. Le associazioni tutelano gli interessi del personale militare. Alle associazioni rappresentative a livello nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di settore. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.

9. Le modalità di iscrizione alle associazioni sono definite con il regolamento di cui all'articolo 12.

10. Gli appartenenti alle Forze armate e ai Corpi di polizia ad ordinamento militare non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi della presente legge.

Art. 2.

(Autorità di riferimento delle associazioni)

1. A livello centrale le associazioni hanno come autorità di riferimento e di confronto il Ministro della difesa per le Forze armate e l'Arma dei carabinieri e il Ministro dell'economia e delle finanze per il Corpo della Guardia di finanza, nonché i capi di Stato Maggiore delle Forze armate e i comandanti generali per i Corpi di polizia ad ordinamento militare.

2. A livello territoriale le associazioni hanno come autorità di riferimento e di confronto per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della Guardia di finanza i comandanti di livello regionale o ente di livello equiparato e, per le Forze armate, i comandanti di livello regionale o ente di livello equiparato di riferimento individuati con decreto dal Ministro della difesa.

Art. 3.

(Composizione delle associazioni)

1. Gli organi direttivi delle associazioni sono elettivi e composti in proporzione alla consistenza effettiva di ciascuna Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare a livello nazionale. Nel caso di associazioni costituite da militari di più Forze armate o Corpi di polizia ad ordinamento militare, gli organismi direttivi sono composti in proporzione alla consistenza effettiva di ciascuna amministrazione militare.

2. La composizione numerica degli organismi direttivi delle associazioni è stabilita con decreto del Ministro della difesa da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per

le associazioni del Corpo della Guardia di finanza è previsto il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

(Rappresentatività delle associazioni)

1. La rappresentatività delle associazioni è determinata esclusivamente in base al numero degli iscritti rilevato al 31 dicembre di ogni biennio.

2. Alle associazioni è riconosciuta la rappresentatività degli interessi del personale militare qualora abbiano un numero di iscritti superiore al 5 per cento della forza effettiva della Forza armata o del Corpo di polizia ad ordinamento militare.

3. Alle associazioni costituite da militari di più Forze armate o Corpi di polizia ad ordinamento militare è riconosciuta la rappresentatività degli interessi del personale militare qualora abbiano un numero di iscritti superiore al 3 per cento della forza effettiva di ciascuna Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare.

4. In via transitoria, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota percentuale di iscritti prevista è ridotta al 3 per cento per le associazioni di militari di ogni singola Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare ed è ridotta, per le associazioni costituite da militari di una o più Forze armate o Corpi di polizia ad ordinamento militare, al 2 per cento di ciascuna Forza o Corpo.

Art. 5.

(Cariche direttive)

1. Le cariche direttive delle associazioni sono esclusivamente elettive e possono essere assunte dai militari in servizio permanente effettivo e in ausiliaria.

2. Non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi alla carica di presidente o segretario generale della medesima associazione.

3. Non possono assumere cariche direttive delle associazioni i militari che:

a) hanno riportato condanne, ancorché non definitive, per delitti non colposi, a meno che sia intervenuta sentenza di riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale;

b) sono sottoposti a misure cautelari limitative della libertà personale o a misure interdittive;

c) sono in stato di sospensione dall'impiego.

4. Il delegato sindacale cessa anticipatamente dal mandato sindacale per una delle seguenti cause:

a) cessazione dal servizio;

b) sopravvenienza di una delle circostanze di cui al comma 3, lettere a), b) e c);

c) dimissioni.

Art. 6.

(Facoltà e limiti del mandato)

1. Ai rappresentanti delle associazioni sono riconosciuti:

a) distacchi sindacali nel numero stabilito con il regolamento di cui all'articolo 12, assegnati sulla base dell'effettiva rappresentatività del personale;

b) permessi sindacali nel numero di giorni stabilito con il regolamento di cui all'articolo 12, assegnati sulla base dell'effettiva rappresentatività del personale.

2. Dal computo dei giorni di assenza riconosciuti ai componenti degli organismi direttivi delle associazioni sono escluse le riunioni ordinarie dell'associazione di appartenenza.

3. Le cariche direttive delle associazioni possono intrattenere rapporti, anche a titolo personale, con organismi estranei alle Forze armate e ai Corpi di polizia ad ordinamento militare per un migliore assolvimento del proprio incarico e partecipare a convegni e assemblee sulle materie di competenza.

4. I rappresentanti delle associazioni, concordando la presenza con i comandanti interessati, possono

visitare le strutture e i reparti militari nell'ambito di riferimento e compatibilmente con le locali esigenze non altrimenti assolvibili.

5. Le associazioni possono organizzare assemblee del personale in orario di servizio concordandone l'organizzazione con i comandanti di riferimento e compatibilmente con le esigenze operative. I militari interessati possono partecipare nel limite di dieci ore annue individuali. Le assemblee si svolgono all'interno di locali militari messi a disposizione dalle amministrazioni di appartenenza.

Art. 7.

*(Tutela e diritti del delegato
e delle associazioni)*

1. I militari che ricoprono le cariche direttive delle associazioni non sono perseguibili disciplinarmente per le opinioni e gli atti compiuti nell'espletamento dei compiti connessi con lo specifico mandato di delegato.

2. Sono vietati tutti gli atti diretti a condizionare o limitare l'esercizio del mandato di componenti degli organismi delle associazioni. Tali atti costituiscono grave mancanza disciplinare.

3. I militari che assumono cariche direttive delle associazioni non possono essere trasferiti ad altra sede se non a richiesta dei militari medesimi.

4. Le associazioni sono legittimate a promuovere il ricorso avanti agli organi giurisdizionali militari per la tutela dei diritti degli organismi sindacali.

Art. 8.

(Rapporti con il Parlamento, con il Governo e gli enti locali)

1. Nelle materie di rispettiva competenza le associazioni possono:

a) formulare pareri, proposte e richieste ai Ministeri;

b) chiedere di essere audite dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti che, ove lo ritengano, vi provvedono secondo le norme dei rispettivi regolamenti;

c) avviare rapporti e collaborazioni con gli enti locali e pubblici.

Art. 9.

(Competenze delle associazioni)

1. Le associazioni possono:

a) chiedere alle autorità di riferimento riunioni informative in merito ai provvedimenti da adottare;

b) presentare osservazioni e proposte sugli schemi di disegni di legge del Governo, di decreti legislativi e di regolamenti sulle materie di competenza;

c) esercitare attività di vigilanza sull'attuazione del contratto e su tutte le materie oggetto di contrattazione e concertazione, mediante la presentazione di osservazioni direttamente all'autorità di riferimento;

d) esercitare attività di tutela e di conciliazione individuale e collettiva sulle materie di competenza;

e) avvalersi di consulenti esterni;

f) richiedere alle autorità di riferimento riunioni informative per l'approfondimento delle questioni per le quali è prevista l'espressione del parere;

g) attivare scambi di informazione nelle materie di propria competenza con gli altri organismi rappresentativi e sindacali interessati alle attività di contrattazione e concertazione, nonché partecipare a incontri, convegni e seminari di studio organizzati da tali organismi e attivare rapporti con organismi simili degli Stati membri dell'Unione europea;

h) audire soggetti ritenuti idonei al fine di acquisire informazioni utili per la trattazione delle materie di interesse;

i) promuovere iniziative finalizzate al benessere dei militari nel tempo libero.

2. Le associazioni sono, inoltre, adeguatamente informate dall'autorità di riferimento in ordine agli intendimenti e agli orientamenti dell'amministrazione sulle materie oggetto di contrattazione e di concertazione.

3. In rappresentanza del personale militare alle associazioni sono riconosciute prerogative e competenze in materia di vigilanza sulla gestione degli enti previdenziali e assistenziali. A tal fine, entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono modificati ed aggiornati gli statuti di tutti gli enti previdenziali ed assistenziali del personale militare.

4. Sono oggetto di contrattazione per le Forze armate le materie stabilite dall'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e per i Corpi di polizia ad ordinamento militare le materie di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo. Formano, inoltre, oggetto di contrattazione:

a) l'articolazione dell'orario di lavoro;

b) le attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;

c) i provvedimenti volti a introdurre incentivi e a favorire la meritocrazia;

d) gli atti amministrativi di carattere generale concernenti lo stato giuridico, previdenziale e assistenziale del personale militare, l'integrazione del personale femminile, la salute e la sicurezza sul lavoro, l'alloggiamento del personale, i servizi erogati dalle sale di convegno e dalle mense, le condizioni igienico-sanitarie, la qualificazione del personale anche attraverso la sua formazione continua;

e) le condizioni, il trattamento, la tutela giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale, materiale e morale del personale militare;

f) la gestione degli enti di assistenza e dei fondi pensione.

5. Forma oggetto di concertazione l'impiego del personale, nonché i criteri generali relativi ai trasferimenti di autorità del personale, alle licenze, alle aspettative e ai permessi.

6. Allo scopo di favorire e rendere costruttivo il sistema delle relazioni sindacali, le rispettive amministrazioni militari informano le associazioni in merito alla determinazione dei criteri generali inerenti:

a) la definizione delle piante organiche;

b) l'introduzione di nuove tecnologie, l'organizzazione degli uffici e ogni provvedimento volto a migliorare l'efficienza dell'organizzazione del lavoro che abbiano effetti generali su di essa;

c) i criteri generali relativi ai trasferimenti a domanda del personale.

Art. 10.

(Esclusione)

1. Fatta salva la capacità propositiva e non vincolante in ordine ai criteri generali, in virtù dei riflessi sulle condizioni morali e materiali del personale militare, sono escluse dalle competenze dirette delle associazioni le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, il settore logistico-operativo, la direzione dei servizi, il rapporto gerarchico funzionale e le operazioni.

Art. 11.

(Funzionalità gestionale delle associazioni)

1. Le associazioni non possono stabilire la propria sede sociale presso le caserme né presso unità o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Le amministrazioni militari garantiscono la disponibilità di locali da adibire a ufficio sindacale per lo svolgimento di attività a favore del personale, nonché per l'affissione e la divulgazione di materiale concernente notizie e comunicazioni di carattere sindacale, presso le sedi di ciascun comando generale o a livello regionale o equiparato.

3. Le associazioni possono riunirsi anche in luoghi diversi da strutture militari.

Art. 12.

(Regolamento di attuazione)

1. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge. Con il medesimo regolamento è effettuato il coordinamento con le disposizioni di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, inoltre, definiti:

- a) gli strumenti di divulgazione degli atti delle associazioni, ivi compreso l'utilizzo degli strumenti informatici gestiti dall'amministrazione di appartenenza;
- b) le regole statutarie che le associazioni devono adottare per l'elezione delle cariche direttive e per assicurare la democraticità dell'organizzazione interna;
- c) le modalità con le quali il Ministro competente accerta, entro e non oltre novanta giorni dalla data della richiesta, la sussistenza nello statuto dell'associazione dei requisiti di cui alla presente legge; le modalità con le quali l'esito motivato dell'istruttoria è comunicato ai richiedenti, con l'indicazione delle eventuali parti dello statuto incompatibili o contrastanti con i principi della presente legge e la previsione di un congruo termine alle associazioni per l'adeguamento dello statuto.

Art. 13.

(Raffreddamento dei conflitti)

1. Le controversie particolarmente complesse sono sottoposte a specifiche procedure di raffreddamento e di conciliazione da definire nell'ambito di codici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni in accordo con le autorità di riferimento di cui all'articolo 2, comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

*(Delega al Governo
per il coordinamento normativo)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare;
- b) aggiornamento del testo unico di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai fini del coordinamento con le disposizioni della presente legge;
- c) modificazioni e integrazioni necessarie per il coordinamento della normativa vigente con la presente legge.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere adottati.

Art. 15.

(Disposizioni finali)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Fuori dai casi previsti dal comma 2, la costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa.

2. I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali ».

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, sono sciolti gli organismi della rappresentanza militare in carica.

DISEGNO DI LEGGE N. 1950

D'iniziativa della senatrice Piarulli

Art. 1.

(Diritto di associazione sindacale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare si applicano le disposizioni contenute negli articoli 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92 e 93 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e le disposizioni contenute nell'articolo 19 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

2. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all'articolo 39 della Costituzione, è esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, con esclusione del personale in congedo assoluto, nel rispetto dei doveri e dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione.

3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni nei confronti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 2.

(Procedure di contrattazione)

1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, sono attribuiti i poteri negoziali ai fini della contrattazione nazionale di comparto. La medesima procedura si applica alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare negli ambiti riservati all'amministrazione di appartenenza per tutto il personale in servizio e in particolare con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

2. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale militare sono stabilite dalla presente legge e si concludono con l'emanazione di distinti decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

3. I decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2 sono emanati a seguito di accordi sindacali stipulati dalle seguenti delegazioni:

a) per la parte pubblica: una delegazione composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, il Capo di stato maggiore della difesa o un suo rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti, per l'accordo concernente il personale delle Forze armate, e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per l'accordo concernente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare;

b) per la parte sindacale: una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 3, comma 2. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali sono composte dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale.

4. Sono oggetto di contrattazione le seguenti materie:

a) per le Forze armate e le Forze di polizia ad ordinamento militare le materie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

b) per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, le materie di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

Art. 3.

(Rappresentatività)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attività e delle competenze specificatamente individuate dalla presente legge, quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza sindacalizzata complessiva della Forza armata o della Forza di polizia ad ordinamento militare. Qualora l'associazione professionale a carattere sindacale sia costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia ad ordinamento militare, la stessa deve avere una rappresentatività in misura non inferiore al 4 per cento della forza sindacalizzata, in ragione di ogni singola Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare rappresentata, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime.

2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, sono riconosciute le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 4.

(Delega al Governo per il coordinamento normativo e regolamenti di attuazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per apportare le necessarie modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le disposizioni della presente legge;

b) modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le disposizioni della presente legge;

c) semplificazione e maggiore efficienza delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, nonché un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.

3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge.

4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre

2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

1.2.3. Testo approvato 1893 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1893

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 17 novembre 2021, ha approvato, con modificazioni, il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Corda, Ferrari, Rizzo, Fantuz, Aresta, Belotti, Chiazzese, Furgiuele, Dall'Osso, Marchetti, Del Monaco, Paolini, D'Uva, Pettazzi, Ermellino, Toccalini, Frusone, Zicchieri, Potenti, Iorio, Iovino, Menga, Molinari, Roberto Rossini, Giovanni Russo e Traversi, già approvato dalla Camera dei deputati:

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo

Art. 1.

(Diritto di associazione sindacale)

1. Il comma 2 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

« 2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare o interforze ».

2. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all'articolo 39 della Costituzione, è esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, con esclusione del personale della riserva e in congedo, nel rispetto dei doveri e dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione.

3. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

4. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare possono aderire a una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

5. L'adesione alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è libera, volontaria e individuale.

6. Non possono aderire alle associazioni di cui alla presente legge i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, limitatamente agli allievi.

Art. 2.

(Principi generali in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari operano nel rispetto dei principi di democrazia, trasparenza e partecipazione e nel rispetto dei principi di coesione interna, neutralità, efficienza e prontezza operativa delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

2. Gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono improntati ai seguenti principi:

- a) democraticità dell'organizzazione sindacale ed elettività delle relative cariche, orientate al rafforzamento della partecipazione femminile;
- b) neutralità ed estraneità alle competizioni politiche e ai partiti e movimenti politici;
- c) assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari;
- d) trasparenza del sistema di finanziamento e assenza di scopo di lucro;
- e) rispetto degli altri requisiti previsti dalla presente legge.

3. L'attività sindacale è volta alla tutela degli interessi collettivi degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare. Tale attività non può interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi.

Art. 3.

(Costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, entro cinque giorni lavorativi dalla loro costituzione, depositano lo statuto presso il Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il competente dicastero, accertata, entro i sessanta giorni successivi, la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge, ne dispone l'iscrizione in apposito albo ai fini dell'esercizio delle attività previste dallo statuto e della raccolta dei contributi sindacali nelle forme previste dall'articolo 7. Per le associazioni professionali a carattere sindacale riferite a personale di una o più Forze armate e del Corpo della guardia di finanza l'accertamento è svolto dal Ministero della difesa di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Non sono consentiti, nelle more del predetto procedimento, l'esercizio delle attività sindacali né la raccolta dei contributi sindacali.

2. In caso di accertate previsioni statutarie in contrasto con le disposizioni vigenti, il Ministero competente ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'associazione, che può presentare, entro quindici giorni e per iscritto, formali osservazioni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero adotta il provvedimento finale. Con le medesime modalità il Ministero competente accerta, almeno ogni tre anni, la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge.

3. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari comunicano entro quindici giorni ogni successiva modifica statutaria al competente Ministero, che ne valuta, ai sensi dei commi 1 e 2, la conformità ai requisiti previsti.

4. In caso di successivo accertamento della perdita anche di uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni di legge, il Ministero competente ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'associazione, che può presentare, entro quindici giorni e per iscritto, le proprie osservazioni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero competente adotta il provvedimento finale, informandone, nel caso di un provvedimento di cancellazione dall'albo di cui al comma 1, il Ministro per la pubblica amministrazione.

5. L'associazione incorsa nel provvedimento di cancellazione di cui al comma 4 decade dalle prerogative sindacali e non può esercitare alcuna delle attività previste. Conseguentemente perdono efficacia le deleghe rilasciate dagli associati per il pagamento dei contributi sindacali ai sensi dell'articolo 7.

6. Sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nella materia di cui al comma 5.

Art. 4.

(Limitazioni)

1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è fatto divieto di:

- a) assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare;
- b) preannunciare o proclamare lo sciopero, o azioni sostitutive dello stesso, o parteciparvi anche se

proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare;

- c) promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare a parteciparvi;
- d) assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o più categorie di personale, anche se facenti parte della stessa Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare. In ogni caso, la rappresentanza di una singola categoria all'interno di un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari non deve superare il limite del 75 per cento dei suoi iscritti;
- e) assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di una o più categorie di personale, specialità, Corpo o altro che non sia la Forza armata o la Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza;
- f) assumere denominazione o simboli che richiamino, anche in modo indiretto, organizzazioni sindacali per cui sussiste il divieto di adesione, ai sensi della presente legge, od organizzazioni politiche;
- g) promuovere iniziative di organizzazioni politiche o dare supporto, a qualsiasi titolo, a campagne elettorali afferenti alla vita politica del Paese;
- h) stabilire la propria sede o il proprio domicilio sociale presso unità o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- i) aderire ad associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi della presente legge o federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni, con le medesime associazioni.

Art. 5.

(Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari curano la tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di cui al comma 2, garantendo che essi assolvano ai compiti propri delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza e che l'adesione alle associazioni non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali.
2. Sono di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari le materie afferenti:
 - a) ai contenuti del rapporto di impiego del personale militare, indicati agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonché all'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal comma 5 del presente articolo;
 - b) all'assistenza fiscale e alla consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;
 - c) all'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
 - d) alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
 - e) alle pari opportunità;
 - f) alle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;
 - g) agli spazi e alle attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale dei rappresentati e dei loro familiari.
3. È comunque esclusa dalla competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari la trattazione di materie afferenti all'ordinamento militare, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale nonché all'impiego del personale in servizio.
4. In relazione alle materie di cui al comma 2, le associazioni professionali a carattere sindacale tra

militari possono:

- a) presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da esse eventualmente ritenute opportune;
- b) essere ascoltate dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti;
- c) chiedere di essere ricevute dai Ministri competenti e dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

5. Al comma 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea, le parole: « di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « civile e militare »;
- b) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o le licenze »;
- c) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o l'aspettativa per infermità e per motivi privati ».

Art. 6.

(Articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono prevedere articolazioni periferiche, le cui competenze sono definite dagli statuti nei limiti di cui all'articolo 5.

2. Gli statuti definiscono le competenze delle articolazioni periferiche, nei limiti dei rispettivi ambiti regionali o territoriali, nelle seguenti materie:

- a) informazione e consultazione degli iscritti;
- b) esercizio delle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;
- c) rispetto e applicazione della contrattazione nazionale, interloquendo con l'amministrazione di riferimento.

3. Ferme restando le specifiche peculiarità organizzative, le articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 si relazionano con le articolazioni di ciascuna amministrazione militare competenti a livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, con riferimento a tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale.

Art. 7.

(Finanziamento e trasparenza dei bilanci delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono finanziate esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dal presente articolo, e con le attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti. Le associazioni non possono ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, fatta eccezione per la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

2. Per la corresponsione del contributo sindacale, i militari rilasciano delega, esente dall'imposta di bollo e dalla registrazione, a favore dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari alla quale aderiscono, per la riscossione di una quota mensile della retribuzione, nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto dell'articolo 70 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

3. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata se non è revocata dall'interessato entro il 31 ottobre. La

revoca della delega deve essere trasmessa, in forma scritta, all'amministrazione e all'associazione professionale a carattere sindacale tra militari interessata.

4. Le modalità di versamento alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle trattenute sulla retribuzione, operate dall'amministrazione in base alle deleghe rilasciate, sono stabilite con decreto del Ministro competente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari predispongono annualmente il bilancio preventivo, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce, e il rendiconto della gestione precedente, entro il 30 aprile dell'anno successivo; entrambi devono essere approvati dagli associati e resi conoscibili al pubblico, non oltre dieci giorni dalla loro approvazione, mediante idonee forme di pubblicità.

Art. 8.

(Cariche direttive delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le cariche nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono esclusivamente elettive, rispettando il principio di parità di genere, e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia a ordinamento militare, e da militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa.

2. Non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire le cariche di cui al comma 1:

a) i militari che hanno riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;

b) i militari che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

c) i militari che si trovano in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale, salvi i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato;

d) gli ufficiali che rivestono l'incarico di comandante di Corpo.

3. Non possono essere iscritti ad associazioni professionali a carattere sindacale tra militari coloro che ricoprono le cariche di vertice di cui agli articoli 25, 32 e 40 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, né il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.

4. La durata delle cariche di cui al comma 1 è di quattro anni e non può essere frazionata. Non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi le cariche di cui al comma 1 sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato.

5. Nessun militare può essere posto in distacco sindacale per più di cinque volte.

Art. 9.

(Svolgimento dell'attività di carattere sindacale e delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni)

1. I rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari svolgono l'attività sindacale fuori dal servizio.

2. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 può essere concesso senza oneri per l'amministrazione nella sede centrale e in quelle periferiche di livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, compatibilmente con le disponibilità e secondo le modalità determinate con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 16, comma 3, informate le associazioni, l'uso di un locale comune da adibire a ufficio delle associazioni stesse.

3. Ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13 sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti nonché permessi e aspettative sindacali non retribuiti assegnati sulla base dell'effettiva rappresentatività del personale, calcolata ai sensi dell'articolo 13, e con le modalità di cui all'articolo

16, comma 4.

4. Con la contrattazione di cui all'articolo 11, nell'ambito delle risorse ad essa destinate, sono stabiliti:

a) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare nonché il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative;

b) la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali.

5. La ripartizione del contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è effettuata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 16, comma 4.

6. Le richieste di distacco o di aspettativa sindacale non retribuita sono presentate dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare cui appartiene il personale interessato, la quale, accertati i requisiti oggettivi previsti dalla presente legge, provvede, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, a darne comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero della difesa o, per il personale del Corpo della guardia di finanza, al Ministero dell'economia e delle finanze, per i conseguenti provvedimenti di stato.

7. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento nonché al Ministero della difesa o al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della funzione pubblica per i provvedimenti conseguenti. Le variazioni relative ai distacchi e alle aspettative devono essere comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno.

8. Sono vietati l'utilizzo della ripartizione dei distacchi in forma compensativa nonché il loro utilizzo in forma frazionata.

9. I distacchi e le aspettative sindacali non retribuite non possono durare più di tre anni. Nessun militare può essere posto in distacco o in aspettativa sindacale non retribuita più di cinque volte. Tra ciascun distacco o aspettativa sindacale non retribuita deve intercorrere almeno un triennio di servizio effettivo.

10. I dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13, che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo, devono darne comunicazione scritta al proprio comandante, individuato nell'autorità deputata alla concessione della licenza, almeno cinque giorni prima o, in casi eccezionali, almeno 48 ore prima, tramite l'associazione di appartenenza avente titolo. Il comandante autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino prioritarie e improcrastinabili esigenze di servizio e sempre che venga garantita la regolare funzionalità del servizio.

11. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri od orari.

12. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni all'autorità individuata ai sensi del comma 10 da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che ha chiesto e utilizzato il permesso.

13. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono equiparati al servizio. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, i permessi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente, per ciascun rappresentante sindacale, nove turni giornalieri di servizio.

14. Per i permessi sindacali retribuiti di cui al presente articolo è corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello di servizio, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

15. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere

sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.

16. Il decreto legislativo di cui al comma 15 è adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema del decreto legislativo, corredato di relazione tecnica, è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 15 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può comunque essere adottato.

17. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 15, il Governo può adottare, nel rispetto del principio e criterio direttivo e della procedura di cui ai commi 15 e 16, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

18. Dall'attuazione della delega di cui al comma 15 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10.

(Diritto di assemblea)

1. Per l'esercizio del diritto di associazione sindacale riconosciuto dalla presente legge, i militari, fuori dal servizio, possono tenere riunioni:

- a) anche in uniforme, in locali messi a disposizione dall'amministrazione, che ne concorda le modalità d'uso;
- b) in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme.

2. Sono autorizzate riunioni con ordine del giorno su materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, durante il servizio nel limite di dieci ore annue individuali, secondo le disposizioni che regolano l'assenza dal servizio, previa comunicazione, con almeno cinque giorni di anticipo, ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari richiedente.

3. Le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio.

4. Le eventuali controversie sono regolate ai sensi dell'articolo 17.

5. I comandanti o i responsabili di unità garantiscono il rispetto della presente legge, favorendo l'esercizio delle attività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Art. 11.

(Procedura di contrattazione)

1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di comparto. La medesima procedura si applica alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento

militare negli ambiti riservati all'amministrazione di appartenenza, per tutto il personale militare in servizio e in particolare con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dall'articolo 5, comma 5, della presente legge.

2. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale militare sono stabilite dalla presente legge e si concludono con l'emanazione di distinti decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare.

3. I decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2 sono emanati a seguito di accordi sindacali stipulati dalle seguenti delegazioni:

a) per la parte pubblica: una delegazione composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, il Capo di stato maggiore della difesa o un suo rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti, per l'accordo concernente il personale delle Forze armate, e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per l'accordo concernente il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare;

b) per la parte sindacale: una delegazione sindacale composta da rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri stabiliti dall'articolo 13. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali sono composte dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale.

4. Sono oggetto di contrattazione le seguenti materie:

a) per le Forze armate, le materie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
b) per le Forze di polizia a ordinamento militare, le materie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

Art. 12.

(Obblighi informativi)

1. Le amministrazioni militari del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze comunicano alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 il contenuto delle circolari e delle direttive da emanare con riferimento alle materie indicate nell'articolo 5, comma 2. A tal fine, con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 3, sono disciplinate le procedure di informazione e consultazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13.

Art. 13.

(Rappresentatività)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attività e delle competenze specificamente individuate dalla presente legge, quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare. Qualora l'associazione professionale a carattere sindacale sia invece costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, la stessa dovrà avere una rappresentatività non inferiore al 3 per cento della forza effettiva in ragione della singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime.

2. Qualora l'associazione costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare non raggiunga la quota minima di rappresentatività del 3 per cento in ciascuna delle Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, essa è rappresentativa nelle sole Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare nelle quali raggiunge la quota minima del 4 per cento.
3. Ai fini della consistenza associativa, sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,5 per cento dello stipendio.
4. Ai fini del calcolo della consistenza associativa, la forza effettiva complessiva delle Forza armata e della Forza di polizia a ordinamento militare si calcola escludendo il personale che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, non può aderire alle associazioni sindacali.
5. In via transitoria, le quote percentuali di iscritti previste dal comma 1 sono ridotte:
 - a) di 2 punti percentuali, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
 - b) di 1 punto percentuale, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni.
6. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, sono riconosciute le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 14.

(Tutela e diritti)

1. I militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13:
 - a) non sono perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio delle loro funzioni, fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilità e dal contegno da tenere, anche fuori del servizio, a salvaguardia del prestigio istituzionale;
 - b) non possono essere trasferiti a un'altra sede o a un altro reparto ovvero essere sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione, se non previa intesa con l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari alla quale appartengono, salvi i casi di incompatibilità ambientale o di esigenza di trasferimento dovuta alla necessità di assolvere i previsti obblighi di comando e le attribuzioni specifiche di servizio e, per il personale della Marina, di imbarco, necessari per l'avanzamento, e salvi i casi straordinari di necessità e urgenza, anche per dichiarazione dello stato di emergenza;
 - c) non possono essere impiegati in territorio estero singolarmente, fatte salve le esigenze delle unità di appartenenza;
 - d) possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare, nei limiti previsti dalla presente legge e nelle materie di cui all'articolo 5; possono interloquire con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, e partecipare a convegni e assemblee aventi carattere sindacale, nei modi e con i limiti previsti dalla presente legge;
 - e) possono inviare comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato quando lo ritengono opportuno, concordandone le modalità, almeno trentasei ore prima, con i comandanti competenti.

Art. 15.

(Informazione e pubblicità)

1. Le deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i processi verbali e i comunicati delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, le dichiarazioni dei militari che ricoprono cariche elettive e ogni notizia relativa all'attività sindacale sono resi pubblici secondo le modalità previste dai

rispettivi statuti.

2. Ai dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è data facoltà di avere rapporti con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore.

3. Negli ordinamenti didattici delle scuole di formazione, di base e delle accademie militari è inserita la materia « elementi di diritto del lavoro e di diritto sindacale in ambito militare ».

Art. 16.

(Delega al Governo per il coordinamento normativo e regolamenti di attuazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dall'articolo 5, comma 5, della presente legge, e del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare;

b) novellazione del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le disposizioni della presente legge;

c) modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le norme della presente legge;

d) semplificazione e maggiore efficienza delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività;

e) istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile. L'istituzione dell'area negoziale di cui al precedente periodo avviene nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.

3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge.

4. Con decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, è determinato, nel limite massimo fissato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari con criterio proporzionale, sulla base della rappresentatività calcolata ai sensi dell'articolo 13.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

6. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 17.

(Giurisdizione)

1. Sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla presente legge, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari.
2. I giudizi nella materia di cui al comma 1 sono soggetti al rito abbreviato previsto dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
3. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera *m-septies*) è aggiunta la seguente:
« *m-octies*) i provvedimenti che si assumono lesivi di diritti sindacali del singolo militare o dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che lo rappresenta ».
4. Per le controversie nelle materie di cui alla presente legge, la parte ricorrente è tenuta al versamento, indipendentemente dal valore della causa, del contributo unificato di importo fisso di cui all'articolo 13, comma 6-*bis*, lettera *e*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Se la controversia riguarda condotte antisindacali consistenti nel diniego ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali di cui alla presente legge, l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari legittimata ad agire ai sensi del comma 8 può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso la commissione individuata ai sensi dell'articolo 18.
5. La richiesta del tentativo di conciliazione di cui al comma 4, sottoscritta da chi ha la rappresentanza legale dell'associazione, è notificata, tramite posta elettronica certificata, sottoscritta digitalmente, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alla commissione di conciliazione competente, che cura l'invio di copia digitale della richiesta all'articolazione della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare interessata. La richiesta deve indicare:
 - a) la denominazione e la sede dell'associazione, nonché il nome del legale rappresentante e l'atto statutario che gli conferisce i poteri rappresentativi;
 - b) il luogo dove è sorta la controversia;
 - c) l'esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa.
6. L'articolazione della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare interessata dalla controversia deposita presso la commissione di conciliazione, entro dieci giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto. Entro i dieci giorni successivi a tale deposito, la commissione fissa, per una data compresa nei successivi trenta giorni, la comparizione dell'associazione e dell'articolazione dell'amministrazione interessata per il tentativo di conciliazione. Dinnanzi alla commissione, per l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari deve presentarsi il legale rappresentante ovvero altro militare ad essa appartenente appositamente delegato. Non è ammessa la partecipazione di soggetti non appartenenti all'associazione.
7. Se la conciliazione esperita ai sensi dei commi 4, secondo periodo, 5 e 6 ha esito positivo, è redatto un processo verbale che riporta il contenuto dell'accordo raggiunto. Il processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione di conciliazione, costituisce titolo esecutivo. Se non è raggiunto l'accordo, la medesima controversia può costituire oggetto di ricorso innanzi al giudice amministrativo ai sensi dei commi 1 e 2.
8. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è attribuita legittimazione attiva quando sussiste interesse diretto in relazione alle controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla presente legge.

Art. 18.

(Procedure di conciliazione)

1. È istituita presso il Ministero della difesa la commissione centrale di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie indicate all'articolo 17, comma 4, aventi rilievo nazionale. Per la conciliazione delle medesime controversie riferite al personale del Corpo della guardia di finanza è istituita analoga commissione centrale presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Sono altresì istituite, presso unità organizzative di livello non inferiore a quello regionale o paritetico delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, almeno cinque commissioni periferiche di conciliazione, per la risoluzione in via bonaria delle controversie indicate all'articolo 17, comma 4, aventi rilievo locale.
3. Le commissioni di cui ai commi 1 e 2, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
 - a) sono presiedute, con funzione di garanzia, da un presidente nominato con decreto del Ministro della difesa o, per le commissioni riferite al personale del Corpo della guardia di finanza, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, scelto tra gli iscritti in un elenco appositamente istituito presso i citati Ministeri e comprendente magistrati, avvocati iscritti all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni superiori e professori universitari in materie giuridiche;
 - b) sono composte da appartenenti alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento e da militari designati, nell'ambito dei propri iscritti, dalle associazioni riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 della presente legge. I militari appartenenti alle commissioni di conciliazione svolgono tale attività per servizio e sono individuati, con incarico non esclusivo, fra coloro che sono impiegati nell'ambito della regione amministrativa nella quale ha sede la commissione di cui sono componenti.
4. Per promuovere il tentativo di conciliazione, la parte ricorrente è tenuta a versare, con le modalità definite dal regolamento di cui al comma 3, un contributo pari a euro 155 per le procedure dinnanzi alle commissioni centrali di cui al comma 1 e pari a euro 105 per le procedure dinnanzi alle commissioni periferiche di cui al comma 2.
5. Le amministrazioni interessate provvedono all'istituzione e al funzionamento delle commissioni di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai rispettivi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 19.

(Abrogazioni e norme transitorie)

1. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 16, comma 4, della presente legge sono abrogati gli articoli da 1476 a 1482 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica e proseguono l'attività di competenza, compresa la partecipazione alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, se in corso, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, fino all'entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), della presente legge, ovvero, se successiva, fino alla conclusione dei lavori per la formulazione dello schema di provvedimento ai sensi dell'articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. A decorrere dalla medesima data, i consigli della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano la

propria funzione.

3. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già conseguito l'assenso del Ministro competente, si adeguano ai contenuti e alle prescrizioni della presente legge entro novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore. Decorso tale termine, il Ministro competente effettua sulle predette associazioni i controlli previsti dall'articolo 3.

Art. 20.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

IL PRESIDENTE

1.2.4. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
12 novembre 2021
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare,
nonché delega al Governo per il coordinamento normativo
(1893)**

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1
DE FALCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. Il comma 2 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

"2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire e aderire, ad associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata, Forza di polizia ad ordinamento militare o corpo militare di appartenenza."».

1.2

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Al comma 2 sostituire le parole: «con esclusione del personale della riserva e in congedo» con le seguenti: «con esclusione del personale in congedo assoluto».

1.3

GASPARRI

Al comma 6 sostituire le parole: «limitatamente agli» con le seguenti: «esclusivamente per»

1.4

GASPARRI

Al comma 6 sostituire le parole: «limitatamente agli» con le seguenti: «solo per quanto riguarda»

1.5

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Il superiore ovvero il pari grado più anziano investito di un incarico di comando, che discrimina il militare in relazione al fatto che aderisce, non aderisce o cessa di far parte di una associazione professionale a carattere sindacale, ovvero ne ostacola l'adesione o ne induce all'abbandono, commette grave infrazione disciplinare, passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 1357 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».

1.0.1

DE FALCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

1. Il diritto alla libera organizzazione sindacale, è esercitato dai militari dall'articolo 52 della Costituzione.

2. I militari non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

3. I militari possono aderire ad una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

4. L'adesione alle associazioni professionali carattere sindacale tra i militari è libera, volontaria e individuale.

5. Non possono aderire alle associazioni di cui alla presente legge gli allievi delle scuole militari e delle accademie militari per la durata del corso di formazione di base.»

Art. 2

2.1

DE FALCO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari operano nel rispetto del principio democratico, garantendo, trasparenza partecipazione e neutralità delle Forze armate»;

b) *al comma 2 sopprimere la lettera e).*

2.2

GASPARRI

Al comma 2 lettera a) sostituire le parole: «orientate al rafforzamento della» con le seguenti: «volte a sostenere la»

2.3

GASPARRI

Al comma 2 lettera a) sostituire le parole: «della partecipazione femminile» con le seguenti: «della presenza delle donne»

2.4

GASPARRI

Al comma 2 lettera d) sostituire le parole: «trasparenza del sistema di finanziamento» con le seguenti: «assoluta trasparenza relativamente al sistema di finanziamento»

2.5

GASPARRI

Al comma 2 lettera d) sostituire le parole: «assenza di scopo» con le seguenti: «alcuno scopo»

2.6

GASPARRI

Al comma 2 lettera d) sostituire le parole: «assenza di scopo» con le seguenti: «privo di scopo»

2.7

GASPARRI

Al comma 2 lettera d) sostituire le parole: «assenza di scopo» con le seguenti: «senza scopo»

2.8

GASPARRI

Al comma 3 sostituire le parole: «volta alla tutela» con le seguenti: «rivolta alla tutela»

2.9

GASPARRI

Al comma 3 sostituire le parole: «collettivi degli» con le seguenti: «di tutti»

2.10

GASPARRI

Al comma 3 sostituire le parole: «collettivi degli» con le seguenti: «complessivi degli»

2.11

GASPARRI

Al comma 3 sostituire le parole: «Tale attività» con le seguenti: «Questa attività»

2.12

GASPARRI

Al comma 3 sostituire le parole: «Tale attività» con le seguenti: «Tutto questo»

2.13

GASPARRI

Al comma 3 sostituire le parole: «con lo svolgimento» con le seguenti: «con il lavoro»

2.14

GASPARRI

Al comma 3 sostituire le parole: «con lo svolgimento» con le seguenti: «con l'adempimento»

2.15

GASPARRI

Al comma 3 sostituire le parole: «o con» con le seguenti: «e con»

2.16

GASPARRI

Al comma 3 sostituire le parole: «o con» con le seguenti: «o comunque»

2.17

GASPARRI

Al comma 3 sostituire le parole: «o con» con le seguenti: «altresì»

2.18

GASPARRI

Al comma 3 sostituire le parole: «o con» con le seguenti: «quindi»

Art. 3

3.1

RAUTI, PETRENGA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Requisiti per la costituzione e operatività)

1. Al fine di svolgere la loro regolare attività, le associazioni sindacali dovranno procedere a registrazione in apposito elenco istituito presso il Ministero della Difesa. Contestualmente alla registrazione dovranno essere depositati l'atto costitutivo e lo statuto, oltre che ogni altro eventuale atto, con riguardo all'apparato organizzativo, al sistema di finanziamento, alle finalità, alle attività e alle modalità di funzionamento delle associazioni stesse.

2. È istituita presso il Ministero della difesa un'unità organizzativa preposta al monitoraggio del mantenimento dei requisiti previsti dalla presente legge da parte dei sindacati militari.

3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate la composizione e le modalità di funzionamento dell'unità di cui al comma 2, prevedendo la partecipazione di delegati del Ministro della difesa e di delegati del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. In caso di accertamento della perdita di anche uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni contenute nella presente legge, l'unità di cui al comma 1 trasmette comunicazione al Ministro della difesa ovvero al Ministro dell'economia e delle finanze che, verificato quanto sopra ne dà informazione al Ministro della pubblica amministrazione per i conseguenti provvedimenti di competenza.

5. Per i sindacati militari riferiti al solo personale del Corpo della Guardia di finanza la comunicazione di cui al comma che precede viene effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze.»

3.2

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Costituzione e decadenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari depositano lo statuto presso il Ministero per la pubblica amministrazione che, accertato, entro i sessanta giorni successivi, il rispetto dei principi di cui all'articolo 2, comma 2, ne dispone la trascrizione in apposito albo, dandone comunicazione al Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, al Ministero dell'economia e delle finanze. Non è consentito, nelle more del predetto procedimento, l'esercizio delle attività sindacali né la raccolta dei contributi sindacali.

2. In caso di previsioni statutarie in contrasto con i principi di cui all'articolo 2, comma 2, il Ministero per la pubblica amministrazione ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'associazione, che può presentare le proprie osservazioni entro 15 giorni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero adotta il provvedimento finale.

3. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari comunicano entro quindici giorni ogni successiva modifica statutaria al Ministero per la pubblica amministrazione, che ne valuta, ai sensi dei commi 1 e 2, la conformità ai requisiti previsti.

4. In caso di successivo accertamento della violazione di uno o più principi di cui all'articolo 2, comma 2, il Ministero per la pubblica amministrazione, di propria iniziativa o su proposta del Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, del Ministero dell'economia e delle finanze, ne dà tempestiva comunicazione all'associazione che può presentare le proprie osservazioni entro quindici giorni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero per la pubblica amministrazione adotta il provvedimento finale, informandone, in caso di cancellazione dell'associazione dall'albo di cui al comma 1, il Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale

tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, il Ministero dell'economia e delle finanze.

5. L'associazione incorsa nel provvedimento di cancellazione di cui al comma 4 decade dalle prerogative sindacali.».

3.3

DE FALCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'associazione professionale a carattere sindacale tra militari deposita lo statuto presso il Ministero della difesa, eventualmente per il tramite del Dicastero competente per il corpo militare di appartenenza. Entro i 60 giorni successivi il Ministero della difesa, verificato il rispetto dei principi di cui all'articolo 2 comma 2, dispone l'iscrizione dell'associazione nell'apposito albo, e ne dà comunicazione all'ente interessato ed eventualmente al Dicastero competente per il corpo militare di appartenenza. Non è consentito né l'esercizio delle attività né la raccolta dei contributi sindacali, fino al decorso del termine di 60 giorni sopra indicato».

Conseguentemente,

a) *al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

1. *sopprimere la parola:* «accertate»;
2. *sostituire le parole:* «le disposizioni vigenti» *con le seguenti:* «i principi di cui all'articolo 2, comma 2»;
3. *ovunque ricorra nel comma dopo la parola:* «Ministero» *inserire le seguenti:* «della Difesa per il tramite del Dicastero di appartenenza del Corpo»;

4. *alla fine del secondo periodo dopo la parola:* «finale» *aggiungere le seguenti:* «di riconoscimento».

b) *al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:*

1. *sopprimere la parola:* «successiva»;
2. *dopo la parola:* «Ministero» *inserire le seguenti:* «della Difesa per il tramite del Dicastero di appartenenza del Corpo».

c) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. La perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 2 comma 2, è comunicato con l'occorrente documentazione dal Ministero della Difesa all'ente interessato, assegnando un termine di 10 giorni per le controdeduzioni. Il Ministero della Difesa entro i successivi 30 giorni adotta comunque il provvedimento finale, notificandolo all'ente interessato e dandone informazione al dicastero di appartenenza del Corpo».

d) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. In esito al procedimento, il provvedimento che rileva il venir meno di uno dei requisiti di cui all'articolo 2 comma 2, comporta la perdita delle prerogative sindacali e l'impossibilità di esercitare le attività connesse».

3.4

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: «caso di accertate previsioni» con le seguenti: «caso di confermate previsioni»

3.5

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: «ne dà» con le seguenti: «dovrà darne»

3.6

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: «ne dà» con le seguenti: «darà»

3.7

GASPARRI

Al comma 2 sostituire la parola: «motivata» con la seguente: «giustificata»

3.8

GASPARRI

Al comma 2 sostituire la parola: «motivata» con la seguente: «chiara»

3.9

GASPARRI

Al comma 2 sostituire la parola: «motivata» con la seguente: «fondata»

3.10

GASPARRI

Al comma 2 sostituire la parola: «motivata» con la seguente: «plausibile»

3.11

GASPARRI

Al comma 2 sostituire la parola: «motivata» con la seguente: «comprensibile»

3.12

GASPARRI

Al comma 2 sostituire la parola: «entro» con le seguenti: «non oltre»

3.13

GASPARRI

Al comma 2 sostituire la parola: «entro» con le seguenti: «nell'arco di»

3.14

GASPARRI

Al comma 2 sostituire la parola: «entro» con le seguenti: «prima di»

3.15

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: «il Ministero adotta» con le seguenti: «il Ministero dovrà adottare»

3.16

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: «il Ministero adotta» con le seguenti: «il Ministero provvederà ad adottare»

3.17

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: «Secondo le medesime modalità» con le seguenti: «Con le medesime modalità»

3.18

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: «Secondo le medesime modalità» con le seguenti: «Con le stesse modalità»

3.19

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: «Secondo le medesime modalità» con le seguenti: «Con uguali modalità»

3.20

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: «Secondo le medesime modalità» con le seguenti: «Con identiche modalità»

3.21

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: «almeno ogni tre anni» con le seguenti: «non passati almeno quattro anni»

3.22

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: «almeno ogni tre anni» con le seguenti: «non prima di ogni tre anni»

3.23

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: «almeno ogni tre anni» con le seguenti: «non passati almeno tre anni»

3.24

GASPARRI

Al comma 3 sostituire la parola: «comunicano» con le seguenti: «dovranno comunicare»

3.25

GASPARRI

Al comma 3 sostituire la parola: «comunicano» con la seguente: «comunicheranno»

3.26

GASPARRI

Al comma 3 sostituire le parole: «ai requisiti previsti» con le seguenti: «alle qualità prescritte»

3.27

GASPARRI

Al comma 3 sostituire le parole: «ai requisiti previsti» con le seguenti: «alle caratteristiche previste»

3.28

GASPARRI

Al comma 3 sostituire la parola: «requisiti» con la seguente: «titoli»

3.29

GASPARRI

Al comma 4 sostituire le parole: «In caso di successivo accertamento della» con le seguenti: «Se successivamente accertata la»

3.30

GASPARRI

*Al comma 4 sostituire le parole: «In caso di successivo» con le seguenti:
«Se dopo l'»*

3.31

GASPARRI

*Al comma 4 sostituire le parole: «In caso di successivo» con le seguenti:
«In caso di eventuale e successivo»*

3.32

GASPARRI

Al comma 4 sostituire le parole: «di uno solo» con le seguenti: «di due»

3.33

GASPARRI

*Al comma 4 sostituire le parole: «di uno solo» con le seguenti: «di almeno
due»*

3.34

GASPARRI

*Al comma 4 sostituire le parole: «di uno solo» con le seguenti: «di uno
o più»*

3.35

GASPARRI

Al comma 4 sostituire le parole: «di uno solo» con le seguenti: «di almeno uno»

3.36

GASPARRI

Al comma 4 sostituire le parole: «di uno solo» con le seguenti: «di qualunque»

3.37

GASPARRI

Al comma 4 sostituire le parole: «di uno solo» con le seguenti: «di eventuale»

3.38

GASPARRI

Al comma 4 sostituire le parole: «di uno solo» con le seguenti: «di soltanto uno»

3.39

GASPARRI

Al comma 4 sostituire le parole: «e motivata» con le seguenti: «e giustificata»

3.40

GASPARRI

Al comma 4 sostituire le parole: «e motivata» con le seguenti: «e fondata»

3.41

GASPARRI

Al comma 4 sostituire le parole: «e motivata» con le seguenti: «ma giustificata»

3.42

GASPARRI

Al comma 4 sostituire le parole: «e motivata» con le seguenti: «ma fondata»

3.43

GASPARRI

Al comma 4 sostituire le parole: «e motivata» con le seguenti: «ma motivata»

3.44

GASPARRI

Al comma 4 sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le seguenti: « non oltre venti giorni»

3.45

GASPARRI

*Al comma 4 sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le seguenti:
« non oltre diciassette giorni»*

3.46

GASPARRI

*Al comma 4 sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le seguenti:
« non oltre sedici giorni»*

3.47

GASPARRI

*Al comma 4 sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le seguenti:
« non oltre quindici giorni»*

3.48

GASPARRI

*Al comma 4 sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le seguenti: «
non dopo che siano trascorsi quindici giorni»*

3.49

GASPARRI

*Al comma 4 sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le seguenti:
«non oltre quattordici giorni»*

3.50

GASPARRI

*Al comma 4 sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le seguenti:
« non oltre dieci giorni»*

3.51

GASPARRI

*Al comma 4 sostituire le parole: «i successivi trenta giorni» con le seguenti:
«i conseguenti quaranta giorni»*

3.52

GASPARRI

*Al comma 4 sostituire le parole: «i successivi trenta giorni» con le seguenti:
«i successivi trentuno giorni»*

3.53

GASPARRI

*Al comma 4 sostituire le parole: «i successivi trenta giorni» con le seguenti:
«i seguenti trenta giorni»*

3.54

GASPARRI

*Al comma 4 sostituire le parole: «i successivi trenta giorni» con le seguenti:
«il successivo mese»*

3.55

GASPARRI

Al comma 4 sostituire le parole: «i successivi trenta giorni» con le seguenti: «i successivi ventinove giorni»

3.56

GASPARRI

Al comma 4 sostituire le parole: «i successivi trenta giorni» con le seguenti: «i seguenti venticinque giorni»

Art. 4

4.1

DE FALCO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1. *sopprimere la lettera d);*
 2. *alla lettera f) sopprimere la parola: «sindacali»;*
 3. *alla medesima lettera f) sopprimere le seguenti parole: «ai sensi della presente legge».*
-

4.2

GASPARRI

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «una o più categorie» con le seguenti: «una categoria»

4.3

GASPARRI

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «una o più categorie» con le seguenti: «una o anche più di una categoria»

4.4

GASPARRI

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «una o più categorie» con le seguenti: «almeno una categoria»

4.5

GASPARRI

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «una o più categorie» con le seguenti: «non meno di una categoria»

4.6

GASPARRI

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «parte della stessa» con le seguenti: «parte della medesima»

4.7

GASPARRI

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «parte della stessa» con le seguenti: «parte almeno della medesima»

4.8

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Al comma 1, lettera d), sopprimere il secondo periodo.

4.9

GASPARRI

*Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: « 75 per cento» con le seguenti:
« 80 per cento»*

4.10

GASPARRI

*Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: « 75 per cento» con le seguenti:
« 74 per cento»*

4.11

GASPARRI

*Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: « 75 per cento» con le seguenti:
« 73 per cento»*

4.12

GASPARRI

*Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: « 75 per cento» con le seguenti:
« 70 per cento»*

4.13

GASPARRI

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «dei suoi iscritti» con le seguenti: «degli aventi diritto»

4.14

GASPARRI

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «dei suoi iscritti» con le seguenti: «di tutti gli iscritti»

4.15

GASPARRI

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «dei suoi iscritti» con le seguenti: «di tutte le donne e gli uomini iscritti»

4.16

GASPARRI

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «dei suoi iscritti» con le seguenti: «di coloro che risultano iscritti»

4.17

GASPARRI

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «dei suoi iscritti» con le seguenti: «di coloro che effettivamente al momento risultano iscritti»

4.18

GASPARRI

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «dei suoi iscritti» con le seguenti: «di quanti sono effettivamente iscritti»

4.19

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) Aderire, federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni, con associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi della presente legge, ad eccezione delle attività convenzionali di assistenza fiscale a favore dei propri iscritti».

4.20

GASPARRI

Al comma 1 lettera i) sostituire le parole: «anche per il tramite» con le seguenti: «per mezzo di»

4.21

GASPARRI

Al comma 1 lettera i) sostituire le parole: «anche per il tramite» con le seguenti: «per tramite esclusivo di»

4.22

GASPARRI

Al comma 1 lettera i) sostituire le parole: «anche per il tramite» con le seguenti: «attraverso l'ausilio di»

4.23

GASPARRI

Al comma 1 lettera i) sostituire le parole: «anche per il tramite» con le seguenti: «anche attraverso il sostegno»

4.24

GASPARRI

Al comma 1 lettera i) sostituire le parole: «diverse da quelle costituite» con le seguenti: « che non siano quelle costituite»

4.25

GASPARRI

Al comma 1 lettera i) sostituire le parole: «diverse da quelle costituite» con le seguenti: «differenti da quelle costituite»

4.26

GASPARRI

Al comma 1 lettera i) sostituire le parole: «diverse da quelle costituite» con le seguenti: «che si discostino da quelle costituite»

4.27

GASPARRI

Al comma 1 lettera i) sostituire le parole: «diverse da quelle costituite» con le seguenti: «non corrispondenti a quelle costituite»

4.0.1

RAUTI, PETRENGA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Relazioni sindacali)

1. Il sistema di relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle Amministrazioni militari e delle organizzazioni sindacali tra militari è ordinato in modo coerente all'obiettivo di incrementare e mantenere elevata l'efficienza dei servizi istituzionali unitamente al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale militare.

2. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli:

a. contrattazione:

(1) la contrattazione collettiva si svolge a livello nazionale sulle materie, con i tempi e le procedure previste dai successivi articoli della presente legge sulle procedure, individuando anche le risorse da destinare al fondo per il raggiungimento di qualificati obiettivi e il miglioramento dell'efficienza dei servizi;

(2) contrattazione decentrata;

b. informazione, che si articola in preventiva e successiva;

c. esame;

d. consultazione;

e. forme di partecipazione;

f. norme di garanzia.».

Art. 5

5.1

RAUTI, PETRENGA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari)

1. Le associazioni professionali a carattere militare rappresentano, promuovono, tutelano in ogni sede, sindacale, sociale, storica, giurisdizionale e amministrativa, gli interessi morali, economici, normativi, professionali, previdenziali e assistenziali degli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare di ogni ruolo e categoria, nel rispetto del divieto di sciopero.

2. I soggetti di cui al comma che precede partecipano all'attività di contrattazione, formulano pareri e proposte, trattano la tutela individuale e collettiva dei militari in relazione alle seguenti materie:

- a) trattamento economico fondamentale ed accessorio;
- b) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
- c) licenze, aspettative e permessi;
- d) i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi istituzionali e per la qualificazione professionale più in generale;
- e) l'alloggiamento del personale;
- f) attività assistenziali, culturali, ricreative, di promozione sociale nonché del benessere del personale e dei familiari;
- g) vigilanza sull'applicazione delle norme relativa alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute;
- h) la condizione, il trattamento, la tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari;
- i) la conservazione dei posti di lavoro durante la ferma breve o in caso di richiamo alle armi;
- j) il trattamento di fine servizio;
- k) l'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
- l) le provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
- m) i servizi erogati dalle sale convegno e delle mense; n) le condizioni igienico-sanitarie;
- n) l'integrazione del personale militare femminile;

o) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;

p) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

q) le aspettative, i permessi e i distacchi sindacali;

r) la contrattazione di II° livello.

2. Restano comunque escluse dalla competenza delle associazioni previste dalla presente legge le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico funzionale e l'impiego del personale.»

5.2

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Al comma 1, sostituire le parole: «nelle materie di cui al comma 2» con le seguenti: «nelle materie non soggette a classifica di segretezza».

Conseguentemente:

a) sopprimere il comma 2;

b) al comma 4, alinea, sopprimere le parole: «in relazione alle materie di cui al comma 2».

5.3

DE FALCO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari tutte le materie non espressamente escluse dagli articoli 2 e 3 della legge n. 93 del 1983.».

5.4

DE FALCO

Al comma 3 sopprimere la parola: «comunque».

5.5

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Al comma 3, sostituire la parola: «trattazione» con la seguente: «contrattazione».

5.6

DE FALCO

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

1. *sostituire le parole: «di cui al comma 2» con le seguenti: «non escluse dagli articoli 2 e 3 della legge 93 del 1983, e comunque non concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico operativo, il rapporto gerarchico funzionale e l'impiego del personale».*

2. *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) chiedere di essere ascoltate, anche in audizione informale, dalle Commissioni Parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica».

Art. 6

6.1

DE FALCO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A livello periferico le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari esercitano le proprie competenze nei limiti dei rispettivi ambiti regionali o territoriali.»

6.2

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ferme restando le specifiche peculiarità organizzative, le articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13 si relazionano con le articolazioni di ciascuna amministrazione militare competenti a livello areale e comunque non inferiore al regionale, con riferimento a tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale.»

Art. 7

7.1

DE FALCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono finanziate in via prevalente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dal presente articolo. Le associazioni possono ricevere donazioni, di modico valore ovvero rilevante se derivano dalla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari.»

7.2

GASPARRI

Al comma 1 sostituire le parole: «e con le attività di assistenza fiscale» con le seguenti: «oltre che eventualmente con le attività di assistenza fiscale»

7.3

GASPARRI

Al comma 1 sostituire le parole: «e con le attività di assistenza fiscale» con le seguenti: «eventualmente anche con le attività di assistenza fiscale».

7.4

GASPARRI

Al comma 1 sostituire le parole: « fatta eccezione per la devoluzione» con le seguenti: « esclusa la devoluzione»

7.5

GASPARRI

Al comma 1 sostituire le parole: « fatta eccezione per la devoluzione» con le seguenti: « a meno che non si tratti di devoluzione»

7.6

DE FALCO

Al comma 5 sostituire le parole da: «dagli associati» fino alla fine del comma con le seguenti: «dall'organo assembleare dell'associazione».

Art. 8

8.1

DE FALCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

1. Lo statuto delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari dispone l'elettività di tutte le cariche interne all'associazione medesima e le modalità di esercizio del diritto di voto»

8.2

GASPARRI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire le cariche di cui al comma 1:

a) i militari che hanno riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;

b) i militari che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

c) i militari che si trovano in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale, salvo i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato

d) gli ufficiali che rivestono l'incarico di comandante di Corpo.».

8.3

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: «È eleggibile il militare in servizio» con le seguenti: «Può essere eletto il militare in servizio»

8.4

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: «È eleggibile il militare in servizio» con le seguenti: «Il militare eletto è necessario che»

8.5

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: «È eleggibile il militare in servizio» con le seguenti: « È eleggibile, in ogni caso, il militare in servizio »

8.6

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Al comma 2 sopprimere le parole: «che non sia impiegato in funzioni di comando obbligatorio o incarico equipollente per l'avanzamento al grado superiore, in attribuzione specifica» e le parole: «o sanzioni disciplinari di stato».

8.7

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Sopprimere il comma 4.

8.8

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Sopprimere il comma 5.

Art. 9

9.1

GASPARRI

Al comma 1 sostituire le parole: «militari svolgono l'attività sindacale fuori dal servizio.» con le seguenti: « militari devono svolgere rigorosamente l'attività sindacale fuori dal servizio. »

9.2

GASPARRI

Al comma 1 sostituire le parole: «militari svolgono l'attività sindacale fuori dal servizio.» con le seguenti: «militari potranno svolgere in ogni caso l'attività sindacale fuori dal servizio. »

9.3

GASPARRI

Al comma 1 sostituire le parole: «militari svolgono l'attività sindacale fuori dal servizio.» con le seguenti: « militari svolgono l'attività sindacale rigorosamente fuori dal servizio »

9.4

GASPARRI

Al comma 1 sostituire le parole: «militari svolgono l'attività sindacale fuori dal servizio.» con le seguenti: « militari svolgono l'attività sindacale esclusivamente fuori dal servizio »

9.5

GASPARRI

Al comma 1 sostituire le parole: «militari svolgono l'attività sindacale fuori dal servizio.» con le seguenti: « militari svolgono l'attività sindacale quando si trovino fuori dal servizio »

9.6

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. A ciascuna delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentativa a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 13 è concesso, nella sede centrale dell'amministrazione di riferimento, l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità determinate dall'amministrazione, sentite le associazioni.

1-ter. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è concesso, nei reparti con un organico di almeno 200 unità, l'uso gratuito di un locale comune da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità determinate dall'amministrazione, sentite le associazioni.».

9.7

IL RELATORE

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «è concesso» con le seguenti: «può essere concesso senza oneri per l'Amministrazione»;*

b) *sostituire le parole: «dalla singola amministrazione» con le seguenti: «con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 16, comma 3»;*

c) *dopo la parola: «l'uso» sopprimere la parola: «gratuito».*

9.8

IL RELATORE

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, calcolata ai sensi dell'articolo 13 e con le modalità di cui all'articolo 16, comma 4».

9.9

IL RELATORE

Sopprimere il comma 6.

9.10

GASPARRI

Al comma 6 sostituire le parole: «ogni 2.000 militari» con le seguenti: «ogni 3.000 militari»

9.11

GASPARRI

Al comma 6 sostituire le parole: «ogni 2.000 militari» con le seguenti: «ogni 2.500 militari»

9.12

GASPARRI

Al comma 6 sostituire le parole: «ogni 2.000 militari» con le seguenti: «ogni 2.001 militari»

9.13

GASPARRI

Al comma 6 sostituire le parole: «ogni 2.000 militari» con le seguenti: «almeno ogni 2.000 militari»

9.14

GASPARRI

Al comma 6 sostituire le parole: «ogni 2.000 militari» con le seguenti: «ogni 1.500 militari»

9.15

GASPARRI

Al comma 6 sostituire le parole: «in quattro ore annue per ciascun militare» con le seguenti: «in 270 minuti annui per ciascun militare»

9.16

GASPARRI

Al comma 6 sostituire le parole: «in quattro ore annue per ciascun militare» con le seguenti: «in sei ore annue per ciascun militare»

9.17

GASPARRI

Al comma 6 sostituire le parole: «in quattro ore annue per ciascun militare» con le seguenti: «in sette ore annue per ogni militare»

9.18

GASPARRI

*Al comma 6 sostituire le parole: «in quattro ore annue per ciascun militare»
con le seguenti: «in almeno sette ore annue per ogni militare»*

9.19

GASPARRI

*Al comma 6 sostituire le parole: «in quattro ore annue per ciascun militare»
con le seguenti: «in non meno di cinque ore annue per ogni militare»*

9.20

GASPARRI

*Al comma 6 sostituire le parole: «in quattro ore annue per ciascun militare»
con le seguenti: «in non meno di quattro ore annue per ogni militare»*

9.21

GASPARRI

*Al comma 6 sostituire le parole: «in quattro ore annue per ciascun militare»
con le seguenti: «in un numero non inferiore a quattro ore annue per ogni
militare»*

9.22

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Per gli avanzamenti ad anzianità, il militare in distacco è promosso al grado superiore, in ordine di ruolo, sulla base dei soli minimi di anzianità, prescindendo dagli altri requisiti e dall'inserimento in aliquote e quadri di avanzamento.

7-ter. Per gli avanzamenti a scelta, nel caso in cui il numero delle promozioni corrisponde a quello degli idonei dell'intera aliquote di avanzamento,

il militare in distacco è promosso al grado superiore sulla base dei soli minimi di anzianità, prescindendo dagli altri requisiti e dall'inserimento in aliquote e quadri di avanzamento, in ordine di ruolo, dopo l'ultimo dei militari promosso e presente in aliquote.».

9.23

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Sopprimere il comma 8.

9.24

GASPARRI

Al comma 13 sostituire le parole: « entro tre giorni» con le seguenti: « entro sei giorni»

9.25

GASPARRI

Al comma 13 sostituire le parole: « entro tre giorni» con le seguenti: « entro cinque giorni»

9.26

GASPARRI

Al comma 13 sostituire le parole: « entro tre giorni» con le seguenti: « entro quattro giorni»

9.27

GASPARRI

Al comma 13 sostituire le parole: « entro tre giorni» con le seguenti: « nell'arco di tre giorni»

9.28

GASPARRI

Al comma 13 sostituire le parole: « entro tre giorni» con le seguenti: « entro i primi tre giorni»

9.29

GASPARRI

Al comma 13 sostituire le parole: « entro tre giorni» con le seguenti: « entro almeno tre giorni»

9.30

GASPARRI

Al comma 17 sostituire le parole: « previa acquisizione del parere» con le seguenti: « salvo aver ricevuto l'acquisizione del parere »

9.31

GASPARRI

Al comma 17 sostituire le parole: « previa acquisizione del parere» con le seguenti: « non prima dell'acquisizione del parere »

9.32

GASPARRI

Al comma 17 sostituire le parole: « previa acquisizione del parere» con le seguenti: «comunque dopo aver ricevuto il parere »

9.33

GASPARRI

Al comma 17 sostituire le parole: « previa acquisizione del parere» con le seguenti: « salvo acquisizione del parere »

ORDINE DEL GIORNO

G9.1

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1893 recante *Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo,*

premesso che:

l'articolo 9 (*Svolgimento dell'attività di carattere sindacale e delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni*) prevede che:

- ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13 sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti nonché permessi e aspettative sindacali non retribuiti;

- con la contrattazione di cui all'articolo 11 sono stabiliti:

a) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare nonché il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative;

b) la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali;

- la ripartizione del contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è effettuata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 16, comma 4.

l'articolo 16, comma 4, stabilisce che con decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, è determinato il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, sulla base della rappresentatività calcolata ai sensi dell'articolo 13;

sussiste la necessità che nella fase di prima applicazione venga comunque definito il numero dei distacchi e dei permessi sindacali;

impegna il Governo:

ad adottare successivi provvedimenti legislativi volti, ove possibile in relazione alle disponibilità delle occorrenti risorse, a fissare, in sede di prima applicazione e nelle more degli adempimenti definitivi previsti, il numero totale dei distacchi sindacali nel rapporto di una unità ogni 2.000 militari in organico per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare e il numero totale dei permessi sindacali retribuiti nella misura di quattro ore annue per ciascun militare in organico a ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare.

EMENDAMENTI

Art. 10

10.1

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: « dieci ore annue» con le seguenti: « venti ore annue»

10.2

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: « dieci ore annue» con le seguenti: « quindici ore annue»

10.3

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: « dieci ore annue» con le seguenti: « tredici ore annue»

10.4

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: « dieci ore annue» con le seguenti: « dodici ore annue»

10.5

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: « dieci ore annue» con le seguenti: « undici ore annue»

10.6

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: « dieci ore annue» con le seguenti: « nove ore annue»

10.7

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: « dieci ore annue» con le seguenti: « otto ore annue»

10.8

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: « dieci ore annue» con le seguenti: « sei ore annue»

10.9

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: « almeno quindici giorni»

10.10

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: « dieci giorni»

10.11

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: « nove giorni»

10.12

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: « otto giorni»

10.13

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: « sette giorni»

10.14

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: « sei giorni»

10.15

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: « almeno cinque giorni»

10.16

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: « non meno di cinque giorni»

10.17

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: «restanti cinque giorni»

10.18

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: « quattro giorni»

Art. 11

11.1

GASPARRI

Al comma 1 sostituire le parole: « La medesima procedura» con le seguenti: « La stessa procedura»

11.2

GASPARRI

Al comma 1 sostituire le parole: « La medesima procedura» con le seguenti: « Uguale procedura»

11.3

GASPARRI

Al comma 1 sostituire le parole: « La medesima procedura» con le seguenti: « Identica procedura»

11.4

GASPARRI

Al comma 1 sostituire le parole: « La medesima procedura» con le seguenti: « Una procedura identica»

11.5

GASPARRI

Al comma 1 sostituire le parole: « per tutto il personale» con le seguenti: « per l'insieme del personale»

11.6

GASPARRI

Al comma 1 sostituire le parole: « per tutto il personale» con le seguenti: « Per quanto riguarda tutto il personale»

11.7

RAUTI, PETRENGA

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In relazione alla Guardia costiera, per la parte pubblica è presente anche il Ministro dei Trasporti o il Sottosegretario di Stato delegato.»

11.8

PETRENGA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per le Forze Armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, sono oggetto di contrattazione le materie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.»

11.9

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole:* «, nonché i criteri per l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio; le misure per incentivare l'efficienza del servizio; le aspettative, i distacchi ed i permessi sindacali; i criteri di massima per l'aggiornamento professionale»;

b) *alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole:* «, nonché i criteri per l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio; le misure per incentivare l'efficienza del servizio; le aspettative, i distacchi ed i permessi sindacali».

Art. 13

13.1

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attività e delle competenze specificamente individuate dalla presente legge, se raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 5 per cento della forza sindacalizzata della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare sono considerate rappresentative a livello nazionale per le sole Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare per le quali raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 5 per cento della forza sindacalizzata.».

13.2

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: « del 3 per cento» con le seguenti: « del 4 per cento»

13.3

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: « del 3 per cento» con le seguenti: « del 3,5 per cento»

13.4

GASPARRI

Al comma 3 sostituire le parole: « inferiore allo 0,5 per cento» con le seguenti: « inferiore al 2 per cento »

13.5

GASPARRI

Al comma 3 sostituire le parole: « inferiore allo 0,5 per cento» con le seguenti: « inferiore all'1 per cento »

13.6

GASPARRI

Al comma 3 sostituire le parole: « inferiore allo 0,5 per cento» con le seguenti: « inferiore allo 0,9 per cento »

13.7

GASPARRI

Al comma 3 sostituire le parole: « inferiore allo 0,5 per cento» con le seguenti: « inferiore allo 0,8 per cento »

13.8

GASPARRI

Al comma 3 sostituire le parole: « inferiore allo 0,5 per cento» con le seguenti: « inferiore allo 0,75 per cento »

13.9

GASPARRI

Al comma 4 sostituire le parole: « non può aderire» con le seguenti: « non può essere annesso»

13.10

GASPARRI

Al comma 4 sostituire le parole: « non può aderire alle» con le seguenti: « non può essere compreso nelle»

13.11

GASPARRI

Al comma 4 sostituire le parole: « non può aderire» con le seguenti: « non può essere iscritto»

13.12

GASPARRI

Al comma 5 lettera a) sostituire le parole: « 2 punti percentuali» con le seguenti: « 3,5 punti percentuali»

13.13

GASPARRI

Al comma 5 lettera a) sostituire le parole: « 2 punti percentuali» con le seguenti: « 3 punti percentuali»

13.14

GASPARRI

Al comma 5 lettera a) sostituire le parole: « 2 punti percentuali» con le seguenti: « 2,5 punti percentuali»

13.15

GASPARRI

Al comma 5 lettera a) sostituire le parole: « 2 punti percentuali» con le seguenti: « 1,5 punti percentuali»

13.16

GASPARRI

Al comma 5 lettera b) sostituire le parole: « di 1 punto» con le seguenti: « di 2,5 punti»

13.17

GASPARRI

*Al comma 5 lettera b) sostituire le parole: « di 1 punto» con le seguenti:
« di 1,5 punto»*

13.18

GASPARRI

*Al comma 5 lettera b) sostituire le parole: « di 1 punto» con le seguenti:
« di 0,75 punti»*

13.19

GASPARRI

*Al comma 5 lettera b) sostituire le parole: « di 1 punto» con le seguenti:
« di 0,5 punti»*

13.20

GASPARRI

*Al comma 6 lettera a) sostituire le parole: « del 50 per cento» con le seguenti:
« del 60 per cento»*

13.21

GASPARRI

*Al comma 6 lettera a) sostituire le parole: « del 50 per cento» con le seguenti:
« del 55 per cento»*

13.22

GASPARRI

Al comma 6 lettera a) sostituire le parole: « del 50 per cento» con le seguenti: « del 45 per cento»

13.23

GASPARRI

Al comma 6 lettera a) sostituire le parole: « del 50 per cento» con le seguenti: « del 40 per cento»

13.24

GASPARRI

Al comma 6 lettera b) sostituire le parole: « del 20 per cento» con le seguenti: « di almeno il 20 per cento»

13.25

GASPARRI

Al comma 6 lettera b) sostituire le parole: « del 20 per cento» con le seguenti: « di non meno del 20 per cento»

13.26

GASPARRI

Al comma 6 lettera b) sostituire le parole: « del 20 per cento» con le seguenti: « perlomeno del 20 per cento»

Art. 14

14.1

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «di incompatibilità ambientale o».

14.2

PETRENGA, RAUTI

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «di incompatibilità ambientale» inserire le seguenti: «, che non può derivare dallo svolgimento di attività sindacale,».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decreto di cui all'articolo 16, comma 3, stabilisce i criteri generali ai quali le autorità competenti devono ispirarsi nel valutare la ricorrenza o meno di casi di incompatibilità ambientale.».

14.3

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di incompatibilità ambientale» inserire le seguenti: «con osservanza da parte dell'amministrazione dell'obbligo di motivazione di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241,».

14.4

CASTIELLO

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «stato di emergenza;» aggiungere il seguente periodo: «il trasferimento dovrà essere congruamente motivato».

14.5

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le tutele di cui alle lettere a), d) ed e) del comma 1 del presente articolo si applicano anche ai militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari non rappresentative a livello nazionale.».

14.0.1

RAUTI, PETRENGA

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 14-*bis*.

(Distacchi sindacali)

1. È previsto un limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza Armata o Forza di polizia a ordinamento militare.

2. Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvede il Ministro della Difesa, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo trimestre di ciascun quadriennio. La ripartizione è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.

3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso del Ministero per la funzione pubblica - ed emanano il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso del Ministero per la funzione pubblica - finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e relativo riparto di cui al precedente comma 2 - è considerato acquisito qualora il Ministero per la funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data

di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed al Ministero per la funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.

4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito di ciascun contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore rispettivamente dei dipendenti delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.

5. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

Art. 14-ter.
(Permessi sindacali)

1. Per l'espletamento del loro mandato, i militari che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo che precede, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dai commi successivi.

2. Il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza Armata o Forza di polizia ad ordinamento militare è determinato con decreto ai sensi dell'articolo 17 comma 3 lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministero della Difesa, entro 120 dall'entrata in vigore della presente legge. In riferimento a quanto indicato nel comma 7, i rispettivi monti ore annui dei permessi sindacali sono rapportati in turni giornalieri di servizio.

3. Alla ripartizione degli specifici monti ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvedono, nell'ambito di ciascuna Forza Armata o di polizia ad ordinamento militare, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il primo trimestre di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza la quota pari al 10% è attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante è attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscos-

sione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.

4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, in favore del personale di cui al comma 1, possono essere autorizzati ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.

5. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'Amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri o orari.

6. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte della organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto dirigente provvederà ad informare il capo del personale.

7. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze Armate e delle Forza di polizia ad ordinamento militare, essi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio.

8. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

Art. 14-*quater*.

(Aspettative e permessi sindacali non retribuiti)

1. I militari che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite.

2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso del Mini-

stero per la funzione pubblica - ed emanano il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso del Ministero competente - finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi - è considerato acquisito qualora lo stesso non provveda entro trenta giorni dalla data della ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed al Ministero per la funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.

3. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 14-ter possono usufruire - con le modalità di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo 14-ter - di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale nonché alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali, centrali e periferici, delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre i rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 14-ter.»

Art. 15

15.1

GASPARRI

Al comma 1 sostituire le parole: « le modalità previste» con le seguenti: « le regole previste»

15.2

GASPARRI

Al comma 1 sostituire le parole: « le modalità previste» con le seguenti: « le norme previste»

15.3

RAUTI, PETRENGA

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Nelle unità e reparti centrali e periferici delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare è concesso ai sindacati ed associazioni sindacali tra militari l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti e altri scritti o stampati conformi alle disposizioni generali sulla stampa e concernenti notizie esclusivamente sindacali, in locali distinti da quelli in cui è generalmente ammesso il pubblico.

3-ter. A ciascuno dei sindacati a carattere nazionale, maggiormente rappresentativi, è altresì concesso, nella sede centrale, regionale, provinciale o territoriale, l'uso gratuito di un locale e delle relative utenze, da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive, secondo le modalità determinate dall'amministrazione e sentiti i sindacati.».

Art. 16

16.1

GASPARRI

Al comma 1 sostituire le parole: « entro sei mesi» con le seguenti: «entro non meno di sette mesi »

16.2

GASPARRI

Al comma 1 sostituire le parole: « entro sei mesi» con le seguenti: «entro non meno di sei mesi »

16.3

GASPARRI

Al comma 1 sostituire le parole: « entro sei mesi» con le seguenti: «non prima del decorrere di sei mesi »

16.4

GASPARRI

Al comma 1 sostituire le parole: « entro sei mesi» con le seguenti: «entro la scadenza di sei mesi »

16.5

RAUTI, PETRENGA

Sopprimere il comma 4.

Art. 17

17.1

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Sopprimere l'articolo.

17.2

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Al comma 4, sostituire le parole: «è tenuta al versamento, indipendentemente dal valore della causa, del contributo unificato di importo fisso di cui all'articolo 13, comma 6-bis, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115» *con le seguenti parole:*
«non è tenuta ad alcun versamento».

17.3

GASPARRI

Al comma 8 sostituire le parole: « è attribuita legittimazione» con le seguenti: « è assegnata legittimazione»

17.4

GASPARRI

Al comma 8 sostituire le parole: « è attribuita legittimazione» con le seguenti: « viene assegnata legittimazione»

17.5

GASPARRI

Al comma 8 sostituire le parole: « è attribuita legittimazione» con le seguenti: « viene assegnata regolarmente la legittimazione»

17.6

GASPARRI

Al comma 8 sostituire le parole: « è attribuita legittimazione» con le seguenti: « è stabilita eventuale legittimazione»

Art. 18

18.1

RAUTI, PETRENGA

Al comma 3, sostituire le parole: «di cui ai commi 1 e 2» con le seguenti: «di cui al comma 2».

18.2

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per promuovere il tentativo di conciliazione, la parte ricorrente non è tenuta ad alcun versamento.»

Art. 19

19.1

RAUTI, PETRENGA

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 19.

(Misurazione della rappresentatività)

1. La misurazione della rappresentatività di cui all'articolo 13 si effettua ogni biennio, riportando il numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale ai sensi dell'articolo 7 e accertate per ciascuna delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari con la forza effettiva della forza armata o forza di polizia a ordinamento militare di riferimento. La rilevazione delle deleghe e quella della forza effettiva è effettuata avuto riguardo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di misurazione e tenuto conto delle revoche pervenute entro il 31 ottobre precedente.

2. Ai fini dell'accertamento delle deleghe di cui al comma 1, entro il 15 febbraio dell'anno di rilevazione le amministrazioni centrali delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare forniscono alle segreterie nazionali delle rispettive associazioni professionali a carattere sindacale tra militari i dati riferiti alle predette deleghe e le incontrano per la certificazione dei dati e per la sottoscrizione della relativa documentazione. Per le associazioni interforze tali adempimenti sono effettuati dallo Stato Maggiore della difesa. Ai fini della consistenza associativa sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,50 per cento dello stipendio. È data facoltà alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari di richiedere appositi incontri con le amministrazioni centrali di riferimento, per l'esame della documentazione presentata e alla eventuale rettifica. Le amministrazioni centrali inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate, anche elettroniche e a lettura ottica, predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.

3. È istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un comitato paritetico al quale partecipano le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative, incaricato di esaminare e deliberare in ordine ad eventuali contestazioni relative alla rilevazione delle deleghe.

Art. 19-bis.

(Rappresentatività transitoria)

1. In via transitoria, le quote percentuali di iscritti previste dal comma 1 dell'articolo 13 sono ridotte:

a) limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di 1,25 punti percentuali;

b) decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni, di 0,75 punti percentuali.

Art. 19-ter.

(Ripartizione transitoria di distacchi e permessi)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la pubblica amministrazione stabilisce con proprio decreto il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ogni Forza armata o di polizia a ordinamento militare da attribuire alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale. Essi restano validi fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del primo accordo sindacale recante la disciplina del contenuto

del rapporto di impiego delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

2. Entro centoventi giorni successivi all'entrata in vigore del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui al comma 1, lo stesso Ministro, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale riconosciute, stabilisce con proprio decreto la ripartizione dei distacchi e dei permessi fra le medesime associazioni per l'anno in corso, in rapporto alla percentuale di rappresentatività calcolata sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13 e riferiti all'ultimo giorno del mese in cui decorrono centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Dall'anno successivo e fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, il Ministro per la pubblica amministrazione provvede entro il primo trimestre di ogni biennio alla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali sulla base della rappresentatività calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 13.

3. All'assegnazione dei distacchi si provvede nell'ambito delle dotazioni disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. All'assegnazione dei permessi sindacali si provvede mediante le risorse del fondo per la contrattazione collettiva nazionale, come quantificate ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici dei dipendenti statali in regime di diritto pubblico per il triennio 2019-2021, di cui all'articolo 1, comma 127, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 19-quater.

(Rappresentanza militare)

1. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica e proseguono l'attività di competenza, compresa la partecipazione alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, se in corso, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, fino all'entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b) della presente legge, ovvero, se successiva, fino alla conclusione dei lavori per la formulazione dello schema di provvedimento ai sensi dell'articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. A decorrere dalla

medesima data, i predetti consigli della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano la propria funzione.

Art. 19-quinquies.

(Adeguamento delle associazioni esistenti)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già conseguito l'assenso del Ministro competente, si adeguano ai contenuti e alle prescrizioni della presente legge entro novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore. Decorso tale termine, il Ministro competente effettua sulle predette associazioni i controlli previsti dall'articolo 3.»

19.2

PETRENGA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino all'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti di cui al comma 1 dell'articolo 16.»

19.3

DE FALCO

Al comma 2, sostituire le parole: «fino all'entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b) della presente legge,» con le seguenti: «fino all'entrata in vigore dell'ultimo decreto correttivo di cui all'articolo 16 comma 5 della presente legge,».

19.4

RAUTI, PETRENGA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire e agevolare la nascita e la regolare costituzione delle associazioni sindacali di cui alla presente legge, il dato del 3 per cento relativo alla rappresentatività di cui all'articolo 13, verrà calcolato a decorrere dal terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.»

1.2.5. Testo 1 (ANNESSO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
16 novembre 2021
N. 1 ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare,
nonché delega al Governo per il coordinamento normativo
(1893)**

EMENDAMENTI

Art. 9

9.23 (testo 2)

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Sopprimere il comma 10.

1.2.6. Testo 2

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
16 novembre 2021
N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare,
nonché delega al Governo per il coordinamento normativo
(1893)**

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1
DE FALCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. Il comma 2 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

"2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire e aderire, ad associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata, Forza di polizia ad ordinamento militare o corpo militare di appartenenza."».

1.2

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Al comma 2 sostituire le parole: «con esclusione del personale della riserva e in congedo» con le seguenti: «con esclusione del personale in congedo assoluto».

1.3

GASPARRI

Ritirato

Al comma 6 sostituire le parole: «limitatamente agli» con le seguenti: «esclusivamente per»

1.4

GASPARRI

Ritirato

Al comma 6 sostituire le parole: «limitatamente agli» con le seguenti: «solo per quanto riguarda»

1.5

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Il superiore ovvero il pari grado più anziano investito di un incarico di comando, che discrimina il militare in relazione al fatto che aderisce, non aderisce o cessa di far parte di una associazione professionale a carattere sindacale, ovvero ne ostacola l'adesione o ne induce all'abbandono, commette grave infrazione disciplinare, passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 1357 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».

1.0.1

DE FALCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

1. Il diritto alla libera organizzazione sindacale, è esercitato dai militari dall'articolo 52 della Costituzione.

2. I militari non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

3. I militari possono aderire ad una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

4. L'adesione alle associazioni professionali carattere sindacale tra i militari è libera, volontaria e individuale.

5. Non possono aderire alle associazioni di cui alla presente legge gli allievi delle scuole militari e delle accademie militari per la durata del corso di formazione di base.»

Art. 2

2.1

DE FALCO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari operano nel rispetto del principio democratico, garantendo, trasparenza partecipazione e neutralità delle Forze armate»;

b) *al comma 2 sopprimere la lettera e).*

2.2

GASPARRI

Ritirato

Al comma 2 lettera a) sostituire le parole: «orientate al rafforzamento della» con le seguenti: «volte a sostenere la»

2.3

GASPARRI

Ritirato

Al comma 2 lettera a) sostituire le parole: «della partecipazione femminile» con le seguenti: «della presenza delle donne»

2.4

GASPARRI

Ritirato

Al comma 2 lettera d) sostituire le parole: «trasparenza del sistema di finanziamento» con le seguenti: «assoluta trasparenza relativamente al sistema di finanziamento»

2.5

GASPARRI

Ritirato

Al comma 2 lettera d) sostituire le parole: «assenza di scopo» con le seguenti: «alcuno scopo»

2.6

GASPARRI

Ritirato

Al comma 2 lettera d) sostituire le parole: «assenza di scopo» con le seguenti: «privo di scopo»

2.7

GASPARRI

Ritirato

Al comma 2 lettera d) sostituire le parole: «assenza di scopo» con le seguenti: «senza scopo»

2.8

GASPARRI

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «volta alla tutela» con le seguenti: «rivolta alla tutela»

2.9

GASPARRI

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «collettivi degli» con le seguenti: «di tutti»

2.10

GASPARRI

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «collettivi degli» con le seguenti: «complessivi degli»

2.11

GASPARRI

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «Tale attività» con le seguenti: «Questa attività»

2.12

GASPARRI

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «Tale attività» con le seguenti: «Tutto questo»

2.13

GASPARRI

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «con lo svolgimento» con le seguenti: «con il lavoro»

2.14

GASPARRI

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «con lo svolgimento» con le seguenti: «con l'adempimento»

2.15

GASPARRI

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «o con» con le seguenti: «e con»

2.16

GASPARRI

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «o con» con le seguenti: «o comunque»

2.17

GASPARRI

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «o con» con le seguenti: «altresì»

2.18

GASPARRI

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «o con» con le seguenti: «quindi»

Art. 3

3.1

RAUTI, PETRENGA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Requisiti per la costituzione e operatività)

1. Al fine di svolgere la loro regolare attività, le associazioni sindacali dovranno procedere a registrazione in apposito elenco istituito presso il Ministero della Difesa. Contestualmente alla registrazione dovranno essere depositati l'atto costitutivo e lo statuto, oltre che ogni altro eventuale atto, con riguardo all'apparato organizzativo, al sistema di finanziamento, alle finalità, alle attività e alle modalità di funzionamento delle associazioni stesse.

2. È istituita presso il Ministero della difesa un'unità organizzativa preposta al monitoraggio del mantenimento dei requisiti previsti dalla presente legge da parte dei sindacati militari.

3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate la composizione e le modalità di funzionamento dell'unità di cui al comma 2, prevedendo la parte-

cipazione di delegati del Ministro della difesa e di delegati del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. In caso di accertamento della perdita di anche uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni contenute nella presente legge, l'unità di cui al comma 1 trasmette comunicazione al Ministro della difesa ovvero al Ministro dell'economia e delle finanze che, verificato quanto sopra ne dà informazione al Ministro della pubblica amministrazione per i conseguenti provvedimenti di competenza.

5. Per i sindacati militari riferiti al solo personale del Corpo della Guardia di finanza la comunicazione di cui al comma che precede viene effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze.»

3.2

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Costituzione e decadenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari depositano lo statuto presso il Ministero per la pubblica amministrazione che, accertato, entro i sessanta giorni successivi, il rispetto dei principi di cui all'articolo 2, comma 2, ne dispone la trascrizione in apposito albo, dandone comunicazione al Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, al Ministero dell'economia e delle finanze. Non è consentito, nelle more del predetto procedimento, l'esercizio delle attività sindacali né la raccolta dei contributi sindacali.

2. In caso di previsioni statutarie in contrasto con i principi di cui all'articolo 2, comma 2, il Ministero per la pubblica amministrazione ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'associazione, che può presentare le proprie osservazioni entro 15 giorni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero adotta il provvedimento finale.

3. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari comunicano entro quindici giorni ogni successiva modifica statutaria al Ministero per la pubblica amministrazione, che ne valuta, ai sensi dei commi 1 e 2, la conformità ai requisiti previsti.

4. In caso di successivo accertamento della violazione di uno o più principi di cui all'articolo 2, comma 2, il Ministero per la pubblica amministrazione, di propria iniziativa o su proposta del Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, del Ministero dell'economia e delle finanze, ne dà tempestiva comunicazione all'associazione che può presentare le proprie osservazioni entro quindici giorni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero per la pubblica amministrazione adotta il provvedimento finale, informandone, in caso di cancellazione dell'associazione dall'albo di cui al comma 1, il Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, il Ministero dell'economia e delle finanze.

5. L'associazione incorsa nel provvedimento di cancellazione di cui al comma 4 decade dalle prerogative sindacali.».

3.3

DE FALCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'associazione professionale a carattere sindacale tra militari deposita lo statuto presso il Ministero della difesa, eventualmente per il tramite del Dicastero competente per il corpo militare di appartenenza. Entro i 60 giorni successivi il Ministero della difesa, verificato il rispetto dei principi di cui all'articolo 2 comma 2, dispone l'iscrizione dell'associazione nell'apposito albo, e ne dà comunicazione all'ente interessato ed eventualmente al Dicastero competente per il corpo militare di appartenenza. Non è consentito né l'esercizio delle attività né la raccolta dei contributi sindacali, fino al decorso del termine di 60 giorni sopra indicato».

Conseguentemente,

a) *al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

1. *sopprimere la parola: «accertate»;*
2. *sostituire le parole: «le disposizioni vigenti» con le seguenti: «i principi di cui all'articolo 2, comma 2»;*
3. *ovunque ricorra nel comma dopo la parola: «Ministero» inserire le seguenti: «della Difesa per il tramite del Dicastero di appartenenza del Corpo»;*
4. *alla fine del secondo periodo dopo la parola: «finale» aggiungere le seguenti: «di riconoscimento».*

b) *al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:*

1. *sopprimere la parola: «successiva»;*
2. *dopo la parola: «Ministero» inserire le seguenti: «della Difesa per il tramite del Dicastero di appartenenza del Corpo».*

c) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. La perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 2 comma 2, è comunicato con l'occorrente documentazione dal Ministero della Difesa all'ente interessato, assegnando un termine di 10 giorni per le controdeduzioni. Il Ministero della Difesa entro i successivi 30 giorni adotta comunque il provvedimento finale, notificandolo all'ente interessato e dandone informazione al dicastero di appartenenza del Corpo».

d) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. In esito al procedimento, il provvedimento che rileva il venir meno di uno dei requisiti di cui all'articolo 2 comma 2, comporta la perdita delle prerogative sindacali e l'impossibilità di esercitare le attività connesse».

3.4

GASPARRI

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «caso di accertate previsioni» con le seguenti: «caso di confermate previsioni»

3.5

GASPARRI

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «ne dà» con le seguenti: «dovrà darne»

3.6

GASPARRI

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «ne dà» con le seguenti: «darà»

3.7

GASPARRI

Ritirato

Al comma 2 sostituire la parola: «motivata» con la seguente: «giustificata»

3.8

GASPARRI

Ritirato

Al comma 2 sostituire la parola: «motivata» con la seguente: «chiara»

3.9

GASPARRI

Ritirato

Al comma 2 sostituire la parola: «motivata» con la seguente: «fondata»

3.10

GASPARRI

Ritirato

Al comma 2 sostituire la parola: «motivata» con la seguente: «plausibile»

3.11

GASPARRI

Ritirato

Al comma 2 sostituire la parola: «motivata» con la seguente: «comprensibile»

3.12

GASPARRI

Ritirato

Al comma 2 sostituire la parola: «entro» con le seguenti: «non oltre»

3.13

GASPARRI

Ritirato

Al comma 2 sostituire la parola: «entro» con le seguenti: «nell'arco di»

3.14

GASPARRI

Ritirato

Al comma 2 sostituire la parola: «entro» con le seguenti: «prima di»

3.15

GASPARRI

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «il Ministero adotta» con le seguenti: «il Ministero dovrà adottare»

3.16

GASPARRI

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «il Ministero adotta» con le seguenti: «il Ministero provvederà ad adottare»

3.17

GASPARRI

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «Secondo le medesime modalità» con le seguenti: «Con le medesime modalità»

3.18

GASPARRI

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «Secondo le medesime modalità» con le seguenti: «Con le stesse modalità»

3.19

GASPARRI

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «Secondo le medesime modalità» con le seguenti: «Con uguali modalità»

3.20

GASPARRI

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «Secondo le medesime modalità» con le seguenti: «Con identiche modalità»

3.21

GASPARRI

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «almeno ogni tre anni» con le seguenti: «non passati almeno quattro anni»

3.22

GASPARRI

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «almeno ogni tre anni» con le seguenti: «non prima di ogni tre anni»

3.23

GASPARRI

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «almeno ogni tre anni» con le seguenti: «non passati almeno tre anni»

3.24

GASPARRI

Ritirato

Al comma 3 sostituire la parola: «comunicano» con le seguenti: «dovranno comunicare»

3.25

GASPARRI

Ritirato

Al comma 3 sostituire la parola: «comunicano» con la seguente: «comunicheranno»

3.26

GASPARRI

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «ai requisiti previsti» con le seguenti: «alle qualità prescritte»

3.27

GASPARRI

Ritirato

*Al comma 3 sostituire le parole: «ai requisiti previsti» con le seguenti:
«alle caratteristiche previste»*

3.28

GASPARRI

Ritirato

Al comma 3 sostituire la parola: «requisiti» con la seguente: «titoli»

3.29

GASPARRI

Ritirato

*Al comma 4 sostituire le parole: «In caso di successivo accertamento della»
con le seguenti: «Se successivamente accertata la»*

3.30

GASPARRI

Ritirato

*Al comma 4 sostituire le parole: «In caso di successivo» con le seguenti:
«Se dopo l'»*

3.31

GASPARRI

Ritirato

*Al comma 4 sostituire le parole: «In caso di successivo» con le seguenti:
«In caso di eventuale e successivo»*

3.32

GASPARRI

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «di uno solo» con le seguenti: «di due»

3.33

GASPARRI

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «di uno solo» con le seguenti: «di almeno due»

3.34

GASPARRI

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «di uno solo» con le seguenti: «di uno o più»

3.35

GASPARRI

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «di uno solo» con le seguenti: «di almeno uno»

3.36

GASPARRI

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «di uno solo» con le seguenti: «di qualunque»

3.37

GASPARRI

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «di uno solo» con le seguenti: «di eventuale»

3.38

GASPARRI

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «di uno solo» con le seguenti: «di soltanto uno»

3.39

GASPARRI

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «e motivata» con le seguenti: «e giustificata»

3.40

GASPARRI

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «e motivata» con le seguenti: «e fondata»

3.41

GASPARRI

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «e motivata» con le seguenti: «ma giustificata»

3.42

GASPARRI

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «e motivata» con le seguenti: «ma fondata»

3.43

GASPARRI

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «e motivata» con le seguenti: «ma motivata»

3.44

GASPARRI

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le seguenti: « non oltre venti giorni»

3.45

GASPARRI

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le seguenti: « non oltre diciassette giorni»

3.46

GASPARRI

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le seguenti: « non oltre sedici giorni»

3.47

GASPARRI

Ritirato

*Al comma 4 sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le seguenti:
« non oltre quindici giorni»*

3.48

GASPARRI

Ritirato

*Al comma 4 sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le seguenti: «
non dopo che siano trascorsi quindici giorni»*

3.49

GASPARRI

Ritirato

*Al comma 4 sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le seguenti:
«non oltre quattordici giorni»*

3.50

GASPARRI

Ritirato

*Al comma 4 sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le seguenti:
« non oltre dieci giorni»*

3.51

GASPARRI

Ritirato

*Al comma 4 sostituire le parole: «i successivi trenta giorni» con le seguenti:
«i conseguenti quaranta giorni»*

3.52

GASPARRI

Ritirato

*Al comma 4 sostituire le parole: «i successivi trenta giorni» con le seguenti:
«i successivi trentuno giorni»*

3.53

GASPARRI

Ritirato

*Al comma 4 sostituire le parole: «i successivi trenta giorni» con le seguenti:
«i seguenti trenta giorni»*

3.54

GASPARRI

Ritirato

*Al comma 4 sostituire le parole: «i successivi trenta giorni» con le seguenti:
«il successivo mese»*

3.55

GASPARRI

Ritirato

*Al comma 4 sostituire le parole: «i successivi trenta giorni» con le seguenti:
«i successivi ventinove giorni»*

3.56

GASPARRI

Ritirato

*Al comma 4 sostituire le parole: «i successivi trenta giorni» con le seguenti:
«i seguenti venticinque giorni»*

Art. 4

4.1

DE FALCO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1. *sopprimere la lettera d);*
 2. *alla lettera f) sopprimere la parola: «sindacali»;*
 3. *alla medesima lettera f) sopprimere le seguenti parole: «ai sensi della presente legge».*
-

4.2

GASPARRI

Ritirato

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «una o più categorie» con le seguenti: «una categoria»

4.3

GASPARRI

Ritirato

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «una o più categorie» con le seguenti: «una o anche più di una categoria»

4.4

GASPARRI

Ritirato

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «una o più categorie» con le seguenti: «almeno una categoria»

4.5

GASPARRI

Ritirato

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «una o più categorie» con le seguenti: «non meno di una categoria»

4.6

GASPARRI

Ritirato

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «parte della stessa» con le seguenti: «parte della medesima»

4.7

GASPARRI

Ritirato

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «parte della stessa» con le seguenti: «parte almeno della medesima»

4.8

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Al comma 1, lettera d), sopprimere il secondo periodo.

4.9

GASPARRI

Ritirato

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: « 75 per cento» con le seguenti: « 80 per cento»

4.10

GASPARRI

Ritirato

*Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: « 75 per cento» con le seguenti:
« 74 per cento»*

4.11

GASPARRI

Ritirato

*Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: « 75 per cento» con le seguenti:
« 73 per cento»*

4.12

GASPARRI

Ritirato

*Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: « 75 per cento» con le seguenti:
« 70 per cento»*

4.13

GASPARRI

Ritirato

*Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «dei suoi iscritti» con le seguenti:
« degli aventi diritto»*

4.14

GASPARRI

Ritirato

*Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «dei suoi iscritti» con le seguenti:
«di tutti gli iscritti»*

4.15

GASPARRI

Ritirato

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «dei suoi iscritti» con le seguenti: «di tutte le donne e gli uomini iscritti»

4.16

GASPARRI

Ritirato

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «dei suoi iscritti» con le seguenti: «di coloro che risultano iscritti»

4.17

GASPARRI

Ritirato

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «dei suoi iscritti» con le seguenti: «di coloro che effettivamente al momento risultano iscritti»

4.18

GASPARRI

Ritirato

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «dei suoi iscritti» con le seguenti: «di quanti sono effettivamente iscritti»

4.19

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) Aderire, federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni, con associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi della presente

legge, ad eccezione delle attività convenzionali di assistenza fiscale a favore dei propri iscritti».

4.20

GASPARRI

Ritirato

Al comma 1 lettera i) sostituire le parole: «anche per il tramite» con le seguenti: «per mezzo di»

4.21

GASPARRI

Ritirato

Al comma 1 lettera i) sostituire le parole: «anche per il tramite» con le seguenti: «per tramite esclusivo di»

4.22

GASPARRI

Ritirato

Al comma 1 lettera i) sostituire le parole: «anche per il tramite» con le seguenti: «attraverso l'ausilio di»

4.23

GASPARRI

Ritirato

Al comma 1 lettera i) sostituire le parole: «anche per il tramite» con le seguenti: «anche attraverso il sostegno»

4.24

GASPARRI

Ritirato

*Al comma 1 lettera i) sostituire le parole: «diverse da quelle costituite»
con le seguenti: « che non siano quelle costituite»*

4.25

GASPARRI

Ritirato

*Al comma 1 lettera i) sostituire le parole: «diverse da quelle costituite»
con le seguenti: «differenti da quelle costituite»*

4.26

GASPARRI

Ritirato

*Al comma 1 lettera i) sostituire le parole: «diverse da quelle costituite»
con le seguenti: «che si discostino da quelle costituite»*

4.27

GASPARRI

Ritirato

*Al comma 1 lettera i) sostituire le parole: «diverse da quelle costituite»
con le seguenti: «non corrispondenti a quelle costituite»*

4.0.1

RAUTI, PETRENGA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Relazioni sindacali)

1. Il sistema di relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle Amministrazioni militari e delle organizzazioni sindacali tra militari è ordinato in modo coerente all'obiettivo di incrementare e mantenere elevata l'efficienza dei servizi istituzionali unitamente al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale militare.

2. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli:

a. contrattazione:

(1) la contrattazione collettiva si svolge a livello nazionale sulle materie, con i tempi e le procedure previste dai successivi articoli della presente legge sulle procedure, individuando anche le risorse da destinare al fondo per il raggiungimento di qualificati obiettivi e il miglioramento dell'efficienza dei servizi;

(2) contrattazione decentrata;

b. informazione, che si articola in preventiva e successiva;

c. esame;

d. consultazione;

e. forme di partecipazione;

f. norme di garanzia.».

Art. 5

5.1

RAUTI, PETRENGA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari)

1. Le associazioni professionali a carattere militare rappresentano, promuovono, tutelano in ogni sede, sindacale, sociale, storica, giurisdizionale e amministrativa, gli interessi morali, economici, normativi, professionali, previdenziali e assistenziali degli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare di ogni ruolo e categoria, nel rispetto del divieto di sciopero.

2. I soggetti di cui al comma che precede partecipano all'attività di contrattazione, formulano pareri e proposte, trattano la tutela individuale e collettiva dei militari in relazione alle seguenti materie:

- a) trattamento economico fondamentale ed accessorio;
- b) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
- c) licenze, aspettative e permessi;
- d) i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi istituzionali e per la qualificazione professionale più in generale;
- e) l'alloggiamento del personale;
- f) attività assistenziali, culturali, ricreative, di promozione sociale nonché del benessere del personale e dei familiari;
- g) vigilanza sull'applicazione delle norme relativa alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute;
- h) la condizione, il trattamento, la tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari;
- i) la conservazione dei posti di lavoro durante la ferma breve o in caso di richiamo alle armi;
- j) il trattamento di fine servizio;
- k) l'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
- l) le provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
- m) i servizi erogati dalle sale convegno e delle mense; n) le condizioni igienico-sanitarie;
- n) l'integrazione del personale militare femminile;

o) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;

p) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

q) le aspettative, i permessi e i distacchi sindacali;

r) la contrattazione di II° livello.

2. Restano comunque escluse dalla competenza delle associazioni previste dalla presente legge le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico funzionale e l'impiego del personale.»

5.2

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Al comma 1, sostituire le parole: «nelle materie di cui al comma 2» con le seguenti: «nelle materie non soggette a classifica di segretezza».

Conseguentemente:

a) sopprimere il comma 2;

b) al comma 4, alinea, sopprimere le parole: «in relazione alle materie di cui al comma 2».

5.3

DE FALCO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari tutte le materie non espressamente escluse dagli articoli 2 e 3 della legge n. 93 del 1983.».

5.4

DE FALCO

Al comma 3 sopprimere la parola: «comunque».

5.5

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Al comma 3, sostituire la parola: «trattazione» con la seguente: «contrattazione».

5.6

DE FALCO

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

1. *sostituire le parole: «di cui al comma 2» con le seguenti: «non escluse dagli articoli 2 e 3 della legge 93 del 1983, e comunque non concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico operativo, il rapporto gerarchico funzionale e l'impiego del personale».*

2. *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) chiedere di essere ascoltate, anche in audizione informale, dalle Commissioni Parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica».

Art. 6

6.1

DE FALCO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A livello periferico le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari esercitano le proprie competenze nei limiti dei rispettivi ambiti regionali o territoriali.»

6.2

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ferme restando le specifiche peculiarità organizzative, le articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13 si relazionano con le articolazioni di ciascuna amministrazione militare competenti a livello areale e comunque non inferiore al regionale, con riferimento a tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale.»

Art. 7

7.1

DE FALCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono finanziate in via prevalente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dal presente articolo. Le associazioni possono ricevere donazioni, di modico valore ovvero rilevante se derivano dalla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari.»

7.2

GASPARRI

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «e con le attività di assistenza fiscale» con le seguenti: «oltre che eventualmente con le attività di assistenza fiscale»

7.3

GASPARRI

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «e con le attività di assistenza fiscale» con le seguenti: «eventualmente anche con le attività di assistenza fiscale».

7.4

GASPARRI

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: « fatta eccezione per la devoluzione» con le seguenti: « esclusa la devoluzione»

7.5

GASPARRI

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: « fatta eccezione per la devoluzione» con le seguenti: « a meno che non si tratti di devoluzione»

7.6

DE FALCO

Al comma 5 sostituire le parole da: «dagli associati» fino alla fine del comma con le seguenti: «dall'organo assembleare dell'associazione».

Art. 8

8.1

DE FALCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

1. Lo statuto delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari dispone l'elettività di tutte le cariche interne all'associazione medesima e le modalità di esercizio del diritto di voto»

8.2

GASPARRI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire le cariche di cui al comma 1:

a) i militari che hanno riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;

b) i militari che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

c) i militari che si trovano in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale, salvo i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato

d) gli ufficiali che rivestono l'incarico di comandante di Corpo.».

8.3

GASPARRI

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «È eleggibile il militare in servizio» con le seguenti: «Può essere eletto il militare in servizio»

8.4

GASPARRI

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «È eleggibile il militare in servizio» con le seguenti: «Il militare eletto è necessario che»

8.5

GASPARRI

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «È eleggibile il militare in servizio» con le seguenti: « È eleggibile, in ogni caso, il militare in servizio »

8.6

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Al comma 2 sopprimere le parole: «che non sia impiegato in funzioni di comando obbligatorio o incarico equipollente per l'avanzamento al grado superiore, in attribuzione specifica» e le parole: «o sanzioni disciplinari di stato».

8.7

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Sopprimere il comma 4.

8.8

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Sopprimere il comma 5.

Art. 9

9.1

GASPARRI

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «militari svolgono l'attività sindacale fuori dal servizio.» con le seguenti: « militari devono svolgere rigorosamente l'attività sindacale fuori dal servizio. »

9.2

GASPARRI

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «militari svolgono l'attività sindacale fuori dal servizio.» con le seguenti: «militari potranno svolgere in ogni caso l'attività sindacale fuori dal servizio. »

9.3

GASPARRI

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «militari svolgono l'attività sindacale fuori dal servizio.» con le seguenti: « militari svolgono l'attività sindacale rigorosamente fuori dal servizio »

9.4

GASPARRI

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «militari svolgono l'attività sindacale fuori dal servizio.» con le seguenti: « militari svolgono l'attività sindacale esclusivamente fuori dal servizio »

9.5

GASPARRI

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «militari svolgono l'attività sindacale fuori dal servizio.» con le seguenti: « militari svolgono l'attività sindacale quando si trovino fuori dal servizio »

9.6

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. A ciascuna delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentativa a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 13 è concesso, nella sede centrale dell'amministrazione di riferimento, l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità determinate dall'amministrazione, sentite le associazioni.

1-ter. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è concesso, nei reparti con un organico di almeno 200 unità, l'uso gratuito di un locale comune da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità determinate dall'amministrazione, sentite le associazioni.».

9.7

IL RELATORE

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «è concesso» con le seguenti: «può essere concesso senza oneri per l'Amministrazione»;*

b) *sostituire le parole: «dalla singola amministrazione» con le seguenti: «con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 16, comma 3»;*

c) *dopo la parola: «l'uso» sopprimere la parola: «gratuito».*

9.8

IL RELATORE

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, calcolata ai sensi dell'articolo 13 e con le modalità di cui all'articolo 16, comma 4».

9.9

IL RELATORE

Sopprimere il comma 6.

9.10

GASPARRI

Ritirato

Al comma 6 sostituire le parole: «ogni 2.000 militari» con le seguenti: «ogni 3.000 militari»

9.11

GASPARRI

Ritirato

Al comma 6 sostituire le parole: «ogni 2.000 militari» con le seguenti: «ogni 2.500 militari»

9.12

GASPARRI

Ritirato

Al comma 6 sostituire le parole: «ogni 2.000 militari» con le seguenti: «ogni 2.001 militari»

9.13

GASPARRI

Ritirato

Al comma 6 sostituire le parole: «ogni 2.000 militari» con le seguenti: «almeno ogni 2.000 militari»

9.14

GASPARRI

Ritirato

Al comma 6 sostituire le parole: «ogni 2.000 militari» con le seguenti: «ogni 1.500 militari»

9.15

GASPARRI

Ritirato

Al comma 6 sostituire le parole: «in quattro ore annue per ciascun militare» con le seguenti: «in 270 minuti annui per ciascun militare»

9.16

GASPARRI

Ritirato

Al comma 6 sostituire le parole: «in quattro ore annue per ciascun militare» con le seguenti: «in sei ore annue per ciascun militare»

9.17

GASPARRI

Ritirato

Al comma 6 sostituire le parole: «in quattro ore annue per ciascun militare» con le seguenti: «in sette ore annue per ogni militare»

9.18

GASPARRI

Ritirato

*Al comma 6 sostituire le parole: «in quattro ore annue per ciascun militare»
con le seguenti: «in almeno sette ore annue per ogni militare»*

9.19

GASPARRI

Ritirato

*Al comma 6 sostituire le parole: «in quattro ore annue per ciascun militare»
con le seguenti: «in non meno di cinque ore annue per ogni militare»*

9.20

GASPARRI

Ritirato

*Al comma 6 sostituire le parole: «in quattro ore annue per ciascun militare»
con le seguenti: «in non meno di quattro ore annue per ogni militare»*

9.21

GASPARRI

Ritirato

*Al comma 6 sostituire le parole: «in quattro ore annue per ciascun militare»
con le seguenti: «in un numero non inferiore a quattro ore annue per ogni
militare»*

9.22

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Per gli avanzamenti ad anzianità, il militare in distacco è promosso al grado superiore, in ordine di ruolo, sulla base dei soli minimi di an-

zianità, prescindendo dagli altri requisiti e dall'inserimento in aliquote e quadri di avanzamento.

7-ter. Per gli avanzamenti a scelta, nel caso in cui il numero delle promozioni corrisponde a quello degli idonei dell'intera aliquota di avanzamento, il militare in distacco è promosso al grado superiore sulla base dei soli minimi di anzianità, prescindendo dagli altri requisiti e dall'inserimento in aliquote e quadri di avanzamento, in ordine di ruolo, dopo l'ultimo dei militari promosso e presente in aliquota.».

9.23 (testo 2)

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Sopprimere il comma 10.

9.24

GASPARRI

Ritirato

Al comma 13 sostituire le parole: « entro tre giorni» con le seguenti: « entro sei giorni»

9.25

GASPARRI

Ritirato

Al comma 13 sostituire le parole: « entro tre giorni» con le seguenti: « entro cinque giorni»

9.26

GASPARRI

Ritirato

Al comma 13 sostituire le parole: « entro tre giorni» con le seguenti: « entro quattro giorni»

9.27

GASPARRI

Ritirato

Al comma 13 sostituire le parole: « entro tre giorni» con le seguenti: « nell'arco di tre giorni»

9.28

GASPARRI

Ritirato

Al comma 13 sostituire le parole: « entro tre giorni» con le seguenti: « entro i primi tre giorni»

9.29

GASPARRI

Ritirato

Al comma 13 sostituire le parole: « entro tre giorni» con le seguenti: « entro almeno tre giorni»

9.30

GASPARRI

Ritirato

Al comma 17 sostituire le parole: « previa acquisizione del parere» con le seguenti: « salvo aver ricevuto l'acquisizione del parere »

9.31

GASPARRI

Ritirato

Al comma 17 sostituire le parole: « previa acquisizione del parere» con le seguenti: « non prima dell'acquisizione del parere »

9.32

GASPARRI

Ritirato

Al comma 17 sostituire le parole: « previa acquisizione del parere» con le seguenti: «comunque dopo aver ricevuto il parere »

9.33

GASPARRI

Ritirato

Al comma 17 sostituire le parole: « previa acquisizione del parere» con le seguenti: « salvo acquisizione del parere »

ORDINE DEL GIORNO

G9.1

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1893 recante *Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo,*

premesso che:

l'articolo 9 (*Svolgimento dell'attività di carattere sindacale e delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni*) prevede che:

- ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13 sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti nonché permessi e aspettative sindacali non retribuiti;

- con la contrattazione di cui all'articolo 11 sono stabiliti:

a) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare nonché il numero

massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative;

b) la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali;

- la ripartizione del contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è effettuata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 16, comma 4.

l'articolo 16, comma 4, stabilisce che con decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, è determinato il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, sulla base della rappresentatività calcolata ai sensi dell'articolo 13;

sussiste la necessità che nella fase di prima applicazione venga comunque definito il numero dei distacchi e dei permessi sindacali;

impegna il Governo:

ad adottare successivi provvedimenti legislativi volti, ove possibile in relazione alle disponibilità delle occorrenti risorse, a fissare, in sede di prima applicazione e nelle more degli adempimenti definitivi previsti, il numero totale dei distacchi sindacali nel rapporto di una unità ogni 2.000 militari in organico per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare e il numero totale dei permessi sindacali retribuiti nella misura di quattro ore annue per ciascun militare in organico a ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare.

EMENDAMENTI

Art. 10

10.1

GASPARRI

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « dieci ore annue» con le seguenti: « venti ore annue»

10.2

GASPARRI

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « dieci ore annue» con le seguenti: « quindici ore annue»

10.3

GASPARRI

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « dieci ore annue» con le seguenti: « tredici ore annue»

10.4

GASPARRI

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « dieci ore annue» con le seguenti: « dodici ore annue»

10.5

GASPARRI

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « dieci ore annue» con le seguenti: « undici ore annue»

10.6

GASPARRI

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « dieci ore annue» con le seguenti: « nove ore annue»

10.7

GASPARRI

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « dieci ore annue» con le seguenti: « otto ore annue»

10.8

GASPARRI

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « dieci ore annue» con le seguenti: « sei ore annue»

10.9

GASPARRI

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: « almeno quindici giorni»

10.10

GASPARRI

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: « dieci giorni»

10.11

GASPARRI

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: « nove giorni»

10.12

GASPARRI

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: « otto giorni»

10.13

GASPARRI

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: « sette giorni»

10.14

GASPARRI

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: « sei giorni»

10.15

GASPARRI

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: « almeno cinque giorni»

10.16

GASPARRI

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: « non meno di cinque giorni»

10.17

GASPARRI

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: «restanti cinque giorni»

10.18

GASPARRI

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: « quattro giorni»

Art. 11

11.1

GASPARRI

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: « La medesima procedura» con le seguenti: « La stessa procedura»

11.2

GASPARRI

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: « La medesima procedura» con le seguenti: « Uguale procedura»

11.3

GASPARRI

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: « La medesima procedura» con le seguenti: « Identica procedura»

11.4

GASPARRI

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: « La medesima procedura» con le seguenti: « Una procedura identica»

11.5

GASPARRI

Ritirato

*Al comma 1 sostituire le parole: « per tutto il personale» con le seguenti:
« per l'insieme del personale»*

11.6

GASPARRI

Ritirato

*Al comma 1 sostituire le parole: « per tutto il personale» con le seguenti:
« Per quanto riguarda tutto il personale»*

11.7

RAUTI, PETRENGA

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In relazione alla Guardia costiera, per la parte pubblica è presente anche il Ministro dei Trasporti o il Sottosegretario di Stato delegato.»

11.8

PETRENGA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per le Forze Armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, sono oggetto di contrattazione le materie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.»

11.9

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole:* «, nonché i criteri per l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio; le misure per incentivare l'efficienza del servizio; le aspettative, i distacchi ed i permessi sindacali; i criteri di massima per l'aggiornamento professionale»;

b) *alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole:* «, nonché i criteri per l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio; le misure per incentivare l'efficienza del servizio; le aspettative, i distacchi ed i permessi sindacali».

Art. 13

13.1

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attività e delle competenze specificamente individuate dalla presente legge, se raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 5 per cento della forza sindacalizzata della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare sono considerate rappresentative a livello nazionale per le sole Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare per le quali raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 5 per cento della forza sindacalizzata.».

13.2

GASPARRI

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « del 3 per cento» con le seguenti: « del 4 per cento»

13.3

GASPARRI

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « del 3 per cento» con le seguenti: « del 3,5 per cento»

13.4

GASPARRI

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: « inferiore allo 0,5 per cento» con le seguenti: « inferiore al 2 per cento »

13.5

GASPARRI

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: « inferiore allo 0,5 per cento» con le seguenti: « inferiore all'1 per cento »

13.6

GASPARRI

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: « inferiore allo 0,5 per cento» con le seguenti: « inferiore allo 0,9 per cento »

13.7

GASPARRI

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: « inferiore allo 0,5 per cento» con le seguenti: « inferiore allo 0,8 per cento »

13.8

GASPARRI

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: « inferiore allo 0,5 per cento» con le seguenti: « inferiore allo 0,75 per cento »

13.9

GASPARRI

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: « non può aderire» con le seguenti: « non può essere annesso»

13.10

GASPARRI

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: « non può aderire alle» con le seguenti: « non può essere compreso nelle»

13.11

GASPARRI

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: « non può aderire» con le seguenti: « non può essere iscritto»

13.12

GASPARRI

Ritirato

Al comma 5 lettera a) sostituire le parole: « 2 punti percentuali» con le seguenti: « 3,5 punti percentuali»

13.13

GASPARRI

Ritirato

Al comma 5 lettera a) sostituire le parole: « 2 punti percentuali» con le seguenti: « 3 punti percentuali»

13.14

GASPARRI

Ritirato

Al comma 5 lettera a) sostituire le parole: « 2 punti percentuali» con le seguenti: « 2,5 punti percentuali»

13.15

GASPARRI

Ritirato

Al comma 5 lettera a) sostituire le parole: « 2 punti percentuali» con le seguenti: « 1,5 punti percentuali»

13.16

GASPARRI

Ritirato

Al comma 5 lettera b) sostituire le parole: « di 1 punto» con le seguenti: « di 2,5 punti»

13.17

GASPARRI

Ritirato

*Al comma 5 lettera b) sostituire le parole: « di 1 punto» con le seguenti:
« di 1,5 punto»*

13.18

GASPARRI

Ritirato

*Al comma 5 lettera b) sostituire le parole: « di 1 punto» con le seguenti:
« di 0,75 punti»*

13.19

GASPARRI

Ritirato

*Al comma 5 lettera b) sostituire le parole: « di 1 punto» con le seguenti:
« di 0,5 punti»*

13.20

GASPARRI

Ritirato

*Al comma 6 lettera a) sostituire le parole: « del 50 per cento» con le seguenti:
« del 60 per cento»*

13.21

GASPARRI

Ritirato

*Al comma 6 lettera a) sostituire le parole: « del 50 per cento» con le seguenti:
« del 55 per cento»*

13.22

GASPARRI

Ritirato

Al comma 6 lettera a) sostituire le parole: « del 50 per cento» con le seguenti: « del 45 per cento»

13.23

GASPARRI

Ritirato

Al comma 6 lettera a) sostituire le parole: « del 50 per cento» con le seguenti: « del 40 per cento»

13.24

GASPARRI

Ritirato

Al comma 6 lettera b) sostituire le parole: « del 20 per cento» con le seguenti: « di almeno il 20 per cento»

13.25

GASPARRI

Ritirato

Al comma 6 lettera b) sostituire le parole: « del 20 per cento» con le seguenti: « di non meno del 20 per cento»

13.26

GASPARRI

Ritirato

Al comma 6 lettera b) sostituire le parole: « del 20 per cento» con le seguenti: « perlomeno del 20 per cento»

Art. 14

14.1

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «di incompatibilità ambientale o».

14.2

PETRENGA, RAUTI

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «di incompatibilità ambientale» inserire le seguenti: «, che non può derivare dallo svolgimento di attività sindacale,».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decreto di cui all'articolo 16, comma 3, stabilisce i criteri generali ai quali le autorità competenti devono ispirarsi nel valutare la ricorrenza o meno di casi di incompatibilità ambientale.».

14.3

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di incompatibilità ambientale» inserire le seguenti: «con osservanza da parte dell'amministrazione dell'obbligo di motivazione di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241,».

14.4

CASTIELLO

Ritirato

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «stato di emergenza;» aggiungere il seguente periodo: «il trasferimento dovrà essere congruamente motivato».

14.5

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le tutele di cui alle lettere a), d) ed e) del comma 1 del presente articolo si applicano anche ai militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari non rappresentative a livello nazionale.».

14.0.1

RAUTI, PETRENGA

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 14-bis.

(Distacchi sindacali)

1. È previsto un limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza Armata o Forza di polizia a ordinamento militare.

2. Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvede il Ministro della Difesa, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo trimestre di ciascun quadriennio. La ripartizione è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.

3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso del Ministero per la funzione pubblica - ed emanano il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso del Ministero per la funzione pubblica - finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e relativo riparto di cui al precedente comma 2 - è considerato acquisito qualora il Ministero per la funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data

di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed al Ministero per la funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.

4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito di ciascun contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore rispettivamente dei dipendenti delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.

5. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

Art. 14-ter.
(Permessi sindacali)

1. Per l'espletamento del loro mandato, i militari che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo che precede, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dai commi successivi.

2. Il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza Armata o Forza di polizia ad ordinamento militare è determinato con decreto ai sensi dell'articolo 17 comma 3 lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministero della Difesa, entro 120 dall'entrata in vigore della presente legge. In riferimento a quanto indicato nel comma 7, i rispettivi monti ore annui dei permessi sindacali sono rapportati in turni giornalieri di servizio.

3. Alla ripartizione degli specifici monti ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvedono, nell'ambito di ciascuna Forza Armata o di polizia ad ordinamento militare, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il primo trimestre di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza la quota pari al 10% è attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante è attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscos-

sione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.

4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, in favore del personale di cui al comma 1, possono essere autorizzati ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.

5. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'Amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri o orari.

6. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte della organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto dirigente provvederà ad informare il capo del personale.

7. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze Armate e delle Forza di polizia ad ordinamento militare, essi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio.

8. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

Art. 14-*quater*.

(Aspettative e permessi sindacali non retribuiti)

1. I militari che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite.

2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso del Mini-

stero per la funzione pubblica - ed emanano il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso del Ministero competente - finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi - è considerato acquisito qualora lo stesso non provveda entro trenta giorni dalla data della ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed al Ministero per la funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.

3. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 14-ter possono usufruire - con le modalità di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo 14-ter - di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale nonché alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali, centrali e periferici, delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre i rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 14-ter.»

Art. 15

15.1

GASPARRI

Ritirato

*Al comma 1 sostituire le parole: « le modalità previste» con le seguenti:
« le regole previste»*

15.2

GASPARRI

Ritirato

*Al comma 1 sostituire le parole: « le modalità previste» con le seguenti:
« le norme previste»*

15.3

RAUTI, PETRENGA

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Nelle unità e reparti centrali e periferici delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare è concesso ai sindacati ed associazioni sindacali tra militari l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti e altri scritti o stampati conformi alle disposizioni generali sulla stampa e concernenti notizie esclusivamente sindacali, in locali distinti da quelli in cui è generalmente ammesso il pubblico.

3-ter. A ciascuno dei sindacati a carattere nazionale, maggiormente rappresentativi, è altresì concesso, nella sede centrale, regionale, provinciale o territoriale, l'uso gratuito di un locale e delle relative utenze, da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive, secondo le modalità determinate dall'amministrazione e sentiti i sindacati.».

Art. 16

16.1

GASPARRI

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: « entro sei mesi» con le seguenti: «entro non meno di sette mesi »

16.2

GASPARRI

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: « entro sei mesi» con le seguenti: «entro non meno di sei mesi »

16.3

GASPARRI

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: « entro sei mesi» con le seguenti: «non prima del decorrere di sei mesi »

16.4

GASPARRI

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: « entro sei mesi» con le seguenti: «entro la scadenza di sei mesi »

16.5

RAUTI, PETRENGA

Sopprimere il comma 4.

Art. 17

17.1

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Sopprimere l'articolo.

17.2

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Al comma 4, sostituire le parole: «è tenuta al versamento, indipendentemente dal valore della causa, del contributo unificato di importo fisso di cui all'articolo 13, comma 6-bis, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115» *con le seguenti parole:*
«non è tenuta ad alcun versamento».

17.3

GASPARRI

Ritirato

Al comma 8 sostituire le parole: « è attribuita legittimazione» con le seguenti: « è assegnata legittimazione»

17.4

GASPARRI

Ritirato

Al comma 8 sostituire le parole: « è attribuita legittimazione» con le seguenti: « viene assegnata legittimazione»

17.5

GASPARRI

Ritirato

Al comma 8 sostituire le parole: « è attribuita legittimazione» con le seguenti: « viene assegnata regolarmente la legittimazione»

17.6

GASPARRI

Ritirato

Al comma 8 sostituire le parole: « è attribuita legittimazione» con le seguenti: « è stabilita eventuale legittimazione»

Art. 18

18.1

RAUTI, PETRENGA

Al comma 3, sostituire le parole: «di cui ai commi 1 e 2» con le seguenti: «di cui al comma 2».

18.2

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per promuovere il tentativo di conciliazione, la parte ricorrente non è tenuta ad alcun versamento.»

Art. 19

19.1

RAUTI, PETRENGA

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 19.

(Misurazione della rappresentatività)

1. La misurazione della rappresentatività di cui all'articolo 13 si effettua ogni biennio, rapportando il numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale ai sensi dell'articolo 7 e accertate per ciascuna delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari con la forza effettiva della forza armata o forza di polizia a ordinamento militare di riferimento. La rilevazione delle deleghe e quella della forza effettiva è effettuata avuto riguardo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di misurazione e tenuto conto delle revoche pervenute entro il 31 ottobre precedente.

2. Ai fini dell'accertamento delle deleghe di cui al comma 1, entro il 15 febbraio dell'anno di rilevazione le amministrazioni centrali delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare forniscono alle segreterie nazionali delle rispettive associazioni professionali a carattere sindacale tra militari i dati riferiti alle predette deleghe e le incontrano per la certificazione dei dati e per la sottoscrizione della relativa documentazione. Per le associazioni interforze tali adempimenti sono effettuati dallo Stato Maggiore della difesa. Ai fini della consistenza associativa sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,50 per cento dello stipendio. È data facoltà alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari di richiedere appositi incontri con le amministrazioni centrali di riferimento, per l'esame della documentazione presentata e alla eventuale rettifica. Le amministrazioni centrali inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate, anche elettroniche e a lettura ottica, predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.

3. È istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un comitato paritetico al quale partecipano le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative, incaricato di esaminare e deliberare in ordine ad eventuali contestazioni relative alla rilevazione delle deleghe.

Art. 19-bis.

(Rappresentatività transitoria)

1. In via transitoria, le quote percentuali di iscritti previste dal comma 1 dell'articolo 13 sono ridotte:

a) limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di 1,25 punti percentuali;

b) decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni, di 0,75 punti percentuali.

Art. 19-ter.

(Ripartizione transitoria di distacchi e permessi)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la pubblica amministrazione stabilisce con proprio decreto il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ogni Forza armata o di polizia a ordinamento militare da attribuire alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale. Essi restano validi fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del primo accordo sindacale recante la disciplina del contenuto

del rapporto di impiego delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

2. Entro centoventi giorni successivi all'entrata in vigore del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui al comma 1, lo stesso Ministro, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale riconosciute, stabilisce con proprio decreto la ripartizione dei distacchi e dei permessi fra le medesime associazioni per l'anno in corso, in rapporto alla percentuale di rappresentatività calcolata sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13 e riferiti all'ultimo giorno del mese in cui decorrono centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Dall'anno successivo e fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, il Ministro per la pubblica amministrazione provvede entro il primo trimestre di ogni biennio alla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali sulla base della rappresentatività calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 13.

3. All'assegnazione dei distacchi si provvede nell'ambito delle dotazioni disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. All'assegnazione dei permessi sindacali si provvede mediante le risorse del fondo per la contrattazione collettiva nazionale, come quantificate ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici dei dipendenti statali in regime di diritto pubblico per il triennio 2019-2021, di cui all'articolo 1, comma 127, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 19-quater.

(Rappresentanza militare)

1. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica e proseguono l'attività di competenza, compresa la partecipazione alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, se in corso, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, fino all'entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b) della presente legge, ovvero, se successiva, fino alla conclusione dei lavori per la formulazione dello schema di provvedimento ai sensi dell'articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. A decorrere dalla

medesima data, i predetti consigli della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano la propria funzione.

Art. 19-quinquies.

(Adeguamento delle associazioni esistenti)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già conseguito l'assenso del Ministro competente, si adeguano ai contenuti e alle prescrizioni della presente legge entro novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore. Decorso tale termine, il Ministro competente effettua sulle predette associazioni i controlli previsti dall'articolo 3.»

19.2

PETRENGA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino all'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti di cui al comma 1 dell'articolo 16.»

19.3

DE FALCO

Al comma 2, sostituire le parole: «fino all'entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b) della presente legge,» con le seguenti: «fino all'entrata in vigore dell'ultimo decreto correttivo di cui all'articolo 16 comma 5 della presente legge,».

19.4

RAUTI, PETRENGA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire e agevolare la nascita e la regolare costituzione delle associazioni sindacali di cui alla presente legge, il dato del 3 per cento relativo alla rappresentatività di cui all'articolo 13, verrà calcolato a decorrere dal terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.»

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1893
XVIII Legislatura

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo

Titolo breve: *libertà sindacale personale militare*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

4^a Commissione permanente (Difesa) in sede referente

[N. 72 \(ant.\)](#)

23 settembre 2020

[N. 73 \(pom.\)](#)

29 settembre 2020

[N. 74 \(pom.\)](#)

7 ottobre 2020

[N. 67 \(ant.\)](#)

14 ottobre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 69 \(pom.\)](#)

20 ottobre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 71 \(pom.\)](#)

20 ottobre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 72 \(ant.\)](#)

21 ottobre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 73 \(ant.\)](#)

21 ottobre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 74 \(ant.\)](#)

21 ottobre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 75 \(pom.\)](#)

21 ottobre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 76 \(ant.\)](#)

22 ottobre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 79 \(ant.\)](#)

28 ottobre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 79 \(pom.\)](#)

10 novembre 2020

4^a Commissione permanente (Difesa) (sui lavori della Commissione)

[N. 84 \(pom.\)](#)

9 dicembre 2020

[N. 91 \(pom.\)](#)

3 febbraio 2021

4^a Commissione permanente (Difesa) in sede referente

[N. 94 \(ant.\)](#)

10 marzo 2021

[N. 95 \(pom.\)](#)

16 marzo 2021

[N. 97 \(pom.\)](#)

23 marzo 2021

[N. 98 \(pom.\)](#)

31 marzo 2021

[N. 106 \(pom.\)](#)

15 giugno 2021

[N. 110 \(pom.\)](#)

14 luglio 2021

[N. 112 \(pom.\)](#)

3 agosto 2021

[N. 113 \(ant.\)](#)

7 settembre 2021

[N. 114 \(pom.\)](#)

14 settembre 2021

[N. 115 \(pom.\)](#)

22 settembre 2021

[N. 116 \(pom.\)](#)

5 ottobre 2021

[N. 119 \(pom.\)](#)

27 ottobre 2021

[N. 120 \(ant.\)](#)

28 ottobre 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 4[^] Commissione permanente (Difesa)

1.3.2.1.1. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 72 (ant.) del 23/09/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 2020
72ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Calvisi.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore **VATTUONE** (PD) ricorda che la necessità di intervenire su questa materia origina dalla sentenza n. 120, del 13 giugno 2018, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare. La Corte, sottolinea, ha stabilito l'illegittimità della norma nella parte in cui dispone che «i militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali» invece di prevedere che «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali». Ricorda altresì che il 21 settembre 2018, il Ministro della difesa *pro tempore* ha emanato una circolare volta a consentire, nelle more dell'intervento legislativo, il processo di costituzione delle associazioni sindacali militari, indicando però una serie di condizioni soggettive, oggettive e funzionali. Sottolinea che una serie di associazioni sindacali si sono già costituite, in via provvisoria, sulla base della circolare del Ministro, mentre allo stesso tempo i COCER continuano ad esercitare le loro attribuzioni. L'intervento normativo - sottolinea - è quindi quanto mai necessario ed urgente. Il testo all'esame della Commissione è il frutto di un complesso esame presso la Camera, compresa un'ampia attività conoscitiva, alla quale in parte ha partecipato anche la Commissione.

Procede ad illustrare sinteticamente l'articolato. L'articolo 1 stabilisce il principio per cui possono essere costituite associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare o interforze, alle condizioni e con i limiti stabiliti dalla legge. I commi successivi stabiliscono chi può aderire a queste associazioni, escludendo il personale della riserva e in congedo, gli allievi delle scuole militari e delle accademie militari. È inoltre stabilito il divieto agli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento di aderire ad associazioni

professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi del provvedimento in esame. L'articolo 2 contiene le norme concernenti gli statuti delle associazioni in esame, che devono ispirarsi ai principi di democraticità e di elettività delle relative cariche. Si prevede anche la neutralità, estraneità alle competizioni politiche e ai partiti e movimenti politici, l'assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari, l'assenza di scopo di lucro e il rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dall'articolato.

L'articolo 3 definisce il procedimento per la costituzione delle associazioni, tenute a depositare entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla loro costituzione, il loro statuto presso il Ministero della difesa o, per la Guardia di finanza, presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Per le associazioni che includono personale di una o più Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, l'accertamento è svolto congiuntamente dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il competente dicastero accerta, entro e non oltre i sessanta giorni successivi, la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e ne dispone la trascrizione in apposito albo ai fini dell'esercizio delle attività previste dallo statuto e della raccolta dei contributi sindacali. Nelle more del predetto procedimento, vige il divieto di esercizio delle attività sindacali e la raccolta di contributi sindacali. In caso lo statuto sia in contrasto con le disposizioni vigenti, il Ministero ne dà tempestiva comunicazione all'associazione che può presentare, entro e non oltre dieci giorni e per iscritto, formali osservazioni. Entro e non oltre i successivi trenta giorni, il Ministero competente adotta quindi il provvedimento finale.

L'articolo 4 concerne le limitazioni alle associazioni sindacali. In particolare, si pongono i divieti di assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate o ai corpi di polizia ad ordinamento militare, di proclamare lo sciopero o parteciparvi, di promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate o ai corpi di polizia ad ordinamento militare a parteciparvi, di assumere la rappresentanza in via esclusiva di singole categorie di personale, di assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di organizzazioni sindacali per cui sussiste il divieto di adesione o di organizzazioni politiche, di promuovere iniziative di organizzazioni politiche, di stabilire domicilio sociale presso unità o strutture dei dicasteri interessati e di assumere rappresentanza a carattere interforze.

L'articolo 5 delinea la competenza delle associazioni, stabilendo che esse curino la tutela individuale e collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati in materie espressamente indicate dal medesimo, garantendo che essi assolvano ai compiti propri delle Forze armate e che l'adesione alle associazioni non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali, ed escludendo la trattazione di materie afferenti all'ordinamento militare, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico/funzionale nonché all'impiego del personale in servizio.

L'articolo 6 disciplina le articolazioni periferiche delle associazioni, che possono essere di livello regionale o territoriale, mentre l'articolo 7 prevede che le associazioni siano finanziate esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dall'articolo stesso e che le associazioni non possano ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma. Il medesimo articolo 7 detta altresì disposizioni in merito al rilascio della delega per la corresponsione del contributo sindacale, nella misura stabilita dai competenti organi statutari.

L'articolo 8 stabilisce che le cariche nelle associazioni sono esclusivamente elettive e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nei corpi di polizia ad ordinamento militare e da militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa. Ricorda inoltre come altre disposizioni del medesimo articolo regolino la durata delle cariche e pongano limiti ai distacchi sindacali.

L'articolo 9 regola lo svolgimento dell'attività sindacale, recando altresì la delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni. Come principio generale i rappresentanti svolgono le attività sindacali fuori dell'orario di servizio. La ripartizione tra le associazioni sindacali militari del contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti viene effettuata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in proporzione al

grado di rappresentatività. Per quanto concerne, poi, l'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale militare impiegato in particolari teatri operativi si delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività a carattere sindacale da parte del predetto personale. A tal fine il Governo dovrà consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari. Sullo schema di decreto legislativo è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sia per materia che per i profili finanziari, da rendere entro 60 giorni. L'articolo 10 regola il diritto di assemblea, prevedendo che i militari fuori dall'orario di servizio possano tenere riunioni anche in uniforme, in locali dell'amministrazione, messi a disposizione dalla stessa, ovvero, in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme. Sono autorizzate altresì riunioni durante l'orario di servizio nel limite di dieci ore annue individuali, secondo le disposizioni che regolano l'assenza dal servizio, con almeno cinque giorni di anticipo, previa comunicazione ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari richiedente. È fatto anche divieto di limitare, direttamente o indirettamente, lo svolgimento delle attività sindacali.

L'articolo 11 stabilisce le procedure della contrattazione, prevedendo che alle associazioni riconosciute come rappresentative a livello nazionale vengano attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di comparto. Le procedure che disciplinano i contenuti di impiego del rapporto sono demandate a distinti decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare. La norma precisa anche la composizione delle delegazioni e definisce le materie oggetto della contrattazione. L'articolo 12 prevede che i Ministeri di difesa, interno, economia e infrastrutture comunichino alle organizzazioni sindacali ogni iniziativa volta a modificare il rapporto d'impiego con il personale militare, con particolare riferimento alle direttive interne della Forza armata o del Corpo di appartenenza o alle direttive di carattere generale che direttamente o indirettamente riguardano la condizione lavorativa del personale militare.

L'articolo 13 stabilisce che per il riconoscimento del carattere rappresentativo a livello nazionale l'associazione deve raggiungere un numero di iscritti almeno pari al quattro per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o di polizia o al 3 per cento per associazioni tra appartenenti a due o più Forze armate o di polizia.

Ricorda quindi il contenuto dell'articolo 14 concernente le tutele ed i diritti sindacali, che prevede che i militari che ricoprono cariche elettive non siano perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio delle loro funzioni fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilità e dal contegno da tenere anche fuori del servizio a salvaguardia del prestigio istituzionale. Inoltre, è previsto che questi militari non possano essere trasferiti a un'altra sede o reparto, o sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione, se non previa intesa con l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari alla quale appartengono, né essere impiegati in territorio estero singolarmente, fatte salve le esigenze delle unità di appartenenza. L'articolo prevede inoltre che possano manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare, nonché interloquire con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate e di polizia e partecipare a convegni e assemblee aventi carattere sindacale. È infine previsto che essi possano inviare comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato quando lo ritengono opportuno, concordandone le modalità con i comandanti competenti.

L'articolo 15 prevede che venga data pubblicità delle deliberazioni, votazioni e comunicati delle associazioni e dei loro rappresentanti.

L'articolo 16 attribuisce una delega al Governo per il coordinamento normativo e l'attuazione delle disposizioni dell'articolato, stabilendo che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge,

debbano essere adottati uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare). Fra i principi e criteri direttivi, sono indicati l'abrogazione delle disposizioni normative e regolamentari previgenti che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, l'esigenza di novellare il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 al fine di inserirvi le disposizioni della presente legge, di apportare le modificazioni e integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge alle norme di settore vigenti e la semplificazione e la maggiore efficienza delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa. In relazione a quest'ultimo aspetto, il relatore precisa come tale semplificazione debba realizzarsi attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristiche delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresi la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività. Sugli schemi di decreto legislativo in esame, è prevista l'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari, anche per i profili finanziari che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.

L'articolo 17 reca disposizioni in materia di giurisdizione, riservando al giudice amministrativo le controversie promosse nell'ambito disciplinato dall'articolo, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari. È prevista l'applicazione del rito abbreviato di cui all'articolo 119 del Codice del processo amministrativo.

L'articolo 18 prevede l'istituzione presso il Ministero della difesa di una commissione centrale di conciliazione per la risoluzione delle controversie. Si prevede, altresì, la costituzione, presso unità organizzative di livello non inferiore a quello regionale o paritetico delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, di almeno cinque commissioni periferiche di conciliazione, per la risoluzione in via bonaria delle controversie aventi rilievo locale.

L'articolo 19 abroga, dalla data di entrata in vigore della legge, gli articoli da 1476 a 1482 del codice dell'ordinamento militare, concernenti gli organismi della rappresentanza militare. I delegati della rappresentanza militare il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica esclusivamente per le attività di ordinaria amministrazione fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 4 dell'articolo 16.

L'articolo 20 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Conclude, sottolineando l'importanza della materia in esame ed auspicando una piena collaborazione da parte dei colleghi nell'indicazione di personalità da audire nell'ambito di un possibile ciclo di audizioni.

Intervengono i senatori [CANDURA](#) (*L-SP-PSd'Az*) e [GASPARRI](#) (*FIBP-UDC*) per richiedere, stante l'importanza del tema in discussione, che la Commissione programmi un breve ma mirato ciclo di audizioni per un necessario approfondimento conoscitivo della materia.

La presidente [PINOTTI](#) concorda sull'importanza di organizzare un ciclo di audizioni, con una tempistica che consenta di concludere l'esame del provvedimento in tempi congrui. Propone ai Gruppi di far pervenire proposte di possibili personalità da audire entro il prossimo 28 settembre.

La Commissione conviene.

Interviene, quindi, in sede di discussione generale il senatore [MININNO](#) (*M5S*), che ricorda che il comparto difesa, pur essendo unificato sotto diversi profili normativi, è stato finora segnato da una profonda differenza tra i corpi ad ordinamento civile e quelli ad ordinamento militare, il cui personale ha potuto tutelare i propri diritti soltanto attraverso gli organi di rappresentanza, introdotti dalla legge n.382/1978. Con la sentenza della Corte Costituzionale n.120/2018 è finalmente caduto il dogma per il quale i militari non possano costituire associazioni sindacali. Ricorda che il modello di associazione sindacale che deve essere assunto come riferimento è quello stabilito dalla legge n.121/1981 per la Polizia di Stato, che ha stabilito come unico limite alla libertà di associazione sindacale l'indipendenza da altre organizzazioni sindacali. Si tratta del resto dell'unico limite che la stessa Corte Costituzionale

ha indicato anche per le associazioni militari, avendo stabilito che "i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale", ma che essi "non possono aderire ad altre associazioni sindacali". Il modello sindacale dei corpi a ordinamento civile non solo non è mai stata messa in discussione dal legislatore, ma è stato nel tempo oggetto di diversi interventi che hanno progressivamente esteso i diritti sindacali. Pur considerando le limitazioni derivanti dallo *status* di militare e pur avendo come obiettivo di assicurare che le forze armate e le forze di polizia ad ordinamento militare possano continuare a svolgere correttamente i loro compiti, rileva che il disegno di legge approvato dalla Camera è fortemente peggiorativo rispetto al modello indicato. Il testo pone infatti una serie di limiti che rischiano di rendere difficile o addirittura inefficace l'azione sindacale, senza essere di giovamento al buon funzionamento dell'amministrazione militare. Non sembra infatti giustificato riservare le controversie sindacali al giudice amministrativo (piuttosto che al giudice del lavoro) ed escludere dalle associazioni il personale in congedo, gli allievi delle scuole militari e delle accademie, anche se in servizio permanente. Appare parimenti incongruo vietare la concessione gratuita alle associazioni sindacali di locali dell'amministrazione, ed escludere dalle competenze di tali associazioni una serie di materie come l'articolazione dell'orario di lavoro, i turni di servizio, le misure per incentivare l'efficienza del servizio, le aspettative, i distacchi ed i permessi sindacali, e i criteri di massima per l'aggiornamento professionale. Appare altresì opinabile stabilire, come nel disegno di legge in esame, che all'interno di un'associazione sindacale la rappresentanza di una singola categoria non possa superare il 75 per cento degli iscritti (peraltro calcolata sulla forza effettiva e non sugli iscritti al sindacato), così come definire in maniera stringente i requisiti e le durate delle cariche elettive, che dovrebbero invece essere regolati dagli statuti delle associazioni. In conclusione, in assenza di ragioni effettive legate al buon funzionamento dell'amministrazione della difesa, la mancata estensione alle associazioni sindacali militari di diritti già riconosciuti alle associazioni sindacali delle forze di polizia ad ordinamento civile provoca una ingiustificata disparità di trattamento, con il risultato di non ottemperare alla sentenza della Corte Costituzionale e di non applicare correttamente l'art. 39 della Costituzione.

La presidente [PINOTTI](#), constatato come non vi siano altri iscritti a parlare, dichiara chiusa la seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.3.2.1.2. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 73 (pom.) del 29/09/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 2020
73ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Calvisi e Tofalo.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario CALVISI risponde all'interrogazione 3-01156 della senatrice Donno ed altri, sullo stato giuridico degli appartenenti all'ex ruolo speciale ad esaurimento dell'Arma dei Carabinieri evidenziando come l'attuale normativa, di cui alla Tabella 4, quadro IV, allegata al Codice dell'ordinamento militare, preveda l'avanzamento ad anzianità esclusivamente sino al grado di Capitano e un successivo avanzamento a scelta sino al grado di Colonnello. L'articolo 2247-*octies* del citato Codice, nel disciplinare il regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri, prevede che sino all'anno 2023 gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello compreso si effettuino ad anzianità con le modalità di cui all'articolo 1055 del Codice. Tale ultimo articolo prevede che l'avanzamento ad anzianità si effettui promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo, secondo quanto previsto dal successivo articolo 1071 del Codice che stabilisce, al terzo comma, che le promozioni ad anzianità siano conferite con decorrenza dal giorno del compimento delle anzianità di grado richieste. Evidenzia altresì come nell'ambito della suindicata normativa di riferimento in materia, il regime transitorio incida sulla modalità di valutazione e non sugli anni di permanenza, "congelando" l'ordine di ruolo per consentire un agevole transito nel Ruolo normale unico, ove i transitati usufruiscono di un'ulteriore riduzione dei tempi di permanenza per la valutazione a Colonnello, da 8 anni nel Ruolo speciale a esaurimento a 6 nel Ruolo normale. In tale ottica, sottolinea come l'interpretazione delle norme da parte dell'Amministrazione militare sia stata nel senso di confermare, sino al 2023, una permanenza nel grado di Capitano e Maggiore rispettivamente di 7 e 5 anni, in coerente applicazione dei principi generali dell'avanzamento e in linea con le parallele progressioni del Ruolo normale, in cui è consentito il transito secondo l'ordine di ruolo pregresso proprio fino al 2023. Con la decisione richiamata dagli interroganti - nello specifico la sentenza del TAR Lazio n. 08692/2019 - il Collegio ha avuto modo di rilevare "le pregevoli argomentazioni difensive dell'Avvocatura dello Stato, che ha

richiamato anche una "*ratio*" interpretativa volta a non creare una disparità di trattamento palesemente iniqua tra gli ufficiali appartenenti al ruolo speciale a esaurimento, soggetti ad avanzamento ad anzianità con decorrenza "immediata" al maturarsi del requisito, rispetto a quelli soggetti ad avanzamento a scelta, destinati a conseguire l'avanzamento l'anno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità, all'esito della valutazione nel quadro di avanzamento". Rileva come il Collegio giudicante, tuttavia, abbia operato una diversa ricostruzione logico-argomentativa delle normative di riferimento, rispetto all'Amministrazione militare, sottolineando come gli ufficiali iscritti nel ruolo speciale a esaurimento continuassero a seguire il criterio dell'anzianità e come i periodi di anzianità utili ai fini della promozione non potessero che essere quelli indicati nella richiamata Tabella 4, quadro IV, senza che potesse applicarsi loro la previsione dell'articolo 1053, ai fini della determinazione del raggiungimento dell'anzianità prevista per la promozione. Secondo i giudici amministrativi "l'art. 1053 disciplina, infatti, le modalità della promozione degli ufficiali a valutazione con l'inserimento nei quadri di avanzamento e non riguarda l'aspetto sostanziale della fissazione del periodo di maturazione dell'anzianità. In altri termini, per gli ufficiali nel ruolo speciale a esaurimento, la normativa in esame, nel fare riferimento ai periodi di anzianità ai fini della promozione, non può che richiamare quelli specificamente indicati nella tabella più volte richiamata, non potendo tale dato normativo essere integrato con la disciplina dettata dall'articolo 1053 che riguarda le modalità di promozione nel caso di iscrizione in quota di valutazione e non le promozioni per anzianità, come quella relativa al caso in esame." Per le suesposte ragioni, sottolinea come il TAR Lazio abbia dato ragione ai ricorrenti che avevano impugnato il provvedimento dell'Amministrazione militare con cui non era stata riconosciuta l'anzianità di servizio. Rende infine noto che avverso la pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, la Direzione generale del Personale militare del Ministero della Difesa ha proposto ricorso al Consiglio di Stato, che - nelle more della decisione nel merito - il 5 dicembre 2019 ha disposto la sospensione cautelare del provvedimento impugnato. Sul punto sottolinea come i giudici di secondo grado abbiano considerato favorevolmente apprezzabili le ragioni cautelari addotte dall'Amministrazione, "in precipua considerazione della circostanza che il principio di diritto enunciato dalla sentenza gravata potrebbe, in tesi, determinare l'insorgere di un rilevante contenzioso e comporterebbe per l'amministrazione la rideterminazione dell'anzianità di servizio di un rilevante numero di ufficiali e la ristrutturazione dei ruoli di anzianità". Specifica, infine, che proprio sull'articolo 2247-*octies*, comma 1, citato in premessa, è intervenuta un'interpretazione autentica, con l'aggiunta del comma 1-*bis*, introdotta dall'articolo 25 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante "Disposizioni interpretative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95" concernente Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, con il quale è stato espressamente sancito che "il comma 1 si interpreta nel senso che le permanenze minime previste per l'avanzamento ad anzianità di cui all'articolo 1055 sono stabilite in due anni nel grado di sottotenente, cinque anni nel grado di tenente, sette anni nel grado di Capitano e cinque anni nel grado di Maggiore".

Replica la senatrice [DONNO](#) (M5S) che, nel dichiararsi parzialmente soddisfatta delle delucidazioni ricevute dal Governo, rimane in attesa della conclusione del procedimento giudiziario.

Il sottosegretario CALVISI risponde quindi all'interrogazione n. 3-01897 della senatrice Pucciarelli, sul programma NLSP di assistenza logistica alle unità navali italiane nei porti di scalo estero, evidenziando come le Unità Navali della Marina militare, quando impegnate in attività operativa/addestrativa al di fuori delle acque nazionali, abbiano la necessità di usufruire di diversi servizi durante le soste in porto - dal rimorchio alle prestazioni di ormeggio, dal pilotaggio all'allaccio delle utenze, dallo smaltimento dei rifiuti solidi allo sbarco di acque grigie ed oleose, fino al rifornimento di viveri e combustibile navale - che devono essere inevitabilmente programmati e attivati con largo anticipo rispetto all'effettivo ingresso dell'Unità in porto. Al riguardo, sottolinea come il supporto logistico alle Unità Navali nei porti esteri sia assicurato mediante una delle seguenti procedure, ovvero quella di individuazione di fornitori o di provveditore marittimo locali e successiva

attivazione a cura delle strutture diplomatiche o degli addetti militari nello Stato di sosta, quella di fruizione, ove possibile, di prestazioni a titolo gratuito e/ o a titolo oneroso, secondo accordi vigenti, presso le basi navali dei Paesi NATO, e infine quella di utilizzo di agenzia marittima internazionale privata, competente per area geografica, individuata tramite gara dalla NATO *Support and Procurement Agency* (NSPA). Con l'eccezione della procedura di fruizione di prestazioni presso le basi NATO, che prevede un sistema di compensazione finanziaria tra Stati, le acquisizioni dei beni e servizi marittimi - rappresentati principalmente da viveri, combustibile navale e servizi portuali - avvengono attraverso fornitori dello Stato ospitante, in considerazione della "natura territoriale" delle prestazioni richieste. Ricorda come nel 2006 la Marina militare abbia aderito al programma *Naval Logistic Support Partnership* (NLSP) di NSPA, riscontrando numerosi benefici in termini di correttezza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa rispetto alle altre tipologie di procedura. In particolari, i suddetti benefici hanno riguardato gli aspetti di trasparenza e semplificazione dell'attività amministrativa, alla luce dei ridotti tempi di gestione correlati alla durata della sosta dell'Unità Navale, di predeterminazione ed uniformità della maggior parte dei costi unitari sostenuti dalle Unità Navali per ciascun porto, di eliminazione dell'uso del contante nei pagamenti e di incremento della capacità di proiezione della Forza armata nel contesto internazionale, grazie alla copertura pressoché globale del programma. Tanto rappresentato, osserva che i servizi logistici resi in porto estero alle Unità della Marina militare non sarebbero comunque erogabili da ditte nazionali, alle stesse condizioni e allo stesso prezzo di quelle fornite dallo Stato ospitante. D'altra parte, stante la connotazione strettamente vincolata al territorio ed i tempi ristretti di esecuzione, sottolinea come anche le Unità di Marine estere in sosta nei porti nazionali si avvalgono di fornitori italiani attivati da *contractors* NSPA e, peraltro, per quanto noto, non sussiste alcuna limitazione per la partecipazione delle imprese italiane alle gare indette da NSPA per l'individuazione di *contractors* di area. In conclusione, sottolinea come l'adesione della Forza armata al programma NLSP non sottragga risorse alle imprese nazionali, né ponga alcun limite alla loro partecipazione ai bandi di gara; al contrario consenta una gestione amministrativa più trasparente ed efficace, riducendo all'essenziale le spese di cambio valuta e l'immobilizzo di capitali a bordo delle Unità Navali.

Replica la senatrice [PUCCIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) dichiarandosi insoddisfatta delle delucidazioni ricevute. A suo giudizio le Marine militari di altri Paesi beneficiano di offerte più vantaggiose rispetto a quella italiana, in termini di costi e di qualità dei servizi fruiti.

La presidente [PINOTTI](#) dichiara concluse le procedure informative.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore della Somali Police Force della Repubblica Federale Somala ([195](#))

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 311, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

La relatrice [DONNO](#) (M5S) osserva innanzitutto come l'atto del Governo in esame, presentato dal Ministero della difesa il 7 settembre scorso, trovi il proprio fondamento giuridico nel comma 2 dell'art. 311 del Codice dell'Ordinamento militare, che prevede la cessione ad altri Paesi di armamenti obsoleti, di natura difensiva e previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari. Per molti anni questa norma ha avuto scarsa attuazione, perché le cessioni di armamento venivano disposte in atti legislativi, ossia nei decreti-legge di proroga delle missioni internazionali. Con l'entrata in vigore della legge n. 145 del 2016 (ovvero della cosiddetta "legge quadro" sulle missioni internazionali), e il conseguente abbandono dello strumento del "decreto missioni", la previsione ha

trovato nuove occasioni di applicazione. Osserva come il provvedimento all'esame della Commissione - che è chiamata a formulare un parere al Governo entro il 12 ottobre - preveda la cessione a titolo gratuito a favore della forza di polizia somala di due Veicoli multiruolo nella versione protetta, denominati VM-90P, oltre che di vari equipaggiamenti per l'ordine pubblico, ovvero 200 scudi quadrati, 200 caschi con maschera e 50 scudi tondi. Evidenzia come la relazione illustrativa predisposta dallo Stato maggiore della Difesa precisi che i veicoli oggetto della cessione sono stati dichiarati "fuori servizio" dall'Ispettorato Logistico dell'Arma dei carabinieri, perché ormai vetusti e con elevati oneri manutentivi e limitate possibilità di impiego, nonché già sostituiti, nel tempo, da materiali nuovi e più rispondenti alle esigenze operative. La medesima relazione specifica che gli equipaggiamenti per l'ordine pubblico (caschi e scudi), dichiarati anch'essi "fuori servizio", risultano in esubero e comunque non più rispondenti alle esigenze di impiego operativo dell'Arma dei carabinieri. L'intento sotteso alla cessione di tale materiale, come si evince ancora dalla relazione, è quello di rafforzare la collaborazione e la cooperazione tra l'Arma dei carabinieri e le Forze di polizia somale nel quadro delle attività di collaborazione e di sostegno alle istituzioni locali. Ricorda altresì come il Paese africano sia impegnato da anni nel consolidamento della propria realtà statale e nella lotta contro gruppi armati e destabilizzanti dell'autorità centrale, a partire dalla pericolosa componente islamista di *Al-Shabaab*. Con la Somalia l'Italia ha sottoscritto nel 2013 un Accordo bilaterale di cooperazione nel settore della difesa, finalizzato ad incrementare la collaborazione tra le Forze armate, consolidando le rispettive capacità difensive e migliorando la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Rimarca come quell'accordo annoveri lo scambio di materiali quale contributo ad accrescere l'interoperabilità fra i rispettivi dispositivi di polizia. Ricorda inoltre come lo scorso marzo si sia conclusa la Missione Bilaterale Somalia - MIADIT - che ha visto anche la partecipazione dei militari dell'Arma dei carabinieri - di addestramento delle Forze di polizia somale e gibutiane, volta a favorire la stabilità e la sicurezza della Somalia e dell'intera regione del Corno d'Africa, accrescendo le capacità nel settore della sicurezza e del controllo del territorio da parte delle Forze di polizia somala. Ricorda altresì come l'Italia sia anche impegnata da anni in attività di sostegno alle istituzioni transitorie del Paese del Corno d'Africa, e non solo nell'ambito della lotta al terrorismo ed alla pirateria. Sul piano multilaterale, in particolare, il nostro Paese contribuisce in maniera significativa alle tre diverse missioni dell'Unione europea, EUNAVFOR Operazione Atalanta, per l'azione di contrasto alla pirateria al largo delle acque territoriali somale, EUTM missione di addestramento per lo sviluppo delle capacità dell'esercito somalo ed infine EUCAP Somalia, missione civile per il rafforzamento delle capacità di sicurezza marittima del Paese. Sottolinea altresì come le iniziative pluriennali finanziate dalla Cooperazione Italiana in Somalia in corso siano 24. I fondi stanziati a favore della Somalia sono cresciuti di oltre il 100 per cento tra il 2014 (9 milioni di euro) e il 2017 (18,5 milioni di euro). Gli interventi sono sempre stati concepiti tenendo conto delle Linee Guida della Cooperazione Italiana, rispondendo in particolare agli obiettivi strategici inerenti alla riduzione della povertà, la creazione di nuove opportunità lavorative, la rimozione delle diseguaglianze, la promozione del Terzo settore privato e dell'imprenditoria femminile, il miglioramento della sicurezza alimentare, il contributo alla salute globale e all'educazione di base universale, la stabilizzazione post - conflitto e l'assistenza umanitaria. Evidenzia da ultimo come la cessione di mezzi e materiali prevista dal provvedimento appaia dunque in linea con gli sforzi profusi dal nostro Paese per offrire un contributo alla stabilizzazione della Somalia e per la sua uscita dalla lunga fase di transizione avviata.

La presidente [PINOTTI](#), ricorda che la Commissione difesa, prima di esprimersi nel merito dell'Atto in esame, deve attendere i pareri delle Commissioni affari esteri, emigrazione e bilancio che hanno tempo fino al prossimo 6 ottobre per potersi pronunciare. Nel merito del provvedimento, rimarca il costante sostegno assicurato dall'Italia alle autorità di Mogadiscio nel corso degli anni, con missioni sia bilaterali che in ambito Unione europea, tra cui EUTM, in cui la presenza italiana è decisiva. Ricorda, in particolare, che la sottoscrizione nel 2013 dell'Accordo bilaterale di cooperazione nel settore della difesa deriva dalla necessità di assicurare il massimo sostegno possibile per l'addestramento delle Forze somale impegnate a garantire condizioni accettabili di sicurezza e stabilità al Paese.

Interviene in sede di discussione generale, il senatore [CANDURA](#) (*L-SP-PSd'Az*) per sottolineare l'importanza del provvedimento in esame, che si configura quale contributo addizionale alle iniziative a favore di un Paese e di un popolo che vantano con l'Italia legami storici.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di "Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (n. [572](#)) (Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [DI MICCO](#) (*M5S*) ricorda come la Commissione sia chiamata a rendere un parere alle Commissioni riunite Bilancio e Politiche dell'Unione europea sulle "Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza", cioè sul programma con il quale l'Italia intende partecipare al *Recovery Plan* dell'Unione europea. Evidenzia come il documento sia stato approvato lo scorso 9 settembre dal Comitato interministeriale per gli affari europei, in coordinamento con tutti i Ministeri e le rappresentanze delle Regioni e degli Enti locali. Il testo definisce in via preliminare e sintetica gli obiettivi strategici di lungo termine, le aree tematiche di intervento e le azioni su cui si articolerà il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che il nostro Paese sarà chiamato a presentare ufficialmente alla Commissione europea nei prossimi mesi, una volta completato l'iter di approvazione dei regolamenti attuativi del *Recovery Plan*. L'iniziativa proposta dalla Commissione Europea e approvata dal Consiglio Europeo il 21 luglio 2020, intitolata *Next Generation EU* che, al pari del Bilancio 2021-2027 dell'Unione Europea, è attualmente al vaglio del Parlamento Europeo per l'approvazione definitiva. Con le "Linee guida" il Governo italiano ha scelto di avviare da subito un dialogo informale con la Commissione europea, anche sulla base delle valutazioni di indirizzo che il Parlamento vorrà formulare. Ricorda come i regolamenti attuativi di *Next generation EU* non entreranno comunque in vigore prima dell'inizio del prossimo anno e solo da quel momento sarà possibile presentare ufficialmente il nostro Piano Nazionale, previa approvazione definitiva da parte del Parlamento. Sottolinea come le linee guida innanzitutto offrano una disamina del contesto economico e sociale del nostro Paese negli ultimi anni. Viene evidenziata la spiccata vocazione manifatturiera della nostra economia, l'alto livello delle esportazioni, ma anche il dato relativo all'insufficiente crescita economica derivante, oltre che dal basso incremento della produttività determinato da una serie di gap tecnologici ed educativi. Vengono altresì menzionati il calo degli investimenti fissi lordi, i bassi tassi di partecipazione al lavoro e di occupazione e le dinamiche demografiche negative. Peraltro, l'alto debito pubblico dell'Italia - il secondo più elevato dell'Unione europea in rapporto al PIL dopo la Grecia -, secondo le previsioni a fine 2020 subirà un incremento di oltre 20 punti percentuali, a causa della pandemia e delle ingenti misure di sostegno all'economia e ai redditi. Ricorda come il documento sottolinei come solo una robusta e stabile crescita del PIL possa assicurare la sostenibilità del debito e la tenuta della situazione sociale del Paese, da cui deriva l'esigenza di aumentare gli investimenti pubblici e assicurare una maggiore competitività di sistema nazionale. Nel documento si precisa che le Linee guida sono coerenti con il Piano di Rilancio del Governo - che, presentato lo scorso giugno, è costruito intorno alle linee strategiche della modernizzazione del Paese, della transizione ecologica e dell'inclusione sociale, territoriale e della parità di genere - e contribuiscono a perseguire gli obiettivi economici e sociali concordati in sede europea e a rispondere alle Raccomandazioni specifiche rivolte al nostro Paese dalla Commissione europea e dal Consiglio Europeo. Il testo individua inoltre gli obiettivi e le missioni del Programma di ripresa e resilienza. Gli obiettivi di lungo termine puntano a raddoppiare il tasso medio di crescita dell'economia italiana (dallo 0,8 per cento quantomeno all'1,6, in linea con la media UE), ad aumentare gli investimenti pubblici (per portarli almeno al 3 per cento del PIL), ad aumentare la spesa per ricerca

e sviluppo, ad aumentare il tasso di occupazione, a ridurre i divari territoriali, a promuovere una crescita demografica e a garantire sostenibilità e resilienza della finanza pubblica. Evidenzia come le missioni del Piano nazionale siano: digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per la mobilità; l'istruzione, la formazione, la ricerca e la cultura; l'equità sociale, di genere e territoriale; ed infine la salute. Rileva come il documento specifichi inoltre i criteri di selezione dei progetti del Piano, nonché le politiche e le riforme di contesto necessarie al fine di supportare adeguatamente il Piano (aumento degli investimenti pubblici, maggiore efficienza della pubblica amministrazione, maggiori risorse ricerca e sviluppo, riforme del sistema fiscale, della giustizia e del lavoro, ecc.). Da ultimo, le linee guida offrono un quadro di sintesi delle risorse disponibili per l'Italia per l'attuazione del Piano, che ammontano complessivamente - fra programmi europei già esistenti e nuovi dispositivi - a 208,6 miliardi di euro. Le risorse messe a disposizione dal *Recovery and Resilience Facility* (RFF), che costituisce il principale strumento finanziario europeo per aiutare la ripresa degli Stati membri dell'Unione, ammontano a 191,4 miliardi di euro, di cui 63,8 in sovvenzioni e 127,6 in prestiti. Nel documento si specifica inoltre che i prestiti erogati all'Italia dalla Commissione Europea, se non compensati da riduzioni di altre spese o aumenti delle entrate, contribuiranno ad accrescere il deficit della PA e l'accumulazione di debito pubblico, aspetto inevitabilmente determinerà l'esigenza per l'esecutivo di affiancare al PNRR una programmazione di bilancio volta a riequilibrare la finanza pubblica nel medio termine dopo la forte espansione del deficit prevista per quest'anno in conseguenza della pandemia e degli ingenti interventi di sostegno all'economia che sono stati realizzati attraverso i decreti-legge di recente approvazione. Con riferimento agli aspetti di specifico interesse per la Commissione difesa, evidenzia come il documento, nell'ambito della missione "Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo", espliciti l'impegno per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione - che include quindi anche uno sforzo di modernizzazione del Ministero della difesa. Nel paragrafo dedicato agli obiettivi e alle sfide per l'Italia, ricorda come il documento menzioni l'aumento degli investimenti pubblici e della spesa per Ricerca e Sviluppo, nonché il rafforzamento della sicurezza e della resilienza del Paese a fronte - fra gli altri - di crisi epidemiche e rischi geopolitici, tutti aspetti che evidentemente riguardano direttamente o indirettamente il comparto della difesa e delle Forze armate. Infine propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole al documento in esame.

La presidente [PINOTTI](#) constata che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale.

Interviene, per dichiarazione di voto il senatore [CANDURA](#) (*L-SP-PSd'Az*), preannunciando a nome del proprio Gruppo di appartenenza, un voto di astensione sul provvedimento in esame. Pur apprezzando la sintesi svolta dal relatore, evidenzia perplessità circa i contenuti dell'Atto, caratterizzato - a suo giudizio - da scarsa concretezza, in particolare con riferimento al comparto della Difesa.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore viene infine approvata a maggioranza dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 settembre.

La presidente [PINOTTI](#) informa che sono pervenute proposte di audizioni, che saranno sottoposte all'attenzione del prossimo Ufficio di Presidenza per la definizione di un puntuale calendario dei lavori. Informa altresì che non è ancora stato assegnato alla Commissione l'Atto Senato 1542 recante "Norme sulla libertà di associazione sindacale dei militari e delega al Governo per il coordinamento normativo", in cui si procederà appena possibile all'abbinamento con il testo approvato dalla Camera.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

La seduta termina alle ore 15,40.

1.3.2.1.3. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 74 (pom.) del 07/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 2020
74ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Calvisi e Tofalo.

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore della Somali Police Force della Repubblica Federale Somala ([195](#))

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 311, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 settembre.

La presidente [PINOTTI](#) informa che sul provvedimento in esame la Commissione affari esteri ha fatto pervenire stamani delle osservazioni favorevoli e che la Commissione può concluderne l'esame.

La relatrice [DONNO](#) (M5S), ritenendo che la cessione a titolo gratuito del materiale in oggetto alle Forze di polizia somale rappresenti un atto doveroso, anche per sostenere gli sforzi di stabilizzazione del Paese africano, formula una proposta di parere favorevole.

Poiché nessuno chiede di intervenire, la proposta del relatore, previa verifica del numero legale, viene posta ai voti ed approvata.

La presidente [PINOTTI](#) apprezza l'esito unanime della votazione.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1923\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi*

Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [ORTIS](#) (M5S) evidenzia come la Commissione sia chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla Commissione affari esteri sul disegno di legge di ratifica dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, sottoscritto nel luglio 2018. Gli obiettivi principali dell'intesa, che rappresenta il primo accordo quadro sottoscritto fra le Parti, frutto di un *iter* negoziale avviato nel 2013, sono il rafforzamento e l'intensificazione del dialogo su numerose questioni bilaterali, regionali e multilaterali di comune interesse, tra cui i cambiamenti climatici, la ricerca e l'innovazione, gli affari marittimi, l'istruzione, la cultura, la migrazione e la lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla criminalità informatica. Il testo, che si compone di 51 articoli, ribadisce l'impegno delle Parti a salvaguardare la pace e la sicurezza internazionali attraverso la prevenzione della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l'adozione di misure volte a fronteggiare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e prevede la possibilità di sospensione dell'applicazione dell'Accordo stesso in caso di violazione di elementi essenziali, quali la clausola sui diritti umani o quella in materia di non proliferazione.

Rimarca come i profili di competenza della Commissione difesa si rinvengono principalmente in relazione agli articoli 3 e 4, che stabiliscono, rispettivamente, l'impegno delle Parti a promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale e regionale, promuovendo la risoluzione pacifica delle controversie, e ad agire congiuntamente sulle questioni di comune interesse connesse alla gestione delle crisi e alla costruzione della pace, collaborando nei consessi e nelle organizzazioni internazionali e sostenendo le iniziative nazionali dei Paesi che escono da situazioni di conflitto.

Sottolinea come di interesse risultino anche gli articoli 5 e 6, rispettivamente in materia di contrasto alla proliferazione delle armi nucleari e di controllo dei trasferimenti di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso, oltre che l'articolo 8, con cui le Parti si impegnano a collaborare nella prevenzione e nella lotta al terrorismo, nel rispetto del diritto internazionale applicabile e dei principi della Carta delle Nazioni Unite.

Ulteriori aspetti di interesse ritiene si rinvengano con riferimento all'articolo 10, che tratta il tema della collaborazione delle Parti per un multilateralismo efficace, all'articolo 17, in materia di cooperazione industriale e agli articoli 33 e 34 in relazione alle azioni di contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata.

Richiama altresì i contenuti dell'articolo 36 che disciplina, fra l'altro, la cooperazione delle Parti in materia di *cyber*-sicurezza e di contrasto alla *cyber*-criminalità.

Da ultimo evidenzia come il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si componga di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Stante il rilievo dell'Accordo e considerati i suoi contenuti, propone alla Commissione l'espressione di un parere favorevole.

La presidente [PINOTTI](#) constata che non vi sono iscritti a parlare.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore viene approvata dalla Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(1178) Deputato PEREGO DI CREMNAGO ed altri. - Avvio di un progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 giugno 2019.

La presidente [PINOTTI](#) ricorda che sul provvedimento la Commissione ha svolto audizioni informali del Presidente del Centro Alti Studi per la Difesa, Generale di Squadra Aerea Fernando Giancotti, e dell'Ammiraglio di Divisione Giacinto Ottaviani, Capo del I Reparto dello Stato Maggiore della Difesa. Ricorda altresì che il provvedimento è stato assegnato alla Commissione difesa in sede redigente, aspetto che impone una particolare responsabilità nell'esame del testo.

Il relatore [MININNO](#) (M5S) segnala talune criticità del disegno di legge in titolo. Precisa come la proposta è lungi dal configurare una sorta di reintroduzione di una forma di "mini-leva", anche perché istituisce la sperimentazione di un percorso formativo, volontario e soggetto a selezione, volto a ridurre le distanze fra i giovani e le istituzioni militari. Evidenzia che a suo giudizio deve essere meglio definito lo *status* dei frequentatori di tali corsi. Come emerso anche nel corso delle audizioni, dovrebbe essere fatta chiarezza, ad esempio, sull'eventuale uso della divisa da parte dei frequentatori dei corsi, ma anche sulla loro assoggettabilità alla giurisdizione militare. A suo giudizio, come suggerito anche dall'Ammiraglio Ottaviani in occasione della sua audizione, occorrerebbe optare per una soluzione che imponga il rispetto delle regole disciplinari militari, senza però far valere la legislazione penale militare. Ulteriore criticità si ravvisa anche in relazione allo scarso peso dei crediti formativi riconosciuti ai frequentatori del corso. A suo avviso, infatti, conformemente ai principi generali sui crediti formativi definiti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, sarebbe quanto mai opportuno innalzare la soglia dei crediti garantiti ai frequentatori. Per aumentare l'attrattività dei percorsi formativi, sarebbe preferibile attribuire ai loro frequentatori un punteggio addizionale, valido per i concorsi per l'accesso alle Forze armate. Sarebbe poi necessario introdurre norme per precludere ai militari in servizio l'accesso a tali percorsi formativi e per consentire ai frequentatori di conservare il posto di lavoro, laddove decidano di optare per tale esperienza formativa.

La presidente [PINOTTI](#), nessun altro chiedendo di intervenire, suggerisce, prima di fissare un termine per la presentazione di proposte emendative, una fase di approfondimento delle questioni sollevate dal relatore.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(991) Tatjana ROJC ed altri. - Disposizioni per la riabilitazione storica degli appartenenti alle Forze armate italiane condannati alla fucilazione dai tribunali militari di guerra nel corso della prima Guerra mondiale

(Esame e rinvio)

La presidente [PINOTTI](#), relatrice, ricorda che il provvedimento, originariamente assegnato in sede redigente, è stato riassegnato in sede referente, ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento. Ricorda che il provvedimento contiene disposizioni per la riabilitazione storica degli appartenenti alle Forze armate ingiustamente fucilati durante la prima Guerra Mondiale. Ricorda altresì che sul provvedimento la Commissione ha svolto un breve ma significativo ciclo di audizioni. Gli auditi, nonostante abbiano segnalato l'opportunità di approfondire taluni specifici aspetti del provvedimento, hanno espresso in

prevalenza giudizi positivi sul testo in esame, che palesa una radicale diversità di impostazione rispetto a quello presentato nella scorsa legislatura (Atto Senato n. 1935), approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura e poi esaminato anche dalla Commissione difesa del Senato. Il disegno di legge della scorsa legislatura, infatti, prevedeva una vera e propria riabilitazione giuridica dei soldati fucilati "per l'esempio" nel corso della prima Guerra mondiale. Lo strumento della riabilitazione, come rilevato dai magistrati militari intervenuti in audizione, dà luogo a diverse problematiche, a cominciare da quelle legate alla cancellazione degli effetti penali delle sentenze emesse e alle aspettative di risarcimento in capo alle famiglie dei caduti. Un provvedimento di riabilitazione imporrebbe inoltre un riesame puntuale dei singoli casi, attività che supererebbe le risorse a disposizione del Tribunale militare di sorveglianza e avrebbe tempistiche di accertamento estremamente lunghe. Il disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione si colloca invece nell'alveo delle cosiddette "leggi memoriali". Sulla scia di quanto già fatto da altri Paesi, come la Francia e il Regno Unito, il suo intento è essenzialmente simbolico, promuovendo la riabilitazione morale e la tutela della memoria di questi soldati, senza con questo prevedere alcun effetto sul piano giuridico. Rileva come rispetto a questa impostazione tutti gli uditi abbiano espresso un giudizio favorevole. Precisa, peraltro, come vi siano comunque ancora margini di riflessione e di miglioramento del provvedimento in discussione, recuperando anche il lavoro di approfondimento svolto nella Commissione difesa del Senato nella scorsa legislatura. Ricorda inoltre come già la presidente Garavini avesse prospettato la possibilità di introdurre modifiche al testo, in particolare eliminando il riferimento al concetto di "giusto processo" e quello relativo all'Albo d'oro del Commissariato generale per le onoranze ai caduti, valorizzando la conoscenza e la memoria degli eventi in questione a livello locale ed infine eliminando il riferimento alla pubblicazione dei lavori del Comitato tecnico scientifico di cui al decreto del Ministro della difesa del 16 ottobre 2014.

Il senatore [CANDURA](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone che venga fissato un termine per presentare delle proposte emendative al testo in discussione.

Il senatore [VATTUONE](#) (*PD*), tenuto fermo l'impianto del provvedimento e i rilievi formulati, propone che la relatrice presenti una proposta complessiva di modifica del testo, su cui poi tutti i commissari possano intervenire in sede di subemendamenti.

Il senatore [CANDURA](#) (*L-SP-PSd'Az*) conviene con la proposta formulata dal collega.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la presidente [PINOTTI](#), condividendo la proposta emersa in sede di discussione generale, si impegna a presentare emendamenti che tengano conto dei rilievi emersi, fissando successivamente un termine per la presentazione di subemendamenti.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati

(1542) D'ARIENZO ed altri. - Norme sulla libertà di associazione sindacale dei militari e delega al Governo per il coordinamento normativo

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1893, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1542, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 settembre.

La presidente [PINOTTI](#) informa che è stato assegnato alla Commissione anche l'Atto Senato 1542 recante "Norme sulla libertà di associazione sindacale dei militari e delega al Governo per il coordinamento normativo", presentato dal senatore D'Arienzo. Il disegno di legge insiste sulla stessa materia dell'Atto Senato 1893. D'intesa col relatore, il collega Vattuone, propone alla Commissione di abbinare i due provvedimenti e di adottare come testo base il disegno di legge approvato dalla Camera.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLE RECENTI MISSIONI DELLA COMMISSIONE

La presidente [PINOTTI](#) informa circa gli esiti delle recenti missioni svolte da delegazioni della Commissione: martedì 29 settembre presso il Comando delle Forze speciali (COFS) nell'area dell'Aeroporto di Centocelle e il 30 settembre a Caserta, presso la Scuola Specialisti dell'Aeronautica militare e presso il Comando della Brigata Garibaldi.

Ricorda che le prossime missioni, come concordato, terranno conto delle proposte formulate dai colleghi e dei provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,35.

1.3.2.1.4. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 67 (ant.) del 14/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 67

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 2020

Presidenza della Presidente

[PINOTTI](#)

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,30

*AUDIZIONE INFORMALE DEL GENERALE DI CORPO D'ARMATA GIOVANNI NISTRI,
COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, IN RELAZIONE AI DISEGNI DI
LEGGE NN. 1893 E 1542 (LIBERTA' SINDACALE PERSONALE MILITARE)*

1.3.2.1.5. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 69 (pom.) del 20/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 69

MARTEDÌ 20 OTTOBRE 2020

Presidenza della Presidente

[PINOTTI](#)

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,50

AUDIZIONE INFORMALE DEL PROFESSOR GIOVANNI MARIA FLICK, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE NN. 1893 E 1542 (LIBERTA' SINDACALE PERSONALE MILITARE)

1.3.2.1.6. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 71 (pom.) del 20/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 71

MARTEDÌ 20 OTTOBRE 2020

Presidenza della Presidente

[PINOTTI](#)

Orario: dalle ore 16,45 alle ore 17,45

*AUDIZIONE INFORMALE DELL'AVVOCATO GIORGIO CARTA, INTERVENUTO IN
VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE NN. 1893 E 1542 (LIBERTA'
SINDACALE PERSONALE MILITARE)*

1.3.2.1.7. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 72 (ant.) del 21/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 72

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2020

Presidenza della Presidente

[PINOTTI](#)

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,30

*AUDIZIONE INFORMALE DEL GENERALE DI CORPO D'ARMATA GIUSEPPE ZAFARANA,
COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA, IN RELAZIONE AI
DISEGNI DI LEGGE NN. 1893 E 1542 (LIBERTA' SINDACALE PERSONALE MILITARE)*

1.3.2.1.8. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 73 (ant.) del 21/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 73

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2020

Presidenza della Presidente

[PINOTTI](#)

Orario: dalle ore 9,40 alle ore 11

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL COMITATO CENTRALE DI RAPPRESENTANZA (COCER) INTERFORZE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE NN. 1893 E 1542 (LIBERTA' SINDACALE PERSONALE MILITARE)

1.3.2.1.9. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 74 (ant.) del 21/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 74

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2020

Presidenza della Presidente

[PINOTTI](#)

Orario: dalle ore 11,20 alle ore 12,35

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI A
CARATTERE SINDACALE TRA PERSONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, INTERVENUTI IN
VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE NN. 1893 E 1542 (LIBERTA'
SINDACALE PERSONALE MILITARE)*

1.3.2.1.10. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 75 (pom.) del 21/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 75

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2020

Presidenza della Presidente

[PINOTTI](#)

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 16

*AUDIZIONE INFORMALE DELLA PROFESSORESSA SILVIA CIUCCIOVINO, IN RELAZIONE AI
DISEGNI DI LEGGE NN. 1893 E 1542 (LIBERTA' SINDACALE PERSONALE MILITARE)*

1.3.2.1.11. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 76 (ant.) del 22/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 76

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 2020

Presidenza della Presidente

[PINOTTI](#)

Orario: dalle ore 9 alle ore 12,45

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI A CARATTERE SINDACALE TRA PERSONALE DELLE FORZE ARMATE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE NN. 1893 E 1542 (LIBERTA' SINDACALE PERSONALE MILITARE)

1.3.2.1.12. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 79 (ant.) del 28/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 79

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2020

Presidenza della Presidente

[PINOTTI](#)

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE DEL GENERALE DI CORPO D'ARMATA ENZO VECCIARELLI, CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA, IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE NN. 1893 E 1542 (LIBERTA' SINDACALE PERSONALE MILITARE)

1.3.2.1.13. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 84 (pom.) del 09/12/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 2020
84ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Calvisi.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente **PINOTTI**, in relazione al disegno di legge n. 1893 e abbinati, recanti Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, ricorda come in una precedente seduta fosse stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti al prossimo lunedì 14 dicembre. Raccogliendo le richieste pervenute da alcuni colleghi, d'accordo con il relatore, propone di posticipare tale termine a lunedì 18 gennaio alle ore 14.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 09/2020, relativo all'avvio di un piano di approvvigionamento e ripianamento scorte di munizionamento guidato Vulcano 127 mm ([n. 233](#))

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

La relatrice **PUCCIARELLI** (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia come la Commissione sia chiamata a formulare un parere sul ripianamento delle scorte delle munizioni Vulcano 127 mm, da impiegare a bordo delle FREMM e di pattugliatori d'altura. Le nuove munizioni permetteranno di migliorare le prestazioni delle munizioni di pari calibro attualmente disponibili, incrementando gittata e precisione. Il programma ha una durata prevista di 10 anni, con un costo complessivo stimato in circa 130 milioni. La tranche che sarebbe avviata con l'atto in esame prevede un finanziamento di poco più di 88 milioni, per le esigenze del naviglio attualmente in servizio. Il finanziamento ricade sul fondo investimenti della legge di bilancio per il 2019, allocati sul bilancio della Difesa, come somma destinata alle attività

industriali di alta tecnologia e al sostegno alle esportazioni. I primi 88 milioni sarebbero spesi dal 2020 al 2029, e in particolare tra il 2022 (12,26 milioni) e il 2026 (13,76 milioni).

Per il completamento del programma complessivo saranno quindi poi necessari ulteriori 51 milioni, da individuare con prossimi finanziamenti.

Sottolinea che le munizioni Vulcano sono costruite con componenti prevalentemente realizzati da fornitori italiani. L'acquisizione da parte delle nostre Forze armate garantirebbe quindi un diretto ritorno industriale nel nostro Paese, assicurando anche ai produttori un importante biglietto da visita per i mercati esteri. Ci sono già delle significative prospettive in questo senso, in particolare in sede Nato. Nel mese di maggio 2020 è stato infatti firmato un *memorandum* sul munizionamento delle unità navali, cui hanno aderito, oltre all'Italia, Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Portogallo, Polonia e Finlandia. L'obiettivo dell'accordo è creare dei meccanismi centralizzati di acquisizione, in modo da sfruttare le economie di scala. Le munizioni Vulcano sono citate nell'accordo e quindi auspicabilmente potranno essere oggetto di commesse da parte di questi Paesi.

Relativamente agli aspetti contrattuali, evidenzia come la fornitura si svolgerà secondo le procedure fissate nel decreto legislativo n. 208 del 2011, di recepimento della direttiva europea n. 81 del 2009, e per quanto non disciplinato, e ove compatibile, dal Codice dei contratti.

Rimarca come anche il Documento programmatico pluriennale 2020-2022 descriva il programma in esame, sottolineandone l'importanza.

Conclude anticipando di voler proporre alla Commissione di esprimere un parere positivo.

Il sottosegretario di Stato CALVISI esprime apprezzamento sulla valutazione positiva del provvedimento.

La presidente [PINOTTI](#) constata come non vi siano iscritti a parlare in sede di discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.3.2.1.14. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 91 (pom.) del 03/02/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MERCLEDÌ 3 FEBBRAIO 2021
91ª Seduta

Presidenza della Presidente
[PINOTTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Tofalo.

La seduta inizia alle ore 13,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2020, relativo all'acquisizione, funzionamento e supporto di una piattaforma aerea multi-missione e multi-sensore per la condotta di attività di caratterizzazione, sorveglianza e monitoraggio della situazione tattico-operativa, di supporto decisionale di livello strategico e operativo, di comando e controllo (C2) multi-dominio e di protezione elettronica (n. 223) (Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 gennaio.

La presidente [PINOTTI](#) ricorda che, vista l'importanza dell'atto in esame e l'impegno finanziario che comporta, la Commissione ha svolto un'intensa attività di approfondimento. Oltre a una significativa interlocuzione con il Governo, la Commissione ha audito, insieme all'analoga Commissione della Camera, il Segretario generale della Difesa e Direttore nazionale degli Armamenti, generale Nicolò Falsaperna, il Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica, generale Alberto Rosso e infine i vertici della Federazione delle aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza.

Il relatore [VATTUONE](#) (PD) illustra i contenuti della bozza di parere. Sottolinea che tale bozza è frutto di una condivisione con il relatore del provvedimento presso la Camera. Propone alla Commissione la formulazione di un parere favorevole con condizioni.

Il sottosegretario TOFALO, ringrazia il senatore Vattuone per il lavoro svolto sull'atto del Governo in esame. In considerazione della attuale situazione politica, coglie l'occasione per esprimere il proprio personale ringraziamento e apprezzamento alla presidente Pinotti e a tutti i senatori della

Commissione, per la proficua collaborazione nell'interesse del Paese, spesso mettendo da parte le differenze politiche.

La [PRESIDENTE](#), nel ricambiare i sentimenti espressi dal Sottosegretario, rimarca anch'ella lo spirito unitario che ha caratterizzato l'operato della Commissione difesa in questi anni.

Poiché nessun altro chiede di intervenire sul documento in esame, la proposta del relatore, pubblicata in allegato, previa verifica del numero legale, viene posta ai voti e approvata.

La [PRESIDENTE](#) si compiace dell'esito unanime della votazione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente [PINOTTI](#), raccogliendo le indicazioni in tal senso del relatore Vattuone, propone, in relazione al disegno di legge n. 1893 e abbinati, recanti Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato per il prossimo 8 febbraio, a lunedì 1° marzo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 14.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 223

La Commissione Difesa del Senato,

esaminato il Programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 03/2020, relativo all'acquisizione, funzionamento e supporto di una piattaforma aerea multi-missione e multi-sensore per la condotta di attività di caratterizzazione, sorveglianza e monitoraggio della situazione tattico-operativa, di supporto decisionale di livello strategico e operativo, di Comando e Controllo (C2) multi-dominio e di protezione elettronica;

rilevato che la piattaforma di riferimento del sistema è rappresentata dal velivolo commerciale Gulfstream G-550, particolarmente versatile e facilmente trasformabile in versioni militari di alto profilo (come già accaduto con i due esemplari in versione CAEW che sono in dotazione all'Aeronautica italiana), mantenendo così un'unica piattaforma uguale per tutti i sistemi, con i relativi benefici logistici, addestrativi ed economici;

considerato che, nel Documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio 2020-2022, il programma è inserito nella sezione 2.4.1, concernente i programmi con assicurazione di finanziamento, di previsto avvio, ed è strutturato per fasi successive;

evidenziato che gli oneri della prima fase, cui si riferisce il presente schema di decreto, ammontano a 1.223,1 milioni di euro, tratti dal bilancio ordinario della Difesa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, che sono comprensivi dei costi relativi al mantenimento della configurazione

operativa (MCO), del supporto logistico integrato (SLI), nonché delle predisposizioni logistico infrastrutturali;

rilevato che:

secondo quanto affermato nella scheda tecnica, il programma è in linea con il nuovo Concetto Strategico di Difesa, nel quale la risposta militare alla trasversalità e imprevedibilità delle future minacce - quella terroristica in primo luogo, ma anche l'utilizzo di armi di distruzione di massa e l'instabilità regionale - passa attraverso adeguate capacità di ricognizione e sorveglianza;

il programma, secondo le previsioni, garantirà il soddisfacimento delle esigenze di servizio operativo fino, indicativamente, al 2056;

la prima fase del programma, relativa al periodo 2020-2032, mira ad assicurare l'avvio e l'operatività di un primo limitato stadio capacitivo, da completarsi attraverso *tranches* successive, e prevede l'acquisizione dei primi due velivoli in versione completa (Full Mission Capable), di ulteriori sei velivoli in configurazione sostanzialmente civile (green), in attesa delle successive modifiche, dei servizi di mantenimento configurazione operativa (MCO) e di supporto logistico integrato (SLI), nonché delle necessarie predisposizioni logistico-infrastrutturali;

considerando per il rafforzamento delle capacità di sorveglianza degli spazi aerei, di scoperta precoce delle minacce aeree e di superficie e di guerra elettronica, sono in corso importanti investimenti da parte non solo dei principali attori della scena globale, ma anche di Paesi paragonabili all'Italia per dimensioni e livello di ambizione;

rilevato che, secondo lo sviluppo del programma, nel 2030 l'Italia dovrebbe disporre di 10 velivoli, tra piattaforme CAEW e piattaforme JAMMS, che costituirebbero la flotta più significativa in Europa con queste funzioni;

preso atto delle osservazioni non ostative formulate dalla Commissione bilancio;

tenuti presenti gli elementi che sono emersi, oltre che nell'interlocuzione con il Governo nelle sedute dalla Commissione dedicate all'esame del provvedimento, anche nel corso dell'attività conoscitiva, condotta congiuntamente con l'analoga Commissione difesa della Camera dei deputati, durante la quale si sono svolte le audizioni informali del Segretario generale della Difesa e Direttore nazionale degli Armamenti, generale Nicolò Falsaperla (3 dicembre 2020); del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica, generale Alberto Rosso (21 gennaio 2021); e dei vertici della Federazione delle aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza (AIAD, 26 gennaio 2021);

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

- il Governo, considerando che il programma coinvolge in via prioritaria soggetti industriali di altri Paesi, e anche in relazione al notevole impegno finanziario che comporta, svolga, anche attraverso l'amministrazione della Difesa, ogni attività, comprese quelle prospettate nel corso dell'esame parlamentare del provvedimento, per valorizzare la partecipazione dell'industria nazionale all'allestimento, al funzionamento e al supporto delle piattaforme in oggetto e dei loro sistemi operativi, con un'attenzione anche alle imprese che sviluppino tecnologie per la sicurezza, la riservatezza e la segretezza delle comunicazioni, anche ricorrendo a strumenti contrattuali differenziati in relazione ai diversi Paesi coinvolti nel programma, in modo da massimizzare il ritorno industriale, sia di tipo diretto che di tipo indiretto, e le ricadute occupazionali per il nostro Paese (a partire dal centro polifunzionale previsto nel territorio nazionale, che dovrebbe diventare il punto di riferimento

degli operatori di questi velivoli, sia civili che militari, dell'area mediterranea), assicurando altresì un adeguato trasferimento tecnologico a favore dell'Italia;

- il Governo renda comunicazioni, con cadenza almeno annuale, alle commissioni parlamentari competenti, sullo sviluppo del programma, anche in relazione a possibili scostamenti significativi rispetto alle previsioni, e sui risultati ottenuti grazie alle attività condotte per soddisfare la condizione di cui al punto precedente.

1.3.2.1.15. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 94 (ant.) del 10/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MERCOLEDÌ 10 MARZO 2021
94ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mule'.

La seduta inizia alle ore 12,40.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La presidente **PINOTTI** informa che la senatrice Pucciarelli, nominata sottosegretario di Stato per la difesa, cessa di fare parte della Commissione, sostituita dalla senatrice Casolati, cui dà il benvenuto.

Si associa la Commissione.

AFFARI ASSEGNATI

Affare assegnato sulle prospettive della riabilitazione storica dei militari fucilati durante la Prima guerra mondiale ([n. 612](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione *Doc. XXIV*, n. 31)

La presidente **PINOTTI** (*PD*), in qualità di relatrice, ricorda brevemente il lavoro condotto dalla Commissione sul tema della riabilitazione storica dei militari italiani fucilati da tribunali militari nel corso della Prima guerra mondiale. Ricorda che la Commissione, dopo aver avviato l'esame del disegno di legge n. 991, aveva unanimemente deliberato di richiedere un affare assegnato sul tema, ritenendo lo strumento della risoluzione come più adeguato a trattare la materia. Solo successivamente a tale decisione, è stato poi assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 2034, il cui esame non è stato quindi avviato.

Illustra quindi una bozza di risoluzione (pubblicata in allegato). Evidenzia come il testo della risoluzione sia il frutto di una scelta condivisa da tutti i Gruppi. Si tratta di un testo equilibrato, che risponde all'esigenza, giustamente tuttora molto avvertita in alcune parti del nostro Paese, di un riconoscimento storico per chi ha subito una condanna capitale per reati di disciplina, subendo una severità crudele e sproporzionata, che non si giustifica neanche con le condizioni spaventose di una guerra. La Commissione ha tenuto conto del dibattito sviluppatosi in altri Paesi, che in alcuni di essi ha condotto ad atti simbolici e solenni di riparazione storica e ha scelto un percorso quanto più

possibile condiviso che, evitando il rischio di produrre ulteriori lacerazioni, restituisse tali caduti alla storia e alla memoria nazionali, riconoscendoli come vittime di guerra. La risoluzione prevede che nel Complesso del Vittoriano venga posta un'iscrizione in memoria di questi caduti. La risoluzione propone di svelare questa targa in occasione del centenario della collocazione del Milite Ignoto all'Altare della Patria, che si celebrerà il prossimo 4 novembre, anniversario importante e simbolico, ricordato dal Presidente della Repubblica Mattarella nel suo discorso di fine anno dello scorso dicembre come uno degli appuntamenti significativi del 2021, e citato anche dal ministro Guerini nell'audizione di ieri presso le Commissioni congiunte di Camera e Senato. Sottolinea come nella risoluzione si preveda di favorire la fruibilità degli archivi storici delle Forze armate e di sostenere le iniziative finalizzate al recupero, anche a livello locale, della memoria di tali caduti. È inoltre prevista la pubblicazione dei nomi e delle circostanze della morte di ciascuno dei caduti, dandone comunicazione al comune di nascita, per l'eventuale pubblicazione nell'albo comunale.

Interviene in discussione generale il senatore [VATTUONE](#) (PD), evidenziando come il tema in discussione sia tuttora particolarmente sentito, stante anche l'esigenza di recuperare la memoria storica di questi caduti. Nel ricordare come il percorso che ha portato alla presentazione del testo di risoluzione in discussione sia stato condiviso da tutte le forze politiche, sottolinea come il gesto simbolico ad esso sotteso vada nella direzione del pieno recupero della memoria di queste vittime.

Nessun altro chiedendo di intervenire, interviene il sottosegretario di Stato per la difesa MULÈ ricorda che il tema del recupero della memoria di queste vittime sia dibattuto da più di venti anni, come in altri Paesi. Afferma come l'iniziativa non debba essere ascritta ad un tentativo di revisionismo di quelle vicende storiche, ma alla necessità di costruire una memoria condivisa intorno a persone, oltre 750, che sono state vittime di condanne eseguite in assenza di piene garanzie giuridiche e di un giusto processo. Sulla risoluzione proposta, il Governo non può che formulare un giudizio positivo, sottolineando l'opportunità che questa operazione di recupero della memoria coincida con il centenario della traslazione del Milite ignoto.

Si passa alla votazione del documento in titolo.

Interviene per dichiarazione di voto il senatore [CANDURA](#) (L-SP-PSd'Az), preannunciando il voto favorevole del proprio Gruppo di appartenenza. Si tratta di una iniziativa del tutto opportuna, al fine di recuperare la memoria di persone che, seppure non sono necessariamente equiparabili ai caduti in virtù di gesti eroici, furono uccise talvolta in modo sommario, e in alcuni casi senza che neppure si fossero rese responsabili di alcun reato, ma unicamente vittime delle terribili conseguenze della guerra.

Viene quindi posta ai voti, previa verifica del numero legale, la proposta di risoluzione formulata dalla Presidente relatrice, che risulta approvata.

La [PRESIDENTE](#) si compiace dell'esito unanime della votazione, assicurando l'impegno proprio e della Commissione per l'effettiva attuazione del contenuto della risoluzione appena approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati

(1542) D'ARIENZO ed altri. - Norme sulla libertà di associazione sindacale dei militari e delega al Governo per il coordinamento normativo

(1950) Angela Anna Bruna PIARULLI. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del

personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 novembre 2020.

La presidente [PINOTTI](#) ricorda che nella giornata di lunedì 8 marzo, alla scadenza del termine fissato, sono stati presentati 124 emendamenti, pubblicati in allegato, inviati alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione bilancio, per i relativi pareri.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,55.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 612
(Doc. XXIV, n. 31)

La Commissione Difesa,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'Affare assegnato sulle prospettive della riabilitazione storica dei militari italiani fucilati durante la Prima guerra mondiale;

considerata la necessità di preservare la memoria degli oltre 700 militari italiani fucilati, nel corso della Prima guerra mondiale, a seguito di sentenze emesse dalle Corti militari per reati contro la disciplina, anche in assenza di un comprovato e oggettivo accertamento di responsabilità;

tenuto conto del fatto che tali eventi, pure se inquadrati nelle circostanze eccezionali in cui si sono svolti, rappresentano un capitolo doloroso e troppo a lungo rimosso della nostra storia, che tocca sensibilità ancora oggi vive, soprattutto in alcuni territori del Paese;

vista l'opportunità che la Repubblica, che onora la memoria di coloro che nel corso della Prima guerra mondiale hanno perso la vita nell'adempimento del proprio dovere, riconosca anche il sacrificio di tali caduti;

avvertita l'esigenza di un percorso quanto più possibile condiviso che, senza produrre ulteriori lacerazioni, restituisca tali caduti alla storia e alla memoria nazionali, riconoscendoli come vittime di guerra;

tenuto conto del dibattito sviluppatosi in altri Paesi coinvolti nel primo conflitto mondiale, che in alcuni di essi ha condotto ad atti simbolici e solenni di riparazione storica;

nell'approssimarsi del centesimo anniversario della traslazione del Milite Ignoto presso l'Altare della Patria;

impegna il Governo:

- a provvedere, tramite il Ministero della difesa, ad affiggere nel Complesso del Vittoriano a Roma, un'iscrizione in memoria dei militari italiani fucilati nel corso della Prima guerra mondiale per reati contro la disciplina, a seguito di processi sommari e senza l'accertamento della loro responsabilità, per offrire una testimonianza di solidarietà ai militari caduti, ai loro familiari e alle popolazioni interessate;
- a provvedere che tale iscrizione venga svelata nel corso di una cerimonia pubblica, da tenersi auspicabilmente nell'ambito delle commemorazioni del centenario della traslazione del Milite Ignoto nel sacello dell'Altare della Patria, previste per il mese di novembre del 2021;
- a provvedere, sempre tramite il Ministero della difesa, dopo gli opportuni approfondimenti storici, alla pubblicazione dei nomi e delle circostanze della morte di ciascuno dei caduti, dandone comunicazione al comune di nascita, per l'eventuale pubblicazione nell'albo comunale;
- a garantire la piena fruibilità degli archivi delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri per tutti gli atti, le relazioni e i rapporti legati alle operazioni belliche, alla gestione della disciplina militare nonché alla repressione degli atti di indisciplina o di diserzione, ove non già versati agli archivi di Stato;
- a promuovere ogni iniziativa volta al recupero, anche a livello locale, della memoria di tali caduti e ogni attività di ricerca storica che contribuisca alla ricostruzione del primo conflitto mondiale, con specifico riferimento alle vicende dei militari italiani condannati alla pena capitale.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1893](#)

Art. 1

1.1

[De Falco](#)

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire e aderire, ad associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata, Forza di polizia ad ordinamento militare o corpo militare di appartenenza.»

1.2

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:* «2. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all'articolo 39 della Costituzione, è esercitato, nell'osservanza dei doveri e nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione, dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, con esclusione del personale di leva, di quello in congedo assoluto e degli allievi della categoria dei militari di truppa.»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:* «2-bis. Sono esclusi dal diritto di cui al comma 2 i militari che ricoprono la carica di Capo di stato maggiore della difesa, di Segretario generale della difesa, di Capo di stato maggiore di Forza armata, di Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e di Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.»;

c) *al comma 3, sostituire le parole* «ad associazioni professionali a carattere sindacale» *con le seguenti:* «ad associazioni sindacali»;

d) *dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Il superiore ovvero il pari grado più anziano investito di un incarico di comando, che discrimina il militare in relazione al fatto che aderisce, non aderisce o cessa di far parte di una associazione professionale a carattere sindacale, ovvero ne ostacola l'adesione o ne induce all'abbandono, commette grave infrazione disciplinare, passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 1357 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».*

e) *sopprimere il comma 6.*

Conseguentemente, sopprimere il comma 3 dell'articolo 8.

1.3

IL RELATORE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Non possono aderire alle associazioni di cui alla presente legge i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, limitatamente agli allievi.»

1.0.1

[De Falco](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il diritto alla libera organizzazione sindacale, è esercitato dai militari ai sensi dell'articolo 52 della Costituzione.

2. I militari non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

3. I militari possono aderire ad una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

4. L'adesione alle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari è libera, volontaria e individuale.

5. Non possono aderire alle associazioni di cui alla presente legge gli allievi delle scuole militari e delle accademie militari per la durata del corso di formazione di base.»

Art. 2

2.1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari si informano ai principi di democrazia, trasparenza e neutralità e non interferiscono con la coesione interna, l'efficienza e la prontezza operativa delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.»;*

b) *al comma 2:*

1) *dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) neutralità ed estraneità ad associazioni sindacali diverse dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari;»;*

2) *sopprimere la lettera c);*

3) *sostituire la lettera d) con la seguente: «d) trasparenza del sistema di finanziamento e assenza di scopo di lucro;»;*

4) *dopo la lettera d) inserire la seguente: «d-bis) divieto di esercizio del diritto di sciopero.»;*

5) *sopprimere la lettera e).*

2.2

[De Falco](#)

All'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni

1. Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari operano nel rispetto del principio democratico, garantendo trasparenza partecipazione e neutralità delle Forze armate.»

2. Al comma 2 sopprimere la lettera e).

2.3

[D'Arienzo](#)

Al comma 1, sopprimere le parole "coesione interna,".

2.4

[Donno](#), [Trentacoste](#), [Maiorino](#), [Pavanelli](#), [Campagna](#), [D'Angelo](#), [Nocerino](#), [Mautone](#), [Lanzi](#), [Romano](#), [Gaudiano](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «orientate al rafforzamento della partecipazione femminile».

2.5

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente: «d) trasparenza del sistema di finanziamento e assenza di scopo di lucro;».

2.6

[Rauti](#), [Petrenga](#)

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. L'attività sindacale è volta alla tutela degli interessi degli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare. Tale attività non può interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi.»

Art. 3

3.1

[Rauti](#), [Petrenga](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Requisiti per la costituzione e operatività)

1. Al fine di svolgere la loro regolare attività, le associazioni sindacali dovranno procedere a registrazione in apposito elenco istituito presso il Ministero della Difesa. Contestualmente alla registrazione dovranno essere depositati l'atto costitutivo e lo statuto, oltre che ogni altro eventuale atto, con riguardo all'apparato organizzativo, al sistema di finanziamento, alle finalità, alle attività e alle modalità di funzionamento delle associazioni stesse.

2. È istituita presso il Ministero della difesa un'unità organizzativa preposta al monitoraggio del mantenimento dei requisiti previsti dalla presente legge da parte dei sindacati militari.

3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate la composizione e le modalità di funzionamento dell'unità di cui al comma 2, prevedendo la partecipazione di delegati del Ministro della difesa e di delegati del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. In caso di accertamento della perdita di anche uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni contenute nella presente legge, l'unità di cui al comma 1 trasmette comunicazione al Ministro della difesa ovvero al Ministro dell'economia e delle finanze che, verificato quanto sopra ne dà informazione al Ministro della pubblica amministrazione per i conseguenti provvedimenti di competenza.

5. Per i sindacati militari riferiti al solo personale del Corpo della Guardia di finanza la comunicazione di cui al comma che precede viene effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze.»

3.2

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Costituzione e decadenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari depositano lo statuto presso il Ministero per la pubblica amministrazione che, accertato, entro i sessanta giorni successivi, il rispetto dei principi di cui all'articolo 2, comma 2, ne dispone la trascrizione in apposito albo, dandone comunicazione al Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, al Ministero dell'economia e delle finanze. Non è consentito, nelle more del predetto procedimento, l'esercizio delle attività sindacali né la raccolta dei contributi sindacali.

2. In caso di previsioni statutarie in contrasto con i principi di cui all'articolo 2, comma 2, il Ministero per la pubblica amministrazione ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'associazione, che può presentare le proprie osservazioni entro 15 giorni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero adotta il provvedimento finale.

3. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari comunicano entro quindici giorni ogni successiva modifica statutaria al Ministero per la pubblica amministrazione, che ne valuta, ai sensi dei commi 1 e 2, la conformità ai requisiti previsti.

4. In caso di successivo accertamento della violazione di uno o più principi di cui all'articolo 2, comma 2, il Ministero per la pubblica amministrazione, di propria iniziativa o su proposta del Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, del Ministero dell'economia e delle finanze, ne dà tempestiva comunicazione all'associazione che può presentare le proprie osservazioni entro quindici giorni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero per la pubblica amministrazione adotta il provvedimento finale, informandone, in caso di cancellazione dell'associazione dall'albo di cui al comma 1, il Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, il Ministero dell'economia e delle finanze.

5. L'associazione incorsa nel provvedimento di cancellazione di cui al comma 4 decade dalle prerogative sindacali.»

3.3

[De Falco](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'associazione professionale a carattere sindacale tra militari deposita lo statuto presso il Ministero della difesa, eventualmente per il tramite del Dicastero competente per il corpo militare di appartenenza. Entro i 60 giorni successivi il Ministero della difesa, verificato il rispetto dei principi di cui all'articolo 2 comma 2, dispone l'iscrizione dell'associazione nell'apposito albo, e ne dà comunicazione all'ente interessato ed eventualmente al Dicastero competente per il corpo militare di appartenenza. Non è consentito né l'esercizio delle attività né la raccolta dei contributi sindacali, fino al decorso del termine di 60 giorni sopra indicato.»

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

1. sopprimere la parola «accertate»;
2. sostituire le parole «le disposizioni vigenti» con le seguenti «i principi di cui all'articolo 2, comma 2»;
3. ovunque ricorra nel comma dopo la parola «Ministero» aggiungere le seguenti «della Difesa

per il tramite del Dicastero di appartenenza del Corpo»;

4. A fine comma dopo la parola «finale» aggiungere le seguenti «di riconoscimento».

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

1. sostituire la parola «cinque» con la parola «quindici»;

2. sopprimere la parola «successiva»;

3. sostituire le parole «ai fini dell'esercizio delle attività previste dallo statuto» con le seguenti «ai fini delle prerogative consentite dalla presente legge»;

4. dopo la parola «Ministero» aggiungere le seguenti «della Difesa per il tramite del Dicastero di appartenenza del Corpo».

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 2 comma 2, è comunicato con l'occorrente documentazione dal Ministero della Difesa all'ente interessato, assegnando un termine di 10 giorni per le controdeduzioni. Il Ministero della Difesa entro i successivi 30 giorni adotta comunque il provvedimento finale, notificandolo all'ente interessato e dandone informazione al dicastero di appartenenza del Corpo.»

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. In esito al procedimento, il provvedimento che rileva il venir meno di uno dei requisiti di cui all'articolo 2 comma 2, comporta la perdita delle prerogative sindacali e l'impossibilità di esercitare le attività connesse.»

3.4

[Garavini](#)

Sono apportate le seguenti modificazioni:

- *Al comma 1 le parole «entro i sessanta giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «entro i venti giorni successivi»;*

- *Al comma 2 le parole «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni» e le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;*

- *Al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole «Ministero competente» inserire le seguenti: «entro e non oltre trenta giorni»;*

b) *le parole «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;*

c) *le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni».*

3.5

IL RELATORE

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo le parole «il Ministero competente ne dà tempestiva» aggiungere le parole «e motivata»;*

- *sostituire la parola «dieci» con la parola «quindici».*

Al comma 3 sostituire la parola «cinque» con la parola «quindici».

Al comma 4:

- *dopo le parole «il Ministero competente ne dà tempestiva» aggiungere le parole «e motivata»;*

- *sostituire la parola «dieci» con la parola «quindici».*

3.6

[D'Arienzo](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nell'ambito di cui al comma 5.»

Art. 4

4.1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- alla lettera b) *sopprimere, in fine, le seguenti parole: «e agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento militare»;*
- alla lettera d) *sopprimere il secondo periodo;*
- alla lettera g) *sostituire le parole «afferenti alla vita politica del Paese» con le seguenti: «di competizioni amministrative e politiche»;*
- *sopprimere la lettera h).*

4.2

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole «e agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento militare».

4.3

[De Falco](#)

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Sopprimere la lettera d).
2. Alla lettera f) sopprimere la parola «sindacali».
3. Alla medesima lettera f) sopprimere il seguente periodo: «ai sensi della presente legge».

4.4

[D'Arienzo](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

4.5

[Rauti](#), [Petrenga](#)

Al comma 1, lettera d), dopo le parole "categorie di personale" aggiungere le seguenti: "sia pur facenti parte della stessa Forza Armata o Forza di polizia ad ordinamento militare".

4.6

IL RELATORE

Al comma 1, lettera h), dopo le parole «la propria sede» aggiungere la parola «legale».

4.7

[Rauti](#), [Petrenga](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente lettera:

«h-bis) partecipare in uniforme, anche quando liberi da servizio, a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche o sindacali, fatta eccezione per le riunioni delle associazioni professionali a carattere sindacale fra militari disciplinate dalla presente legge.»

4.8

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) Aderire, federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni, con associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi della presente legge.»

4.0.1

[Rauti](#), [Petrenga](#)

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Relazioni sindacali)

1. Il sistema di relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle Amministrazioni militari e delle organizzazioni sindacali tra militari è ordinato in modo coerente all'obiettivo di incrementare e mantenere elevata l'efficienza dei servizi istituzionali unitamente al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale militare.

2. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli:

a. contrattazione:

(1) la contrattazione collettiva si svolge a livello nazionale sulle materie, con i tempi e le procedure previste dai successivi articoli della presente legge sulle procedure, individuando anche le risorse da destinare al fondo per il raggiungimento di qualificati obiettivi e il miglioramento dell'efficienza dei servizi;

(2) contrattazione decentrata;

b. informazione, che si articola in preventiva e successiva;

c. esame;

d. consultazione;

e. forme di partecipazione;

f. norme di garanzia.»

Art. 5

5.1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari curano la tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori militari, senza interferire con il regolare svolgimento del servizio.

2. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono attribuiti i poteri negoziali di contrattazione nazionale secondo le procedure e nelle materie definite all'articolo 11.

3. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari formulano osservazioni e proposte ai Ministri competenti e agli organi di vertice interforze, delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in particolare nelle materie afferenti:

a) ai contenuti del rapporto di impiego del personale militare;

b) all'inserimento nell'attività lavorativa dei militari cessati dal servizio;

c) alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

d) alle pari opportunità;

e) al contrasto del fenomeno dei suicidi;

f) agli spazi e alle attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale e dei familiari.

4. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari svolgono:

a) attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;

b) l'assistenza nei procedimenti disciplinari;

c) le prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro.»

5.2

[Rauti](#), [Petrenga](#)

L'articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 5.

(Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari)

1. Le associazioni professionali a carattere militare rappresentano, promuovono, tutelano in ogni sede, sindacale, sociale, storica, giurisdizionale e amministrativa, gli interessi morali, economici, normativi, professionali, previdenziali e assistenziali degli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare di ogni ruolo e categoria, nel rispetto del divieto di sciopero.

2. I soggetti di cui al comma che precede partecipano all'attività di contrattazione, formulano pareri e proposte, trattano la tutela individuale e collettiva dei militari in relazione alle seguenti materie:

- a) trattamento economico fondamentale ed accessorio;
- b) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
- c) licenze, aspettative e permessi;
- d) i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi istituzionali e per la qualificazione professionale più in generale;
- e) l'alloggiamento del personale;
- f) attività assistenziali, culturali, ricreative, di promozione sociale nonché del benessere del personale e dei familiari;
- g) vigilanza sull'applicazione delle norme relativa alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute;
- h) la condizione, il trattamento, la tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari;
- i) la conservazione dei posti di lavoro durante la ferma breve o in caso di richiamo alle armi;
- j) il trattamento di fine servizio;
- k) l'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
- l) le provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
- m) i servizi erogati dalle sale convegno e delle mense;
- n) le condizioni igienico-sanitarie;
- o) l'integrazione del personale militare femminile;
- p) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;
- q) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
- r) le aspettative, i permessi e i distacchi sindacali;
- s) la contrattazione di II° livello.

2. Restano comunque escluse dalla competenza delle associazioni previste dalla presente legge le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico funzionale e l'impiego del personale.

5.3

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «individuale e».

5.4

[Rauti](#), [Petrenga](#)

Al comma 1, le parole "individuale e collettiva dei diritti e degli interessi" sono sostituite dalle parole "degli interessi collettivi".

5.5

[Garavini](#)

Al comma 1, dopo le parole: «compiti propri delle Forze Armate» inserire le seguenti: «e della Guardia di Finanza».

5.6

[De Falco](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari tutte le materie non espressamente escluse dagli articoli 2 e 3 della legge 93 del 1983.»

5.7

[D'Arienzo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono inoltre oggetto di contrattazione i criteri generali inerenti:

a) l'articolazione dell'orario di lavoro;

b) le attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;

c) i provvedimenti che favoriscono la meritocrazia e gli incentivi;

d) gli atti amministrativi di carattere generale concernenti l'integrazione del personale femminile, la salute e la sicurezza sul lavoro, l'alloggiamento del personale, i servizi erogati dalle sale di convegno e dalle mense, le condizioni igienico-sanitarie, la qualificazione del personale, anche attraverso la sua formazione continua.»

5.8

[De Falco](#)

Al comma 3, sopprimere la parola «comunque».

5.9

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 3, sostituire la parola «trattazione» con la seguente: «contrattazione».

5.10

[D'Arienzo](#)

Al comma 3, sopprimere le parole "nonché all'impiego del personale in servizio".

5.11

[D'Arienzo](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "In ogni caso, le associazioni professionali a carattere militare possono presentare osservazioni e proposte non vincolanti in ordine ai criteri generali, in virtù dei riflessi sulle condizioni morali e materiali del personale militare."

5.12

[De Falco](#)

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

1. sostituire le parole «di cui al comma 2» con le seguenti: «non escluse dagli articoli 2 e 3 della legge 93 del 1983, e comunque non concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico operativo, il rapporto gerarchico funzionale e l'impiego del personale».

2. Sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) chiedere di essere ascoltate, anche in audizione informale, dalla Commissioni Parlamentari

della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.»

5.13

[D'Arienzo](#)

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-bis) avviare rapporti e collaborazioni con gli Enti locali e pubblici dell'ambito territoriale di riferimento;

c-ter) avvalersi di consulenti esterni;

c-quater) attivare scambi di informazione con gli altri organismi rappresentativi e sindacali interessati alle attività di contrattazione e concertazione e partecipare a incontri, convegni e seminari di studio organizzati da tali organismi, nonché attivare rapporti con organismi similari degli Stati membri dell'Unione Europea.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In rappresentanza del personale militare alle associazioni professionali di carattere sindacale sono riconosciuti prerogative e competenze in materia di vigilanza sulla gestione degli Enti previdenziali ed assistenziali. A tal fine, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono modificati ed aggiornati gli statuti di tutti gli Enti previdenziali ed assistenziali del personale militare.»

Art. 6

6.1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono prevedere articolazioni periferiche, le cui competenze sono definite dagli statuti.

2. Le articolazioni periferiche esercitano comunque le seguenti funzioni:

a) informazione e consultazione degli iscritti;

b) esercizio delle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;

c) vigilanza sulla corretta applicazione della contrattazione nazionale;

d) formulazione di pareri e proposte agli organi direttivi dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari;

e) formulazione di pareri e proposte ai comandanti nel proprio ambito territoriale.»

6.2

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono prevedere articolazioni periferiche, le cui competenze sono definite dagli statuti nei limiti di cui all'articolo 5.»

6.3

[D'Arienzo](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le associazioni hanno come autorità di riferimento e di confronto per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della Guardia di finanza i comandanti di livello regionale o ente di livello equiparato e, per le Forze armate, i comandanti di livello regionale o ente di livello equiparato di riferimento individuati con decreto del Ministro della difesa."

6.4

[De Falco](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A livello periferico le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari esercitano le proprie competenze nei limiti dei rispettivi ambiti regionali o territoriali.»

6.5

IL RELATORE

Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola «centrale».

6.6

IL RELATORE

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

6.7

IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ferme restando le specifiche peculiarità organizzative, ciascuna amministrazione militare istituisce, a un livello non inferiore a quello regionale, un'unità organizzativa preposta a gestire i rapporti con le articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13, con riferimento a tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale.»

6.8

[D'Arienzo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari partecipano alla corretta attuazione delle previsioni contrattuali."

Art. 7

7.1

[De Falco](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono finanziate in via prevalente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dal presente articolo. Le associazioni possono ricevere donazioni, di modico valore ovvero rilevante se derivano dalla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari.»

7.2

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono finanziate esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dal presente articolo e con le attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti.»

7.3

IL RELATORE

Al comma 1), dopo le parole «dal presente articolo», inserire le seguenti: «comprehensive delle attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti».

7.4

[De Falco](#)

Al comma 5 sostituire le parole «dagli associati» con le seguenti: «dall'organo assembleare dell'associazione».

Art. 8

8.1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Cariche direttive delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le cariche direttive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono esclusivamente elettive.

2. In relazione alla posizione di stato giuridico sono eleggibili solo i militari in servizio permanente effettivo, ovvero in servizio permanente in aspettativa sindacale o conseguente a infermità temporanee.

3. In relazione all'impiego non sono eleggibili i militari che ricoprono l'incarico di comandante di Corpo e i militari frequentatori o allievi delle scuole o delle accademie militari.

4. Non sono eleggibili i militari che hanno riportato condanne per delitti non colposi o sono imputati in processi penali per delitti non colposi.»

8.2

[De Falco](#)

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8.

1. Lo statuto delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari dispone l'elettività di tutte le cariche interne all'associazione medesima e le modalità di esercizio del diritto di voto.»

8.3

[Donno](#), [Trentacoste](#), [Maiorino](#), [Pavanelli](#), [Campagna](#), [D'Angelo](#), [Nocerino](#), [Mautone](#), [Lanzi](#), [Romano](#), [Gaudiano](#)

Al comma 1, dopo la parola «elettive» inserire le seguenti: «, rispettano il principio di parità di genere».

8.4

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole «sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale» aggiungere le parole: «salvo i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato».

8.5

[Gasparri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sopprimere le parole: ", che non sia impiegato in funzioni di comando obbligatorio o incarico equipollente per l'avanzamento al grado superiore, in attribuzione specifica o che non rivesta l'incarico di comandante di Corpo";

b) dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. Con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 3, sono individuate, per ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, le posizioni ordinarie incompatibili con l'esercizio delle funzioni sindacali.".

8.6

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «che non sia impiegato in funzioni di comando

obbligatorio o incarico equipollente per l'avanzamento al grado superiore, in attribuzione specifica o»
e le seguenti parole: «o sanzioni disciplinari di stato»;

- b) *sopprimere il comma 4;*
- c) *sopprimere il comma 5.*

8.7

[Garavini](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «che non sia impiegato in funzioni di comando obbligatorio o incarico equipollente per l'avanzamento al grado superiore, in attribuzione specifica o».

8.8

[Garavini](#)

Al comma 2, sostituire le parole «; non essere imputato in procedimenti penali per delitti non colposi» con le seguenti: «; non incorrere in una delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.».

8.9

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole «i gradi» con le parole: «le cariche».

8.10

[D'Arienzo](#)

Al comma 4, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: "Ciascuno statuto delle associazioni professionali a carattere sindacale può prevedere limiti ai mandati delle cariche elettive."

8.11

[D'Arienzo](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Le cariche direttive delle associazioni possono intrattenere rapporti, anche a titolo personale, con organismi estranei alle Forze armate e ai Corpi di polizia ad ordinamento militare per un migliore assolvimento del proprio incarico e partecipare a convegni e assemblee sulle materie di competenza.

5-ter. I rappresentanti delle associazioni, concordando la presenza con i comandanti interessati, possono visitare le strutture e i reparti militari nell'ambito di riferimento e compatibilmente con le locali esigenze non altrimenti assolvibili.»

8.12

IL RELATORE

Sostituire il titolo dell'articolo con il seguente: «(Cariche direttive delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari) »

Art. 9

9.1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole «le attività sindacali fuori dell'orario di servizio» con le seguenti: «l'attività sindacale fuori dal servizio»;

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. A ciascuna delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentativa a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 13 è concesso, nella sede centrale dell'amministrazione di riferimento, l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità determinate dall'amministrazione, sentite le associazioni.

1-ter. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è concesso, nei reparti con

un organico di almeno 200 unità, l'uso gratuito di un locale comune da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità determinate dall'amministrazione, sentite le associazioni.»;

c) al comma 2, dopo la parola «rappresentative» inserire le seguenti: «a livello nazionale»;

d) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. La ripartizione del contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale è effettuata con lo stesso decreto del Ministero per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 13, comma 2.»;

e) dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. In sede di prima applicazione il numero totale dei distacchi sindacali è fissato nel rapporto di una unità ogni 2.000 militari in organico per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare.»;

f) al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo;

g) dopo il comma 7, inserire il seguente: «7-bis. Per gli avanzamenti fino al grado di tenente colonnello o grado corrispondente, il militare in distacco è promosso al grado superiore sulla base dei soli minimi di anzianità, prescindendo dagli altri requisiti e dall'inserimento in aliquote e quadri di avanzamento, in eccedenza al numero delle promozioni stabilite per l'anno di avanzamento.»;

h) sopprimere il comma 8;

i) al comma 9, sostituire le parole «I dirigenti» con le seguenti: «Le cariche direttive»;

l) al comma 15, primo periodo: sostituire le parole «Ministero della funzione pubblica» con le seguenti: «Ministero per la pubblica amministrazione» e sopprimere le parole: «rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13».

9.2

[D'Arienzo](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione di incontri autorizzati e delle riunioni di cui al comma 2 dell'articolo 10.»

9.3

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto previsto dal comma 2».

9.4

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma 1 bis:

1-bis. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13, è concesso, nella sede centrale e in quelle periferiche di livello non inferiore al regionale, compatibilmente con le disponibilità e secondo le modalità determinate dalla singola Amministrazione, l'uso gratuito di un locale comune da adibire a ufficio delle associazioni stesse.

9.5

[D'Arienzo](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "assegnati sulla base dell'effettiva rappresentatività del personale"

9.6

IL RELATORE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In sede di prima applicazione il numero totale dei distacchi sindacali è fissato nel rapporto di una unità ogni 2.000 militari in organico per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare.»

9.7

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Sopprimere il comma 8.

9.8

[D'Arienzo](#)

Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.

9.9

[D'Arienzo](#)

Al comma 9, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: "e sempre che venga garantita la regolare funzionalità del servizio."

Art. 10

10.1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole «fuori dall'orario di servizio» con le seguenti: «fuori dal servizio»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole «materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari» con le seguenti: «argomenti attinenti alla tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori militari, con esclusione di quelli soggetti a classifica di segretezza».*

10.2

[Rauti](#), [Petrenga](#)

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. I comandanti o i responsabili di unità, a qualsiasi livello, devono garantire il rispetto dei diritti sindacali e favorire l'esercizio delle funzioni."

Art. 11

11.1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 13, sono attribuiti i poteri negoziali nelle procedure di contrattazione nazionale di comparto e nelle procedure di contrattazione nazionale della singola Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare, negli ambiti riservati alla singola amministrazione militare.»;*

b) *sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Sono oggetto di contrattazione per il personale militare non dirigente le seguenti materie:*

a) *il trattamento economico fondamentale e accessorio;*

b) *il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;*

c) *la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;*

d) *i criteri per l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;*

e) *le misure per incentivare l'efficienza del servizio;*

f) *le licenze;*

g) *l'aspettativa per motivi privati e per infermità;*

h) *i permessi brevi per esigenze personali;*

- i) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;
 - l) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;
 - m) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;
 - n) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;
 - o) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.»;
- c) dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Sono oggetto di contrattazione per il personale militare dirigente le seguenti materie:*
- a) il trattamento accessorio;
 - b) le misure per incentivare l'efficienza del servizio;
 - c) le licenze;
 - d) l'aspettativa per motivi privati e per infermità;
 - e) i permessi brevi per esigenze personali;
 - f) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;
 - g) il trattamento economico di missione e di trasferimento;
 - h) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;
 - i) i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale.»;
- d) al comma 5 sostituire le parole «di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8» con le seguenti: «di cui agli articoli 6, 7 e 8».*

11.2

[Rauti](#), [Petrenga](#)

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

"In relazione alla Guardia costiera, per la parte pubblica è presente anche il Ministro dei Trasporti o il Sottosegretario di Stato delegato."

11.3

[Rauti](#), [Petrenga](#)

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole "individuate con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 13, comma 2" con le seguenti: "individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri stabiliti dall'articolo 13".

11.4

[Petrenga](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per le Forze Armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, sono oggetto di contrattazione le materie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.»

11.5

[D'Arienzo](#)

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

- c) l'articolazione dell'orario di lavoro;
- d) le attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;
- e) i provvedimenti volti a introdurre incentivi e a favorire la meritocrazia;
- f) gli atti amministrativi concernenti i criteri generali riguardanti lo stato giuridico, previdenziale

e assistenziale del personale militare, l'integrazione del personale femminile, la salute e la sicurezza sul lavoro, l'alloggiamento del personale, i servizi erogati dalle sale di convegno e dalle mense, le condizioni igienico-sanitarie, la qualificazione del personale anche attraverso la sua formazione continua;

g) le condizioni, il trattamento, la tutela giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale, materiale e morale del personale militare;

h) la gestione degli enti di assistenza e dei fondi pensione.

11.6

[D'Arienzo](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Formano oggetto di concertazione l'impiego del personale, nonché i criteri generali relativi ai trasferimenti di autorità del personale, alle licenze, alle aspettative ed ai permessi."

Art. 12

12.1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola «amministrazioni» inserire la seguente: «militari»;

b) sopprimere l'ultimo periodo.

12.2

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «ogni iniziativa volta a modificare il rapporto di impiego del personale militare, con particolare riferimento alle direttive interne della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza o alle direttive di carattere generale che direttamente o indirettamente riguardano la condizione lavorativa del personale militare. Tale obbligo di comunicazione è assolto anche attraverso la pubblicazione di tali dati nei portali telematici istituzionali» *con le seguenti parole:* «il contenuto delle circolari e delle direttive da emanare con riferimento alle materie indicate nell'articolo 5, comma 2. A tal fine, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 3, sono disciplinate le procedure di informazione e consultazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13».

12.3

[D'Arienzo](#)

Al comma 1, dopo le parole "personale militare," aggiungere le seguenti parole: "nonché ai criteri generali relativi ai trasferimenti a domanda del personale,".

12.4

[Petrenga](#), [Rauti](#)

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 3, sono stabilite le forme e le modalità di comunicazione nei confronti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale.»

12.5

[D'Arienzo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le amministrazioni del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze pongono a disposizione delle associazioni sindacali a carattere militare idonei locali presso le

caserme per l'espletamento delle attività al fine di consentire il corretto esercizio delle relazioni sindacali."

12.6

[Garavini](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Con la contrattazione possono essere stabiliti obblighi per le Amministrazioni, anche a livello territoriale, e forme di partecipazione ulteriori rispetto a quanto previsto dal comma 1.»

12.7

IL RELATORE

Sostituire il titolo dell'articolo con il seguente: «(Obblighi informativi)»

Art. 13

13.1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13.

(Rappresentatività)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attività e delle competenze specificamente individuate dalla presente legge, se raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 5 per cento della forza sindacalizzata della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare sono considerate rappresentative a livello nazionale per le sole Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare per le quali raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 5 per cento della forza sindacalizzata. Ai fini della determinazione della rappresentatività di cui al comma 1, vengono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,50 per cento dello stipendio base.

2. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale sono individuate con cadenza triennale con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze. La rappresentatività viene rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente al triennio di riferimento.».

13.2

[Gasparri](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attività e delle competenze specificatamente individuate dalla presente legge, quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare e all'1 per cento della forza effettiva di ogni categoria di personale, rilevate al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime. Qualora l'associazione professionale a carattere sindacale sia invece costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, la stessa dovrà avere una rappresentatività in misura non inferiore al 3 per cento della forza effettiva complessiva di ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, nonché all'1 per cento della forza effettiva di ciascuna categoria di personale di ogni singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, rilevate al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime."

13.3

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti comma:

«1-bis. Ai fini della consistenza associativa, sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,5 per cento dello stipendio.

1-ter. Ai fini del calcolo della consistenza Associativa, la forza effettiva complessiva delle Forze armate e della Forza di Polizia a ordinamento militare si calcola escludendo il personale che, ai sensi dell'articolo 1 comma 6 della presente legge, non può aderire alle associazioni sindacali.

1-quater. In via transitoria, le quote percentuali di iscritti previste dal comma 1, sono ridotte:

a) di 2 punti percentuali, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) di 1 punto percentuale, decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni.»

13.4

[Garavini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'Associazione costituita da militari appartenenti a due o più Forze Armate o Forze di polizia ad ordinamento militare deve acquisire e mantenere la quota minima di rappresentatività del 3 per cento in tutte le Forze Armate e le Forze di polizia ad ordinamento militare. Qualora non raggiunga la quota minima, sarà rappresentativa nelle sole Forze Armate o di Forze di polizia ad ordinamento militare dove raggiunge la quota minima del 4 per cento.»

13.5

[D'Arienzo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Il decreto di cui al comma 2 attribuisce la maggiore rappresentanza alle associazioni professionali a carattere sindacale sulla base della forza sindacalizzata di ogni Forza Armata o Forza di polizia ad ordinamento militare ovvero nel caso di associazioni costituite da militari appartenenti a due o più Forze Armate o Forze di Polizia a ordinamento militare, sulla base della forza sindacalizzata rapportata alle Forze Armate e alle Forze di Polizia a ordinamento militare interessate."

Art. 14

14.1

IL RELATORE

A comma 1, capoverso, dopo le parole: "associazioni professionali a carattere sindacale tra militari" inserire le seguenti parole: "rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13".

14.2

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) non possono essere trasferiti ad altra sede o reparto, ovvero essere sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione, se non previo parere dell'associazione alla quale appartengono, ovvero previa intesa con la stessa se associazione rappresentativa a livello nazionale, salvi i casi:

1) di necessità di assolvere i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche di servizio e, per il personale della Marina militare, di imbarco, prescritti per l'avanzamento e che non possono essere assolti nel reparto di servizio;

2) i casi di incompatibilità ambientale, con osservanza da parte dell'amministrazione dell'obbligo di motivazione di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

3) i casi straordinari di necessità e urgenza per dichiarazione dello stato di emergenza;»;

b) alla lettera d):

1) *dopo le parole «e su tutte le questioni» inserire le seguenti: «attinenti alla tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei lavoratori militari,»;*

2) *sostituire le parole «che riguardano la vita militare, nei limiti previsti dalla presente legge e nelle materie di cui all'articolo 5;» con la seguente: «e»;*

c) *alla lettera e), sostituire le parole «sulle materie di loro competenza» con le seguenti: «in merito ad argomenti attinenti alla tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori militari, con esclusione di quelli soggetti a classifica di segretezza».*

14.3

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «di incompatibilità ambientale o».

14.4

[Petrenga](#), [Rauti](#)

Al comma 1, lettera b) dopo le parole "incompatibilità ambientale" sono aggiunte le seguenti ", che non può derivare dallo svolgimento di attività sindacale,".

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Il decreto di cui all'articolo 16, comma 3, stabilisce i criteri generali ai quali le autorità competenti devono ispirarsi nel valutare la ricorrenza o meno di casi di incompatibilità ambientale.".

14.5

[D'Arienzo](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole "incompatibilità ambientale" inserire le seguenti "derivanti da necessità di tutela dell'incolumità personale del militare, nonché se si trovino nelle condizioni di imputato per delitti non colposi, in caso di sospensione dall'impiego, e di condanne per delitti non colposi".

14.6

[D'Arienzo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono vietati tutti gli atti diretti a condizionare o limitare l'esercizio del mandato dei militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere militare. Tali atti costituiscono grave mancanza disciplinare.»

14.0.1

[Rauti](#), [Petrenga](#)

Dopo l'articolo 14 sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 14-bis.

(Distacchi sindacali)

1. È previsto un limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza Armata o Forza di polizia a ordinamento militare.

2. Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvede il Ministro della Difesa, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo trimestre di ciascun quadriennio. La ripartizione è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.

3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso del Ministero per la funzione pubblica - ed emanano il decreto di distacco sindacale entro il termine di

trenta giorni dalla richiesta. L'assenso del Ministero per la funzione pubblica - finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e relativo riparto di cui al precedente comma 2 - è considerato acquisito qualora il Ministero per la funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed al Ministero per la funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.

4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito di ciascun contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore rispettivamente dei dipendenti delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.

5. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

Art. 14-ter.

(Permessi sindacali)

1. Per l'espletamento del loro mandato, i militari che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo che precede, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dai commi successivi.

2. Il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza Armata o Forza di polizia ad ordinamento militare è determinato con decreto ai sensi dell'art. 17 comma 3 lett. b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministero della Difesa, entro 120 dall'entrata in vigore della presente legge. In riferimento a quanto indicato nel comma 7, i rispettivi monti ore annui dei permessi sindacali sono rapportati in turni giornalieri di servizio.

3. Alla ripartizione degli specifici monti ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvedono, nell'ambito di ciascuna Forza Armata o di polizia ad ordinamento militare, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il primo trimestre di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza la quota pari al 10% è attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante è attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.

4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, in favore del personale di cui al comma 1, possono essere autorizzati ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.

5. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'Amministrazione autorizza il

permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri o orari.

6. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte della organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto dirigente provvederà ad informare il capo del personale.

7. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze Armate e delle Forza di polizia ad ordinamento militare, essi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio.

8. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

Art. 14-*quater*.

(Aspettative e permessi sindacali non retribuiti)

1. I militari che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite.

2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso del Ministero per la funzione pubblica - ed emanano il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso del Ministero competente - finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi - è considerato acquisito qualora lo stesso non provveda entro trenta giorni dalla data della ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed al Ministero per la funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.

3. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 14 ter possono usufruire - con le modalità di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo art. 14 ter - di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale nonché alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali, centrali e periferici, delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre i rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 14 ter.»

Art. 15

15.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole «possono essere resi pubblici» con le parole «sono resi pubblici».

15.2

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la parola «dirigenti» con la seguente: «rappresentanti»;*

b) *sostituire le parole «esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore» con le seguenti: «su argomenti attinenti alla tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori militari, con esclusione di quelli soggetti a classifica di segretezza.».*

15.3

[Garavini](#)

Al comma 3 inserire, in fine, il seguente periodo:

«Le medesime istituzioni di cui al precedente periodo organizzano corsi di formazione sindacale a favore dei rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13.»

15.4

[Rauti](#), [Petrenga](#)

Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

"3-bis. Nelle unità e reparti centrali e periferici delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare è concesso ai sindacati ed associazioni sindacali tra militari l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti e altri scritti o stampati conformi alle disposizioni generali sulla stampa e concernenti notizie esclusivamente sindacali, in locali distinti da quelli in cui è generalmente ammesso il pubblico.

3-ter. A ciascuno dei sindacati a carattere nazionale, maggiormente rappresentativi, è altresì concesso, nella sede centrale, regionale, provinciale o territoriale, l'uso gratuito di un locale e delle relative utenze, da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive, secondo le modalità determinate dall'amministrazione e sentiti i sindacati."

Art. 16

16.1

[D'Arienzo](#)

Al comma 1, lettera d), dopo le parole "tutte le Forze armate e le Forze di Polizia a ordinamento militare," inserire le seguenti: ", ivi compreso l'allineamento delle tematiche previste per le sole Forze di polizia ad ordinamento civile,".

16.2

[Rauti](#), [Petrenga](#)

Sopprimere il comma 4.

16.3

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore» con le seguenti: «entro quindici mesi e non prima di dodici mesi dalla data di entrata in vigore»;*

b) *dopo le parole «sulla base della rappresentatività calcolata ai sensi dell'articolo 13» aggiungere, in fine, le seguenti: «e rilevata all'ultimo giorno del dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

16.4

IL RELATORE

Al comma 4, dopo le parole «da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari» inserire le seguenti parole: «con criterio proporzionale».

Art. 17

17.1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 18 e il comma 4 dell'articolo 10.

17.2

[D'Arienzo](#)

Al comma 1, sostituire le parole "alla giurisdizione del giudice amministrativo" con le seguenti: "alla giurisdizione ordinaria".

Conseguentemente,

- a) *sopprimere i commi 2 e 3;*
- b) *al comma 4, sopprimere il primo periodo.*

17.3

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Per le controversie nelle materie di cui alla presente legge non è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Se la controversia riguarda condotte antisindacali consistenti nel diniego ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali di cui alla presente legge, l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso la commissione individuata ai sensi dell'articolo 18.»

17.4

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole «è tenuta al versamento, indipendentemente dal valore della causa, del contributo unificato di importo fisso di cui all'articolo 13, comma 6-bis, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115» con le seguenti parole: «non è tenuta ad alcun versamento».

17.5

[Garavini](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Se la controversia riguarda condotte antisindacali consistenti nel diniego ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali di cui alla presente legge, l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari legittimata ad agire ai sensi del comma 2 può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso la commissione individuata ai sensi dell'articolo 18».

17.6

IL RELATORE

Sostituire il comma 8 con il seguente:

"8. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è attribuita legittimazione attiva quando sussiste interesse diretto in relazione alle controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla presente legge."

Art. 18

18.1

[Rauti](#), [Petrenga](#)

Al comma 3 le parole "di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle parole "di cui al comma 2".

18.2

IL RELATORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per promuovere il tentativo di conciliazione, la parte ricorrente non è tenuta ad alcun versamento.»

18.3

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per promuovere il tentativo di conciliazione non è dovuto il versamento di alcun contributo».

Art. 19

19.1

[Rauti](#), [Petrenga](#)

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 19.

(Misurazione della rappresentatività)

1. La misurazione della rappresentatività di cui all'articolo 13 si effettua ogni biennio, rapportando il numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale ai sensi dell'articolo 7 e accertate per ciascuna delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari con la forza effettiva della forza armata o forza di polizia a ordinamento militare di riferimento. La rilevazione delle deleghe e quella della forza effettiva è effettuata avuto riguardo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di misurazione e tenuto conto delle revoche pervenute entro il 31 ottobre precedente.

2. Ai fini dell'accertamento delle deleghe di cui al comma 1, entro il 15 febbraio dell'anno di rilevazione le amministrazioni centrali delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare forniscono alle segreterie nazionali delle rispettive associazioni professionali a carattere sindacale tra militari i dati riferiti alle predette deleghe e le incontrano per la certificazione dei dati e per la sottoscrizione della relativa documentazione. Per le associazioni interforze tali adempimenti sono effettuati dallo Stato Maggiore della difesa. Ai fini della consistenza associativa sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,50 per cento dello stipendio. È data facoltà alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari di richiedere appositi incontri con le amministrazioni centrali di riferimento, per l'esame della documentazione presentata e alla eventuale rettifica. Le amministrazioni centrali inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate, anche elettroniche e a lettura ottica, predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.

3. È istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un comitato paritetico al quale partecipano le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative, incaricato di esaminare e deliberare in ordine ad eventuali contestazioni relative alla rilevazione delle deleghe.

Art. 19-bis.

(Rappresentatività transitoria)

1. In via transitoria, le quote percentuali di iscritti previste dal comma 1 dell'articolo 13 sono ridotte:

a) limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di 1,25 punti percentuali;

b) decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni, di 0,75 punti percentuali.

Art. 19-ter.

(Ripartizione transitoria di distacchi e permessi)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la pubblica amministrazione stabilisce con proprio decreto il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ogni Forza armata o di polizia a ordinamento militare da attribuire alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale. Essi restano validi fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del primo accordo sindacale recante la disciplina del contenuto del rapporto di impiego delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

2. Entro centoventi giorni successivi all'entrata in vigore del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui al comma 1, lo stesso Ministro, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale riconosciute, stabilisce con proprio decreto la ripartizione dei distacchi e dei permessi fra le medesime associazioni per l'anno in corso, in rapporto alla percentuale di rappresentatività calcolata sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13 e riferiti all'ultimo giorno del mese in cui decorrono

centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Dall'anno successivo e fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, il Ministro per la pubblica amministrazione provvede entro il primo trimestre di ogni biennio alla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali sulla base della rappresentatività calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 13.

3. All'assegnazione dei distacchi si provvede nell'ambito delle dotazioni disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. All'assegnazione dei permessi sindacali si provvede mediante le risorse del fondo per la contrattazione collettiva nazionale, come quantificate ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici dei dipendenti statali in regime di diritto pubblico per il triennio 2019-2021, di cui all'articolo 1, comma 127, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 19-*quater*.

(Rappresentanza militare)

1. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica e proseguono l'attività di competenza, compresa la partecipazione alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, se in corso, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, fino all'entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b) della presente legge, ovvero, se successiva, fino alla conclusione dei lavori per la formulazione dello schema di provvedimento ai sensi dell'articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. A decorrere dalla medesima data, i predetti consigli della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano la propria funzione.

Art. 19-*quinquies*.

(Adeguamento delle associazioni esistenti)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già conseguito l'assenso del Ministro competente, si adeguano ai contenuti e alle prescrizioni della presente legge entro novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore. Decorso tale termine, il Ministro competente effettua sulle predette associazioni i controlli previsti dall'articolo 3.»

19.2

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole «della presente legge» con le seguenti: «del decreto di cui al comma 4 dell'articolo 16 della presente legge»;*

b) *al comma 2 sopprimere le seguenti parole «esclusivamente per le attività di ordinaria amministrazione» e le seguenti parole: «e comunque non oltre il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore»;*

c) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole «del Ministro competente, si adeguano ai contenuti e alle prescrizioni» con le seguenti: «ai sensi del comma 1 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, adeguano lo statuto ai principi indicati al comma 2 dell'articolo 2».*

19.3

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: "della presente legge" con le seguenti parole: "del decreto di cui all'articolo 16, comma 4 della presente legge".

19.4

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica e proseguono l'attività di competenza, compresa la partecipazione alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, se in corso, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, fino all'entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b) della presente legge, ovvero, se successiva, fino alla conclusione dei lavori per la formulazione dello schema di provvedimento ai sensi dell'articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. A decorrere dalla medesima data, i predetti consigli della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano la propria funzione».

19.5

[Petrenga](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino all'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti di cui al comma 1 dell'articolo 16."

19.6

[Garavini](#)

Al comma 2, sopprimere le parole «e comunque non oltre il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.».

19.7

IL RELATORE

Sopprimere il comma 3.

19.8

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nei primi 6 anni dall'entrata in vigore della presente legge le quote percentuali di iscritti previste al comma 1 dell'articolo 13 sono ridotte all'1 per cento. Nei successivi 3 anni le stesse sono elevate al 2 per cento».

19.9

[Rauti](#), [Petrenga](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire e agevolare la nascita e la regolare costituzione delle associazioni sindacali di cui alla presente legge, il dato del 3 per cento relativo alla rappresentatività di cui all'articolo 13, verrà calcolato a decorrere dal terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.»

1.3.2.1.16. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 95 (pom.) del 16/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MARTEDÌ 16 MARZO 2021
95ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania Pucciarelli.

La seduta inizia alle ore 17.

IN SEDE REFERENTE

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati

(1542) D'ARIENZO ed altri. - Norme sulla libertà di associazione sindacale dei militari e delega al Governo per il coordinamento normativo

(1950) Angela Anna Bruna PIARULLI. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 marzo.

La presidente **PINOTTI** informa che la Commissione affari costituzionali ha espresso oggi un parere non ostativo sugli emendamenti ai provvedimenti in esame. Con riferimento all'emendamento 14.0.1, il parere è non ostativo, a condizione di aggiornare la denominazione del Ministero della pubblica amministrazione. Propone quindi di fissare a lunedì 22 marzo, alle ore 14, il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti del Relatore.

La Commissione conviene.

La **PRESIDENTE** chiede quindi di procedere all'illustrazione degli emendamenti da parte dei proponenti.

Il senatore **MININNO** (*Misto*), nel dichiararsi piuttosto critico nei riguardi del testo approvato alla Camera dei deputati, evidenzia che la *ratio* sottesa alle sue proposte emendative è quella di ricondurre l'articolato nell'alveo dei presupposti espressi nella sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2018.

Tale decisione, infatti, riconosce anche ai militari il diritto di libertà sindacale, sancito dall'articolo 39 della Costituzione, senza che ci sia bisogno di una legge per consentire al sindacato di operare. I limiti che possono essere imposti a tale diritto non devono quindi eccedere la necessità che si garantisca l'efficienza ed il buon funzionamento dello strumento militare, a partire dal rispetto del rapporto gerarchico e dalla coesione dei reparti. Conclude riservandosi di intervenire nelle prossime sedute nel merito dei singoli emendamenti.

Il senatore [VATTUONE](#) (PD), in qualità di relatore, evidenzia come il provvedimento all'esame, frutto di un lungo esame di approfondimento da parte della Camera dei deputati ed approvato in quella sede a larga maggioranza, necessita solo di alcune contenute modifiche. E' in particolare necessario prevedere una norma transitoria che scongiuri il rischio di un vuoto di rappresentanza, in attesa della piena operatività della legge. Ritiene tuttavia che l'impianto complessivo del provvedimento sia del tutto coerente con quanto indicato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 120 del 2018. Il disegno di legge in esame realizza, infatti, con un buon compromesso, un nuovo modello di organizzazione sindacale, adattabile alla peculiare realtà militare, coniugando la libertà sindacale con le specificità imposte dallo strumento militare. Ricorda il significativo lavoro di approfondimento svolto dalla Commissione e le sollecitazioni emerse in sede di audizioni, molte delle quali recepite nelle proposte emendative presentate a sua firma. Tali emendamenti sono volti a migliorare il procedimento di riconoscimento delle associazioni, a ridurre la soglia minima di rappresentatività nei primi anni di entrata in vigore della legge, a garantire sedi a livello regionali per lo svolgimento dell'attività sindacale, ad offrire una migliore declinazione a livello periferico delle relazioni sindacali, nonché a ridefinire il principio di neutralità delle associazioni.

Il senatore [CANDURA](#) (L-SP-PSd'Az), nel richiamare anch'egli la sentenza della Corte costituzionale del 2018 in materia, evidenzia come il compito del legislatore sia quello di definire una cornice molto precisa, con paletti e limiti chiari, entro cui i militari possano esercitare il diritto di libertà sindacale.

Il senatore [DE FALCO](#) (Europeisti-MAIE-CD) evidenzia che la richiamata sentenza della Corte costituzionale ammette i soli limiti necessari a garantire l'efficienza della funzione militare. Il provvedimento in esame rischia di essere eccessivamente dettagliato, finendo persino con disciplinare aspetti degli statuti delle associazioni. A suo giudizio occorrerebbe semplificare il testo, evitando di invadere la riserva di autonomia negoziale, che deve essere garantita nel modo più ampio possibile.

Nessun altro chiedendo di intervenire, interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania PUCCIARELLI, per ringraziare il Relatore per il lavoro svolto e per esprimere l'auspicio che con l'esame degli emendamenti si migliorino alcuni aspetti del disegno di legge, senza stravolgere un testo che è già frutto di un lungo lavoro parlamentare.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,30.

1.3.2.1.17. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 97 (pom.) del 23/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MARTEDÌ 23 MARZO 2021
97ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania Pucciarelli.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - *Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo*, approvato dalla Camera dei deputati

(1542) D'ARIENZO ed altri. - *Norme sulla libertà di associazione sindacale dei militari e delega al Governo per il coordinamento normativo*

(1950) Angela Anna Bruna PIARULLI. - *Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 marzo.

La presidente **PINOTTI** informa che sono stati presentati 23 subemendamenti agli emendamenti del relatore, pubblicati in allegato. Dichiarò l'inammissibilità dei subemendamenti 3.5/1, 4.2/1, 5.3/1, 8.9/1, 15.1/1 e 18.2/1, che, pur se riferiti formalmente ad emendamenti del relatore, incidono in realtà sul contenuto di altre disposizioni.

La Commissione prende atto.

Si passa quindi all'illustrazione dei subemendamenti.

Il senatore **MININNO** (*Misto*) si limita ad illustrare le proposte emendative che ritiene più rilevanti fra quelle presentate a sua firma, riservandosi di intervenire successivamente sulle altre.

Con riferimento all'emendamento 4.8/1, evidenzia che, pur condividendo l'emendamento del relatore, che esclude la possibilità che le associazioni del personale militare aderiscano o abbiano relazioni di carattere organizzativo con associazioni sindacali diverse da quelle costituite in ambito

militare, sarebbe opportuno ammettere un'eccezione per le attività di assistenza fiscale a favore dei propri iscritti.

In relazione all'emendamento 6.7/1, in tema di articolazioni periferiche delle associazioni, evidenzia l'opportunità di fare riferimento alla consistenza del personale e non all'ambito regionale, che è significativo per l'Arma dei Carabinieri, ma non per le altre Forze Armate.

Per gli stessi motivi, relativamente all'emendamento 9.4/1, evidenzia l'opportunità di garantire l'uso gratuito di locali comuni alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, tenendo conto delle diverse strutture organizzative periferiche esistenti nelle Forze Armate, prevedendo quindi la concessione di tali locali per reparti aventi un organico di almeno 200 unità.

Con riferimento all'emendamento 9.6/1, che interviene sulla proposta del relatore relativa al numero minimo dei distacchi sindacali consentiti in sede di prima applicazione, evidenzia l'opportunità che si preveda anche un numero iniziale di permessi sindacali retribuiti, desumendolo da quanto attualmente previsto per le Forze di Polizia ad ordinamento civile.

In relazione all'emendamento 13.3/2 in materia di rappresentatività, evidenzia l'opportunità che in via transitoria possa essere ridotto il contributo sindacale minimo previsto.

Il senatore [DE FALCO](#) (*Europeisti-MAIE-CD*), nell'illustrare l'emendamento 19.4/1 che interviene in merito alla fase transitoria, evidenzia la necessità di scongiurare il rischio che si possa determinare una soluzione di continuità tra gli organismi della rappresentanza militare e le associazioni sindacali. Per questo l'emendamento dispone l'entrata in vigore della legge al momento dell'emanazione dell'ultimo decreto correttivo previsto dalla delega al Governo di cui all'articolo 16, e non già al primo decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3.

Conclude esprimendo apprezzamento per le proposte emendative illustrate dal collega Mininno.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1893](#)

Art. 1

1.3/1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Crucioli](#), [Angrisani](#)

All'emendamento 1.3 dopo le parole «di cui alla presente legge» inserire le seguenti: «i militari in congedo assoluto e».

Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 1 sopprimere le parole «con esclusione del personale della riserva e in congedo,».

1.3

IL RELATORE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Non possono aderire alle associazioni di cui alla presente legge i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, limitatamente agli allievi.»

Art. 3

3.5/1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Crucioli](#), [Angrisani](#)

All'emendamento 3.5 premettere le seguenti parole: «Al comma 1 sopprimere le parole ", entro cinque

giorni lavorativi dalla loro costituzione,"»).

3.5/2

[Candura](#), [Fusco](#), [Pepe](#), [Casolati](#)

All'emendamento 3.5, al capoverso «al comma 2» aggiungere infine il seguente periodo: «Secondo le medesime modalità il Ministero competente accerta, ogni tre anni, la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 2»

3.5

IL RELATORE

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo le parole «il Ministero competente ne dà tempestiva» aggiungere le parole «e motivata»;*
- *sostituire la parola «dieci» con la parola «quindici».*

Al comma 3 sostituire la parola «cinque» con la parola «quindici».

Al comma 4:

- *dopo le parole «il Ministero competente ne dà tempestiva» aggiungere le parole «e motivata»;*
- *sostituire la parola «dieci» con la parola «quindici».*

Art. 4

4.2/1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Crucioli](#), [Angrisani](#)

All'emendamento 4.2 inserire, in fine, le seguenti parole: «Al comma 1, lettera d), sopprimere il secondo periodo».

4.2

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole «e agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento militare».

4.8/1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Crucioli](#), [Angrisani](#)

All'emendamento 4.8 dopo le parole «ai sensi della presente legge» inserire le seguenti: «, ad eccezione delle attività convenzionali di assistenza fiscale a favore dei propri iscritti».

4.8/2

[Garavini](#)

All'emendamento 4.8, inserire, in fine, il seguente periodo:

«Il divieto di cui al precedente periodo non si applica nei confronti degli istituti di patronato di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152 e dei centri autorizzati di assistenza fiscale di cui all'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413».

4.8

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) Aderire, federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni, con associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi della presente legge.»

Art. 5

5.3/1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Crucioli](#), [Angrisani](#)

All'emendamento 5.3 inserire, in fine, le seguenti parole: «Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente: "h) all'assistenza nei procedimenti disciplinari"».

5.3

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «individuale e».

Art. 6

6.5/1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Crucioli](#), [Angrisani](#)

All'emendamento 6.5 inserire, in fine, le seguenti parole: «e le parole "di comparto"».

6.5

IL RELATORE

Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola «centrale».

6.6/1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Crucioli](#), [Angrisani](#)

All'emendamento 6.6 inserire, in fine, le seguenti parole: «e inserire la seguente lettera: "e) formulazione di pareri e proposte ai comandanti nel proprio ambito territoriale."».

6.6

IL RELATORE

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

6.7/1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Crucioli](#), [Angrisani](#)

All'emendamento 6.7 sostituire la parola «a un livello non inferiore a quello regionale» con le seguenti: «nei reparti con un organico di almeno 200 unità» e sopprimere le parole «rappresentative ai sensi dell'articolo 13».

6.7

IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ferme restando le specifiche peculiarità organizzative, ciascuna amministrazione militare istituisce, a un livello non inferiore a quello regionale, un'unità organizzativa preposta a gestire i rapporti con le articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13, con riferimento a tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale.»

Art. 8

8.4/1

[Candura](#), [Fusco](#), [Pepe](#), [Casolati](#)

All'emendamento 8.4, sostituire le parole «Al comma 2, dopo le parole »sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale« aggiungere le parole» salvo i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato«;»

con le seguenti:

Al comma 2 sostituire dalle parole «È eleggibile» alle parole «non colposi.» con le seguenti:

«Non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire le cariche di cui al comma 1:

- a) i militari che hanno riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;*
- b) i militari che risultano imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;*
- c) i militari che si trovano in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale, salvo i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato;*
- d) i militari che stanno assolvendo i periodi minimi di comando o di attribuzioni specifiche*

richiesti per l'avanzamento al grado superiore;

- e) gli ufficiali che rivestono l'incarico di comandante di Corpo;
- f) frequentatore o allievo delle scuole o delle accademie militari

2-bis. I militari che ricoprono una delle cariche di cui al comma 1 e che devono assolvere l'incarico di comandante di Corpo o i periodi minimi di comando o di attribuzioni specifiche richiesti per l'avanzamento al grado superiore, all'atto del relativo reimpiego, sono sospesi di diritto dalle predette cariche.

La sospensione cessa di diritto nel caso in cui l'interessato, rinunciando all'assolvimento dei periodi minimi di comando o di attribuzioni specifiche richiesti per l'avanzamento al grado superiore, opta per la conservazione della carica rivestita nell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

8.4/2

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Crucioli](#), [Angrisani](#)

All'emendamento 8.4 inserire, in fine, le seguenti parole: «e sopprimere le parole "che non sia impiegato in funzioni di comando obbligatorio o incarico equipollente per l'avanzamento al grado superiore, in attribuzione specifica o" e le parole "o sanzioni disciplinari di stato".».

8.4

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole «sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale» aggiungere le parole: «salvo i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato».

8.9/1

[Candura](#), [Fusco](#), [Pepe](#), [Casolati](#)

All'emendamento 8.9, le parole «Al comma 3, sostituire le parole »i gradi« con le seguenti parole: »le cariche« sono sostituite dalle seguenti:

»All'articolo 8 sono effettuate le seguenti modifiche:

- a) Al comma 3, sostituire le parole «i gradi» con le seguenti parole: «le cariche»;
- b) Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola « quattro» con la seguente: «tre»;
- c) Al comma 5, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «quattro»

8.9

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole «i gradi» con le parole: «le cariche».

Art. 9

9.3/1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Crucioli](#), [Angrisani](#)

All'emendamento 9.3 sostituire le parole «salvo quanto previsto dal comma 2» con le seguenti: «l'attività sindacale fuori dal servizio.» e *inserire, in fine, le seguenti parole:* «e sopprimere le parole "le attività sindacali fuori dell'orario di servizio."».

9.3

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto previsto dal comma 2».

9.4/1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Crucioli](#), [Angrisani](#)

All'emendamento 9.4 sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:

«1-bis. A ciascuna delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentativa a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 13 è concesso, nella sede centrale

dell'amministrazione di riferimento, l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità determinate dall'amministrazione, sentite le associazioni. Nei reparti con un organico di almeno 200 unità è concesso alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari presenti l'uso gratuito di un locale comune da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità determinate dall'amministrazione, sentite le associazioni.»

9.4

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma 1 bis:

1-bis. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13, è concesso, nella sede centrale e in quelle periferiche di livello non inferiore al regionale, compatibilmente con le disponibilità e secondo le modalità determinate dalla singola Amministrazione, l'uso gratuito di un locale comune da adibire a ufficio delle associazioni stesse.

9.6/1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Crucioli](#), [Angrisani](#)

All'emendamento 9.6 inserire, in fine, le seguenti parole: «, mentre il numero totale dei permessi sindacali retribuiti è fissato in quattro ore annue per ciascun militare in organico a ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare.»

9.6

IL RELATORE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In sede di prima applicazione il numero totale dei distacchi sindacali è fissato nel rapporto di una unità ogni 2.000 militari in organico per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare.»

Art. 13

13.3/1

[Candura](#), [Fusco](#), [Pepe](#), [Casolati](#)

All'emendamento 13.3, sostituire il comma 1-quater con il seguente:

«1-quater. In via transitoria, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le quote percentuali di cui al presente articolo sono tutte ridotte di un punto.»

13.3/2

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Crucioli](#), [Angrisani](#)

All'emendamento 13.3 dopo il comma «1-quater» inserire, in fine, il seguente comma:

«1-quinquies. In via transitoria, il contributo sindacale minimo previsto dal comma 1-bis, è ridotto:

a) del 50 per cento, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) del 20 per cento, decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni.»

13.3

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti comma:

«1-bis. Ai fini della consistenza associativa, sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,5 per cento dello stipendio.

1-ter. Ai fini del calcolo della consistenza Associativa, la forza effettiva complessiva delle Forza

armata e della Forza di Polizia a ordinamento militare si calcola escludendo il personale che, ai sensi dell'articolo 1 comma 6 della presente legge, non può aderire alle associazioni sindacali.

1-quater. In via transitoria, le quote percentuali di iscritti previste dal comma 1, sono ridotte:

a) di 2 punti percentuali, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) di 1 punto percentuale, decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni.»

Art. 14

14.1/1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Crucioli](#), [Angrisani](#)

All'emendamento 14.1 inserire, in fine, le seguenti parole: «Dopo il comma 1 inserire il seguente: "2. Le tutele di cui alle lettere a), d) ed e) del comma 1 del presente articolo si applicano anche ai militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari non rappresentative a livello nazionale."».

14.1

IL RELATORE

A comma 1, capoverso, dopo le parole: "associazioni professionali a carattere sindacale tra militari" *inserire le seguenti parole:* "rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13".

Art. 15

15.1/1

[Candura](#), [Fusco](#), [Pepe](#), [Casolati](#)

All'emendamento 15.1, aggiungere, in fine, il seguente:

«Sopprimere il comma 3».

15.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole «possono essere resi pubblici» *con le parole* «sono resi pubblici».

Art. 18

18.2/1

[Candura](#), [Fusco](#), [Pepe](#), [Casolati](#)

All'emendamento 18.2, dopo le parole "versamento." aggiungere il seguente:

"Al comma 3, lettera b), primo periodo, dopo le parole: ", composte da," aggiungere la seguente "due";

conseguentemente, dopo le parole: "ordinamento militare di riferimento e da" *aggiungere la seguente:* "due".

18.2

IL RELATORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per promuovere il tentativo di conciliazione, la parte ricorrente non è tenuta ad alcun versamento.»

Art. 19

19.4/1

[De Falco](#), [Causin](#)

All'emendamento 19.4 sostituire il periodo «fino all'entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b) della presente legge,» *con il seguente:* «fino all'entrata in vigore dell'ultimo decreto correttivo di cui all'articolo 16 comma 5 della presente legge,».

19.4/2

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Crucioli](#), [Angrisani](#)

All'emendamento 19.4 sostituire le parole «di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b) della presente legge» con le seguenti: «di cui all'articolo 13, comma 2 della presente legge».

19.4

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica e proseguono l'attività di competenza, compresa la partecipazione alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, se in corso, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, fino all'entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *b*) della presente legge, ovvero, se successiva, fino alla conclusione dei lavori per la formulazione dello schema di provvedimento ai sensi dell'articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. A decorrere dalla medesima data, i predetti consigli della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano la propria funzione».

1.3.2.1.18. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 98 (pom.) del 31/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MERCOLEDÌ 31 MARZO 2021
98ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Mule' e Stefania Pucciarelli.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Esame e rinvio)

La presidente **PINOTTI** ricorda che all'ordine del giorno in sede consultiva vi sia il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 41 del 2021, recante ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19. Informa che le Commissioni bilancio e finanze si apprestano ad incardinare il provvedimento nella giornata odierna. Propone quindi di avviarne l'esame in sede consultiva e di attendere l'approfondimento dell'esame nella sede di merito prima di formulare il relativo parere.

La Commissione conviene.

Dà quindi la parola alla relatrice.

La relatrice **DONNO** (M5S) evidenzia che il decreto-legge interviene con uno stanziamento complessivo di circa 32 miliardi di euro, pari all'entità massima dello scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento, al fine di potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio e di contenere l'impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione.

Gli interventi si articolano in 5 ambiti principali, il sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore (Titolo I, artt. 1-6), il lavoro e il contrasto alla povertà (Titolo II, artt. 7-19), la salute e la sicurezza (Titolo III, artt. 20-22), il sostegno agli enti territoriali (Titolo IV, artt. 23-30) e infine una serie di interventi settoriali (Titolo V, artt. 31-43).

Per le competenze della Commissione difesa, assumono rilievo gli articoli 22 e 35.

L'articolo 22, reca disposizioni in materia di "Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della Difesa". I commi 1 e 2 prorogano, come detto su base volontaria, fino al 31 dicembre 2021 la durata delle ferme annuali di

190 ufficiali medici e di 300 sottufficiali infermieri nelle Forze Armate, disposte dall'art. 7, comma 1, del D.L. n. 18 del 2020, e dall'art. 19, comma 1, del D.L. n. 34 del 2020, per far fronte alla crisi epidemiologica. Evidenza come la misura appaia senz'altro opportuna, visto il contributo straordinario che la sanità militare ha fornito e continua a fornire nel contrasto all'emergenza. L'onere economico derivante dalla proroga della ferma risulta complessivamente pari a 11.980.000 euro per l'anno 2021. La relazione illustrativa chiarisce che la misura discende dalla necessità, considerato l'attuale quadro epidemiologico, di continuare ad avvalersi di tale personale per preservarne le specifiche esperienze acquisite sul campo, evitando la dispersione di risorse per eventuali nuove attività selettive e formative.

I commi 3 e 4 prorogano gli incarichi conferiti dal Ministero della Difesa alle quindici unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all'area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, in servizio temporaneo con ferma della durata di un anno, così da non depauperare il Dipartimento Scientifico del Policlinico Militare del Celio. Per il 2021, la spesa complessiva per la proroga della ferma ammonta a 11.978.000 euro. L'onere economico è quantificato in 231 mila euro per il 2021 e poco meno di 350 mila per il 2022. La proroga si rende necessaria per fare fronte alle accresciute esigenze in materia di diagnostica molecolare, di sequenziamento delle varianti del virus, in modo da garantire - anche in questo settore - un qualificato supporto della sanità militare alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

L'articolo 35 del decreto-legge, che reca "Misure per la funzionalità delle Forze di Polizia e delle Forze Armate", dispone, nel periodo che intercorre fra il 1° febbraio e il 30 aprile 2021, la proroga di stanziamenti aggiuntivi per le Forze di Polizia e le Forze Armate, per lo svolgimento dei maggiori compiti e del lavoro straordinario legato alla fase emergenziale da COVID-19. Nello specifico, il comma 1 autorizza lo stanziamento di 51.120.750 milioni di euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di Polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle Polizie locali, 17.194.800 euro per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di Polizia e 23.748.000 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di Polizia. Al fine di garantire la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli ambienti di lavoro e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché un'idonea dotazione di dispositivi di protezione individuale, il comma 2 autorizza la spesa complessiva di 24.960.000 euro per l'anno 2021, di cui 11.650.000 euro per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi, 13.310.000 euro per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e per l'ulteriore materiale sanitario. Il comma 3 autorizza, per l'anno 2021, la spesa di euro 5.763.533 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, legate alla fase emergenziale, del personale dei Vigili del Fuoco. Il comma 4 stanziava, per il medesimo periodo di cui al comma 1, una dotazione complessiva di euro 4.790.384 per l'anno 2021 di cui euro 3.640.384 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, per lo svolgimento dei più gravosi compiti derivanti dalle misure adottate per il contenimento epidemiologico. Quota parte di queste risorse, pari a euro 1.150.000 è destinata per le spese di sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione. Per le medesime finalità, e per il medesimo periodo temporale di cui al comma 1, il comma 5 autorizza per il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, la spesa complessiva di euro 1.940.958 di cui euro 340.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e di euro 1.600.958 per le spese di sanificazione e di dotazione di dispositivi individuali.

Il comma 6 stanziava risorse per il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e per il compenso forfettario di impiego del personale militare medico, per un ammontare complessivo di euro 6.489.000 per l'anno 2021. Il comma 7 stanziava 5 milioni di euro per l'anno 2021 per il potenziamento dei servizi sanitari militari, anche al fine di migliorare l'approvvigionamento di dispositivi medici e presidi igienico sanitari per incrementare le attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi, di cura e di supporto al piano vaccinale. Il comma 8 proroga al 30 aprile 2021 l'utilizzo delle 753 unità di personale aggiuntive delle Forze Armate, per lo svolgimento dei maggiori compiti connessi al

contenimento della diffusione del COVID-19. Al comma 9 si prevedono le risorse aggiuntive necessarie a garantire suddetta proroga.

Aggiunge una considerazione sull'opportunità che il Governo valuti, in questa fase emergenziale, di integrare in aumento le ore di straordinario remunerabile per il personale delle Forze Armate impiegato nell'operazione di Strade Sicure.

Il senatore [VATTUONE](#) (PD) interviene in discussione generale per esprimere apprezzamento per il lavoro della relatrice e per sottolineare con favore l'opportunità di sollecitare un aumento delle ore di straordinario per il personale delle Forze Armate impiegato nell'operazione Strade Sicure.

Il senatore [GASPARRI](#) (FIBP-UDC) sottolinea l'interesse diffuso e condiviso fra le diverse forze politiche sull'operazione, condividendo l'indicazione formulata dalla relatrice ed auspicando l'adozione di iniziative comuni finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo. Annuncia la presentazione di un emendamento in tal senso alla Commissione di merito.

Anche la senatrice [RAUTI](#) (Fdi) condivide la proposta della relatrice, preannunciando la presentazione di un apposito emendamento anche da parte del suo Gruppo. Sottolinea l'importanza di mettere a sistema l'operazione Strade Sicure, ricordando il fattivo e meritevole impegno del personale delle Forze Armate in essa impiegato.

Il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania PUCCIARELLI sottolinea con favore l'osservazione preannunciata dalla relatrice.

La presidente [PINOTTI](#) apprezza l'ampia condivisione tra le forze politiche del sostegno all'operazione Strade Sicure.

Il seguito dell'esame è rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Profili della sicurezza cibernetica attinenti alla difesa nazionale (n. 423)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 marzo.

La presidente [PINOTTI](#) ricorda che su tale Affare assegnato, che ha destato molta attenzione anche al di fuori delle Aule parlamentari, la Commissione ha svolto un corposo ciclo di audizioni. Dà quindi la parola al senatore Ortis, relatore del provvedimento, ringraziandolo per il lavoro svolto.

Il relatore [ORTIS](#) (Misto) espone i principali aspetti della bozza di risoluzione (pubblicata in allegato) da approvare a conclusione dell'Affare assegnato in esame. Precisa come essa contenga molte delle riflessioni emerse nel corso del ciclo di audizioni e ponga delle indicazioni al Governo, riferibili non solo al Ministero della Difesa. Sottolinea in particolare come da tempo le Relazioni sulla politica dell'informazione per la sicurezza pongano particolare attenzione sulla minaccia *cyber*, che è in continua evoluzione, capace di adattarsi all'innovazione tecnologica e di sfruttarne gli sviluppi. Le caratteristiche più significative di tale dominio sono l'ubiquità e l'asimmetria della minaccia, la velocità di trasmissione, l'assenza di confini geografici e politici, la difficoltà di individuare chi conduce l'attacco. Il rapido progresso nel settore informatico, sebbene da un lato sia ormai un irrinunciabile punto di forza per ogni Paese, dall'altro espone al potenziale rischio da attività malevola condotta nello

spazio cibernetico, che sfrutta sia le vulnerabilità di cui possono essere affetti gli strumenti informatici in uso, sia la limitata sensibilità degli utenti, spesso inconsapevoli del rischio o poco inclini ad adottare le misure minime di sicurezza. Nel prossimo futuro, peraltro, non è difficile prevedere un'ulteriore esponenziale estensione del dominio cibernetico e, quindi delle possibilità di attacchi (anche in seguito all'espansione, tra l'altro, di criptovalute, c.d. "internet delle cose", intelligenza artificiale, ecc.).

Sottolinea altresì come la recente emergenza COVID-19 abbia poi dimostrato che un uso maggiore degli strumenti informatici e delle connessioni in rete amplifichi le occasioni di attacco. Come si legge nella Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza 2020, infatti "la pandemia è stata un evento determinante anche in termini di impatto sulla società, sulle tecnologie in uso alla popolazione, sulla digitalizzazione di attività e servizi nonché sul conseguente ampliarsi della superficie di rischio cibernetico per l'individuo e per l'intero Sistema Paese".

Dà quindi conto delle linee di tendenza quantitative e qualitative della minaccia.

In base alle caratteristiche e al grado di offensività, gli attacchi informatici vengono tipicamente divisi in diverse tipologie, all'interno delle due grandi categorie della sicurezza cibernetica e della difesa cibernetica. La prima riguarda in generale la sicurezza delle infrastrutture, di interesse nazionale o comunque strategiche, pubbliche o private, che possono essere oggetto di attacchi e intrusioni esterni o soggetti a incidenti. Per difesa cibernetica, invece, si intende lo spettro delle competenze dello Stato di natura prettamente militare. Proprio le caratteristiche della minaccia, però, rendono spesso arduo operare nette distinzioni tra sicurezza interna e sicurezza esterna, così come tra i profili civili e quelli più propriamente militari. Se in altri domini il carattere militare della minaccia è facilmente distinguibile, nel dominio cibernetico, viste le sue caratteristiche ibride, tale distinzione è meno agevole. Gli effetti di un attacco informatico possono del resto essere devastanti, anche maggiori di quelli di un attacco convenzionale, e possono danneggiare o paralizzare il funzionamento di organi vitali dello Stato, ma anche impedire il corretto funzionamento di infrastrutture critiche (ad esempio nei settori dell'energia, dei trasporti, delle cure mediche, della produzione di beni essenziali).

Dà poi ampiamente conto dell'evoluzione della strategia nazionale per la sicurezza cibernetica.

Sottolinea inoltre come il campo cibernetico sia stato da tempo individuato come teatro di possibili scontri militari, qualificato di conseguenza, in ambito sia NATO che di Unione europea, come il "quinto dominio di scontro", oltre a quelli tradizionali della terra, dell'aria, del mare e dello spazio. In ambito militare la minaccia cibernetica è attuale e imminente, considerando che, come ricordato dal generale Graziano nel corso della sua audizione, "circa il 70 per cento degli equipaggiamenti e dei sistemi d'arma ha componenti tecnologiche che potrebbero essere degradate o inabilite da attacchi cibernetici". Di conseguenza "è indispensabile agire subito. Le minacce di conflitti tradizionali sono potenziali, mentre il confronto cibernetico è fattuale, avviene ogni giorno: si deve essere in grado di rispondere ora, non domani". Inoltre, nel dominio cibernetico non è possibile ricorrere a strumenti di difesa tipici dei domini tradizionali, come la deterrenza. Considerato che gli attacchi possono essere sferrati con strutture e risorse anche molto contenute, occorre puntare tutto sulla difesa e sulla resilienza, anche attraverso sistemi di *fallback* analogici - ove applicabili - da utilizzare in caso di necessità. Gli Stati sono peraltro connessi tra loro da una fitta rete di scambi informatici, per cui "la debolezza di un Paese è la debolezza di tutti". È quindi necessario sviluppare un quadro normativo, a livello internazionale, che disciplini l'individuazione dei soggetti responsabili degli attacchi, la loro eventuale riconducibilità ad attori statuali, il sistema sanzionatorio, la proporzionalità della difesa e la legittimità della difesa preventiva.

Dà conto delle indicazioni emergenti in ambito NATO sulla materia, sottolineando come in seno all'Alleanza Atlantica, l'approccio nei confronti della minaccia *cyber* si sia evoluto in modo significativo negli ultimi anni, dal punto di vista sia dell'inquadramento della minaccia che delle strategie e delle capacità operative. L'impegno NATO si concentra sullo sviluppo di capacità in chiave difensiva, ai sensi dell'articolo 3 del Trattato. Si è inoltre riconosciuto che un attacco cibernetico può arrivare a causare danni paragonabili a quelli di un attacco armato e quindi può attivare la clausola della difesa collettiva, ai sensi dell'articolo 5 del Trattato.

Per ciò che riguarda l'Unione europea, sottolinea come in ambito strettamente militare il documento più articolato è il "Quadro strategico dell'Ue in materia di cyber difesa" (risalente al novembre 2018). Il documento si pone l'obiettivo di sviluppare la politica di difesa comune nel dominio cibernetico, attraverso sei priorità:

- a) sostegno alle capacità di sviluppo della difesa cibernetica;
- b) rafforzamento della comunicazione e informazione in ambito PSDC;
- c) promozione della cooperazione civile-militare;
- d) ricerca e tecnologia;
- e) miglioramento di formazione, istruzione ed esercitazioni;
- f) potenziamento della cooperazione con i *partner* internazionali, a cominciare dalla NATO.

In linea con questo quadro strategico, la difesa cibernetica è presente in tutte le iniziative di difesa comune. Tra i progetti approvati, dal 2019, nell'ambito della cooperazione strutturata permanente PESCO, almeno quattro sono espressamente rivolti ad aumentare le capacità di difesa cibernetica dell'Unione, mirando a rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri, mediante la creazione di strutture di formazione, di gruppi di intervento o di piattaforme per risposte rapide: il *Centro di coordinamento nel settore informatico e dell'informazione* (progetto guidato dalla Germania), l'*Accademia e polo di innovazione dell'UE nel settore dell'informatica* (guidato dal Portogallo), la *Piattaforma per la condivisione di informazioni in materia di minaccia informatica e di risposta agli incidenti informatici* (guidato dalla Grecia, cui partecipa anche l'Italia) e il progetto su *Gruppi di risposta rapida agli incidenti informatici e mutua assistenza in materia di ciber sicurezza* (guidato dalla Lituania, cui partecipa anche l'Italia). Quest'ultimo rientra anche tra i 26 progetti che il Consiglio Ue del 20 novembre scorso ha ritenuto in grado di produrre risultati concreti entro il 2026.

La capacità di risposta ad attacchi *cyber* è ricompresa anche tra le 11 priorità individuate nel Piano di Sviluppo delle Capacità (*Capacity Development Plan*), documento redatto dall'Agenzia europea per la difesa (EDA) che individua, sulla base delle indicazioni degli Stati membri, e con il supporto di Comitato militare e Stato maggiore Ue, le capacità militari da sviluppare in seno all'Ue. In ambito EDA operano diversi gruppi di esperti con il compito di mappare le aree di ricerca ritenute essenziali e di individuare i fattori tecnici ritenuti necessari per l'autonomia Ue (tra cui un sistema di crittografia condivisa, lo sviluppo di tecniche di simulazione e visualizzazione, l'aggiornamento di tecnologie di autenticazione, ecc.).

Lo scorso 22 marzo il Consiglio Ue ha anche approvato "Conclusioni sulla Strategia Ue per la *cyber* sicurezza" che contiene indicazioni anche per i profili della difesa cibernetica. Il Consiglio infatti, in attesa della proposta di revisione del quadro strategico in materia, "si impegna a proseguire gli sforzi per rafforzare le dimensioni di *cyber* sicurezza e *cyber* difesa al fine di garantirne la piena integrazione nel più ampio settore della sicurezza e della difesa, in particolare nel contesto dei lavori sulla *Bussola strategica*", su cui pure la Commissione difesa si è soffermata più volte. Il Consiglio ha anche espresso apprezzamento per l'attività dell'Agenzia europea per la difesa, volta a promuovere la cooperazione tra le strutture CERT militari a livello nazionale e ha ribadito di sostenere "gli sforzi compiuti per consolidare le sinergie civili-militari e il coordinamento in materia di *cyber* difesa e *cyber* sicurezza, compresi gli aspetti connessi allo spazio, anche attraverso i progetti specifici della PESCO".

In linea con le direttrici di sviluppo in ambito NATO e Ue, anche il nostro Paese sta da tempo rafforzando le proprie capacità militari nel campo cibernetico. Come si legge nel "Libro bianco per la difesa e la sicurezza" del 2015, lo spazio cibernetico è un dominio "che dovrà essere presidiato e difeso", anche perché gli attacchi alle reti informatiche possono produrre "effetti sulla società paragonabili a quelli di un conflitto combattuto con armi convenzionali".

In attuazione del "Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico", il Piano nazionale per la protezione cibernetica del 2017, prevede tra i suoi diversi indirizzi operativi, lo "sviluppo delle capacità operative fondamentali, idonee ad espletare i compiti della Difesa nell'ambiente cibernetico". Nell'ambito di questo indirizzo, l'obiettivo è duplice: da un lato "potenziare le strutture preposte alla difesa dello spazio cibernetico ed avere cura che gli assetti che le compongono raggiungano e mantengano nel tempo i necessari livelli di efficacia ed efficienza",

dall'altro "sviluppare strutture di Comando e Controllo in grado di pianificare e condurre operazioni militari nello spazio cibernetico in maniera efficace" (compito adempiuto con l'istituzione del Comando per le Operazioni in Rete - COR).

Tali prospettive strategiche hanno evidentemente dirette ricadute per quanto riguarda la programmazione degli investimenti e dello sviluppo capacitivo. Come si legge nel Documento programmatico della Difesa 2020/2022, le "sfide legate alla dimensione cibernetica hanno assunto una decisa rilevanza geopolitica e geostrategica, determinata dalla sua peculiare trasversalità, in quanto potenziale canale di propagazione e amplificazione degli altri tipi di minaccia. La dimensione cibernetica dei conflitti si è aggiunta, infatti, a quella tradizionale, rendendola ancora più pericolosa ed estendendola anche al dominio cognitivo. In tale contesto, il *cyberspazio* rappresenta un significativo fattore abilitante che amplifica le potenzialità della minaccia ibrida e costituisce un ideale campo d'azione e di proselitismo per l'estremismo violento. Parimenti, la possibilità di accesso a tecnologie avanzate, da parte di un bacino sempre più ampio di utenti, pone i nostri potenziali avversari in grado di accedere a strumenti, relativamente economici e facilmente reperibili". Tutto ciò richiede non solo scelte finanziarie conseguenti, ma anche politiche industriali adeguate, necessarie per restare al passo con l'evoluzione tecnologica e mantenere il tradizionale vantaggio tecnologico della Difesa. In questo senso è anche necessaria l'introduzione della "*securitybydesign*", quale prerequisite obbligatorio nello sviluppo delle applicazioni e dei sistemi.

Dà conto del processo di adeguamento delle strutture organizzative della difesa.

Ricorda altresì l'affermazione del ministro Guerini pronunciata nel corso dell'audizione svolta lo scorso 9 marzo presso le Commissioni difesa di Camera e Senato, secondo cui uno dei tre settori in cui il dicastero intende contribuire al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è proprio "la difesa dello spazio cibernetico, ormai parte del dominio delle operazioni militari". In questo settore, infatti, il Ministero intende sviluppare "nuovi progetti rivolti, da un lato, ad ampliare ed irrobustire le capacità di gestione e protezione dei dati, dall'altro a potenziare le capacità di difesa e resilienza innalzando i livelli di sicurezza nel contrasto alle minacce informatiche e digitali, anche a protezione delle infrastrutture critiche del Paese".

Infine dà lettura degli impegni al Governo contenuti nella bozza di risoluzione.

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giorgio MULE', per esprimere apprezzamento per l'approfondito lavoro svolto dalla Commissione, testimoniato dalla bozza di risoluzione testé illustrata dal relatore, che restituisce pienamente il senso di una minaccia attualizzata come quella *cyber*. Sottolinea con particolare favore il richiamo fatto dal relatore alla Bussola strategica (*Strategic Compass*), aspetto che sarà sempre più centrale per le prospettive di sicurezza dell'Unione europea.

La [PRESIDENTE](#), rilevato che la bozza di risoluzione presentata dal relatore è molto articolata e, anche in considerazione della complessità del tema, propone alla Commissione di rinviare alla prossima seduta il voto finale, anche per dare tempo ai senatori per formulare eventuali ed ulteriori proposte di perfezionamento del testo conclusivo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati

(1542) D'ARIENZO ed altri. - Norme sulla libertà di associazione sindacale dei militari e delega

al Governo per il coordinamento normativo

(1950) Angela Anna Bruna PIARULLI. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La presidente [PINOTTI](#) rinvia il seguito dell'esame, in attesa dei prescritti pareri.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 423**

La Commissione difesa,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'Affare assegnato sui profili della sicurezza cibernetica attinenti alla difesa nazionale,

a seguito di un'attività istruttoria nel cui ambito si sono svolte le audizioni del gen. div. Calogero Massara, vice comandante del Comando per le operazioni in rete (COR); di Laura Carpini, Capo Unità per le politiche e la sicurezza dello spazio cibernetico del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI); di Fabio Rugge, capo dell'ufficio NATO del MAECI; del col. Giovanni Reccia, già comandante del Nucleo speciale tutela *privacy* e frodi tecnologiche della Guardia di finanza; di Gabriele Faggioli, presidente dell'Associazione italiana per la sicurezza informatica; di Antonio Missiroli, vicesegretario NATO con delega per le sfide emergenti alla sicurezza; di Roberto Baldoni, vice direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS); di Nunzia Ciardi, direttrice del Servizio Polizia Postale della Polizia di Stato; del gen. b. Marco Mochi, capo del III Reparto "Telematica" dell'Arma dei Carabinieri; della professoressa Paola Severino; di Paolo Prinetto, Direttore del Laboratorio nazionale *cyber security*; di Antimo Ponticiello, Direttore generale per lo studente, l'integrazione e l'orientamento del Ministero della pubblica istruzione; del gen. Claudio Graziano, presidente del Comitato militare dell'Unione europea; di Eva Spina, Dirigente generale del Ministero dello sviluppo economico e dei rappresentanti delle società Leonardo; Fincantieri; Telsy, Telecom Italia; Elettronica; Intesa Sanpaolo; Eni; ENEL, SNAM; Engineering Ingegneria Informatica;

considerato che:

da tempo le Relazioni sulla politica dell'informazione per la sicurezza pongono particolare attenzione sulla minaccia *cyber*, che è in continua evoluzione, capace di adattarsi all'innovazione tecnologica e di sfruttarne gli sviluppi. Le caratteristiche più significative di tale dominio sono l'ubiquità e l'asimmetria della minaccia, la velocità di trasmissione, l'assenza di confini geografici e politici, la difficoltà di individuare chi conduce l'attacco. Il rapido progresso nel settore informatico, sebbene da un lato sia ormai un irrinunciabile punto di forza per ogni Paese, dall'altro espone al potenziale rischio da attività malevola condotta nello spazio cibernetico, che sfrutta sia le vulnerabilità di cui possono essere affetti gli strumenti informatici in uso, sia la limitata sensibilità degli utenti, spesso inconsapevoli del rischio o poco inclini ad adottare le misure minime di sicurezza. Nel prossimo futuro, peraltro, non è difficile prevedere un'ulteriore esponenziale estensione del dominio cibernetico e, quindi delle possibilità di

attacchi (anche in seguito all'espansione, tra l'altro, di criptovalute, c.d. "internet delle cose", intelligenza artificiale, ecc.);

la recente emergenza COVID-19 ha poi dimostrato che un uso maggiore degli strumenti informatici e delle connessioni in rete amplifica le occasioni di attacco. Come si legge nella Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza 2020, infatti: "la pandemia è stata un evento determinante anche in termini di impatto sulla società, sulle tecnologie in uso alla popolazione, sulla digitalizzazione di attività e servizi nonché sul conseguente ampliarsi della superficie di rischio cibernetico per l'individuo e per l'intero Sistema Paese. Hanno quindi acquisito maggiore attualità e concretezza le minacce alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti, nonché alla continuità degli approvvigionamenti. Nel complesso si è evidenziato come gli attori ostili abbiano sfruttato, nel periodo pandemico, il massiccio ricorso al lavoro agile e la conseguente accessibilità da internet, tramite collegamenti VPN (*Virtual Private Network*), di risorse digitali di Ministeri, aziende di profilo strategico e infrastrutture critiche, divenuti ancor più bersaglio di campagne ostili di matrice statale, criminale o hacktivista";

per quanto riguarda le linee di tendenza quantitative e qualitative della minaccia, la stessa relazione dà conto di un generale incremento delle aggressioni (+20 per cento), che, quanto alla tipologia di target "hanno riguardato per lo più, a conferma di una tendenza già rilevata negli ultimi anni, sistemi IT di soggetti pubblici (83 per cento, in aumento di 10 punti percentuali rispetto al 2019). Tra questi ultimi, quelli maggiormente interessati dagli eventi risultano le Amministrazioni locali (48 per cento, valore in aumento di oltre 30 punti percentuali rispetto all'anno precedente), unitamente ai Ministeri titolari di funzioni critiche (+ 2 per cento nel confronto anno su anno). Le azioni digitali ostili perpetrate nei confronti dei soggetti privati hanno interessato prevalentemente il settore bancario (11 per cento, in aumento di 4 punti percentuali rispetto al 2019), quello farmaceutico/sanitario (7 per cento, in sensibile incremento rispetto allo scorso anno) e dei servizi IT (11 per cento, dato pressoché stabile)".

in base alle caratteristiche e al grado di offensività, gli attacchi informatici vengono tipicamente divisi in diverse tipologie, all'interno delle due grandi categorie della sicurezza cibernetica e della difesa cibernetica. La prima riguarda in generale la sicurezza delle infrastrutture, di interesse nazionale o comunque strategiche, pubbliche o private, che possono essere oggetto di attacchi e intrusioni esterni o soggetti a incidenti. Per difesa cibernetica, invece, si intende lo spettro delle competenze dello Stato di natura prettamente militare. Proprio le caratteristiche della minaccia, però, rendono spesso arduo operare nette distinzioni tra sicurezza interna e sicurezza esterna, così come tra i profili civili e quelli più propriamente militari. Se in altri domini il carattere militare della minaccia è facilmente distinguibile, nel dominio cibernetico, viste le sue caratteristiche ibride, tale distinzione è meno agevole. Gli effetti di un attacco informatico possono del resto essere devastanti, anche maggiori di quelli di un attacco convenzionale, e possono danneggiare o paralizzare il funzionamento di organi vitali dello Stato, ma anche impedire il corretto funzionamento di infrastrutture critiche (ad esempio nei settori dell'energia, dei trasporti, delle cure mediche, della produzione di beni essenziali);

alle Forze armate è in ogni caso affidato il compito di proteggere il Paese da intrusioni esterne, anche laddove dirette a obiettivi civili. Come si legge nel Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa del 2015, infatti, la Difesa ha il compito di sviluppare "in piena armonia con la strategia nazionale sulla protezione informatica, le possibilità di difesa contro attacchi di natura cibernetica che dovessero eccedere le capacità predisposte dalle agenzie civili";

le componenti di natura più prettamente militare si inquadrano in una più ampia strategia nazionale per la sicurezza cibernetica, la cui architettura si è andata componendo grazie a una serie di interventi normativi, in particolare a partire dal 2013. In quell'anno, con il Decreto del Presidente del Consiglio del 24 gennaio (c.d. "decreto Monti"), il nostro Paese ha definito le diverse competenze tra i vari attori

istituzionali coinvolti nella gestione, a livello nazionale, della *cyber security*. Il 17 febbraio 2017 è stato adottato un DPCM, recante la Direttiva in materia protezione cibernetica e sicurezza informatica nazionali", che ha sostituito le norme del 2013, con l'obiettivo di assicurare un maggiore coordinamento tra le diverse strutture istituzionali. Nel maggio del 2018, con il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 (di recepimento della c.d. "Direttiva NIS") sono stati delineati ulteriori interventi di rafforzamento del sistema di sicurezza cibernetica del Paese. Il Regolamento (UE) 2019/881 del 17 aprile 2019 (c.d. *Cybersecurity Act*) ha poi introdotto una certificazione europea della sicurezza cibernetica di *hardware* e *software*, trasponendo in campo informatico gli standard di sicurezza già applicati per i prodotti fisici prodotti e commercializzati nella Ue. Il regolamento ha anche istituito l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA);

sulla base di questa normativa, la responsabilità della politica generale del Governo nel campo della sicurezza cibernetica viene attribuita al Presidente del Consiglio, che provvede al coordinamento delle politiche per la sicurezza cibernetica, impartisce le direttive e, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, impartisce le disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del sistema. Dal punto di vista operativo al centro del sistema di controllo è il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), al cui interno è collocato il Nucleo Sicurezza cibernetica, cui spetta la gestione delle crisi cibernetiche e il raccordo tra le diverse componenti del sistema. Al Ministero dello Sviluppo economico spetta invece il compito di svolgere le attività di valutazione e certificazione per la verifica dell'affidabilità della componentistica in uso alla pubblica amministrazione;

dal 2018 è stato anche istituito un CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*), con compiti di natura tecnica, per supportare la pubblica amministrazione e altri utenti, definendo le procedure per la prevenzione e la gestione degli incidenti informatici, oltre che la collaborazione con le analoghe strutture degli altri Paesi;

la legge 18 novembre 2019, n. 133 ha poi istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, con il fine di assicurare la sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato o la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato. A seguire sono stati approvati i criteri per l'individuazione dei soggetti pubblici e privati da includere nel Perimetro e poi l'elenco (non pubblico) di più di 100 soggetti, che erogano servizi essenziali nell'ambito delle infrastrutture nazionali. Nel gennaio di quest'anno è divenuto poi operativo il sistema che fa capo al centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, chiamato ad effettuare verifiche e valutazioni dei beni, dei sistemi e dei servizi ICT che i soggetti inclusi nel Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica intendono acquisire qualora, tramite questi ultimi, vengano erogati e garantiti servizi essenziali;

rilevato che:

il campo cibernetico è stato da tempo individuato come teatro di possibili scontri militari, ed è di conseguenza qualificato, in ambito sia Nato che Unione europea, come il "quinto dominio di scontro", oltre a quelli tradizionali della terra, dell'aria, del mare e dello spazio. In ambito militare la minaccia cibernetica è attuale e imminente, considerando che, come ricordato dal generale Graziano nel corso della sua audizione, "circa il 70 per cento degli equipaggiamenti e dei sistemi d'arma ha componenti tecnologiche che potrebbero essere degradate o inabilite da attacchi cibernetici". Di conseguenza "è indispensabile agire subito. Le minacce di conflitti tradizionali sono potenziali, mentre il confronto cibernetico è fattuale, avviene ogni giorno: si deve essere in grado di rispondere ora, non domani". Inoltre, nel dominio cibernetico non è possibile ricorrere a strumenti di difesa tipici dei domini

tradizionali, come la deterrenza. Considerato che gli attacchi possono essere sferrati con strutture e risorse anche molto contenute, occorre puntare tutto sulla difesa e sulla resilienza, anche attraverso sistemi di *fallback* analogici - ove applicabili - da utilizzare in caso di necessità. Gli Stati sono peraltro connessi tra loro da una fitta rete di scambi informatici, per cui "la debolezza di un Paese è la debolezza di tutti". E' quindi necessario sviluppare un quadro normativo, a livello internazionale, che disciplini l'individuazione dei soggetti responsabili degli attacchi, la loro eventuale riconducibilità ad attori statuali, il sistema sanzionatorio, la proporzionalità della difesa e la legittimità della difesa preventiva;

in seno all'Alleanza Atlantica, l'approccio nei confronti della minaccia *cyber* si è evoluto in modo significativo negli ultimi anni, dal punto di vista sia dell'inquadramento della minaccia che delle strategie e delle capacità operative. L'impegno NATO si concentra sullo sviluppo di capacità in chiave difensiva, ai sensi dell'articolo 3 del Trattato. Si è inoltre riconosciuto che un attacco cibernetico può arrivare a causare danni paragonabili a quelli di un attacco armato e quindi può attivare la clausola della difesa collettiva, ai sensi dell'articolo 5 del Trattato. Dopo la prima *Policy on Cyber Defence* (adottata nel 2008), le politiche Nato in materia hanno segnato un deciso passo in avanti. Nel 2016 è stato adottato un *Cyber Defence Pledge*, che ha istituito una piattaforma comune tra i Paesi membri per migliorare le capacità nazionali di risposta, con impegni da realizzare progressivamente. Nel 2019 è stato approvato il *Report on Enhancing NATO's Response to Hybrid Threats*, che delinea una serie di priorità in materia. Nel 2020 i Paesi membri hanno riaffermato l'impegno a utilizzare lo spettro completo delle loro capacità, quindi anche aeree, marittime, terrestri e spaziali, per contrastare un attacco *cyber*. Notevoli sono stati gli sviluppi anche dal punto di vista organizzativo e operativo. La Nato ha adottato politiche e piani d'azione, istituendo comitati, agenzie e centri operativi per integrare il dominio cibernetico nelle operazioni e nello sviluppo delle capacità militari dei Paesi membri. In tale contesto la NATO ha sviluppato un progetto per rendere disponibile una capacità di contro-offensiva *cyber* come strumento di risposta in soccorso agli Alleati (ai sensi dell'articolo 5), basato sulle singole capacità nazionali alleate (*Roadmap to implement cyberspace as a domain of operations*). Ne discende, pertanto, la necessità di un maggiore coordinamento non solo sullo sviluppo delle singole capacità, ma anche un sistema condiviso più ampio, che comprenda anche il complesso processo di attribuzione di responsabilità di un attacco *cyber*. E' quindi opportuno che il nostro Paese partecipi attivamente a tale progetto, non solo per una questione di credibilità internazionale, ma soprattutto per acquisire informazioni essenziali per massimizzare le proprie risorse nel dominio strategico. Nello stesso disegno, dopo l'istituzione del *Cyber Defence Committee*, responsabile per la *governance* politica della difesa cibernetica, nel 2019, all'interno del Comando operativo di Mons, in Belgio, è stato creato un *Cyberspace Operations Centre*, responsabile delle operazioni in questo dominio a supporto dei comandi operativi;

la difesa cibernetica rientra anche negli strumenti di programmazione dello sviluppo capacitivo, a cominciare dal *Nato Defence Planning Process*, con cui gli Stati membri concordano gli obiettivi delle rispettive Forze armate, anche per contribuire agli impegni di difesa comune. Allo stato attuale la difesa cibernetica è a supporto dei comandi operativi "tradizionali", ma è aperta la possibilità che in futuro venga costituito un comando autonomo. Sotto il profilo informativo la *Nato Communication and Information Agency* gestisce alcune reti alleate, agendo in diretta relazione con il *Nato Computer Incident Response Capability*, la struttura che coordina lo scambio di informazioni tecniche sulle minacce ed è incaricata di fornire la prima risposta in caso di attacchi. Sul piano della formazione il *Cooperative Cyber Defence Center of Excellence*, situato in Estonia, prepara studi e report, organizzando esercitazioni periodiche. Considerate le caratteristiche del dominio *cyber*, risultano essenziali le collaborazioni con il settore della ricerca e dell'industria, che si sviluppano nell'ambito del *Nato Industry Cyber Partnership*. Da ultimo, il rapporto *NATO 2030: United for a New Era* individua sette priorità in materia di minacce *cyber* e ibride: dall'implementazione degli impegni già assunti al rafforzamento delle consultazioni ex articolo 4 del Trattato, alla maggiore cooperazione

civile-militare. Oltre che quella con altre organizzazioni (dall'Onu all'Osce) e con Paesi terzi, la NATO vanta una significativa cooperazione con l'Unione europea. Nella dichiarazione congiunta del 2016, la *cyber*-difesa è indicata tra le sette aree prioritarie di cooperazione, comprendendo scambio di informazioni, di standard e di politiche, oltre che attività comuni di addestramento;

per ciò che riguarda l'Unione europea, in ambito strettamente militare il documento più articolato è il Quadro strategico dell'Ue in materia di *cyber* difesa (novembre 2018). Il documento si pone l'obiettivo di sviluppare la politica di difesa comune nel dominio cibernetico, attraverso sei priorità:

- a) sostegno alle capacità di sviluppo della difesa cibernetica;
- b) rafforzamento della comunicazione e informazione in ambito PSDC;
- c) promozione della cooperazione civile-militare;
- d) ricerca e tecnologia;
- e) miglioramento di formazione, istruzione ed esercitazioni;
- f) potenziamento della cooperazione con i partner internazionali, a cominciare dalla NATO;

in linea con questo quadro strategico, la difesa cibernetica è presente in tutte le iniziative di difesa comune. Tra i progetti approvati, dal 2019, nell'ambito della cooperazione strutturata permanente PESCO, almeno quattro sono espressamente rivolti ad aumentare le capacità di difesa cibernetica dell'Unione, mirando a rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri, mediante la creazione di strutture di formazione, di gruppi di intervento o di piattaforme per risposte rapide: il Centro di coordinamento nel settore informatico e dell'informazione (progetto guidato dalla Germania), l'Accademia e polo di innovazione dell'UE nel settore dell'informatica (guidato dal Portogallo), la Piattaforma per la condivisione di informazioni in materia di minaccia informatica e di risposta agli incidenti informatici (guidato dalla Grecia, cui partecipa anche l'Italia) e il progetto su Gruppi di risposta rapida agli incidenti informatici e mutua assistenza in materia di cibersicurezza (guidato dalla Lituania, cui partecipa anche l'Italia). Quest'ultimo rientra anche tra i 26 progetti che il Consiglio Ue del 20 novembre scorso ha ritenuto in grado di produrre risultati concreti entro il 2026;

sotto il profilo del sostegno finanziario, il Programma europeo di sviluppo industriale della difesa (Edidp) ha già finanziato, tra il 2019 e il 2020, una serie di progetti in materia di difesa cibernetica. Un ulteriore incremento dei finanziamenti è previsto nel prossimo futuro, con l'entrata in funzione del Fondo europeo per la difesa (Edf), nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

La capacità di risposta ad attacchi *cyber* è ricompresa anche tra le 11 priorità individuate nel Piano di Sviluppo delle Capacità (*Capacity Development Plan*), documento redatto dall'Agenzia europea per la difesa (EDA) che individua, sulla base delle indicazioni degli Stati membri, e con il supporto di Comitato militare e Stato maggiore Ue, le capacità militari da sviluppare in seno all'Ue. In ambito EDA operano diversi gruppi di esperti con il compito di mappare le aree di ricerca ritenute essenziali e di individuare i fattori tecnici ritenuti necessari per l'autonomia Ue (tra cui un sistema di crittografia condivisa, lo sviluppo di tecniche di simulazione e visualizzazione, l'aggiornamento di tecnologie di autenticazione, ecc.).

Lo scorso 22 marzo il Consiglio Ue ha anche approvato Conclusioni sulla Strategia Ue per la *cyber* sicurezza che contiene indicazioni anche per i profili della difesa cibernetica. Il Consiglio infatti, in attesa della proposta di revisione del quadro strategico in materia, "si impegna a proseguire gli sforzi per rafforzare le dimensioni di *cybersicurezza* e *cyberdifesa* al fine di garantirne la piena integrazione nel più ampio settore della sicurezza e della difesa, in particolare nel contesto dei lavori sulla Bussola strategica". Il Consiglio ha anche espresso apprezzamento per l'attività dell'Agenzia europea per la difesa, volta a promuovere la cooperazione tra le strutture CERT militari a livello nazionale e ha ribadito di sostenere "gli sforzi compiuti per consolidare le sinergie civili-militari e il coordinamento in materia di *cyberdifesa* e *cybersicurezza*, compresi gli aspetti connessi allo spazio, anche attraverso i

progetti specifici della PESCO";

in linea con le direttrici di sviluppo in ambito NATO e Ue, anche il nostro Paese sta da tempo rafforzando le proprie capacità militari nel campo cibernetico. Come si legge nel Libro bianco per la difesa e la sicurezza del 2015, lo spazio cibernetico è un dominio "che dovrà essere presidiato e difeso", anche perché gli attacchi alle reti informatiche possono produrre "effetti sulla società paragonabili a quelli di un conflitto combattuto con armi convenzionali";

il Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico (2013) assegna del resto al Ministero della difesa una serie di compiti di grande rilevanza, che vanno al di là di una prospettiva strettamente militare. Oltre a definire e coordinare la politica militare, la governance e le capacità militari nell'ambiente cibernetico, la Difesa è in primo luogo chiamata a pianificare e condurre le operazioni nello spazio cibernetico, per contrastare le azioni avversarie contro sistemi e strutture della difesa. A tal fine negozia le intese internazionali in materia e coordina le proprie attività con quelle NATO, Ue, e degli altri alleati. Il ministero contribuisce anche al flusso informativo a supporto delle operazioni cibernetiche, anche oltre i confini nazionali e concorre alla prevenzione e al contrasto delle attività terroristiche. Esso poi "concorre alla prevenzione e al contrasto degli attacchi ai sistemi di comunicazione e informazione di rilevanza strategica per gli interessi nazionali". La Difesa, inoltre "assicura la formazione e l'addestramento del proprio personale e mette a disposizione i propri centri di formazione in favore delle altre Amministrazioni";

in attuazione di questo Quadro, il Piano nazionale per la protezione cibernetica (2017), prevede tra i suoi diversi indirizzi operativi, lo "sviluppo delle capacità operative fondamentali, idonee ad espletare i compiti della Difesa nell'ambiente cibernetico". Nell'ambito di questo indirizzo, l'obiettivo è duplice: da un lato "potenziare le strutture preposte alla difesa dello spazio cibernetico ed avere cura che gli assetti che le compongono raggiungano e mantengano nel tempo i necessari livelli di efficacia ed efficienza", dall'altro "sviluppare strutture di Comando e Controllo in grado di pianificare e condurre operazioni militari nello spazio cibernetico in maniera efficace" (compito adempiuto con l'istituzione del Comando per le Operazioni in Rete - COR);

tali prospettive strategiche hanno evidentemente dirette ricadute per quanto riguarda la programmazione degli investimenti e dello sviluppo capacitivo. Come si legge nel Documento programmatico della Difesa 2020/2022, le "sfide legate alla dimensione cibernetica hanno assunto una decisa rilevanza geopolitica e geostrategica, determinata dalla sua peculiare trasversalità, in quanto potenziale canale di propagazione e amplificazione degli altri tipi di minaccia. La dimensione cibernetica dei conflitti si è aggiunta, infatti, a quella tradizionale, rendendola ancora più pericolosa ed estendendola anche al dominio cognitivo. In tale contesto, il *cyberspazio* rappresenta un significativo fattore abilitante che amplifica le potenzialità della minaccia ibrida e costituisce un ideale campo d'azione e di proselitismo per l'estremismo violento. Parimenti, la possibilità di accesso a tecnologie avanzate, da parte di un bacino sempre più ampio di utenti, pone i nostri potenziali avversari in grado di accedere a strumenti, relativamente economici e facilmente reperibili". Tutto ciò richiede non solo scelte finanziarie conseguenti, ma anche politiche industriali adeguate, necessarie per restare al passo con l'evoluzione tecnologica e mantenere il tradizionale vantaggio tecnologico della Difesa. In questo senso è anche necessaria l'introduzione della "*securitybydesign*", quale prerequisito obbligatorio nello sviluppo delle applicazioni e dei sistemi;

il processo di rafforzamento della componente *cyber* implica anche un adeguamento delle strutture organizzative. Da questo punto di vista si segnala l'istituzione, nel marzo del 2020, del Comando per le Operazioni in Rete (COR), evoluzione e rafforzamento della struttura precedente (Comando interforze operazioni cibernetiche, CIOC). Il nuovo Comando è posto alle dirette dipendenze del Capo di Stato maggiore della Difesa, con la missione di "garantire, con visione unitaria e coerente, la condotta delle operazioni nel dominio cibernetico e la gestione tecnico-operativa in sicurezza di tutti i sistemi di ICT/C4 della Difesa". Con il COR, la Difesa intende riordinare e razionalizzare il settore, per

assicurare la direzione, il coordinamento ed il controllo unitario nella gestione, in sicurezza, dei sistemi ICT; l'adozione di un approccio "cooperativo" e interforze nel dominio cibernetico e un adeguato sviluppo capacitivo, favorendo investimenti e formazione. Il COR gestisce anche, in modo accentrato, l'evoluzione e la manutenzione della Rete Integrata della Difesa (RID), l'intranet dell'area di Vertice Interforze (DIFENET) e sta attivando un servizio di accesso autonomo alla rete Internet, per tutte le Forze armate. Il Comando per le Operazioni in Rete esprime anche una capacità di pianificazione, conduzione e realizzazione dell'intera gamma delle "operazioni militari" nel dominio cibernetico, con capacità di contrasto e di neutralizzazione delle minacce portate alle reti, ai sistemi e ai servizi della Difesa, sia sul territorio nazionale che nei teatri operativi, interfacciandosi con il Centro Intelligence Interforze, per il necessario supporto informativo;

apprezzato che:

come affermato dal ministro Guerini nel corso dell'audizione svolta lo scorso 9 marzo presso le Commissioni difesa di Camera e Senato, uno dei tre settori in cui il dicastero intende contribuire al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è proprio "la difesa dello spazio cibernetico, ormai parte del dominio delle operazioni militari". In questo settore, infatti, il Ministero intende sviluppare "nuovi progetti rivolti, da un lato, ad ampliare ed irrobustire le capacità di gestione e protezione dei dati, dall'altro a potenziare le capacità di difesa e resilienza innalzando i livelli di sicurezza nel contrasto alle minacce informatiche e digitali, anche a protezione delle infrastrutture critiche del Paese"; rilevato infine che dalle audizioni svolte sono emerse ulteriori sollecitazioni, non direttamente rivolte al settore della difesa, come ad esempio quelle di:

- stimolare tutte le possibili sinergie tra pubbliche amministrazioni e settore privato nell'ambito della ricerca, della formazione e dello sviluppo di sistemi;
- rafforzare i percorsi formativi legati alla *cybersicurezza*, nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico, e poi nella formazione universitaria e post-universitaria, sia per diffondere una maggiore consapevolezza del tema per i cittadini-utenti, sia nella prospettiva delle rilevanti prospettive occupazionali del settore;
- intensificare le campagne formative e informative sui temi della *cyber* sicurezza, sia per la generalità dei cittadini, che per il personale delle pubbliche amministrazioni e del settore privato;

impegna il Governo a:

rafforzare gli investimenti nel comparto cibernetico, in particolare per quanto riguarda la ricerca, anche per aumentare l'autonomia strategica del Paese, sostenendo le collaborazioni tra l'amministrazione della Difesa, le università e l'industria;

potenziare le capacità nazionali di difesa cibernetica, in considerazione dello sviluppo crescente di strumenti ICT in ambito militare e al loro utilizzo, anche travisato, in situazioni di conflittualità tra Stati;

aggiornare, laddove necessario, il quadro giuridico per la partecipazione del nostro Paese a operazioni militari che utilizzino sistemi cibernetici, adeguando la catena di comando per l'avvio di tali operazioni, in particolare se svolte in contesti multilaterali, tenendo conto delle caratteristiche di questi attacchi, in particolare la loro velocità;

favorire lo scambio di informazioni e la collaborazione a livello internazionale, anche sotto il profilo giudiziario;

perseguire l'impegno a rafforzare la sicurezza delle dotazioni informatiche, assumendo il principio di "*securitybydesign*" quale prerequisito obbligatorio, fin dalla fase della ricerca e della progettazione, nello sviluppo delle applicazioni e dei sistemi di interesse strategico per il Paese, introducendo particolare prescrizioni a carico dei produttori di dispositivi tecnologici che consentano di mantenerne

la sicurezza per tutto il ciclo di vita, con adeguati standard, per quanti gestiscono infrastrutture interconnesse con quelle dei grandi operatori e per tutta la *supply chain* degli operatori di servizi strategici;

rafforzare la componente *cyber* nei percorsi formativi destinati al personale, anche civile, della Difesa, e in generale della pubblica amministrazione;

promuovere ogni iniziativa, anche legislativa, per massimizzare l'azione di contrasto alla disinformazione, spesso operata come vera e propria minaccia ibrida alla sicurezza nazionale;

promuovere l'attiva partecipazione del nostro Paese alle diverse iniziative dell'Unione europea nel settore della difesa cibernetica, a cominciare dalla Cooperazione strutturata permanente (Pesco) e dalla Revisione coordinata annuale della difesa (Card);

adoperarsi affinché nell'implementazione del Fondo europeo della difesa sia dato opportuno rilievo ai progetti relativi alla difesa cibernetica, e rafforzare, a livello sia finanziario che politico, la partecipazione delle aziende italiane del comparto ai diversi strumenti finanziari di sostegno, sia nella fase della ricerca che in quella dello sviluppo dei prodotti;

promuovere e aderire a iniziative comuni in ambito Alleanza Atlantica al fine di rendere disponibili, su iniziativa nazionale, proprie capacità di contrasto e contro-offensiva rispetto alle minacce cibernetiche.

1.3.2.1.19. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 106 (pom.) del 15/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MARTEDÌ 15 GIUGNO 2021
106ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Interviene la sottosegretaria di Stato per la difesa Pucciarelli.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati

(1542) D'ARIENZO ed altri. - Norme sulla libertà di associazione sindacale dei militari e delega al Governo per il coordinamento normativo

(1950) Angela Anna Bruna PIARULLI. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La presidente **PINOTTI** ricorda che la Commissione è ancora in attesa del parere della Commissione bilancio, non solo sugli emendamenti e sub emendamenti presentati, ma anche sul testo del provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati. Ricorda come vi sia in corso un'interlocuzione tra le diverse amministrazioni interessate, in particolare il Ministero della difesa, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della pubblica amministrazione, per chiarire alcuni aspetti delle norme e soprattutto per risolvere problemi relativi alle relative coperture finanziarie. Auspica una rapida conclusione di tale approfondimento, per consentire alla Commissione di procedere nell'esame di un provvedimento che ha ormai assunto i caratteri dell'urgenza.

La sottosegretaria PUCCIARELLI condivide quanto riferito dalla Presidente, evidenziando come sia interesse di tutti concludere rapidamente l'*iter* di approvazione del provvedimento. Assicura che solleciterà gli uffici coinvolti, al fine di concludere rapidamente l'approfondimento in corso.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2271) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [NOCERINO](#) (M5S) ricorda come la Commissione sia chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla Commissione affari costituzionali sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 52 del 2021, recante "misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", già approvato - con modificazioni - dalla Camera dei deputati.

Evidenzia come il provvedimento rechi misure da applicare nel periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2021 per una graduale ripresa economica e sociale. Nel contesto di una situazione sanitaria in positiva evoluzione a seguito del rallentamento della curva dei contagi e dell'accelerazione della campagna vaccinale, prevede una serie di misure dirette a disciplinare l'allentamento delle limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale e la progressiva riapertura delle diverse attività soggette a limitazioni od a chiusure durante il periodo di maggior diffusione dei contagi da COVID-19.

Specifica che il provvedimento si compone di 44 articoli e di un allegato. Il testo si pone in rapporto consequenzialità rispetto ad una serie normativa di decreti legge che ha posto misure restrittive a fini di contenimento della pandemia. In particolare, nel contesto di una situazione sanitaria in positiva evoluzione (a seguito del rallentamento dei contagi e dell'accelerazione della campagna vaccinale), il provvedimento prevede l'allentamento delle limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale e la progressiva riapertura delle diverse attività soggette a limitazioni o a chiusure. Si ricorda che nel decreto-legge in esame sono confluiti i decreti-legge nn. 56 e 65 del 2021, che hanno disposto la riapertura di una serie di attività a partire dal mese di giugno e la proroga di termini.

Sottolinea come il provvedimento disponga innanzitutto la cessazione del divieto di spostamento in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome che si collocano nelle zone bianca e gialla, confermando l'applicazione delle misure della zona rossa nelle regioni nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti.

In relazione ai profili di competenza della Commissione difesa, segnala alcune norme in particolare. L'articolo 11-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, proroga il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, non oltre il 31 dicembre 2021 ed inoltre sopprime la norma che prevede almeno una percentuale del 50 per cento di personale in modalità di lavoro agile, che era precedentemente vincolante per ciascuna Amministrazione. Tali disposizioni si applicano anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, fino al termine dello stato di emergenza connesso al COVID-19. Inoltre, l'articolo prevede la riduzione dal 60 al 15 per cento della quota dei dipendenti in modalità di lavoro agile, in base al Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), e dal 30 al 15 per cento la stessa quota di dipendenti, in caso di mancata adozione del POLA.

L'articolo 11-*quinquies*, introdotto anch'esso nel corso dell'esame presso la Camera, estende fino al 31 dicembre la disciplina dei poteri speciali del governo (*Golden Power*) nei settori di rilevanza strategica. Ricorda che sostanzialmente, il *Golden Power* assegna al Governo poteri di interdizione, indirizzo e orientamento nelle transazioni in settori quali la difesa e la sicurezza nazionale, nonché in taluni ambiti di attività definiti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni. L'interesse della Commissione discende dal fatto che si tratta di poteri esercitabili appunto anche nei settori della difesa e della sicurezza nazionale. Attraverso il *Golden Power*, per legge e per prassi, il governo può dettare condizioni precise nella procedura di acquisto di partecipazioni in settori strategici da parte di attori stranieri, mettere il veto su specifiche delibere prese dai consigli d'amministrazione delle società interessate o persino imporre la sospensione a un'operazione di acquisto di partecipazioni. Inoltre per salvaguardare gli assetti proprietari delle

società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale, il legislatore ha organicamente disciplinato, con il decreto-legge n. 21 del 2012 e con il decreto-legge n. 105 del 2019, la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo, anche per aderire alle indicazioni e alle censure sollevate in sede europea. Poteri specifici sono stati introdotti anche con riferimento alle operazioni che incidono sulle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia di "quinta generazione" (5G) e in ulteriori settori, a seguito dell'emergenza pandemica da COVID-19.

L'articolo 11-*octies*, aggiunto dalla Camera dei deputati, estende all'anno 2021 la disapplicazione della disposizione che consente la revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, attribuiti alle Amministrazioni a valere sul Fondo investimenti Amministrazioni centrali e non utilizzati entro 18 mesi dalla loro assegnazione. La disapplicazione riguarda, in particolare, la disposizione (comma 98 della citata legge n. 145 del 2018) che prevede, nell'ambito dei D.P.C.M. di riparto del Fondo investimenti Amministrazioni centrali - istituito con una dotazione complessiva di circa 43,6 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033 - la possibilità di disporre l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, attribuiti alle Amministrazioni e non utilizzati entro 18 mesi dalla loro assegnazione, e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dalla Fondo. Il riparto del Fondo investimenti previsto con la legge di bilancio per il 2019 è avvenuto con D.P.C.M. 11 giugno 2019. Le relative variazioni di bilancio per il triennio 2019, 2020 e 2021 sono state apportate con il D.M. economia 4 ottobre 2019. Le risorse del Fondo (42,7 milioni di euro nel periodo 2019-2033) sono state assegnate per oltre due terzi (37,7 per cento) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il 16,8 per cento al Ministero dello sviluppo economico, il 13,6 per cento al Ministero della difesa e il 9,4 per cento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Ricorda che l'articolo 11 del decreto-legge in esame proroga sino al 31 luglio 2021 le disposizioni legislative di cui all'Allegato 2 del decreto.

Fra di esse, il numero 7 richiama le disposizioni recate dall'articolo 73-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 - denominato "Cura Italia", concernenti le misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegato per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19, e dispone che siano i competenti servizi sanitari a stabilire le misure precauzionali a tutela della salute degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo procedure uniformi stabilite con apposite linee guida.

Il numero 8 dell'Allegato 2 richiama l'articolo 87, commi 6 e 7 del decreto-legge n. 18 del 2020, già prorogato fino al 30 aprile 2021 dal decreto-legge 183 del 2020, che disciplina la dispensa temporanea dal servizio e la non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impiegato per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19.

Al 31 luglio viene anche prorogato l'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza, ricoperto dal 1° marzo dal generale Figliuolo.

Infine viene prorogata anche la facoltà del Ministero del lavoro di avvalersi in via diretta del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico. La norma specifica che l'avvalimento previsto dovrà avvenire nell'ambito dell'attuale contingente di organico e di mezzi assegnato dall'Ispettorato al Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, non comportando pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conclude proponendo alla Commissione l'espressione di un parere favorevole.

La [PRESIDENTE](#) constata che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale.

La sottosegretaria PUCCIARELLI, nell'esprimere apprezzamento per il lavoro di approfondimento svolto dalla relatrice, formula un sentito ringraziamento al generale Figliuolo e a tutte le Forze Armate, per il fondamentale contributo che stanno assicurando all'azione di contenimento e contrasto dell'emergenza pandemica.

Interviene per dichiarazione di voto contrario, la senatrice [RAUTI](#) (*FdI*), che stigmatizza il reiterato ricorso alla decretazione d'urgenza, particolarmente grave per misure restrittive delle libertà individuali, e critica le norme del c.d. "green pass", che contiene aspetti discutibili rispetto alla garanzia della privacy.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole della Relatrice viene approvata dalla Commissione.

MATERIE DI COMPETENZA

(Doc. LXVII, n. 4) Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all'anno 2020

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 maggio.

Il relatore [CANDURA](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea come la Relazione in esame sia un testo complesso, riguardante un settore importante per il tessuto industriale italiano e per l'autonomia strategica e le relazioni internazionali del nostro Paese. Ricorda come la Commissione ne abbia avviato l'esame il 5 maggio scorso e svolto successivamente, a partire dal 12 maggio, una serie di audizioni, che hanno coinvolto il ministro plenipotenziario Alberto Cutillo, direttore dell'UAMA, Pietro Batacchi, direttore della Rivista Italiana Difesa, Guido Crosetto, presidente della Federazione Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (AIAD), Gianandrea Gaiani, direttore di Analisi Difesa, Gianluca Di Feo, vice direttore del quotidiano "la Repubblica" e infine, insieme alla Commissione difesa della Camera, il generale Nicolò Falsaperna, segretario generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti.

Evidenzia come in tale materia sia necessario contemperare diverse esigenze, la trasparenza delle informazioni e la loro conoscibilità e leggibilità, ma anche la riservatezza, a tutela sia delle aziende che dei Paesi acquirenti. Occorre trovare un equilibrio tra queste esigenze, stanti anche gli interessi nazionali molto delicati in gioco. Ricorda a tal riguardo l'importanza strategica delle cessioni di materiali e delle successive attività di aggiornamento e manutenzione, che consentono al Paese venditore di poter esercitare un'influenza anche politica rispetto al Paese acquirente.

Sottolinea come attualmente la legge obblighi il Governo a fornire teoricamente tutte i dati possibili, ma, per evitare criticità a livello diplomatico e commerciali, tali dati sono difficilmente "incrociabili". La mole dei dati, dal 1990 ad oggi, è indubbiamente cresciuta, ma spesso la lettura non è molto facile, anche da parte degli addetti ai lavori.

Evidenzia inoltre come l'attività di approfondimento sulla relazione abbia consentito anche di mantenere l'attenzione sulla fase di attuazione dell'introduzione del cosiddetto «GovToGov», che la Commissione Difesa aveva sollecitato con una risoluzione approvata all'unanimità. Il generale Falsaperna ha dato conto anche dei contratti in corso di stipulazione e delle attività che le strutture del Ministero stanno svolgendo. A suo giudizio come Commissione è opportuno seguire questo processo di messa in pratica delle nuove norme, con tutto quello che comporta dal punto di vista organizzativo e giuridico, valutando anche un eventuale stimolo al Governo per aumentare le risorse a disposizione, soprattutto dal punto di vista del personale.

Il senatore [VATTUONE](#) (*PD*), nel ringraziare il Relatore per l'ottimo lavoro di sintesi svolto, chiede se non ritenga utile inviare anticipatamente una bozza di possibile risoluzione, in modo da consentire agli altri membri della Commissione di poter far pervenire proposte modificative o integrative del testo.

Il relatore [CANDURA](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea come sarà sua cura far pervenire in anticipo una bozza di risoluzione conclusiva, sollecitando i contributi integrativi da parte dei colleghi, in modo da pervenire ad un testo finale auspicabilmente condiviso.

Interviene la sottosegretaria PUCCIARELLI per esprimere apprezzamento per il lavoro di approfondimento in corso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.3.2.1.20. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 110 (pom.) del 14/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 2021
110ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania Pucciarelli.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati

(1542) D'ARIENZO ed altri. - Norme sulla libertà di associazione sindacale dei militari e delega al Governo per il coordinamento normativo

(1950) Angela Anna Bruna PIARULLI. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La presidente **PINOTTI** informa che non sono ancora pervenuti i pareri della Commissione bilancio, non solo sugli emendamenti e subemendamenti presentati in Commissione, ma anche sul testo del disegno di legge n. 1893, nonostante questo - come noto - sia stato già approvato dalla Camera dei deputati. Rileva come il ritardo non dipenda dalla Commissione bilancio, ma dal fatto che le diverse amministrazioni interessate - in particolare il Ministero della difesa, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della pubblica amministrazione - non hanno ancora trovato un accordo per chiarire alcuni aspetti delle norme e individuare le coperture finanziarie, nonostante esse risultino piuttosto ridotte. Evidenzia come in diverse occasioni, nelle scorse sedute, i rappresentanti del Governo hanno rassicurato circa l'imminente soluzione dei problemi emersi, senza peraltro che si siano determinati fin qui effetti concreti. Rimarca come la Commissione difesa a tal riguardo abbia svolto un ruolo attivo, con numerose sollecitazioni rivolte ai diversi soggetti coinvolti. Chiede a tal proposito se la rappresentante del Governo possa fornire qualche elemento in materia.

Il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania PUCCIARELLI evidenzia come non vi siano elementi di novità, esprimendo tuttavia anch'ella l'auspicio che le interlocuzioni in atto fra le amministrazioni

richiamate possano concludersi in tempi brevi, consentendo il prosieguo e la rapida conclusione dell'esame parlamentare.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2308) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020*

(2309) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021*

(Parere alla 5a Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole sul disegno di legge n. 2308. Parere favorevole sul disegno di legge n. 2309)

La **PRESIDENTE** ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare - in sede consultiva, per le parti di competenza - i disegni di legge n. 2308 e n. 2309 recanti, rispettivamente, il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 e le disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. Ricorda che su questi provvedimenti, esaminati in sede congiunta, la Commissione è chiamata ad esprimere due diversi pareri.

Il relatore **CANDURA** (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che la disciplina del rendiconto è contenuta nella legge n. 196 del 31 dicembre 2009 che, all'articolo 35 (come modificato dal decreto legislativo n. 90 del 2016), dispone che il rendiconto generale dello Stato, articolato per missioni e programmi, risulta costituito da due parti, il conto del bilancio, che espone l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento, e il conto del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato.

Il rendiconto deve essere presentato alle Camere dopo esser stato sottoposto alla Corte dei conti per il giudizio di parificazione.

Esprime apprezzamento per l'aumento delle risorse per la Difesa, che è dovuto alla sensibilità del Governo verso questo temi, ma risente anche del quadro di crescente insicurezza e dell'impegno delle Forze armate nel contrasto all'emergenza sanitaria.

Venendo ai profili di interesse della Commissione, ricorda che lo stato di previsione del Ministero della difesa per il 2021, approvato con la legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, recava spese in termini di competenza per un totale di 24.583 milioni di euro, di cui 20.297 milioni di parte corrente e 4.286 milioni in conto capitale. Con le variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento - di cui dirà più in dettaglio più avanti - si prevede un aumento degli stanziamenti di 15,7 milioni di euro in termini di competenza e di 15,7 milioni di euro in termini di cassa. Riassuntivamente, pertanto, rispetto alle previsioni iniziali, le spese previste registrano un aumento complessivo di 1.177 milioni di euro in termini di competenza, con le previsioni per il 2021 che risultano assestate a 25.760 milioni in termini di competenza.

Con riferimento alle missioni in cui si articola il bilancio della Difesa, la Missione 5, "Difesa e sicurezza del territorio" è quella che assorbe quasi totalmente le spese complessive, con 24.479 milioni di euro in termini di competenza. Tutti i programmi della missione 5 subiscono, in termini di competenza, una variazione positiva.

Il Programma 5.1 che riguarda l'approntamento e impiego dei Carabinieri per la difesa e la sicurezza, beneficia delle maggiori risorse nell'ambito della Missione, con più di 7.465 milioni di euro, in aumento di 425,71 milioni rispetto allo scorso anno.

A sua volta il Programma 5.2, relativo alle spese per le attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa e impiego operativo dell'Esercito, registra risorse in termini di stanziamenti definitivi di competenza pari a 6.244 milioni, con un aumento di risorse per 265,26 milioni di euro.

Significativi sono gli aumenti relativi al Programma 5.6 ("Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari"), che registra risorse in termini di stanziamenti definitivi di competenza pari a 5.206 milioni, con un aumento di risorse per 1.545 milioni di euro.

Il Programma 5.3 ("Approntamento e impiego delle forze marittime, riguardante il centro di responsabilità della Marina militare"), registra un incremento minore rispetto agli altri Programmi, pari a 109,4 milioni di euro.

La Missione 18 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", ossia quella destinata alle esigenze del Corpo dei carabinieri forestali, ha registrato una variazione pari a 21 milioni di euro. Infine segnala che la Missione 32, "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche", ha subito un decremento pari a 115,1 milioni di euro.

Rileva quindi l'importanza di quanto riportato dalla Relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato 2020. Il documento analizza la gestione finanziaria del Ministero della difesa con riferimento alle spese allocate nelle Missioni, nei Programmi ed in alcune categorie economiche, indicando i principali risultati. La Corte osserva che, dopo alcuni anni di incremento degli stanziamenti definitivi e una modesta flessione del 2,8 per cento nel 2019, nell'anno 2020, caratterizzato dall'emergenza pandemica da Covid-19, gli stanziamenti del Ministero della difesa hanno registrato un incremento di oltre il 10 per cento, che li ha portati da poco più di 23 a oltre 25,5 miliardi. Le ragioni vanno ricercate nel fatto che il Ministero della difesa ha dispiegato lo strumento militare al servizio delle nuove esigenze determinate dalla crisi sanitaria. Il Ministero è stato infatti impegnato fin dall'inizio dell'emergenza epidemica da Covid-19, mettendo a disposizione tutte le risorse e le capacità disponibili delle Forze armate, il personale, l'esperienza maturata nei teatri operativi internazionali, i mezzi e le tecnologie acquisite. In questo particolare contesto le Forze Armate hanno operato anche in coordinamento tra loro, sotto la guida del Comando Operativo Interforze, e hanno mostrato l'utilizzabilità dello strumento militare anche per le necessità della società civile. Questo ha comportato un conseguente maggiore impegno economico sulla spesa del personale e sui consumi intermedi, ma anche sulla spesa per le missioni internazionali. La Corte rileva nello specifico come le risorse assegnate al Dicastero, con riguardo alle Funzioni, evidenzino un incremento del 6,2 per cento degli impegni di competenza per la Funzione sicurezza (passati dai 7,26 miliardi del 2019 ai 7,74 del 2020), dovuti soprattutto all'attività per l'emergenza Covid-19 e conseguenti maggiori redditi da lavoro erogati (da 6,52 a 6,89 miliardi), a fronte di un ancor più marcato aumento del 13,1 per cento di impegni di competenza per la Funzione difesa (dai 14,55 del 2019 a 16,45 miliardi del 2020), dovuti invece ai maggiori consumi intermedi (da 1,34 a 1,78 miliardi, con un aumento del 32,5 per cento) e agli investimenti (da 1,79 a 2,87 miliardi, con un aumento del 60,6 per cento).

Nello specifico, la Relazione della Corte dei conti rileva come la Missione "Difesa e sicurezza del territorio" abbia assorbito il 94,1 per cento - 24,07 miliardi - di tutti gli stanziamenti definitivi di 25,58 miliardi. Le risorse destinate alla missione risultano in crescita di circa 2,5 miliardi rispetto ai 21,57 miliardi del 2019. Gli impegni di competenza sono risultati pari a 23,28 miliardi (20,9 nel 2019) sui 24,67 (22,3 nel 2019) di tutto il Dicastero. Rispetto all'esercizio 2019 è da rilevare l'incremento della spesa di questa missione per una percentuale del 11,6 per cento in termini di stanziamenti, e del 11,4 in termini di impegni (96,7 per cento degli stanziamenti), pagati al 98 per cento. I capitoli interessati dai provvedimenti Covid-19 hanno coperto circa 16,46 miliardi, gli impegni della missione interessati da tali provvedimenti sono stimati in circa 16,1 miliardi, interamente pagati.

Relativamente alla Funzione difesa, la Relazione della Corte dei conti sottolinea che nel 2020 le percentuali di ripartizione degli impegni lordi assunti per le tre componenti personale/esercizio/investimento, dichiarati dall'Amministrazione, continuano a sbilanciarsi verso la prima componente, ma, nonostante l'emergenza pandemica, in considerazione dell'aumento degli impegni totali e anche dell'incremento della componente investimenti, la componente personale incide meno, per una quota pari al 65,7 per cento della spesa (nel 2019 incideva per il 74,4 per cento), mentre per l'emergenza risale il peso della componente esercizio al 17,6 per cento (nel 2019 era al 13,9) e aumenta, seppur non in collegamento con l'emergenza Covid, anche l'incidenza degli investimenti sino al 16,7 per cento (nel 2019 era pari al 11,7 per cento). Con riferimento alla componente personale

occorre evidenziare che la legge n. 244 del 2012 (la cosiddetta legge "Di Paola" di riforma del modello Difesa) prevede il raggiungimento dell'obiettivo a 150.000 unità di personale alla scadenza del 2024. La Relazione rileva altresì come il *budget* della Funzione Difesa sia al di sotto dell'obiettivo della NATO del 2 per cento, come rapporto tra le spese per la Difesa ed il PIL a prezzi costanti, fissato come obiettivo per il 2024 dalle *NATO guidelines* assunte nella riunione del Galles del 2014 e successivamente ribaditi nel *Defence Investment Pledge (DIP)* del 2016 a Varsavia. Dal Rapporto Annuale 2020 del Segretario Generale della NATO risulta che l'Italia ha un *budget* in termini assoluti stimato per la difesa per il 2020 pari a 26,11 miliardi di dollari (in aumento rispetto al valore definitivo del 2019 pari a 23,56 miliardi di dollari, stimato per 24,4), che la colloca al quinto posto tra i Paesi NATO, attestandosi intorno all'1,39 per cento del rapporto stimato tra spesa della difesa e PIL a prezzi costanti.

Passa quindi al provvedimento relativo all'assestamento del bilancio. Questo disegno di legge - come noto - aggiorna, a metà esercizio, gli stanziamenti del bilancio di previsione, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente.

A livello funzionale, pertanto, il disegno di legge di assestamento si connette con il rendiconto dell'esercizio precedente: l'entità dei residui, attivi e passivi (che al momento dell'elaborazione del bilancio di previsione è stimabile solo in misura approssimativa) viene infatti definita sulla base delle effettive risultanze del rendiconto.

Ricorda - come accennato in precedenza - che lo stato di previsione del Ministero della difesa per il 2021, reca spese in termini di competenza per un totale di 24.583 milioni di euro, di cui 20.297 milioni di parte corrente e 4.286 milioni in conto capitale. La consistenza dei residui presunti viene valutata, al 1° gennaio 2021, pari a 1.166 milioni di euro. La massa spendibile (competenza più residui) ammonta quindi a 25.749 milioni di euro.

Rispetto a tali previsioni iniziali, il disegno di legge di assestamento 2021 (A.S. 2309) reca talune modifiche dovute in parte all'adozione, nel periodo gennaio-maggio 2021, di atti amministrativi che hanno già comportato variazioni di bilancio, e per il resto alle variazioni proposte dallo stesso disegno di legge di assestamento.

Le variazioni complessivamente apportate al bilancio per atti amministrativi hanno determinato anzitutto un aumento di 1.161 milioni di euro delle dotazioni di competenza e di cassa. Le variazioni già introdotte in bilancio, e pertanto non soggette ad approvazione parlamentare, derivano da provvedimenti legislativi intervenuti nell'anno o da norme di carattere generale.

Con le variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento (A.S. 2309) - come anticipato - si prevede un aumento degli stanziamenti di 15,7 milioni di euro in termini di competenza e di 15,7 milioni di euro in termini di cassa. Riassuntivamente, pertanto, rispetto alle previsioni iniziali, le spese previste registrano un aumento complessivo di 1.177 milioni di euro in termini di competenza, con le previsioni per il 2021 che risultano assestate a 25.760 milioni in termini di competenza. La dotazione di residui passivi dello stato di previsione del Ministero della difesa - come risulta dal disegno di legge di assestamento A.S. n. 2309 relativo all'esercizio finanziario 2021 - è pari a 1.283 milioni di residui accertati.

Per effetto delle predette variazioni, la massa spendibile, che nelle previsioni di bilancio era di 25.749 milioni di euro, risulta, in seguito alle proposte di assestamento, pari a 27.043 milioni di euro.

Nel dettaglio, la Missione 5 "Difesa e sicurezza del territorio" reca una variazione positiva di 1.153 milioni di euro per l'incidenza di atti amministrativi e di circa 12,8 milioni di euro a seguito degli interventi operati dal disegno di legge, per un totale di circa 1.166 milioni.

Segue poi una variazione positiva pari a poco più di 30 milioni di euro per la Missione 18 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

Infine, la Missione 32 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche", subisce una variazione negativa di 22,83 milioni per l'incidenza di atti amministrativi e una positiva di 2,92 milioni proposti dal disegno di legge in esame, per un totale in negativo di circa 19,9 milioni.

Alla luce di quanto esposto, propone alla Commissione l'emissione di un parere favorevole per

ciascuno dei disegni di legge.

La [PRESIDENTE](#) constata che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, posta ai voti, la proposta di parere favorevole sul disegno di legge n. 2308 è approvata.

La [PRESIDENTE](#) pone successivamente ai voti la proposta di parere favorevole sul disegno di legge n. 2309, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 14,25.

1.3.2.1.21. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 112 (pom.) del 03/08/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MARTEDÌ 3 AGOSTO 2021
112ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Mule' e Stefania Pucciarelli.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2336) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La presidente **PINOTTI** (PD), relatrice, ricorda che il provvedimento è già inserito nel calendario dell'Assemblea per il pomeriggio di oggi, e che quindi l'esame da parte del Senato sarà inevitabilmente molto rapido. Ritene tuttavia utile che la Commissione possa esaminare il testo ed esprimere il proprio parere, per l'importanza del tema, come dimostrano i fatti di queste ore relativi agli attacchi al sistema informatico della regione Lazio. Sottolinea infatti che il provvedimento è di grande rilievo e riguarda temi oggetto di un apposito affare assegnato (il numero 423), approfondito dalla Commissione difesa, anche attraverso un ciclo di audizioni, e conclusosi lo scorso aprile con l'approvazione all'unanimità di una Risoluzione (Documento XXIV n. 35), le cui proposte sono state in parte raccolte dal decreto-legge in esame.

Evidenza che la nuova configurazione dell'istituenda Agenzia supera le perplessità sollevate in passato, perché viene assicurata la sua autonomia rispetto agli organismi preposti alla sicurezza della Repubblica (che pure restano ovviamente interlocutori essenziali), rendendo l'Agenzia un punto di riferimento per tutti gli attori istituzionali coinvolti nella gestione della sicurezza informatica del Paese. Sottolinea le significative risorse assegnate all'Agenzia, anche in termini di personale, per rendere più rapide le azioni di contrasto agli attacchi *cyber*. Apprezza la grande attenzione della normativa per i profili della prevenzione, della formazione diffusa e della sensibilizzazione degli utenti, temi che pure la Commissione difesa aveva molto sottolineato nella sua risoluzione. Rileva l'istituzione di un nuovo e dedicato Comitato interministeriale, che fin dalla sua composizione, segnala l'attenzione al tema della ricerca e della protezione delle infrastrutture.

Il decreto-legge n. 82 del 2021, all'esame della Commissione per la sua conversione, composto da 19 articoli, ha per obiettivo quello di promuovere ulteriormente la sicurezza cibernetica e di fronteggiare i rischi e le minacce *cyber* per il nostro Paese, recando - fra le altre misure - la definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza attraverso l'istituzione del Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e del Nucleo per la cybersicurezza. Il fondamento alla base del decreto è che la *cybersecurity* rappresenti un elemento indefettibile per lo sviluppo dell'economia, rappresentando un fattore fondamentale per lo sviluppo e la crescita del Paese.

Gli articoli da 1 a 4 definiscono il sistema nazionale di sicurezza cibernetica, che ha al suo vertice il Presidente del Consiglio dei ministri, cui è attribuita l'alta direzione e la responsabilità generale delle "politiche di cybersicurezza", e a cui spetta l'adozione della relativa strategia nazionale e - previa deliberazione del Consiglio dei ministri - la nomina e la revoca del direttore generale e del vice direttore generale della nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale, istituita dal successivo articolo 5. Il decreto prevede che di tali nomine siano preventivamente informati il COPASIR e le competenti Commissioni parlamentari (articolo 2). Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare all'Autorità delegata per il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, ove istituita, le funzioni che non sono a lui attribuite in via esclusiva (articolo 3). Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), organismo con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza (articolo 4), chiamato a proporre al Presidente del Consiglio gli indirizzi generali da perseguire nel quadro delle politiche di cybersicurezza nazionale, ad esercitare l'alta sorveglianza sull'attuazione della strategia nazionale in materia, a promuovere l'adozione delle iniziative per favorire la collaborazione, a livello nazionale e internazionale, tra i soggetti istituzionali e gli operatori privati interessati alla tematica, nonché ad esprimere il parere sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio, vede la partecipazione fra gli altri Ministri, anche del Ministro della difesa.

Di rilievo è anche l'articolo 1 che, modificato anch'esso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, reca un quadro delle definizioni utilizzate in tale ambito. Nello specifico, la "cybersicurezza", viene definita come l'insieme delle attività finalizzate alla tutela delle reti, sistemi informativi, servizi informatici e comunicazioni elettroniche per proteggerli dalle minacce informatiche, assicurando la disponibilità, la confidenzialità e l'integrità e garantendone la resilienza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico. Si rileva al riguardo come, sempre nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, sia stata introdotta una modifica testuale (articolo 1, comma 1, lettera *a*) per fare salve le attribuzioni contenute nella legge n. 124 del 2007 di disciplina del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e gli obblighi derivanti da trattati internazionali in materia.

Ulteriore definizione riguarda la "resilienza nazionale nello spazio cibernetico", intesa quale insieme delle attività volte a prevenire un pregiudizio alla sicurezza nazionale nei termini stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera *f*, del Regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131.

Vengono inoltre richiamati i termini relativi al "decreto-legge perimetro", ovvero al decreto-legge n. 105 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, al "decreto legislativo NIS", ovvero al decreto legislativo n. 65 del 2018, di attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 sulle misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione - Direttiva NIS (*Network and Information Security*), ed infine alla "strategia nazionale di cybersicurezza", come la strategia di cui all'articolo 6 del già richiamato decreto legislativo NIS.

L'articolo 5 del decreto in esame istituisce quindi, come già anticipato, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, strumentale all'esercizio delle competenze che il decreto-legge assegna al Presidente del Consiglio dei ministri e all'Autorità delegata. Per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, è previsto che l'Agenzia possa richiedere,

anche sulla base di apposite convenzioni e nel rispetto degli ambiti di rispettiva competenza, la collaborazione di altri organi dello Stato, di altre amministrazioni, delle Forze di polizia o di enti pubblici, nonché delle Forze armate (articolo 5, comma 5). Il decreto stabilisce che l'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. In relazione al personale dell'Agenzia, viene precisato come essa possa impiegare anche personale del Ministero della difesa, secondo termini e modalità che dovranno essere definiti con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (articolo 12, comma 2, lettera e). Quale Autorità nazionale per la cybersicurezza, l'Agenzia è chiamata a predisporre la strategia nazionale di cybersicurezza, a svolgere ogni necessaria attività di supporto al funzionamento del Nucleo per la cybersicurezza, oltre che a svolgere il ruolo di Autorità nazionale competente e punto di contatto unico in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, e di Autorità nazionale di certificazione della cibernsicurezza (articolo 7). Inoltre l'Agenzia assume tutte le funzioni in materia di cybersicurezza già attribuite dalle disposizioni vigenti al Ministero dello sviluppo economico, partecipa (per gli ambiti di competenza) al gruppo di coordinamento istituito dalle disposizioni attuative del decreto-legge n. 21 del 2012, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Viene altresì previsto che essa assuma le funzioni in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica attribuite alla Presidenza del Consiglio, nonché tutte le funzioni già attribuite al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, che provveda alle attività necessarie per l'attuazione e il controllo dell'esecuzione dei provvedimenti assunti dal Presidente del Consiglio dei ministri in materia, e inoltre che assuma tutte le funzioni in materia di cibernsicurezza già attribuite all'Agenzia per l'Italia digitale.

A seguito di modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, è stato stabilito che l'Agenzia debba assumere iniziative idonee a valorizzare la crittografia come strumento di cibernsicurezza, e a provvedere alla qualificazione dei servizi *cloud* per la pubblica amministrazione.

Ulteriori funzioni attribuite all'Agenzia riguardano lo sviluppo delle capacità nazionali di prevenzione, monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta, per prevenire e gestire gli incidenti di sicurezza informatica e gli attacchi informatici, e la partecipazione alle esercitazioni nazionali e internazionali in ordine alla simulazione di eventi di natura cibernetica, onde incrementare la "resilienza" del Paese.

L'Agenzia, inoltre, cura e promuove la definizione ed il mantenimento di un quadro giuridico nazionale aggiornato e coerente nel dominio della cibernsicurezza, tenendo anche conto degli orientamenti e degli sviluppi in ambito internazionale, coordina, "in raccordo" con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cooperazione internazionale nella materia della cibernsicurezza, sostiene (negli ambiti di competenza) lo sviluppo di competenze e capacità industriali, tecnologiche e scientifiche (in particolare assicurando il necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la legge attribuisca competenze in materia di cibernsicurezza - in particolare, secondo una modifica introdotta in sede referente, con il Ministero della difesa per gli aspetti inerenti alla ricerca militare), stipula accordi bilaterali e multilaterali - anche mediante il coinvolgimento del settore privato e industriale - con istituzioni, enti e organismi di altri Paesi, per la partecipazione dell'Italia a programmi di cibernsicurezza (ferme restando le competenze in materia del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale).

Infine l'Agenzia promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana a progetti e iniziative dell'Unione europea ed internazionali, anche mediante il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati nazionali (in particolare, assicurando il raccordo con il Ministero della difesa per gli aspetti inerenti a progetti e iniziative in collaborazione con la NATO e con l'Agenzia Europea per la Difesa), svolge attività di comunicazione e promozione della "consapevolezza" in materia di cibernsicurezza "al fine di contribuire allo sviluppo di una cultura nazionale in materia, promuove la formazione, la crescita tecnico-professionale e la qualificazione delle risorse umane nel campo della cibernsicurezza, può costituire e partecipare a partenariati pubblico-privato sul territorio nazionale, nonché (previa autorizzazione del Presidente del Consiglio) a consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, ed è Centro nazionale di coordinamento, ai sensi del Regolamento (UE)

2021/887 che istituisce il Centro europeo di competenza per la cibersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca e la rete dei centri nazionali di coordinamento.

L'articolo 8, modificato dalla Camera dei deputati, dispone la costituzione, presso l'Agenzia, di un Nucleo per la cibersicurezza, previsto in via permanente quale supporto del Presidente del Consiglio riguardo alle tematiche della cibersicurezza, per gli aspetti relativi alla prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e per l'attivazione delle procedure di allertamento. Presieduto dal direttore generale dell'Agenzia, è composto - fra gli altri - dal Consigliere militare del Presidente del Consiglio, da un rappresentante del Dipartimento dell'informazione per la sicurezza (DIS), da un rappresentante dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), da un rappresentante dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri rappresentati nel CIC, da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio e, limitatamente alla trattazione di informazioni classificate, da un rappresentante dell'Ufficio centrale per la segretezza. Le funzioni del Nucleo per la cibersicurezza sono disciplinate dall'articolo 9 e consistono nella formulazione di proposte di iniziative in materia di cibersicurezza, nella promozione della programmazione e la pianificazione operativa, da parte delle amministrazioni e degli operatori privati interessati, della risposta a situazioni di crisi cibernetica, nonché nella promozione e nel coordinamento dello svolgimento di esercitazioni interministeriali - o la partecipazione italiana ad esercitazioni internazionali - di simulazione di eventi di natura cibernetica. Il Nucleo, inoltre, valuta e promuove procedure di condivisione delle informazioni, anche con gli operatori privati interessati, ed in raccordo con le amministrazioni competenti, per specifici profili della cibersicurezza, ai fini della diffusione di allarmi relativi ad eventi cibernetici e per la gestione delle crisi. Il Nucleo è chiamato altresì ad acquisire le comunicazioni circa i casi di violazioni o tentativi di violazione della sicurezza o di perdita dell'integrità significativi ai fini del corretto funzionamento delle reti e dei servizi dagli organismi di informazione DIS, AISE e AISI, dalle Forze di polizia, dall'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione, dalle strutture del Ministero della difesa, dalle altre amministrazioni che compongono il Nucleo, a ricevere dal CSIRT Italia le notifiche di incidente, a valutare se le violazioni della sicurezza o i casi di perdita dell'integrità significativi o gli incidenti assumano dimensioni, intensità o natura tali da non poter essere fronteggiati dalle singole amministrazioni competenti in via ordinaria e da richiedere l'assunzione di decisioni coordinate in sede interministeriale.

Il successivo articolo 10 disciplina le procedure da seguire per la gestione delle crisi che coinvolgono aspetti di cibersicurezza, prevedendo che, nelle situazioni di crisi che coinvolgono aspetti di cibersicurezza - nei casi in cui il Presidente del Consiglio dei ministri convochi il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) in materia di gestione delle predette situazioni di crisi - siano chiamati a partecipare alle sedute del CISR il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il direttore generale dell'Agenzia. È altresì previsto che in situazioni di crisi di natura cibernetica il Nucleo sia integrato, in ragione della necessità, con un rappresentante, rispettivamente del Ministero della salute, del Ministero dell'interno-Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in rappresentanza anche della Commissione interministeriale tecnica di difesa civile.

L'articolo 13 prevede che i trattamenti di dati personali per finalità di sicurezza nazionale, in applicazione del decreto-legge in esame, siano effettuati ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alle specifiche disposizioni previste per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato.

Al Parlamento deve essere trasmessa, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, una relazione entro il 30 aprile di ogni anno sull'attività svolta dall'Agenzia nell'anno precedente in materia di cibersicurezza nazionale. In sede di prima applicazione, tuttavia, è previsto che la relazione venga trasmessa alle Camere entro il 30 novembre 2022.

Gli articoli 15 e 16 recano alcune modifiche puntuali alla legislazione vigente conseguenti al nuovo assetto dell'architettura nazionale di cibersicurezza disposta dal decreto in esame.

Da ultimo, gli articoli 17, 18 e 19 recano, rispettivamente, disposizioni transitorie e finali, quelle

relative alla copertura finanziaria e l'entrata in vigore del decreto.
Propone infine di formulare un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Non essendovi richieste di intervento in sede di discussione generale, interviene il sottosegretario MULE' che, nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dalla Presidente nella sua veste di relatrice, sottolinea l'apporto offerto dal Ministero della difesa e dalle strutture ad esso afferenti al provvedimento in esame. Sottolinea come, anche grazie agli interventi migliorativi apportati al testo durante l'esame svolto presso la Camera dei deputati, il Ministero della difesa potrà svolgere un ruolo qualificante sul piano della formazione, fino alla creazione di un centro di alta formazione, attivo non solo nei confronti delle strutture della pubblica amministrazione, ma anche in relazione ai soggetti privati operanti nell'ambito del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Il senatore [CANDURA](#) (L-SP-PSd'Az), nel ringraziare la Presidente per il lavoro svolto in tale materia, anche in relazione al richiamato affare assegnato, interviene per dichiarazioni di voto, preannunciando il voto favorevole del suo gruppo di appartenenza. Lamenta tuttavia il poco tempo a disposizione del Senato per l'esame del provvedimento.

Il senatore [VATTUONE](#) (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, osservando come la materia, e non solo in ragione dei recentissimi accadimenti, rappresenti una questione di assoluta centralità per la sicurezza del Paese.

Anche la senatrice [MINUTO](#) (FIBP-UDC) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo di appartenenza.

La senatrice [DONNO](#) (M5S) evidenzia che la tematica della *cybersecurity* costituisce un tema di grande rilievo, molto opportunamente trattato dalla Commissione nell'ambito dell'affare assegnato richiamato dalla Presidente, come dimostrano molte delle questioni che stanno emergendo in queste ore in relazione agli attacchi condotti contro il sistema informatico della regione Lazio. Preannuncia il voto favorevole del suo gruppo di appartenenza.

La senatrice [RAUTI](#) (FdI), pur condividendo molti dei contenuti del provvedimento in via di conversione, preannuncia l'astensione del suo gruppo di appartenenza, in ragione del fatto che esso appare tardivo e attuato troppo a ridosso di emergenze già in atto.

Non essendovi altre richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) pone in votazione la proposta di parere favorevole formulata sul provvedimento in esame, che, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati

(1542) D'ARIENZO ed altri. - Norme sulla libertà di associazione sindacale dei militari e delega al Governo per il coordinamento normativo

(1950) Angela Anna Bruna PIARULLI. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 marzo.

La presidente [PINOTTI](#) ricorda come da diversi mesi la Commissione sia in attesa del parere della Commissione bilancio, non solo sugli emendamenti e subemendamenti presentati in Commissione, ma anche sul testo del provvedimento, nonostante questo sia stato già approvato dalla Camera. Le diverse amministrazioni interessate - i Ministeri della difesa, dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione - hanno in corso una interlocuzione per chiarire alcuni aspetti e per assicurare la necessaria copertura finanziaria del provvedimento, sia pure piuttosto ridotta. Segnala, peraltro, come dovrebbero esservi notizie positive in proposito. Dà quindi la parola relatore.

Il relatore [VATTUONE](#) (PD) informa come l'interlocuzione in atto fra le amministrazioni richiamate stia arrivando ad una positiva conclusione. A tal riguardo, presenta tre nuovi emendamenti al testo, eminentemente di carattere tecnico, per chiarire alcuni punti del provvedimento. Tali emendamenti individuano un'area negoziale per il personale dirigente, precisano che il riparto delle prerogative sindacali tra le costituenti associazioni professionali non possa prescindere dalla preventiva determinazione, in sede di contrattazione, dei relativi contingenti massimi e della copertura degli oneri conseguenti.

La [PRESIDENTE](#) precisa che i tre nuovi emendamenti presentati dal relatore, pubblicati in allegato, saranno inviati alla Commissione bilancio, per i relativi pareri. Nel raccogliere le indicazioni emerse a tal riguardo fra i Commissari, propone di fissare a giovedì 5 agosto, alle ore 12, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti ai nuovi emendamenti del relatore.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1893](#)

Art. 5

5.100

Il Relatore

All'articolo 5, comma 2, alla lettera a), dopo le parole "del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195" inserire le seguenti: ", nonché all'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95".

Art. 9

9.100

Il Relatore

All'articolo 9, comma 3, dopo le parole "di cui all'articolo 11" inserire le seguenti: ", nell'ambito delle risorse ad essa destinate,".

Art. 16

16.100

Il Relatore

All'articolo 16, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195," inserire le seguenti: "dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,";

b) al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: "d-bis) istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile."

c) al comma 4:

1) eliminare le parole ", entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,";

2) dopo le parole "è determinato", inserire le seguenti: ", nel limite massimo fissato ai sensi dell'articolo 9, comma 3,".

1.3.2.1.22. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 113 (ant.) del 07/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MARTEDÌ 7 SETTEMBRE 2021
113ª Seduta

Presidenza della Presidente
[PINOTTI](#)

La seduta inizia alle ore 11,25.

IN SEDE REFERENTE

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati
(1542) D'ARIENZO ed altri. - Norme sulla libertà di associazione sindacale dei militari e delega al Governo per il coordinamento normativo
(1950) Angela Anna Bruna PIARULLI. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 agosto.

La presidente [PINOTTI](#) informa che sono stati presentati quattro subemendamenti (pubblicati in allegato) agli emendamenti del senatore Vattuone, relatore del provvedimento, il 5.100/1, a prima firma del vice presidente Mininno, il 9.100/1 della senatrice Garavini, il 16.100/1 e il 16.100/2, sempre a prima firma del vice presidente Mininno. Lo stesso vice presidente Mininno ha presentato anche cinque riformulazioni (pubblicate in allegato) di emendamenti già presentati in precedenza, rispettivamente 6.7/1 (testo 2), 8.4/2 (testo 2), 12.1 (testo 2), 13.3/2 (testo 2) e 19.2 (testo 2). Precisa che i subemendamenti e le nuove formulazioni sono stati inviati alle Commissioni bilancio e affari costituzionali per il relativo parere.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PROSSIMA CONFERENZA INTERPARLAMENTARE PER LA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE (PESC) E LA POLITICA DI SICUREZZA E DIFESA COMUNE (PSDC)

La [PRESIDENTE](#) ricorda che giovedì 9 settembre si terrà - da remoto - la Conferenza interparlamentare sulla politica estera e di difesa, un appuntamento semestrale, a cura del Paese che esercita la Presidenza di turno dell'Unione - attualmente la Slovenia - che riunisce le Commissioni esteri e difesa dei 27 Paesi dell'Unione europea. Precisa che la Conferenza prevede quattro sessioni di lavoro, dedicate, rispettivamente, alle priorità tematiche generali della politica estera e di difesa europee (con la partecipazione dell'Alto Rappresentante Borrell), alla necessità di ripensare l'approccio della politica estera europea in un mondo bipolare, alla cooperazione con i Balcani occidentali nel settore della Difesa e al ruolo delle Forze armate nei meccanismi di protezione civile.

Informa che la delegazione del Senato è composta, oltre che dalla stessa Presidente, anche dal Presidente Petrocelli e dal senatore Alfieri invitando i colleghi eventualmente interessati ad assistere ai lavori della Conferenza dall'Aula della Commissione difesa, dove sarà allestito il collegamento da remoto e predisposto un servizio di traduzione simultanea.

Informa altresì anche che la Conferenza sarà preceduta - nella giornata di domani, 8 settembre - dalla riunione del Gruppo informale che raccoglie i Paesi dell'Europa del Sud, che ormai da diversi anni si riunisce a margine della Conferenza per scambiare orientamenti e concordare posizioni comuni tra questi Paesi.

La Commissione prende atto

La seduta termina alle ore 11,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1893](#)

Art. 5

5.100/1

[Mininno](#), [Di Micco](#), [Ortis](#)

All'emendamento 5.100 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea sostituire le parole "di cui al comma 1" con le seguenti: "civile e militare";

b) alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", ovvero le licenze";

c) alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", ovvero l'aspettativa per infermità e per motivi privati".».

Art. 9

9.100/1

[Garavini](#)

All'emendamento 9.100, le parole da «comma 3» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «il comma 3 è soppresso».

Art. 16

16.100/1

[Mininno](#), [Di Micco](#), [Ortis](#)

All'emendamento 16.100, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. Per i dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita un'area negoziale, limitata agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, di cui al comma 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia ad ordinamento civile, ferme

restando la peculiarità dei rispettivi ordinamenti e le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195."».

16.100/2

[Mininno](#), [Di Micco](#), [Ortis](#)

All'emendamento 16.100, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) sostituire le parole "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" con le seguenti: "entro quindici mesi e non prima di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge"»;

Conseguentemente allo stesso comma 4 dopo le parole «sulla base della rappresentatività calcolata ai sensi dell'articolo 13» inserire le seguenti: «e rilevata all'ultimo giorno del dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Art. 6

6.7/1 (testo 2)

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Crucioli](#), [Angrisani](#)

All'emendamento 6.7 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la parola «istituisce» con le seguenti: «individua all'interno della propria organizzazione»;*

b) *sostituire le parole «a un livello non inferiore a quello regionale» con le seguenti: «nei reparti con un organico di almeno 200 unità»;*

c) *sostituire le parole «un'unità organizzativa preposta» con le seguenti: «il comandante preposto»;*

d) *sopprimere le parole «rappresentative ai sensi dell'articolo 13».*

Art. 8

8.4/2 (testo 2)

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Crucioli](#), [Angrisani](#)

All'emendamento 8.4 sostituire le parole: «salvo i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato» con le seguenti parole: «o conseguente a infermità temporanee» e inserire, in fine, le seguenti parole: «e sopprimere le parole "che non sia impiegato in funzioni di comando obbligatorio o incarico equipollente per l'avanzamento al grado superiore, in attribuzione specifica o" e le parole "o sanzioni disciplinari di stato".».

Art. 9

9.1 (testo 2)

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole «le attività sindacali fuori dell'orario di servizio» con le seguenti: «l'attività sindacale fuori dal servizio»;*

b) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. A ciascuna delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentativa a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 13 è concesso, nella sede centrale dell'amministrazione di riferimento, l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità determinate dall'amministrazione, sentite le associazioni.

1-ter. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è concesso, nei reparti con un organico di almeno 200 unità, l'uso gratuito di un locale comune da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità determinate dall'amministrazione, sentite le associazioni.»;

c) *sostituire il comma 4 con il seguente: «4. La ripartizione del contingente dei distacchi*

sindacali e dei permessi retribuiti tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale è effettuata con lo stesso decreto del Ministero per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 13, comma 2.»;

d) dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. In sede di prima applicazione il numero totale dei distacchi sindacali è fissato nel rapporto di una unità ogni 2.000 militari in organico per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, mentre il numero totale dei permessi sindacali retribuiti è fissato in quattro ore annue per ciascun militare in organico a ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare.»;

e) al comma 6, dopo le parole «in ogni momento» inserire le seguenti: «e a richiedere l'assegnazione degli stessi ad altro personale» e sopprimere l'ultimo periodo;

f) dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Per gli avanzamenti ad anzianità, il militare in distacco è promosso al grado superiore, in ordine di ruolo, sulla base dei soli minimi di anzianità, prescindendo dagli altri requisiti e dall'inserimento in aliquote e quadri di avanzamento.

7-ter. Per gli avanzamenti a scelta, nel caso in cui il numero delle promozioni corrisponde a quello degli idonei dell'intera aliquota di avanzamento, il militare in distacco è promosso al grado superiore sulla base dei soli minimi di anzianità, prescindendo dagli altri requisiti e dall'inserimento in aliquote e quadri di avanzamento, in ordine di ruolo, dopo l'ultimo dei militari promosso e presente in aliquota.»;

g) sopprimere il comma 8;

h) al comma 9, sostituire le parole «I dirigenti» con le seguenti: «Le cariche direttive»;

i) al comma 15, primo periodo: sostituire le parole «Ministero della funzione pubblica» con le seguenti: «Ministero per la pubblica amministrazione» e sopprimere le parole: «rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13».

Art. 12

12.1 (testo 2)

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola «amministrazioni» inserire la seguente: «militari» e sopprimere le parole: «riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13»;

b) sopprimere l'ultimo periodo.

Art. 13

13.3/2 (testo 2)

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Crucioli](#), [Angrisani](#)

All'emendamento 13.3 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma «1-quater» inserire il seguente comma:

«1-quinquies. In via transitoria, il contributo sindacale minino previsto dal comma 1-bis, è ridotto:

a) del 50 per cento, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) del 20 per cento, decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni.».

b) Aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Conseguentemente sopprimere il comma 3 dell'articolo 19.»

Art. 19

19.2 (testo 2)

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 sostituire le parole «della presente legge» con le seguenti: «del decreto di cui al comma 4 dell'articolo 16 della presente legge»;*
- b) al comma 2 sopprimere le seguenti parole «esclusivamente per le attività di ordinaria amministrazione» e le seguenti parole: «e comunque non oltre il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore»;*
- c) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole «del Ministro competente, si adeguano ai contenuti e alle prescrizioni» con le seguenti: «ai sensi del comma 1 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, adeguano lo statuto ai principi indicati al comma 2 dell'articolo 2».*

1.3.2.1.23. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 114 (pom.) del 14/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 2021
114ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Mule' e Stefania Pucciarelli.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2382) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La presidente **PINOTTI** (PD), relatrice del provvedimento, ricorda che la Commissione è chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla Commissione affari costituzionali sul disegno di legge di conversione in legge, già approvato dalla Camera dei deputati, del decreto-legge n. 105 del 2021, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

Il decreto-legge in esame, che costituisce uno degli ultimi tasselli della sequenza di atti normativi con i quali è stata affrontata l'epidemia da COVID-19, e che si compone - a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati - di 18 articoli, disciplina le misure da applicare per fronteggiare la fase attuale dell'epidemia, fra cui specifiche modalità di utilizzo del cosiddetto *Green Pass* e nuovi criteri per l'assegnazione dei colori alle Regioni, e che proroga lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021.

Limitatamente alle parti di interesse per la Commissione Difesa, assumono rilievo l'articolo 6 del decreto-legge e le disposizioni, contenute ai numeri 3, 5 e 16, dell'allegato 1.

L'articolo 6 proroga una serie tassativa di disposizioni - elencate nell'allegato 1 - correlate al protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica. Le disposizioni di competenza della Commissione difesa sono contenute ai numeri 3, 5 e 16 dell'allegato 1. In particolare, il numero 3 proroga, fino alla cessazione dello stato di emergenza, le misure di profilassi sanitaria per gli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19. Il numero 5 proroga, invece, le misure che dispensano temporaneamente dal servizio in presenza il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche ai soli fini precauzionali in relazione

all'esposizione al rischio di contagio da COVID-19 e non computano alcuni periodi di assenza per malattia o quarantena dovuta al COVID-19, collocando d'ufficio tale personale in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia. Infine, il numero 16 proroga al 31 dicembre 2021 la facoltà di avvalimento in via diretta, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico. Si tratta di disposizioni introdotte da precedenti decreti-legge che hanno adottato le misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 e che erano state, da ultimo, prorogate dal decreto-legge n. 52 del 2021 fino al 31 luglio scorso.

Anche se non di pertinenza della Commissione, segnala altresì il numero 8 dell'allegato 1 che proroga, a sua volta e sempre fino al 31 dicembre 2021, il termine entro il quale opera il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, incarico ricoperto dal 1 marzo 2021 dal Generale di Corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo.

Richiama inoltre il contenuto dell'articolo 7 del decreto-legge, volto a prorogare, dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, l'efficacia delle disposizioni speciali che disciplinano l'esercizio dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza sanitaria e che riguardano - fra gli altri - anche i procedimenti relativi alla magistratura militare.

Da ultimo richiama, a puro titolo conoscitivo, anche l'articolo 10 del decreto-legge che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, esonera fino al 31 marzo 2022 le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria dalla frequentazione dei corsi teorico-pratici individuati dal Ministero dell'interno. Fino a tale data possono pertanto essere impiegate in servizi antipirateria le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i citati corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno 6 mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa.

In conclusione, formula l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Non essendovi richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) pone in votazione la proposta di parere favorevole, che, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, risulta approvata.

MATERIE DI COMPETENZA

(Doc. CCXXXIV, n. 4) Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2021-2023

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

Il relatore [CANDURA](#) (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia come la Commissione sia chiamata all'esame del Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2021-2023, presentato ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010. Il codice infatti prevede che il Ministro della difesa provveda a trasmettere al Parlamento la pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, accompagnata dal piano di impiego pluriennale, dal quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, dall'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso e anche, sotto forma di bilancio consolidato, dal quadro di tutte le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.

Da un punto di vista generale - come sottolineato nell'introduzione curata dal Ministro Guerini - il documento sottolinea innanzitutto l'insostituibile supporto che la Difesa sta assicurando al Paese in risposta alla crisi pandemica da COVID-19, garantendo in particolare, grazie alle capacità di cui lo Strumento militare dispone, alti livelli di prontezza e di reattività, nonché l'utilizzo di strumenti all'avanguardia.

Gli indirizzi di politica militare promossi dal Ministro - come evidenziato nell'introduzione - sono volti ad assicurare al Paese un riposizionamento attivo nello scenario internazionale, a partire dall'appartenenza alla NATO e all'Unione europea, e condizioni di sicurezza all'area strategica del "Mediterraneo Allargato" e all'Europa stessa.

Fra gli indirizzi viene inoltre indicato il rilancio complessivo dell'industria nazionale della Difesa, mediante l'ammodernamento dello Strumento militare, anche nei settori dell'aerospazio e della sicurezza. A questo fine si prevede l'utilizzo delle risorse del "Fondo relativo all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di Difesa nazionale", di cui alla Legge di Bilancio 2021, nonché il rafforzamento della collaborazione tra la Difesa, l'industria nazionale e le Università. L'intento sotteso al processo di ammodernamento in atto è di garantire qualità della spesa, certezza delle risorse, capacità di realizzare i programmi e un trend di crescita graduale degli investimenti.

Proprio con riferimento al tema dell'industria nazionale della difesa, segnala che il Ministro Guerini ha di recente emanato una specifica Direttiva per la politica industriale della difesa, che ha come obiettivo primario garantire l'efficacia dello Strumento militare al fine di soddisfare le esigenze operative delle Forze Armate, dando impulso, al tempo stesso, al consolidamento del vantaggio tecnologico e della competitività dell'industria nazionale. La Direttiva intende promuovere una mirata politica industriale della Difesa che, attraverso l'azione sinergica tra tutte le componenti del Paese, punti ad innovare l'interazione tra la Difesa e l'industria, costruendo un "Sistema Difesa" adeguato agli obiettivi di crescita tecnologica e di competitività dell'industria nazionale, nonché alla dimensione internazionale e alle crescenti implicazioni geostrategiche ed economiche della tecnologia nel settore. Come ha sottolineato lo stesso Ministro nell'introduzione alla Direttiva, la dimensione industriale è un infatti aspetto determinante anche nel processo di integrazione della Difesa Europea e assume rilevanza geopolitica, fungendo, anche negli accordi "governo-governo", da fattore catalizzante della cooperazione con altri Paesi e del rafforzamento del ruolo internazionale dell'Italia.

Il documento programmatico pluriennale è composto da un'introduzione (che, come già anticipato, è a firma del ministro della Difesa), da tre parti e da sette allegati (che riguardano, tra l'altro, le schede delle missioni internazionali che vedono la partecipazione italiana, i dati sul personale, ecc.).

La prima parte del documento delinea il quadro strategico e politico e militare in cui le Forze armate si trovano ad operare. Il testo evidenzia innanzitutto i mutamenti in atto nello scenario di riferimento, e in particolare nell'area del cosiddetto "Mediterraneo allargato". La presenza di milizie straniere in Libia, la fragilità istituzionale in Libano, la tensione nella regione del Golfo, il progressivo riarmo di molti Stati, i contenziosi marittimi, le contese per l'accesso alle rotte commerciali e per il controllo delle risorse energetiche, rappresentano alcune delle criticità - a cui da ultimo si è aggiunta la crisi pandemica - che incombono sull'area mediterranea. Il contesto generale è dominato oltretutto dal progressivo affermarsi di spinte nazionalistiche e da una certa inefficacia delle risposte fornite dagli strumenti del multilateralismo.

Tra le sfide più impegnative viene annoverata la minaccia cibernetica, che ha ormai assunto un grande rilievo geopolitico e geostrategico, stanti le potenzialità destabilizzanti e di condizionamento delle opinioni pubbliche. Il cyberspazio rappresenta un significativo fattore abilitante per soggetti di varia natura, intenzionati a compiere azioni asimmetriche, ibride o criminali, nonché un ideale campo d'azione e di proselitismo per l'estremismo violento. A tale scopo, viene rimarcato come l'Italia abbia sviluppato, all'interno del Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica, un'adeguata architettura nazionale di sicurezza cibernetica, arricchita recentemente da specifici provvedimenti relativi all'Agenzia per la Cyber-sicurezza Nazionale e al Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica.

Un ampio paragrafo viene dedicato alla cooperazione per la sicurezza internazionale e, in particolare, al contributo offerto dal nostro Paese, che si sostanzia nell'impiego di oltre 16.000 militari delle Forze armate, in 43 operazioni sparse nel mondo. L'Italia continua a risultare tra i principali contributori alle missioni NATO/UE, nonché il primo contributore, tra i Paesi occidentali, alle missioni delle Nazioni Unite e il settimo finanziatore su scala mondiale. Con riferimento alla NATO, viene ribadito che la

Difesa italiana continuerà ad assicurare il proprio supporto alle iniziative dell'Alleanza, coerentemente con il ruolo, gli interessi e l'ambizione del nostro Paese, mentre, nel contesto dell'Unione Europea, essa continuerà a promuovere attivamente una crescente integrazione di risorse e capacità tra Paesi membri, al fine di dotare l'Unione stessa di reali e concreti strumenti per esercitare un ruolo più ambizioso e rilevante nel campo della Difesa e Sicurezza.

Con riguardo all'evoluzione degli impegni operativi, si sottolinea il rilievo dell'Alleanza Atlantica, elemento centrale della politica di difesa e sicurezza nazionale.

Sempre con riferimento agli impegni operativi, il documento annovera anche le attività della Difesa nazionale sul versante interno: l'Operazione "Strade Sicure", che risponde a esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo, ed è stata incrementata in seguito all'epidemia COVID-19, arrivando ad impiegare sino a 7.803 unità; l'Operazione "Mare Sicuro", avviata nel 2015 a seguito dell'evolversi della crisi libica e che svolge compiti di presenza, sorveglianza e sicurezza marittima nel Mediterraneo centrale e nello Stretto di Sicilia; la Vigilanza Pesca (Vi.Pe.), esercitata dalla Marina militare per assicurare il libero esercizio dell'attività di pesca dai pescherecci nazionali, in acque internazionali; la difesa dello spazio aereo nazionale, assicurata dall'Aeronautica militare ed inserita nel sistema integrato di difesa aerea e missilistica dello spazio aereo della NATO.

Un ampio paragrafo illustrativo è inoltre dedicato agli aspetti operativi e finanziari delle attività della Difesa e delle Forze Armate, a supporto del Servizio Sanitario Nazionale e delle Autorità civili (Prefetture, Forze dell'ordine, Dipartimento della Protezione Civile), nell'ambito delle risposte all'emergenza da COVID-19.

La seconda parte del documento si sofferma sullo sviluppo dello Strumento militare, analizzando i principali compiti istituzionali assegnati alle Forze armate, le esigenze operative delle singole componenti, e le connesse future linee di sviluppo capacitivo.

In questa sezione viene, inoltre, dato conto dei principali programmi d'investimento della Difesa.

Con riferimento agli indirizzi strategici, il principale obiettivo della Difesa è quello di dotarsi di uno Strumento militare integrato, bilanciato in termini quantitativi, qualitativi e capacitivi, sostenibile e in grado di tutelare gli interessi vitali e strategici del Paese e di rispettare gli impegni internazionali. Le Forze Armate italiane saranno impiegate nell'ambito di quattro missioni loro assegnate: difesa dello Stato, difesa degli spazi euro-atlantici ed euro-mediterranei, contributo alla realizzazione della pace e della sicurezza internazionali e infine al concorso per la salvaguardia delle libere istituzioni e per lo svolgimento di compiti specifici.

Lo Strumento militare nazionale dovrà essere in grado di soddisfare gli impegni assunti in ambito NATO, dotandosi di capacità funzionali al contributo nazionale all'Alleanza. Definite le priorità e gli obiettivi dello sviluppo capacitivo, la programmazione pluriennale dovrà garantire certezza realizzativa e compatibilità finanziaria, privilegiando una visione interforze e assicurando investimenti urgenti e prioritari nei settori delle tecnologie di alta valenza strategica, dei nuovi domini *cyber* e spazio, nell'ammodernamento tecnologico, nella digitalizzazione e nelle tecnologie emergenti e disruptive (intelligenza artificiale, robotica, *big data*, ecc.).

Relativamente alle esigenze operative, il documento rimarca come le risultanze di tale processo siano dirette allo sviluppo capacitivo dello Strumento Militare in senso interforze, integrando tutti i 5 domini operativi.

Il documento pone in rilievo le esigenze operative per ciascun dominio.

In quello cibernetico, in particolare, dovrà essere rafforzata la protezione, l'efficienza e la resilienza delle reti e dei sistemi informativi, nonché l'implementazione delle "Misure Minime di Sicurezza" e l'introduzione della "*security-by-design*" quale prerequisito obbligatorio nello sviluppo di nuove applicazioni e sistemi interforze.

Nel dominio spaziale, la Difesa si propone di conseguire un'adeguata capacità di apprezzamento della minaccia da e verso lo spazio e di condurre efficacemente operazioni, nel rispetto delle norme di diritto internazionale.

La componente terrestre, a sua volta, dovrà continuare a garantire il fondamentale presidio del territorio nazionale, incluso il supporto delle forze di polizia e della Protezione Civile in occasione di

eventi straordinari e pubbliche calamità, e la difesa del territorio e degli interessi nazionali.

La componente marittima dovrà continuare ad assicurare la difesa e la sicurezza degli spazi marittimi di interesse nazionale, attraverso la presenza e sorveglianza, la protezione delle linee di comunicazione marittime, la tutela delle risorse e delle attività economiche e la polizia dell'alto mare.

A sua volta la componente aerospaziale dovrà continuare ad assicurare la sorveglianza e la difesa del cielo e dal cielo, nello spazio aereo nazionale, contribuendo altresì a quella euro-atlantica, nonché a garantire la proiezione di forza dall'aria, con possibilità di operare nel più ampio spettro di conflittualità, in dispositivi interforze e/o internazionali, assicurando - tra l'altro - capacità di comando e controllo, rapida rischierabilità e trasporto strategico per la Difesa, superiorità aerea, sostegno abilitante alle forze di superficie, sorveglianza e raccolta informativa nelle aree di interesse nazionale, protezione delle Forze dalla minaccia aerea e missilistica.

Da ultimo, il documento prevede che la componente di Polizia militare, identificabile con l'Arma dei Carabinieri, dovrà continuare a esercitare azioni di prevenzione e contrasto del crimine militare in Italia e nelle missioni internazionali e concorrere alla difesa del territorio nazionale.

Le esigenze operative delle Forze armate vengono quindi suddivise in una serie di capacità operative fondamentali (comando, controllo e consultazione, capacità informativa, protezione delle forze e sostegno delle forze) in ordine alle quali vengono disposte delle linee di sviluppo capacitivo.

Un paragrafo conclusivo del capitolo è dedicato al "nuovo paradigma dello sviluppo capacitivo dello Strumento", in un contesto segnato da grandi sfide e nel quale alcuni competitor internazionali hanno posto in essere iniziative molto assertive. Per il nostro Paese, sottolinea il documento, il nuovo contesto operativo impone un urgente aggiornamento delle logiche classiche della presenza, dell'autorevolezza e della rilevanza, puntando altresì al consolidamento, all'aggiornamento e allo sviluppo di un modello di Forze Armate integrate, in grado di gestire crisi dai tratti sempre più asimmetrici, e attribuendo un ruolo di indilazionabile centralità all'innovazione e alla digitalizzazione. Sempre nella seconda parte viene poi dato conto dei principali programmi d'investimento della Difesa. Nello specifico, il documento elenca 85 programmi di previsto avvio nel triennio 2021-2023 e presenta un aggiornamento del quadro relativo ai 115 programmi già operanti.

Tra quelli in avvio, 7 programmi sono considerati strategici per la Difesa, in quanto caratterizzati da elevate possibilità di cooperazione internazionale, alta valenza tecnologica e forte impronta dal punto di vista capacitivo e industriale. Tutti, in ogni caso, saranno finanziati con risorse del Fondo relativo ai Programmi di Investimento Pluriennale per le esigenze di Difesa Nazionale, già richiamato, la cui dotazione è complessivamente pari a 12,35 miliardi di euro nell'arco temporale 2021-2035.

In questa sede ci si limita a richiamare alcuni programmi rilevanti dal punto di vista strategico.

Il programma di FCAS/TEMPEST, in corso di sviluppo con la Gran Bretagna e la Svezia, è finalizzato alla progettazione, sviluppo e acquisizione di un aereo "*combat air system*" di 6a generazione. Viene indicato uno stanziamento di 2 miliardi di euro fino al 2035, di cui sessanta milioni di euro stanziati nel triennio 2021-2023. Il programma, definito nel documento di "eccezionale ambizione", è destinato ad avere risvolti non solo nell'ambito tecnologico militare, ma anche per la crescita sistemica delle più diversificate filiere produttive operanti nel settore della digitalizzazione. Oltre a consentire la conservazione del "dominio nel combattimento aereo", la partecipazione italiana al programma consentirà anche di gestire la transizione digitale in forma compiuta ed armonica con vantaggi uniformemente distribuiti al Paese, alle sue industrie ed imprese, a ciascuna componente dello strumento militare.

Per l'acquisizione di capacità per la condivisione dati basata sul concetto di *Cloud* della Difesa, si prevede un programma pluriennale articolato su più interventi legati alla realizzazione di un ambiente informativo classificato *joint*, sicuro ed interoperabile. Per il programma è previsto un finanziamento sul bilancio del Ministero della Difesa per complessivi 90,7 milioni di euro, distribuiti in 15 anni (di cui 4,7 milioni nel 2021, 5 nel 2022 e 1 nel 2023 e 9 nel periodo 2024-2026).

Per il programma a carattere interforze (Esercito e Marina militare) finalizzato allo sviluppo ed acquisizione di un nuovo Veicolo Blindato Anfibio (VBA), è previsto un finanziamento sul bilancio della Difesa, per la sola componente marittima, per 120 milioni di euro fino al 2026, Viene inoltre

precisato come il fabbisogno complessivo stimato per tale programma ammonti a 1,33 miliardi di euro, con risorse che dovranno essere finanziate da successive leggi di Bilancio.

Il programma per l'ammodernamento, rinnovamento e potenziamento della capacità nazionale di difesa aerea e missilistica, nella più ampia cornice del sistema NATO di Difesa Aerea e Missilistica integrata, prevede l'introduzione della tecnologia "*New Generation*" nei sistemi in inventario, l'adeguamento del parco missili *Aster*, il completamento della 6ª batteria SAMP/T in carico all'Esercito e l'acquisizione della dotazione di 5 batterie SAMP/T a protezione degli assetti dell'Aeronautica Militare. Il programma ha un fabbisogno complessivo stimato di 3,05 miliardi, di cui risulta finanziata una tranche per un totale di 2,37 miliardi di euro distribuiti in 15 anni.

Per il programma per l'acquisizione di radar per sistemi di difesa aerea (FSAS/PAAMS), volto in particolare all'acquisizione di radar per la sorveglianza e l'ingaggio, quali sensori organici alle batterie contraeree (SAMP/T) dell'Esercito Italiano e alle unità navali della Marina Militare dotate dei sistemi di difesa aerea FSAF/PAAMS con capacità incrementate grazie all'introduzione dei missili B1-NT attualmente in fase di sviluppo, il documento stima un fabbisogno complessivo pari a 840 milioni di euro.

Il programma finalizzato al rinnovamento delle unità navali della linea Cacciatorpediniere tramite l'acquisizione di due nuove unità, è volto a garantire di preservare la capacità anti-aerea imbarcata, incrementandola in chiave di difesa dalla minaccia dei missili balistici. Per tale programma è previsto un finanziamento sul bilancio del Ministero della Difesa per 1,49 miliardi, finalizzato allo svolgimento degli studi preliminari di *derisking* e all'avvio della fase acquisitiva (rispetto a un fabbisogno complessivo stimato in 2,7 miliardi).

Per la partecipazione dell'Italia ad un programma di sviluppo e acquisizione di un nuovo Sistema di combattimento per la Fanteria, attraverso l'acquisizione di un "sistema di sistemi" (famiglia di piattaforme) per la fanteria pesante, incentrato su una piattaforma *combat* e una serie di piattaforme di supporto, la scheda prospetta un profilo programmatico di stanziamenti totali per 2,14 miliardi di euro distribuiti in 14 anni, che rappresentano una tranche rispetto al fabbisogno complessivo attualmente in corso di definizione.

La terza parte del documento è dedicata all'analisi delle principali voci di spesa del comparto difesa. La dotazione complessiva del comparto per il 2021 ammonta a 24.583,2 milioni di euro, pari all'1,41 per cento del PIL. Le assegnazioni per il 2022 e per il 2023, invece, ammontano rispettivamente a 25.164,7 e a 23.493 milioni di euro e, riferite ai corrispondenti valori di PIL previsionale, denotano un rapporto pari a 1,37 per cento nel 2022 e 1,23 per cento nel 2023.

Come negli anni scorsi, inoltre, il documento reca la comparazione (nell'arco temporale compreso tra il 2008 e il 2021), tra il bilancio della Difesa, formalmente inteso, e il "Bilancio Integrato", comprendente anche le risorse esterne al Dicastero, attestato nello stato di previsione della spesa del Ministero dello Sviluppo Economico (settore investimento), e del MEF (partecipazione dell'Italia alle missioni militari internazionali). L'andamento dei fondi della Difesa, in termini di risorse iscritte a bilancio ordinario, stanziamenti di missioni internazionali e finanziamenti del MiSE, ha registrato nell'ultimo decennio un andamento altalenante, ma comunque in crescita, passando dal valore di 23.655,6 milioni di euro del 2008 all'importo di circa 28.287,3 milioni di euro del 2021.

Un'ulteriore tabella pone altresì in rilievo come le spese finali del Ministero della difesa autorizzate per il 2021 dall'ultima legge di bilancio, pari a 24.583,2 milioni di euro, rappresentino, in termini di competenza, circa il 3 per cento delle spese finali del bilancio dello Stato.

Per quanto attiene all'articolazione del bilancio per funzioni, nel 2021 la spesa totale risulta in aumento e così ripartita: alla "funzione difesa" viene attribuita una dotazione di 16.809 milioni di euro (in aumento rispetto ai 15.323,4 milioni del 2020), alla "funzione sicurezza del territorio" sono assegnati 7.209,4 milioni (rispetto ai 7.054,9 milioni del 2020), e alle "funzioni esterne" sono attribuiti 156,1 milioni (in calo, rispetto ai 161,7 milioni del 2020). Ulteriori 408,7 milioni di euro (in aumento rispetto ai 401,8 milioni dello scorso anno) sono poi assegnati per le pensioni provvisorie del personale in ausiliaria.

Particolare rilevanza assume la cosiddetta "funzione difesa", che comprende tutte le spese necessarie

all'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché dell'area interforze e della struttura amministrativa e tecnico-industriale del Dicastero. Tale spesa è tradizionalmente suddivisa nelle voci relative al personale, all'esercizio e all'investimento. Le risorse globali assegnate alla Funzione difesa, come già rilevato, ammontano a 16.809 milioni di euro (rispetto ai 15.323,4 milioni di euro dello scorso anno), suddivise in: *a*) 10.488,4 milioni di euro per il personale (che rappresentano il 62,4 per cento del totale, in lieve aumento rispetto al 2020); *b*) 2.284 milioni di euro per l'esercizio (rispetto ai 2.146,8 del 2020) (che rappresentano il 13,6 per cento del totale, con un incremento del 6,4 per cento rispetto al 2020); *c*) 4.036,6 milioni di euro per l'investimento (che rappresentano il 24,1 per cento del totale e che registra un rilevante incremento, del 43,6 per cento, rispetto al 2020).

Un paragrafo specifico, dedicato al personale della Difesa, offre una sintesi ricognitiva dei provvedimenti normativi che, nel corso degli anni, sono stati adottati per attuare una riduzione delle dotazioni organiche, e avviare il passaggio da un modello di Forze Armate basato sulla coscrizione obbligatoria e che - all'inizio degli anni 2000 - annoverava circa 300.000 unità complessive di personale, ad un modello di Forze Armate composto esclusivamente di professionisti e limitato alla misura di 150.000 unità (ai sensi delle leggi n. 135 e n. 244 del 2012) da realizzarsi entro il 2024. Il paragrafo rimarca come questo processo determinerà, nei prossimi anni, una riduzione effettiva delle consistenze del personale, che passeranno da 167.252 unità nel 2020 a 167.057 nel 2021 e, ancora, da 166.484 nel 2022 a 165.529 nel 2023. Peraltro viene specificato come sia in corso di valutazione un processo di riforma del modello di Difesa, a partire da principi che puntano - tra gli altri - ad incrementare la percentuale di personale relativamente giovane all'interno delle Forze armate per il mantenimento in efficienza della componente operativa. In tale ottica il documento sottolinea come questo percorso di valutazione potrebbe portare a riconsiderare l'obiettivo organico delle 150.000 unità di personale o a valutare l'ipotesi di un differimento temporale del conseguimento di tale obiettivo. Un ultimo cenno di dettaglio meritano i dati riportati sul bilancio della Difesa in chiave NATO, quale rappresentazione del bilancio elaborato in base a parametri e criteri indicati dall'Alleanza. Al riguardo, è bene sottolineare che gli Stati membri dell'Alleanza hanno sottoscritto l'impegno formale a tendere, entro il 2024, al 2 per cento delle spese per la difesa rispetto al PIL nazionale e al 20 per cento delle spese per l'investimento rispetto a quelle della difesa. Sotto tale aspetto, l'Italia ha presentato un rapporto che fa stato di un tendenziale andamento crescente, sia in valore assoluto sia in termini percentuali, del rapporto spese per la Difesa/PIL e che, a fronte di un 1,18 per cento nel 2019, registra un incremento all'1,39 per cento nel 2020 e prevede di attestarsi, in termini percentuali, all'1,41 per cento nel 2021, all'1,39 per cento nel 2022 e all'1,34 per cento nel 2023. Per quanto riguarda i dati relativi alle spese militari destinate agli investimenti, le cifre nazionali risultano coerenti con le linee guida NATO del 20 per cento, attestandosi su una percentuale pari al 28,90 per cento per il 2021, con previsione di arrivare al 32,78 per cento per il 2022 e al 32,76 per cento per il 2023.

La [PRESIDENTE](#), con riferimento alla questione segnalata dal relatore relativa alla difficoltà del raggiungimento entro i tempi stabiliti di un modello di Forze Armate composto esclusivamente di professionisti e limitato alla misura di 150.000 unità, ricorda come analoghe criticità fossero state sollevate anche nel corso di alcune recenti missioni della Commissione, in particolare in relazione al personale destinato agli equipaggi delle imbarcazioni militari che risulterebbe troppo esiguo.

Il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania PUCCIARELLI, sul punto sollevato da ultimo anche dalla Presidente, evidenzia a sua volta come in effetti stiano emergendo delle criticità in ordine alla piena attuazione della legge n. 244 del 2012.

La [PRESIDENTE](#), vista l'importanza del Documento programmatico pluriennale per la Difesa, propone l'organizzazione di un mirato ciclo di audizioni, a partire dal Ministro della difesa, il quale potrebbe essere chiamato a riferire anche in merito alla Direttiva per la politica industriale della difesa,

richiamata dal collega Candura nella sua relazione. Chiede dunque ai colleghi di far pervenire agli uffici delle proposte di persone da audire in questo ambito.

La Commissione conviene.

Il senatore [CAUSIN](#) (*Misto*), stante l'opportunità di procedere verso una rivisitazione delle modalità di partecipazione delle nostre Forze armate alle missioni internazionali, a suo giudizio ineludibile come dimostra l'epilogo infelice dell'impegno in Afghanistan, propone il coinvolgimento anche della Commissione esteri in questo percorso di approfondimento conoscitivo, anche al fine di individuare lo scenario d'insieme dei futuri impegni del nostro Paese.

La [PRESIDENTE](#), nel ricordare come la Commissione, unitamente alla Commissione esteri del Senato, abbia di recente avviato un apposito Affare assegnato volto all'approfondimento della partecipazione italiana in Afghanistan, sottolinea altresì come il Documento programmatico pluriennale per la Difesa rappresenti uno strumento di programmazione di assoluta e pressoché esclusiva pertinenza della difesa. Ricorda peraltro come lo stesso Ministro Guerini, nel riferirsi all'epilogo dell'esperienza in Afghanistan, abbia parlato di una sconfitta politica, più che di un rovescio militare. Ravvisa peraltro la possibilità che questioni di questo tipo possano essere sollevate in sede di interlocuzione con le singole personalità audite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati

(1542) D'ARIENZO ed altri. - Norme sulla libertà di associazione sindacale dei militari e delega al Governo per il coordinamento normativo

(1950) Angela Anna Bruna PIARULLI. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 settembre.

La presidente [PINOTTI](#) informa che la scorsa settimana in Commissione bilancio è proseguito l'esame degli emendamenti e dei subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo. La senatrice Gallicchio, relatrice del provvedimento, ha illustrato i contenuti delle proposte emendative, rispetto alle quali non sono emersi problemi di carattere finanziario. Solo in relazione all'emendamento 16.100 (del relatore) e al sub-emendamento 16.100/1, che prevedono l'istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, è emersa l'opportunità di un approfondimento conoscitivo. La Commissione bilancio resta dunque in attesa di riscontri da parte del Ministero dell'economia sui punti sollevati.

La Commissione prende atto.

Il relatore [VATTUONE](#) (*PD*), nel confermare quanto appena ricordato dalla Presidente, esprime l'auspicio che l'approfondimento in atto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze possa essere concluso in tempi brevi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 32/2021, relativo allo sviluppo di un Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) classe Medium Altitude Long Endurance (MALE) europeo con capacità Armed Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance (ISTAR) ([n. 299](#))

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

La presidente [PINOTTI](#), con riferimento ai programmi pluriennali in corso di esame da parte della Commissione, esprime l'auspicio che su di essi possa prevalere uno spirito unitario in seno alla Commissione. Ricapitola quindi la procedura per l'approvazione, precisando che, con esclusione dei programmi che si riferiscono esclusivamente al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti, entro il termine di 40 giorni. Se le Commissioni esprimono un parere contrario o formulano condizioni che il Governo non intende recepire, il Governo trasmette nuovamente alle Camere gli schemi di decreto corredati delle necessarie argomentazioni per motivare le proprie scelte. Le Commissioni hanno quindi trenta giorni per esprimersi. Possono approvare il provvedimento oppure possono esprimere un parere contrario, che in questo caso deve essere a maggioranza assoluta dei componenti, motivato con riferimento alla mancata coerenza con il piano di impiego pluriennale. In questo caso, ovviamente, il programma non può essere adottato. Precisa poi che, oltre che alla Commissioni difesa, gli schemi di decreto sono trasmessi anche alle Commissioni bilancio di Camera e Senato, per i profili finanziari. Ricorda infine che per i provvedimenti in esame nella seduta odierna, il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio scade il 7 ottobre, mentre il termine per la Commissione difesa è fissato al 17 ottobre.

Il relatore [GASPARRI](#) (*FIBP-UDC*) evidenzia come la Commissione sia chiamata a formulare un parere, entro la data testé ricordata dalla Presidente, ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, sullo schema di decreto del Ministro della Difesa relativo al programma per lo sviluppo di un velivolo a pilotaggio remoto di classe media, con capacità ISTAR (il cosiddetto EUROMALE).

Il programma prevede che l'Aeronautica acquisisca 5 sistemi, a partire dal 2028. Ciascun sistema è composto da 3 velivoli e da 2 stazioni di controllo a terra. Il programma sarà avviato già nel corso del 2021 e copre le attività di sviluppo, produzione e supporto logistico per i primi 5 anni di utilizzo. La conclusione del programma è prevista nel 2035.

Il programma nasce nell'ambito di un'importante collaborazione internazionale e rappresenta una tra le principali iniziative di partenariato industriale europeo, in questo caso con Francia e Germania. Ha quindi anche un significato di particolare rilievo in termini politici. L'impresa ha però anche tutte le caratteristiche per garantire ottime prospettive di *export*, in particolare nell'ambito del perimetro dell'Unione europea.

La scheda tecnica sottolinea che le capacità sviluppate dal drone possono essere impiegate non solo in ambito difesa, ma anche per contrastare le minacce alla sicurezza nazionale, in particolare attraverso il supporto all'*intelligence*, il monitoraggio e contrasto dei fenomeni migratori, il monitoraggio del territorio nazionale e la prevenzione di calamità naturali. Per garantire questo ampio spettro di attività, il sistema è stato concepito in modo da garantire una completa integrazione con il contesto degli spazi aerei civili, rispettando requisiti e prescrizioni previste per operarvi.

La scheda tecnica precisa altresì che il programma risulta in armonia con gli indirizzi politici e

strategici nazionali, volti al potenziamento del settore *Joint*, nonché con gli obiettivi NATO, tesi ad implementare tali capacità in termini qualitativi, quantitativi e di prontezza.

Per quanto concerne i settori industriali interessati, la scheda illustrativa evidenzia come siano prevalentemente quelli delle costruzioni aeronautiche, della realizzazione di apparati elettronici e delle telecomunicazioni ad elevato contenuto tecnologico, nonché il settore della ricerca. Le presumibili aree interessate sono le regioni Piemonte, Campania, Lombardia, Liguria, Puglia e Lazio. Per quanto riguarda l'indotto, la relazione ipotizza il coinvolgimento di aziende che operano nei settori degli apparati avionici, delle telecomunicazioni (trasmettitori, ricevitori, antenne) e dell'elettronica (circuiteria, processori).

Il costo complessivo del programma è stimato in circa 1 miliardo e 900 milioni di euro, nel periodo dal 2021 al 2035. La scheda tecnica sottolinea anche che le incertezze sui tempi della finalizzazione del contratto (che sono legati alla conclusione dei corrispondenti accordi internazionali) determinano la necessità di assicurare fin dall'inizio la quota di contributo prevista per l'Italia. La programmazione finanziaria della Difesa assicurerà l'intero supporto della linea di spesa che, pertanto, graverà sui capitoli del settore investimento del Bilancio ordinario del Ministero della Difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2021-2023, si prevede che il finanziamento del programma sia assicurato per mezzo delle risorse recate dal Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (per 570,62 milioni di euro), dal Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (per 56,10 milioni di euro) e dai capitoli a "fabbisogno" (per complessivi 1.246 milioni di euro). Aggiungendo a queste cifre l'integrazione della disponibilità di 30,1 milioni di provenienza dall'esercizio finanziario 2020, si arriva all'onere complessivo indicato nel documento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2021, relativo all'acquisto di una tranche di elicotteri della classe medio leggera (Light Utility Helicopter, LUH) a favore della componente ala rotante dell'Arma dei carabinieri ([n. 298](#))

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il relatore [FUSCO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che la Commissione, ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, è chiamata a formulare, entro il prossimo 17 ottobre, un parere preventivo sullo schema di decreto del Ministro della Difesa relativo al programma pluriennale per l'acquisto di 11 elicotteri della classe medio leggera, da destinare all'Arma dei carabinieri.

Con questo programma si intende rinnovare la componente elicotteristica cosiddetta "multiruolo" dello Strumento militare terrestre e dell'Arma dei Carabinieri, assicurando, la progressiva sostituzione delle linee ereditate dalle passate acquisizioni, introdotte tra la fine degli anni '70 e la metà degli anni '90. Le piattaforme esistenti sono infatti caratterizzate da un crescente livello di obsolescenza e gli equipaggiamenti di bordo non consentono un'efficace formazione di base degli equipaggi di volo per il successivo impiego sulle piattaforme di nuova generazione.

I nuovi mezzi assicureranno 10.000 ore volo, ovvero una "vita tecnica" non inferiore a 30 anni e capace di operare in sicurezza, in ogni condizione di volo. La scheda reputa, altresì, fondamentale, sia la capacità di garantire comunicazioni radio bilaterali e la trasmissione di dati e di immagini con le altre unità presenti sul terreno, sia la versatilità del mezzo che ne consenta l'impiego in diversi scenari operativi.

Le nuove piattaforme dovranno rispondere a requisiti di interoperabilità con i mezzi in dotazione/acquisizione in ambito Forze armate e in ambito interforze/NATO, nonché rispondere agli standard di riferimento del progetto "Forza NEC".

Lo Stato Maggiore della Difesa pone in evidenza la forte connotazione *dual use* degli assetti, che potranno essere impiegati anche per funzioni come il trasporto aereo e il soccorso di feriti e malati; la sorveglianza, ricerca, ricognizione e antincendio boschivo e il soccorso e assistenza in occasione delle calamità naturali, nonché per il volo notturno con ausilio di visori NVG e IR.

Il costo complessivo del programma è stimato in circa 246 milioni di euro, lungo un arco temporale dal 2021 al 2034, di cui 25 milioni già autorizzati dal DM n. 38 del 2019. Viene peraltro rimarcato come la spesa conclusiva - per 221 milioni di euro - graverà sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del ministero della Difesa per 5 milioni su risorse disponibili sul Fondo investimenti di cui alla legge di bilancio per il 2018, per 94 milioni sul Fondo istituito dalla legge di bilancio per il 2020 e per 122 milioni su capitoli "a fabbisogno" del Bilancio della Difesa.

Nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa 2021-2023 - illustrato nella seduta odierna dal collega Candura - il finanziamento del programma in esame è previsto sulle risorse a valere sul Fondo Investimento pluriennale per le esigenze della Difesa Nazionale del bilancio della Difesa, per un totale di 122 milioni di euro.

Nell'ulteriore sezione del DPP sui programmi operanti si dà conto del fatto che "sfruttando le risorse a bilancio ordinario è stato attivato nel 2020 il lotto opzionale al contratto in essere per l'acquisto di piattaforme LUH, da impiegare per compiti di sicurezza del territorio nazionale. Il programma ha quindi ricevuto un'integrazione attraverso risorse a "fabbisogno" recate dalla legge di Bilancio 2021 e anche dal fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge di Bilancio per il 2020 che consentono la conclusione del programma per quanto attiene la Funzione Difesa.

La scheda del Governo sottolinea anche che l'industria nazionale, *leader* a livello mondiale nel settore elicotteristico, dispone di soluzioni competitive in ambito internazionale, suscettibili di incrementare le quote di *export* del comparto industriale del settore.

Per quanto concerne i settori industriali interessati, la scheda illustrativa indica prevalentemente quelli aeronautico, meccanico, dell'elettronica e più in generale dell'alta tecnologia nonché ricerca e sviluppo. I siti produttivi, potenzialmente interessati dal programma, sono situati su tutto il territorio nazionale con particolare concentrazione nell'area settentrionale e nell'area centro meridionale.

Si prevede, a supporto del programma, il coinvolgimento di oltre 200 realtà nazionali (fornitori e sub-fornitori, diretti e indiretti, comprese le piccole e medie imprese dell'indotto, i centri di studio e ricerca universitari). Segnala infine che il programma ha visto coinvolte diverse università, tra cui i politecnici di Milano e di Torino.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Affare assegnato sulle prospettive strategiche della politica di sicurezza e difesa comune dell'Unione europea ([n. 571](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

La presidente [PINOTTI](#) (PD), in qualità di relatrice, ricorda come sulla materia oggetto del presente Affare assegnato la Commissione abbia già svolto un corposo ciclo di audizioni, procedendo ad audire: Stefano Sannino, Segretario generale del Servizio Europeo per l'Azione Esterna; Fabio Massimo Castaldo, vicepresidente del Parlamento europeo; Marta Dassù, direttrice dell'*Aspen Institute* ; il generale Claudio Graziano, presidente del Comitato militare dell'Unione europea; il generale Fortunato Di Marzio, Direttore del III Reparto del Segretariato generale della Difesa; il professor Antonio Varsori; Marco Peronaci, Rappresentante italiano nel Comitato politico e di sicurezza dell'Unione europea.

Ricorda altresì come la vicenda dell'Afghanistan dimostri ancora una volta la necessità di una capacità

autonoma, anche militare, dell'Unione europea, che ormai rappresenta un obiettivo condiviso, in Italia, da tutte le forze politiche, come indicato in tante occasioni pubbliche.

Si tratta di tradurre questo consenso in uno specifico atto parlamentare di indirizzo, che rappresenti un segnale forte da parte del Parlamento in questa direzione. Preannuncia quindi l'intenzione di inviare ai membri della Commissione uno schema di risoluzione, anche per raccogliere suggerimenti e proposte di integrazione, con l'obiettivo di approvarla in tempi brevi, e poi magari trasmetterla alla Presidenza del Senato per la discussione in Aula.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.24. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 115 (pom.) del 22/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2021
115ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania Pucciarelli.

La seduta inizia alle ore 14,30.

AFFARI ASSEGNATI

Affare assegnato sulle prospettive strategiche della politica di sicurezza e difesa comune dell'Unione europea (n. 571)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 settembre.

La presidente **PINOTTI** (PD), in qualità di relatrice, illustra lo schema di risoluzione (pubblicato in allegato) già anticipato ai colleghi. Informa che sono arrivate alla Presidenza alcune proposte di integrazione. Informa altresì che vi è stata una richiesta di rinvio della votazione, per approfondire la valutazione del testo. Rimarcando l'importanza del tema, di cui la Commissione si sta occupando da molti mesi, e auspicando la più ampia condivisione possibile, propone di convocare una nuova seduta nella giornata di domani. Visto il rilievo e la forte attualità del tema, ribadisce l'opportunità che la risoluzione possa essere trasmessa all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 3 del Regolamento.

La Commissione conviene.

Il senatore **CANDURA** (L-SP-PSd'Az) preannuncia la presentazione da parte del suo Gruppo di appartenenza, di una proposta di integrazione allo schema di risoluzione, per sottolineare l'esigenza di una adeguata rappresentanza dell'Unione Europea in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, eventualmente anche a scapito del seggio permanente francese. Esprime inoltre perplessità, a titolo personale, sull'opportunità di dar vita ad una difesa comune dell'Unione europea, sia per le conseguenze che questa scelta avrebbe sulle spese complessive da destinare al comparto - anche in relazione all'obiettivo del due per cento del PIL nazionale definito in ambito NATO -, ma anche da un punto di vista dell'interesse nazionale, per il rischio che la difesa europea sia appiattita sulle posizioni della Francia, unico Paese dell'Unione Europea in possesso dell'arma nucleare.

Ribadisce il carattere personale di tale perplessità.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FIBP-UDC*) preannuncia a sua volta l'invio di una sua proposta di integrazione al testo della risoluzione, relativa all'opportunità di introdurre l'esenzione del pagamento dell'IVA sugli acquisti di prodotti dell'industria europea della difesa, in linea con quanto di recente auspicato dalla stessa presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

La [PRESIDENTE](#), nel condividere con il senatore Gasparri l'importanza del sostegno all'industria europea della difesa, ricorda come l'impegno assunto in sede NATO riguardi il *budget* complessivo della Difesa rispetto al prodotto lordo. Condivide l'esigenza espressa dal senatore Candura di evitare che gli impegni a favore della cooperazione in sede europea costituiscano una duplicazione di costi rispetto alle strutture della NATO. Rispetto, invece, al tema del seggio permanente in seno al Consiglio di sicurezza ricorda l'ampiezza del dibattito in materia, sottolineando però che il tema non coinvolge solo gli aspetti della Difesa, ma attiene ad una più ampia dimensione di politica internazionale. Ritene pertanto, anche per evitare possibili conflitti di competenza con altre Commissioni, che tale tema possa più opportunamente trovare spazio nelle premesse della risoluzione, lasciando al dibattito in Assemblea la scelta di stabilire eventuali impegni al Governo anche su questo punto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2381\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile
(Parere alla 13ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La senatrice [MINUTO](#) (*FIBP-UDC*) relatrice del provvedimento, ricorda che la Commissione è chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla Commissione territorio, ambiente e beni ambientali sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile, provvedimento approvato dietro sollecitazione della grave emergenza registratasi nel corso dell'estate appena trascorsa.

Evidenzia come le disposizioni muovano lungo le direttrici dell'aggiornamento degli strumenti programmatori di coordinamento a fini di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi (integrando l'assetto definito dalla vigente legge-quadro in materia di incendi boschivi, n. 335 del 2001), del rafforzamento delle diverse componenti operative, incrementandone la capacità di intervento e della prevenzione e repressione del reato di incendio boschivo (e delle fattispecie connesse).

Per fornire l'inquadramento generale della materia, ricorda che, sulla scorta della richiamata legge n. 335, la competenza in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi spetta alle Regioni. A loro compete sia l'elaborazione dei piani regionali di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi - che sono triennali, con aggiornamento annuale - sia l'attivazione delle sale operative di coordinamento delle squadre per lo spegnimento di terra, con mezzi aerei regionali (in genere elicotteri), personale regionale, volontari e vigili del fuoco (ed eventualmente l'ausilio di un intervento di protezione civile).

Spetta invece allo Stato il concorso alle attività di spegnimento degli incendi, con i mezzi della flotta aerea antincendio di Stato. Il coordinamento di tali mezzi - ossia Canadair CL-415 ed elicotteri S-64 (di proprietà del Dipartimento dei Vigili del fuoco, cui è stata trasferita la flotta aerea antincendio della Protezione civile), nonché altri tipi di elicotteri militari (di proprietà del comparto della Difesa) - è attribuito al Dipartimento della protezione civile, che lo esercita mediante il Centro operativo aereo

unificato (COAU). Quest'ultimo è il centro di comando e controllo di tutti i mezzi aerei resi disponibili per il concorso statale nell'attività antincendio boschivo, in contatto con le sale operative regionali, allorché le forze regionali non siano in grado di fronteggiare da sole l'incendio e muovano richiesta di intervento statale.

Per quanto riguarda gli interessi della Commissione difesa segnala innanzitutto l'introduzione di un Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Il Piano ha validità triennale (può essere aggiornato annualmente) e viene approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo concerto con una serie di ministeri, tra cui la Difesa e previa intesa in sede di Conferenza Unificata (art.1).

Ulteriore profilo di interesse si rinviene in relazione alla previsione che, per redigere tale Piano, il Dipartimento per la protezione civile si avvalga di un Comitato tecnico, di cui fanno parte "qualificati rappresentanti" di una serie di ministeri, tra cui la Difesa (art.1).

Vengono inoltre previsti uno stanziamento di 40 milioni per l'acquisto di mezzi operativi e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi, di cui 2,1 milioni sono assegnati al Ministero della difesa (art.2), nonché misure finalizzate a garantire il tempestivo aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, integrando quanto già disposto dalla legge n. 353 del 2000, prevedendo a tal fine un potere sostitutivo in capo alle Regioni. Ricorda a tal proposito che gli aggiornamenti annuali degli elenchi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente sono compiuti dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e dai Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome (art. 3).

Ulteriore misura di interesse per la Commissione difesa concerne l'attribuzione al Comando unità forestali dei Carabinieri e ai Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale, del monitoraggio del rispetto - da parte dei Comuni - degli adempimenti della legge-quadro in materia di incendi boschivi (art.3).

In conclusione, formula l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Non essendovi richieste di intervento in sede di discussione generale, interviene il sottosegretario Stefania PUCCIARELLI per sottolineare l'importanza del provvedimento in esame, finalizzato ad incrementare la capacità di prevenzione e di risposta agli incendi boschivi da parte delle diverse componenti operative. Esprime quindi un sentito ringraziamento alle Forze Armate per il supporto alle azioni di tutela del patrimonio boschivo, anche in relazione all'azione di contrasto degli incendi.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) pone in votazione la proposta di parere favorevole, che, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, risulta approvata.

La [PRESIDENTE](#) rileva l'esito unanime della votazione.

IN SEDE REFERENTE

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati

(1542) D'ARIENZO ed altri. - Norme sulla libertà di associazione sindacale dei militari e delega al Governo per il coordinamento normativo

(1950) Angela Anna Bruna PIARULLI. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 settembre.

La presidente [PINOTTI](#) ricorda che la Commissione è sempre in attesa dei prescritti pareri sugli aspetti finanziari del provvedimento.

Il relatore [VATTUONE](#) (PD), a tal proposito, informa di aver ricevuto rassicurazioni sull'imminente chiarimento, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, su alcuni aspetti finanziari del provvedimento.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 571

La Commissione difesa del Senato,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare assegnato sulla Prospettive strategiche della politica di sicurezza e difesa comune dell'Unione europea (n. 571);

premessi che:

negli ultimi anni l'Unione europea ha avviato diverse importanti iniziative per favorire il sempre maggiore coordinamento tra i sistemi di difesa nazionali, con l'obiettivo di aumentare le capacità complessive, migliorare le modalità di impiego e l'interoperabilità delle forze, ridurre le duplicazioni, garantire il migliore utilizzo delle risorse e sostenere l'industria europea della difesa, rafforzandone la base scientifica e tecnologica;

attraverso la Revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD), gli Stati membri possono individuare le rispettive carenze capacitive e sincronizzare, per quanto possibile, le programmazioni nazionali. A seguire, secondo le linee definite dal Piano di sviluppo delle capacità (CDP), gli Stati, sostenuti dalle competenti strutture dell'Unione, possono avviare progetti cooperativi, allo scopo di colmare le carenze esistenti, evitando duplicazioni e sprechi di risorse, attraverso gli strumenti della cooperazione strutturata permanente (PESCO);

il primo rapporto CARD, presentato nel novembre 2020, individua sei ambiti in cui gli Stati dovrebbero concentrare il loro impegno, per rafforzare le capacità comuni in aree considerate cruciali sia per le prestazioni operative Ue che in termini di ritorno industriale (carro armato da battaglia, motovedetta europea, sistemi soldato, sistemi di contrasto anti-droni, difesa nello spazio e mobilità militare rafforzata);

con la revisione strategica della PESCO approvata a novembre 2020, il Consiglio oltre a fissare l'obiettivo di aumentare le spese per gli investimenti nella difesa (portandole al 20 % delle spese complessive) e razionalizzare i progetti già approvati (puntano alla qualità rispetto alla quantità); ha individuato una lista di 26 progetti che possono produrre risultati concreti entro il 2025 (tra cui le Squadre di reazione rapida alla minaccia cyber, il Comando medio europeo, la Mobilità militare e la

Sorveglianza e protezione dei porti, quest'ultimo a guida italiana);

a partire dal 2017, la Commissione ha adottato diversi strumenti di finanziamento diretto dell'industria della difesa (in particolare l'Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa (PADR), rivolto alla ricerca e il Programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (EDIDP), rivolto alla fase di sviluppo dei progetti), fino al Fondo europeo per la difesa (EDF), con risorse per 7,9 miliardi di euro (seppure ridotte rispetto alle previsioni iniziali) per il periodo dal 2021 al 2027, sia per la ricerca che per lo sviluppo (e i cui primi bandi sono stati pubblicati lo scorso 30 giugno);

il regolamento EDF prevede un incremento della quota di cofinanziamento europeo per i progetti approvati in sede PESCO, che potranno dunque ricevere un nuovo stimolo per la loro implementazione, risultando premianti per gli Stati che li promuovono;

lo scorso febbraio la Commissione europea ha presentato un piano d'azione sulle sinergie tra l'industria civile, della difesa e dello spazio, per rafforzare la complementarietà tra relativi programmi e strumenti, promuovere i vantaggi economici e tecnologici e favorire l'utilizzo dei risultati della ricerca industriale civile nei progetti della cooperazione europea in materia di difesa;

le iniziative della difesa comune europea risultano strategiche anche in relazione alla capacità di risposta contro minacce *cyber* e/o ibride, incluse le minacce chimiche e biologiche, le emergenze sanitarie e la disinformazione;

in tutti gli Stati membri, l'emergenza da Covid-19 ha evidenziato il contributo essenziale delle capacità militari a sostegno dei meccanismi civili per il contrasto alla pandemia, e la necessità di un loro sempre maggiore coordinamento in sede Ue anche per quanto riguarda le funzioni di assistenza nelle emergenze civili;

nell'attuale situazione economica, il maggiore coordinamento delle programmazioni nazionali appare necessario anche per mantenere adeguati finanziamenti per il settore della difesa, a fronte di uno scenario internazionale che, anche per l'emergenza Covid-19, è in costante peggioramento;

considerato che:

secondo l'articolo 42 del Trattato dell'Unione europea (TUE), "La politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune. Essa assicura che l'Unione disponga di una capacità operativa ricorrendo a mezzi civili e militari. L'Unione europea può avviare missioni civili o militari, all'esterno del suo territorio, per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite;

secondo gli articoli 42.5 e 44.1 del TUE, "allo scopo di preservare i valori dell'Unione e di servirne gli interessi", " il Consiglio può affidare la realizzazione di una missione a un gruppo di Stati membri che lo desiderano e dispongono delle capacità necessarie per tale missione";

dal 2003 l'Unione ha avviato 12 tra missioni ed operazioni militari, di cui 7 sono attualmente in corso;

l'UE è presente ormai da molti anni nell'area dei Balcani occidentali, oggi con l'operazione EUFOR Althea in Bosnia Herzegovina; in Africa sono attive quattro missioni di addestramento delle forze armate e di consulenza ai vertici politico-militari, dispiegate in Somalia, nella Repubblica Centrafricana, in Mali (ma con una sfera d'azione progressivamente estesa a tutta l'area del Sahel) e in Mozambico (ancora non pienamente operativa); completano il quadro le due operazioni marittime:

EUNAVFOR Atalanta, per il contrasto alla pirateria nell'Oceano indiano al largo della Somalia e Irini, per attuare l'embargo delle armi verso la Libia;

lo scorso 22 marzo il Consiglio ha istituito lo Strumento europeo per la pace (EPF), un fondo fuori dal bilancio Ue del valore di oltre 5 miliardi e mezzo di euro (per il periodo 2021/2027), destinato a finanziare i costi comuni delle missioni e operazioni militari (in misura molto maggiore rispetto al precedente meccanismo Athena), le relative misure di assistenza (compresa la fornitura di materiali e infrastrutture militari) e a sostenere le operazioni di *peace keeping* di Stati terzi e organizzazioni internazionali (a partire dall'Unione africana);

nelle Conclusioni su sicurezza e difesa adottate lo scorso maggio, il Consiglio ha fissato tre obiettivi per migliorare la capacità Ue di gestione delle crisi (maggiore effettività, maggiore flessibilità e maggiore rapidità di dispiegamento) e ha invocato l'utilizzo delle previsioni dell'articolo 44 del TUE (prima richiamate), che consentono di affidare a un gruppo ristretto di Stati (una sorta di "coalizione dei volenterosi" infra-Ue), la conduzione di missioni sulle quali non ci sia l'accordo unanime di tutti gli Stati membri;

nelle medesime conclusioni, il Consiglio ipotizza di introdurre, nel mandato delle missioni di addestramento, attività di "accompagnamento" (*mentoring*) alle forze armate locali;

il Consiglio chiede anche di rafforzare la Capacità di pianificazione e condotta delle missioni militari (MPCC), struttura UE di comando e controllo per missioni e operazioni militari, che ha un ruolo ancora ridotto e un personale largamente insufficiente, impegnandosi a tornare a discutere del tema al più tardi entro novembre 2021, per assumere decisioni operative in direzione di un potenziamento, evitando tuttavia ogni duplicazione rispetto alla esistenti strutture della Nato;

in applicazione del principio di "flessibilità" prima ricordato, e sulla base della Strategia Ue sulla sicurezza marittima, lo scorso gennaio il Consiglio ha avviato il "caso pilota" della Presenza marittima coordinata nel Golfo di Guinea, un meccanismo di coordinamento, su base volontaria, delle iniziative militari degli Stati Membri attivi nell'area;

rilevato che:

dal giugno dello scorso anno (in parallelo con l'avvio della riflessione in ambito Nato sul nuovo Concetto strategico) l'Unione europea ha intrapreso il percorso per l'elaborazione di una Bussola strategica (*Strategic Compass*), documento che dovrebbe concorrere a sviluppare una "cultura strategica condivisa", partendo da una visione comune delle minacce che incombono sull'Europa e dei possibili strumenti per farvi fronte, definendo scopi e obiettivi concreti;

il documento sarà articolato in quattro capitoli: gestione delle crisi (con l'obiettivo di consolidare una visione politica condivisa delle finalità della PSDC, migliorare la gestione delle missioni Ue, per quanto riguarda, tra l'altro, la generazione delle forze, la prontezza e la capacità di reazione); resilienza (per identificare le aree di vulnerabilità dell'Unione, comprese le infrastrutture strategiche civili, con una particolare attenzione alla capacità di resilienza dei cittadini, migliorando le capacità di risposta a emergenze complesse, come il Covid-19), sviluppo capacitivo (per individuare le capacità necessarie per raggiungere un adeguato livello di ambizioni, concentrando gli sforzi per colmare le lacune che impediscono l'autonomia strategica e operativa europea) e partenariati (per migliorare la cooperazione con organizzazioni internazionali, a partire dalla Nato, e Stati terzi, nella difesa e sicurezza, in primo luogo tramite le missioni civili e militari dell'Unione);

il documento dovrà anche chiarire portata e modalità di attivazione delle clausole di solidarietà e di

mutua assistenza contenute nei Trattati;

la tempistica di approvazione del documento prevede la presentazione a novembre di una bozza completa, in vista dell'approvazione definitiva prevista nella prima metà del prossimo anno, in coincidenza con la conclusione dei lavori della Conferenza sul Futuro dell'Unione;

la Bussola strategica tematizza la stretta connessione tra il rafforzamento della cooperazione nel settore della difesa e la definizione di obiettivi e priorità strategiche comuni di politica estera;

rilevato infine che:

l'attuale scenario globale è segnato, tra l'altro, da una crisi degli strumenti di regolazione di carattere multilaterale, dal ri-orientamento delle priorità strategiche degli Stati Uniti, dalla sempre maggiore assertività della Cina, dall'emergere o dal rafforzamento di una serie di potenze di carattere regionale, da minacce ibride di varia natura e da conflitti non convenzionali;

tale scenario, come evidenziato, da ultimo, dalla crisi afghana, rende sempre più urgente il rafforzamento degli strumenti della difesa comune, che sia accompagnato dalla definizione di obiettivi strategici condivisi nell'ambito della politica estera da parte dell'Unione e degli Stati membri;

una maggiore assunzione di responsabilità, da parte dell'Unione europea, per la tutela, anche con lo strumento militare, della sicurezza globale, rappresenta ormai una condizione imprescindibile per il rafforzamento dell'alleanza transatlantica, e per la capacità della Nato, di cui la grande maggioranza degli Stati membri è parte, di rispondere alle sfide della nuova realtà geopolitica mondiale;

tale accresciuta capacità operativa dell'Unione è un fattore essenziale per un rafforzamento del suo peso politico sulla scena internazionale;

impegna il Governo:

a continuare a partecipare attivamente alla definizione della Bussola strategica, promuovendo, in stretta sinergia con il Parlamento, e in coerenza con l'azione dispiegata per la definizione del nuovo Concetto strategico in sede Nato, un approccio ambizioso per tutti i capitoli in cui tale documento si articolerà, in particolare per quanto riguarda la condivisione dell'intelligence militare e gli strumenti della cyber difesa;

ad assicurare risorse finanziarie stabili, prevedibili ed adeguate a sostegno della partecipazione italiana ai progetti della difesa europea, sia a quelli che prevedono la cooperazione tra Stati sia a quelli che prevedono cooperazioni a livello industriale;

a rafforzare la presenza italiana nelle missioni e operazioni in ambito PSDC, contribuendo così alla rapidità del loro dispiegamento e all'efficacia della loro azione;

a promuovere, in sede europea, anche in seno alla Conferenza sul Futuro dell'Unione, ogni possibile iniziativa volta al superamento del principio dell'unanimità nei settori della politica estera, di sicurezza e di difesa comune, favorendo lo sviluppo di un'indispensabile cultura strategica comune;

a promuovere l'attivazione di quanto previsto dall'articolo 44 del TUE, in tutti i casi in cui, questo meccanismo possa consentire di avviare più rapidamente iniziative e operazioni necessarie per "preservare i valori dell'Unione e di servirne gli interessi";

a promuovere, nell'ambito del dibattito per la definizione della Bussola strategica, il varo di un meccanismo che assicuri all'Unione la disponibilità effettiva di forze militari di reazione rapida, anche attraverso la revisione/rivitalizzazione dello strumento degli *EU Battlegroups*;

a rafforzare la presenza italiana nell'ambito delle strutture militari permanenti dell'Unione nonché in quelle entità dell'Unione che si occupano di sviluppo delle capacità e cooperazione nel settore industriale della difesa e di analisi e previsione strategica;

a promuovere, in ambito europeo, incentivi economici che possano influire sul rafforzamento della interoperabilità degli strumenti militari europei e sull'attrattiva di iniziative congiunte.

1.3.2.1.25. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 116 (pom.) del 05/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MARTEDÌ 5 OTTOBRE 2021
116ª Seduta

Presidenza della Presidente
[PINOTTI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Mule' e Stefania Pucciarelli.

La seduta inizia alle ore 17,05.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La presidente [PINOTTI](#) informa che la senatrice Nocerino, del Gruppo Movimento 5 Stelle, non fa più parte della Commissione, sostituita dal senatore Corbetta, cui dà il benvenuto.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 4-bis - Allegati I, II, III e IV\)](#) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2021 e connessi allegati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [VATTUONE](#) (PD) evidenzia come la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 rilevi un notevole miglioramento degli indicatori economico-finanziari del Paese, per quanto riguarda sia la crescita che i conti pubblici. Il documento definisce il perimetro di finanza pubblica entro cui si iscriveranno le misure della prossima legge di bilancio, che avrà come obiettivo - come si evince dalla nota del Governo allegata - di sostenere la ripresa dell'economia italiana nel triennio 2022-2024, in stretta coerenza con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

In particolare, il documento in esame reca un aggiornamento del quadro programmatico di finanza pubblica, prevedendo:

- un incremento del PIL (in termini reali e non nominali) pari al 6 per cento nell'anno in corso, al 4,7 per cento nel 2022, al 2,8 per cento nel 2023 e all'1,9 per cento nel 2024, mentre il DEF prevedeva incrementi rispettivamente del 4,5, 4,6, 2,6 e 1,8 per cento;
- un tasso di disoccupazione pari al 9,6 per cento per l'anno in corso, al 9,1 per cento per il 2022, all'8,4 per cento per il 2023 e al 7,7 per cento per il 2024, mentre il DEF prevedeva tassi del 9,6 per il

2021, in calo fino all'8 per cento per il 2024;

- un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari al 9,4 per cento per l'anno in corso, al 5,6 per il 2022, al 3,9 per il 2023 ed al 3,3 per cento per il 2024, in miglioramento rispetto al DEF, che prevedeva l'11,8 per cento per il 2021, il 5,9 per cento per il 2022, il 4,3 per cento per il 2023 e il 3,4 per cento per il 2024.

Riguardo all'indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni (nel quale sono escluse le misure considerabili come *una tantum* secondo la Commissione europea e le variazioni imputabili alla congiuntura economica), il nuovo quadro programmatico prevede un valore pari al 7,6 per cento per l'anno in corso, al 5,5 per cento per il 2022, al 4,5 per cento per il 2023 e al 3,9 per cento per il 2024. Anche nel quadro tendenziale a legislazione vigente tale valore è pari al 7,6 per cento per l'anno in corso, mentre negli anni successivi esso sarebbe, sempre al netto degli interventi programmati) al 4,2 per cento per il 2022, al 2,8 per cento per il 2023 e al 2,6 per cento per il 2024.

Sottolinea che il documento - come già il DEF - contempla anche alcuni scenari nei quali la dinamica del PIL sarebbe meno positiva - con conseguente rideterminazione del quadro tendenziale - in particolare nell'ipotesi che i vaccini abbiano un'efficacia limitata sulle varianti del COVID-19.

In via generale, il documento in esame rileva che la politica di bilancio resterà espansiva fino a quando il PIL e l'occupazione avranno recuperato non solo la caduta, ma anche la mancata crescita rispetto al livello del 2019. Si può prevedere che tali condizioni saranno soddisfatte dal 2024 in avanti (il raggiungimento di tali obiettivi permetterà il passaggio ad una politica di bilancio volta a ridurre il *deficit* strutturale).

Il sentiero programmatico per il triennio 2022-2024 - prosegue il documento - consente sia il rinnovo di numerose misure di rilievo economico e sociale - come quelle relative al sistema sanitario, al Fondo di garanzia per le PMI, ai vari *ecobonus*, alla riforma degli ammortizzatori sociali, a un primo stadio della riforma fiscale e alla definizione a regime dell'assegno unico universale per i figli.

Venendo alle questioni di merito della Commissione Difesa, nel documento viene sottolineato che con la prossima legge di Bilancio 2022-2024 sarà rafforzato il sistema sanitario nazionale -

auspicabilmente anche con riferimento alla sanità militare - al fine di migliorare l'accesso alle cure e incoraggiare la prevenzione. Viene inoltre specificato come risorse aggiuntive saranno destinate ai rinnovi dei contratti pubblici - quindi anche a quelli riferibili al comparto della Difesa - e al rifinanziamento delle politiche invariate non coperte dalla legislazione vigente, tra cui le missioni internazionali di pace, taluni fondi di investimento e il rinnovo di alcune politiche in scadenza. Tra i provvedimenti di finanza pubblica adottati nel 2021 a sostegno di operatori economici e lavoratori e per migliorare la capacità di risposta all'emergenza, vengono menzionati anche gli interventi per il rafforzamento delle Forze armate e delle Forze di polizia impegnate nelle attività di contrasto all'emergenza e nell'operazione "strade sicure", con risorse complessive quantificabili in circa 400 milioni di euro nel periodo 2021-2024.

Anche quest'anno la Nota contiene un paragrafo dedicato alle Raccomandazioni UE rivolte agli Stati membri. Alla luce degli impegni con il PNRR, quest'anno le Raccomandazioni si concentrano sulla politica di bilancio, invitando l'Italia: ad utilizzare pienamente le risorse europee per finanziare investimenti aggiuntivi a sostegno della ripresa, senza ridurre i programmi di investimenti pubblici esistenti; a limitare la crescita della spesa pubblica corrente; ad adottare una politica di bilancio "prudente" non appena le condizioni economiche lo consentiranno; ed infine a rafforzare la sostenibilità di lungo termine della finanza pubblica anche attraverso il miglioramento della copertura, adeguatezza e sostenibilità del sistema di protezione sociale e sanitaria.

Per quanto riguarda gli allegati al documento in esame, ulteriori profili di competenza si rinvencono nella nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale a carattere non permanente, che reca tutti i quadri contabili delle leggi pluriennali di interesse del Dicastero della Difesa (preceduti da un quadro informativo di sintesi).

Nell'introduzione all'allegato viene specificato che per ciascuna delle autorizzazioni pluriennali di spesa, i quadri contabili riportano la scadenza, l'onere complessivo, le eventuali autorizzazioni

rifinanzianti o definanzianti, le somme complessive, nonché i residui passivi e la programmazione finanziaria di ciascuna legge.

Formula, infine, una proposta di parere favorevole sul documento in esame.

Non essendovi richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore viene posta ai voti e approvata dalla Commissione.

AFFARI ASSEGNATI

Affare assegnato sulle prospettive strategiche della politica di sicurezza e difesa comune dell'Unione europea ([n. 571](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 settembre.

La presidente [PINOTTI](#) (PD), in qualità di relatrice, ricorda che nei giorni scorsi sono pervenute ulteriori proposte di integrazione della bozza di risoluzione, in particolare sul tema del superamento del voto all'unanimità e sugli incentivi per l'acquisizione di piattaforme di difesa di produzione europea.

Il senatore [FERRARA](#) (M5S) sottolinea l'opportunità di specificare che gli eventuali incentivi fiscali non comportino riduzioni nei bilanci degli Stati membri.

La [PRESIDENTE](#), stanti le proposte di integrazione al testo pervenute, propone di rinviare ad una successiva seduta il voto conclusivo sullo schema di risoluzione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2021, relativo alla acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei Carabinieri ([n. 305](#))

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il relatore [FUSCO](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda come la Commissione sia chiamata a formulare, entro il prossimo 2 novembre, un parere, ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, sullo schema di decreto del Ministro della Difesa relativo al programma pluriennale per l'acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei Carabinieri.

La finalità operativa del programma in esame, denominato SMD 23/2021, stanti le peculiarità dell'Arma dei Carabinieri, è di implementarne il dispositivo di mobilità tattica, con l'acquisizione di nuovi veicoli ad alta tecnologia, per l'impiego sia in teatro operativo che nel territorio nazionale.

La scheda tecnica individua le tipologie di veicoli di cui si prevede l'acquisizione: veicoli tattici leggeri medi multiruolo e tattici leggeri (VTLM/VTL), veicoli tattici multiruolo (VTM), autocarri tattici logistici (ACTL), automezzi da ricognizione (AR), veicoli per trasporto truppe e di ulteriori tipologie

di veicoli medie e leggere. I mezzi, potranno essere blindati con diversi livelli di protezione e capacità anti-esplosive, ma saranno comunque caratterizzati da alta mobilità, in modo da essere fruibili anche per esigenze di protezione civile e di soccorso.

Per quanto concerne il settore industriale interessato, la scheda illustrativa evidenzia come sia prevalentemente quello automobilistico, meccanico ed elettronico. Viene inoltre rilevato come il programma, pur avendo una connotazione prettamente nazionale, potrebbe determinare anche potenziali prospettive di sviluppo dell'export, stante l'interesse che i partner internazionali potrebbero avere nell'ambito del settore della mobilità tattica. Le presumibili aree interessate al programma sono le regioni Lombardia, Sardegna, Abruzzo, Trentino Alto-Adige e Veneto. Per quanto riguarda l'indotto generato, la relazione ipotizza il coinvolgimento anche di aziende piccole e medie.

L'onere previsionale complessivo del programma, destinato a concludersi nel 2035, è di 329,2 milioni di euro.

La scheda precisa che una prima *tranche*, per 54 milioni di euro, è già stata finanziata con l'approvazione del DM relativo al programma 25/2019, con stanziamenti recati dalla legge di bilancio 2018. Una seconda *tranche*, che è quella propriamente oggetto del presente schema di decreto ministeriale, pari a 112,2 milioni di euro, graverà per 58,2 milioni sul Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese di cui alla legge di bilancio 2019, e per ulteriori 54 milioni di euro sui capitoli di investimento a "fabbisogno" nello stato di previsione del Ministero della Difesa. Le *tranche* successive, che si prevede costeranno complessivamente ulteriori di 163 milioni di euro, saranno contrattualizzate una volta individuate le risorse.

Per gli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la disciplina generale relativa al *procurement* militare, incluso il Codice dei Contratti, i relativi regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa, e il Decreto legislativo n. 208 del 2011, che recepisce la direttiva europea n. 81 del 2009.

Evidenzia come anche nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2021-2023 si prevede che il finanziamento del programma per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei Carabinieri (pag. 103). Il fabbisogno complessivo è di 329,2 milioni, dei quali 165,2 milioni lungo un arco temporale di 15 anni, già assicurati dalle risorse dei Fondi finanziati dalle leggi di bilancio 2018 e 2019, oltre che dai capitoli a "fabbisogno" (per 54 milioni).

Non essendovi richieste di intervento, interviene il sottosegretario Stefania PUCCIARELLI per ringraziare il relatore per la dettagliata esposizione dei contenuti del provvedimento, nonché per evidenziare l'importanza del programma pluriennale in esame, anche con riferimento ai possibili impieghi dei mezzi blindati in via di acquisizione per esigenze di protezione civile e di soccorso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 24/2021, relativo alla implementazione, potenziamento e aggiornamento di una capacità di Space Situational Awareness (SSA) basata su sensori (radar e ottici) e un centro operativo SSA ([n. 306](#))

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

La presidente [PINOTTI](#) (PD), in qualità di relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata a formulare, entro il prossimo 2 novembre, un parere, ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, sullo schema di decreto del Ministro della Difesa relativo alla implementazione, potenziamento e aggiornamento di una capacità di "Conoscenza della situazione spaziale" (*Space Situational Awareness* - SSA). Si tratta della capacità - basata su sensori radar e ottici

- di scoperta, tracciamento, caratterizzazione e identificazione degli oggetti spaziali e del loro ambiente operativo, allo scopo di supportare le attività spaziali, identificando i rischi e le minacce e approntare le opportune misure di mitigazione.

La finalità operativa del programma è dunque garantire la sicurezza delle infrastrutture spaziali della Difesa, la conoscenza tempestiva ed accurata dell'ambiente spaziale e degli oggetti spaziali al fine di incrementare la resilienza degli assetti satellitari e assicurare la continuità dei servizi da essi erogati, attraverso la prevenzione da collisioni accidentali, il monitoraggio e la previsione dei fenomeni spaziali e l'identificazione degli oggetti spaziali artificiali.

Si tratta di una capacità ormai essenziale per qualsiasi Forza armata, vista la crescente importanza di questo dominio. Lo scopo è poter sorvegliare lo spazio extra-atmosferico e identificare le minacce - intenzionali o meno - al fine di valutarne i possibili impatti sulle attività e i sistemi di supporto delle operazioni militari, sia in Patria che nell'ambito della proiezione fuori dai confini nazionali.

La Capacità SSA si baserà sull'acquisizione e sul raggiungimento della piena operatività di sensori radar per la sorveglianza e il tracciamento, di sensori ottici a grande campo per la sorveglianza e il *follow-up* incidentale, di un Centro operativo SSA per l'erogazione dei correlati servizi di prevenzione, monitoraggio e identificazione di possibili minacce, e di una Sala Operativa per la raccolta dati e l'elaborazione di un apprezzamento strategico da parte degli organi competenti.

I settori industriali interessati sono ovviamente quelli ad alta tecnologia dell'area aerospaziale, della meccanica, dell'elettronica e delle telecomunicazioni, con il forte coinvolgimento di industrie nazionali dei vari comparti. Le aree geografiche coinvolte nella produzione sono diverse: Lazio, Lombardia, Toscana, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Sardegna e Sicilia.

La realizzazione del programma, oltre a permettere all'industria nazionale di mantenersi all'avanguardia in questo settore cruciale, dovrebbe determinare anche un impatto positivo sulle piccole e medie imprese e ricadute positive in termini di esportazione e di sostegno occupazionale.

L'onere previsionale complessivo del programma, destinato a concludersi nel 2032, è di 129 milioni. Le risorse previste per la realizzazione dell'intervento di cui al presente schema di decreto ammontano a 90 milioni di euro, da erogarsi nel periodo 2021-2027 e costituiscono la prima tranche del programma nel suo complesso, per le realizzazioni infrastrutturali e infostrutturali di un Centro operativo e all'acquisizione della sensoristica ottica e radar e del relativo supporto logistico. La scheda tecnica precisa che le tranche finanziarie successive, necessarie per il completamento del programma, saranno contrattualizzate solo una volta individuate le ulteriori risorse.

Evidenzia come il Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2021-2023 dedica molta attenzione allo spazio, e sottolinea la necessità per la Difesa di conseguire un'adeguata capacità di apprezzamento della minaccia da e verso lo spazio e di condurre efficacemente operazioni spaziali nel rispetto del diritto internazionale.

La scheda sottolinea anche che, per lo sviluppo del programma, siano state avviate ulteriori attività di potenziamento che hanno determinato un'ulteriore esigenza finanziaria sostenibile con futuri stanziamenti. Fra le risorse già disponibili, la scheda ne indica 81,7 milioni fino al 2026, prevedendo stanziamenti successivi (fino al 2029) per ulteriori 30,2 milioni di euro. Nello stesso documento si rimarca come il programma abbia ricevuto una necessaria integrazione attraverso risorse a "fabbisogno" recate dalla legge di bilancio 2021 e che per tale motivo è in corso l'iter di approvazione del relativo decreto ministeriale.

Non essendovi richieste di intervento, interviene il sottosegretario Stefania PUCCIARELLI che sottolinea come il programma pluriennale in esame risponda alla imprescindibile esigenza di garantire la sicurezza delle infrastrutture spaziali della Difesa, consentendo una conoscenza accurata dell'ambiente spaziale, anche al fine di scongiurare il rischio di collisioni accidentali di oggetti spaziali artificiali e di fronteggiare minacce provenienti dallo spazio extra-atmosferico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2021, relativo all'ammodernamento e rinnovamento dei sistemi missilistici di difesa aerea Principal Anti Air Missile System (PAAMS) ed ai radar Long Range Radar (LRR) per la sorveglianza a lunga distanza (di tipo Early Warning) installate sulle Unità classe Orizzonte (Nave Andrea Doria e Caio Duilio) (n. 309)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il relatore [VATTUONE](#) (PD) ricorda che la Commissione è chiamata a formulare, entro il prossimo 2 novembre, un parere, ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, sullo schema di decreto del Ministro della Difesa relativo al programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento di 2 sistemi missilistici di difesa aerea PAAMS e 2 radar LRR per la sorveglianza a lunga distanza, installati sulle Unità classe Orizzonte (Nave Andrea Doria e Caio Duilio). La finalità è superare l'obsolescenza dei sensori radar attualmente esistenti, al fine di salvaguardare la capacità di difesa di zona contro bersagli aerei e missilistici convenzionali, sviluppando al contempo la capacità di contrasto ai bersagli di tipo balistico.

I settori industriali interessati sono prevalentemente quelli della meccanica, dell'elettronica e della sistemistica, con un indotto che coinvolgerà verosimilmente i territori della Liguria, della Campania e del Lazio. La scheda sottolinea inoltre come i ritorni industriali attesi siano notevoli, in particolare in termini di acquisizione e consolidamento del *know-how* per la progettazione e produzione in Italia dei radar, dei componenti dei sistemi e dei servizi per il supporto logistico.

L'onere previsionale complessivo del programma - il cui completamento è fissato al 2033 - è di 640 milioni. La prima *tranche*, per 502 milioni, finalizzata all'ammodernamento delle due unità navali e al sostegno tecnico-logistico decennale, è finanziata a valere su stanziamenti del MISE (circa 367 milioni) e bilancio ordinario della Difesa (circa 134 milioni). La seconda *tranche*, per 137,87 milioni, finalizzata all'estensione temporale del sostegno tecnico-logistico, sarà avviata una volta individuate le risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione.

Il programma è citato nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2021-2023 (a pag. 63).

Non essendovi richieste di intervento, interviene il sottosegretario Stefania PUCCIARELLI per ringraziare il relatore e per sottolineare il rilievo del programma pluriennale in esame, stante la necessità di procedere con sollecitudine ad ammodernare e a rinnovare gli attuali sistemi missilistici di difesa aerea installati sulle Unità classe Orizzonte richiamate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati

(1542) D'ARIENZO ed altri. - Norme sulla libertà di associazione sindacale dei militari e delega al Governo per il coordinamento normativo

(1950) Angela Anna Bruna PIARULLI. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La presidente [PINOTTI](#) ricorda come la Commissione sia sempre in attesa dei prescritti pareri sugli aspetti finanziari del provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,40.

1.3.2.1.26. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 119 (pom.) del 27/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MERCOLÈDÌ 27 OTTOBRE 2021
119ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Intervengono il sottosegretario di Stato per la difesa Mule' e il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania Pucciarelli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2021, relativo alla acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei Carabinieri ([n. 305](#))

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 ottobre.

La presidente [PINOTTI](#) (PD), ricorda come il senatore Fusco, relatore del provvedimento, avesse già svolto la sua relazione nella precedente seduta e proposto alla Commissione l'espressione di un parere favorevole sullo schema di decreto in esame.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore viene infine approvata dalla Commissione.

La [PRESIDENTE](#) rileva l'esito unanime della votazione.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 24/2021, relativo alla implementazione, potenziamento e aggiornamento di una capacità di Space Situational Awareness (SSA) basata su sensori (radar e ottici) e un centro operativo SSA ([n. 306](#))

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 ottobre.

La presidente [PINOTTI](#) (*PD*), in qualità di relatrice, ricorda di aver già svolto la sua relazione e propone alla Commissione l'espressione di un parere favorevole sullo schema di decreto in esame. Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole della relatrice viene infine approvata dalla Commissione.

La [PRESIDENTE](#) rileva l'esito unanime della votazione.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2021, volto ad aggiornare/completare la capacità di comando e controllo multi-dominio delle Brigate dell'Esercito Italiano (n. 307)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 ottobre.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che il senatore Ortis ha già svolto la sua relazione. Chiede quindi al relatore di formulare una proposta di parere.

Il relatore [ORTIS](#) (*Misto*) propone alla Commissione l'espressione di un parere favorevole sullo schema di decreto in esame, con la raccomandazione al Governo di poter avere un prospetto sullo stato di avanzamento del programma pluriennale in esame nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa.

Il sottosegretario di Stato per la difesa MULÉ accoglie la raccomandazione.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole con condizione del relatore viene infine approvata dalla Commissione.

La [PRESIDENTE](#) rileva l'esito unanime della votazione.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2021, riferito alla prosecuzione del programma di A/R n. SMD 40/2019 e relativo alla seconda fase di acquisizione fino a 2.200 veicoli di nuova generazione "VTLM Lince 2" per le unità dell'Esercito Italiano (n. 308)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 ottobre.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che la senatrice Rauti ha già svolto la sua relazione.

Interviene il senatore [AUDDINO](#) (*M5S*) per evidenziare come dai dati in suo possesso, il prezzo unitario del veicolo in questione segni un incremento di costi piuttosto significativo - da 1,6 a 2,2 milioni di euro. Chiede alla relatrice e al Governo se ciò sia auspicabile al prolungamento del periodo di assistenza logistica.

Il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania PUCCIARELLI si riserva di fornire dei chiarimenti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2021, relativo all'ammodernamento e rinnovamento dei sistemi missilistici di difesa aerea Principal Anti Air Missile System (PAAMS) ed ai radar Long Range Radar (LRR) per la

sorveglianza a lunga distanza (di tipo Early Warning) installate sulle Unità classe Orizzonte (Nave Andrea Doria e Caio Duilio) (n. 309)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 ottobre.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che il senatore Vattuone ha già svolto la sua relazione.

Il relatore [VATTUONE](#) (PD) propone alla Commissione l'espressione di un parere favorevole.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore viene infine approvata dalla Commissione.

La PRESIDENTE rileva l'esito unanime della votazione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore [CANDURA](#) (L-SP-PSd'Az) per chiedere che possa essere calendarizzato quanto prima il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1371 recante "Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini".

La [PRESIDENTE](#), nell'associarsi alle parole del collega e nel sottolineare il valore e l'opera degli Alpini, rassicura sull'imminente iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno dei lavori della Commissione, all'esito di un'interlocuzione con il Governo.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 14,30, riprende alle ore 15,00.

IN SEDE REFERENTE

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati

(1542) D'ARIENZO ed altri. - Norme sulla libertà di associazione sindacale dei militari e delega al Governo per il coordinamento normativo

(1950) Angela Anna Bruna PIARULLI. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 settembre.

La presidente [PINOTTI](#) ricorda l'iter parlamentare del provvedimento in esame, sottolineando che l'esigenza di affrontare la tematica discende da una sentenza del giugno 2018 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità del divieto per il personale militare di costituire associazioni a carattere sindacale. La Commissione difesa ha iniziato ad esaminare il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, a settembre del 2020, svolgendo anche una serie di audizioni molto significative, tra cui le attuali rappresentanze militari e tutte le associazioni sindacali che si sono nel frattempo provvisoriamente costituite - pur senza attribuzioni formali - in base a una circolare del Ministero della difesa. Ricorda che la fase di presentazione ed illustrazione degli emendamenti si è svolta nello scorso mese di marzo. Sottolinea la serietà del lavoro svolto dalla Commissione, nonostante le incertezze e i contrasti tra le diverse amministrazioni coinvolte, in particolare i Ministeri della difesa, dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione. Considerato il lungo tempo trascorso dalla richiesta di parere e l'imminente avvio della sessione di bilancio, evidenzia l'urgenza che la Commissione concluda l'esame del provvedimento che, lo ricorda, è comunque assegnato in sede referente. Sottolinea che il relatore, senatore Vattuone, ha già espresso

la sua disponibilità a farsi carico di presentare, in Aula, gli emendamenti necessari per accogliere gli eventuali rilievi di carattere finanziario.

Il senatore [VATTUONE](#) (PD), relatore del provvedimento, confermando la propria disponibilità, si associa alla proposta della Presidente di procedere all'analisi degli emendamenti, pur in attesa del parere della Commissione bilancio, accantonando quelli che presentano profili finanziari più complessi.

La Commissione conviene.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 1.

Il relatore [VATTUONE](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1 (fatto proprio dal senatore Mininno), 1.2, 1.3/1, e favorevole sull'emendamento 1.3.

Il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania PUCCIARELLI esprime parere conforme al relatore. La [PRESIDENTE](#), dopo l'intervento in dichiarazione di voto del senatore Mininno, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione l'emendamento 1.1, con il parere contrario del relatore e del Governo.

L'emendamento 1.1 risulta respinto.

Il senatore [MININNO](#) (Misto) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.2, per preannunciare il proprio voto favorevole, rimarcando come esso tenda a precisare i profili del diritto alla sindacalizzazione in modo più aderente alla sentenza della Corte Costituzionale.

Posto in votazione, con il parere contrario del relatore e del Governo, l'emendamento 1.2 risulta respinto.

Il senatore [MININNO](#) (Misto) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.3/1, preannunciando il proprio voto favorevole.

Posto in votazione, con il parere contrario del relatore e del Governo, l'emendamento 1.3/1 risulta respinto.

Previo indicazione del parere favorevole del relatore e del Governo, risulta approvato, in separata votazione, l'emendamento 1.3.

Per l'assenza del proponente, l'emendamento 1.0.1 risulta decaduto.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 2.

Gli emendamenti 2.2 e 2.3 vengono considerati decaduti per l'assenza dei proponenti.

Previo parere contrario del relatore Vattuone e della rappresentante del Governo, e previa dichiarazione di voto favorevole del senatore Mininno, l'emendamento 2.1, posto in votazione, risulta respinto.

Il senatore [AUDDINO](#) (M5S) sottoscrive l'emendamento 2.4 che, posto in votazione con il parere favorevole del relatore e del Governo, risulta approvato.

Risultano altresì approvati, in separate votazioni, con il parere favorevole del relatore e del Governo, gli emendamenti 2.5 e 2.6 (testo 2).

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Posto in votazione con il parere contrario del relatore e del Governo, l'emendamento 3.1 risulta respinto.

Previo dichiarazione di voto favorevole del senatore Mininno, l'emendamento 3.2, posto in votazione con il parere contrario del relatore e del Governo, risulta respinto.

L'emendamento 3.3 viene considerato decaduto per assenza del proponente.

L'emendamento 3.4 viene ritirato dalla senatrice Garavini, su invito della rappresentante del Governo.

In relazione all'emendamento 3.5/2, il relatore Vattuone esprime un parere favorevole, mentre il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania PUCCIARELLI esprime un parere favorevole, previa riformulazione. Il senatore Candura accetta la riformulazione dell'emendamento 3.5/2 in un nuovo testo 2, che, posto in votazione, risulta approvato.

Previo parere favorevole del relatore e del Governo, gli emendamenti 3.5 e 3.6 (fatto proprio dal senatore Vattuone), posti in separate votazioni, risultano approvati.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 4.

Il senatore [MININNO](#) (Misto) ritira l'emendamento 4.1.

L'emendamento 4.2 risulta approvato.

Gli emendamenti 4.3 e 4.4 sono considerati decaduti per l'assenza dei proponenti.

Previo parere favorevole del relatore e del Governo, gli emendamenti 4.5 e 4.6, posti in separate votazioni, risultano approvati.

La senatrice [RAUTI](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 4.7.

Posto in votazione con il parere contrario del relatore e del Governo, l'emendamento 4.8/1 risulta respinto.

Con riferimento all'emendamento 4.8/2, il relatore Vattuone e la rappresentante del Governo invitano la proponente al ritiro, evidenziando il rischio di limitare l'autonomia e neutralità delle associazioni sindacali.

La senatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*) insiste per la votazione sottolineando che gli istituti di patronato, sono organizzazioni di fatto, di natura non sindacale.

Il senatore [MININNO](#) (*Misto*) sottoscrive l'emendamento 4.8/2 che, posto in votazione con il parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo, previa dichiarazione di voto della senatrice Garavini, risulta respinto.

Col parere favorevole del relatore e del Governo, e previa dichiarazione di voto favorevole del senatore Candura, l'emendamento 4.8, posto in votazione, risulta approvato.

Posto in votazione con il parere contrario del relatore e del Governo, l'emendamento 4.0.1 risulta respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 5.

Previ pareri contrari del relatore Vattuone e della rappresentante del Governo, gli emendamenti 5.1 e 5.2, posti in separate votazioni, risultano respinti.

La senatrice [PETRENGA](#) (*FdI*) sottoscrive l'emendamento 5.3 che, posto in votazione con il parere favorevole del Relatore e della rappresentante Governo, risulta approvato.

La senatrice [RAUTI](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 5.4.

Posto in votazione con il parere favorevole del relatore Vattuone e della rappresentante del Governo, l'emendamento 5.5 risulta approvato.

Gli emendamenti 5.6, 5.7, 5.8, 5.10, 5.11, 5.12 e 5.13 risultano decaduti per l'assenza dei proponenti. Con i pareri favorevoli del relatore Vattuone e della rappresentante del Governo, gli emendamenti 5.100/1 e 5.100, posti in separate votazioni, risultano approvati.

Risulta, viceversa, respinto, posto in separata votazione, l'emendamento 5.9, previo parere contrario del relatore Vattuone e della rappresentante del Governo.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 6.

Sull'emendamento 6.1, il relatore Vattuone formula un parere contrario. La rappresentante del Governo formula un parere favorevole previa riformulazione del testo. Il senatore Mininno ritira l'emendamento 6.1.

Con i pareri favorevoli del relatore Vattuone e della rappresentante del Governo, gli emendamenti 6.2, 6.5/1 e 6.5, posti in distinte votazioni, risultano approvati.

Gli emendamenti 6.3, 6.4 e 6.8 sono considerati decaduti per l'assenza dei proponenti.

Previo parere contrario del relatore Vattuone e della rappresentante del Governo, l'emendamento 6.6/1, posto in votazione, risulta respinto.

Con il parere favorevole del relatore Vattuone e della rappresentante del Governo, l'emendamento 6.6, posto in votazione, risulta approvato.

Vengono accantonati gli emendamenti 6.71/1 (testo 2) e 6.7.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 7.

Gli emendamenti 7.1 e 7.4 vengono dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti.

Vengono altresì accantonati gli emendamenti 7.2 e 7.3.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 8.

Previo parere contrario del relatore Vattuone e della rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 8.1, posto in votazione, risulta respinto.

Gli emendamenti 8.2, 8.10 e 8.11 vengono dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti.

I senatori [GARAVINI](#) (*IV-PSI*) e [AUDDINO](#) (*M5S*) sottoscrivono l'emendamento 8.3. Con riferimento al medesimo emendamento, il senatore [MININNO](#) (*Misto*) evidenzia come il principio della parità di genere, nei termini in cui viene formulato, risulti di difficile attuazione.

La senatrice [DONNO](#) (*M5S*), in relazione all'emendamento 8.3, sottolinea come l'indicazione assuma il valore di una indicazione di principio.

Posto in votazione, con il parere favorevole del relatore Vattuone e della rappresentante del Governo, l'emendamento 8.3 risulta infine approvato.

La [PRESIDENTE](#) rileva l'esito unanime della votazione sull'emendamento 8.3.

Il senatore [CANDURA](#) (*L-SP-PSd'Az*), su invito del relatore Vattuone e della rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 8.4/1.

Previo parere contrario del relatore Vattuone e della rappresentante del Governo, gli emendamenti 8.4/2 e 8.6 posti in votazione separata, risultano respinti.

Posto in votazione, con il parere favorevole del relatore Vattuone e della rappresentante del Governo, l'emendamento 8.4 risulta approvato.

Viene accantonato l'emendamento 8.5.

La senatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*), su invito del relatore Vattuone e della rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 8.7.

Posti in separate votazioni, con i pareri favorevoli del relatore Vattuone e della rappresentante del Governo, gli emendamenti 8.8, 8.9 e 8.12 risultano approvati.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 9.

Il senatore [MININNO](#) (*Misto*) accetta la riformulazione proposta sull'emendamento 9.1 (testo 2), che, posto in votazione, risulta approvato.

Gli emendamenti 9.2, 9.8 e 9.9 vengono dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti.

Gli emendamenti 9.3/1 e 9.3 vengono ritirati.

Previo parere contrario del relatore Vattuone e della rappresentante del Governo, l'emendamento 9.4/1, posto in votazione, risulta respinto.

In relazione all'emendamento 9.4, la rappresentante del Governo formula un parere favorevole, previa riformulazione. Il relatore [VATTUONE](#) (*PD*) accetta la riformulazione dell'emendamento 9.4 e la senatrice [DONNO](#) (*M5S*) chiede di sottoscriverlo.

Posto in votazione nel testo riformulato, l'emendamento 9.4 risulta infine approvato.

Il relatore [VATTUONE](#) (*PD*) fa proprio l'emendamento 9.5 che, previo parere favorevole del Governo, posto in votazione, risulta approvato.

La senatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*), su invito del relatore Vattuone e della rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 9.100/1.

Posti in separate votazioni, con i pareri favorevoli del relatore Vattuone e della rappresentante del Governo, gli emendamenti 9.100, 9.6/1 e 9.6 risultano approvati.

Previo parere contrario del relatore Vattuone e della rappresentante del Governo, l'emendamento 9.7, posto in votazione, risulta respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 10.

In relazione all'emendamento 10.1, il relatore Vattuone e la rappresentante del Governo formulano un parere favorevole, previa riformulazione del testo. Il senatore [MININNO](#) (*Misto*) accetta la formulazione proposta sull'emendamento 10.1, che nel nuovo testo, posto in votazione, risulta approvato.

La senatrice [RAUTI](#) (*FdI*) accetta la riformulazione proposta sull'emendamento 10.2, che, posto in votazione con il nuovo testo, risulta approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 11.

Con i pareri contrari del relatore Vattuone e della rappresentante del Governo, gli emendamenti 11.1 e 11.2, posti in distinte votazioni, risultano respinti.

Posto in votazione, con il parere favorevole del relatore Vattuone e della rappresentante del Governo, l'emendamento 11.3 risulta approvato.

Posto in votazione, con il parere contrario del relatore Vattuone e della rappresentante del Governo,

l'emendamento 11.4 risulta respinto.

Gli emendamenti 11.5 e 11.6 vengono dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 12.

L'emendamento 12.1(testo 2) viene accantonato.

Posto in votazione, con il parere favorevole del relatore Vattuone e della rappresentante del Governo, l'emendamento 12.2 risulta approvato.

Gli emendamenti 12.3 e 12.5 vengono dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti.

Posto in votazione, con il parere contrario del relatore Vattuone e della rappresentante del Governo, l'emendamento 12.4 risulta respinto.

La senatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*), su invito del relatore Vattuone e della rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 12.6.

Posto in votazione, con il parere favorevole del relatore Vattuone e della rappresentante del Governo, l'emendamento 12.7 risulta approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 13.

Posto in votazione, con il parere contrario del relatore Vattuone e della rappresentante del Governo, l'emendamento 13.1 risulta respinto.

In relazione all'emendamento 13.2, il relatore Vattuone e la rappresentante del Governo invitano il proponente al ritiro. Al di là del merito, il senatore [GASPARRI](#) (*FIBP-UDC*) evidenzia come con l'emendamento 13.2 intendesse evitare la polverizzazione dei sindacati militari. Accetta in ogni caso di ritirare l'emendamento 13.2.

Il senatore [CANDURA](#) (*L-SP-PSd'Az*), su invito del relatore Vattuone e della rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 13.3/1.

Il senatore [MININNO](#) (*Misto*), su invito del relatore Vattuone e della rappresentante del Governo, accetta di riformulare l'emendamento 13.3/2(testo 2), che, posto in votazione nel nuovo testo, risulta infine approvato.

Posto in votazione, con il parere favorevole del relatore Vattuone e della rappresentante del Governo, l'emendamento 13.3 risulta approvato.

La senatrice [MINUTO](#) (*FIBP-UDC*) sottoscrive l'emendamento 13.4 che, posto in votazione, con il parere favorevole del relatore Vattuone e della rappresentante del Governo, risulta approvato.

L'emendamento 13.5 viene dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 14.

Posto in votazione, con il parere contrario del relatore Vattuone e della rappresentante del Governo, l'emendamento 14.1/1 risulta respinto.

Posto in votazione, con il parere favorevole del relatore Vattuone e della rappresentante del Governo, l'emendamento 14.1 risulta approvato.

Con i pareri contrari del relatore Vattuone e della rappresentante del Governo, gli emendamenti 14.2, 14.3 e 14.4, posti in distinte votazioni, risultano respinti.

Gli emendamenti 14.5 e 14.6 vengono dichiarati decaduti per l'assenza del proponente.

Posto in votazione, con il parere contrario del relatore Vattuone e della rappresentante del Governo, l'emendamento 14.0.1 risulta respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 15.

Posto in votazione, con il parere favorevole del relatore Vattuone e della rappresentante del Governo, l'emendamento 15.1 risulta approvato.

Posto, viceversa, in votazione, con il parere contrario del relatore Vattuone e della rappresentante del Governo, l'emendamento 15.2 risulta respinto.

La senatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*), su invito del relatore Vattuone e della rappresentante del Governo, accetta di trasformare l'emendamento 15.3 nell'ordine del giorno G/1893/000/4, pubblicato in allegato.

Posto, viceversa, in votazione, con il parere contrario del relatore Vattuone e della rappresentante del Governo, l'emendamento 15.4 risulta respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 16.

Posti ai voti separatamente con il parere contrario del relatore e del governo, gli emendamenti

16.100/1, 16.100/2, 16.2 e 16.3 sono respinti.

L'emendamento 16.100 viene accantonato.

L'emendamento 16.1 è considerato decaduto.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del governo, l'emendamento 16.4 risulta approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 17.

Posti ai voti separatamente con il parere contrario del relatore e del governo, gli emendamenti 17.1 e 17.3 sono respinti

L'emendamento 17.2 è ritenuto decaduto.

L'emendamento 17.4 è accantonato.

L'emendamento 17.5 è ritirato.

Posto al voto con il parere favorevole del relatore e del governo, l'emendamento 17.6 è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 18.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del governo, l'emendamento 18.1 è respinto

Gli emendamenti 18.2 e 18.3., di uguale contenuto, sono accantonati.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 19.

L'emendamento 19.1 è ritirato.

Posti ai voti separatamente con il parere contrario del relatore e del governo, gli emendamenti 19.2 (testo 2), 19.4 (testo2), 19.5 19.8 e 19.9 sono respinti.

Posto al voto con il parere favorevole del governo, gli emendamenti 19.3, 19.4, (che assorbe l'emendamento 19.6) e 19.7 sono approvati.

L'emendamento 19.4/1 è considerato decaduto.

La seduta termina alle ore 16,50.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1893](#)

G/1893/000/4 (già em. 15.3)

[Garavini](#)

La Commissione,

impegna il Governo

a far sì che le scuole di formazione, di base e le accademie militari organizzino corsi di formazione sindacale a favore dei rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, riconosciute rappresentative a livello nazionale.

Art. 2

2.6 (testo 2)

[Rauti](#), [Petrenga](#)

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. L'attività sindacale è volta alla tutela degli interessi collettivi degli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare. Tale attività non può interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi.».

2.6

[Rauti](#), [Petrenga](#)

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. L'attività sindacale è volta alla tutela degli interessi degli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare. Tale attività non può interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi.».

Art. 3

3.5/2 (testo 2)

[Candura](#), [Fusco](#), [Pepe](#), [Casolati](#)

All'emendamento 3.5, al capoverso «al comma 2» aggiungere infine il seguente periodo: «Secondo le medesime modalità il Ministero competente accerta, almeno ogni tre anni, la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 2»

3.5/2

[Candura](#), [Fusco](#), [Pepe](#), [Casolati](#)

All'emendamento 3.5, al capoverso «al comma 2» aggiungere infine il seguente periodo: «Secondo le medesime modalità il Ministero competente accerta, ogni tre anni, la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 2»

Art. 9

9.1 (testo 3)

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 1, sostituire le parole «le attività sindacali fuori dell'orario di servizio» con le seguenti: «l'attività sindacale fuori dal servizio»;

9.1 (testo 2)

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole «le attività sindacali fuori dell'orario di servizio» con le seguenti: «l'attività sindacale fuori dal servizio»;

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. A ciascuna delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentativa a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 13 è concesso, nella sede centrale dell'amministrazione di riferimento, l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità determinate dall'amministrazione, sentite le associazioni.

1-ter. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è concesso, nei reparti con un organico di almeno 200 unità, l'uso gratuito di un locale comune da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità determinate dall'amministrazione, sentite le associazioni.»;

c) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. La ripartizione del contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale è effettuata con lo stesso decreto del Ministero per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 13, comma 2.»;

d) dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. In sede di prima applicazione il numero totale dei distacchi sindacali è fissato nel rapporto di una unità ogni 2.000 militari in organico per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, mentre il numero totale dei permessi sindacali retribuiti è fissato in quattro ore annue per ciascun militare in organico a ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare.»;

e) al comma 6, dopo le parole «in ogni momento» inserire le seguenti: «e a richiedere l'assegnazione degli stessi ad altro personale» e sopprimere l'ultimo periodo;

f) dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Per gli avanzamenti ad anzianità, il militare in distacco è promosso al grado superiore, in ordine di ruolo, sulla base dei soli minimi di anzianità, prescindendo dagli altri requisiti e dall'inserimento in aliquote e quadri di avanzamento.

7-ter. Per gli avanzamenti a scelta, nel caso in cui il numero delle promozioni corrisponde a quello degli idonei dell'intera aliquota di avanzamento, il militare in distacco è promosso al grado superiore sulla base dei soli minimi di anzianità, prescindendo dagli altri requisiti e dall'inserimento in aliquote e quadri di avanzamento, in ordine di ruolo, dopo l'ultimo dei militari promosso e presente in aliquota.»;

g) *sopprimere il comma 8;*

h) *al comma 9, sostituire le parole «I dirigenti» con le seguenti: «Le cariche direttive»;*

i) *al comma 15, primo periodo: sostituire le parole «Ministero della funzione pubblica» con le seguenti: «Ministero per la pubblica amministrazione» e sopprimere le parole: «rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13».*

9.4 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

1-bis. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13, è concesso, nella sede centrale e in quelle periferiche di livello areale e comunque non inferiore al regionale, compatibilmente con le disponibilità e secondo le modalità determinate dalla singola Amministrazione, informate le associazioni, l'uso gratuito di un locale comune da adibire a ufficio delle associazioni stesse.

9.4

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma 1 bis:

1-bis. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13, è concesso, nella sede centrale e in quelle periferiche di livello non inferiore al regionale, compatibilmente con le disponibilità e secondo le modalità determinate dalla singola Amministrazione, l'uso gratuito di un locale comune da adibire a ufficio delle associazioni stesse.

Art. 10

10.1 (testo 2)

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 1, sostituire le parole «fuori dall'orario di servizio» con le parole: «fuori dal servizio».

10.1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole «fuori dall'orario di servizio» con le seguenti: «fuori dal servizio»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole «materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari» con le seguenti: «argomenti attinenti alla tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori militari, con esclusione di quelli soggetti a classifica di segretezza».*

10.2 (testo 2)

[Rauti](#), [Petrenga](#)

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. I comandanti o i responsabili di unità garantiscono il rispetto della presente legge, favorendo l'esercizio delle attività delle associazioni professionali tra militari a carattere sindacale."

10.2

[Rauti](#), [Petrenga](#)

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. I comandanti o i responsabili di unità, a qualsiasi livello, devono garantire il rispetto dei diritti sindacali e favorire l'esercizio delle funzioni."

Art. 13

13.3/2 (testo 3)

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Crucioli](#), [Angrisani](#)

All'emendamento 13.3, dopo il comma «1-quater» inserire, in fine, il seguente comma:

«1-quinquies. In via transitoria, il contributo sindacale minimo previsto dal comma 1-bis, è ridotto:

a) del 50 per cento, limitatamente al primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) del 20 per cento, per il secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.».

13.3/2 (testo 2)

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Crucioli](#), [Angrisani](#)

All'emendamento 13.3 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma «1-quater» inserire il seguente comma:

«1-quinquies. In via transitoria, il contributo sindacale minimo previsto dal comma 1-bis, è ridotto:

a) del 50 per cento, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) del 20 per cento, decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni.».

b) Aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Conseguentemente sopprimere il comma 3 dell'articolo 19.»

1.3.2.1.27. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 120 (ant.) del 28/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 2021
120ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Intervengono il sottosegretario di Stato per la difesa Mule' e il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania Pucciarelli.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati

(1542) D'ARIENZO ed altri. - Norme sulla libertà di associazione sindacale dei militari e delega al Governo per il coordinamento normativo

(1950) Angela Anna Bruna PIARULLI. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 ottobre.

La presidente **PINOTTI** informa che la Commissione bilancio ha trasmesso il proprio parere sul provvedimento e sugli emendamenti e ne dà lettura.

Ricorda che, come anticipato nella seduta di ieri, il relatore Vattuone provvederà a presentare in Aula gli opportuni emendamenti per tenere conto del parere della Commissione bilancio. Auspica peraltro una possibile riconsiderazione di alcune valutazioni di carattere finanziario.

Segnala che, tra gli emendamenti accantonati nella seduta di ieri, la Commissione bilancio ha espresso parere contrario - ai sensi dell'art. 81 della Costituzione - sugli emendamenti 6.7, 6.7/1 (testo 2), 8.5, 17.4, 18.2 e 18.3. D'intesa con i proponenti, tali emendamenti si intendono quindi ritirati.

Sull'emendamento 7.2, concorde il relatore Vattuone, il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania PUCCIARELLI esprime un parere favorevole, previa riformulazione.

Il senatore **MININNO** (*Misto*) accetta la riformulazione dell'emendamento che, posto in votazione in un nuovo testo 2, pubblicato in allegato, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, risulta approvato.

Il relatore [VATTUONE](#) (PD) stante il tenore dell'emendamento 7.2 (testo 2), testé approvato, ritira l'emendamento 7.3, di analogo contenuto.

Concorde il relatore Vattuone, il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania PUCCIARELLI esprime un parere favorevole, previa riformulazione, sull'emendamento 12.1 (testo 2).

Il senatore [MININNO](#) (Misto) accetta la riformulazione dell'emendamento in un nuovo testo 3, pubblicato in allegato, che, posto in votazione, risulta approvato.

Con riferimento all'emendamento 16.100, il relatore [VATTUONE](#) (PD) accetta la riformulazione richiesta dalla Commissione bilancio e sollecitata dalla rappresentante del Governo. L'emendamento 16.100, come riformulato (testo 2), pubblicato in allegato, posto in votazione, risulta approvato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Presidente ringrazia il relatore, il Governo e tutta la Commissione per l'ottimo lavoro svolto sul provvedimento in esame. Verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Vattuone a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

La [PRESIDENTE](#) rileva l'esito unanime del voto.

AFFARI ASSEGNATI

Affare assegnato sulle prospettive strategiche della politica di sicurezza e difesa comune dell'Unione europea ([n. 571](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione *Doc. XXIV*, n. 55)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 ottobre.

La presidente [PINOTTI](#) (PD), in qualità di relatrice, ricorda come il tema del rafforzamento della difesa europea, di cui la Commissione si sta occupando da tempo, abbia ormai assunto un ruolo di rilievo nell'agenda politica europea, anche in conseguenza di alcuni recenti eventi internazionali, a cominciare dalla vicenda afghana.

Illustra quindi i contenuti della bozza di risoluzione proposta, sottolineando come essa abbia subito alcune integrazioni rispetto alla versione originaria, in accoglimento di alcune proposte emerse nel corso dell'esame in Commissione. Data l'importanza del tema, auspica che, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento del Senato, la risoluzione possa essere discussa anche in Assemblea.

Il senatore [CANDURA](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara che il proprio Gruppo non parteciperà al voto, per non influire sul possibile esito unanime.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il sottosegretario di Stato per la difesa MULÉ evidenzia come la risoluzione in esame individui in modo estremamente puntuale le principali questioni del dibattito europeo, con impegni concreti e ambiziosi. Conferma l'intenzione dell'Esecutivo di continuare a partecipare attivamente alla definizione della Bussola strategica e alla costruzione della difesa europea, in stretta sinergia con il Parlamento. Apprezza il riferimento contenuto nella bozza di risoluzione ad alcuni temi cruciali, come la difesa cibernetica. Auspica un voto più ampio possibile, da parte della Commissione. Esprime l'auspicio che la risoluzione possa essere discussa anche in Assemblea.

Il senatore [GASPARRI](#) (FIBP-UDC), intervenendo in dichiarazioni di voto, preannuncia il sostegno

alla risoluzione da parte del proprio Gruppo di appartenenza, rilevando come essa rappresenti un importante stimolo al dibattito sul rafforzamento della difesa europea, che il proprio Gruppo ha sempre attivamente sostenuto, nell'ambito della propria visione profondamente europeista. Sottolinea come, anche ai massimi livelli europei, la discussione sulla materia stia assumendo una nuova centralità, con l'obiettivo di garantire efficacia e operatività agli strumenti esistenti e di prevederne di nuovi, nell'ambito del pilastro europeo del sistema di sicurezza garantito dall'Alleanza atlantica. Auspica anch'egli che l'atto di indirizzo possa essere portato all'esame dell'Aula del Senato.

Il senatore [VATTUONE](#) (PD) preannuncia il sostegno del suo Gruppo, accogliendo la proposta di stimolare una discussione sulla materia anche in Assemblea.

La senatrice [DONNO](#) (M5S) preannuncia anch'ella il voto favorevole del suo Gruppo di appartenenza sulla risoluzione in esame, dichiarandosi altresì favorevole a consentire una discussione in Assemblea.

La presidente [PINOTTI](#), nell'esprimere grande soddisfazione per il lavoro svolto dalla Commissione in questo ambito, pone in votazione la proposta di risoluzione (pubblicata in allegato), che, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, risulta approvata.

La [PRESIDENTE](#) esprime apprezzamento per l'esito unanime della votazione.

SULLE CELEBRAZIONI DEDICATE AL MILITE IGNOTO

La [PRESIDENTE](#) ricorda che nella giornata di oggi, presso il Vittoriano a Roma, nell'ambito delle celebrazioni per il Centenario del Milite Ignoto, si svolgerà la cerimonia di scoprimento della targa in memoria dei militari italiani fucilati nel corso della Prima guerra mondiale. Sottolinea che tale evento dà attuazione alla Risoluzione approvata dalla Commissione difesa in data 10 marzo 2021, al termine dell'affare assegnato n. 612 (Prospettive della riabilitazione storica dei militari italiani fucilati durante la Prima guerra mondiale). Rimarca come l'apposizione della targa costituisca un importante riconoscimento del sacrificio di molti militari italiani, fucilati a seguito di sentenze sommarie.

Invita tutti i componenti della Commissione a partecipare a tale cerimonia.

La Commissione conviene.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [CASTIELLO](#) (M5S) chiede aggiornamenti sulla tempistica di incardinamento, in Assemblea, del disegno di legge n. 1152 in materia di semplificazione del codice dell'ordinamento militare, approvato dalla Commissione difesa il 27 ottobre 2020. Sottolinea l'importanza di concludere l'iter di approvazione di tale provvedimento.

La presidente [PINOTTI](#), condividendo pienamente l'urgenza segnalata dal senatore Castiello, dà conto delle interlocuzioni informali avviate da tempo con la Presidenza del Senato per sollecitare una rapida calendarizzazione del provvedimento. Invita con l'occasione tutti i senatori a sensibilizzare in tal senso i propri Presidenti di Gruppo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,05.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 571
(Doc. XXIV, n. 55)

La Commissione Difesa,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'Affare assegnato sulle prospettive strategiche della politica di sicurezza e difesa comune dell'Unione Europea;

premessi che:

negli ultimi anni l'Unione europea ha avviato diverse importanti iniziative per favorire il sempre maggiore coordinamento tra i sistemi di difesa nazionali, con l'obiettivo di aumentare le capacità complessive, migliorare le modalità di impiego e l'interoperabilità delle forze, ridurre le duplicazioni, garantire il migliore utilizzo delle risorse e sostenere l'industria europea della difesa, rafforzandone la base scientifica e tecnologica;

attraverso la Revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD), gli Stati membri possono individuare le rispettive carenze capacitive e sincronizzare, per quanto possibile, le programmazioni nazionali. A seguire, secondo le linee definite dal Piano di sviluppo delle capacità, gli Stati, sostenuti dalle competenti strutture dell'Unione, possono avviare progetti cooperativi, allo scopo di colmare le carenze esistenti, evitando duplicazioni e sprechi di risorse, attraverso gli strumenti della cooperazione strutturata permanente (PESCO);

il primo rapporto CARD, presentato nel novembre 2020, individua sei ambiti in cui gli Stati dovrebbero concentrare il loro impegno, per rafforzare le capacità comuni in aree considerate cruciali sia per le prestazioni operative Ue che in termini di ritorno industriale (carro armato da battaglia, motovedetta europea, sistemi soldato, sistemi di contrasto anti-droni, difesa nello spazio e mobilità militare rafforzata);

con la revisione strategica della PESCO approvata a novembre 2020, il Consiglio, oltre a fissare l'obiettivo di aumentare le spese per gli investimenti nella difesa (portandole al 20 % delle spese complessive) e razionalizzare i progetti già approvati; ha individuato una lista di 26 progetti che possono produrre risultati concreti entro il 2025 (tra cui le Squadre di reazione rapida alla minaccia cyber, il Comando medico europeo, la Mobilità militare e la Sorveglianza e protezione dei porti, quest'ultimo a guida italiana);

a partire dal 2017, la Commissione ha adottato diversi strumenti di finanziamento diretto dell'industria della difesa: in particolare l'Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa (PADR), rivolto alla ricerca, e il Programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (EDIDP), rivolto alla fase di sviluppo dei progetti, fino al Fondo europeo per la difesa (EDF), che per il periodo dal 2021 al 2027 ha risorse per 7,9 miliardi di euro (seppure ridotte rispetto alle previsioni iniziali), sia per la ricerca che per lo sviluppo (e i cui primi bandi sono stati pubblicati lo scorso 30 giugno);

il regolamento EDF prevede un incremento della quota di cofinanziamento europeo per i progetti approvati in sede PESCO, che potranno dunque ricevere un nuovo stimolo per la loro implementazione, risultando premianti per gli Stati che li promuovono;

lo scorso febbraio la Commissione europea ha presentato un piano d'azione sulle sinergie tra l'industria civile, della difesa e dello spazio, per rafforzare la complementarità tra relativi programmi e strumenti, promuovere i vantaggi economici e tecnologici e favorire l'utilizzo dei risultati della ricerca industriale civile nei progetti della cooperazione europea in materia di difesa;

le iniziative della difesa comune europea risultano strategiche anche in relazione alla capacità di risposta contro minacce *cyber* e/o ibride, incluse le minacce chimiche e biologiche, le emergenze sanitarie e la disinformazione;

in tutti gli Stati membri, l'emergenza da Covid-19 ha evidenziato il contributo essenziale delle capacità militari a sostegno dei meccanismi civili per il contrasto alla pandemia, e la necessità di un loro sempre maggiore coordinamento in sede Ue anche per quanto riguarda le funzioni di assistenza nelle emergenze civili;

nell'attuale situazione economica, il maggiore coordinamento delle programmazioni nazionali appare necessario anche per mantenere adeguati finanziamenti per il settore della difesa, a fronte di uno scenario internazionale che, anche per l'emergenza Covid-19, è in costante peggioramento;

considerato che:

secondo l'articolo 42 del Trattato dell'Unione europea (TUE), "La politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune. Essa assicura che l'Unione disponga di una capacità operativa ricorrendo a mezzi civili e militari. L'Unione europea può avviare missioni civili o militari, all'esterno del suo territorio, per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite";

secondo gli articoli 42.5 e 44.1 del TUE, "allo scopo di preservare i valori dell'Unione e di servirne gli interessi", " il Consiglio può affidare la realizzazione di una missione a un gruppo di Stati membri che lo desiderano e dispongono delle capacità necessarie per tale missione";

dal 2003 l'Unione ha avviato 12 tra missioni ed operazioni militari, di cui 7 sono attualmente in corso;

l'UE è presente ormai da molti anni nell'area dei Balcani occidentali, oggi con l'operazione EUFOR Althea in Bosnia Herzegovina; in Africa sono attive quattro missioni di addestramento delle forze armate e di consulenza ai vertici politico-militari (EUTM), dispiegate in Somalia, nella Repubblica Centrafricana, in Mali (ma con una sfera d'azione progressivamente estesa a tutta l'area del Sahel) e in Mozambico (in fase di dispiegamento); completano il quadro le due operazioni marittime: EUNAVFOR Atalanta, per il contrasto alla pirateria nell'Oceano indiano al largo della Somalia e Irini, per attuare l'embargo delle armi verso la Libia;

lo scorso 22 marzo il Consiglio ha istituito lo Strumento europeo per la pace (EPF), un fondo fuori dal bilancio Ue del valore di oltre 5 miliardi e mezzo di euro (per il periodo 2021/2027), destinato a finanziare i costi comuni delle missioni e operazioni militari (in misura maggiore rispetto al precedente meccanismo Athena), le relative misure di assistenza (compresa la fornitura di materiali e infrastrutture militari) e a sostenere le operazioni di *peace keeping* di Stati terzi e organizzazioni internazionali (a partire dall'Unione africana);

nelle Conclusioni su sicurezza e difesa adottate lo scorso maggio, il Consiglio ha fissato tre obiettivi per migliorare la capacità Ue di gestione delle crisi (maggiore effettività, maggiore flessibilità e maggiore rapidità di dispiegamento) e ha invocato l'utilizzo delle previsioni dell'articolo 44 del TUE

(prima richiamate), che consentono di affidare a un gruppo ristretto di Stati (una sorta di "coalizione dei volenterosi" infra-Ue), la conduzione di missioni sulle quali non ci sia l'accordo unanime di tutti gli Stati membri;

nelle medesime conclusioni, il Consiglio ipotizza di introdurre, nel mandato delle missioni di addestramento, attività di "accompagnamento" (*mentoring*) alle forze armate locali;

il Consiglio chiede anche di rafforzare la Capacità di pianificazione e condotta delle missioni militari (MPCC), struttura UE di comando e controllo per missioni e operazioni militari, che ha un ruolo ancora ridotto e un personale largamente insufficiente, impegnandosi a tornare a discutere del tema al più tardi entro novembre 2021, per assumere decisioni operative in direzione di un potenziamento, evitando tuttavia ogni duplicazione rispetto alle esistenti strutture della Nato;

in applicazione del principio di "flessibilità" prima ricordato, e sulla base della Strategia Ue sulla sicurezza marittima, lo scorso gennaio il Consiglio ha avviato il "caso pilota" della Presenza marittima coordinata nel Golfo di Guinea, un meccanismo di coordinamento, su base volontaria, delle iniziative militari degli Stati Membri attivi nell'area;

rilevato che:

dal giugno dello scorso anno (in parallelo con l'avvio della riflessione in ambito Nato sul nuovo Concetto strategico) l'Unione europea ha intrapreso il percorso per l'elaborazione di una Bussola strategica (*Strategic Compass*), documento che dovrebbe concorrere a sviluppare una "cultura strategica condivisa", partendo da una visione comune delle minacce che incombono sull'Europa e dei possibili strumenti per farvi fronte, definendo scopi e obiettivi concreti dell'azione comune;

il documento sarà articolato in quattro capitoli: gestione delle crisi (con l'obiettivo di consolidare una visione politica condivisa delle finalità della PSDC, migliorare la gestione delle missioni Ue, per quanto riguarda, tra l'altro, la generazione delle forze, la prontezza e la capacità di reazione); resilienza (per identificare le aree di vulnerabilità dell'Unione, comprese le infrastrutture strategiche civili, con una particolare attenzione alla capacità di resilienza dei cittadini, migliorando le capacità di risposta a emergenze complesse, come il Covid-19), sviluppo capacitivo (per individuare le capacità necessarie per raggiungere un adeguato livello di ambizioni, concentrando gli sforzi per colmare le lacune che impediscono l'autonomia strategica e operativa europea) e partenariati (per migliorare la cooperazione con organizzazioni internazionali, a partire dalla Nato, e Stati terzi, nella difesa e sicurezza, in primo luogo tramite le missioni civili e militari dell'Unione);

il documento dovrà anche chiarire portata e modalità di attivazione delle clausole di solidarietà e di mutua assistenza contenute nei Trattati;

la tempistica di approvazione del documento prevede la presentazione a novembre di una bozza completa, in vista dell'approvazione definitiva prevista per marzo del prossimo anno, in coincidenza con la conclusione dei lavori della Conferenza sul Futuro dell'Unione;

la Bussola strategica tematizza la stretta connessione tra il rafforzamento della cooperazione nel settore della difesa e la definizione di obiettivi e priorità strategiche comuni di politica estera;

conseguentemente risulta essenziale per l'Unione europea disporre di un'adeguata presenza nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni unite, organo esecutivo della principale organizzazione multilaterale, in modo anche da ridurre l'annoso problema del suo deficit di rappresentatività;

rilevato infine che:

l'attuale scenario globale è segnato, tra l'altro, da una crisi degli strumenti di regolazione di carattere multilaterale, dal ri-orientamento delle priorità strategiche degli Stati Uniti, dalla sempre maggiore assertività della Cina, dall'emergere o dal rafforzamento di una serie di potenze di carattere regionale, da minacce ibride di varia natura e da conflitti non convenzionali;

tale scenario, come evidenziato, da ultimo, dalla crisi afghana, rende sempre più urgente il rafforzamento degli strumenti della difesa comune, che sia accompagnato dalla definizione da parte dell'Unione e degli Stati membri di obiettivi strategici condivisi di politica estera;

una maggiore assunzione di responsabilità, da parte dell'Unione europea, per la tutela, anche con lo strumento militare, della sicurezza globale, rappresenta ormai una condizione imprescindibile per il rafforzamento dell'alleanza transatlantica, e per la capacità della Nato, di cui la grande maggioranza degli Stati membri è parte, di rispondere alle sfide della nuova realtà geopolitica mondiale;

tale accresciuta capacità operativa dell'Unione è un fattore essenziale per un rafforzamento del suo peso politico sulla scena internazionale;

impegna il Governo:

a continuare a partecipare attivamente alla definizione della Bussola strategica, promuovendo, in stretta sinergia con il Parlamento, e in coerenza con l'azione dispiegata per la definizione del nuovo Concetto strategico in sede Nato, un approccio ambizioso per tutti i capitoli in cui tale documento si articolerà, in particolare per quanto riguarda la condivisione dell'intelligence militare e gli strumenti della difesa cibernetica;

ad assicurare risorse finanziarie stabili, prevedibili ed adeguate a sostegno della partecipazione italiana ai progetti della difesa europea, sia a quelli che prevedono la cooperazione tra Stati, sia a quelli che prevedono cooperazioni a livello industriale;

a rafforzare la presenza italiana nelle missioni e operazioni in ambito PSDC, contribuendo così alla rapidità del loro dispiegamento e all'efficacia della loro azione;

a promuovere, in sede europea, anche in seno al processo di elaborazione della Bussola strategica e nei lavori della Conferenza sul Futuro dell'Unione, ogni possibile iniziativa volta al superamento del principio dell'unanimità nei settori della politica estera, di sicurezza e di difesa comune, anche per favorire lo sviluppo di un'indispensabile cultura strategica comune;

a promuovere l'attivazione di quanto previsto dall'articolo 44 del TUE, in tutti i casi in cui, questo meccanismo possa consentire di avviare più rapidamente iniziative e operazioni necessarie per "preservare i valori dell'Unione e di servirne gli interessi";

a promuovere, nell'ambito del dibattito per la definizione della Bussola strategica, il varo di un meccanismo che assicuri all'Unione la disponibilità effettiva di forze militari di reazione rapida, anche attraverso la revisione/rivitalizzazione dello strumento degli *EU Battlegroups*;

a rafforzare la presenza italiana nell'ambito delle strutture militari permanenti dell'Unione nonché in quelle entità dell'Unione che si occupano di sviluppo delle capacità e cooperazione nel settore industriale della difesa e di analisi e previsione strategica;

a promuovere, in ambito europeo, incentivi economici che possano influire sul rafforzamento della interoperabilità degli strumenti militari europei e sull'attrattiva di iniziative congiunte, come, ad esempio, lo scorporo delle spese per la difesa e sicurezza dal computo del deficit pubblico, ovvero l'esenzione dell'Iva per l'acquisto di equipaggiamenti e sistemi d'arma prodotti da industrie europee.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1893](#)

Art. 7

7.2 (testo 2)

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 1, dopo le parole «nelle forme previste dal presente articolo» aggiungere le seguenti «e con le attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti»

Art. 12

12.1 (testo 3)

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 1, al primo periodo, dopo la parola «amministrazioni» inserire la seguente: «militari»

Art. 16

16.100 (testo 2)

IL RELATORE

All'articolo 16, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195," inserire le seguenti: "dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,";

b) al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: "d-bis) istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile. L'istituzione dell'area negoziale prevista al precedente periodo avviene nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione.";

c) al comma 4:

1) eliminare le parole ", entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,";

2) dopo le parole "è determinato", inserire le seguenti: ", nel limite massimo fissato ai sensi dell'articolo 9, comma 3,".

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1893
XVIII Legislatura

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo

Titolo breve: *libertà sindacale personale militare*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 98 \(pom.\)](#)

27 ottobre 2020

Sottocomm. pareri

[N. 109 \(pom.\)](#)

16 marzo 2021

Sottocomm. pareri

[N. 111 \(pom.\)](#)

30 marzo 2021

Sottocomm. pareri

[N. 133 \(pom.\)](#)

7 settembre 2021

Sottocomm. pareri

[N. 135 \(pom.\)](#)

21 settembre 2021

Sottocomm. pareri

[N. 144 \(pom.\)](#)

16 novembre 2021

Sottocomm. pareri

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 389 \(pom.\)](#)

13 aprile 2021

[N. 400 \(pom.\)](#)

11 maggio 2021

[N. 415 \(ant.\)](#)

10 giugno 2021

[N. 420 \(ant.\)](#)

23 giugno 2021

[N. 442 \(ant.\)](#)

8 settembre 2021

[N. 445 \(pom.\)](#)

15 settembre 2021

[N. 446 \(pom.\)](#)

21 settembre 2021

[N. 448 \(pom.\)](#)

22 settembre 2021

[N. 450 \(pom.\)](#)

5 ottobre 2021

[N. 453 \(pom.\)](#)

12 ottobre 2021

[N. 463 \(pom.\)](#)

26 ottobre 2021

[N. 465 \(pom.\)](#)

27 ottobre 2021

[N. 476 \(pom.\)](#)

16 novembre 2021

[N. 477 \(ant.\)](#)

17 novembre 2021

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 98 (pom., Sottocomm. pareri) del 27/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2020
98ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,20.

[\(812-A\) CALIENDO.](#) - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato*
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **[PARRINI](#)** (PD) riferisce sul testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

[\(835-A\) DI NICOLA ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di lite temeraria*
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **[PARRINI](#)** (PD) riferisce sul testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

[\(1144, 720 e 959-A/R\) Deputati IEZZI ed altri.](#) - *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*, approvato

dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore [PARRINI](#) (PD) riferisce sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

Con riferimento all'emendamento 3.100, segnala che la formulazione adottata potrebbe contrastare con l'articolo 132 della Costituzione, che prevede una riserva di iniziativa referendaria in capo ai Comuni che intendono richiedere il distacco.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede che il parere sull'emendamento 3.100 sia espresso in termini di contrarietà, o in alternativa, la rimessione dell'esame alla sede plenaria.

Il PRESIDENTE dispone la rimessione alla sede plenaria.

(1686) OSTELLARI ed altri. - Istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari»

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, nonché sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1958) Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013

, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 109 (pom., Sottocomm. pareri) del 16/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 16 MARZO 2021
109ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 13,45.

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD), esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 14.0.1 parere non ostativo, a condizione che le parole «Ministero per la funzione pubblica» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione» oppure «Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1708) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia

(Parere alla 6a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [PARRINI](#) (PD), esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non

ostativo con la seguente condizione:

- all'articolo 1, comma 1, occorre specificare che il provvedimento concerne le zone territoriali svantaggiate della sola regione Sicilia, come peraltro si evince dal titolo e dall'articolo 5 del provvedimento, salva la facoltà di estenderne l'ambito di applicazione a tutto il territorio nazionale, e la seguente osservazione:
- all'articolo 2, comma 1, nell'ambito della procedura di individuazione dei territori oggetto dei benefici, occorrerebbe prevedere forme di coinvolgimento dell'autorità statale, poiché l'inserimento di un territorio nelle zone franche montane comporta l'esenzione dal pagamento di imposte la cui disciplina è, anche per la Sicilia, rimessa esclusivamente al legislatore statale.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1977) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi

(Parere alla 7a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD), esaminati gli emendamenti 3.1 (testo 4), 4.100 e 5.100 riferiti al disegno di legge in titolo propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 13,55.

1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 111 (pom., Sottocomm. pareri) del 30/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 30 MARZO 2021
111ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,10.

(1892) Deputato DELRIO ed altri. - Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2133) Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2133) Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 1.1 parere contrario in quanto, estendendo l'ambito di applicazione anche alla successiva sessione d'esame, si pone al di fuori dei presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge;
- sugli emendamenti 1.0.2, 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3 parere contrario, in quanto manifestamente estranei all'oggetto del decreto-legge;
- sull'emendamento 2.32 parere non ostativo, osservando che la lettera c), nella parte relativa al contenuto della prova di diritto penale, è formulata in termini eccessivamente dettagliati per un testo di legge;
- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2007) Deputato Iolanda DI STASIO ed altri. - Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1893) Deputato Emanuela CODA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, esaminati gli ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,20.

1.4.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 133 (pom., Sottocomm. pareri) del 07/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 7 SETTEMBRE 2021
133ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 15,15.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/1 che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (n. 277)

(Osservazioni alle Commissioni 2a e 10a riunite. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione conviene.

(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(Parere alla 2a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostantivo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostantivo.

La Sottocommissione conviene.

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostantivo con osservazioni, in parte non ostantivo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti al disegno di

legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 16.100 parere non ostativo, invitando a mantenere, in ogni caso, la previsione di un termine per l'adozione del decreto ministeriale finalizzato alla determinazione del contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare;
- sui restanti emendamenti propone di esprimere parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.4.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 135 (pom., Sottocomm. pareri) del 21/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 2021
135ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,45.

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 4ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato l'emendamento 9.1 (testo 2) relativo al disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2317) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti (Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere parere non ostativo, osservando che all'articolo 4, comma 2, sarebbe opportuno indicare un termine per l'adozione del decreto ministeriale finalizzato alla definizione delle misure di defiscalizzazione ivi previste.

La Sottocommissione conviene.

(2255) Deputato Paolo RUSSO. - Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paolo Russo; Fabiola Bologna ed altri; De Filippo ed altri; Maria Teresa Bellucci; Panizzut ed altri
(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente **PARRINI** (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 6, al comma 3, il quale prevede che le misure oggetto di finanziamento debbano essere intese a riconoscere alle famiglie e ai *caregiver* benefici e contributi per il sostegno e la cura delle persone affette da malattie rare, in funzione della disabilità e dei bisogni assistenziali, si valuti l'opportunità di chiarire il coordinamento con il comma 1, il quale limita l'ambito di applicazione del Fondo alle fattispecie di assistenza e cura delle persone rientranti nelle condizioni ivi definite. Inoltre, laddove si dispone che sia garantito il diritto all'educazione e alla formazione delle persone affette da malattie rare, nelle scuole di ogni ordine e grado, si valuti l'opportunità di chiarire il coordinamento con il comma 1 - il quale fa riferimento ai soggetti con invalidità lavorativa pari al 100 per cento -, considerato che, in base alla disciplina vigente, ai minorenni non viene attribuita una percentuale di invalidità e che l'accertamento concerne per essi esclusivamente i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o dell'indennità di frequenza. Similmente, con riguardo all'inserimento lavorativo della persona affetta da una malattia rara, garantendo alla medesima la possibilità di mantenere una condizione lavorativa autonoma, si valuti l'opportunità di chiarire il coordinamento tra la suddetta previsione e le finalità di sostegno del lavoro di cura e assistenza enunciate nel comma 1 nonché con la limitazione, posta da quest'ultimo, del riferimento ai soli soggetti con invalidità lavorativa pari al 100 per cento;

- all'articolo 12, che demanda a un regolamento ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del credito d'imposta per le spese relative all'avvio e alla realizzazione di progetti di ricerca per lo sviluppo di protocolli terapeutici sulle malattie rare o per la produzione di farmaci orfani, sotto il profilo redazionale, sarebbe opportuno sostituire nel comma 3 il riferimento all'attuazione del presente articolo con il riferimento ai commi specifici del medesimo articolo, considerato che il successivo comma 6 prevede un distinto decreto ministeriale per l'attuazione del comma 5.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.4.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 144 (pom., Sottocomm. pareri) del 16/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 2021
144ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,15.

[\(1893, 1542 e 1950 - A\)](#) *Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore **[PARRINI](#)** (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

[\(2367\)](#) *NENCINI ed altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini*
(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **[PARRINI](#)** (PD), relatore, dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ([n. 326](#))
(Osservazioni alla 11ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [PARRINI](#) (PD) , dopo aver illustrato lo schema di decreto in titolo, propone di esprimere osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,25.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 389 (pom.) del 13/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 13 APRILE 2021
389ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1721-B\)](#) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14ª Commissione. Esame. Relazione non ostativa)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, preliminarmente, che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stata apportata un'unica modifica, concernente l'inserimento nell'Allegato A della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (termine di recepimento: 1º aprile 2018). Per quanto di competenza, trattandosi di una direttiva avente contenuto ordinamentale, priva di profili finanziari di rilievo per la Commissione, fa presente che non è necessario acquisire una relazione tecnica di passaggio e, pertanto, non ha osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE si esprime in senso conforme al relatore.

Il presidente [PESCO](#) informa che non sono stati presentati emendamenti.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore [MANCA](#) (PD) propone di riferire in senso non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di relazione del relatore.

(2144) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19

(Parere alle Commissioni riunite 5a e 6a. Esame e rinvio)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, relativamente ai profili finanziari del provvedimento, con riguardo all'articolo 1 recante la disciplina del contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici, richiede elementi integrativi volti a confermare la correttezza della quantificazione degli oneri valutati, dal comma 12 dell'articolo 1 in commento, in 11.150 milioni di euro per il 2021. Sarebbe altresì opportuno acquisire elementi informativi sulla percentuale degli operatori economici aventi diritto al contributo o al credito di imposta distinta in base alle fasce di fatturato individuate dal comma 5. In merito all'articolo 4, commi da 4 a 9, che dispone l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 5 mila euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, con riferimento alla stima degli oneri, evidenzia che la relazione tecnica fornisce informazioni sulla metodologia di analisi utilizzata per la stima, oltre a precisare l'importo complessivo dell'onere da annullamento dei debiti di importo residuo pari a complessivi 451,3 milioni di euro (suddivisi per le diverse tipologie di enti creditori). Sarebbe, tuttavia, opportuno acquisire elementi informativi in ordine all'importo complessivo dei crediti residui fino a 5.000 euro affidati dal 2000 al 2010, per i quali sono in corso i pagamenti relativi alla "rottamazione *ter*", ed al "saldo e stralcio", nonché i dati dai quali si desume l'"aspettativa di riscossione" tra cui, in particolare, il peso della componente della riscossione derivante da recupero coattivo e quella da rateazione, nonché della curva di riscossione attesa che si basa sull'analisi di dati storico-statistici, suddivisi per i diversi anni. Quanto poi agli enti impositori ricompresi nell'insieme "Altri enti", andrebbero fornite maggiori indicazioni circa la composizione della platea interessata. Con riguardo all'articolo 8 recante nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale, rileva che l'utilizzo, da parte della relazione tecnica, della media delle platee di beneficiari del periodo giugno-ottobre 2020 potrebbe non rispondere a criteri prudenziali, considerato che si tratta del periodo del 2020 di maggior ripresa delle attività lavorative. Altresì, la relazione tecnica non si sofferma sulla potenziale sovrapposizione dei periodi autorizzati dall'articolo 8 in esame con quelli previsti dalla legge di bilancio 2021 (12 settimane fino al 30 giugno). Infatti, per i datori di lavoro che non hanno utilizzato entro marzo tutte le settimane disponibili in base alla legge di bilancio, la nuova previsione del decreto in esame assorbe le eventuali settimane residue. Ciò determinerà certamente una compensazione tra i nuovi oneri del decreto in esame e gli oneri precedentemente stimati dalla legge di bilancio. Tuttavia, la relazione tecnica non si sofferma su tale effetto, che andrebbe invece quantificato in modo specifico, sulla base di ipotesi sul numero di settimane ancora residue a fine marzo che sono quindi assorbite. Per quanto attiene all'articolo 20, comma 2, lettera *h*), sulla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nella somministrazione di vaccini, prende atto che il finanziamento di tale misura avverrà nell'ambito delle risorse (23,5 milioni di euro annui) stanziato per il 2021 e il 2022 per ampliare la fornitura di prestazioni e le funzioni assistenziali da parte delle farmacie, nonché nell'ambito di una quota delle risorse finalizzate dall'articolo 20 in esame alla concessione della speciale remunerazione in favore delle farmacie. Tuttavia, in assenza di dati circa il margine di risorse ancora disponibili sullo stanziamento di 23,5 milioni (il programma generale di ampliamento delle funzioni delle farmacie è infatti già avviato) e l'impegno finanziario richiesto per remunerare le farmacie (considerando anche i costi di adeguamento, di natura burocratica e di immediata assistenza ai vaccinati), e potendosi soltanto ipotizzare un nesso diretto fra la concessione della speciale remunerazione e la disponibilità ad aderire alla campagna vaccinale, rappresenta difficoltà circa la possibilità di calibrare i benefici (sia per la remunerazione diretta delle vaccinazioni che per la determinazione della remunerazione aggiuntiva) in modo da garantire il rispetto del limite di spesa. In merito all'articolo 24 sul rimborso delle spese sanitarie sostenute dalle Regioni e dalle Province autonome nel 2020, la relazione tecnica riferisce che la quantificazione dell'onere in esame (1 miliardo di euro) è avvenuta sulla base degli

elementi informativi resi disponibili dalla struttura del Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria, senza però fornire gli ulteriori elementi di dettaglio posti alla base della sua determinazione e senza riportare il dato per singola regione. Appare dunque opportuno, al fine di effettuare una corretta valutazione dell'onere, che siano forniti gli elementi di dettaglio utilizzati per la quantificazione dell'onere, riportando il dato anche per singola regione. In relazione all'articolo 37, istitutivo di un fondo di 200 milioni di euro per l'anno 2021 per sostenere le grandi imprese che si trovano in una situazione di temporanea difficoltà finanziaria, andrebbe fornita una valutazione sul tasso di rimborso integrale dei finanziamenti. Infatti, anche se la prognosi di rimborso integrale è proprio una delle condizioni di erogazione del finanziamento ai sensi del comma 3, trattandosi di imprese in difficoltà finanziaria, pur se con prospettive di ripresa, non appare prudente ipotizzare che la totalità delle imprese destinatarie sia in grado di restituire integralmente i finanziamenti. Con riguardo all'articolo 40, laddove incrementa le risorse da trasferire al Commissario straordinario per specifiche iniziative funzionali al consolidamento del piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), pur prendendo atto di quanto illustrato dalla relazione tecnica, osserva che un possibile punto di criticità potrebbe verificarsi qualora sia necessario superare il numero previsto di strutture territoriali dove verranno effettivamente somministrati i vaccini nell'intero territorio nazionale. In tal caso, se non fosse possibile ricorrere ad altre risorse non a carico della finanza pubblica, come asserito dalla relazione tecnica, inevitabilmente tale fabbisogno dovrebbe venire accollato dallo Stato, con ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto concerne le previsioni di copertura finanziaria di cui all'articolo 42, comma 10, con specifico riferimento alla lettera *b*), che dispone una riduzione limitatamente alle annualità 2021 e 2023, occorre evidenziare che la dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti dalla attualizzazione dei contributi pluriennali di spesa è classificata in bilancio come destinata alla copertura di sole spese in conto capitale; pertanto, andrebbe assicurato che non si determini una dequalificazione delle risorse già previste a legislazione vigente. Infatti, mentre vi sono alcune disposizioni del decreto che recano una maggiore spesa in conto capitale nel 2021 (articoli 20, 37, 39, 40), non risultano invece per il 2023. Inoltre, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alle disponibilità di risorse esistenti per il 2021 e il 2023 a valere di tale stanziamento, ai fini della riduzione in parola, nonché in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a valere degli stanziamenti residui previsti per le medesime annualità, al fine di sopperire agli utilizzi già programmati. In merito poi alla compensazione prevista alla lettera *d*), relativamente alla copertura disposta, per il triennio in programmazione, nel 2023 e a seguire, a carico del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015, andrebbero parimenti richieste delucidazioni circa le disponibilità previste dagli stanziamenti per il medesimo anno, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli utilizzi eventualmente già programmati per la medesima annualità. Per ulteriori rilievi e osservazioni, rinvia alla Nota n. 215 del Servizio del bilancio.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*) chiede al Governo, in relazione all'articolo 4, di fornire dati integrativi con riguardo alla posizione tributaria dei soggetti falliti, deceduti o comunque titolari di debiti inesigibili.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di dare riscontro alle questioni poste dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2060) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [FANTETTI](#) (*Misto*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di

competenza, che, in relazione all'articolo 4, ove è previsto che il direttore dell'istituto penitenziario metta a disposizione locali per l'assistenza spirituale, occorre valutare se ciò possa determinare maggiori oneri, ancorché al comma 6 sia previsto che gli oneri finanziari dello stesso articolo siano a carico dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra". Riguardo all'articolo 5, al comma 3, ove è previsto che le attività da svolgersi in orario extrascolastico avvengano senza oneri per lo Stato, occorre valutare l'opportunità di adottare la formulazione standard della clausola di invarianza. Circa le attività in carico al Ministero dell'interno, di cui all'articolo 9, comma 2, ai fini della verifica dei requisiti per l'acquisto della personalità giuridica per gli enti ecclesiastici facenti parte dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», occorre avere conferma che esse possano essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente. In riferimento al comma 5 del medesimo articolo 9, occorre chiarire se l'equiparazione dal punto di vista degli effetti tributari degli enti dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione possa comportare ulteriori oneri rispetto a quelli quantificati nella relazione tecnica. Analogo chiarimento si rende necessario per l'articolo 12, comma 3, ove si prevede che agli edifici di culto si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni specificando quali siano i benefici applicabili. Per quanto concerne l'articolo 16 andrebbe confermata l'assenza di oneri per il funzionamento della commissione paritetica anche tramite l'inserimento di una clausola di invarianza. Infine, riguardo all'articolo 22, che reca la quantificazione degli oneri e la relativa copertura, andrebbero indicati, come previsto dalle norme di contabilità, i riferimenti alle specifiche previsioni di spesa nell'articolato, anche al fine di inserire una clausola di invarianza sulla restante parte del testo. Occorre valutare altresì l'aggiornamento della copertura finanziaria al bilancio triennale 2021-2023.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze è in attesa di elementi istruttori da parte dall'amministrazione interessata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2131) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 3, al primo comma, reca la clausola di invarianza, mentre al comma 2 prevede che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 4 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Pertanto, per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare e propone di esprimere un parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza le prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

(988) *Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto

di competenza, con riferimento all'articolo 19 del nuovo testo adottato come testo base per l'esame in sede referente, rileva la necessità di precisare la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3, prevedendo che i decreti legislativi vengano adottati senza "nuovi o maggiori oneri" per la finanza pubblica. Altresì, va previsto, al medesimo comma 3, che sugli schemi di decreto sia acquisito non solo il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, ma anche quello delle Commissioni competenti per i profili finanziari. Sulle restanti disposizioni non vi sono osservazioni da formulare, considerato peraltro che la Commissione di merito ha recepito il parere condizionato reso da questa Commissione il 15 gennaio 2020, con cui si chiedeva la soppressione del comma 8, ultimo periodo, dell'articolo 14.

Per quanto riguarda gli emendamenti, non vi sono osservazioni sulla proposta 5.100, mentre chiede conferma dell'assenza di effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica derivanti dalla proposta 14.100.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, in relazione al testo, segnala la necessità di acquisire una relazione tecnica per verificare gli effetti finanziari connessi al principio direttivo di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 19, con particolare riguardo all'impiego di piattaforme digitali per la fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici.

In relazione agli emendamenti, concorda con le valutazioni del relatore.

Nel rispondere ad una richiesta di chiarimenti del senatore [DELL'OLIO](#) (M5S), precisa di confermare l'assenza di effetti negativi, dal punto di vista finanziario, con riguardo alla proposta 14.100.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1834) PAGANO. - *Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19*

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità del relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, non ha osservazioni da formulare. Invita, comunque, la Commissione di merito ad inserire la previsione secondo cui gli eventuali oneri di funzionamento dell'istituenda Commissione saranno fronteggiati con le dotazioni dei bilanci interni del Senato e della Camera dei deputati.

In merito agli emendamenti, relativamente alla proposta 2.0.100, occorre valutare, al comma 4, laddove si prevede l'istituzione di un Comitato di rappresentanza delle autonomie territoriali nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata, l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, oltre che del divieto di corrispondere ai componenti del predetto Comitato ogni tipologia di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Non ha osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

La rappresentante del GOVERNO, fermo restando che si tratta di una materia prettamente parlamentare, condivide le osservazioni del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo con la seguente osservazione: si rappresenta l'opportunità di inserire la previsione secondo cui gli eventuali oneri di funzionamento dell'istituenda Commissione saranno fronteggiati con le dotazioni dei bilanci interni del Senato e della Camera dei deputati.

In relazione alla proposta 2.0.100, esprime parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81

della Costituzione, all'inserimento, al comma 4, istitutivo del Comitato dei rappresentanti delle autonomie territoriali, di una clausola d'invarianza finanziaria, nonché del divieto di corrispondere ai componenti del predetto Comitato compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando sul testo, per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e alle modifiche intervenute presso la Camera dei deputati, che occorre avere conferma che dal decreto di cui all'articolo 16, comma 4, adottato dal Ministro della pubblica amministrazione sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, non possano derivare ulteriori oneri rispetto a quelli previsti a legislazione vigente. In relazione agli emendamenti, con riguardo alle proposte riferite all'articolo 3, segnala che la proposta 3.1 appare suscettibile di comportare maggiori oneri. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, chiede conferma dell'assenza di profili finanziari della proposta 5.10, che elimina l'esclusione della trattazione dell'impiego del personale in servizio dalle competenze delle associazioni sindacali. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, comporta maggiori oneri la proposta 9.1. Per l'emendamento 9.6 richiede una relazione tecnica al fine di verificare la compatibilità del numero fissato di distacchi sindacali con la clausola di invarianza generale di cui all'articolo 20. Occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 9.9, volta a sopprimere la garanzia del regolare funzionamento del servizio in sede di autorizzazione del permesso sindacale da parte del comandante. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare gli eventuali riflessi finanziari delle proposte 11.1, 11.4, 11.5 e 11.6, in materia di definizione delle materie oggetto di contrattazione e di concertazione. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 12, appare suscettibile di determinare oneri la proposta 12.5. In riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 14, risulta necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 14.0.1, recante un'articolata disciplina di distacchi, permessi e aspettative sindacali. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 15.3, che pone a carico delle scuole e delle accademie militari l'organizzazione di corsi di formazione sindacale per i rappresentanti sindacali. Comporta maggiori oneri la proposta 15.4. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 17, risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 17.3 e 17.4, che escludono il versamento del contributo unificato per le controversie in materia di condotta antisindacale nel settore militare. Riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 18, richiede una relazione tecnica sugli emendamenti 18.2 e 18.3, che non prevedono il versamento di alcun contributo per promuovere il tentativo di conciliazione.

Per quanto concerne i subemendamenti, chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 9.6/1, che fissa il criterio di determinazione del numero totale dei permessi sindacali retribuiti nelle Forze armate.

Non ha osservazioni da formulare sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE mette a disposizione della Commissione una nota recante elementi istruttori sui rilievi avanzati sia sul testo che sugli emendamenti.

Per chiedere chiarimenti sull'emendamento 18.3, interviene il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S), a cui risponde il PRESIDENTE.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) si riserva di approfondire i contenuti della nota testé consegnata dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(Parere alla 13ª Commissione sul testo unificato. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il progetto di legge in esame, di iniziativa parlamentare, è all'esame in prima lettura della 13ª Commissione permanente e non è corredato di relazione tecnica.

Il testo unificato, nei capi II, III e IV, reca disposizioni in materia di programma nazionale per la rigenerazione urbana, istituzione di una cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo nazionale per la rigenerazione urbana con dotazione di 500 milioni di euro dall'anno 2021 fino all'anno 2040, di riparto delle risorse per la rigenerazione urbana, di compiti delle regioni e degli enti locali in materia di rigenerazione urbana, di bandi regionali e piani comunali di rigenerazione urbana, esecuzione di censimenti edilizi comunali e creazione di una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato denominata banca dati del riuso, misure di tutela dei beni culturali e dei centri storici, misure di attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, di modalità di partecipazione diretta dei cittadini, di destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi, di ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana quali attribuzione dei fondi strutturali europei, prestiti garantiti dalla Cassa depositi e prestiti, e costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare locali finalizzati all'attuazione degli interventi previsti nei piani comunali di rigenerazione urbana.

I capi V e VI riguardano rispettivamente vigilanza e controlli dell'Autorità nazionale anticorruzione e norme in materia di qualità della progettazione, concorsi di progettazione e concorsi di idee.

Il capo VII reca disposizioni in materia di incentivi fiscali, semplificazioni, cumulabilità degli incentivi, incentivi fiscali per la rigenerazione del suolo edificato al di fuori dei centri abitati e manutenzione dei terreni agricoli.

Il capo VII reca anche una delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o in aree urbane degradate, per una spesa autorizzata pari a 100 milioni di euro annui dall'anno 2021 all'anno 2040, a fronte di oneri per benefici fiscali e contributivi che nella formulazione della delega sembrano configurare diritti soggettivi non modulabili né contenibili nell'ambito di un tetto di spesa. Peraltro, il comma 3 dell'articolo 22 non prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano corredati di relazione tecnica e trasmessi per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Il capo VIII concerne disposizioni per garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana e disposizioni finali.

Il capo IX reca, all'articolo 28, la copertura finanziaria per oneri autorizzati pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2021 cui si provvede, quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente

riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e quanto a 800 milioni di euro mediante maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica da approvare entro il 31 gennaio 2021 con appositi provvedimenti regolamentari e amministrativi.

Per quanto concerne i profili di copertura, osserva che la clausola di copertura finanziaria non appare conforme alle norme di contabilità. Per quanto riguarda invece i profili di quantificazione degli oneri, vista la complessità delle disposizioni recate dal testo unico in esame e della difficoltà di valutazione degli oneri ad esse correlate, risulta necessario acquisire una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Reputa comunque opportuno avviare interlocuzioni informali con la Commissioni di merito, al fine di acquisire elementi utili per la valutazione dei profili di carattere finanziario del provvedimento.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1957) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [FERRO](#) (FIBP-UDC), in sostituzione della relatrice Modena, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la copertura finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge decorre dall'anno 2020 e si riferisce al triennio 2020-2022. A tale riguardo, occorre valutare l'applicazione della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, ove si prevede che, nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resti valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo. Altresì, alla luce dei chiarimenti e delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento, non ha ulteriori osservazioni da formulare.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE si associa alla valutazione espressa dal relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana già convocata per domani, mercoledì 14 aprile 2021, alle ore 9, non avrà luogo. Comunica inoltre che la seduta già convocata per le ore 15 di domani, è anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 400 (pom.) dell'11/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 11 MAGGIO 2021
400ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Durigon.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2167\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il relatore [MISIANI](#) (PD) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in merito all'articolo 1, occorre avere la conferma della sussistenza delle risorse oggetto di copertura per l'emendamento 1.0.1. Chiede poi conferma dell'assenza di oneri connessi all'emendamento 1.0.4 sulla mobilità straordinaria dei docenti. Analogamente, chiede conferma dell'assenza di oneri connessi all'emendamento 1.0.5 riguardante la medesima tematica. Chiede inoltre conferma dell'assenza di oneri connessi all'emendamento 1.0.6 sul ripristino del vincolo triennale per i docenti vincitori del concorso di cui al decreto del Direttore generale 23 febbraio 2016, n. 106. Fa poi presente che sembra comportare maggiori oneri la proposta 1.0.7. Rileva che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 1.0.8 sulla rimodulazione dell'aliquota destinata alla mobilità interprovinciale del personale docente, educativo e ATA. Riguardo gli emendamenti 1.0.9 e 1.0.10, segnala che occorre acquisire la relazione tecnica. Osserva che comporta maggiori oneri l'emendamento 1.0.11. Occorre poi valutare la portata finanziaria dell'emendamento 1.0.12 che abroga il vincolo di permanenza minima quadriennale per i docenti immessi in ruolo a seguito di valutazione positiva del periodo di esperimento. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, segnala la necessità per la proposta 2.2 di acquisire la relazione tecnica. Occorre invece valutare la proposta 2.3 che consente, a partire dall'anno scolastico 2021/2022, operazioni di mobilità annuale per i docenti immessi in ruolo. Richiede inoltre la relazione tecnica per la proposta 2.4. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3, richiede la relazione tecnica per le proposte 3.8 e 3.8 (testo 2). Fa presente che comporta maggiori oneri l'emendamento 3.9, che determina la limitazione dalla responsabilità per danno erariale. Segnala che si rende quindi necessaria l'acquisizione della relazione tecnica per l'emendamento 3.11. Rileva poi che comporta maggiori oneri la proposta 3.0.1, che prevede un indennizzo a carico delle strutture sanitarie, in caso di responsabilità dei medici o dei professionisti sanitari. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, rileva che comporta maggiori oneri la proposta 4.17 che sopprime il secondo periodo del comma 8, che a sua volta esclude la corresponsione di retribuzioni o altri compensi, nei casi in cui non sia possibile il demansionamento di determinate figure professionali che rifiutino di adempiere all'obbligo vaccinale. Analogamente, comportano maggiori oneri le proposte 4.20, 4.21 e 4.22. Riguardo all'emendamento 4.23, segnala che si rende necessaria la relazione tecnica. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dagli emendamenti 4.26, 4.26 (testo 2) e 4.27, che inseriscono tra le categorie da vaccinare, rispettivamente, gli Italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE temporaneamente in Italia e gli studenti già ammessi al programma Erasmus+. Osserva poi che l'emendamento 4.0.2 comporta maggiori oneri, in quanto dotato di copertura non idonea. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 4.0.3 e 4.0.3 (testo 2). Segnala che comporta maggiori oneri la proposta 4.0.4. Rileva, che occorre inoltre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 4.0.5 (identico al 4.0.6), 4.0.7 e 4.0.8. Richiede la relazione tecnica anche sull'emendamento 4.0.6 (testo 3). Osserva, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 5, fa presente che occorre acquisire la relazione tecnica per l'emendamento 5.0.1. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5. Segnala che non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 6. In riferimento agli emendamenti all'articolo 7, richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.0.2. In merito all'emendamento 7.0.1000 del Governo sull'elezione dei componenti il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, richiede la relazione tecnica positivamente verificata. Osserva, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 8, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 8.0.3. Fa presente che comporta maggiori oneri la proposta 8.0.4, che sopprime il riferimento alla sostenibilità finanziaria per le assunzioni negli enti locali di lavoratori socialmente utili. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 8.0.5, che peraltro, al comma 4, non reca la quantificazione degli oneri relativamente all'autorizzazione alle assunzioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Richiede inoltre la relazione tecnica per l'emendamento 8.0.6. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 9, richiede la relazione tecnica per le proposte 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.3 (testo 2).

Con riguardo all'emendamento 9.0.5 sulla liquidazione coatta amministrativa degli enti vigilati dalle Regioni, rileva che occorre valutare l'apposizione di una clausola di invarianza finanziaria. Richiede la predisposizione della relazione tecnica per gli emendamenti 9.0.8, 9.0.10 e 9.0.11. Segnala che comporta maggiori oneri la proposta 9.0.9 - sul pagamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 - ove si prevede la possibilità di determinare nuovi o maggiori oneri con decreto interministeriale, rimandando la relativa copertura sul bilancio triennale oltre che nelle leggi di bilancio successive al 2020, derogando ai principi della legge di contabilità.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 10, segnala che occorre valutare la portata

finanziaria della proposta 10.13, laddove prevede lo svolgimento di una prova preselettiva, utilizzando sistemi informativi e digitali ai fini dell'accesso alle successive fasi concorsuali. Chiede poi conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 10.57 in materia di corso per commissari della Polizia di Stato. Fa quindi presente che sembra comportare maggiori oneri l'emendamento 10.58, che prevede assunzioni in deroga, ancorché corredato di clausola di invarianza finanziaria. Richiede poi la relazione tecnica per le proposte 10.61 e 10.63. Occorre inoltre valutare l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 10.62 sull'assunzione, nei limiti dei posti attualmente vacanti e disponibili, di candidati risultati idonei in procedure concorsuali. Chiede poi conferma dell'assenza di oneri connessi all'emendamento 10.64 sulle modalità di accesso ai corsi di laurea in medicina, veterinaria e odontoiatria. Richiede la relazione tecnica per il subemendamento 10.100/9. Osserva che comportano maggiori oneri le analoghe proposte 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5 e 10.0.6. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 10.0.4 (testo 2), 10.0.6 (testo 2), 10.0.7 e 10.0.8. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalle proposte 10.0.9, 10.0.9 (testo 2) e 10.0.10 sul ruolo dei ricercatori degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Chiede poi conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 10.0.11, che abroga la norma sulla permanenza nei ruoli del Servizio sanitario nazionale dei dirigenti amministrativi, professionali e tecnici del Servizio medesimo. Osserva che derivano maggiori oneri dalle proposte 10.0.12 e 10.0.13, per mancanza di quantificazione degli oneri. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 10.0.15 sull'attivazione di un concorso riservato per Direttore dei servizi generali amministrativi. Rileva la necessità di acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 10.0.17, 10.0.19 e 10.0.20. Segnala che comportano maggiori oneri le proposte 10.0.21, 10.0.26 (analogo al 10.0.27 e 10.0.28), 10.0.29 (analogo al 10.0.30 e 10.0.31), 10.0.32 (analogo al 10.0.33 e 10.0.34). Richiede la relazione tecnica per l'emendamento 10.0.35. Richiede inoltre la relazione tecnica positivamente verificata sull'emendamento del Governo 10.1000 riguardante il conferimento, da parte dell'Avvocatura dello Stato, di cinque incarichi a tempo determinato per la durata di un anno, a cinque esperti nello sviluppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10, ivi incluse le proposte 10.22 (testo 2) e 10.22 (testo 3).

Riguardo gli emendamenti riferiti all'articolo 11, richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 11.0.2, 11.0.3, 11.0.3 (testo 2) e 11.0.4. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 11.0.6 sulla semplificazione delle comunicazioni tra imprese operanti nel settore della telefonia e delle telecomunicazioni e cittadini. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il sottosegretario DURIGON si sofferma sugli emendamenti segnalati dal relatore relativi all'articolo 1, esprimendo un avviso contrario per maggiori oneri non correttamente quantificati o coperti, ovvero per assenza di relazione tecnica.

Sull'emendamento 1.0.12, evidenzia come il venir meno del vincolo quadriennale di permanenza nella sede dell'istituzione scolastica di prima assegnazione possa comportare difficoltà nella continuità didattica connessa alla gestione del personale.

Segnala altresì l'emendamento 1.0.2, rappresentando la necessità di acquisire apposita relazione tecnica.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) si sofferma sulla portata normativa dell'emendamento 1.0.2 in tema di modalità di accesso alle residenze sanitarie assistenziali, osservando come la proposta possa risultare superata dalla recente ordinanza del Ministro della salute.

Il [PRESIDENTE](#) prospetta, a titolo prudenziale, una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, anche sugli emendamenti 1.0.2 e 1.0.12.

Il sottosegretario DURIGON formula quindi un avviso contrario, per oneri non correttamente

quantificati o coperti, ovvero per assenza di relazione tecnica, sugli emendamenti relativi all'articolo 2 segnalati dal relatore.

Con riguardo agli emendamenti segnalati dal relatore, relativi all'articolo 3, esprime un avviso contrario, per oneri non correttamente quantificati o coperti, ovvero per assenza di relazione tecnica, fatta eccezione per la proposta 3.8 (testo 2) di cui chiede l'accantonamento.

Evidenzia poi profili di criticità anche in merito agli emendamenti 3.6, 3.7, 3.10 e 3.0.2, in materia di responsabile del personale sanitario, delle strutture e del Servizio sanitario nazionale.

Con particolare riguardo all'emendamento 3.0.2, fa presente che la relazione tecnica predisposta dal Ministero della giustizia è in corso di verifica.

Il PRESIDENTE prospetta la formulazione di un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 3.6, 3.7 e 3.10, per oneri indiretti, mentre dispone l'accantonamento dell'emendamento 3.0.2, oltre che della proposta 3.8 (testo 2), sulla quale è in corso istruttoria del Governo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario, per oneri non correttamente quantificati o coperti, ovvero per assenza di relazione tecnica, sugli emendamenti segnalati dal relatore riguardanti l'articolo 4, fatta eccezione per l'emendamento 4.17, sul quale rappresenta l'assenza di osservazioni, e sull'emendamento 4.0.7 per il quale è in corso una valutazione istruttoria.

Fa poi presente che è in corso l'istruttoria anche sull'emendamento 4.0.6 (testo 3).

Segnala altresì criticità finanziarie anche sugli emendamenti 4.25, 4.28, 4.0.1 e 4.0.9.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) chiede l'accantonamento dell'emendamento 4.0.1, al fine di approfondire la posizione del Governo.

Il rappresentante del GOVERNO sottolinea che sull'emendamento 4.0.1 il Ministero della giustizia ha trasmesso la relazione tecnica che è attualmente in verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il presidente [PESCO](#) dispone l'accantonamento degli emendamenti 4.0.1 e 4.0.9.

La senatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) si sofferma sulla portata normativa e finanziaria dell'emendamento 4.17, soppressivo del comma 8, secondo periodo, dell'articolo 4, che a sua volta esclude la corresponsione della retribuzione nei casi in cui non sia possibile il demansionamento di determinate figure professionali che rifiutino di adempiere all'obbligo vaccinale.

Al riguardo, rappresenta alcune criticità legate all'applicazione dell'articolo 4, con particolare riferimento alle figure professionali che, in base ad un giustificato motivo, non possono rispettare l'obbligo di vaccinazione.

Sulla portata dell'emendamento 4.17, si apre un breve dibattito nel quale intervengono il [PRESIDENTE](#) e il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S).

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), pur nella consapevolezza che la Commissione ha già espresso il parere sul testo del decreto-legge in esame, rappresenta le criticità di ordine finanziario connesse all'attuazione dell'articolo 4, anche in relazione all'applicazione della norma a determinate categorie professionali, come professionisti, partite IVA e veterinari.

Il PRESIDENTE reputa opportuno un accantonamento della proposta 4.17, chiedendo al Governo un supplemento di istruttoria volto a scongiurare ogni effetto finanziario negativo.

Il sottosegretario DURIGON esprime un avviso contrario sull'emendamento 5.0.1 per oneri non quantificati e non coperti.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) chiede di accantonare l'emendamento 5.0.1, per approfondire i motivi alla base dell'avviso contrario del Governo.

In merito agli emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 7, il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sulla proposta 7.0.2, per maggiori oneri non quantificati. Segnala altresì l'emendamento 7.6 (testo 2), in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica. Rappresenta che l'emendamento governativo 7.0.1000 è provvisto di relazione tecnica positivamente verificata.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) sottolinea come l'emendamento 7.6 (testo 2) attenga al terzo mandato dei consigli degli ordini professionali.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento di tale proposta, rilevando come essa non sembrerebbe avere conseguenze finanziarie negative; tuttavia, appare opportuno approfondire le ragioni alla base dell'avviso contrario del Governo.

In merito agli emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 8, il rappresentante del GOVERNO evidenzia come la proposta 8.0.3 potrebbe generare possibili contenziosi. Esprime poi un avviso contrario sugli altri emendamenti segnalati dal relatore, fatta eccezione per la proposta 8.0.6, per la quale rinvia alle valutazioni del Ministero della transizione ecologica e dell'Autorità di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente (ARERA), quanto ai riflessi di natura organizzativa e tariffaria. Segnala poi l'emendamento 8.1 sulla proroga dei termini per l'adeguamento degli enti del terzo settore alla normativa sul codice delle imprese sociali, rappresentando l'esigenza di acquisire elementi istruttori da parte del Dipartimento delle finanze.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 8.1 e 8.0.6.

In merito agli emendamenti all'articolo 9 segnalati dal relatore, il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario, per oneri non correttamente quantificati o coperti, ovvero per assenza di relazione tecnica, fatta eccezione per la proposta 9.0.5, sulla quale formula un avviso non ostativo condizionato all'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria. Esprime poi un avviso contrario sugli emendamenti 9.0.1 e 9.0.7.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 10, segnalati dal relatore, il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario, per oneri non correttamente quantificati o coperti, ovvero per assenza di relazione tecnica, su tutte le proposte, fatta eccezione per l'emendamento 10.13, sul quale esprime un avviso non ostativo, oltre che sulle proposte 10.0.4 (testo 2), 10.0.6 (testo 2), 10.0.9 (testo 2), 10.0.29, 10.0.30, 10.0.31, 10.22 (testo 2) e 10.22 (testo 3), sulle quali chiede l'accantonamento per un supplemento istruttorio. Formula un avviso non ostativo sull'emendamento del Governo 10.1000 che peraltro è fornito di relazione tecnica positivamente verificata. Esprime poi un avviso contrario anche sugli emendamenti 10.30, 10.41, 10.42, 10.47, 10.59, 10.0.16 e 10.0.18.

In merito agli emendamenti all'articolo 10 segnalati dal rappresentante del Governo, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento delle proposte 10.59 e 10.0.18, condividendo invece la valutazione contraria sugli emendamenti 10.30, 10.41, 10.42, 10.47 e 10.0.16.

Il senatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) chiede chiarimenti circa l'avviso contrario espresso dal Governo sull'emendamento 10.47.

Il sottosegretario DURIGON, nel soffermarsi sulla proposta emendativa in esame, fa presente la necessità di acquisire la relazione tecnica diretta a dimostrare la non onerosità dell'emendamento.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di accantonare la valutazione delle proposte 10.57 e 10.64, per un approfondimento istruttorio.

Il PRESIDENTE dispone anche l'accantonamento dell'emendamento 10.58, sul quale viene richiesta una valutazione del Dipartimento della funzione pubblica.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 11, segnalati dal relatore, il rappresentante del GOVERNO condivide la necessità di acquisire la relazione tecnica sulle proposte 11.0.2, 11.0.3, 11.0.3 (testo 2) e 11.0.4.

Non ha osservazioni da formulare sull'emendamento 11.0.6.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore [MISIANI](#) (*PD*) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1, 1.0.2, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 2.2, 2.3, 2.4, 3.8, 3.9, 3.11, 3.0.1, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.25, 4.26, 4.26 (testo 2), 4.27, 4.28, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.3 (testo 2), 4.0.4, 4.0.8, 7.0.2, 8.0.4, 8.0.5, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.3 (testo 2), 9.0.7, 9.0.8, 9.0.9, 9.0.10, 9.0.11, 10.30, 10.41, 10.42, 10.47, 10.61, 10.62, 10.63, 10.100/9, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.7, 10.0.8, 10.0.9, 10.0.10, 10.0.11, 10.0.12, 10.0.13, 10.0.15, 10.0.16, 10.0.17, 10.0.19, 10.0.20, 10.0.21, 10.0.26, 10.0.27, 10.0.28, 10.0.32, 10.0.33, 10.0.34, 10.0.35, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.3 (testo 2) e 11.0.4.

Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 3.6, 3.7, 3.10 e 8.0.3.

Sull'emendamento 9.0.5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria.

Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo, ad eccezione delle proposte 3.8 (testo 2), 3.0.2, 4.17, 4.0.1, 4.0.6 (testo 3), 4.0.7, 4.0.9, 5.0.1, 7.6 (testo 2), 8.1, 8.0.6, 10.22 (testo 2), 10.22 (testo 3), 10.57, 10.58, 10.59, 10.64, 10.0.4 (testo 2), 10.0.6 (testo 2), 10.0.9 (testo 2), 10.0.18, 10.0.29, 10.0.30 e 10.0.31, sulle quali l'esame resta sospeso.

L'esame è altresì sospeso sugli emendamenti trasmessi dopo le ore 15 di oggi."

Posta in votazione, la proposta di parere avanzata dal relatore risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il relatore [MISIANI](#) (*PD*) fa presente che gli emendamenti presentati in Commissione sono stati presentati anche in Assemblea, fatta eccezione per le riformulazioni, le propone emendative del

relatore e del Governo e i relativi subemendamenti. Avverte altresì che, in merito agli emendamenti presentati direttamente presso l'Assemblea, occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 10.0.150 e 10.0.151.

Il sottosegretario DURIGON fa presente che sugli emendamenti 10.0.150 e 10.0.151 si è in attesa di acquisire elementi istruttori da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Alla luce dell'esame svolto precedentemente, il relatore MISIANI propone quindi di esprimere per l'Assemblea il seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1, 1.0.2, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 2.2, 2.3, 2.4, 3.8, 3.9, 3.11, 3.0.1, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.8, 7.0.2, 8.0.4, 8.0.5, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.7, 9.0.8, 9.0.9, 9.0.10, 9.0.11, 10.30, 10.41, 10.42, 10.47, 10.61, 10.62, 10.63, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.7, 10.0.8, 10.0.9, 10.0.10, 10.0.11, 10.0.12, 10.0.13, 10.0.15, 10.0.16, 10.0.17, 10.0.19, 10.0.20, 10.0.21, 10.0.26, 10.0.27, 10.0.28, 10.0.32, 10.0.33, 10.0.34, 10.0.35, 11.0.2, 11.0.3 e 11.0.4.

Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 3.6, 3.7, 3.10 e 8.0.3.

Sull'emendamento 9.0.5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria.

Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo, ad eccezione delle proposte 3.0.2, 4.17, 4.0.1, 4.0.7, 4.0.9, 5.0.1, 8.1, 8.0.6, 10.57, 10.58, 10.59, 10.64, 10.0.18, 10.0.29, 10.0.30, 10.0.31, 10.0.150 e 10.0.151, sulle quali l'esame resta sospeso."

Posta in votazione, la proposta di parere avanzata dal relatore risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2201) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **DAMIANI** (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 esclude l'abrogazione di una serie di norme aventi natura sanzionatoria, mentre l'articolo 1-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, reca disposizioni in materia di analisi, controlli e sanzioni riguardanti gli alimenti e la sicurezza alimentare, nonché la salute animale: si tratta di norme aventi natura ordinamentale, sulle quali non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto concerne l'articolo 1-ter, anch'esso introdotto dalla Camera dei deputati, alla lettera a) del comma 1 prevede, nel caso di violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, la diffida, da parte dell'organo di controllo, ad adempiere alle prescrizioni violate e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose, nel caso in cui si accertino per la prima volta violazioni sanabili: la contestazione viene quindi effettuata in caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato. La lettera b) del comma 1 consente la riduzione del 30 per cento della sanzione, se già prevista in misura ridotta, nel caso di pagamento effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, anche nel caso in cui la sanzione amministrativa pecuniaria sia accompagnata da un'ulteriore sanzione, mentre in precedenza, per fruire del beneficio, doveva essere l'unica sanzione comminata.

Le citate lettere a) e b), sia pure per importi verosimilmente molto contenuti, appaiono suscettibili di determinare una riduzione del gettito derivante dalle sanzioni: tuttavia, considerato che si tratta di

entrate meramente eventuali e che non dovrebbero essere contabilizzate nei saldi tendenziali, non vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza degli oneri con riferimento alla finanza pubblica.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 222 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario DURIGON consegna la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, positivamente verificata.

Il relatore [DAMIANI](#) (FIBP-UDC) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta avanzata dal relatore.

(2201) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DAMIANI](#) (FIBP-UDC) propone di ribadire anche per l'Assemblea il seguente parere già espresso per la Commissione di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione non ostativa condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) alla luce della relazione tecnica aggiornata, consegnata dal Governo lo scorso 27 aprile, propone l'espressione della seguente relazione: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo; acquisita la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, verificata positivamente a condizione che i commi 5 e 6 dell'articolo 2 vengano riformulati; preso atto che la suddetta relazione tecnica segnala che, qualora il provvedimento in titolo non dovesse essere definitivamente approvato entro il prossimo 1° giugno, gli oneri di cui ai citati commi dovranno essere nuovamente aggiornati, con le conseguenti necessarie modifiche al testo della norma e alla relativa relazione tecnica, esprime, per quanto di competenza, una relazione non ostativa condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dei commi 5 e 6 dell'articolo 2 con i seguenti: "5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. 6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, e agli

ulteriori oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in 11,608 milioni di euro per l'anno 2021, in 16,408 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,308 milioni di euro per l'anno 2023, in 17,508 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,708 milioni di euro per l'anno 2025, in 17,908 milioni di euro per l'anno 2026, in 18,308 milioni di euro per l'anno 2027, in 18,608 milioni di euro per l'anno 2028, in 18,908 milioni di euro per l'anno 2029 e in 19,208 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234."

Il sottosegretario DURIGON esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di relazione illustrata.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la definizione dell'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 ([n. 254](#))

(Osservazioni alla 13a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto in titolo, rappresentando che il provvedimento in esame, previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 158 del 2017 ("Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni"), su cui la Conferenza unificata ha sancito l'intesa in data 28 gennaio 2021, stabilisce, nell'unico articolo 1, che i piccoli comuni "finanziabili", che rientrano nelle tipologie previste all'articolo 1, comma 2, della legge n. 158 del 2017, secondo i parametri definiti con il decreto del Ministro dell'interno 10 agosto 2020, sono quelli individuati nell'allegato A) del presente provvedimento, a cui si rinvia.

Ricorda che l'articolo 3 della legge n. 158 del 2017 prevede l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive.

Il Fondo, istituito con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, è stato incrementato di ulteriori 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018, dall'articolo 1, comma 862, della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), per complessivi 160 milioni di euro.

Nella relazione illustrativa allo schema in esame, si evidenzia che i comuni in possesso di almeno una delle caratteristiche previste dalle tipologie di legge saranno i destinatari del finanziamento degli interventi che verranno definiti ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 158 del 2017, attraverso la predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni. Per il triennio di prima applicazione della legge, è stato definito l'elenco dei potenziali comuni che potranno accedere ai finanziamenti, in quanto rientranti in almeno uno dei parametri calcolati utilizzando gli indicatori e i dati dettagliatamente descritti nella Nota metodologica allegata al richiamato decreto del 10 agosto 2020.

I piccoli comuni potenzialmente destinatari dei benefici della legge n. 158 del 2017 sono 5.522, corrispondenti a tutti i comuni che, al censimento generale della popolazione del 2011, avevano una popolazione fino a 5.000 abitanti, tenute presenti le fusioni avvenute entro il 1° gennaio 2021.

Per quanto di competenza di questa Commissione, dal momento che il provvedimento in esame reca l'elenco dettagliato dei piccoli comuni beneficiari delle risorse del Fondo istituito dalla legge n. 158 del 2017, non vi sono osservazioni da formulare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2020, relativo all'approvvigionamento di razzi guidati per sistemi d'arma Multiple Launch Rocket System (M.L.R.S.) e l'adeguamento tecnologico dei lanciatori ([n. 253](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra lo schema di decreto in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che il costo complessivo del programma è stimato in 418,2 milioni di euro (condizioni economiche 2021), e sarà finanziato sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa (capitolo 7120-03) nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Nello schema in esame viene riportato un cronoprogramma dei pagamenti dal 2021 al 2032, "in via meramente indicativa, da attualizzarsi a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa". Secondo il cronoprogramma, si prevede uno stanziamento iniziale di 3 milioni per quest'anno e un aumento progressivo negli anni successivi, fino a un massimo di 89 milioni di euro per il 2028. Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa. Al riguardo, risulta necessario chiarire se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Segnala che il programma in titolo è richiamato anche nel Documento programmatico pluriennale 2020-2022, dove però è indicato un costo lievemente inferiore, cioè 413 milioni di euro. Di questa cifra complessiva risulta al momento finanziata una quota di 88,2 milioni di euro. Anche su questo profilo, risulta opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Chiede infine conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, anche al fine di escludere che il loro utilizzo pregiudichi precedenti impegni di spesa.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(992\)](#) *Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre.

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) sollecita il Governo a fornire gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1441\)](#) *Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 marzo.

Il presidente [PESCO](#) chiede al Governo di produrre gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 aprile.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) invita il Governo a produrre gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità

(200) BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio

(546) ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(1020) Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture

(1034) NASTRI e CALANDRINI. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az), alla luce della nota istruttoria negativa consegnata dal Governo lo scorso 27 aprile, auspica che si attivino le necessarie interlocuzioni tra i Ministeri interessati, per aggiornare la relazione tecnica sul testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 415 (ant.) del 10/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 10 GIUGNO 2021
415ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Parere Parere alla 14a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) ricorda che nella seduta di ieri era rimasta sospesa la valutazione sugli identici emendamenti 28.1, 28.2 e 28.3 soppressivi dell'articolo 28.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, alla luce di un approfondimento istruttorio, rileva l'assenza di profili di criticità di ordine finanziario, in quanto la paventata procedura di infrazione non è ancora stata attivata. Infatti, essendo sempre stata procrastinata l'entrata in vigore della disciplina sostanziale sulla sperimentazione a fini scientifici di animali in laboratorio, non è mai stata attivata la relativa procedura di infrazione.

In merito agli emendamenti all'articolo 36, esprime un avviso contrario sulla proposta 36.0.1 per assenza di relazione tecnica.

Altresì, la valutazione è contraria, per assenza di relazione tecnica, sugli emendamenti 36.0.2 e 36.0.2 (testo 2) riguardanti il rafforzamento e la riorganizzazione interna della Corte dei Conti.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), nel far presente che è stato predisposto anche un testo 3 dell'emendamento 36.0.2, chiede formalmente l'acquisizione della relazione tecnica.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento sia della versione iniziale dell'emendamento 36.0.2 sia delle successive riformulazioni.

La senatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) interviene incidentalmente per rappresentare che è stata predisposta una riformulazione dell'emendamento 30.0.1, sulla quale chiede di acquisire la relazione tecnica.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime poi un avviso contrario sull'emendamento 36.0.3 per assenza di relazione tecnica e per possibili oneri non quantificati e non coperti a carico dei saldi di finanza pubblica.

Altresì, esprime un avviso contrario sull'emendamento 38.1, concordando con la valutazione della relatrice circa la dissonanza della proposta emendativa rispetto alle regole di contabilità e di finanza pubblica.

Da ultimo, ribadisce il parere contrario sull'emendamento 35.1, accantonato nella seduta pomeridiana di ieri, in quanto la soppressione dell'articolo 35 sull'attivazione della procedura di rivalsa è produttiva di effetti negativi per la finanza pubblica.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) illustra quindi gli emendamenti riformulati riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 4.0.1 (testo 3) e 4.0.2 (testo 2), in materia di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, nonché della proposta 4.0.3 (testo 2), in tema di esercizio dell'attività di medico di medicina generale da parte degli specializzati in medicina di comunità.

Chiede conferma dell'assenza di oneri dell'emendamento 4.0.4 (testo 2), che interviene sulla disciplina di recepimento della normativa europea in tema di libera circolazione dei medici e reciproco riconoscimento dei titoli nel settore.

Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 17.0.1 (testo 2) e 17.0.2 (testo 2), in materia di videosorveglianza a tutela dei soggetti fragili.

In merito all'ulteriore emendamento 36.0.2 (testo 3), occorre acquisire la relazione tecnica, anche al fine di verificare la sostenibilità della relativa clausola di invarianza finanziaria, in tema di rafforzamento delle funzioni di controllo e di riorganizzazione interna della Corte dei conti.

Non vi sono osservazioni sulle proposte 3.1 (testo 2), 7.0.1 (testo 2), 7.0.1 (testo 3), 10.0.1 (testo 2) e 28.13 (già 28.0.2).

Il sottosegretario Alessandra SARTORE si riserva di acquisire gli elementi istruttori sulle riformulazioni sopra illustrate, fatta eccezione per la proposta 4.0.4 (testo 2) sulla quale formula un avviso contrario per assenza di relazione tecnica.

Conferma poi la necessità di acquisire la relazione tecnica sulle proposte 17.0.1 (testo 2) e 17.0.2 (testo 2) in materia di videosorveglianza a tutela dei soggetti fragili.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) auspica che sul tema della videosorveglianza si giunga tempestivamente all'individuazione della soluzione normativa.

Il [PRESIDENTE](#) prospetta poi l'espressione di un parere contrario sull'emendamento 10.0.1, in considerazione del fatto che rimarrebbe comunque sospesa la valutazione della proposta 10.0.1 (testo 2).

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.0.4 (testo 2), 10.0.1, 35.1, 36.0.1, 36.0.3 e 38.1. Il parere è non ostativo sulle proposte 28.1, 28.2 e 28.3, nonché sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 36, fatta eccezione per le proposte 36.0.2, 36.0.2 (testo 2) e 36.0.2 (testo 3), il cui esame

resta sospeso.

L'esame resta altresì sospeso sulle proposte 1.0.1, 2.1, 3.1 (testo 2), 4.0.1 (testo 2), 4.0.1 (testo 3), 4.0.2 (testo 2), 4.0.3 (testo 2), 7.0.1 (testo 2), 7.0.1 (testo 3), 8.4, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 10.0.1 (testo 2), 13.5, 17.0.1 (testo 2), 17.0.2 (testo 2), 17.0.3, 17.0.4, 23.0.1, 23.0.2, 28.13 (già 28.0.2) e 30.0.1 (testo 2).".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2207) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella secondaseduta pomeridiana di ieri.

Il presidente [PESCO](#) comunica che sono state presentate le riformulazioni 1.119 (già 4.0.7 testo 2), 1.0.11 (già 4.0.6 testo 3) e 4.0.4 (testo 2), pubblicate in allegato.

Al riguardo, fa presente che l'emendamento 4.0.4 (testo 2) risulta improponibile per estraneità di materia, limitatamente al comma 2.

Il senatore [FERRO](#) (*FIBP-UDC*) svolge alcune considerazioni sulla portata normativa della proposta 4.0.4 (testo 2).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se siano pervenuti gli elementi istruttori sul provvedimento in esame richiesti dalla Commissione.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE fa presente che si è in attesa di acquisire i necessari elementi istruttori da parte del Ministero della difesa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [2207](#)

Art. 1

1.119 [già 4.0.7 (testo 2)]

[Rizzotti](#)

«Art. 1- *bis*.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità uditive e di sostenere gli stessi e le loro famiglie, in via sperimentale per l'anno 2021 e nel limite di 6 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario nazionale provvede all'erogazione degli ausili e degli impianti cocleari nonché di servizi di assistenza e riabilitazione logopedica, destinati a persone con disabilità uditive. A tale fine la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 6 milioni di euro per il 2021. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili e dei servizi di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.11 [già 4.0.6 (testo 3)]

[Minuto](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Ai datori di lavoro privati che assumono donne persone offese nei reati inseriti nella legge 19 luglio 2019, n.69 (cosiddetto codice rosso) è riconosciuto, per un periodo massimo di 5 anni, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. All'onere derivante dal presente articolo valutati in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante l'incremento fino al 9% per ciascuno degli anni 2021 e 2022 dell'aliquota l'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.»

Art. 4

4.0.4 (testo 2)

[Vitali](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

1. In riferimento agli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dall'articolo 1, l'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, resta privo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste dall'ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l'espletamento - e quindi prima del provvedimento di aggiudicazione - delle procedure di gara di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. In ragione della situazione emergenziale a causa del virus da Covid-19 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, la disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle procedure di gara già concluse alla data di emanazione del presente decreto, purché all'esito delle stesse non siano stati disposti provvedimenti di aggiudicazione in favore di alcun operatore economico, senza che ciò comporti oneri di spesa per l'Amministrazione appaltante».

1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 420 (ant.) del 23/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 2021
420ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Durigon.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2267\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori
(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, relativamente all'articolo 1, occorre chiedere conferma della compatibilità della norma del decreto-legge in esame con la normativa europea (articolo 12 della direttiva 2011/98/UE), al fine di escludere che possano essere inclusi tra i beneficiari dell'assegno temporaneo anche i cittadini di Paesi terzi che non sono attualmente titolari di un contratto di lavoro di durata almeno semestrale, ma che hanno avuto tale contratto in passato e sono registrati come disoccupati.

Con riguardo all'articolo 2, sarebbe opportuno acquisire elementi di dettaglio sui dati e sull'*iter* seguito nella microsimulazione adottata ai fini della quantificazione degli oneri, in modo da consentire il riscontro delle conclusioni raggiunte nella relazione tecnica.

Segnala, inoltre, la necessità di acquisire ulteriori elementi in merito alla quantificazione, effettuata nella relazione tecnica, dell'onere relativo alla maggiorazione spettante per i figli minori disabili, dal momento che, sulla base di parametri diversi, si potrebbe configurare una sottostima della platea dei beneficiari dell'ordine delle 70.000 unità e, conseguentemente, una sottostima dell'onere pari a circa 20 milioni di euro.

Rileva, infine, che il rispetto dell'onere, che è configurato in termini di tetto di spesa, non è presidiato dal consueto meccanismo che, al monitoraggio, accompagna, in presenza del raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'espressa previsione del blocco di ulteriori erogazioni. Andrebbe, altresì, approfondita la portata e la compatibilità del limite di spesa, in presenza di oneri relativi ad un assegno che potrebbe essere considerato un diritto soggettivo.

Per quanto concerne l'articolo 4, la relazione tecnica quantifica che, su base semestrale, la quota di

assegno temporaneo per figli minori assorbita dal reddito di cittadinanza comporta risparmi per circa 248 milioni di euro per l'anno 2021. Al riguardo, in relazione al valore medio mensile corrispondente alla componente assorbita dal reddito di cittadinanza, andrebbe chiarito se sia stato considerato che, *ex lege*, il reddito di cittadinanza viene sospeso per un mese dopo diciotto mesi di trattamento continuativo.

Per quanto riguarda, inoltre, il numero dei nuclei familiari con minori riportato dalla tabella inserita nella relazione tecnica, osserva come tale calcolo appaia significativamente superiore all'omologo dato riscontrabile nel *report* di monitoraggio sul reddito di cittadinanza per il 2020, con conseguente sovrastima di oltre 150.000 unità. Si chiede, quindi, un approfondimento sulla platea considerata che, qualora sovrastimata, condurrebbe a risparmi inferiori a quelli indicati, con conseguente impatto sull'onere di cui all'articolo 2, da cui i risparmi in questione sono stati sottratti.

In merito all'articolo 7 sul monitoraggio dei limiti di spesa relativi a trattamenti di integrazione salariale, limitatamente ai commi 1 e 2, chiede conferma della piena attendibilità dei dati di monitoraggio finora raccolti anche in via prospettica e rispetto all'evoluzione ragionevolmente ipotizzabile delle necessità di integrazione del reddito nei settori per i quali si procede ad una riduzione delle risorse stanziata.

Per quanto riguarda l'articolo 8, che reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri del decreto-legge per 3 miliardi di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa (Fondo assegno universale e servizi alla famiglia) di cui all'articolo 1, comma 339, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), sarebbe opportuno acquisire conferma dell'effettiva disponibilità di tali risorse.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota n. 225 del Servizio del bilancio.

Dopo l'intervento del presidente [PESCO](#), che fornisce una precisazione, il sottosegretario DURIGON si riserva di dare le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2272) Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, con riguardo all'articolo 1, comma 1, le spese per assunzioni di personale ivi previste possono essere poste a carico del PNRR previa verifica di ammissibilità da parte delle Amministrazioni titolari dell'attuazione del progetto: in caso di esito negativo della verifica, le Amministrazioni possono procedere alle assunzioni entro i limiti delle facoltà assunzionali verificate. A tale proposito, fa presente che andrebbe chiarito se ciò possa essere attuato anche in deroga ai limiti di spesa previsti dal decreto-legge n. 78 del 2010, con conseguente diminuzione delle economie già scontate nei tendenziali di spesa della pubblica amministrazione per il 2021: in questo caso, le spese relative a tali assunzioni andrebbero quantificate e corrispondentemente coperte. Riguardo invece alle spese che verranno addebitate al PNRR, sarebbe opportuno distinguere, anche in linea di massima, quali saranno a valere sui progetti con risorse a fondo perduto e quali sui progetti finanziati con restituzione del capitale, anche al fine di determinare se si tratta solo di effetti di anticipazione, nel caso di progetti con risorse a fondo perduto, o di effetti diretti sul debito, nel caso di investimenti con restituzione del capitale concesso dall'Unione europea.

Riguardo al successivo comma 13, rileva che occorre avere elementi di chiarimento sull'equiparazione tra il personale assunto a tempo determinato, per il trattamento economico e per ogni altro istituto contrattuale, al profilo dell'Area III, posizione F3 del C.C.N.L. sezione Ministeri, considerata anche

l'eterogeneità dei trattamenti economici sia per le componenti principali che per quelle accessorie. Alla luce di quanto sopra rilevato e delle disposizioni di cui ai commi 5, 6, 9 e 11 dell'articolo 1, osserva che andrebbero poi forniti ulteriori elementi per suffragare la clausola di invarianza prevista dal successivo comma 16. Relativamente all'articolo 3, comma 2, laddove si prevede la possibilità di superare i limiti di spesa del trattamento economico accessorio stabiliti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017, chiede conferma che ciò non determini in alcun modo il venir meno di economie o un'accelerazione della spesa con effetti finanziari negativi, fornendo raggugli sulle risorse attualmente stanziati dai contratti collettivi nazionali di lavoro per tale finalità. All'articolo 4 è previsto un ampliamento delle competenze e un riordino della *governance* del Formez: considerato che si tratta di un ente della pubblica amministrazione ai fini di contabilità nazionale, risulta necessario acquisire ulteriori elementi, rispetto alla relazione tecnica, al fine di verificare puntualmente la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3.

Analogha considerazione riguarda l'articolo 5, ove si prevede una modifica dell'assetto organizzativo della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) con la previsione dei nuovi compiti e un riordino degli organi di *governance*, inclusa la creazione della nuova figura del Segretario generale. Sarebbe infatti opportuno che il Governo fornisse elementi integrativi della relazione tecnica utili per suffragare la clausola d'invarianza contenuta nel testo. Relativamente all'articolo 7, comma 1, ove viene autorizzata l'assunzione di 500 unità di personale non dirigenziale, rileva che il relativo onere, nella relazione tecnica, è stato quantificato globalmente senza alcun dettaglio relativo ai vari trattamenti da corrispondere né agli effetti "indotti" per l'erario. Considerato che l'onere non risulta modulabile e che le norme di contabilità richiedono, per il pubblico impiego, di illustrare i parametri considerati nella stima degli oneri, il Governo dovrebbe fornire, pur considerata la prudenzialità della quantificazione, elementi analitici sui criteri di calcolo utilizzati. Al comma 5 viene poi autorizzata, per l'anno 2021, la spesa per la formazione del personale assunto ai sensi del comma 1: al riguardo, occorre avere conferma che tale formazione possa essere effettivamente svolta entro l'anno, atteso che il concorso non risulta ancora bandito. Andrebbero inoltre forniti raggugli sui fattori di spesa considerati per il computo del costo medio per assunto, che dovrebbe ammontare a 1730 euro.

Riguardo all'articolo 8, che istituisce ulteriori posizioni dirigenziali, il relativo onere è stato quantificato globalmente nella relazione tecnica senza alcun dettaglio relativo ai vari trattamenti da corrispondere né agli effetti "indotti" per l'erario: considerato che l'onere non è modulabile, il Governo dovrebbe fornire elementi analitici sui dati e sui parametri considerati per la quantificazione del relativo onere, conformemente alle regole della legge di contabilità.

L'articolo 9 prevede il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle regioni e degli enti locali per l'attuazione del PNRR nel numero massimo di 1.000 unità a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation* Eu-Italia: a tale proposito, andrebbero forniti elementi per determinare la correttezza della quantificazione del limite massimo degli esperti, anche con riferimento alle modalità di individuazione dei fabbisogni delle amministrazioni territoriali. Con riguardo all'articolo 10, commi da 1 a 3, ove viene autorizzata la Presidenza del Consiglio ad assumere un contingente massimo di 338 unità di esperti fino al 2026, considerato che la relazione tecnica non indica l'ammontare dei singoli compensi, che verranno successivamente individuati con D.P.C.M., chiede di fornire comunque una stima di massima dei singoli compensi e della loro composizione, nonché elementi informativi ulteriori sulla congruità dell'ammontare delle spese di funzionamento. In relazione all'articolo 11, per l'ufficio del processo, e all'articolo 13, per il supporto alle linee progettuali giustizia del PNRR, è stata autorizzata l'assunzione di personale a tempo determinato e il relativo onere è stato quantificato nella relazione tecnica senza il dettaglio relativo ad alcuni trattamenti retributivi da corrispondere né agli effetti "indotti" per l'erario: preso atto della prudenzialità della stima, sarebbe opportuno che il Governo fornisse ulteriori elementi per verificare la quantificazione degli oneri, in coerenza con le regole di contabilità. Atteso poi che le disposizioni suddette prevedono che le procedure assunzionali debbano essere attivate già nel 2021 e che l'onere decorre solo nel 2022, andrebbe confermato che gli oneri comunque decorrono soltanto dal 2022. Infine, in considerazione dell'entità dei reclutamenti in questione, andrebbe chiarito se risulti o meno necessario un

adeguamento delle dotazioni strumentali correlate alle nuove assunzioni e se queste possano essere sostenute con le risorse previste a legislazione vigente. Anche per gli articoli 14, sulla procedura straordinaria di reclutamento, e 16, sulle attività di formazione, osserva che risulta necessario acquisire elementi di dettaglio sui profili segnalati dalla Nota di lettura n. 226 del Servizio nel bilancio, a cui si rinvia per ulteriori osservazioni.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1922) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019*

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario DURIGON mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria recante risposte ai rilievi avanzati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2169) *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere Parere alla 14a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) in relazione agli emendamenti accantonati nella seduta del 22 giugno, segnala, per quanto di competenza, con riguardo alle proposte riferite all'articolo 10, l'opportunità di valutare l'emendamento 10.0.1 (testo 2), recante un'articolata normativa in materia di immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi, su cui l'avviso del Governo risulta non ostativo.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 17, richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 17.0.1 (testo 2), 17.0.2 (testo 2), 17.0.3 e 17.0.4, in materia di videosorveglianza a tutela dei soggetti fragili.

In riferimento all'articolo 30, chiede la relazione tecnica, anche al fine di verificare la sostenibilità della relativa clausola di invarianza, sull'emendamento 30.0.1 (testo 3), che prevede l'istituzione di sedi dell'Osservatorio euro-mediterraneo anche nelle città di Roma e Napoli.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 36, segnala che occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 36.0.2 (testo 3) e 36.0.2 (testo 4), sul rafforzamento e la riorganizzazione interna della Corte dei conti, anche al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria ivi prevista.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che, allo stato, non vi sono novità sugli emendamenti accantonati.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(299) Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno 2019.

Il [PRESIDENTE](#), nel segnalare che il provvedimento in titolo è stato reinserito all'ordine del giorno della Commissione, chiede al Governo se vi siano novità al riguardo.

Il sottosegretario DURIGON risponde che sono in corso interlocuzioni tra il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 giugno.

Il [PRESIDENTE](#), d'intesa con la relatrice Gallicchio, sollecita il Governo a fornire alla Commissione le risposte alle questioni sollevate sul provvedimento in titolo.

Il rappresentante del GOVERNO risponde che le amministrazioni interessate stanno conducendo gli approfondimenti istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 maggio.

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), nel ricordare che il provvedimento in titolo è già stato approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura, avanza una richiesta di sollecito al Governo perché fornisca riscontro ai quesiti posti sui profili finanziari.

Il sottosegretario DURIGON registra la sollecitazione della relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione bilancio, già convocata alle ore 14, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 10,05.

1.4.2.2.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 442 (ant.) dell'08/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE 2021
442ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 14ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) chiede se siano pervenuti elementi istruttori sugli ulteriori emendamenti illustrati nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE fa presente che l'istruttoria è tutt'ora in corso e si riserva di fornire elementi in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1684) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La rappresentante del GOVERNO avverte che sono in corso interlocuzioni con la Presidenza

del Consiglio dei ministri, al fine di verificare l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e gravanti sul Fondo per le esigenze indifferibili, che, per l'appunto, rientra nella disponibilità della Presidenza del Consiglio.

Si riserva quindi di fornire ulteriori elementi in una prossima seduta.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) ringrazia la rappresentante del Governo per l'approfondimento svolto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del PistoiaBlues Festival

(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [BOTTICI](#) (M5S) rammenta che nella seduta di ieri era rimasta in sospeso la valutazione sugli analoghi emendamenti 1.3 e 1.5.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso non ostativo limitatamente alla lettera *a*) degli analoghi emendamenti citati, mentre formula un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla lettera *b*), per criticità nella copertura finanziaria.

In merito poi al quesito posto nella seduta di ieri dal senatore Errani, fa presente che il Pistoia Blues Festival ha ricevuto, secondo informazioni fornite dal Ministero della cultura, erogazioni annue di 250 mila euro nelle precedenti annualità. Pertanto, il disegno di legge in esame, nel testo emendato sarebbe allineato alla situazione vigente.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco), nel prendere atto della risposta, manifesta sorpresa per il fatto che il Ministero della cultura acceda a proposte di legge che determinano una spartizione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), legittimando iniziative legislative volte a prenotare quote del FUS per le varie tipologie di evento.

La sottosegretaria SARTORE evidenzia come tali argomentazioni attengano soprattutto a profili di merito, che potranno essere oggetto di approfondimento presso la 7ª Commissione, ribadendo invece le considerazioni già svolte sulla quota del FUS destinata al Pistoia Blues Festival. Peraltro, osserva come le dinamiche di utilizzo del FUS sembrerebbero riprodurre dinamiche già viste in passato con il Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Alla luce de dibattito svoltosi, la relatrice [BOTTICI](#) (M5S) propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 1.3 e 1.5 accantonati nella seduta di ieri, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo limitatamente alla lettera *a*) e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente alla lettera *b*).".

La Commissione approva.

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 giugno.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti e i subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare i profili finanziari delle proposte 16.100 e 16.100/1, che prevedono l'istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile. Sui restanti emendamenti e subemendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di risposta in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1662\)](#) *Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie*

(Parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE chiede se siano pervenuti elementi di risposta sulle proposte emendative riferite al provvedimento in esame.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire gli elementi istruttori in una successiva seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/1 che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno ([n. 277](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 6, della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

Il relatore [FANTETTI](#) (Misto-IeC) illustra il provvedimento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare riguardo alla quantificazione degli oneri relativi all'assunzione di 25 unità presso l'AGCM, coerente con gli elementi già forniti dal Governo nel corso dell'esame della legge di delegazione europea. Osserva, peraltro, che la relazione tecnica non esplicita i dati e gli elementi (quali, ad esempio, l'incremento atteso di istruttorie e dei carichi di lavoro) sottostanti la quantificazione del fabbisogno di unità aggiuntive di personale necessarie a garantire lo svolgimento dei maggiori adempimenti previsti: circa tale corrispondenza fra nuove funzioni e nuove risorse sarebbe opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Andrebbe inoltre chiarito se l'estensione delle competenze in capo all'AGCM possa comportare un incremento di attività - quali, ad esempio, perizie, analisi economiche e statistiche, consultazione di esperti - non poste in capo al personale dell'Agenzia, ma da acquisire eventualmente da soggetti esterni: in caso affermativo, andrebbe confermato che anche a tali spese, non correlate alle nuove

assunzioni, possa farsi fronte con incrementi dei contributi, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. Con riferimento alla quantificazione delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'aliquota del contributo dovuto dalle imprese con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro per il funzionamento dell'AGCM, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che gli importi e le percentuali forniti dalla relazione tecnica risultano ricostruibili sul piano numerico (al netto di arrotondamenti di importo non apprezzabile) e che gli stessi sono congruenti con l'attuale livello della contribuzione (desumibile dal rendiconto dell'AGCM per il 2020 in 77,4 milioni in termini di competenza). Riguardo all'avvalimento da parte dell'AGCM della Guardia di finanza per lo svolgimento dell'attività ispettiva, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, che rammenta che tale possibilità di avvalimento è già contemplata dalla normativa in vigore. Peraltro, atteso che le disposizioni in esame potrebbero prevedere un incremento dell'attività ispettiva, appare necessario acquisire conferma che l'utilizzo della Guardia di finanza possa comunque proseguire nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Infine, per quanto riguarda l'adozione di un sistema volto a incentivare la collaborazione prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni delle regole di concorrenza, con disapplicazione o applicazione ridotta delle sanzioni pecuniarie, tenendo conto del rafforzamento delle sanzioni in esame, non si formulano osservazioni nel presupposto - su cui appare utile una conferma - che dette agevolazioni non incidano su entrate attese e scontate nelle previsioni di bilancio, ma si configurino come rinuncia ad un maggior gettito. In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 3, comma 1, provvede agli oneri derivanti dall'incremento di 25 unità della pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza mediante corrispondente incremento - tale da garantire la copertura integrale dell'onere per assunzioni - del gettito del contributo per il funzionamento della medesima Autorità posto a carico delle società di capitali con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, di cui all'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge n. 287 del 1990. Al riguardo, rileva l'opportunità, da un punto di vista formale, di sostituire la rubrica relativa all'articolo in esame, concernente disposizioni transitorie e finali, con la seguente: "Disposizioni finanziarie", posto che l'articolo medesimo reca esclusivamente la previsione dell'incremento della pianta organica della predetta Autorità e la relativa copertura finanziaria. Inoltre, appare necessario chiarire che gli oneri derivanti dal provvedimento si configurano come limiti di spesa anche per gli anni successivi al 2021, giacché l'espressione "nel limite di" è utilizzata nel testo del provvedimento solo con riferimento all'anno 2021. Ciò premesso, nel rammentare che, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 287 del 1990, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, pur essendo compresa nel conto economico della pubblica amministrazione, provvede autonomamente alla gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del contributo di cui al comma 7-ter del medesimo articolo 10, non si hanno osservazioni da formulare in merito alla presente modalità di copertura finanziaria, in considerazione del fatto che, come chiarito dal Governo in occasione dell'esame parlamentare del disegno di legge di delega alla base dello schema di decreto legislativo (A.S. 1721), l'incremento del contributo di cui all'articolo 10, comma 7-ter, della legge n. 287 del 1990 non ha effetti complessivi sui saldi di finanza pubblica e risulta pienamente sostenibile in ragione della possibilità riconosciuta all'Autorità di disporre di una fonte di finanziamento certa che non grava sul bilancio dello Stato. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota n. 237 dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, nonché la seduta già convocata per domani, giovedì 9 settembre 2021, alle ore 9, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10.

1.4.2.2.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 445 (pom.) del 15/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCLEDÌ 15 SETTEMBRE 2021
445ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1662-A\)](#) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che risulta necessario verificare gli effetti finanziari delle seguenti disposizioni: articolo 2, comma 1, lettera c-*octies*), sulla formazione dei mediatori, con riguardo all'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria; articolo 2, comma 1, lettera c-*undecies*), sull'istituzione di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati; articolo 2, comma 1, lettera h), n. 4, ove si dispone una maggiorazione del compenso in favore degli avvocati che abbiano fatto ricorso all'istruttoria stragiudiziale; articolo 8 recante i criteri direttivi per l'esercizio della delega per la modifica della disciplina sul processo di esecuzione; articolo 11, comma 1, lettera g-*ter*), che prevede, tra i criteri direttivi per l'esercizio della delega sulla riforma dell'arbitrato, l'introduzione di misure volte alla regolazione dei costi, nonché meccanismi di incentivazione fiscale; articolo 11-*bis*, recante i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega sulla revisione della normativa in materia di consulenti tecnici; articolo 12-*bis* recante i principi e criteri direttivi per la riforma della normativa sull'ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d'appello e per l'istituzione dell'ufficio per il processo presso la Corte di cassazione; articolo 15-*bis* recante la delega per la realizzazione del rito unificato sul procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie; articolo 15-*ter* recante la delega per l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

Al fine di verificare gli effetti finanziari delle predette disposizioni e, più in generale, di appurare la neutralità finanziaria complessiva del provvedimento, richiede l'acquisizione della relazione tecnica. Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 2.109, che prevede, tra i criteri di delega, l'estensione del beneficio del gratuito

patrocinio a spese dello Stato a tutti i procedimenti di negoziazione assistita in ambito familiare, oltre che la possibilità di detrarre fiscalmente il compenso degli avvocati, nonché l'istituzione, presso ogni consiglio dell'ordine degli avvocati, di un registro degli accordi raggiunti nel circondario. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 12.101 sulle modalità di svolgimento delle udienze nei procedimenti di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 15-bis.100, che modifica la disciplina sul procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di dare riscontro alle richieste avanzate dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 14a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) richiama il contenuto della nota consegnata dal Governo nella seduta di ieri, in cui sono illustrate le motivazioni dell'avviso contrario dato sugli analoghi emendamenti 17.0.2 (testo 5) e 17.0.4 (testo 3) in tema di videosorveglianza. Chiede quindi se il Governo sia in grado di esprimersi anche sulla proposta concernente l'attività consultiva della Corte dei conti.

La sottosegretaria SARTORE comunica che, all'esito degli approfondimenti istruttori, la valutazione dell'emendamento 36.0.2 (testo 6) è non ostativa, conformemente alla prospettazione della relatrice.

In relazione alle proposte in tema di videosorveglianza, su cui ribadisce l'avviso contrario, assicura l'impegno del Governo affinché l'esame in sede referente dello specifico provvedimento su tale delicata materia possa concludersi in tempi contenuti, eventualmente mediante lo stanziamento di ulteriori risorse, anche in sede di discussione della legge di bilancio.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede, se possibile, di rinviare l'espressione del parere sulle proposte emendative in tema di videosorveglianza ancora per un breve intervallo, al fine di consentire alla Commissione di merito di formalizzare l'impegno del Governo sul punto.

Il PRESIDENTE, pur accedendo alla richiesta di un breve accantonamento, invita a svolgere una rapida interlocuzione con i senatori della Commissione di merito per consentire una sollecita definizione della questione.

Ritiene comunque che non vi siano impedimenti all'espressione del parere sulla proposta concernente la Corte dei conti.

In assenza di osservazioni, alla luce delle indicazioni emerse dal dibattito, la RELATRICE formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sull'emendamento 36.0.2 (testo 6). L'esame resta sospeso sulle proposte 17.0.2 (testo 4), 17.0.2 (testo 5) e 17.0.4 (testo 3).".

La proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2255) Deputato Paolo RUSSO. - Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paolo Russo; Fabiola Bologna ed altri; De Filippo ed altri; Maria Teresa Bellucci; Panizzut ed altri
(Parere alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, dopo aver ricordato che il Governo ha da ultimo depositato l'aggiornamento della relazione tecnica, positivamente verificata, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che, con riferimento all'articolo 15, comma 2, gli oneri relativi al credito di imposta di cui all'articolo 12 siano da qualificarsi in conto capitale."

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 settembre.

La relatrice **GALLICCHIO** (M5S) richiama gli elementi istruttori sul disegno di legge in esame, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo al testo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e alle modifiche intervenute presso la Camera dei deputati, che occorre avere conferma che dal decreto di cui all'articolo 16, comma 4, adottato dal Ministro della pubblica amministrazione sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, non possano derivare ulteriori oneri rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

In relazione agli emendamenti, con riguardo alle proposte riferite all'articolo 3, la proposta 3.1 appare suscettibile di comportare maggiori oneri.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, chiede conferma dell'assenza di profili finanziari della proposta 5.10, che elimina l'esclusione della trattazione dell'impiego del personale in servizio dalle competenze delle associazioni sindacali.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, comportano maggiori oneri le proposte 9.1 e 9.1 (testo 2). Per l'emendamento 9.6 richiede una relazione tecnica al fine di verificare la compatibilità del numero fissato di distacchi sindacali con la clausola di invarianza generale di cui all'articolo 20.

Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 9.6/1, che fissa il criterio di determinazione del numero totale dei permessi sindacali retribuiti nelle Forze armate. Occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 9.9, volta a sopprimere la garanzia del regolare funzionamento del servizio in sede di autorizzazione del permesso sindacale da parte del comandante.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare gli eventuali riflessi finanziari delle proposte 11.1, 11.4, 11.5 e 11.6, in materia di definizione delle materie oggetto di contrattazione e di concertazione.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 12, appare suscettibile di determinare oneri la proposta 12.5.

In riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 14, risulta necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 14.0.1, recante un'articolata disciplina di distacchi, permessi e aspettative sindacali.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 15.3, che pone a carico delle scuole e delle accademie militari l'organizzazione di corsi di formazione sindacale per i rappresentanti sindacali. Comporta maggiori oneri la proposta 15.4.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 16, occorre valutare i profili finanziari delle proposte 16.100 e 16.100/1, che prevedono l'istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 17, risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 17.3 e 17.4, che escludono il versamento del contributo unificato per le controversie in materia di condotta antisindacale nel settore militare.

Riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 18, richiede una relazione tecnica sugli emendamenti 18.2 e 18.3, che non prevedono il versamento di alcun contributo per promuovere il tentativo di conciliazione.

Non vi sono osservazioni da formulare su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti.

La rappresentante del GOVERNO far presente che sono ancora in corso le valutazioni istruttorie.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente ([n. 291](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 22 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), riservandosi di nominare il relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo segnalando che risulta peraltro privo, allo stato, del parere della Conferenza unificata, e pertanto il parere parlamentare potrà essere espresso solo dopo la trasmissione da parte del Governo della documentazione mancante. Lo schema in titolo è stato predisposto in base alla delega contenuta agli articoli 1 e 22 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020). Il provvedimento si compone di 16 articoli ed è corredato di relazione tecnica. L'articolo 16 reca la clausola di invarianza finanziaria per l'intero provvedimento, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, commi 7, 8 e 10, e dall'articolo 5, comma 4.

Per quanto di competenza, riguardo all'articolo 4, concernente la riduzione del consumo, evidenzia in generale che a fronte di undici obiettivi elencati ai commi 1 e 2 che Ministeri, regioni e province autonome dovrebbero perseguire tramite accordi e contratti di programma, il dispositivo reca specifiche risorse soltanto per due di questi, ai commi 7 e 8. Rispetto a tale quadro la relazione tecnica riferisce che gli articoli 206 e 206-ter del Codice ambientale rinviano a successiva decretazione per l'individuazione delle risorse da destinare: tuttavia, pur essendo l'articolo 206 in vigore dal 2006 e l'articolo 206-ter in vigore dal 2015, non risultano emanati decreti attuativi. Potenzialmente ampie

sono invece le risorse del fondo di cui al comma 85 della legge di bilancio 2020, anche se appaiono destinate a coprire soltanto le iniziative statali. Richiamando quindi l'articolo 19 della legge di contabilità, andrebbero esposti dati anche sulle risorse di cui potranno disporre regioni e province autonome così da dimostrare che anche tali enti siano in grado di perseguire gli obiettivi loro attribuiti. Relativamente alle misure di incentivazione e sostegno alle imprese per la ristrutturazione dei cicli produttivi, considerato che la relazione tecnica afferma che i dati disponibili sugli impianti esistenti e sulle loro reali possibilità di ristrutturazione dei cicli produttivi non consentono delle previsioni attendibili e che l'autorizzazione di spesa prevista dal comma 8 consente di finanziare le imprese realmente interessate, andrebbe chiarito in base a quali informazioni e valutazioni si ritiene congrua la dotazione finanziaria stabilita per la predetta finalità.

Si osserva inoltre che la normativa proposta, aderente al testo della direttiva europea, non determina precisamente l'obiettivo di riduzione del consumo dei prodotti di plastica in questione. A tale proposito, andrebbe acquisita conferma dal Governo che non sia stato ancora adottato l'atto di esecuzione della Commissione europea previsto dall'art. 4 par. 2 della direttiva che deve specificare la metodologia di calcolo e di verifica della riduzione del consumo dei prodotti di plastica. Con riferimento all'utilizzo, quale modalità di copertura finanziaria degli oneri, delle risorse del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, preso atto che la relazione tecnica evidenzia la disponibilità delle risorse, andrebbe assicurato che il predetto utilizzo non determini pregiudizio nei confronti delle finalità già previste a legislazione vigente finanziate a valere sulle medesime risorse. Con riferimento all'articolo 5, in materia di restrizioni all'immissione sul mercato, considerato che la quantificazione è stata operata in assenza di dati puntuali circa i quantitativi dei prodotti a cui dovrebbe applicarsi il divieto di immissione in consumo, si evidenzia che la stima della riduzione di base imponibile presenta elementi di soggettività, per cui si valuti la predisposizione di un monitoraggio *ad hoc*. In merito poi alle risultanze finanziarie esposte nella relazione tecnica, si evidenzia la necessità di approfondimenti in merito ai valori stimati per la perdita di gettito per l'anno 2022. Infatti, tenendo in opportuna considerazione tutti i provvedimenti in materia di *plastic tax* succedutesi nel tempo, mentre si dà riscontro positivo sull'ammontare del minor gettito da imposta di consumo per l'anno 2023 e per quelli a decorrere dall'anno 2024 - costruiti in ragione dell'applicazione di una contrazione forfetaria del 10 per cento della base imponibile, che si riflette sulle stime di gettito attese per gli anni in parola - non altrettanto può affermarsi con riferimento alle risultanze esposte per l'anno 2022. In particolare si osserva che le attese di gettito per l'anno 2022 - ripercorrendo le medesime modalità di calcolo utilizzate per la verifica degli indicati anni a decorrere dal 2023 - risulterebbero pari a circa 487,3 milioni di euro il cui 10 per cento (percentuale forfetaria assunta dalla relazione tecnica) fornisce un ammontare di perdita di gettito pari a circa 48,7 milioni di euro a fronte degli indicati 36,5 milioni di euro in relazione tecnica. Si rendono pertanto necessari chiarimenti per la verifica delle variazioni finanziarie iscritte per l'anno 2022. Con riferimento all'utilizzo, quale modalità di copertura finanziaria degli oneri, delle risorse del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, andrebbero fornite maggiori informazioni circa la disponibilità delle risorse sul predetto fondo e l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle finalità già previste a legislazione vigente che sono finanziate a valere sulle medesime risorse.

Con riferimento all'articolo 8, relativamente ai sistemi di responsabilità estesa del produttore, si prende atto che la responsabilità finanziaria è a carico dei produttori. In relazione al comma 6, con riferimento ai costi di rimozione dei rifiuti limitati alle attività intraprese dagli enti di governo dell'ambito, ove costituiti ed operanti, ovvero dai comuni, o da soggetti pubblici e privati che operano per loro conto, andrebbe assicurato che la determinazione del corrispettivo per il servizio da questi reso e fissato in modo proporzionato ai costi sostenuti, sia tale da consentire la piena copertura del costo del servizio svolto da tali enti pubblici e non determini dunque oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Inoltre, sempre al fine di escludere ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, andrebbe chiarito a chi compete l'attribuzione, al fine di ridurre al minimo i costi amministrativi, dei contributi finanziari per i costi della rimozione dei rifiuti da stabilire in importi fissi adeguati su base pluriennale,

specificando la eventuale sostenibilità di tali contributi a valere sulle risorse di bilancio dei predetti enti. In relazione al comma 8, con riguardo alla stipula di accordi ai sensi degli articoli 206 e 206-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, che trovano copertura nei bilanci delle pubbliche amministrazioni partecipanti per il relativo esercizio finanziario, si osserva che le misure previste dall'articolo mirano a realizzare nuove finalità che attualmente non sono programmate nei propri bilanci per cui andrebbe assicurato la sostenibilità dei relativi oneri a carico dei propri bilanci senza determinare pregiudizio nei confronti delle finalità già previste a legislazione vigente.

Con riguardo all'articolo 10, recante misure di sensibilizzazione, si evidenzia che la Strategia nazionale per la lotta contro l'inquinamento da plastica, il supporto dell'ISPRA e le attività formative volte alla promozione della consapevolezza e della conoscenza delle problematiche legate al consumo della plastica monouso e a trasformare le abitudini di vita in chiave sostenibile, sono tutte attività previste dal presente provvedimento alle quali si farà fronte con le sole risorse previste a legislazione vigente: sul punto, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, appare opportuno che il Governo fornisca ulteriori elementi di chiarimento, in particolare, assicurando che non siano pregiudicate le altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse e non si determini la necessità di ulteriori rifinanziamenti con oneri a carico della finanza pubblica.

Inoltre, laddove è prevista l'attività e la collaborazione di enti o soggetti pubblici, andrebbe confermato che le attività ad essi attribuite siano sostenibili nell'ambito dei propri bilanci e senza pregiudicarne i relativi equilibri.

In relazione all'articolo 13, sui sistemi di informazione e relazioni, andrebbe confermato che agli obblighi di comunicazione il Ministero della transizione ecologica possa fare fronte con le risorse previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. In particolare, andrebbero evidenziate le risorse attraverso cui sarà possibile la raccolta di dati su immissione dei prodotti di plastica, sulla raccolta separata e sui rifiuti post consumo.

Con riferimento all'articolo 15, comma 5, andrebbe confermata l'integrale copertura dei costi sostenuti dai Comuni, con specifico riferimento ai prodotti da fumo, da parte dei sistemi di responsabilità estesa del produttore, anche da un punto di vista temporale tra la manifestazione dell'onere e il rimborso della spesa sostenuta.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di lettura del Servizio del bilancio n. 246.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.2.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 446 (pom.) del 21/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 2021
446ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda preliminarmente di aver stigmatizzato la scorsa settimana l'evento spiacevole rappresentato dal fatto che la Commissione giustizia ha approvato gli emendamenti al disegno di legge n. 1662 sulla riforma del processo civile, senza attendere, come previsto dal Regolamento, i pareri della Commissione bilancio.

Tuttavia, come senatrice di questa Commissione e come vice Presidente del Gruppo Lega in Assemblea, esprime la propria critica nei confronti di un numero estremamente elevato di provvedimenti inseriti nel prospetto settimanale di convocazione della Commissione, in cui si rinviengono anche disegni di legge fermi da oltre un anno e che, ragionevolmente, non concluderanno mai il proprio *iter*.

A titolo esemplificativo, fa riferimento al testo unificato dei disegni di legge sulla rigenerazione urbana e al disegno di legge n. 716, in materia di epilessia.

A prescindere dai diversi motivi per i quali tali provvedimenti si trovano in una situazione di stallo, ritiene necessario procedere ad una diversa programmazione dei lavori, individuando anche le modalità adeguate alla più ottimale formulazione del prospetto settimanale delle convocazioni, ritenendo umiliante e lesivo del ruolo di un senatore quello di trovarsi associato, come relatore, a provvedimenti destinati a non vedere mai la luce.

Auspica poi una equa ripartizione tra i diversi Gruppi dell'incarico di relatore, rimettendosi sul punto al prudente apprezzamento della Presidenza.

La senatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) osserva come, presso altre Commissioni, l'individuazione dei disegni di legge da inserire all'ordine del giorno sia rimessa all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Pur essendo consapevole della specificità del ruolo della Commissione bilancio, che è chiamata ad esprimere il parere su un numero elevato di provvedimenti, auspica una razionalizzazione dei criteri per la formazione dell'ordine del giorno e si rimette alla sensibilità del Presidente per trovare un equilibrio tra i Gruppi nel conferimento dell'incarico di relatore.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda di avere, in più occasioni, evidenziato l'importanza dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, come luogo preposto alla programmazione dei lavori e anche come sede, diversa dalla plenaria, in grado di favorire la distensione politica.

Nell'invitare la Presidenza a convocare periodicamente Uffici di Presidenza per garantire una corretta programmazione dei lavori, comprende poi il disagio espresso dalla senatrice Faggi.

Peraltro, evidenzia come molti provvedimenti rimangano spesso in stallo, a causa di mancati accordi presso la Commissione di merito, nonché per l'urgenza che assumono i disegni di legge di conversione di decreti-legge, che finiscono per rivestire inevitabilmente un carattere prioritario.

Ritiene infine auspicabile e doveroso il recupero del ruolo e della dignità del Parlamento e dei singoli parlamentari, giudicando inaccettabile la riduzione del ruolo delle Camere a mero "votificio".

Il presidente [PESCO](#), dopo essersi riservato di individuare una modalità di redazione del prospetto settimanale delle convocazioni che vada incontro alle esigenze emerse dagli interventi, fa poi presente che cercherà di assegnare con maggiore tempestività gli incarichi di relatore dei diversi provvedimenti, rivendicando in ogni caso di avere sempre garantito il corretto equilibrio tra i Gruppi parlamentari.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/1 che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (n. 277)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 6, della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 settembre.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione alcune note recanti le risposte ai profili di ordine finanziario sollevati dal relatore.

Il relatore [FANTETTI](#) (*Misto-IeC*), alla luce degli elementi istruttori testé acquisiti, propone quindi l'approvazione di un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

IN SEDE CONSULTIVA

(2317) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che - all'articolo 3 - è previsto che la Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, istituisca un bando per la selezione di progetti per le iniziative afferenti la figura di Giacomo Matteotti. A tale riguardo, occorre acquisire conferma della disponibilità delle suddette risorse umane e strumentali. All'articolo 5, è prevista un'autorizzazione di spesa di 450.000 euro per l'anno 2023, di 650.000 euro per l'anno 2024 e di 100.000 euro per l'anno 2025 per le iniziative celebrative e per le iniziative di cui all'articolo 4. A tale onere si fa fronte con le risorse previste per il funzionamento del settore museale di cui all'articolo

1, comma 354, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016). Occorre acquisire conferma della disponibilità effettiva delle risorse utilizzate a copertura. È previsto, inoltre, che per la realizzazione delle iniziative di cui al disegno di legge in questione possano essere destinati lasciti, donazioni e ogni altra forma di liberalità che sono esenti da ogni forma di imposizione fiscale. In riferimento a tale defiscalizzazione, risulta necessario quantificare gli effetti in termini di minor gettito. Alla luce dei profili sopra illustrati, richiede l'acquisizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la richiesta di relazione tecnica avanzata dal relatore.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge in titolo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile
(Parere alla 13a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 2, comma 2, ove si prevede che le procedure di acquisizione di mezzi e attrezzature previste dal comma 1 dovranno andare in pagamento entro la fine del 2021, considerata la non lontana conclusione dell'attuale esercizio finanziario e l'ordinaria tempistica delle procedure di acquisizione dei beni per le Amministrazioni interessate, chiede conferma della sostenibilità della norma. In relazione al successivo comma 4, recante la copertura degli oneri, atteso che ivi si richiamano gli stanziamenti previsti a legislazione vigente in ordine al riconoscimento per il 2021 dei crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, andrebbe confermata la disponibilità delle risorse libere da impegni già perfezionati, nonché l'adeguatezza delle rimanenti a fronte dei fabbisogni già programmati. L'articolo 4, comma 2, dispone, nell'ambito della "Strategia per lo sviluppo delle aree interne", lo stanziamento di una quota delle risorse non impegnate autorizzate dall'articolo 1, comma 314, della legge di bilancio per il 2020, a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche dell'Unione europea, pari a 20 milioni per l'anno 2021 e 40 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per finanziare interventi volti a prevenire incendi boschivi. Al riguardo, atteso che si tratta di un'ulteriore finalizzazione rispetto a quelle previste a legislazione vigente, occorre avere conferma della disponibilità di tali risorse effettivamente libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e dell'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle finalità già normativamente previste a valere sulle medesime risorse. Con riguardo all'articolo 7, comma 3, che prevede la facoltà di proroga o rinnovo fino al 31 ottobre 2023 della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e di altre forme di lavoro flessibile, chiede conferma della sussistenza delle risorse residue stanziare dall'articolo 1, comma 704, della legge di bilancio 2021 e dell'avvenuto trasferimento delle stesse al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Andrebbero inoltre forniti i criteri di calcolo del costo medio unitario assunto a base della quantificazione dell'onere in relazione a quanto stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2021 per il primo riparto. All'articolo 8, recante le disposizioni finanziarie, prevede che per la realizzazione delle misure di lotta agli incendi boschivi concorrono le risorse disponibili del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2, Componente 4, specificamente destinate alla realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio, nel limite di 150 milioni di euro. Al riguardo, appare necessario acquisire maggiori informazioni per una più completa e chiara rappresentazione della misura: in particolare, si chiede se la destinazione delle risorse in questione corrisponda, nell'ambito del PNRR, a contributi a fondo perduto oppure a interventi finanziati

mediante prestiti e finalizzati alla realizzazione di interventi aggiuntivi rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, e in quest'ultimo caso quali siano le ragioni della mancata evidenziazione degli effetti sui saldi. Sarebbe altresì opportuno specificare la modulazione su base annua dello stanziamento, anche in virtù del fatto che le risorse destinate alla realizzazione degli interventi nell'ambito del PNRR dovrebbero ripartirsi sugli anni 2022-2026. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 251 del Servizio del bilancio.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di acquisire gli elementi di risposta richiesti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1684) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 settembre.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede se siano pervenuti gli elementi istruttori richiesti.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che è ancora in corso l'interlocuzione avviata con la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2371) Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia

(Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 settembre.

Il relatore [FERRO](#) (FIBP-UDC) domanda se siano pervenuti i chiarimenti richiesti sul provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del PistoiaBlues Festival

(Parere alla 7ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 settembre.

La relatrice [BOTTICI](#) (M5S) riepiloga le precedenti fasi di esame dell'emendamento 1.0.1 (testo 2), che stanziava un contributo di 250.000 euro annui, a decorrere dal 2022, in favore del comune di Berchidda per la realizzazione del Festival internazionale *Time in Jazz*, attraverso la corrispondente

riduzione del fondo unico per lo spettacolo (FUS).

La rappresentante del GOVERNO fa presente che, stante la verifica positiva circa la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, non vi sono osservazioni di competenza da formulare. Altresì, il Ministero della cultura avrebbe espresso un avviso favorevole sulla proposta emendativa.

La RELATRICE osserva che, ferma restando la discrezionalità del Ministero della cultura nella gestione del FUS, la continua previsione di norme che finanziano singole iniziative, decurtando il FUS medesimo, compromette la corretta programmazione pluriennale delle risorse finanziarie.

Il senatore [MANCA](#) (PD), dopo aver osservato preliminarmente di non avere nulla in contrario nei confronti dell'iniziativa oggetto di finanziamento, ritiene che questo metodo di legiferazione scardini la corretta programmazione delle risorse, rendendo poco virtuosa la gestione della finanza pubblica.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) osserva incidentalmente come il disegno di legge 1228 in esame modifichi una norma della legge n. 238 del 2012 che prevede il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale.

La RELATRICE ricorda come le risorse del FUS siano finalizzate al finanziamento, in un arco pluriennale, di diverse tipologie di spettacoli dal vivo. Il problema posto dall'emendamento in oggetto è quello della corretta programmazione delle risorse, in quanto la decurtazione del FUS per finanziare, di volta in volta, determinate iniziative, contribuisce a snaturare le caratteristiche proprie del fondo e ad alterare la corretta programmazione pluriennale delle relative risorse.

Il senatore [FERRO](#) (FIBP-UDC), nel ricordare che le risorse del FUS sono preposte sostanzialmente al sostegno dei teatri e delle fondazioni lirico-sinfoniche, ribadisce la necessità di tenere nella dovuta considerazione le esigenze legate alla corretta programmazione delle risorse, pena il rischio che si determini una voragine dovuta alla rincorsa emulativa diretta a finanziare i vari festival organizzati nei comuni italiani.

Il PRESIDENTE prospetta la possibilità di esprimere un parere di contrarietà semplice o, in alternativa, un parere non ostativo con una osservazione calibrata sull'esigenza di garantire la corretta programmazione delle risorse.

Il senatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) osserva come, in genere, l'espressione di un parere di semplice contrarietà presupponga una presa di posizione critica da parte del Ministero competente. Rappresenta inoltre il proprio stupore per l'atteggiamento del Ministero della cultura che sembrerebbe non aver sollevato rilievi sull'iniziativa in oggetto.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco), dopo aver ribadito le proprie considerazioni critiche, già espresse in precedenti sedute, sull'utilizzo distorto del FUS, rappresenta l'opportunità che il Governo svolga una valutazione specifica, anche al fine di rivedere la propria posizione, alla luce delle considerazioni emerse nella Commissione.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) rimarca la necessità che la Commissione bilancio evidenzi le criticità emerse sul piano della programmazione finanziaria.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) chiede al Governo di acquisire i dati sulla programmazione delle risorse del FUS per le annualità 2018-2021, consentendo così di comprendere l'effettiva modulazione delle risorse.

La senatrice [LEZZI](#) (*Misto*) osserva incidentalmente come sia difficile esprimere per la Commissione bilancio un parere contrario, una volta assodata l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura. Ovviamente, resterebbero impregiudicate le valutazioni da parte della Commissione di merito.

La rappresentante del GOVERNO, alla luce del dibattito svoltosi, si riserva di acquisire i dati sulla ripartizione delle risorse del FUS chiesti dal senatore Dell'Olio, nonché di attivare un'ulteriore interlocuzione con il Ministero della cultura, per verificare gli effettivi intendimenti sull'emendamento in esame.

Il PRESIDENTE osserva come la capienza delle risorse del FUS utilizzate a copertura non risolva tuttavia la questione per cui un onere di carattere strutturale rischia di compromettere, a regime, la corretta programmazione del fondo stesso.

Reputa comunque opportuno rinviare l'esame della proposta emendativa, una volta acquisiti gli approfondimenti da parte del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2353) Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 settembre.

La sottosegretaria SARTORE ricorda di aver consegnato la relazione tecnica aggiornata sul provvedimento in esame, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Con tale relazione, sono peraltro affrontati i profili critici di ordine finanziario sollevati dalla relatrice.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*), in sostituzione della relatrice Modena, alla luce dei chiarimenti acquisiti con la relazione tecnica aggiornata, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere del relatore risulta approvata.

Il PRESIDENTE propone che, qualora la Commissione giustizia non apporti modifiche al disegno di legge, il parere testé reso venga ribadito, d'ufficio, anche all'Assemblea.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1662 e 311-A) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 settembre.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) riepiloga le considerazioni sul provvedimento in titolo e sui relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, facendo presente che, alla luce delle modifiche di carattere formale apportate al testo licenziato dalla Commissione giustizia, per quanto di competenza, risulta necessario verificare gli effetti finanziari delle seguenti disposizioni: articolo 2, comma 1, lettera *l*), sulla formazione dei mediatori, con riguardo all'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria; articolo 2, comma 1, lettera *o*), sull'istituzione di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati; articolo 2, comma 1, lettera *t*), n. 4, ove si dispone una maggiorazione del compenso in favore degli avvocati che abbiano fatto ricorso all'istruttoria stragiudiziale; articolo 10 recante i criteri direttivi per l'esercizio della delega per la modifica della disciplina sul processo di esecuzione; articolo 13, recante i criteri direttivi per l'esercizio della delega sulla riforma dell'arbitrato; articolo 14, recante i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega sulla revisione della normativa in materia di consulenti tecnici; articolo 16 recante i principi e criteri direttivi per la riforma della normativa sull'ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d'appello e per l'istituzione dell'ufficio per il processo presso la Corte di cassazione; articolo 20 recante la delega per la realizzazione del rito unificato sul procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie; articolo 21 recante la delega per l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

Al fine di verificare gli effetti finanziari delle predette disposizioni e, più in generale, di appurare la neutralità finanziaria complessiva del provvedimento, si richiede l'acquisizione della relazione tecnica. Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 2.109, che prevede, tra i criteri di delega, l'estensione del beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato a tutti i procedimenti di negoziazione assistita in ambito familiare, oltre che la possibilità di detrarre fiscalmente il compenso degli avvocati, nonché l'istituzione, presso ogni consiglio dell'ordine degli avvocati, di un registro degli accordi raggiunti nel circondario. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 12.101 sulle modalità di svolgimento delle udienze nei procedimenti di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 15-*bis*.100, che modifica la disciplina sul procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 settembre.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) chiede se siano pervenuti gli elementi istruttori richiesti.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire i chiarimenti necessari per il prosieguo dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 277**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e preso atto degli elementi istruttori forniti dal Governo da cui si evince che:

- il recepimento della direttiva 2019/1/UE non comporterà un incremento delle perizie, analisi economiche e consultazioni di esperti da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sia perché tale potere è già riconosciuto a quest'ultima dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 287 del 1990, sia perché la direttiva non attribuisce all'Autorità nuove competenze in relazione alle quali tale potere possa essere esercitato;

- con riferimento alla cooperazione della Guardia di finanza nell'attività ispettiva, si evidenzia che l'estensione del potere ispettivo dell'Autorità riguarda le sole ispezioni nei locali diversi da quelli in cui si svolge l'attività di impresa, le quali - sulla scorta dell'esperienza maturata dalla Commissione europea e delle altre autorità nazionali di concorrenza che dispongono di tale potere - appaiono destinate ad un rilievo numericamente marginale rispetto al complesso dell'attività ispettiva. Di conseguenza, la collaborazione prestata dalla Guardia di finanza potrà essere garantita nell'ambito dell'ordinaria azione di servizio, attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- il rafforzamento del programma volto a incentivare la collaborazione prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni delle regole di concorrenza, con disapplicazione o applicazione ridotta delle sanzioni pecuniarie, favorendo la scoperta e la repressione dei cartelli segreti, comporterà a regime un maggior gettito, in quanto consentirà l'esercizio del potere sanzionatorio nei confronti delle imprese che abbiano partecipato all'illecito concorrenziale, ma non godano dei predetti benefici sul piano sanzionatorio;

rilevata la necessità, da un punto di vista formale:

- di sostituire la rubrica relativa all'articolo 3, concernente disposizioni transitorie e finali, con la seguente: "Disposizioni finanziarie", posto che l'articolo medesimo reca esclusivamente la previsione dell'incremento della pianta organica della predetta Autorità e la relativa copertura finanziaria;

- di precisare che gli oneri derivanti dal provvedimento si configurano come limiti di spesa anche per gli anni successivi al 2021, giacché l'espressione "nel limite di" è utilizzata invece, all'articolo 3, solo con riferimento all'anno 2021,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- risulta opportuno, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: "in euro", ovunque ricorrano, con le seguenti: "di euro";

- al medesimo articolo 3, risulta opportuno sostituire la rubrica con la seguente: "Disposizioni finanziarie".

1.4.2.2.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 448 (pom.) del 22/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2021
448ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice **GALLICCHIO** (M5S) richiama sinteticamente i rilievi formulati sul testo e sugli emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione della Commissione due note recanti le valutazioni del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2021, relativo all'acquisto di una tranche di elicotteri della classe medio leggera (Light Utility Helicopter, LUH) a favore della componente ala rotante dell'Arma dei carabinieri (n. 298)
(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **TOSATO** (L-SP-PSd'Az) illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo schema di decreto in esame - secondo la scheda illustrativa allegata - stima in 246 milioni di euro l'onere previsionale del programma - dal 2021 al 2034 - di cui tuttavia 25 milioni precedentemente autorizzati mediante decreto ministeriale 38/2019, mentre la spesa conclusiva

per 221 milioni di euro graverà sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa: per 5 milioni di euro su risorse disponibili a valere sul Fondo investimenti di cui alla legge di bilancio per il 2018, articolo 1, comma 1072 (c.d. Fondone sul bilancio del MEF da ripartire) - cap. 7120-32; per 94 milioni di euro a valere sul Fondo istituito dalla legge di bilancio per il 2020, articolo 1, comma 14 (nuovo "Fondone" sul bilancio del MEF da ripartire) - cap. 7120-42; per 122 milioni su capitoli "a fabbisogno" del Bilancio della Difesa. Nella scheda è quindi riportata la scansione temporale del cronoprogramma dei pagamenti dal 2021 al 2034, che assume carattere indicativo, da concretizzare, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa. Il programma LUH a favore dell'Arma dei Carabinieri è inserito tra i programmi operanti nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2021-2023, trasmesso al Parlamento il 29 luglio 2021 e all'esame della 4ª Commissione. Al riguardo, chiede conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, anche al fine di escludere che il loro utilizzo pregiudichi precedenti impegni di spesa. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

Interviene il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) per formulare una richiesta di chiarimenti sulla documentazione allegata allo schema di decreto in titolo.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di dare risposta ai quesiti avanzati dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(2371\)](#) *Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia*

(Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione dei senatori una nota istruttoria concernente le questioni poste dal relatore sul testo.

Il relatore [FERRO](#) (FIBP-UDC) si riserva di predisporre, sulla base della documentazione consegnata, una proposta di parere sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2021.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che, in base al calendario dei lavori dell'Assemblea, l'esame della nota di aggiornamento al DEF 2021 è previsto in Aula il 6 ottobre prossimo, prospetta che, nel caso di trasmissione della NADEF nei tempi stabiliti, la Commissione potrebbe procedere allo svolgimento delle audizioni, limitate ai soggetti istituzionali di regola chiamati ad intervenire in tale occasione, nella giornata del 5 ottobre, mentre il giorno successivo potrebbe essere audito il Ministro dell'economia e delle finanze.

La Commissione prende atto.

SULL'INFORMAZIONE AL PARLAMENTO SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

La senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) chiede di verificare la possibilità che il Parlamento riceva aggiornamenti sulla destinazione delle risorse relative al Piano nazionale di ripresa e resilienza e al Fondo complementare al PNRR.

Il PRESIDENTE condivide l'esigenza che la Commissione venga tenuta informata, nelle forme più opportune, sull'implementazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La sottosegretaria SARTORE, con riguardo alle attività di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, informa che lo schema di decreto concernente le modalità di gestione contabile delle risorse del PNRR è giunto all'esame della Conferenza Stato-Regioni e, pertanto, non risulta lontano dalla sua definizione.

La concreta destinazione delle risorse è, invece, in gran parte rimessa alle Amministrazioni centrali, che dovrebbero procedere, in linea di principio, mediante avvisi pubblici.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) ritiene opportuno, in un'ottica di collaborazione tra Governo e Parlamento, che vengano fornite informazioni specifiche sulle modalità e sui criteri di assegnazione delle risorse, anche al fine di rendere possibile la verifica del rispetto della quota destinata alle Regioni meridionali.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*), associandosi alla richiesta del senatore Errani, ricorda che è stato approvato un emendamento al decreto-legge "semplificazioni" per assicurare, anche a livello legislativo, la destinazione del 40 per cento dei fondi del PNRR agli investimenti nel Mezzogiorno.

La sottosegretaria SARTORE osserva che i criteri di riparto territoriale delle risorse del PNRR saranno certamente oggetto di interlocuzioni nelle apposite sedi di coordinamento tra lo Stato e gli enti territoriali.

Assicura comunque la più ampia disponibilità del Governo a fornire alle Camere dati ed elementi informativi sui tempi e sui modi di attuazione del PNRR e del Fondo complementare, a partire dalla trasmissione degli atti concernenti il quadro finanziario e contabile, che risulta, come già rilevato, in via di prossima definizione.

Il PRESIDENTE prende atto della disponibilità manifestata dal Governo, riservando alla Commissione l'individuazione delle modalità più efficaci per l'acquisizione e la valutazione delle informazioni.

La seduta termina alle ore 14,35.

1.4.2.2.9. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 450 (pom.) del 05/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 5 OTTOBRE 2021
450ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [DAMIANI](#) (FIBP-UDC), nel rappresentare la difficoltà di organizzare i lavori nella attuale Sala Capitolare della Biblioteca del Senato, chiede che in futuro si disponga di un'aula più idonea allo svolgimento delle sedute della Commissione bilancio, prospettando la possibilità di ritornare nell'aula della 5a Commissione.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az), nel comprendere le considerazioni del senatore Damiani, fa tuttavia presente la ristrettezza degli spazi dell'aula della Commissione bilancio, anche ai fini del rispetto delle normative di sicurezza, nonché nella prospettiva dell'imminente sessione di bilancio.

Il PRESIDENTE si riserva di affrontare tale questione, rappresentando tuttavia che lo svolgimento delle sedute di questa settimana nella Sala Capitolare è condizionato dalla necessità di procedere alle audizioni sulla Nota di aggiornamento del DEF 2021.

IN SEDE CONSULTIVA

(2371) Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia

(Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposti e osservazione. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 settembre.

Il relatore [FERRO](#) (FIBP-UDC) illustra la seguente proposta di parere sul testo del decreto-legge:

"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: con riferimento all'articolo 3 (Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto), per quanto concerne la realizzazione della piattaforma telematica nazionale prevista al comma 1, viene confermata la congruità delle risorse ipotizzate rispetto ai fabbisogni di spesa in termini di hardware e software necessari per l'accesso e l'utilizzo sull'intero territorio nazionale quantificati in euro 700.000 per l'anno 2022, sulla base di esperienze precedentemente consolidate in materia di informatizzazione dei servizi della giustizia realizzati mediante il ricorso a piattaforme digitali. Si rappresenta, poi, che la gestione e la manutenzione delle piattaforme sono poste a carico delle Camere di commercio, dove la piattaforma risulterà collocata, e si conferma che per le attività di collegamento alla banca dati nazionale non derivano oneri per i medesimi enti, in quanto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente risultano congrue per le finalità esposte. Per quanto riguarda, infine, i compiti assegnati a ciascuna Camera di commercio dei capoluoghi di regione, si conferma la sostenibilità della formazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco degli esperti che si traduce in un'attività non complessa, tenuto conto che la verifica dei requisiti necessari all'inserimento negli elenchi stessi dei soggetti che facciano domanda è di tipo meramente formale e documentale e non richiede ulteriore istruttoria; con riferimento all'articolo 5 (Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento) e agli adempimenti in capo al segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in ordine alle osservazioni sull'indipendenza dell'esperto, viene rappresentato che i richiamati adempimenti saranno limitati ad una mera comunicazione alla commissione ai fini di una eventuale sostituzione: le connesse attività non comporteranno pertanto un significativo aggravio di funzioni; riguardo all'articolo 7 (Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari) e al compenso per l'eventuale nomina di un ausiliario del giudice, viene evidenziato che dall'applicazione della norma non si rinvergono profili di onerosità a carico del bilancio dello Stato, posto che si tratta di un procedimento che si inserisce in un processo di risanamento aziendale che, per definizione, non consente l'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato: il suddetto compenso rimane pertanto a carico delle parti. Con riferimento alla previsione di tenere le udienze preferibilmente in videoconferenza, viene confermato che l'utilizzo dei citati sistemi è già previsto ed ampiamente sperimentato e collaudato dalla normativa processuale conseguente allo stato di emergenza epidemiologica e che le piattaforme messe allo scopo a disposizione degli uffici giudiziari possono essere utilizzate anche ai fini della tenuta delle udienze previste dal provvedimento in esame. Peraltro, i costi di tali piattaforme non sono correlati all'utilizzo che ne viene fatto, per cui l'eventuale aumento delle udienze in videoconferenza non sembra suscettibile di determinare un aumento degli oneri per il bilancio dello Stato. Viene inoltre evidenziato che i procedimenti cautelari in esame, in quanto finalizzati al risanamento dell'impresa, ne evitano il fallimento andando a diminuire il contenzioso fallimentare o concorsuale in generale; con riguardo all'articolo 16 (Compenso dell'esperto), viene confermato che i relativi oneri sono posti a carico dell'impresa e in caso di procedura fallimentare sono normalmente posti a carico della procedura stessa, e viene evidenziato che la prededuzione si sostanzia nel diritto, accordato per legge (articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), di vedere soddisfatti i propri crediti prima e al di fuori del concorso degli altri creditori, via via che essi giungono a scadenza, a condizione che vi sia disponibilità delle somme necessarie. Pertanto, laddove non fosse possibile provvedere al pagamento, in via prioritaria, del credito dell'esperto, questi concorrerà, insieme con gli altri creditori concorsuali, secondo l'ordine stabilito dalla legge, nell'ambito della procedura liquidatoria conseguente all'esito negativo della procedura di composizione negoziata. Si conferma quindi che il compenso dell'esperto è a carico dell'impresa, qualunque sia l'esito della procedura, come testualmente prevede la norma, che disciplina anche le ipotesi di mancato pagamento conferendo alla liquidazione il valore di prova scritta per l'ottenimento di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso nei confronti dell'imprenditore che ha richiesto la nomina dell'esperto. Il rischio di mancato pagamento resta a carico dell'esperto e, in tal senso, non si rinvergono possibili ricadute finanziarie né per le Camere di commercio né per l'Amministrazione giudiziaria. Analoga assicurazione viene formulata con riferimento all'articolo 17 (Imprese sotto soglia);

con riferimento all'articolo 18 (Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio), viene assicurato che l'introduzione della nuova procedura di concordato non è suscettibile di determinare nuovi aggravii sui carichi di lavoro degli uffici giudiziari, trattandosi di uno strumento semplificato rispetto al concordato attualmente previsto, cui farebbe comunque ricorso l'impresa, sia pure nelle forme dell'attuale legge fallimentare (o del Codice della crisi), per perseguire il risanamento; in ordine all'articolo 19 (Disciplina della liquidazione del patrimonio), viene ribadito che, in caso di procedura di risanamento, e dunque in caso di procedura concordataria, non vi è possibilità di ammissione dell'imprenditore al patrocinio a spese dello Stato e l'eventuale incapacità consente al liquidatore o all'ausiliario unicamente di insinuarsi al passivo del successivo fallimento o di tentare la riscossione del credito con procedura esecutiva individuale; riguardo all'articolo 24 (Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria), in merito alle procedure concorsuali di reclutamento dei magistrati viene confermato che giungeranno a termine entro il primo semestre 2022 e che le 20 unità da inquadrare saranno ricomprese nel prossimo concorso per magistrato ordinario che sarà bandito entro il mese di dicembre 2021. Viene assicurato, inoltre, che per le eventuali dotazioni individuali d'ufficio (set di arredi e dotazioni informatiche) si provvederà con le ordinarie risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia. Per quanto attiene, infine, ai profili di copertura finanziaria si conferma la sostenibilità finanziaria della norma in esame mediante il ricorso ai fondi speciali di parte corrente previsti nel bilancio 2021-2023 allo scopo utilizzando gli accantonamenti dell'amministrazione giudiziaria, nonché l'adeguatezza delle risorse rimanenti utilizzabili per far fronte agli eventuali fabbisogni di spesa già programmati; in relazione all'articolo 25 (Misure urgenti in materia di semplificazione delle procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo), viene confermato quanto indicato in relazione tecnica e viene precisato che la piattaforma per la gestione degli indennizzi è stata già realizzata dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA), essendo già in uso da parte dell'amministrazione giudiziaria per la liquidazione delle spese di giustizia e che gli eventuali interventi di adeguamento dei sistemi informativi saranno espletati avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; con riferimento all'articolo 26 (Disposizioni urgenti per la semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia) viene rappresentato che le risorse del Fondo unico di giustizia potranno essere proficuamente destinate, ad integrazione delle ordinarie risorse di bilancio del Ministero della giustizia, al finanziamento, tra gli altri, di una serie di interventi urgenti, secondo l'ordine di priorità in via di definizione;

nel presupposto che:

- non derivino oneri per la finanza pubblica dalla specifica formazione richiesta agli esperti, la cui disciplina è rimessa, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, a un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia;
- la deroga, prevista dall'articolo 26, alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, non pregiudichi altre finalità e impegni di spesa già assunti a legislazione vigente sulle risorse intestate al Fondo unico di giustizia, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: con riferimento all'articolo 3, considerato che il numero delle richieste di composizione negoziata da parte delle imprese, e quindi delle relative verifiche da parte delle camere di commercio interessate, potrebbe crescere in misura significativa, al fine di assicurare la copertura finanziaria di possibili oneri tale da non gravare sul bilancio dello Stato, si valuti la previsione di un apposito diritto di segreteria commisurato, secondo quanto già altrimenti previsto dalla legge, sui costi effettivamente sostenuti dalle camere di commercio."

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) esprime perplessità in merito all'osservazione contenuta nella proposta di parere, riguardante la previsione di un apposito diritto di segreteria in favore delle camere di commercio.

Il RELATORE osserva come il suddetto rilievo vada nello stesso senso di una proposta emendativa presentata nelle Commissioni di merito.

Il PRESIDENTE osserva come il provvedimento in esame introduca una procedura transitoria per disciplinare le fattispecie fallimentari, nelle more dell'entrata in vigore del codice sulla crisi d'impresa.

A tale riguardo, rappresenta possibili criticità finanziarie indirette connesse al fatto che l'accesso alla nuova procedura di negoziazione e al concordato semplificato venga consentito sia agli imprenditori in crisi conclamata sia a quelli che versano in una situazione di crisi lieve.

Evidenzia peraltro come un'eccessiva apertura delle maglie della legge fallimentare non costituisca un elemento positivo per i conti pubblici e per il gettito erariale.

Altresì, esprime perplessità in merito alla soppressione della norma che limitava l'accesso al concordato preventivo ai soggetti che avessero liquidato almeno il 20 per cento della massa debitoria.

Pur nella consapevolezza che tali rilievi rivestono anche aspetti di merito, reputa comunque opportuno darne conto, in considerazione del loro effetto, sia pure indiretto, sui conti pubblici.

La senatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*), pur comprendendo le perplessità espresse dal presidente Pesco, osserva come l'accesso alla procedura negoziata sia comunque subordinato al vaglio preventivo della segreteria della commissione della Camera di commercio, nonché alla valutazione *ex post* dell'esperto, il cui ruolo risulta cruciale, anche in considerazione della necessità che tali figure siano altamente qualificate e dotate della dovuta esperienza aziendale.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) condivide le perplessità manifestate dal presidente Pesco, in ragione del dato fattuale rappresentato da un diffuso numero di aziende che tendono a indebitarsi in maniera molto rilevante.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) svolge alcune considerazioni sulle connessioni tra la procedura negoziata e l'apertura di ipoteche giudiziali.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, con l'avviso favorevole della rappresentante del GOVERNO e previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

Il relatore [FERRO](#) (*FIBP-UDC*) illustra quindi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari della proposta 1.6, che appare ampliare la competenza del Tribunale delle imprese. Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 1.7, con particolare riguardo all'applicabilità della misura della sospensione di tutte le procedure esecutive fino a dodici mesi. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 2.9, 2.10 e 2.11, che prevedono, oltre alla nomina di un esperto, l'affiancamento di un ulteriore soggetto con comprovata esperienza nello specifico settore economico, e l'istituzione di un ulteriore elenco a cura delle Camere di commercio. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 3.2, che affida esplicitamente la gestione della piattaforma al sistema delle camere di commercio sotto la vigilanza dei Ministeri della giustizia e dello sviluppo economico. Si valutino gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 3.9, 3.10 e 3.11, che intervengono sui criteri di individuazione delle camere di commercio incaricate della formazione e della gestione dell'elenco degli esperti. Occorre valutare la possibile portata finanziaria della proposta 3.38, che individua tra i docenti universitari il soggetto responsabile della formazione degli esperti. Si valutino altresì le

proposte 3.39 e 3.41, che intervengono sui criteri di individuazione delle camere di commercio incaricate, rispettivamente, di ricevere la richiesta di inserimento nell'elenco degli esperti e di istituire la commissione che procede alla relativa nomina. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.53, con particolare riguardo alla lettera *b*), che interviene sulla disposizione di copertura, prevedendo la conclusione di apposita convenzione tra il Ministero della giustizia, il Ministero dello sviluppo economico e l'Unioncamere per la gestione della piattaforma unica nazionale. Allo stesso modo devono valutarsi gli analoghi emendamenti 3.66 e 3.67. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 3.65, che attribuisce la gestione della piattaforma a Unioncamere sulla base di una convenzione con i Ministeri vigilanti, a cui sono altresì attribuiti compiti di monitoraggio e di implementazione della struttura informatica. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26 e 5.27, in base alle quali - per far fronte ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa - si ricorrerà al versamento dei diritti di segreteria destinati alle camere di commercio medesime. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, chiede conferma del carattere ordinamentale delle analoghe proposte 11.4, 11.8, 11.9 e 11.10, laddove consentono l'accesso delle imprese agricole alla procedura di sovraindebitamento. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 13, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 13.0.1 che modifica la disciplina sulle modalità di attuazione e sui criteri di finanziamento dei distretti turistici.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 14, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 14.1, che modifica la disciplina sulla rateazione dei debiti tributari dell'imprenditore. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 14.2, 14.3 e 14.4, che aumentano da settantadue a centoventi le rate mensili per l'assolvimento dei debiti tributari. Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 14.5 e 14.6, che, oltre ad aumentare il numero delle rate, modificano la disciplina sulla decadenza dal beneficio della rateazione. Risulta necessario valutare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 14.7, 14.8, 14.9 e 14.10 che sembrerebbero ampliare i casi in cui può essere portata in detrazione la variazione dell'Iva. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 14.11. Chiede, altresì, conferma dell'assenza di oneri derivanti dagli analoghi emendamenti 14.0.1, 14.0.2 e 14.0.3 che, in caso di presentazione dell'istanza di composizione negoziata della crisi, permettono di non attivare la segnalazione all'organismo di composizione della crisi di impresa (OCRI) da parte dei creditori pubblici qualificati

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti agli articoli 16, 17 e 18, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 19, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 19.1 (che prevede la possibilità di nominare la società Fintecna S.p.A. come commissario nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) e 19.2 (che contempla tra l'altro la facoltà di affidare a Fintecna S.p.A. le operazioni di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 20, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari della proposta 20.2, che sembra ampliare il beneficio dell'esdebitazione, con possibili impatti sui crediti dell'erario, di enti previdenziali e di altri soggetti pubblici. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 20.8, in tema di pagamento dei debiti alle pubbliche amministrazioni ai fini

del rilascio del documento unico di regolarità contributiva nella procedura di ammissione al concordato preventivo. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 20. Per quanto riguarda l'emendamento riferito all'articolo 21, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 21.0.1, sull'impiego delle risorse destinate dalla legge di bilancio 2020 all'acquisto di beni strumentali e non utilizzate.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 23, si richiede la relazione tecnica sulle proposte 23.0.1, 23.0.2, 23.0.3 e 23.0.40 (già 26.0.4), recanti l'estensione dell'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, con particolare riguardo all'istituzione di un nuovo elenco di consulenti e alla loro attività. Occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 23.0.4, 23.0.5 e 23.0.50 (già 26.0.5), sull'alimentazione del Fondo per le vittime dell'usura, con particolare riguardo alla copertura dei costi di gestione delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica altresì sugli analoghi emendamenti 23.0.6 e 23.0.7, che prevedono, tra l'altro, l'istituzione di un nuovo ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione italiana alberghi per la gioventù". Richiede la relazione tecnica sulle proposte 23.0.8 (recante disposizioni di carattere retroattivo in tema di efficacia degli incentivi all'occupazione), 23.0.9 (in tema di sgravi contributivi in caso di conversione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a termine) e 23.0.10 (recante un esonero contributivo totale per incentivare l'occupazione nel settore turistico). Appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri gli emendamenti 23.0.11 e 23.0.12. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 23.0.13, che aumenta il numero dei componenti del Consiglio e della Giunta delle Camere di commercio aventi competenza sul territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena. Appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri le proposte 23.0.14 e 23.0.15. Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 23.0.16, che interviene sul codice civile in tema di commissariamento delle società cooperative. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 23.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento riferito all'articolo 25.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 26, occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 26.0.1 (recante l'autorizzazione a bandire un concorso per 500 magistrati ordinari), 26.0.2 (sulle modalità di svolgimento della sessione 2021 dell'esame da avvocato) e 26.0.3 (in tema di organizzazione del Ministero della giustizia, con effetti sulla dotazione organica). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 26.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 27, richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 27.0.1, 27.0.2 e 27.0.3, che prevedono la facoltà per le pubbliche amministrazioni di avvalersi della Cassa depositi e prestiti per il supporto nell'attuazione degli interventi pubblici anche connessi al PNRR, nonché la possibilità per il Ministero dello sviluppo economico di sottoscrivere quote dei fondi di venture capital, con particolare riguardo alle modalità di copertura ivi previste, a valere sugli apporti in titoli relativi al Patrimonio destinato.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 28.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento x1.1 (già 26.0.6), recante una delega per il recepimento di una direttiva in tema di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sull'emendamento 1.6, in quanto recante maggiori oneri, mentre rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 1.7.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) chiede di sospendere l'esame della proposta 1.7, al fine di verificare se sia possibile acquisire la relazione tecnica.

La sottosegretaria SARTORE, in merito agli emendamenti segnalati all'articolo 2, formula un avviso contrario sulle proposte 2.9, 2.10 e 2.11, per assenza di relazione tecnica.

Chiede poi di tenere accantonato l'esame dell'emendamento 2.3, stante la necessità di acquisire

un'integrazione della relazione tecnica.

Successivamente, chiede di accantonare l'esame degli emendamenti segnalati dal relatore agli articoli 3, 5, 11 e 13, mentre concorda con l'avviso non ostativo in merito agli emendamenti riferiti agli articoli 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 12.

Passando agli emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 14, chiede l'accantonamento della proposta 14.1, mentre esprime un avviso contrario sulle analoghe proposte 14.2, 14.3 e 14.4, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri.

Analogamente, esprime un avviso contrario, per onerosità, sulle proposte 14.5 e 14.6.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) ritiene che la modifica della disciplina sulla decadenza dal beneficio della rateazione non sia suscettibile di determinare maggiori oneri.

Chiede pertanto di accantonare gli emendamenti 14.5 e 14.6, al fine di acquisire la relazione tecnica.

La sottosegretaria SARTORE esprime quindi un avviso contrario sulle analoghe proposte 14.7, 14.8, 14.9 e 14.10, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri.

Formula poi un avviso contrario sull'emendamento 14.11 per assenza di relazione tecnica, mentre chiede l'accantonamento degli analoghi emendamenti 14.0.1, 14.0.2 e 14.0.3.

Dopo aver chiesto l'accantonamento degli emendamenti 15.1 e 15.2, formula un avviso non ostativo sulle proposte emendative riferite agli articoli 16, 17 e 18.

In merito agli emendamenti segnalati dal relatore agli articoli 19 e 20, ne chiede l'accantonamento.

Sull'emendamento 21.0.1, esprime quindi un parere contrario per assenza di relazione tecnica.

I senatori [DELL'OLIO](#) (M5S) e [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) chiedono di accantonare l'esame dell'emendamento 21.0.1, per approfondirne le eventuali implicazioni finanziarie.

La rappresentante del GOVERNO, in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 23, rappresenta poi la necessità di acquisire la relazione tecnica sulle analoghe proposte 23.0.1, 23.0.2, 23.0.3 e 23.0.40 (già 26.0.4).

Il PRESIDENTE chiede al Governo di valutare la possibilità di una riformulazione di tali proposte, subordinando l'inserimento di nuove finalizzazioni del fondo di solidarietà per le vittime dell'usura ad un previo monitoraggio sull'effettivo tiraggio delle risorse già allocate.

Prospetta quindi l'accantonamento degli emendamenti citati, nonché delle proposte 23.0.4, 23.0.5 e 23.0.50 (già 26.0.5).

Successivamente, la rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sugli analoghi emendamenti 23.0.6 e 23.0.7, rappresentando la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco), pur comprendendo le ragioni della contrarietà del Governo, reputa comunque opportuno un approfondimento, considerando che il tema sollevato da tali proposte emendative è ricorrente e merita una riflessione.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dei citati emendamenti 23.0.6 e 23.0.7.

Successivamente, la sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario sulle proposte 23.0.8, 23.0.9, 23.0.10, 23.0.11, 23.0.12, 23.0.13, 23.0.14 e 23.0.15, in quanto produttivi di oneri non correttamente quantificati né coperti e risultando in ogni caso necessaria l'acquisizione della relazione tecnica.

Esprime invece un avviso non ostativo sull'emendamento 23.0.16, nonché sull'unico emendamento riferito all'articolo 25.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento della proposta 23.0.14, per favorirne un approfondimento istruttorio.

La rappresentante del GOVERNO chiede poi di accantonare gli emendamenti segnalati dal relatore agli articoli 26 e 27, nonché l'emendamento x1.1 (già 26.0.6).

Si esprime, invece, in senso non ostativo sugli emendamenti riferiti all'articolo 28.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore [FERRO](#) (*FIBP-UDC*) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.6, 2.9, 2.10, 2.11, 14.2, 14.3, 14.4, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 23.0.8, 23.0.9, 23.0.10, 23.0.11, 23.0.12, 23.0.13 e 23.0.15.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.7, 2.3, 3.2, 3.9, 3.10, 3.11, 3.38, 3.39, 3.41, 3.53, 3.65, 3.66, 3.67, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 11.4, 11.8, 11.9, 11.10, 13.0.1, 14.1, 14.5, 14.6, 14.0.1, 14.0.2, 14.0.3, 15.1, 15.2, 19.1, 19.2, 20.2, 20.8, 21.0.1, 23.0.1, 23.0.2, 23.0.3, 23.0.40 (già 26.0.4), 23.0.4, 23.0.5, 23.0.50 (già 26.0.5), 23.0.6, 23.0.7, 23.0.14, 26.0.1, 26.0.2, 26.0.3, 27.0.1, 27.0.2, 27.0.3, x1.1 (già 26.0.6), 5.9 (testo 2), 5.25 (testo 2), 5.28 (già 2.12), 17.2 (testo 2) e 20.10 (testo 2), il cui esame resta sospeso."

Posta ai voti, la proposta di parere avanzata dal relatore risulta approvata.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

[\(2371\)](#) *Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia*

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con presupposti e osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [FERRO](#) (*FIBP-UDC*) propone di ribadire per l'Assemblea il seguente parere sul testo già reso alle Commissioni di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: con riferimento all'articolo 3 (Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto), per quanto concerne la realizzazione della piattaforma telematica nazionale prevista al comma 1, viene confermata la congruità delle risorse ipotizzate rispetto ai fabbisogni di spesa in termini di hardware e software necessari per l'accesso e l'utilizzo sull'intero territorio nazionale quantificati in euro 700.000 per l'anno 2022, sulla base di esperienze precedentemente consolidate in materia di informatizzazione dei servizi della giustizia realizzati mediante il ricorso a piattaforme digitali. Si rappresenta, poi, che la gestione e la manutenzione delle piattaforme sono poste a carico delle Camere di commercio, dove la piattaforma risulterà collocata, e si conferma che per le attività di collegamento alla banca dati nazionale non derivano oneri per i medesimi enti, in quanto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente risultano congrue per le finalità esposte. Per quanto riguarda, infine, i compiti assegnati a ciascuna Camera di commercio dei capoluoghi di regione, si conferma la sostenibilità della formazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco degli esperti che si traduce in un'attività non complessa, tenuto conto che la verifica dei requisiti necessari all'inserimento negli elenchi stessi dei soggetti che facciano domanda è di tipo meramente formale e documentale e non richiede ulteriore istruttoria; con riferimento all'articolo 5 (Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento) e agli adempimenti in capo al segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in ordine alle osservazioni sull'indipendenza dell'esperto, viene rappresentato che i richiamati adempimenti saranno limitati ad una mera comunicazione alla commissione ai fini di una eventuale sostituzione: le connesse attività non comporteranno pertanto un significativo aggravio di

funzioni; riguardo all'articolo 7 (Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari) e al compenso per l'eventuale nomina di un ausiliario del giudice, viene evidenziato che dall'applicazione della norma non si rinvergono profili di onerosità a carico del bilancio dello Stato, posto che si tratta di un procedimento che si inserisce in un processo di risanamento aziendale che, per definizione, non consente l'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato: il suddetto compenso rimane pertanto a carico delle parti. Con riferimento alla previsione di tenere le udienze preferibilmente in videoconferenza, viene confermato che l'utilizzo dei citati sistemi è già previsto ed ampiamente sperimentato e collaudato dalla normativa processuale conseguente allo stato di emergenza epidemiologica e che le piattaforme messe allo scopo a disposizione degli uffici giudiziari possono essere utilizzate anche ai fini della tenuta delle udienze previste dal provvedimento in esame. Peraltro, i costi di tali piattaforme non sono correlati all'utilizzo che ne viene fatto, per cui l'eventuale aumento delle udienze in videoconferenza non sembra suscettibile di determinare un aumento degli oneri per il bilancio dello Stato. Viene inoltre evidenziato che i procedimenti cautelari in esame, in quanto finalizzati al risanamento dell'impresa, ne evitano il fallimento andando a diminuire il contenzioso fallimentare o concorsuale in generale; con riguardo all'articolo 16 (Compenso dell'esperto), viene confermato che i relativi oneri sono posti a carico dell'impresa e in caso di procedura fallimentare sono normalmente posti a carico della procedura stessa, e viene evidenziato che la prededuzione si sostanzia nel diritto, accordato per legge (articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), di vedere soddisfatti i propri crediti prima e al di fuori del concorso degli altri creditori, via via che essi giungono a scadenza, a condizione che vi sia disponibilità delle somme necessarie. Pertanto, laddove non fosse possibile provvedere al pagamento, in via prioritaria, del credito dell'esperto, questi concorrerà, insieme con gli altri creditori concorsuali, secondo l'ordine stabilito dalla legge, nell'ambito della procedura liquidatoria conseguente all'esito negativo della procedura di composizione negoziata. Si conferma quindi che il compenso dell'esperto è a carico dell'impresa, qualunque sia l'esito della procedura, come testualmente prevede la norma, che disciplina anche le ipotesi di mancato pagamento conferendo alla liquidazione il valore di prova scritta per l'ottenimento di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso nei confronti dell'imprenditore che ha richiesto la nomina dell'esperto. Il rischio di mancato pagamento resta a carico dell'esperto e, in tal senso, non si rinvergono possibili ricadute finanziarie né per le Camere di commercio né per l'Amministrazione giudiziaria. Analoga assicurazione viene formulata con riferimento all'articolo 17 (Imprese sotto soglia); con riferimento all'articolo 18 (Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio), viene assicurato che l'introduzione della nuova procedura di concordato non è suscettibile di determinare nuovi aggravii sui carichi di lavoro degli uffici giudiziari, trattandosi di uno strumento semplificato rispetto al concordato attualmente previsto, cui farebbe comunque ricorso l'impresa, sia pure nelle forme dell'attuale legge fallimentare (o del Codice della crisi), per perseguire il risanamento; in ordine all'articolo 19 (Disciplina della liquidazione del patrimonio), viene ribadito che, in caso di procedura di risanamento, e dunque in caso di procedura concordataria, non vi è possibilità di ammissione dell'imprenditore al patrocinio a spese dello Stato e l'eventuale incapacienza consente al liquidatore o all'ausiliario unicamente di insinuarsi al passivo del successivo fallimento o di tentare la riscossione del credito con procedura esecutiva individuale; riguardo all'articolo 24 (Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria), in merito alle procedure concorsuali di reclutamento dei magistrati viene confermato che giungeranno a termine entro il primo semestre 2022 e che le 20 unità da inquadrare saranno ricomprese nel prossimo concorso per magistrato ordinario che sarà bandito entro il mese di dicembre 2021. Viene assicurato, inoltre, che per le eventuali dotazioni individuali d'ufficio (set di arredi e dotazioni informatiche) si provvederà con le ordinarie risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia. Per quanto attiene, infine, ai profili di copertura finanziaria si conferma la sostenibilità finanziaria della norma in esame mediante il ricorso ai fondi speciali di parte corrente previsti nel bilancio 2021-2023 allo scopo utilizzando gli accantonamenti dell'amministrazione giudiziaria, nonché l'adeguatezza delle risorse rimanenti utilizzabili per far fronte agli eventuali fabbisogni di spesa già programmati; in

relazione all'articolo 25 (Misure urgenti in materia di semplificazione delle procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo), viene confermato quanto indicato in relazione tecnica e viene precisato che la piattaforma per la gestione degli indennizzi è stata già realizzata dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA), essendo già in uso da parte dell'amministrazione giudiziaria per la liquidazione delle spese di giustizia e che gli eventuali interventi di adeguamento dei sistemi informativi saranno espletati avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; con riferimento all'articolo 26 (Disposizioni urgenti per la semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia) viene rappresentato che le risorse del Fondo unico di giustizia potranno essere proficuamente destinate, ad integrazione delle ordinarie risorse di bilancio del Ministero della giustizia, al finanziamento, tra gli altri, di una serie di interventi urgenti, secondo l'ordine di priorità in via di definizione;

nel presupposto che:

- non derivino oneri per la finanza pubblica dalla specifica formazione richiesta agli esperti, la cui disciplina è rimessa, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, a un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia;
- la deroga, prevista dall'articolo 26, alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, non pregiudichi altre finalità e impegni di spesa già assunti a legislazione vigente sulle risorse intestate al Fondo unico di giustizia, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: con riferimento all'articolo 3, considerato che il numero delle richieste di composizione negoziata da parte delle imprese, e quindi delle relative verifiche da parte delle camere di commercio interessate, potrebbe crescere in misura significativa, al fine di assicurare la copertura finanziaria di possibili oneri tale da non gravare sul bilancio dello Stato, si valuti la previsione di un apposito diritto di segreteria commisurato, secondo quanto già altrimenti previsto dalla legge, sui costi effettivamente sostenuti dalle camere di commercio."

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, con l'avviso favorevole della rappresentante del GOVERNO e previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del PistoiaBlues Festival

(Parere alla 7a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 21 settembre.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria recante elementi informativi sull'utilizzo del fondo unico per lo spettacolo richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MANCA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire elementi istruttori a sostegno della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria per le attività di controllo connesse all'obbligatorietà del green pass nei luoghi di

lavoro previste agli articoli 1 e 2. Rappresenta poi che il comma 1, lettera a), dell'articolo 4 - modificando l'articolo 5 del decreto-legge n. 105 del 2021 - proroga dal 30 novembre al 31 dicembre 2021 la possibilità di somministrazione di *test* antigenici rapidi, tramite farmacie e altre strutture sanitarie, a prezzi calmierati. A tale riguardo, relativamente alla quantificazione dell'onere, la relazione tecnica sembrerebbe aver considerato solo i minorenni dai 12 ai 18 anni, mentre la norma comunque consente di agevolare anche la somministrazione di test alla platea dei maggiorenni che, tra l'altro, in virtù degli obblighi imposti per l'accesso al lavoro, potrebbe registrare un aumento significativo del numero delle richieste di somministrazione del *test*. Pertanto, si rende necessario acquisire chiarimenti volti a suffragare la correttezza delle stime effettuate. Sempre in relazione al comma 1 dell'articolo 4, osserva che, pur essendo prevista una copertura al comma 3, manca invece la norma autorizzativa di spesa. In particolare, poiché il comma 1 modifica una norma vigente, andrebbe modificata anche la relativa autorizzazione di spesa prevista dal comma 2 del citato articolo 5 del decreto-legge n. 105 del 2021.

Altresì, considerato che, al comma 3 dell'articolo 4, viene ridotto il Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, preso atto che il Fondo medesimo presenta le necessarie disponibilità, andrebbe confermato che le risorse residue siano sufficienti a fronteggiare i fabbisogni previsti per la parte finale dell'anno.

L'articolo 6 prevede che le somme trasferite a Sport e Salute S.p.a. per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza Covid-19, di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 73 del 2021, non utilizzate, siano riversate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per il 50 per cento al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e, per il restante 50 per cento, al Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale. Considerato che il comma 13 del predetto articolo 44 prevedeva che "le somme trasferite alla società Sport e Salute S.p.a. e non utilizzate sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 settembre 2021" e che il presente decreto-legge è entrato in vigore il 21 settembre 2021, la deroga prevista sembrerebbe comportare riflessi onerosi, dal momento che, in assenza della norma in esame, le somme non utilizzate sarebbero state riversate all'entrata del bilancio dello Stato, senza ulteriori destinazioni alla spesa.

Con riguardo all'articolo 7, risulta opportuno acquisire chiarimenti in merito alla corretta quantificazione dell'onere relativo al miglioramento dell'assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi Covid-19, che sembrerebbe leggermente sottostimato dalla relazione tecnica. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 260 del Servizio del bilancio.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale
(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **FAGGI** (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, riguardo all'articolo 1, che occorre chiedere chiarimenti sulla portata finanziaria del comma 1, atteso che la finalità di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, secondo il tenore letterale dell'alinea ["Anche al fine (...)"], non risulta esaustiva.

Relativamente al comma 2, ove si stabilisce che l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2021, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, segnala che la norma non si presta ad essere contenuta entro un tetto di spesa, trattandosi non di una riduzione parziale ma totale delle aliquote relative agli oneri generali suddetti. A tale proposito, segnala che la Relazione tecnica ritiene che il gettito derivante dagli oneri generali di sistema per il quarto trimestre 2021 sia identico a quello verificatosi nel terzo trimestre, non considerando alcune possibili variabili che potrebbero

incidere sull'entità del gettito. In particolare, considerato che sembra non si sia tenuto conto dei possibili incrementi derivanti da un aumento dei consumi legati alla ripresa economica, la quantificazione operata dalla Relazione tecnica appare poco prudentiale, per cui occorre avere chiarimenti e rassicurazioni al riguardo.

In relazione all'articolo 3, che prevede il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas, rilevato che l'onere è limitato all'entità dell'importo indicato (450 milioni di euro per il 2021) e che la norma lascia margini di modulabilità dell'intervento alla deliberazione dell'Autorità, andrebbe confermato che l'ARERA sia in effetti in grado di rideterminare le tariffe agevolate in modo da contenere gli oneri entro il tetto di spesa previsto.

Per quanto concerne l'articolo 4, comma 1, allegato 1, n. 1, chiede conferma che, dall'abrogazione dell'articolo 1, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo n. 188 del 2014, nella parte in cui prevedono l'emanazione di un regolamento ministeriale finalizzato a contrastare i fenomeni di elusione tramite l'innalzamento dei livelli di garanzia della tracciabilità del tabacco, non derivino ulteriori oneri per la finanza pubblica. Con riguardo all'articolo 5, che reca la copertura finanziaria del provvedimento, andrebbero fornite rassicurazioni che l'utilizzo delle risorse ivi previste, oltre a presentare le necessarie disponibilità, non determini pregiudizio a impegni già assunti o ad attività già programmate a legislazione vigente e non rimodulabili, con particolare riguardo alle quote delle aste impiegate a copertura.

Fa inoltre presente che tutte le disposizioni di spesa contenute nel provvedimento risultano oneri di parte corrente, mentre le coperture indicate nell'articolo 5, secondo quanto risulta dall'allegato recante il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, presentano in parte la natura di risorse in conto capitale, determinando una dequalificazione della spesa: al riguardo, occorre acquisire specifici elementi di informazione e di chiarimento, al fine di assicurare il rispetto della normativa contabile. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di lettura n. 262 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, che occorre acquisire elementi informativi sulle risorse disponibili per l'istituzione, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di premi per la realizzazione di pareti vegetali, tenuto conto del richiamo alla clausola di invarianza di cui al comma 6 del successivo articolo 9.

Occorre poi avere conferma, con riferimento all'articolo 3, comma 1, che dalle attività preliminari e correlate all'istituzione di piattaforme logistiche relative al settore florovivaistico non derivino effetti onerosi per la finanza pubblica, fornendo anche chiarimenti sulla competenza al compimento di tali attività.

In merito all'articolo 6, andrebbe confermato che per le attività del Tavolo tecnico e dell'Osservatorio del settore florovivaistico siano sufficienti le risorse previste a legislazione vigente nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Riguardo all'articolo 9, si richiedono informazioni specifiche sulle risorse disponibili per l'attuazione del Piano nazionale del settore florovivaistico, considerato che al comma 5 del medesimo articolo sono finanziate solo attività di ricerca e di sviluppo.

Analogamente, in relazione all'articolo 11 si chiedono elementi ulteriori a conforto della congruità dello stanziamento di 1 milione di euro previsto al comma 2, in relazione alle attività connesse all'attuazione

del Piano di comunicazione e promozione di cui al comma 1. Al riguardo, si valuti l'opportunità di specificare, al comma 1, che la definizione e l'attuazione del Piano debba avvenire nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2.

Tenuto conto dei chiarimenti forniti e delle modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento, anche al fine di dare risposta ai rilievi sopra formulati, risulta necessario predisporre, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, la relazione tecnica aggiornata.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la richiesta della relatrice, facendo presente che è in corso di predisposizione l'aggiornamento della relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2305) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La sottosegretaria SARTORE consegna la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2021, relativo all'acquisto di una tranche di elicotteri della classe medio leggera (Light Utility Helicopter, LUH) a favore della componente ala rotante dell'Arma dei carabinieri (n. 298)
(Osservazioni alla 4a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 settembre.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria recante risposta ai rilievi sollevati dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 32/2021, relativo allo sviluppo di un Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) classe Medium Altitude Long Endurance (MALE) europeo con capacità Armed Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance (ISTAR) (n. 299)
(Osservazioni alla 4a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 settembre.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria recante risposta ai rilievi sollevati dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile
(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 21 settembre.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria recante risposta ai rilievi sul testo avanzati dalla Commissione.

La relatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: in relazione all'articolo 2, comma 2, viene precisato per quanto concerne le voci indicate come nuovi acquisti che:

- l'acquisizione dell'applicativo software (programma informatico) per la simulazione della propagazione degli incendi boschivi, col relativo hardware (computer), avverrà con procedura di acquisto diretto dal fornitore, trattandosi di importo sotto soglia; l'ordine avverrà presumibilmente nel mese di ottobre, con consegna entro metà novembre e liquidazione entro il mese di dicembre;
- l'acquisizione di un apparecchio "LIDAR", laser scanner per il rilevamento dei luoghi di incendio finalizzato alle attività di supporto all'investigazione degli incendi boschivi, avverrà con procedura di acquisto diretto dal fornitore, trattandosi di importo sotto soglia; l'ordine avverrà presumibilmente nel mese di ottobre, con consegna entro metà novembre e liquidazione entro il mese di dicembre;
- relativamente ai simulatori DOS, trattandosi di implementazione di un sistema in uso nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, si prevede di acquisire i beni mediante acquisto diretto dal fornitore che ha sviluppato il software già in uso, trattandosi di importo sotto soglia, ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e volendo garantire una uniformità con il sistema e le modalità formative già in uso; si conferma che la fornitura sarà effettuata entro fine novembre e che la liquidazione delle fatture avverrà entro fine anno;
- per i sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR), gli acquisti saranno effettuati sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) con procedure diverse;

per quanto riguarda le ulteriori voci relative ad acquisti di mezzi e veicoli necessari alla lotta attiva agli incendi boschivi, contrattualizzati successivamente alla data di pubblicazione del decreto-legge in titolo, saranno effettuati, nei termini previsti, in adempimento del decreto legislativo n. 50 del 2016, in relazione a forniture a seguito di gare aggiudicate e anche in adesione a convenzioni Consip attive; in relazione all'articolo 2, comma 4, viene confermata l'esistenza di disponibilità libere da impegni già perfezionati e che le risorse rimanenti sono sufficienti a far fronte ai fabbisogni di spesa già programmati;

con riguardo all'articolo 4, comma 2, vengono confermate, da un lato, la disponibilità della quota parte delle risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 314, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), che risulta libera da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante, considerato che non sono state adottate le delibere CIPES di assegnazione delle risorse, e, dall'altro, l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle finalità già normativamente previste a valere sulle medesime risorse. Si conferma inoltre che l'applicazione delle procedure di speciale accelerazione e semplificazione prevista dalla norma determina una modulazione della spesa coerente con quella già scontata nei tendenziali;

con riferimento all'articolo 7, comma 3, viene confermata la sussistenza delle risorse ivi impiegate a copertura degli oneri, che risultano allocate sul capitolo n. 2020 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze denominato "Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti sul dissesto idrogeologico";

sempre con riguardo al medesimo comma 3 dell'articolo 7, per quanto concerne gli aspetti relativi ai criteri di calcolo del costo medio unitario mensile dei contratti assunto a base della quantificazione dell'onere, tenuto conto che si tratta della proroga o del rinnovo delle medesime unità di personale e considerato il contingente massimo già assegnato alle amministrazioni coinvolte senza possibilità di variazione tra le stesse, viene rappresentato che, con il DPCM 2 luglio 2021, in ragione della durata dei contratti di lavoro non superiore al 31 dicembre 2021, previsti dall'articolo 1, comma 701, della legge di bilancio per il 2021, la stima dei costi connessi all'impiego del personale è stata effettuata con riferimento ad un lasso temporale pari a 6 mesi. Per le Regioni e Province autonome di Trento e

Bolzano, è emerso un fabbisogno complessivo di 317 unità, di cui 122 categoria C1 e 195 categoria D1, per un fabbisogno finanziario di 6.533.258 euro. A questi si aggiungono 25 unità di personale, di categoria AF1, da destinare al Dipartimento della Protezione Civile nazionale, per un costo complessivo pari a 825.088 euro. Sulla base del Conto Annuale della Ragioneria Generale dello Stato, sono stati calcolati gli oneri connessi all'impiego di detto personale da parte delle Regioni a Statuto ordinario. A tale finalità sono state computate la retribuzione tabellare, la tredicesima mensilità, l'indennità di comparto, l'elemento perequativo, l'indennità di vacanza contrattuale (IVC), l'incremento del rinnovo del CCNL del triennio 2019-2021, gli oneri riflessi - comprensivi dei contributi previdenziali e dell'IRAP a carico delle amministrazioni - nonché un importo medio relativo alla quota di salario accessorio e buoni pasto. I costi semestrali unitari medi per categoria, sono stati determinati in 18.000 euro per la categoria C1 e 20.000 euro per le unità di personale ascritte alla categoria D1. Per quanto attiene al personale richiesto dalle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, si è tenuto conto di quanto indicato dalle amministrazioni stesse, in applicazione dei relativi contratti collettivi regionali di lavoro, nonché degli importi specifici nel caso di contratti di somministrazione, tenuto anche conto delle diverse tipologie contrattuali previste dal citato comma 701. Ciò premesso, considerato che l'articolo 7 si limita a prorogare o rinnovare i contratti in essere, per la determinazione del costo complessivo dell'operazione si è preso a base di calcolo il costo medio mensile calcolato per il citato DPCM, che consegue dagli specifici fabbisogni di personale espressi da ciascuna amministrazione beneficiaria delle disposizioni di cui articolo 1, comma 701. Ne deriva che il costo complessivo di tale proroga, considerato che la stessa riguarda le medesime risorse umane sopra citate (in termini di unità di personale per singole categorie professionali, tipologia di contratto utilizzato e amministrazioni beneficiarie), ammonta a 26.980.602,00 euro ed è pari al costo medio mensile di 1.226.391 euro moltiplicato per 22 mesi (dodici mesi relativi all'anno 2022 e dieci mesi all'anno 2023). Al riguardo, è stata inoltre allegata una tabella di dettaglio, trasmessa dal Dipartimento della Protezione Civile;

in relazione all'articolo 8, viene confermato che le risorse previste dalla disposizione, che concorrono alla realizzazione delle misure di lotta agli incendi boschivi nel limite di 150 milioni sono relative a risorse previste nell'ambito del PNRR e risultano già scontate nei tendenziali di finanza pubblica. In merito alla modulazione su base annua delle spese da erogare a valere sulle previste risorse nel periodo interessato dalla misura, si segnala che la cadenza temporale è già definita dal PNRR, per cui non è necessario prevederlo nella norma,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: si ribadisce l'esigenza che il Governo dia puntuale informazione al Parlamento sui modi e sui tempi d'impiego delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo alle procedure amministrativo-contabili di gestione e rendicontazione finanziaria, dando evidenza alla riconducibilità dello stanziamento alla componente a fondo perduto o alla componente di prestiti."

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire il proprio avviso in una successiva seduta.

La RELATRICE preannuncia l'intendimento di integrare la proposta di parere con un'ulteriore osservazione riguardante la stima dei costi per l'acquisto di tre elicotteri Agusta, per i quali sembrerebbe essere stato previsto, nella relazione tecnica, un costo complessivo di 15 milioni di euro, somma che, invece, sembrerebbe sufficiente per l'acquisto di un solo elicottero. A tale riguardo, ritiene opportuno acquisire chiarimenti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 settembre.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) riepiloga il contenuto del provvedimento e dei relativi emendamenti, ricordando, con riguardo al testo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e delle modifiche intervenute presso la Camera dei deputati, che occorre avere conferma che dal decreto di cui all'articolo 16, comma 4, adottato dal Ministro della pubblica amministrazione sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, non possano derivare ulteriori oneri rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

In relazione agli emendamenti, con riguardo alle proposte riferite all'articolo 3, la proposta 3.1 appare suscettibile di comportare maggiori oneri.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, chiede conferma dell'assenza di profili finanziari della proposta 5.10, che elimina l'esclusione della trattazione dell'impiego del personale in servizio dalle competenze delle associazioni sindacali.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, comportano maggiori oneri le proposte 9.1 e 9.1 (testo 2).

Per l'emendamento 9.6 richiede una relazione tecnica al fine di verificare la compatibilità del numero fissato di distacchi sindacali con la clausola di invarianza generale di cui all'articolo 20.

Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 9.6/1, che fissa il criterio di determinazione del numero totale dei permessi sindacali retribuiti nelle Forze armate.

Occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 9.9, volta a sopprimere la garanzia del regolare funzionamento del servizio in sede di autorizzazione del permesso sindacale da parte del comandante.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare gli eventuali riflessi finanziari delle proposte 11.1, 11.4, 11.5 e 11.6, in materia di definizione delle materie oggetto di contrattazione e di concertazione.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 12, appare suscettibile di determinare oneri la proposta 12.5.

In riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 14, risulta necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 14.0.1, recante un'articolata disciplina di distacchi, permessi e aspettative sindacali.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 15.3, che pone a carico delle scuole e delle accademie militari l'organizzazione di corsi di formazione sindacale per i rappresentanti sindacali.

Comporta maggiori oneri la proposta 15.4.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 16, occorre valutare i profili finanziari delle proposte 16.100 e 16.100/1, che prevedono l'istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 17, risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 17.3 e 17.4, che escludono il versamento del contributo unificato per le controversie in materia di condotta antisindacale nel settore militare.

Riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 18, richiede una relazione tecnica sugli emendamenti 18.2 e 18.3, che non prevedono il versamento di alcun contributo per promuovere il tentativo di conciliazione.

Non vi sono osservazioni da formulare su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti.

La rappresentante del GOVERNO esprime un parere favorevole sul testo del disegno di legge, a condizione che venga approvato l'emendamento del relatore 16.100, in una versione riformulata di cui dà lettura alla Commissione.

In merito agli emendamenti segnalati dalla relatrice, formula un avviso contrario sulla proposta 3.1, per maggiori oneri, evidenziando comunque la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Dopo aver espresso un avviso non ostativo sull'emendamento 5.10, esprime un avviso contrario sulle proposte 9.1 e 9.1 (testo 2), ritenendole foriere di maggiori oneri e rappresentando in ogni modo la necessità di acquisire idonea relazione tecnica.

Il senatore [MININNO](#) (*Misto*) si sofferma sulla portata normativa dell'emendamento 9.1 (testo 2), fornendo argomentazioni a sostegno dell'assenza di oneri derivanti da tale proposta emendativa.

La rappresentante del GOVERNO ribadisce, in ogni caso, la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Il PRESIDENTE prospetta quindi l'espressione di un parere contrario sull'emendamento 9.1 e l'accantonamento della proposta 9.1 (testo 2).

In merito alle proposte 9.6 e 9.6/1, ne dispone l'accantonamento, in quanto riguardanti sempre il tema dei permessi sindacali affrontato anche dall'emendamento 9.1 (testo 2).

La rappresentante del GOVERNO esprime poi un avviso contrario sulla proposta 9.9 per assenza di relazione tecnica.

In merito, invece, alle proposte 11.1, 11.4, 11.5 e 11.6, formula un avviso contrario, in quanto tali emendamenti, per la loro formulazione, determinano incertezza nella normativa di riferimento.

Il senatore [MININNO](#) (*Misto*) illustra la portata dei suddetti emendamenti, chiedendone l'accantonamento.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dei predetti emendamenti.

Successivamente, la sottosegretaria SARTORE formula un avviso contrario sulle proposte 12.5, 14.0.1, 15.3 e 15.4, in quanto recanti maggiori oneri non correttamente quantificati né coperti, ferma restando la necessità di acquisire apposita relazione tecnica.

In seguito, si sofferma sull'emendamento 16.100, condizionandone l'avviso non ostativo ad una riformulazione di cui dà lettura e ricordando che il parere non ostativo sul testo è condizionato all'approvazione dell'emendamento 16.100 nella versione testé riformulata.

Il senatore [MININNO](#) (*Misto*) prende atto dell'avviso espresso dalla rappresentante del Governo, ribadendo comunque le considerazioni precedentemente svolte sugli emendamenti all'articolo 9 e dissentendo dall'argomentazione del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo cui la definizione del numero dei distacchi e dei permessi in una fase precedente alla contrattazione può determinare maggiori oneri.

Il PRESIDENTE fa quindi presente che, alla luce delle richieste di approfondimento del senatore Mininno, verranno accantonate le proposte 16.100 e 16.100/1.

In seguito, la rappresentante del GOVERNO esprime un parere contrario sulle proposte 17.3 e 17.4, rappresentando la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Il senatore [MININNO](#) (*Misto*) chiede una rivalutazione da parte del Governo.

Si riserva peraltro di trasmettere, per le vie brevi, una nota scritta volta a specificare le argomentazioni svolte in seduta sugli emendamenti riferiti agli articoli 9, 11, 16 e 17.

La rappresentante del GOVERNO esprime quindi un avviso contrario sugli emendamenti 18.2

e 18.3, per assenza di relazione tecnica.

Il PRESIDENTE rinvia ad una successiva seduta l'espressione del parere sul testo e sugli emendamenti, per consentire al Governo di approfondire le richieste di chiarimento sollevate dal senatore Mininno.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,40.

1.4.2.2.10. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 453 (pom.) del 12/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2021
453ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2169-A) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, ricordando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo - come riportato nel parere reso alla Commissione di merito l'11 maggio scorso - la relazione tecnica aggiornata segnalava che, qualora il provvedimento in titolo non fosse stato definitivamente approvato entro il 1º giugno 2021, sarebbe stato necessario aggiornare gli oneri di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 2 (articolo 3 del testo in esame, recante "Disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca. Procedura di infrazione n. 2019/2100"), con le conseguenti necessarie modifiche alla disposizione e alla relativa relazione tecnica. Occorre pertanto valutare l'aggiornamento degli oneri e della copertura di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, del testo in esame. Segnala poi che all'articolo 10, comma 1, il punto 1.1 della lettera d) risulta dall'approvazione, da parte della Commissione di merito, degli identici emendamenti 8.18 e 8.19, sui quali la Commissione bilancio ha reso in data 22 giugno 2021 parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Non ha ulteriori osservazioni da formulare sul testo.

In relazione agli emendamenti, con riguardo alle proposte 1.3, 3.100 (già 2.3), 10.103 (già 8.13), 10.106 (già 8.21), 10.107 (già 8.24) e 20.0.101 (già 17.0.1 testo 3), si propone di ribadire il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già reso alla Commissione di merito. Si propone di esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, anche sull'emendamento 10.105 (già 8.20 testo 2), identico all'emendamento 8.21.

Occorre verificare gli effetti finanziari, in termini di possibile incidenza sul gettito, degli emendamenti 2.100, 2.101 e 2.102, in tema di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 5.0.101, in tema di riparto delle risorse stanziare a copertura degli oneri per il superamento del contenzioso instaurato dagli *ex* lettori di lingua straniera.

Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 10.104, che amplia la possibilità di ricorso al subappalto nei contratti pubblici.

Sui restanti emendamenti e sul subemendamento, non ha osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di formulare l'avviso del Governo, rappresentando che l'istruttoria risulta ancora in corso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile

(Parere alla 13a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 21 settembre.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una ulteriore nota istruttoria, recante chiarimenti sui rilievi avanzati dalla relatrice in merito al costo degli elicotteri AW 139, indicati nella tabella riportata nella relazione tecnica con riferimento all'articolo 2 del decreto-legge in esame.

La relatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*), alla luce delle ulteriori delucidazioni fornite dal Governo, illustra una nuova proposta di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che:

in relazione all'articolo 2, comma 2, viene precisato per quanto concerne le voci indicate come nuovi acquisti che:

- l'acquisizione dell'applicativo software (programma informatico) per la simulazione della propagazione degli incendi boschivi, col relativo *hardware* (computer), avverrà con procedura di acquisto diretto dal fornitore, trattandosi di importo sotto soglia; l'ordine avverrà presumibilmente nel mese di ottobre, con consegna entro metà novembre e liquidazione entro il mese di dicembre;
 - l'acquisizione di un apparecchio "LIDAR", laser scanner per il rilevamento dei luoghi di incendio finalizzato alle attività di supporto all'investigazione degli incendi boschivi, avverrà con procedura di acquisto diretto dal fornitore, trattandosi di importo sotto soglia; l'ordine avverrà presumibilmente nel mese di ottobre, con consegna entro metà novembre e liquidazione entro il mese di dicembre;
 - relativamente ai simulatori DOS, trattandosi di implementazione di un sistema in uso nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, si prevede di acquisire i beni mediante acquisto diretto dal fornitore che ha sviluppato il *software* già in uso, trattandosi di importo sotto soglia, ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e volendo garantire una uniformità con il sistema e le modalità formative già in uso; si conferma che la fornitura sarà effettuata entro fine novembre e che la liquidazione delle fatture avverrà entro fine anno;
 - per i sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR), gli acquisti saranno effettuati sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) con procedure diverse;
- per quanto riguarda le ulteriori voci relative ad acquisti di mezzi e veicoli necessari alla lotta attiva agli incendi boschivi, contrattualizzati successivamente alla data di pubblicazione del decreto-legge in titolo, saranno effettuati, nei termini previsti, in adempimento del decreto legislativo n. 50 del 2016, in relazione a forniture a seguito di gare aggiudicate e anche in adesione a convenzioni Consip attive;

in relazione all'articolo 2, comma 4, viene confermata l'esistenza di disponibilità libere da impegni già perfezionati e che le risorse rimanenti sono sufficienti a far fronte ai fabbisogni di spesa già programmati;

con riguardo all'articolo 4, comma 2, vengono confermate, da un lato, la disponibilità della quota parte delle risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 314, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), che risulta libera da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante, considerato che non sono state adottate le delibere CIPES di assegnazione delle risorse, e, dall'altro, l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle finalità già normativamente previste a valere sulle medesime risorse. Si conferma inoltre che l'applicazione delle procedure di speciale accelerazione e semplificazione prevista dalla norma determina una modulazione della spesa coerente con quella già scontata nei tendenziali;

con riferimento all'articolo 7, comma 3, viene confermata la sussistenza delle risorse ivi impiegate a copertura degli oneri, che risultano allocate sul capitolo n. 2020 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze denominato "Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti sul dissesto idrogeologico";

sempre con riguardo al medesimo comma 3 dell'articolo 7, per quanto concerne gli aspetti relativi ai criteri di calcolo del costo medio unitario mensile dei contratti assunto a base della quantificazione dell'onere, tenuto conto che si tratta della proroga o del rinnovo delle medesime unità di personale e considerato il contingente massimo già assegnato alle amministrazioni coinvolte senza possibilità di variazione tra le stesse, viene rappresentato che, con il DPCM 2 luglio 2021, in ragione della durata dei contratti di lavoro non superiore al 31 dicembre 2021, previsti dall'articolo 1, comma 701, della legge di bilancio per il 2021, la stima dei costi connessi all'impiego del personale è stata effettuata con riferimento ad un lasso temporale pari a 6 mesi. Per le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, è emerso un fabbisogno complessivo di 317 unità, di cui 122 categoria C1 e 195 categoria D1, per un fabbisogno finanziario di 6.533.258 euro. A questi si aggiungono 25 unità di personale, di categoria AF1, da destinare al Dipartimento della Protezione Civile nazionale, per un costo complessivo pari a 825.088 euro. Sulla base del Conto Annuale della Ragioneria Generale dello Stato, sono stati calcolati gli oneri connessi all'impiego di detto personale da parte delle Regioni a Statuto ordinario. A tale finalità sono state computate la retribuzione tabellare, la tredicesima mensilità, l'indennità di comparto, l'elemento perequativo, l'indennità di vacanza contrattuale (IVC), l'incremento del rinnovo del CCNL del triennio 2019-2021, gli oneri riflessi - comprensivi dei contributi previdenziali e dell'IRAP a carico delle amministrazioni - nonché un importo medio relativo alla quota di salario accessorio e buoni pasto. I costi semestrali unitari medi per categoria, sono stati determinati in 18.000 euro per la categoria C1 e 20.000 euro per le unità di personale ascritte alla categoria D1. Per quanto attiene al personale richiesto dalle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, si è tenuto conto di quanto indicato dalle amministrazioni stesse, in applicazione dei relativi contratti collettivi regionali di lavoro, nonché degli importi specifici nel caso di contratti di somministrazione, tenuto anche conto delle diverse tipologie contrattuali previste dal citato comma 701. Ciò premesso, considerato che l'articolo 7 si limita a prorogare o rinnovare i contratti in essere, per la determinazione del costo complessivo dell'operazione si è preso a base di calcolo il costo medio mensile calcolato per il citato DPCM, che consegue dagli specifici fabbisogni di personale espressi da ciascuna amministrazione beneficiaria delle disposizioni di cui articolo 1, comma 701. Ne deriva che il costo complessivo di tale proroga, considerato che la stessa riguarda le medesime risorse umane sopra citate (in termini di unità di personale per singole categorie professionali, tipologia di contratto utilizzato e amministrazioni beneficiarie), ammonta a 26.980.602,00 euro ed è pari al costo medio mensile di 1.226.391 euro moltiplicato per 22 mesi (dodici mesi relativi all'anno 2022 e dieci mesi all'anno 2023). Al riguardo, è stata inoltre allegata una tabella di dettaglio, trasmessa dal Dipartimento della Protezione Civile;

in relazione all'articolo 8, viene confermato che le risorse previste dalla disposizione, che concorrono alla realizzazione delle misure di lotta agli incendi boschivi nel limite di 150 milioni sono relative a

risorse previste nell'ambito del PNRR e risultano già scontate nei tendenziali di finanza pubblica. In merito alla modulazione su base annua delle spese da erogare a valere sulle previste risorse nel periodo interessato dalla misura, si segnala che la cadenza temporale è già definita dal PNRR, per cui non è necessario prevederlo nella norma;

preso altresì atto che, con riguardo alla tabella recante il dettaglio del riparto tra le Amministrazioni interessate dello stanziamento di cui all'articolo 2, riportata nella relazione tecnica, viene precisato che i 15 milioni di euro stanziati per l'acquisto di tre elicotteri AW 139 non sono riferiti al costo complessivo, bensì alla quota parte finanziata con il decreto-legge in titolo per l'anticipo sul valore del contratto per un totale di 45 milioni di euro, e che il rimanente costo sarà coperto con fondi di investimento già in dotazione al Ministero dell'interno, con la specificazione dei capitoli di spesa su cui sono allocate le risorse finanziarie necessarie per alimentare le procedure di acquisizione, i relativi piani gestionali e la modulazione temporale, e con l'assicurazione che i capitoli indicati sono coerenti con la finalità della spesa e risultano capienti rispetto all'utilizzo specificato, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: si ribadisce l'esigenza che il Governo dia puntuale informazione al Parlamento sui modi e sui tempi d'impiego delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo alle procedure amministrativo-contabili di gestione e rendicontazione finanziaria, dando evidenza alla riconducibilità dello stanziamento alla componente a fondo perduto o alla componente di prestiti.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla proposta della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

La relatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre valutare la compatibilità con l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica della proposta 1.1 - che modifica in più punti l'articolo 1 - ferma restando, comunque, la necessità di inserire il divieto di corrispondere ai componenti del tavolo tecnico di cui al comma 2 compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati. Occorre inoltre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 1.22, al fine di chiarire se le convenzioni ivi previste possano essere stipulate senza oneri per la finanza pubblica.

Occorre altresì valutare la compatibilità con l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica della proposta 1.32 - che sostituisce il comma 2 dell'articolo 1 - ferma restando, comunque, la necessità di inserire una clausola di invarianza finanziaria, nonché il divieto di corrispondere ai componenti del tavolo tecnico di cui al comma 2 compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati. Fa presente che comporta maggiori oneri la proposta 1.47. Risulta inoltre necessario acquisire la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura dell'emendamento 1.0.2. Chiede conferma dell'assenza di effetti onerosi derivanti dalle proposte 1.0.3, 1.0.4 e 1.0.5. Osserva quindi che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, rileva che 0compone maggiori oneri la proposta 2.1, in quanto autorizza la costituzione di un fondo di rotazione per 10 milioni di euro senza reperire le necessarie risorse. Fa presente che occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4 che rimodulano la distribuzione delle risorse per il rafforzamento della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di contrasto agli incendi boschivi. Segnala che comportano, altresì, maggiori oneri gli emendamenti 2.12 e 2.13. Rileva poi che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 2.14, con riguardo alla possibile corresponsione di indennità aggiuntive derivanti dall'attribuzione della qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria ad alcune figure professionali dei vigili del fuoco. Chiede conferma dell'assenza di oneri di oneri derivanti dalla

proposta 2.15. Comportano maggiori oneri le proposte 2.16 e 2.17 (analoghe all'emendamento 1.47). Rileva inoltre che occorre acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 2.18 (di analogia portata normativa della proposta 1.0.2). Chiede inoltre conferma dell'assenza di oneri derivanti dalle proposte 2.19, 2.20 e 2.21. Risulta inoltre necessario acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7 (analogo al 2.18) e 2.0.8. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, rileva che occorre valutare la proposta 3.13, che commina una sanzione nei riguardi dei comuni inadempienti rispetto all'approvazione del catasto dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio. Osserva che occorre, altresì, valutare l'emendamento 3.16 che dispone la comminazione di sanzioni, in caso di inadempienza, nei confronti dei comuni e del Dipartimento della protezione civile. Analogamente, rileva l'opportunità di valutare la proposta 3.19 che prevede sanzioni nei riguardi dei comuni inadempienti. Osserva che occorre valutare l'emendamento 3.18 che prevede un'autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro annui per il periodo 2022-2026, a valere sulle risorse disponibili del PNRR. Fa poi presente che risulta necessario valutare se la proposta 3.20 possa comportare effetti onerosi derivanti dalla stipula di convenzioni tra le regioni e gli enti interessati. Rileva quindi che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 4.11 (analogo all'emendamento 1.0.2). Fa presente poi che occorre avere conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura della proposta 4.12. Rileva quindi l'opportunità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 4.14, con riguardo alla ricognizione delle infrastrutture antincendio da parte dei comuni. Fa presente che occorre inoltre valutare, per la proposta 4.29, se il limite minimo di 20 milioni euro sia compatibile con il tetto di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 4. Richiede la relazione tecnica per la proposta 4.41. Rileva che occorre avere conferma della disponibilità delle risorse (a valere sul fondo per le spese impreviste) utilizzate a copertura della proposta 4.0.1. Osserva che comporta maggiori oneri la proposta 4.0.2, che dispone sgravi fiscali non quantificati e non coperti. Occorre inoltre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 4.0.3, laddove prevede l'integrazione delle commissioni per l'autorizzazione paesaggistica. Rileva quindi l'opportunità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle proposte 4.0.4 e 4.0.5. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, fa presente che occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 5.28 e 5.29. Richiede la relazione tecnica per la proposta 5.34. Osserva quindi l'opportunità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 5.48, con riguardo all'attività di monitoraggio attribuita alle regioni e alle amministrazioni competenti. Occorre inoltre valutare gli effetti derivanti da possibili oneri per contenzioso connessi agli emendamenti 5.69 e 5.71 che prevede la restituzione di sovvenzioni, sussidi e contributi in caso di condanna definitiva per reati di incendio boschivo o in caso di inottemperanze derivanti dal mancato rispetto delle condizionalità connesse alla gestione della politica agricola comune. Osserva quindi che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, fa presente che occorre valutare i possibili oneri da contenzioso derivanti dalla proposta 6.22, che dispone, in caso di condanna per il reato di incendio boschivo doloso, la revoca retroattiva del reddito di cittadinanza e di qualunque altro strumento di sostegno al reddito, bonus o incentivo, con l'obbligo per il condannato di restituire quanto indebitamente percepito. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 6.0.2, che autorizza il Ministero della difesa a sottoscrivere con le regioni apposito protocollo sulle modalità di sorveglianza militare delle zone minacciate dal rischio di compimento di reati connessi all'incendio boschivo. Richiede la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri della proposta 6.0.3, che reca misure in favore delle attività di forestazione e conservazione dei boschi. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 7, rileva che appaiono suscettibili di

determinare maggiori oneri le proposte 7.3 e 7.4. Segnala che occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 7.5, che amplia la portata del comma 3 dell'articolo 7 anche alla conclusione di nuovi contratti a termine, seppure nei limiti delle risorse disponibili. Fa presente che comporta maggiori oneri la proposta 7.6. In relazione all'emendamento 7.7, che istituisce un fondo per far fronte ai danni causati dall'attività dell'Etna, chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura. Rileva che occorre valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3 e 7.0.4, che prevedono l'applicazione agli addetti agricoli e forestali assunti con contratto di diritto privato dei relativi contratti collettivi, nei limiti di spesa a legislazione vigente. Deve altresì valutarsi la proposta 7.0.5, di analogo contenuto. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 7.0.6, che prevede l'estensione dei contributi per le associazioni di volontariato anche all'acquisto di attrezzature di soccorso e materiale antincendio. Con riguardo agli analoghi emendamenti 7.0.7, 7.0.8 e 7.0.9, recanti norme di contenimento del bostrico nei territori alpini, segnala che occorre valutarne la portata finanziaria, ferma restando l'onerosità del comma 6, che interviene sulla destinazione di contributi ai comuni stanziati per il 2019. Rileva che comporta maggiori oneri la proposta 7.0.10. Chiede conferma dell'assenza di profili finanziari dell'emendamento 7.0.11, che proroga la validità di una graduatoria di concorso per vigili del fuoco. In relazione alla proposta 7.0.12, che promuove il rimboschimento mediante convenzioni con università ed enti di ricerca, rileva la necessità di valutare la riformulazione del comma 3, per cui agli oneri si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8, comma 1. Fa presente infine che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8, richiede la relazione tecnica sulla proposta 8.1. Fa presente che occorre valutare l'eventuale portata finanziaria dell'emendamento 8.2, che affida gli interventi di ripristino agli enti no profit, mediante l'indizione di appositi bandi. Rileva la necessità di valutare i profili finanziari della proposta 8.4, con particolare riguardo al comma 2-bis, che prevede la gratuità delle convenzioni degli enti territoriali e gestori di aree naturali con il Comando Unità forestali dell'Arma dei carabinieri. Sull'emendamento 8.7, segnala che occorre valutare la gratuità delle suddette convenzioni, di cui al comma 2-bis, e avere conferma della disponibilità delle risorse stanziare ai commi 2-ter e 2-quater a favore delle Regioni per il contrasto degli incendi. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 8.8, che detta prescrizioni procedurali e sostanziali sugli interventi di prevenzione e ripristino territoriali. Osserva quindi che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di dare risposta ai rilievi avanzati dalla relatrice sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice [TESTOR](#) (L-SP-PSd'Az) propone di ribadire all'Assemblea il parere sul testo appena espresso alla Commissione di merito.

Nessuno chiedendo di intervenire, con l'avviso conforme del Governo, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta della relatrice è posta in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2405) Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [SACCONE](#) (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo. Nel rinviare, per approfondimenti, alla Nota di lettura n. 263 del Servizio del bilancio, rappresenta che, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti acquisiti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO concorda con l'assenza di osservazioni del relatore.

Giacché non vi sono richieste di intervento, il RELATORE propone di approvare un parere non ostativo che, previa verifica del prescritto numero legale, viene posto in votazione, risultando approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2405) Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [SACCONE](#) (FIBP-UDC) propone di ribadire all'Assemblea il parere non ostativo sul testo già espresso alla Commissione in sede referente.

La rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso conforme.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli
(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, chiedendo conferma, per quanto di competenza, chiede conferma che dagli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, i quali estendono l'ambito applicativo della disposizione alla filiera ortofrutticola, non derivino oneri a carico della finanza pubblica. Relativamente alla proposta 1.5, ove si prevede l'attivazione di un monitoraggio continuo del rapporto tra i costi medi di produzione e i prezzi medi di vendita, occorre valutare i profili finanziari connessi allo svolgimento di tale attività, di cui andrebbe chiarito il soggetto incaricato. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE formula un avviso contrario su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore, posto che non può escludersi che dalla loro attuazione non derivino nuovi o maggiori per

la finanza pubblica.

Sulle restanti proposte emendative, conformemente alla valutazione del relatore, non ha osservazioni da formulare.

Nessuno chiedendo di intervenire, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il RELATORE illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3 e 1.5.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

La Commissione approva.

(2255) Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paolo Russo; Fabiola Bologna ed altri; De Filippo ed altri; Maria Teresa Bellucci; Panizzut ed altri
(Parere alla 12a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 4.1, che include tra le prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale anche gli accertamenti diagnostici genetici realizzati con tecniche di sequenziamento di ultima generazione. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 11.1 che esclude dal versamento a carico delle aziende farmaceutiche in favore del Fondo nazionale farmaci orfani le spese sostenute per attività di promozione rivolte al personale sanitario relative a farmaci equivalenti e biosimilari. Occorre, infine, valutare la portata finanziaria della proposta 12.0.1 che esclude i farmaci orfani innovativi dal ripiano - posto in capo a ciascuna azienda titolare di autorizzazione all'immissione in commercio - della spesa per i farmaci innovativi e i farmaci oncologici innovativi. Non vi sono osservazioni sulla proposta 14.0.1.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario, per quanto di competenza, sull'emendamento 4.1, che potrebbe determinare nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale non quantificati e non coperti, nonché sulle proposte 11.1 e 12.0.1, in assenza di una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari.

Concorda infine con il relatore sull'assenza di osservazioni in merito all'emendamento 14.0.1.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.1, 11.1 e 12.0.1. Il parere è non ostativo sull'emendamento 14.0.1."

La proposta di parere, posta in votazione, risulta approvata.

(1684) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella

memoria» nei campi medesimi

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 21 settembre.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede se il Governo abbia completato l'istruttoria sul provvedimento.

La rappresentante del GOVERNO risponde che sono in corso gli approfondimenti volti a dare riscontro ai rilievi formulati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota istruttoria recante chiarimenti sulle questioni poste dalla relatrice sul testo.

La relatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver segnalato che presso la Commissione di merito è stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti, si riserva di predisporre uno scheda di parere sul testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del PistoiaBlues Festival

(Parere alla 7ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) informa che è stata messa a disposizione dei senatori della Commissione la documentazione consegnata dal Governo nella seduta del 5 ottobre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede al Governo se è stata predisposta la relazione tecnica aggiornata sul provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO dichiara che sono ancora in corso le verifiche del caso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il senatore [MININNO](#) (*Misto*) chiede alla sottosegretaria Sartore se sia in grado di fornire i chiarimenti sulle osservazioni da lui formulate in merito alle valutazioni espresse dal Governo nella seduta del 5 ottobre sul testo e sulle proposte emendative.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che i rilievi avanzati dal senatore Mininno sono stati trasmessi al Ministero della difesa, da cui si attendono le risposte.

Il senatore [MININNO](#) (*Misto*), nel rilevare che, a quanto risulta dalla precedente seduta, il Governo avrebbe da segnalare, per criticità finanziarie, ulteriori emendamenti rispetto a quelli individuati dalla Commissione, ritiene che la sottosegretaria Sartore potrebbe utilizzare la presente occasione per indicare di quali si tratta.

Il PRESIDENTE reputa opportuno acquisire i chiarimenti richiesti al Governo, al fine di procedere nell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2305) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Seguito esame emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) richiama i rilievi già sollevati sul testo e sugli emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la valutazione non ostativa della relatrice sul testo.

Con riguardo agli emendamenti, fa presente che risulta necessaria un'ulteriore interlocuzione con il Ministero competente sulle proposte 1.1, 3.0.5, 3.0.6 e 1.3, al fine di confermare la loro sostenibilità finanziaria in base alla legislazione vigente.

Esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sulla proposta 1.2.

Non ha invece osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sulle proposte 1.0.1 e 1.0.2, nonché sugli ulteriori emendamenti riferiti al provvedimento in esame.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice GALLICCHIO illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.2.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.1, 1.3,

3.0.5 e 3.0.6, sulle quali l'esame resta sospeso.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente ([n. 291](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 22 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 settembre.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) richiama i rilievi già formulati sull'atto del Governo in titolo.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota istruttoria recante chiarimenti alle questioni poste.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.4.2.2.11. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 463 (pom.) del 26/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2021
463ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2220) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **PESCO** (M5S), in sostituzione del relatore, illustra il disegno di legge in titolo, ricordando, preliminarmente, che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, in recepimento di un parere della Commissione bilancio, reso ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è stato soppresso il comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge in esame, che, per fronteggiare eventuali oneri relativi agli articoli 19 e 21 dell'Accordo, rinviava ad apposito provvedimento legislativo. Dal momento che il predetto articolo 19 riguarda accordi commerciali aventi natura privatistica tra compagnie aeree - che non comportano alcun onere a carico del bilancio dello Stato - e l'articolo 21 attiene ad eventuali oneri per consultazioni ed emendamenti che l'ENAC svolge nell'ambito dei propri compiti istituzionali, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie del proprio bilancio, non vi sono osservazioni da formulare.

Il Governo ha altresì chiarito, nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, che le esenzioni dai dazi doganali ed altri diritti di cui all'articolo 11 dell'Accordo, concesse sulla base del principio di reciprocità, sono da ricondursi alle esenzioni previste dall'articolo 24 della Convenzione di Chicago, i cui effetti di gettito sono già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente.

Per quanto concerne inoltre gli oneri, meramente eventuali, per le spese di missione relative alle procedure di consultazione, che di norma si svolgono per corrispondenza, di cui agli articoli 8, 9 e 21 dell'Accordo, il Governo ha confermato che i funzionari delegati italiani che partecipano ai negoziati provengono dall'ENAC, che provvede al relativo onere nei limiti delle risorse umane, finanziarie e

strumentali disponibili a legislazione vigente nell'ambito del proprio bilancio.
In considerazione dei chiarimenti acquisiti, non si hanno ulteriori osservazioni di competenza da formulare.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la valutazione del relatore.

Il [PRESIDENTE](#) (M5S), non essendovi richieste di intervento, propone di esprimere un parere non ostativo che, previa verifica del prescritto numero legale, viene posto in votazione, risultando approvato.

(2341) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, relativamente all'articolo 2, comma 1, dell'Accordo, viene previsto che le Parti possano concordare di modificare il luogo dei locali previo consenso scritto. Al riguardo, chiede conferma che tale previsione sia condizionata all'adozione di un provvedimento legislativo ad hoc, che individui le occorrenti risorse per il cambio di sede.

All'articolo 2, comma 2, dell'Accordo, si prevede poi che la manutenzione ordinaria sarà a carico dell'ICGEB, previo invio delle ricevute e della documentazione, mentre quella straordinaria sarà a carico dello Stato italiano. Con un eventuale accordo separato, si potranno specificare termini e condizioni secondo cui i locali saranno resi disponibili e mantenuti. Sul punto, occorre conferma che tale previsione sia compatibile con l'invarianza di oneri per la finanza pubblica, vista anche la necessità di anticipare le spese di ordinaria manutenzione e di presentarle successivamente all'ente per il rimborso.

Relativamente all'articolo 3 dell'Accordo, richiede ulteriori elementi volti a garantire la copertura finanziaria del contributo di 10 milioni di euro annui per le attività del Centro, posto che esso viene coperto con le risorse sussistenti sullo stanziamento assicurato dalla legge n. 103 del 1986, che ratificava l'atto costitutivo dell'ICGEB e che viene quantificato in 3,5 milioni di euro dalla stessa norma. In particolare, occorre appurare se tale stanziamento sia stato oggetto di successivi rifinanziamenti.

Per quanto riguarda l'articolo 17 dell'Accordo, si prevede che il personale impiegato e i familiari vengano coperti con un'assicurazione sanitaria e previdenziale, tramite enti assicurativi pubblici o privati; con riguardo alla contribuzione obbligatoria agli enti previdenziali italiani, è invece previsto l'esonero, ferma restando la possibilità di forme di contribuzione su base volontaria con i conseguenti benefici. Infine, si prevede che - con accordi complementari - i membri del personale e i loro familiari possano beneficiare dei servizi forniti dal sistema sanitario pubblico italiano.

Chiede, pertanto, conferma che alle prestazioni che potrebbero essere fornite al personale e ai loro familiari si possa far fronte con le contribuzioni corrispondenti, considerato che queste potrebbero essere corrisposte solo per brevi periodi.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota recante chiarimenti sulle domande poste dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(882) Deputati ORLANDO e FRANCESCHINI. - Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, anche in relazione ai chiarimenti forniti presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sugli emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE conviene con l'assenza di osservazioni del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore [MANCA](#) (PD) formula una proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta del relatore è messa ai voti e approvata.

(2086) PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sugli emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla relatrice.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az), poiché non vi sono richieste di intervento, avanza una proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2305-A) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge in titolo risulta collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento, ed è corredato della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata. Considerato che la Commissione di merito non ha apportato modifiche rispetto al testo trasmesso dalla Camera dei deputati, propone di ribadire per l'Assemblea un parere non ostativo. Per quanto riguarda gli emendamenti 1.0.2, 2.4, 3.0.1, 4.0.2 e 6.1, ripresentati in Assemblea, ribadisce il parere di nulla osta già formulato per la Commissione di merito.

La rappresentante del GOVERNO concorda le valutazioni manifestate dalla relatrice.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S), non essendovi richieste di intervento, illustra una proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposto e osservazioni. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto che:

- con riferimento alle attività di controllo connesse all'obbligatorietà della certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro, previste agli articoli 1 e 2, viene confermato che le amministrazioni interessate dovranno far fronte ai relativi adempimenti avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- relativamente all'articolo 4, comma 1, lettera a), che proroga dal 30 novembre al 31 dicembre 2021 la possibilità di somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati, viene confermato che il prezzo calmierato, pari a 15 euro, per la somministrazione di test antigenici rapidi agli assistiti maggiorenni non comporta oneri a carico della finanza pubblica. Altresì, per i soli assistiti di età compresa tra 12 e 18 anni è previsto un contributo statale pari a 7 euro per ciascun test eseguito;
- con riguardo all'onere di cui all'articolo 4, comma 2, che incrementa di 105 milioni di euro per il 2021 la dotazione della struttura commissariale per l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi in favore dei soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica, viene confermato il carattere prudenziale della quantificazione dell'onere e viene, altresì, precisato che la corresponsione del contributo pubblico alle farmacie e alle strutture sanitarie sarà effettuata solo in relazione agli effettivi test somministrati, sulla base dei dati acquisiti e resi disponibili dal sistema Tessera Sanitaria;
- in merito alla copertura recata dall'articolo 4, comma 3, si conferma che le risorse disponibili sul Fondo per le emergenze nazionali sono sufficienti per fronteggiare i fabbisogni previsti per la parte finale dell'anno;
- relativamente all'articolo 6, ove si prevede che le somme trasferite a Sport e Salute Spa per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza Covid-19, di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 73 del 2021 e non utilizzate, siano riversate all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, per il 50 per cento, al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e, per il restante 50 per cento, al Fondo per il rilancio del sistema sportivo italiano, viene rappresentato che la spesa prevista dal citato articolo 44 è stata, in via prudenziale, integralmente scontata nei tendenziali di finanza pubblica, con la conseguenza che la norma non comporta alcun peggioramento rispetto alle previsioni a legislazione vigente, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto della corretta quantificazione dell'onere di cui all'articolo 7 relativo al miglioramento dell'assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi Covid-19, e con le seguenti osservazioni:
 - in relazione all'articolo 4, comma 1 - modificativo dell'articolo 5 del decreto-legge n. 105 del 2021 - pur prendendo atto della congruità della norma di copertura di cui al comma 3, si rappresenta comunque l'opportunità di aggiornare anche l'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 del predetto articolo 5 del decreto-legge n. 105;
 - in merito all'articolo 6, pur prendendo atto dell'assenza di oneri per la finanza pubblica, si rappresenta tuttavia che, in assenza di tale disposizione, le somme trasferite a Sport e Salute Spa e non utilizzate sarebbero state riversate al bilancio dello Stato entro il 15 settembre 2021, senza ulteriori destinazioni alla spesa. Altresì, si sottolinea come tale previsione tenda ad inficiare il principio di unità del bilancio, in virtù del quale gli errori previsionali in eccesso sugli stanziamenti tendono a compensare quelli in difetto, secondo un meccanismo compensativo che risulta compromesso dall'utilizzo a copertura di somme rivenienti da risparmi di spesa derivanti da fisiologici errori previsionali."

La sottosegretaria SARTORE si pronuncia in senso favorevole alla proposta.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, richiede la relazione tecnica sull'emendamento 01.1, recante la previsione di indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazione, sia per determinare l'entità degli indennizzi sia per verificare la congruità delle risorse disponibili a legislazione vigente. Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 1.17. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.24, 1.34 e 1.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, determinano maggiori oneri le proposte 3.3, 3.18, nonché gli analoghi emendamenti 3.34, 3.35, 3.36 e 3.37. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.54. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.55 e 3.0.9. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 3.0.10 e 3.0.11. Relativamente all'emendamento del Governo 3.0.1000, fa presente che esso ripropone il testo dell'Atto Senato 2409 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali". Preso atto che il decreto-legge n. 139 del 2021 è corredato di relazione tecnica positivamente verificata, risulta tuttavia opportuno richiedere i seguenti chiarimenti:

- circa il capoverso "Art. 8-*quinquies*", in merito ai commi 2-4, laddove si prevede anche un interpellato *ad hoc* ai fini del distacco/comando presso la Corte di cassazione, per un massimo di 60 giorni, è prevista una deroga alla norma generale che prevede che il trattamento accessorio sia a carico dell'amministrazione ricevente. A tale riguardo, andrebbe confermato che le amministrazioni di appartenenza possano far fronte a tutti i trattamenti, compreso quello accessorio, nonché ai fabbisogni derivanti dal trasferimento di personale;
- al capoverso "Art. 8-*septies*", relativo all'incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per far fronte alla crisi politica in Afghanistan, andrebbe assicurato che non si prospettino oneri ulteriori oltre il 2023, posto che la maggiore spesa è autorizzata solo fino a tale anno.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Per quanto attiene agli emendamenti riferiti all'articolo 4, richiede la relazione tecnica per le proposte 4.1, 4.6 e 4.7. Comporta maggiori oneri l'emendamento 4.8. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 4.10, 4.11, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5. La proposta 4.0.6 presenta profili di onerosità. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 6.1, che stabilisce il carattere aggiuntivo delle somme riassegnate dall'articolo 6 al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e al Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9, richiede la relazione tecnica sulle proposte 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento riferito all'articolo 10.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di esprimere l'avviso del Governo sugli emendamenti segnalati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con presupposto e osservazioni. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [MANCA](#) (PD) propone di ribadire il parere sul testo appena reso alla Commissione in sede referente.

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale

(Parere alla 10a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 12 ottobre.

La relatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az), sulla base degli elementi di risposta messi a disposizione dal Governo, illustra la seguente proposta di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che:

- in relazione all'articolo 1, viene evidenziato che la disposizione si riferisce espressamente alla compensazione dei minori oneri generali di sistema delle utenze elettriche relative al quarto trimestre dell'anno 2021 e prevede il trasferimento delle risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 dicembre 2021: pertanto, gli oneri sono riferiti all'esercizio 2021, come evidenziato nell'articolo 5 sulla copertura finanziaria;
- in relazione all'utilizzo ai fini di cui all'articolo 1 delle risorse di cui alla lettera a) (proventi delle aste CO2), indicate nella norma di copertura dall'articolo 5, comma 1, lett. d) e classificate in conto capitale, viene evidenziato che i proventi delle aste CO2 sono destinati dalla lettera a) al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, finalità compatibile con quelle previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.47 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato";
- in relazione al comma 2 dell'articolo 1, sui criteri di stima riportati nella relazione tecnica viene rappresentato che in ogni caso la disposizione prevede uno stanziamento di 800 milioni di euro, commisurato alla stima riportata in relazione tecnica, destinato ad essere trasferito alla Cassa per i

servizi energetici e ambientali affinché l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) possa adottare i provvedimenti necessari all'attuazione della disposizione con le risorse disponibili;

- in relazione all'articolo 3, che prevede il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas, viene confermato che l'ARERA è in effetti in grado di rideterminare le tariffe agevolate in modo da contenere gli oneri entro il tetto di spesa previsto, segnalandosi che già in altre occasioni - ad esempio, in base a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 41 del 2021 - l'ARERA ha provveduto alla rideterminazione delle tariffe con propri provvedimenti nel rispetto dei limiti di spesa imposti dalla normativa;
- in relazione all'articolo 4, comma 1, allegato 1, n. 1, viene confermato che dall'abrogazione dell'articolo 1, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo n. 188 del 2014, non derivano effetti sulla finanza pubblica, trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale;
- in relazione all'articolo 5, che reca la copertura finanziaria del provvedimento, viene confermata la disponibilità delle risorse ivi previste, e che il loro utilizzo non determina una compromissione degli interventi già avviati a legislazione vigente,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- in relazione all'articolo 5, si segnala che alcune delle coperture adottate per le finalità del provvedimento potrebbero, sia pure in misura limitata, determinare - con l'esclusione di quanto previsto alle lettere b) e d) - l'utilizzo di risorse in conto capitale per fronteggiare oneri di natura corrente."

La rappresentante del GOVERNO dichiara di non avere osservazioni da formulare sulla proposta testé illustrata, confermando comunque che le coperture utilizzate non determinano una dequalificazione della spesa.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

La relatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, comporta maggiori oneri la proposta 1.1. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 1.2, nonché sulle analoghe proposte 1.3 e 1.4, che ampliano l'ambito applicativo dell'annullamento, da parte dell'ARERA, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 1.8, che amplia l'ambito applicativo dell'annullamento, da parte dell'ARERA, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema. Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.9. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 1.0.1, al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza ivi prevista.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 2.1, che amplia l'ambito di applicazione della disposizione dal gas metano al gas naturale. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle analoghe proposte 2.2 e 2.3, che estendono la riduzione dell'IVA al consumo di gas metano e alla vendita di gas naturale per autotrazione. Comporta maggiori oneri l'emendamento 2.4. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 2.5, che estende la riduzione dell'IVA al consumo di gas metano per autotrazione.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 2.6, che estende la portata della riduzione dell'IVA al consumo di energia termica prodotta con impianti a gas naturale. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.7 e 2.8. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 2.9 e sulle analoghe proposte 2.10 e 2.11, che estendono la riduzione dell'IVA ad altre tipologie di energia. Determinano maggiori oneri le analoghe proposte 2.12 e 2.13, nonché l'emendamento 2.14.

Comportano maggiori oneri altresì le proposte 2.0.1 e 2.0.2. Chiede conferma dell'assenza di oneri negli analoghi emendamenti 2.0.3 e 2.0.4, che prevedono la revisione dei criteri di indicizzazione dei prezzi nelle forniture energetiche.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare gli eventuali profili finanziari

della proposta 3.1, che ridefinisce, rispetto al testo del provvedimento, i clienti domestici economicamente svantaggiati destinatari delle agevolazioni sulle tariffe elettriche. Occorre altresì valutare i profili finanziari dell'emendamento 3.2, che prevede una copertura finanziaria mediante definanziamento delle risorse stanziare per il reddito di cittadinanza senza modificare la norma base, con il rischio di maggiori oneri per diritti soggettivi acquisiti. Comporta maggiori oneri l'emendamento 3.0.1. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.0.2, che istituisce nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese una sezione speciale destinata alla realizzazione di comunità energetiche rinnovabili. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 3.0.3, istitutivo di un Servizio elettrico pubblico per gli utenti svantaggiati. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 3.0.4, che riconosce una detrazione fiscale, cumulabile con altri incentivi, per gli interventi di realizzazione di sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 3.0.5, che introduce una esenzione dal canone per le occupazioni del territorio comunale con cavi e conduttore, per i venditori di energia elettrica. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 3.0.6, recante una norma di interpretazione autentica in tema di canone di occupazione permanente con cavi e conduttore. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.0.7, volta a individuare nuovi criteri di definizione del prezzo di esercizio in materia energetica, oltre a prevedere una disciplina transitoria. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3. Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di dare risposta ai rilievi sollevati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice **FAGGI** (*L-SP-PSd'Az*) propone di ribadire all'Assemblea il parere sul testo appena approvato per la Commissione di merito.

La rappresentante del GOVERNO si associa alla proposta della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2310) ZANDA ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci

(2245) Maria Virginia TIRABOSCHI e MALLEGGI. - Disposizioni in materia di incremento dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco

(2266) LA RUSSA. - Disposizioni per l'equiparazione delle indennità di funzione dei sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l'incremento delle indennità dei sindaci dei comuni

(2346) COMINCINI ed altri. - Modifiche all'articolo 86 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali

(2361) SALVINI ed altri. - Modifica all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante misure per la

valorizzazione delle funzioni dei sindaci

(2393) PAGANO ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti. Richiesta relazione tecnica)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il comma 1 dell'articolo 1 prevede che l'indennità di funzione dei sindaci e dei sindaci metropolitani sia determinata sulla base del trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni. Il comma 2 dell'articolo 1 - abrogando il comma 54 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) - sopprime la riduzione nella misura del 10 per cento delle indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti; delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane; e delle utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali di tali soggetti in ragione della carica rivestita.

L'articolo 2 estende a tutti i consiglieri provinciali il diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, attualmente riconosciuto, per le province, soltanto ai componenti degli organi esecutivi delle province, ai presidenti dei gruppi consiliari delle province, oltre che - elevato a 48 ore mensili - ai presidenti dei consigli provinciali ed ai presidenti delle province.

In relazione all'articolo 3, per quanto concerne il comma 1, occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari di una disposizione di interpretazione autentica (quindi con effetto retroattivo) in materia di pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi da parte delle amministrazioni locali. Il comma 2 dell'articolo 3 prevede - per i sindaci che al momento dell'elezione hanno una età inferiore ai trentacinque anni non ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 267 del 2000 - che gli anni di espletamento del mandato sono considerati come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici, rinviando ad un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione della forma pensionistica di riferimento e i criteri per la determinazione delle quote forfettarie da attribuire agli stessi sindaci.

L'articolo 4, che reca la clausola di copertura, indica un onere per il disegno di legge in esame pari a 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge n.196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica). Al riguardo, rappresenta che l'onere dovrebbe essere formulato come previsione di spesa.

Per quanto concerne i profili di quantificazione, in considerazione di quanto sopra esposto, risulta necessario acquisire la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Per quanto riguarda i profili di copertura, osserva preliminarmente che la finalità del Fondo di riserva per le spese impreviste consiste nel provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio e non alla copertura di oneri relativi a nuovi provvedimenti legislativi; peraltro, il trasferimento delle somme dal Fondo e la loro corrispondente iscrizione alle unità elementari di bilancio ha luogo con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da registrare alla Corte dei conti. Inoltre, il disegno di legge in esame reca essenzialmente oneri di natura obbligatoria, mentre l'articolo 28 della legge di contabilità e finanza pubblica non consente l'utilizzo del Fondo a fronte di spese di natura obbligatoria. Segnala altresì che il provvedimento in esame comporta oneri a carattere permanente - 220 milioni di euro a decorrere dal 2022 - mentre il citato articolo 28 della legge di contabilità non consente l'utilizzo del Fondo per fare fronte ad oneri che impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

La rappresentante del GOVERNO concorda con l'esigenza di richiedere una relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la

relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2021 ([n. 302](#))
(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 13-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 13 ottobre.

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), non risultando elementi di criticità per i profili di competenza della Commissione, propone di esprimere un parere non ostativo sull'atto in titolo.

La rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) rimarca come, anche quest'anno, lo schema di atto aggiuntivo alla Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Direttore dell'Agenzia delle entrate sia stato trasmesso al Parlamento quasi al termine dell'esercizio finanziario a cui si riferisce.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere, messa ai voti, risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2021, relativo alla acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei Carabinieri ([n. 305](#))
(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che dalla relazione illustrativa redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, si evince che il programma pluriennale mira a implementare, nell'ambito delle missioni riconosciute all'Arma dei carabinieri, il dispositivo di mobilità tattica per l'impiego in teatro operativo e nel territorio nazionale attraverso l'acquisizione di nuovi mezzi.

In particolare, lo schema di decreto in esame riguarda la seconda *tranche* del programma, avviato nell'esercizio in corso a seguito dell'approvazione del decreto ministeriale SMD 25/2019 nel quale era prevista una prima *tranche* corrispondente ad una spesa di 54 milioni di euro. Peraltro, la relazione prevede che il programma si concluderà presumibilmente nel 2035. La suddetta seconda *tranche*, che comporta una spesa di 112,2 milioni di euro complessivi, è finanziata con le seguenti modalità:

- per 58,2 milioni di euro a valere sugli stanziamenti recati dall'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), il quale aveva istituito il Fondo finalizzato al rilancio

degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 7557); tale fondo è stato ripartito tra le amministrazioni centrali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019 e le relative variazioni di bilancio per il triennio 2019- 2021 sono state apportate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 ottobre 2019;

- per 54 milioni di euro sui capitoli di investimento "a fabbisogno" dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Dalla relazione illustrativa allegata allo schema di decreto, emerge che le citate risorse sono allocate sul capitolo 7120 dello Stato di previsione del Ministero della difesa (Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi). In particolare, le risorse di cui al comma 95 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 risultano allocate sul piano di gestione n. 40 (Somme da destinare a potenziamento delle infrastrutture e dei mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso - Riparto fondo investimenti 2019 - comma 95), e le risorse utilizzate nell'ambito dei "capitoli a fabbisogno" risultano allocate sul piano di gestione n. 03 (Spese relative a tutti i settori della componente terrestre, ai radar ed ai sistemi per la sorveglianza dell'area operativa terrestre delle forze armate connesse con la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzione straordinaria dei mezzi, materiali del genio, impianti, sistemi, apparecchiature, equipaggiamenti, dotazioni e connesse scorte, ivi comprese le attività complementari). Nella medesima relazione, si afferma, altresì, che, in considerazione della priorità dell'iniziativa, la copertura finanziaria all'atto dell'effettivo impegno della spesa potrà ulteriormente essere garantita a valere delle risorse iscritte nella missione "Difesa e sicurezza del territorio" programma "Pianificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari" dello Stato di previsione della spesa del Ministero Difesa, nei quali rientra il capitolo 7120 sopra citato, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione oppure revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Nel chiarire che le *tranche* successive recano un onere previsionale di ulteriori 163 milioni di euro, la relazione illustrativa specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti è meramente indicativo e verrà attuato, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa.

La medesima relazione specifica, inoltre, in una nota a margine, che, in linea con quanto previsto dall'articolo 34 della legge di contabilità pubblica (legge n. 196 del 2009), la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione illustrativa chiarisce inoltre che l'approvazione del programma manterrebbe la sua validità anche laddove, all'atto del formale impegno contabile della spesa, questa - previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e nel rispetto della pertinente categorizzazione economica, della corretta imputazione e dell'adeguata disponibilità degli stanziamenti - venisse proposta dal Ministero della difesa su diverso capitolo o piano di gestione, ove maggiormente funzionale all'ottimizzazione complessiva della programmazione finanziaria del medesimo Dicastero, raccomandabile in esito alla normale flessibilità e variabilità gestionale della stessa e/o necessario in ragione di variazioni del quadro finanziario a legislazione vigente.

A tale riguardo, per quanto di competenza, sarebbe utile acquisire dal Governo elementi di chiarimento in merito all'effettiva portata della suddetta previsione.

Altresì, occorre acquisire dal Governo la conferma che l'utilizzo delle risorse utilizzate a copertura non sia suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa, nonché la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Da ultimo, conformemente alle osservazioni rese da questa Commissione sull'Atto n. 233, nella seduta del 28 dicembre 2020, andrebbe valutata l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo attiene alla seconda tranche del programma, rispetto alla quale sono già state individuate le relative risorse finanziarie, restando quindi impregiudicato, in futuro, l'esame

parlamentare degli schemi di decreto relativi alle successive tranches di finanziamento.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota recante le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) si riserva di predisporre una proposta di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 24/2021, relativo alla implementazione, potenziamento e aggiornamento di una capacità di *Space Situational Awareness* (SSA) basata su sensori (radar e ottici) e un centro operativo SSA ([n. 306](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MANCA](#) (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, preliminarmente, che, come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante insieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame mira garantire la sicurezza delle infrastrutture spaziali della Difesa, la conoscenza tempestiva e accurata dell'ambiente spaziale e degli oggetti spaziali al fine di incrementare la resilienza degli assetti satellitari e, di conseguenza, la disponibilità e continuità dei servizi da essi erogati.

Il programma - di presumibile avvio nel 2021 - è destinato a concludersi nel 2032 e comporta un onere complessivo stimato in circa 129 milioni di euro, cui si provvederà a valere delle risorse iscritte a legislazione vigente sul capitolo 7120 del programma "Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari" della missione "Difesa e sicurezza del territorio" dello stato di previsione del Ministero della difesa, avente ad oggetto spese per investimenti.

In particolare, per quanto riguarda la prima *tranche* del programma, oggetto del provvedimento in esame, l'onere complessivo è pari a 90 milioni di euro per il periodo 2021-2027 e ad esso si farà fronte mediante utilizzo delle risorse stanziato sul piano gestionale n. 4 del predetto capitolo 7120, sul quale - alla luce del decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio in corso - risultano iscritti i seguenti importi: circa 92,5 milioni di euro per l'anno 2021, circa 67,4 milioni di euro per l'anno 2022 e circa 57,4 milioni di euro per l'anno 2023.

Ciò premesso, per quanto di competenza, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, perlomeno in riferimento al vigente triennio 2021-2023, risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso e, dall'altro, una assicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Rappresenta, poi, che - secondo quanto riportato nella scheda tecnica - "in ragione della complessità del programma, della sua lunghezza temporale, della possibilità di variazioni del sotteso disegno capacitivo, i volumi e la ripartizione tra capitoli descritta sono indicativi e da intendersi quale migliore previsione ex ante allo svolgimento dell'*iter* contrattuale, restando, dunque, dirimenti le verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della sottoposizione alla definitiva registrazione degli atti e degli impegni discendenti".

A tale riguardo, andrebbe chiarito se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto

al parere parlamentare.

Inoltre, considerato che, in relazione al programma in esame, lo schema di decreto ministeriale sottoposto al parere parlamentare e il Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 sembrano differire in relazione alla durata e ai profili finanziari, chiede un chiarimento su tali aspetti.

Da ultimo, conformemente alle osservazioni rese da questa Commissione sull'Atto n. 233, nella seduta del 28 dicembre 2020, andrebbe valutata l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo attiene alla prima tranche del programma, rispetto alla quale sono già state individuate le relative risorse finanziarie, restando quindi impregiudicato, in futuro, l'esame parlamentare degli schemi di decreto relativi alle successive tranches di finanziamento.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO consegna una nota recante le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il relatore [MANCA](#) (PD) si riserva di predisporre una proposta di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2021, volto ad aggiornare/completare la capacità di comando e controllo multi-dominio delle Brigate dell'Esercito Italiano (n. 307)

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [FANTETTI](#) (Misto-IeC) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, che, come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante insieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame mira a garantire adeguati standard di *performance* in termini di sicurezza, digitalizzazione, resilienza cibernetica e interoperabilità nel quadro della pianificazione, organizzazione e conduzione di operazioni militari all'estero e sul territorio nazionale.

Il programma - di presumibile avvio nel 2021 - è destinato a concludersi nel 2031 e comporta un onere previsionale complessivo stimato in circa 1,1 miliardi di euro. Relativamente alla prima *tranche* del progetto, oggetto del presente provvedimento, l'onere è stimato in circa 501 milioni di euro, a cui si provvederà a valere delle risorse iscritte a legislazione vigente sul capitolo 7120 del programma "Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari" della missione "Difesa e sicurezza del territorio" dello stato di previsione del Ministero della difesa, avente ad oggetto spese per investimenti.

In particolare, saranno oggetto di utilizzo le risorse stanziare sui piani gestionali n. 3 e n. 4 del predetto capitolo, sui quali - alla luce del decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio in corso - risultano iscritti i seguenti importi: circa 224,7 milioni di euro per l'anno 2021, circa 207,8 milioni di euro per l'anno 2022 e circa 261 milioni di euro per l'anno 2023 (piano gestionale n. 3); circa 92,5 milioni di euro per l'anno 2021, circa 67,4 milioni di euro per l'anno 2022 e circa 57,4 milioni di euro per l'anno 2023 (piano gestionale n. 4).

Ciò premesso, per quanto di competenza, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, perlomeno in riferimento al vigente triennio 2021-2023, risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso e, dall'altro, una assicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse

medesime.

Rappresenta, poi, che - secondo quanto riportato nella scheda tecnica - "in ragione della complessità del programma, della sua estensione temporale, della possibilità di variazioni del sotteso disegno capacitivo, i volumi e la ripartizione tra capitoli descritta sono indicativi e da intendersi quale migliore previsione *ex ante* allo svolgimento dell'*iter* contrattuale, restando, dunque, dirimenti le verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della sottoposizione alla definitiva registrazione degli atti e degli impegni discendenti".

A tale riguardo, andrebbe chiarito se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Da ultimo, conformemente alle osservazioni rese da questa Commissione sull'Atto n. 233, nella seduta del 28 dicembre 2020, andrebbe valutata l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo attiene alla prima *tranche* del programma, rispetto alla quale sono già state individuate le relative risorse finanziarie, restando quindi impregiudicato, in futuro, l'esame parlamentare degli schemi di decreto relativi alle successive *tranche* di finanziamento.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota recante le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il relatore [FANTETTI](#) (*Misto-IeC*) si riserva di predisporre una proposta di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2021, riferito alla prosecuzione del programma di A/R n. SMD 40/2019 e relativo alla seconda fase di acquisizione fino a 2.200 veicoli di nuova generazione "VTLM Lince 2" per le unità dell'Esercito Italiano ([n. 308](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che, come precisato dallo Stato maggiore della Difesa nella nota allegata alla richiesta di parere parlamentare, il programma persegue lo scopo di garantire al personale militare il massimo grado di protezione che la tecnologia attuale è in grado di fornire, garantendo al contempo prontezza d'impiego e capacità d'intervento, sia in territorio nazionale che estero. Sempre secondo quanto riportato nella richiamata documentazione, il programma in esame consentirà quindi alla Difesa di colmare il necessario gap capacitivo, garantendo all'Esercito la disponibilità di un più evoluto Veicolo Tattico Leggero Multiruolo che tiene in particolare considerazione l'esperienza acquisita negli anni di impiego del precedente modello (VTLM 1). Lo Stato Maggiore della Difesa, nella scheda tecnica allegata allo schema di decreto in esame, fa presente che l'esigenza complessiva della Difesa (relativa quindi all'intera 2ª fase del programma), ammonta a 1600 veicoli VTLM Lince 2, per un costo complessivo di 3,2 miliardi di euro. A fronte di tale esigenza, nella scheda si precisa che le risorse finanziarie allo stato disponibili sono pari a 385 milioni di euro, che consentono l'acquisizione di 175 veicoli, comprensivi del supporto logistico decennale, finalizzato al soddisfacimento dell'esigenza di dotazione, in termini di equipaggiamento organicamente previsto, di due Brigate (prima *tranche* della fase 2).

Tale importo è altresì confermato, nel Documento programmatico pluriennale della difesa per il triennio 2021-2023, laddove si afferma che la seconda fase, con un fabbisogno di circa 3.200 milioni di euro, è risultata destinataria di finanziamenti complessivi pari a 385,00 milioni di euro, a valere sulle risorse recate da capitoli "a fabbisogno" del bilancio del Ministero della Difesa per 275,00

milioni di euro e sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), per 110,00 milioni di euro. Nel DPP si precisa, altresì, che la prima fase del programma è stata autorizzata con Decreto Ministeriale SMD 40/2019 e "si sovrappone alla 1ª fase e si riferisce ad un fabbisogno di 1.600 veicoli".

Ricorda che il richiamato comma 140 dell'articolo 1 legge di bilancio per il 2017, ha previsto l'istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555), per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in determinati settori di spesa. Tale fondo, ha assegnato al comparto difesa risorse pari a 12,7 miliardi di euro, comprensive di 2,8 miliardi di euro destinati al finanziamento delle imprese a bilancio MISE. La legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 1072, della legge n. 302 del 2017) ha assegnato risorse aggiuntive pari a circa 9,3 miliardi di euro (comprensivi di una quota di 3,5 miliardi di euro sul bilancio del MiSE). È riportata nella scheda tecnica una tabella riassuntiva della ripartizione del costo per esercizio finanziario. "Il completamento del progetto per ulteriori 2.815 milioni di euro", precisa la suddetta scheda, "avverrà attraverso l'acquisizione delle *tranche* successive, sulla base delle future disponibilità finanziarie".

Per quanto di competenza, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi in merito all'ambito oggettivo dell'autorizzazione parlamentare, deve valutarsi l'opportunità di chiarire espressamente che il programma di acquisizione in esame fa riferimento solo alla prima *tranche* (ovvero per 385 milioni di euro che consentono l'acquisizione di 175 veicoli). Le ulteriori acquisizioni dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, in conformità alle osservazioni rese da questa Commissione il 28 dicembre 2020 sull'atto del Governo n. 233 (schema di decreto ministeriale relativo all'avvio di un piano di approvvigionamento e ripianamento scorte di munizionamento guidato Vulcano 127 mm). Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso e, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO consegna una nota recante le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il [PRESIDENTE](#) (M5S) relatore si riserva di predisporre una proposta di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2021, relativo all'ammodernamento e rinnovamento dei sistemi missilistici di difesa aerea *Principal Anti Air Missile System* (PAAMS) ed ai radar *Long Range Radar* (LRR) per la sorveglianza a lunga distanza (di tipo *Early Warning*) installate sulle Unità classe Orizzonte (Nave Andrea Doria e Caio Duilio) ([n. 309](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che si tratta del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento di due sistemi missilistici di difesa aerea PAAMS e 2 radar LRR per la sorveglianza a lunga distanza, installati sulle Unità classe Orizzonte (Nave Andrea Doria e Caio Duilio). La finalità del programma è superare l'obsolescenza dei sensori *radar* attualmente esistenti, al fine di salvaguardare la capacità di difesa di zona contro bersagli

aerei e missilistici convenzionali, sviluppando al contempo la capacità di contrasto ai bersagli di tipo balistico.

L'onere previsionale complessivo del programma - il cui completamento è fissato al 2033 - è di 640 milioni di euro. La prima *tranche*, per 502,14 milioni di euro, finalizzata all'ammodernamento delle due unità navali e al sostegno tecnico-logistico decennale, è finanziata a valere su stanziamenti del bilancio del Ministero dello sviluppo economico, derivanti dalla ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 (capitolo 7485-13), per circa 367,82 milioni di euro, nonché dei capitoli del settore investimenti del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (capitolo 7120-01), per 134,32 milioni di euro. La seconda *tranche*, per 137,87 milioni di euro, finalizzata all'estensione temporale del sostegno tecnico-logistico, sarà avviata una volta individuate le risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione.

Nella scheda tecnica è riportato, al punto 6., il previsionale programma dei pagamenti relativo alla prima *tranche*, dal 2021 al 2033, avente carattere meramente indicativo, da attualizzarsi, sia in termini di volume che di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento.

Per quanto di competenza, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi in merito all'ambito oggettivo dell'autorizzazione parlamentare, occorre valutare l'opportunità di chiarire espressamente che il programma di acquisizione in esame fa riferimento alla prima *tranche*, compatibile con le risorse finanziarie allo stato disponibili per questo programma, secondo quanto riferito nel medesimo schema di decreto (ovvero 502,14 milioni di euro). La seconda *tranche* dovrà pertanto formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre anch'esso all'esame del parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, in conformità alle osservazioni rese da questa Commissione il 28 dicembre 2020 sull'atto del Governo n. 233 (schema di decreto ministeriale relativo all'avvio di un piano di approvvigionamento e ripianamento scorte di munizionamento guidato Vulcano 127 mm). Ciò premesso, per quanto di competenza, risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso e, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota recante le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il [PRESIDENTE](#) (M5S) relatore si riserva di predisporre una proposta di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 6/2021, relativo all'acquisto di munizioni a guida remota (*Loitering Ammunitions*) per il comparto Forze speciali ([n. 311](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, che la finalità del programma pluriennale in titolo è quella di acquisire munizioni a guida remota per il comparto delle Forze speciali, di cui ciascuna delle Forze armate, oltre che l'Arma dei carabinieri, è dotata.

Il costo complessivo del programma è stimato in 3,878 milioni di euro. Viene precisato che, in fase di

effettiva negoziazione del contratto, sarà ritenuta ammissibile una deviazione negli oneri del 10 per cento, volta a tener conto delle reali condizioni economiche vigenti al momento della stipula contrattuale. Il finanziamento verrà effettuato a valere sul bilancio ordinario del Ministero della difesa (capitolo 7120-03), nel cui stato di previsione il programma d'arma in esame afferisce alla Missione 5 (Difesa e Sicurezza del Territorio), Programma 6 (Pianificazione Generale delle Forze Armate e Approvvigionamenti Militari), Azione 6 (Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare).

Nella scheda tecnica allegata allo schema in esame viene riportato un cronoprogramma dei pagamenti, dal 2021 al 2026, che ha carattere meramente indicativo, da aggiornarsi a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa. Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa. L'Amministrazione potrà, inoltre, adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del processo di acquisizione delle nuove capacità. Segnala che nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023, il programma in esame viene riportato tra le schede dei programmi maggiori di previsto avvio (pag. 75), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti.

Ciò premesso, per quanto di competenza, risulta necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse per le annualità di attuazione del programma stesso e, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Chiede infine di chiarire se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO consegna una nota recante le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il [PRESIDENTE](#) (M5S) relatore si riserva di predisporre una proposta di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2021, relativo all'ammodernamento, rinnovamento e potenziamento della capacità nazionale di difesa aerea e missilistica a protezione del territorio nazionale e dell'Alleanza atlantica e a garantire la protezione di teatro alle forze schierate in aree di operazione ([n. 312](#))
(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che il programma si pone quale contributo nazionale alla Difesa aerea e missilistica integrata della NATO, considerata una dei pilastri per il conseguimento della Difesa collettiva e concepita quale capacità militare strategica per garantire la copertura e la protezione dalla minaccia aerea e missilistica del territorio e delle popolazioni dei Paesi europei appartenenti alla NATO, nonché delle forze nazionali e alleate dispiegate nei teatri operativi. L'Unione europea contribuisce alla difesa missilistica dell'Europa nel quadro della Cooperazione strutturata permanente in materia di difesa (PESCO). Per quanto concerne l'Italia, i più importanti sistemi di difesa missilistica includono il Samp/t, sviluppato attraverso un programma congiunto con la Francia, il Paams, frutto della cooperazione con Parigi e

Londra, e il Saam utilizzato sulle Fregate europee multi-missione Fremm.

Il programma, di previsto avvio nel corso 2021, si concluderà nel 2035.

Il costo complessivo del programma è stimato in 3.050 milioni di euro al valore economico 2021, di cui la prima *tranche* - finanziata con lo schema di decreto in esame - ammonta a 2.378,37 milioni.

Queste risorse sono finanziate sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa (capitolo 7120-03) per 1.693,97 milioni e sul bilancio del Ministero dello sviluppo economico per complessivi 684,4 milioni (di cui 200 milioni di euro sulle risorse del Fondo *ex* articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017 e 484,4 milioni di euro sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge di bilancio 2020).

Le successive *tranche*, per ulteriori 671,63 milioni di euro, necessarie per conseguire il completamento della capacità, saranno contrattualizzate subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione, ovvero su risorse iscritte nella missione di riferimento, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Nella scheda tecnica allegata allo schema in esame viene riportato anche il cronoprogramma dei pagamenti dal 2021 al 2035, "in via meramente indicativa, da aggiornarsi a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa". Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa, e l'Amministrazione potrà, inoltre, adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del processo di acquisizione delle nuove capacità.

Per quanto di competenza, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi in merito all'ambito oggettivo dell'autorizzazione parlamentare, occorre valutare l'opportunità di chiarire espressamente che il programma di acquisizione in esame fa riferimento alla prima *tranche*, compatibile con le risorse finanziarie allo stato disponibili per questo programma, secondo quanto riferito nel medesimo schema di decreto. Le successive *tranche* dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, in conformità alle osservazioni rese da questa Commissione il 28 dicembre 2020 sull'atto del Governo n. 233 (schema di decreto ministeriale relativo all'avvio di un piano di approvvigionamento e ripianamento scorte di munizionamento guidato Vulcano 127 mm).

Segnala, poi, che il programma in esame è riportato anche nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi maggiori di previsto avvio (pag. 63). Al riguardo, segnala che mentre nella descrizione del programma i finanziamenti previsti corrispondono a quelli dello schema di decreto in esame, nella tabella riepilogativa i 200 milioni di euro finanziati a valere sul bilancio del MISE (Fondo investimenti di cui alla legge di bilancio per il 2017, articolo 1, comma 149) vengono sommati ai finanziamenti a valere sul bilancio della Difesa. Al riguardo, può essere utile fornire un chiarimento.

Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse destinate all'attuazione del programma e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Chiede infine di chiarire se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti oppure riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire chiarimenti sui quesiti posti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1684) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 12 ottobre.

Il PRESIDENTE chiede alla sottosegretaria Sartore se il Governo sia in grado di dare riscontro alle questioni poste dalla Commissione sul provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che sono in corso interlocuzioni con il Ministero competente al fine di risolvere le criticità di carattere finanziario e di garantire piena efficacia al provvedimento.

La relatrice **RIVOLTA** (L-SP-PSd'Az), in relazione alle indicazioni fornite dal Governo, sottolinea l'importanza di assicurare il coinvolgimento, nelle esperienze di formazione rappresentate dai "viaggi della memoria", del più ampio numero di studenti, anche in relazione alle scuole situate nei centri minori o in aree periferiche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 12 ottobre.

Il PRESIDENTE domanda alla rappresentante del Governo se vi sono novità in ordine al provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SARTORE risponde che sono in via di definizione, nelle interlocuzioni con il Ministero della difesa, gli approfondimenti istruttori da ultimo richiesti sui profili finanziari.

Interviene il senatore **MININNO** (Misto), che sottolinea come si tratti di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare, non sottoposto a termini di decadenza, e quindi la Commissione ha a disposizione tutto il tempo necessario per completare l'istruttoria sui profili di criticità segnalati.

Il PRESIDENTE, nel ricordare la prossima apertura della sessione di bilancio, osserva che il provvedimento è oggetto di sollecitazione da parte di diversi gruppi parlamentari e della Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2169-A) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 19 ottobre.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) richiama gli emendamenti accantonati e illustra le ulteriori proposte, segnalando, per quanto di competenza, che occorre verificare gli effetti finanziari, in termini di possibile incidenza sul gettito, degli emendamenti 2.100, 2.100 (testo 2), 2.101 e 2.102, in materia di esenzioni dalle formalità per la circolazione in Italia di veicoli immatricolati in determinati Stati esteri.

Non vi sono osservazioni sul subemendamento 30.0.100/1.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che sono in corso di verifica, sugli emendamenti in esame, le relazioni tecniche pervenute dall'amministrazione competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del PistoiaBlues Festival

(Parere alla 7a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 12 ottobre.

Il senatore [CALANDRINI](#) (Fdl) sollecita la prosecuzione dell'esame sul provvedimento in titolo, sottolineando come resti da esaminare, per i profili di competenza della Commissione bilancio, un solo emendamento.

Il PRESIDENTE fornisce rassicurazioni sulla volontà della Commissione, acquisiti gli elementi istruttori richiesti, di concludere appena possibile l'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4.2.2.12. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 465 (pom.) del 27/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCLEDÌ 27 OTTOBRE 2021
465ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) ripiologa i rilievi avanzati, per quanto di competenza, sul testo e sugli emendamenti ad esso riferiti.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione al testo, esprime un avviso di nulla osta condizionato all'approvazione dell'emendamento 16.100 nella versione riformulata di cui dà lettura.

Con riguardo agli emendamenti, si pronuncia in senso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, sulle proposte 3.1, 9.1, 9.1 (testo 2), 9.6, 9.6/1, 9.9, 11.1, 11.4, 11.5, 11.6, 12.5, 14.0.1, 15.3, 15.4, 16.100/1, 17.3, 17.4, 18.2 e 18.3.

Sulla proposta 5.10, per quanto di competenza, non ravvisa profili finanziari.

Sull'emendamento 16.100, ribadisce l'avviso di nulla osta condizionato alla sua riformulazione nei termini già illustrati.

Al senatore [DELL'OLIO](#) (M5S), intervenuto per chiedere chiarimenti sulla valutazione della proposta 9.100/1, rispondono il [PRESIDENTE](#) e la rappresentante del GOVERNO.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione agli emendamenti non segnalati dalla relatrice, esprime altresì un avviso contrario, per criticità di carattere finanziario, sulle proposte 3.2, 3.3, 4.6, 4.0.1, 5.2, 5.6, 5.7, 5.13, 6.7, 6.7/1, 6.7/1 (testo 2), 7.1, 8.5, 9.4, 9.4/1, 9.5, 9.100/1, 10.1, 11.2, 12.6, 13.3/2 (testo 2), 16.2, 18.1 e 19.1.

Sull'emendamento 4.1, condiziona la valutazione non ostativa all'espunzione del capoverso che prevede la soppressione della lettera *h*), mentre, all'esito di un supplemento di istruttoria, non ha osservazioni da formulare sulla proposta 5.11.

Manifesta infine una valutazione contraria sull'emendamento 5.12, limitatamente al comma 1.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) chiede chiarimenti sull'avviso contrario espresso dal Governo sull'emendamento 4.6.

La sottosegretaria SARTORE rappresenta che la formulazione della proposta sembra consentire l'utilizzo degli indicatori appartenenti ai dicasteri interessati, risultando quindi suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri, per escludere i quali sarebbe comunque necessaria una relazione tecnica.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 16.100, nella seguente riformulazione: "All'articolo 16, apportare le seguenti modificazioni: *a*) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195," inserire le seguenti: "dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,"; *b*) al comma 1, dopo la lettera *d*), inserire la seguente: "*d-bis*) istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile. L'istituzione dell'area negoziale prevista al precedente periodo avviene nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione."; *c*) al comma 4: 1) eliminare le parole ", entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,"; 2) dopo le parole "è determinato", inserire le seguenti: ", nel limite massimo fissato ai sensi dell'articolo 9, comma 3,".

In merito agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 4.6, 4.0.1, 5.2, 5.6, 5.7, 5.12 (limitatamente al comma 1), 5.13, 6.7, 6.7/1, 6.7/1 (testo 2), 7.1, 8.5, 9.1, 9.1 (testo 2), 9.4, 9.4/1, 9.5, 9.6, 9.6/1, 9.9, 9.100/1, 10.1, 11.1, 11.2, 11.4, 11.5, 11.6, 12.5, 12.6, 13.3/2 (testo 2), 14.0.1, 15.3, 15.4, 16.2, 16.100/1, 17.3, 17.4, 18.1, 18.2, 18.3 e 19.1. Sull'emendamento 4.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle seguenti parole: "- sopprimere la lettera *h*)". Sull'emendamento 16.100, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione nella versione precedentemente indicata ai fini del parere sul testo. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti e subemendamenti. "

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2021, relativo alla acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei Carabinieri ([n. 305](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in sostituzione del relatore Damiani, sulla base della nota istruttoria messa a disposizione dal Governo, formula la seguente proposta di osservazioni: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto delle rassicurazioni circa il fatto che le risorse utilizzate a copertura non pregiudicano precedenti impegni di spesa, nonché la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con il seguente rilievo: si valuti l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo è circoscritto alla seconda *tranche* del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie."

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla proposta testé formulata.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di osservazioni è messa ai voti e approvata.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 24/2021, relativo alla implementazione, potenziamento e aggiornamento di una capacità di Space Situational Awareness (SSA) basata su sensori (radar e ottici) e un centro operativo SSA ([n. 306](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore [MANCA](#) (*PD*), sulla base della nota istruttoria messa a disposizione dal Governo, formula la seguente proposta di osservazioni: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto: delle rassicurazioni circa il fatto che le risorse utilizzate a copertura non pregiudicano precedenti impegni di spesa, nonché la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse; della conformità tra il programma in esame e il Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023, esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con il seguente rilievo: si valuti l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo è circoscritto alla prima *tranche* del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie."

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla proposta testé formulata dal relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di osservazioni è messa ai voti e approvata.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2021, volto ad aggiornare/completare la capacità di comando e controllo multi-dominio delle Brigate dell'Esercito Italiano ([n. 307](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Fantetti, sulla base della nota istruttoria messa a disposizione dal Governo, formula la seguente proposta di osservazioni: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto delle rassicurazioni circa il fatto che le risorse utilizzate a copertura non pregiudicano precedenti impegni di spesa, nonché la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con il seguente rilievo: si valuti l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo è circoscritto alla prima *tranche* del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie."

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla proposta appena formulata.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di osservazioni è messa ai voti e approvata.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2021, riferito alla prosecuzione del programma di A/R n. SMD 40/2019 e relativo alla seconda fase di acquisizione fino a 2.200 veicoli di nuova generazione "VTLM Lince 2" per le unità dell'Esercito Italiano (n. 308)

(Osservazioni alla 4a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, sulla base della nota istruttoria messa a disposizione dal Governo, formula la seguente proposta di osservazioni: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto delle rassicurazioni circa il fatto che le risorse utilizzate a copertura non pregiudicano precedenti impegni di spesa, nonché la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con il seguente rilievo: si valuti l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo è circoscritto alla prima *tranche* del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie."

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di osservazioni è messa in votazione e approvata.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2021, relativo all'ammodernamento e rinnovamento dei sistemi missilistici di difesa aerea Principal Anti Air Missile System (PAAMS) ed ai radar Long Range Radar (LRR) per la sorveglianza a lunga distanza (di tipo Early Warning) installate sulle Unità classe Orizzonte (Nave Andrea Doria e Caio Duilio) (n. 309)

(Osservazioni alla 4a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, sulla base della nota istruttoria messa a disposizione dal Governo, formula la seguente proposta di osservazioni: "La Commissione programmazione

economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto delle rassicurazioni circa il fatto che le risorse utilizzate a copertura non pregiudicano precedenti impegni di spesa, nonché la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con il seguente rilievo: si valuti l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo è circoscritto alla prima *tranche* del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla proposta testé formulata.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di osservazioni è posta ai voti e approvata.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 6/2021, relativo all'acquisto di munizioni a guida remota (Loitering Ammunitions) per il comparto Forze speciali ([n. 311](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, sulla base della nota istruttoria messa a disposizione dal Governo, formula la seguente proposta di osservazioni: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto che: vengono fornite rassicurazioni circa il fatto che le risorse utilizzate a copertura non pregiudicano precedenti impegni di spesa, nonché la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse; viene chiarito che l'Amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere il costo complessivo sottoposto al parere parlamentare mentre, laddove l'approfondimento tecnico amministrativo precontrattuale dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso a un decreto integrativo (di *iter* paritetico) al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza, esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative."

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla proposta testé formulata.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di osservazioni, posta in votazione, risulta approvata.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2021, relativo all'ammodernamento, rinnovamento e potenziamento della capacità nazionale di difesa aerea e missilistica a protezione del territorio nazionale e dell'Alleanza atlantica e a garantire la protezione di teatro alle forze schierate in aree di operazione ([n. 312](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, sulla base della nota istruttoria messa a disposizione dal Governo, formula la seguente proposta di osservazioni: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, da cui risulta che: viene affermato che lo schema di decreto ministeriale che il Governo sottopone al parere delle competenti Commissioni parlamentari si riferisce al programma

nella sua interezza, significando che le ulteriori acquisizioni saranno comunque subordinate al reperimento delle risorse necessarie, e assicurando che la Difesa, all'atto della presentazione del Documento programmatico pluriennale, fornirà aggiornamenti circa i successivi finanziamenti strumentali allo sviluppo delle restanti fasi del programma; viene confermato che la descrizione del programma, così come rappresentata nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023, corrisponde a quanto riportato nello schema di decreto in titolo; vengono fornite rassicurazioni sulla effettiva sussistenza delle risorse destinate all'attuazione del programma, nonché circa il fatto che il loro impiego non pregiudica precedenti impegni di spesa, nonché la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse; viene evidenziato che, posta la complessità dei programmi e la loro connaturata profondità temporale, il cronoprogramma non può che avere carattere previsionale, al meglio delle possibilità e dello stato dell'arte del settore, elementi soggetti a naturale evoluzione nel tempo, mentre viene confermata la solidità del dato relativo al fabbisogno complessivo del programma, esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con il seguente rilievo: si valuti l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo è circoscritto alla prima *tranche* del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie."

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso favorevole alla proposta del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di osservazioni è messa ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.2.13. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 476 (pom.) del 16/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 2021
476ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2448) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, ricorda che la Commissione bilancio del Senato è chiamata a rendere al Presidente del Senato un parere preliminare, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento, al fine di accertare se il disegno di legge rechi disposizioni estranee al suo oggetto come definito dalla legislazione vigente, ovvero volte a modificare norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato, nonché, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 126, in ordine alla correttezza della copertura finanziaria della legge di bilancio in conformità alle norme di contabilità pubblica.

Ricorda pertanto che il bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 243 del 2012, soggiace ad una regola di equilibrio per effetto della quale il valore del saldo netto da finanziare o da impiegare in esso contenuto deve risultare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Di tale coerenza si deve dare conto sia nella relazione tecnica che nella nota tecnico-illustrativa, allegate al disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, commi 12-*bis*, lettera *c*), e 12-*quater*, lettera *a*), della legge n. 196 del 2009.

Per quanto concerne i profili finanziari, la relazione tecnica reca elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici. In particolare, la relazione tecnica espone una tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto della pubblica amministrazione programmatico, che rappresenta la coerenza tra i saldi programmatici riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021. Si tratta in sostanza, come

risulta dalla medesima relazione tecnica, del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal quadro generale riassuntivo del disegno di legge di bilancio, e l'indebitamento netto programmatico dello Stato, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto dello Stato, e del raccordo tra il predetto indebitamento netto e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso. La relazione tecnica, in particolare, illustra i passaggi successivi che, a partire dal disegno di legge di bilancio integrato, permettono di definire gli obiettivi programmatici in coerenza con quanto previsto dalle risoluzioni parlamentari di approvazione della Nota di aggiornamento del DEF 2021.

In definitiva, segnala che dalla tavola di raccordo emerge un saldo netto da finanziare, in termini di competenza pari a 202 miliardi per il 2022, dovuto a entrate finali pari a 628 miliardi e spese finali pari a 830 miliardi. Nel 2023 il saldo netto da finanziare è pari a 179 miliardi per effetto di entrate finali per 638 miliardi e spese finali pari a 818 miliardi. Nel 2024 il saldo netto da finanziare è pari a 116 miliardi con le entrate finali che si attestano a 645 miliardi e spese finali a 761 miliardi.

Passando ai corrispondenti valori dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, rileva che nel 2022, le entrate finali per la pubblica amministrazione sono pari a 891 miliardi, le spese finali ammontano a 996 miliardi e l'indebitamento netto si attesta su 105 miliardi; nel 2023 le entrate finali sono pari a 926 miliardi, le spese finali ammontano a 1.002 e l'indebitamento si attesta su 76 miliardi; nel 2024 le entrate finali sono pari a 934 miliardi, le spese finali ammontano a 1.001 e l'indebitamento si attesta su 66 miliardi.

Tali valori del saldo netto appaiono coerenti, al netto degli arrotondamenti, sia con il livello massimo del saldo netto da finanziare fissato dall'articolo 1 del disegno di legge di bilancio, sia con l'indebitamento netto programmatico, come risultante dai valori tendenziali riportati nella Nota di aggiornamento del DEF 2021, modificati alla luce degli effetti complessivi della manovra, come rappresentati dal prospetto riepilogativo allegato al disegno di legge di bilancio 2022.

Propone pertanto di sottoporre all'attenzione del Presidente del Senato un parere di nulla osta in relazione ai profili di cui all'articolo 126, comma 4, del Regolamento.

Per quanto concerne la verifica del contenuto proprio del disegno di legge di bilancio, ricorda che l'articolo 21, comma 1-*quinquies*, della legge n. 196 del 2009, come modificato dalla legge n. 163 del 2016, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio, stabilendo che essa, in ogni caso, non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge. Il predetto contenuto proprio rileva sia ai fini dello stralcio delle disposizioni estranee, rimesso al Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento, sia quale criterio da impiegare per la valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative nel corso dell'esame parlamentare.

Pertanto, ai fini delle determinazioni presidenziali di cui all'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato, segnala le seguenti disposizioni: l'articolo 58, che introduce la possibilità di procedere anche in via telematica all'esame congiunto della situazione relativa alla tutela dei lavoratori nel caso della comunicazione di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro; l'articolo 59, che interviene sull'individuazione della sede INPS competente a concedere le integrazioni salariali ordinarie; l'articolo 64, che introduce la possibilità dell'esame anche in via telematica della situazione aziendale nel caso di consultazione sindacale a seguito di richiesta di trattamento straordinario di integrazione salariale; l'articolo 90, comma 2, che prevede il differimento al 31 dicembre 2022 del termine per l'utilizzo dell'App-immuni e della piattaforma relativa; l'articolo 93, comma 3, che affida alle federazioni nazionali degli ordini delle professioni sanitarie compiti di organizzazione e gestione di una rete unitaria di connessione, interoperabilità e *software*.

Le disposizioni suddette appaiono di contenuto ordinamentale e prive di effetti finanziari.

Non si rinvencono, invece, nel testo norme di evidente carattere localistico o microsettoriale.

Non si ravvisano, infine, norme di delegazione esplicita ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione.

La sottosegretaria GUERRA si esprime in senso non ostativo rispetto alla valutazione prospettata dal Presidente relatore.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente PESCO, in qualità di relatore, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento - sentito il rappresentante del Governo - perviene alle seguenti conclusioni.

Per quanto attiene alla verifica di cui all'articolo 126, comma 4, del Regolamento, occorre ricordare che il bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, soggiace a una regola di equilibrio per effetto della quale il valore del saldo netto da finanziare o da impiegare in esso contenuto deve risultare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Di tale coerenza si deve dare conto sia nella relazione tecnica che nella nota tecnico-illustrativa, allegate al disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, commi 12-*bis*, lettera *c*), e 12-*quater*, lettera *a*), della legge n. 196 del 2009.

Per quanto concerne i profili finanziari, la relazione tecnica reca elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici. In particolare, la relazione tecnica espone una tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto della pubblica amministrazione programmatico, che rappresenta la coerenza tra i saldi programmatici riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021. Si tratta in sostanza, come risulta dalla medesima relazione tecnica, del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal quadro generale riassuntivo del disegno di legge di bilancio, e l'indebitamento netto programmatico dello Stato, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto dello Stato, e del raccordo tra il predetto indebitamento netto e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso. La relazione tecnica, in particolare, illustra i passaggi successivi che, a partire dal disegno di legge di bilancio integrato, permettono di definire gli obiettivi programmatici in coerenza con quanto previsto dalle risoluzioni parlamentari di approvazione della Nota di aggiornamento del DEF 2021.

In definitiva, segnala che dalla tavola di raccordo emerge un saldo netto da finanziare, in termini di competenza pari a 202 miliardi per il 2022, dovuto a entrate finali pari a 628 miliardi e spese finali pari a 830 miliardi. Nel 2023 il saldo netto da finanziare è pari a 179 miliardi per effetto di entrate finali per 638 miliardi e spese finali pari a 818 miliardi. Nel 2024 il saldo netto da finanziare è pari a 116 miliardi con le entrate finali che si attestano a 645 miliardi e spese finali a 761 miliardi.

Passando ai corrispondenti valori dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, si rileva che nel 2022, le entrate finali per la Pubblica Amministrazione sono pari a 891 miliardi, le spese finali ammontano a 996 miliardi e l'indebitamento netto si attesta su 105 miliardi; nel 2023 le entrate finali sono pari a 926 miliardi, le spese finali ammontano a 1.002 e l'indebitamento si attesta su 76 miliardi; nel 2024 le entrate finali sono pari a 934 miliardi, le spese finali ammontano a 1.001 e l'indebitamento si attesta su 66 miliardi.

Tali valori del saldo netto appaiono coerenti, al netto degli arrotondamenti, sia con il livello massimo del saldo netto da finanziare fissato dall'articolo 1 del disegno di legge di bilancio, sia con l'indebitamento netto programmatico, come risultante dai valori tendenziali riportati nella Nota di aggiornamento del DEF 2021, modificati alla luce degli effetti complessivi della manovra, come rappresentati dal prospetto riepilogativo allegato al disegno di legge di bilancio 2022.

Si propone pertanto di sottoporre all'attenzione del Presidente del Senato un parere di nulla osta in relazione ai profili di cui all'articolo 126, comma 4, del Regolamento.

Per quanto concerne la verifica del contenuto proprio del disegno di legge di bilancio, va ricordato che l'articolo 21, comma 1-*quinquies*, della legge n. 196 del 2009, come modificato dalla legge n. 163 del 2016, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio, stabilendo che essa, in ogni caso, non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura

localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge. Il predetto contenuto proprio rileva sia ai fini dello stralcio delle disposizioni estranee, rimesso al Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento, sia quale criterio da impiegare per la valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative nel corso dell'esame parlamentare. Pertanto, ai fini delle determinazioni presidenziali di cui all'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato, si segnalano le seguenti disposizioni:

- l'articolo 58, che introduce la possibilità di procedere anche in via telematica all'esame congiunto della situazione relativa alla tutela dei lavoratori nel caso della comunicazione di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro;
- l'articolo 59, che interviene sull'individuazione della sede INPS competente a concedere le integrazioni salariali ordinarie;
- l'articolo 64, che introduce la possibilità dell'esame anche in via telematica della situazione aziendale nel caso di consultazione sindacale a seguito di richiesta di trattamento straordinario di integrazione salariale;
- l'articolo 90, comma 2, che prevede il differimento al 31 dicembre 2022 del termine per l'utilizzo dell'App-immuni e della piattaforma relativa;
- l'articolo 93, comma 3, che affida alle federazioni nazionali degli ordini delle professioni sanitarie compiti di organizzazione e gestione di una rete unitaria di connessione, interoperabilità e software.

Le disposizioni suddette appaiono di contenuto ordinamentale e prive di effetti finanziari. Inoltre, non si rinvencono nel testo norme di evidente carattere localistico o microsettoriale. Non si ravvisano, infine, norme di delegazione esplicita ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione."

Il senatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal Presidente relatore.

(655) Valeria FEDELI ed altri. - Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro

(1597) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Deleghe al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro

(1628) Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni per il contrasto delle molestie sessuali e degli atti vessatori in ambito lavorativo

(2358) Donatella CONZATTI e FARAONE. - Disposizioni in materia di eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro

(Parere alle Commissioni 2a e 11a riunite sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame congiunto e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul nuovo testo)

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) illustra il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, comma 1, capoverso "3-ter", che occorre valutare gli eventuali costi per l'attività di formazione che le pubbliche amministrazioni sono chiamate a svolgere per prevenire le molestie nei luoghi di lavoro.

Con riguardo al comma 3 del medesimo articolo 2, occorre valutare se l'utilizzo, per l'attuazione dei piani formativi di prevenzione contro le molestie sui luoghi di lavoro, di un'ulteriore quota dei risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione degli spazi, di cui all'articolo 2, comma 222-bis, della legge n. 191 del 2009 (legge di stabilità 2010), possa pregiudicare le economie già scontate a legislazione vigente.

In riferimento all'articolo 3, comma 2, occorre acquisire conferma del fatto che l'attività di vigilanza, a seguito della denuncia di molestie sul luogo di lavoro presentata presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, possa essere svolta dallo stesso Ispettorato con le risorse disponibili a legislazione vigente. Per quanto riguarda l'articolo 4, occorre chiarire se la trasformazione senza penalizzazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per la vittima di molestie possa avere luogo senza ulteriori oneri per le pubbliche amministrazioni, attesa la riduzione delle risorse umane necessarie a far fronte a fabbisogni organizzativi e allo svolgimento di determinate funzioni.

Con riferimento all'articolo 7, sarebbe opportuno, considerato che le misure premiali possono rivestire anche natura fiscale (lettera *b*)), prevedere espressamente che gli schemi dei decreti legislativi siano corredati di apposita relazione tecnica. Altresì, conformemente all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, andrebbe previsto che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti dai quali derivino oneri siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Analoghe osservazioni attengono all'articolo 8, recante, tra i criteri di delega, alla lettera *d*), la creazione di un organismo nazionale di controllo sulle molestie sul posto di lavoro.

Alla luce dei rilievi formulati, appare quindi necessario richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 1, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare, in relazione al parere che sarà espresso sul testo, la portata finanziaria dell'emendamento 2.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare la compatibilità con l'invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente dell'emendamento 3.3 che interviene sulle funzioni dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare, in relazione al parere che sarà espresso sul testo, le proposte 4.1, 4.2 e 4.3.

Non vi sono osservazioni sull'unico emendamento riferito all'articolo 6.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 7, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 7.1 e 7.2 interamente sostitutive dell'articolo 7.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8, occorre valutare, in relazione al parere che sarà espresso sul testo, la proposta 8.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9, non vi sono osservazioni da formulare.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria GUERRA concorda con la richiesta di acquisizione della relazione tecnica sul nuovo testo unificato.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul testo unificato in esame, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(2292) Michela MONTEVECCHI ed altri - Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Parere alla 13a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul nuovo testo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione della relatrice Faggi, illustra il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, con riguardo al precedente testo unificato, nella seduta del 13 aprile 2021, la Commissione bilancio ha convenuto di richiedere al Governo la relazione tecnica, che allo stato non risulta pervenuta.

Il nuovo testo unificato in esame, composto di 14 articoli raccolti in tre Capi, non è corredato di relazione tecnica. Per quanto di competenza, segnala che il provvedimento al Capo III, in materia di strumenti per l'attuazione della rigenerazione urbana, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile di un Fondo nazionale per la rigenerazione urbana con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 e di 300 milioni di euro annui dal 2025 fino all'anno 2036, e stabilisce la procedura per il riparto delle relative risorse. Il successivo articolo 11 reca disposizioni in materia di incentivi economici e fiscali. L'articolo 13 conferisce una delega al Governo per la redazione di un testo unico in materia di edilizia contenente disposizioni anche modificative della legislazione vigente, con la previsione di misure di incentivazione e valorizzazione di vario genere: va osservato al riguardo che il comma 2 non prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano corredati di relazione tecnica e trasmessi per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. L'articolo 14 reca infine una copertura finanziaria per gli oneri relativi al Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 10 a carico del Fondo speciale di parte capitale, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile: a tale riguardo, sotto il profilo formale, si osserva che le parole: "parte investimenti" andrebbero sostituite dalle seguenti: "parte capitale", e che dopo le parole: "Ministero dell'economia e delle finanze," andrebbero inserite le seguenti: "per l'anno 2022,".

Per quanto concerne i profili di copertura, segnala che la clausola di copertura di cui all'articolo 14 fa riferimento non al bilancio triennale 2021-2023, ma al bilancio triennale 2022-2024; si segnala altresì che l'accantonamento di parte capitale relativo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile non presenta la necessaria capienza con riferimento al bilancio triennale vigente 2021-2023, né con riferimento al bilancio triennale 2022-2024, e relative proiezioni, in corso di approvazione.

Per quanto riguarda i profili di quantificazione degli oneri, considerata la complessità delle disposizioni recate dal testo unificato in esame e della valutazione degli oneri ad esse correlate, osserva che risulta necessario acquisire una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

La sottosegretaria GUERRA concorda con la richiesta di relazione tecnica sul nuovo testo unificato.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul nuovo testo unificato, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1893, 1542 e 1950-A) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea. Per quanto di competenza, in relazione al testo, posto che la Commissione di merito ha recepito la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere reso da questa Commissione il 27 ottobre scorso, propone di esprimere un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: all'articolo 4, comma 1, lettera *h*), sia soppressa la parola: "legale" (derivante dall'approvazione in Commissione dell'emendamento 4.6); all'articolo 9, sia soppresso il comma 2 (derivante dall'approvazione in Commissione dell'emendamento 9.4); all'articolo 9, al comma 3, siano sopprese le parole: "assegnati sulla base dell'effettiva rappresentatività del personale" (derivante dall'approvazione in Commissione dell'emendamento 9.5); all'articolo 9, sia soppresso il comma 6 (derivante dall'approvazione in Commissione dell'emendamento 9.1 (testo 2) come riformulato in seduta); all'articolo 13, sia soppresso il comma 6 (derivante dall'approvazione in Commissione del subemendamento 13.3/2 (testo 2)).

In relazione agli emendamenti, propone di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 4.0.1, 5.1, 5.3, 5.6 (limitatamente al comma 1), 7.1, 11.7, 11.8, 14.0.1, 15.3, 16.5, 17.2, 18.1, 18.2 e 19.1, corrispondenti ad emendamenti di Commissione che già hanno ricevuto parere contrario. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 5.2.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 9.6. Occorre valutare l'emendamento del relatore 9.7, al fine di verificare se la sua approvazione consenta di superare il parere contrario sull'articolo 9, comma 2, del testo. Occorre valutare l'emendamento del relatore 9.8, al fine di verificare se la sua approvazione consenta di superare il parere contrario su parte dell'articolo 9, comma 3, del testo. Occorre valutare i profili finanziari degli emendamenti 9.10, 9.11, 9.12, 9.13 e 9.14, che incidono sui criteri di determinazione del numero totale dei distacchi sindacali, nonché delle proposte 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20 e 9.21, che intervengono sul criterio di determinazione del numero totale dei permessi sindacali retribuiti. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 9.22, in tema di avanzamenti ad anzianità e scelta del personale militare in distacco. Si valuti la portata finanziaria delle proposte 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 e 10.5, che incrementano il limite massimo di ore annue individuali per le riunioni sindacali. Occorre valutare l'emendamento 11.9, che inserisce espressamente tra le materie oggetto di contrattazione l'orario di lavoro, i turni di servizio, gli incentivi, le aspettative sindacali e l'aggiornamento. Si valutino gli eventuali profili finanziari delle proposte 13.12, 13.13, 13.14, 13.16 e 13.17, che incrementano la riduzione, in via transitoria, della quota di iscritti ai fini della rappresentatività sindacale. Occorre valutare altresì gli emendamenti 13.20, 13.21, 13.22, 13.23, 13.24, 13.25 e 13.26, che intervengono sulla percentuale della riduzione, in via transitoria, del contributo sindacale minimo. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 14.5, che estende le tutele e le prerogative sindacali ai rappresentanti di associazioni tra militari non rappresentative a livello nazionale.

Sui restanti emendamenti, non ha osservazioni da formulare.

La sottosegretaria GUERRA si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2447) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, la necessità di acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, al fine di acquisire conferma della neutralità

finanziaria complessiva del provvedimento.

Per la disamina delle singole disposizioni, rinvia alla Nota n. 272 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria GUERRA si riserva di presentare l'aggiornamento della relazione tecnica per la prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2409) Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 10 novembre.

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) illustra gli emendamenti e i subemendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre valutare, anche attraverso acquisizione della relazione tecnica, gli analoghi emendamenti 1.7 e 1.16 che rimettono ad un decreto del Ministro della salute l'adozione delle specifiche misure tecniche necessarie a identificare i sistemi di purificazione e di filtrazione dell'aria nei locali al chiuso.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, ivi incluse le proposte 1.4 (testo 2), 1.8 (testo 2) e 1.15 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre acquisire la relazione tecnica sulla proposta 2.0.1, in relazione ai controlli sul possesso della certificazione verde Covid-19 da parte degli utenti del trasporto pubblico locale.

Occorre verificare l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dell'emendamento 2.0.11, che prevede la somministrazione di test antigenici rapidi per i minori di dodici anni.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.5.

Occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 3.0.2 e 3.0.3.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento 3.0.1000.

Occorre valutare la compatibilità con l'invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente del subemendamento 3.0.1000/1, che consente l'individuazione di ulteriori sedi decentrate per procedere alle operazioni di voto per le elezioni provinciali del prossimo dicembre.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre acquisire conferma dell'assenza di effetti onerosi connessi alle analoghe proposte 4.0.3 e 4.0.4 in materia di formazione specialistica in cure primarie per lo sviluppo di reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale.

Comporta maggiori oneri la proposta 4.0.5 (ferma restando, comunque, la necessità di acquisire apposita relazione tecnica).

Richiede la relazione tecnica per gli analoghi emendamenti 4.0.6 e 4.0.7.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 5.2 che interviene sul numero di unità di personale di cui può avvalersi l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare, anche attraverso l'acquisizione della relazione tecnica, la proposta 6.1 che interviene sulle modalità di svolgimento della sessione 2021 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, incrementando di trentamila euro il relativo onere.

Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 6.2.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9, richiede la relazione tecnica sulla proposta 9.61.

Comportano maggiori oneri le proposte 9.60, 9.62 (analogo al 9.63 e 9.64) e 9.65 (analogo al 9.66 e 9.67).

Non vi sono osservazioni sull'emendamento 9.100.

Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nel subemendamento 9.100/11 che prevede che il trattamento dei dati personali da parte delle amministrazioni pubbliche e delle società a controllo pubblico venga effettuato attraverso l'utilizzo della Piattaforma digitale nazionale dati istituita presso la Presidenza del Consiglio.

Comporta maggiori oneri la proposta 9.100/35 (analogo al 9.100/36 e 9.100/40) che interviene sul trattamento economico dei vertici e del personale del Garante per la *privacy*.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 9.100/37 (analogo al 9.100/38 e 9.100/39) che interviene sul trattamento economico dei vertici e del personale del Garante per la *privacy*.

Comporta maggiori oneri la proposta 9.100/44 (analogo al 9.100/45 e 9.100/48) che incrementa la dotazione organica del Garante per la *privacy*.

Richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 9.100/46, 9.100/47, 9.100/49 e 9.100/50 che incrementano la dotazione organica del Garante per la *privacy*.

Comporta altresì maggiori oneri il subemendamento 9.100/51 che incrementa la medesima dotazione, senza adeguare la copertura finanziaria.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 9, inclusa la proposta 9.100/64 (testo 2).

Con riguardo agli emendamenti all'articolo 1 segnalati dalla relatrice, la sottosegretaria GUERRA esprime un avviso contrario sulle proposte 1.7 e 1.16 in quanto suscettibili di determinare oneri non quantificati né coperti.

Altresì, formula un avviso contrario per onerosità sulla proposta 1.8.

In merito invece agli emendamenti 1.4 (testo 2), 1.8 (testo 2) e 1.15 (testo 2), ne chiede l'accantonamento per favorire il dovuto approfondimento istruttorio.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, formula un avviso contrario per assenza di relazione tecnica sugli emendamenti 2.0.1, 2.0.11, nonché sulla proposta 2.0.12.

Circa gli emendamenti riferiti all'articolo 3, si esprime in senso contrario per assenza di relazione tecnica sulle proposte 3.0.1 e 3.0.5.

Sugli emendamenti 3.0.2 e 3.0.3, formula un avviso contrario per mancanza di relazione tecnica, nonché per criticità sulla copertura finanziaria.

Successivamente, esprime un avviso non ostativo sulla proposta 3.0.1000, mentre chiede di sospendere la valutazione del subemendamento 3.0.1000/1.

La senatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) chiede di accantonare l'esame degli emendamenti 3.0.2 e 3.0.3.

La sottosegretaria GUERRA accoglie la richiesta di un supplemento istruttorio, sottolineando tuttavia come il fondo utilizzato per la copertura dell'emendamento 3.0.2 sia incapiente.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, esprime un avviso contrario per assenza di relazione tecnica sulle proposte 4.0.3 e 4.0.4, mentre evidenzia la sussistenza di profili di onerosità in

merito agli emendamenti 4.0.5, 4.0.6 e 4.0.7.

La senatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) chiede l'accantonamento delle proposte 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5.

La rappresentante del GOVERNO fa presente come, sull'emendamento 4.0.5, sussistano anche profili di criticità dovuti all'inidoneità della copertura finanziaria.

Esprime poi un avviso contrario per carenza di copertura finanziaria sulle proposte 4.0.6 e 4.0.7.

Il PRESIDENTE, in risposta alla richiesta della senatrice Gallicchio, dispone l'accantonamento degli emendamenti 4.0.3 e 4.0.4.

Successivamente, la sottosegretaria GUERRA formula un avviso contrario sugli emendamenti 5.2, 6.1 e 6.2 per mancanza di relazione tecnica.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede di sospendere l'esame degli emendamenti 5.2, 6.1 e 6.2 per un approfondimento istruttorio.

In seguito, la sottosegretaria GUERRA chiede l'accantonamento degli emendamenti all'articolo 9 segnalati dalla relatrice.

Altresì esprime un avviso contrario, per mancanza di relazione tecnica, sugli emendamenti 9.58 e 9.59.

Con riferimento agli emendamenti da 9.1 a 9.15, nonché alle proposte 9.26, 9.28, 9.30, 9.31, 9.32, 9.39, 9.42, 9.43, 9.44, 9.48, 9.49, 9.50, 9.51, 9.55 e 9.56, evidenzia come l'approvazione di tali proposte possa comportare il rischio dell'apertura di eventuali procedure di infrazione, con conseguente condanna dello Stato italiano al pagamento di sanzioni e con la conseguente insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) propone quindi l'espressione del seguente parere: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.7, 1.8, 1.16, 2.0.1, 2.0.11, 2.0.12, 3.0.1, 3.0.5, 4.0.5, 4.0.6 e 4.0.7.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.4 (testo 2), 1.8 (testo 2), 1.15 (testo 2), 3.0.2, 3.0.3, 3.0.1000/1, 4.0.3, 4.0.4, 5.2, 6.1 e 6.2, nonché per tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9, il cui esame resta sospeso."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Parere alle Commissioni 6a e 11a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 10 novembre.

La sottosegretaria GUERRA mette a disposizione una nota della Ragioneria Generale dello

Stato recante l'integrazione delle risposte precedentemente depositate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 2/2021, relativo all'acquisizione per l'Esercito Italiano di 33 nuovi elicotteri multiruolo *Light Utility Helicopter* (LUH) comprensivi di supporto logistico integrato decennale, corsi formativi, simulatori e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali ([n. 317](#))
(Osservazioni alla 4a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 10 novembre.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) propone l'approvazione delle seguenti osservazioni: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, nei quali:

- viene affermato che, coerentemente con quanto presentato nel Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023, lo schema di decreto ministeriale che il Governo sottopone all'approvazione delle competenti Commissioni parlamentari si riferisce all'intero programma, specificando che le ulteriori acquisizioni (tranche successive) saranno comunque subordinate al reperimento delle risorse necessarie;

- viene ulteriormente precisato che le acquisizioni dei sistemi d'arma destinati alla Difesa avvengono rigorosamente in "contabilità ordinaria", ovvero nell'ambito di un sistema di controlli contabili e di legittimità che verificano ex ante l'esatta copertura finanziaria richiesta rendendo queste prive di qualsiasi effetto giuridico laddove tale garanzia non fosse confermata;

- vengono fornite rassicurazioni sulla effettiva sussistenza delle risorse destinate all'attuazione del programma, nonché circa il fatto che il loro impiego non pregiudica precedenti impegni di spesa, nonché la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive, con i seguenti rilievi:

- si valuti l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo è circoscritto alla prima tranche del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie e, comunque, di richiedere che sia fornita adeguata e specifica informazione sullo stato di avanzamento del programma pluriennale nel prossimo Documento Programmatico Pluriennale della difesa e nelle relazioni periodiche al Parlamento sullo stato di attuazione dei programmi d'arma;

- si richiama l'esigenza che, ferma restando la possibilità che la ripartizione della spesa definita nel cronoprogramma inserito nella scheda tecnica allegata allo schema in esame possa essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, l'Amministrazione interessata resta vincolata al costo complessivo sottoposto al parere parlamentare mentre, laddove l'approfondimento tecnico-amministrativo precontrattuale dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso a un decreto integrativo (di iter paritetico) al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza."

La sottosegretaria GUERRA si esprime in senso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di osservazioni avanzata dal relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 5/2021, relativo allo sviluppo del sistema MC-27J *Praetorian*, versione speciale del velivolo C-27J a supporto delle operazioni speciali (n. 318)

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 10 novembre.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) propone l'approvazione delle seguenti osservazioni: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, nei quali:

- viene affermato che, coerentemente con quanto presentato nel Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023, lo schema di decreto ministeriale che il Governo sottopone all'approvazione delle competenti Commissioni parlamentari si riferisce all'intero programma, specificando che le ulteriori acquisizioni saranno comunque subordinate al reperimento delle risorse necessarie;
- viene ulteriormente precisato che le acquisizioni dei sistemi d'arma destinati alla Difesa avvengono rigorosamente in "contabilità ordinaria", ovvero nell'ambito di un sistema di controlli contabili e di legittimità che verificano ex ante l'esatta copertura finanziaria richiesta rendendo queste prive di qualsiasi effetto giuridico laddove tale garanzia non fosse confermata;
- vengono fornite rassicurazioni sulla effettiva sussistenza delle risorse destinate all'attuazione del programma, nonché circa il fatto che il loro impiego non pregiudica precedenti impegni di spesa, nonché la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive, con i seguenti rilievi:

- si valuti l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo è relativo alle prime due fasi del programma, rispetto alle quali sono state già individuate le relative risorse finanziarie e, comunque, di richiedere che sia fornita adeguata e specifica informazione sullo stato di avanzamento del programma pluriennale nel prossimo Documento Programmatico Pluriennale della difesa e nelle relazioni periodiche al Parlamento sullo stato di attuazione dei programmi d'arma;
- si richiama l'esigenza che, ferma restando la possibilità che la ripartizione della spesa definita nel cronoprogramma inserito nella scheda tecnica allegata allo schema in esame possa essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, l'Amministrazione interessata resta vincolata al costo complessivo sottoposto al parere parlamentare mentre, laddove l'approfondimento tecnico-amministrativo precontrattuale dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso a un decreto integrativo (di iter paritetico) al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza.

La sottosegretaria GUERRA si esprime in senso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di osservazioni avanzata dalla relatrice.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata domani, mercoledì 17 novembre 2021, alle ore 9, è anticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.4.2.2.14. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 477 (ant.) del 17/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCLEDÌ 17 NOVEMBRE 2021
477ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per l'anno 2021 (n. 315)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 10 novembre.

La sottosegretaria GUERRA mette a disposizione dei senatori una nota recante risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, si riserva di predisporre, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2447) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione)

dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La sottosegretaria GUERRA deposita, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, l'aggiornamento della relazione tecnica, positivamente verificata.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, nel prendere atto che la relazione tecnica conferma la neutralità finanziaria del provvedimento, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo."

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso favorevole della rappresentante del GOVERNO e previa verifica del numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2447) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, propone di ribadire all'Assemblea il parere non ostativo appena espresso alle Commissioni riunite in sede referente.

La rappresentante del GOVERNO conferma l'avviso favorevole sulla proposta del relatore.

Nessuno chiedendo la parola, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1893, 1542 e 1950-A) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) riepiloga sinteticamente i rilievi formulati sul testo del provvedimento in titolo.

La sottosegretaria GUERRA concorda con la valutazione della relatrice, che prospetta l'espressione di un parere non ostativo sul testo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a una serie di modifiche volte a sopprimere le disposizioni derivanti dall'approvazione, presso la Commissione di merito, di emendamenti che avevano già ricevuto un parere contrario per i profili finanziari.

Anticipando la valutazione sugli emendamenti, precisa che la valutazione contraria sul comma 2 e su parte del comma 3 dell'articolo 9 può essere superata con l'approvazione degli emendamenti del relatore 9.7 e 9.8.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) chiede alla rappresentante del Governo un supplemento di riflessione in ordine alla richiesta di soppressione del comma 6 dell'articolo 13, rilevando che, trattandosi della riduzione del contributo minimo degli iscritti alle associazioni sindacali tra militari, non sembra che la disposizione possa avere un impatto sulla finanza pubblica.

La rappresentante del GOVERNO chiarisce che la riduzione del contributo sindacale minimo incide sulla determinazione della rappresentatività delle associazioni sindacali e, di conseguenza, sul riconoscimento di distacchi e permessi sindacali retribuiti, nonché su permessi e aspettative sindacali non retribuiti. Conferma pertanto l'avviso contrario sul punto.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S), a cui si associa la senatrice [BOTTICI](#) (M5S), alla luce del dato testuale esprime perplessità sui presunti effetti finanziari negativi del comma 6 dell'articolo 13.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco) osserva che la condizione posta al testo è diretta a evitare la proliferazione di associazioni scarsamente rappresentative, anche in relazione all'incremento del numero di distacchi, permessi e aspettative sindacali.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S), dopo aver ricapitolato le valutazioni sul testo, richiama le questioni poste con riguardo agli emendamenti.

La sottosegretaria GUERRA, in relazione agli emendamenti, concorda con il relatore sulla proposta di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 4.0.1, 5.1, 5.3, 5.6 (limitatamente al comma 1), 7.1, 11.7, 11.8, 14.0.1, 15.3, 16.5, 17.2, 18.1, 18.2 e 19.1, corrispondenti ad emendamenti di Commissione che già hanno ricevuto parere contrario.

Si pronuncia quindi in senso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, sugli emendamenti 5.2, 9.6, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 11.9, 13.20, 13.21, 13.22, 13.23, 13.24, 13.25 e 13.26.

Come già anticipato, non ha osservazioni da formulare sulle proposte 9.7 e 9.8, che consentono di superare il parere contrario, rispettivamente, sul comma 2 e su parte del comma 3 dell'articolo 9.

Formula una valutazione non ostativa, altresì, sugli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 13.12, 13.13, 13.14, 13.16, 13.17 e 14.5 segnalati dalla relatrice, nonché sulle restanti proposte.

Dopo una richiesta di chiarimenti avanzata dal senatore [DELL'OLIO](#) (M5S), a cui risponde il [PRESIDENTE](#), la relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S), sulla base delle delucidazioni fornite dal Governo e alla luce delle indicazioni emerse dal dibattito, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

- all'articolo 4, comma 1, lettera h), sia soppressa la parola: "legale";
- all'articolo 9, il comma 2 sia modificato nel senso indicato dall'emendamento 9.7;
- all'articolo 9, il comma 3 sia modificato nel senso indicato dall'emendamento 9.8;
- all'articolo 9, sia soppresso il comma 6 (conformemente all'emendamento 9.9);
- all'articolo 13, sia soppresso il comma 6.

In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 4.0.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.6 (limitatamente al comma 1), 7.1, 9.6, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 11.7, 11.8, 11.9, 13.20, 13.21, 13.22, 13.23, 13.24, 13.25, 13.26, 14.0.1, 15.3, 16.5, 17.2, 18.1, 18.2 e 19.1.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

La seduta termina alle ore 9,05.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1893
XVIII Legislatura

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo

Titolo breve: *libertà sindacale personale militare*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

Attività (esito)

[N. 377](#)

Dibattito connesso

10 novembre 2021

Discusso congiuntamente: [S.1893](#), [S.1542](#), [S.1950](#)

Calendario dei lavori

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 12 novembre 2021 alle ore 13:00

[N. 380](#)

Discussione generale

17 novembre 2021

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza integra la relazione scritta.

Adottato come testo base il DDL **S.1893**, **testo della Commissione**.

Conclusa la discussione generale.

Trattazione articoli

Esame art. *da 1 a 20*; *approvati emendamenti, accolti odg.*

Voto finale

Esito: **approvato con modificazioni**

Assorbimento di [S.1542](#), [S.1950](#)

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 139, contrari 13, astenuti 69, votanti 221, presenti 222.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 377 del 10/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

377a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2021

Presidenza del vice presidente TAVERNA,
indi del vice presidente CALDEROLI,
del vice presidente ROSSOMANDO,
del presidente ALBERTI CASELLATI
e del vice presidente LA RUSSA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI: Misto-I-C-EU; Misto-Italexit-Partito Valore Umano: Misto-I-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto+Europa - Azione: Misto+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente TAVERNA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,32).

Si dia lettura del processo verbale.

GIRO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Discussione del disegno di legge:

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening (Relazione orale) (ore 9,34)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della

certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2394.

La relatrice, senatrice Valente, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

VALENTE, relatrice. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, il provvedimento all'esame dell'Assemblea questa mattina reca misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e del lavoro privato, mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*. È inutile dire che avremmo voluto discuterlo e approvarlo in presenza di un altro contesto epidemiologico. Questa mattina non possiamo invece ignorare i dati odierni, che vedono di nuovo oltre 100.000 contagiati e la ripresa della pandemia: questo tipo di evoluzione della pandemia ha inevitabilmente influenzato la discussione in 1a Commissione. Ciononostante, credo che abbiamo fatto un buon lavoro, di cui voglio dare conto. Prima di farlo in maniera puntuale, articolo per articolo, rendendo conto all'Assemblea anche del contributo, secondo me prezioso e significativo della Commissione e dei singoli commissari, vorrei ringraziare tanto gli uffici, che ci hanno supportato in settimane lunghe e difficili, ma anche e soprattutto il Governo per il supporto prezioso, in modo particolare la sottosegretaria Accoto, che è qui in Aula con noi, la sottosegretaria Bergamini, il sottosegretario Sileri e soprattutto il ministro D'Incà, che ha coordinato i nostri lavori: grazie davvero a tutti.

È inutile dire che abbiamo provato a lavorare con l'obiettivo non di adottare l'obbligo generale della vaccinazione - questo è stato un punto di partenza chiaro a tutti - ma estendendo l'utilizzo del *green pass* con un provvedimento complesso, ma che mi sento di definire complessivamente equilibrato e, proprio per questo, a mio parere assolutamente condivisibile, che oggi ci accingiamo a convertire in legge.

Provo a dare conto del provvedimento, articolo per articolo.

Con gli articoli da 1 a 3 si apportano modifiche al testo del decreto-legge n. 52 del 2021, per disporre, nel periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, l'obbligo di possesso e di esibizione, su richiesta, di un certificato verde Covid-19 per accedere ai luoghi di lavoro, sia nel settore lavorativo pubblico, sia in quello privato. Nello specifico, l'articolo 1 concerne i dipendenti pubblici e gli altri soggetti che svolgono la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, mentre l'articolo 3 concerne i lavoratori operanti nel settore privato. Il decreto-legge prevede, sia nell'ambito del lavoro pubblico che del privato, l'esenzione dal possesso del certificato verde per i soggetti di cui si attesti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il Covid. Nel caso in cui un lavoratore non esente comunichi di non avere la certificazione verde o ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, il soggetto è considerato assente ingiustificato, fino alla presentazione della suddetta certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, ma con la sospensione della retribuzione o altri compensi. Queste norme sono state estese anche gli operatori del Servizio civile universale, che svolgono servizio presso enti pubblici accreditati.

Le norme poste per il settore pubblico e per quello privato sono in larghissima parte identiche. Fa eccezione, come sappiamo, la possibilità, per le imprese private con meno di 15 dipendenti, di sostituire provvisoriamente i lavoratori che non possono svolgere la prestazione, in quanto inadempienti all'obbligo di possesso o di esibizione su richiesta di un certificato verde Covid. Con una modifica in Commissione, il limite della sostituzione è stato portato a dieci giorni lavorativi, rinnovabili anche più volte fino al 31 dicembre.

Per quanto riguarda invece la scadenza del certificato in corso d'opera, sono state escluse conseguenze per i lavoratori a cui scade il *green pass* in giornata, durante l'orario di lavoro, il quale dunque può terminare il turno già avviato senza sanzioni di alcun tipo. Inoltre, durante l'esame in Commissione diverse questioni sono emerse, da parte di tutte le forze politiche, sul tema delle verifiche. Il decreto prevede infatti che sia a carico dei datori di lavoro la definizione delle modalità operative per le verifiche del *green pass*, nonché per il loro svolgimento.

Innanzitutto, per rafforzare questi passaggi con una modifica, si è voluta garantire un'adeguata comunicazione di queste modalità ai lavoratori, così come, per quanto riguarda i lavoratori in somministrazione, è stato chiaro che la verifica del rispetto delle prescrizioni spetti all'utilizzatore, mentre è onere del somministratore dare idonea informazione ai lavoratori. Soprattutto, con l'obiettivo di semplificare le verifiche, è stato previsto che i lavoratori, sia nel pubblico che nel privato, possano richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde, risultando così esonerati dai controlli successivi, naturalmente fino a scadenza della stessa.

L'articolo 2, attraverso una novella al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, prevede che i magistrati anche onorari - e da ora anche i giudici popolari - debbano possedere ed esibire certificazioni verdi per poter accedere agli uffici giudiziari. L'assenza dall'ufficio conseguente alla carenza o mancanza di esibizione della certificazione è considerata assenza ingiustificata, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, ma senza retribuzione, né altro compenso o emolumento.

È stato poi previsto sempre in Commissione, fino al termine dello stato di emergenza, la compatibilità per alcune professioni sanitarie tra rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale e altri rapporti di lavoro dipendente, purché al di fuori dell'orario di lavoro ed entro un limite settimanale massimo di quattro ore.

L'articolo 4 reca misure urgenti per la somministrazione di *test* antigenici rapidi. In particolare, proroga dal 30 novembre al 31 dicembre 2021 la somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi, stabilendo l'obbligo, per le farmacie e per tutte le strutture sanitarie autorizzate dalle Regioni ad effettuare tali test, di applicare il prezzo calmierato secondo il protocollo di intesa siglato dal Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. In Commissione si è inoltre inserita la previsione di campagne informative a favore dei vaccini.

L'articolo 5 inserisce modifiche all'articolo 9 del citato decreto-legge n. 52, concernenti la disciplina generale delle certificazioni verdi.

L'articolo 6 disciplina l'utilizzo delle somme trasferite a Sport e Salute SpA per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza Covid-19 e non utilizzate.

L'articolo 7 trasferisce al Ministero della salute il servizio di *contact center* per l'acquisizione delle certificazioni verdi Covid-19, stanziando a tal fine un finanziamento aggiuntivo di 3 milioni di euro.

Infine, l'articolo 8 stabilisce che il 30 settembre 2021 il Comitato tecnico-scientifico esprima il proprio parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative. È stato inoltre previsto che per le attività didattiche di teatro dei ragazzi, per quanto concerne l'impiego del *green pass*, si applichino le disposizioni per le attività didattiche.

In conclusione, signora Presidente, voglio aggiungere a margine una considerazione dal senso più strettamente politico. Il provvedimento in esame è il risultato di una complessa mediazione fatta dal Governo e ha comprensibilmente sollevato incertezze e anche timori sull'applicazione delle novità introdotte. È stato giusto, da parte del Parlamento e del Governo, dare attenzione a quegli allarmi e in alcuni casi siamo riusciti anche a dare risposte e soluzioni che, a mio avviso, si possono ritenere soddisfacenti. Tuttavia, è stato possibile fare ciò solo partendo da un dato di realtà e per questo voglio ringraziare tutta la composita maggioranza, ma anche le opposizioni per il contributo significativo e prezioso che hanno dato.

In questo caso - lo voglio dire con chiarezza - sono stati davvero gli italiani a fare la differenza attraverso i vaccini e, soprattutto, il rispetto degli altri e delle regole date fino a oggi. Sono gli italiani, in larghissima maggioranza, ad avere compreso che vaccino e *green pass* sono i soli strumenti con cui poter tornare a progettare il futuro dell'Italia (un futuro anche migliore di quello che era pensabile soltanto due anni fa). Tutto ciò a riprova del fatto che non si tratta di limitazioni e di discriminazioni della libertà dei cittadini al di fuori di uno Stato di diritto e, a maggior ragione, che non si tratta neppure di un modo per controllare surrettiziamente le vite dei nostri concittadini, come purtroppo pure ho sentito dire in maniera incauta in alcune delle audizioni che abbiamo svolto.

La certificazione verde sta dimostrando la sua efficacia di prevenzione nella realtà, compresa quella dei luoghi di lavoro. Questa è la strada che l'Italia, ma anche tanti altri Paesi democratici hanno

intrapreso e probabilmente altri Paesi intraprenderanno. Il *green pass* è soprattutto uno strumento che è stato disciplinato cercando e trovando un equilibrio tra interessi dei lavoratori e interessi dell'impresa, tra diritto al lavoro, alla sicurezza e alla tutela dei dati personali. Si tratta, come è evidente, di interessi e diritti diversi, ma che mai una democrazia dovrebbe mettere in contrapposizione. È su questo terreno - e non su quello delle costruzioni ideologiche che nascondono la realtà dei fatti - che si misura per noi il livello democratico delle Istituzioni di un Paese, anche nei momenti di maggiore *stress* e difficoltà, come evidentemente è quello che stiamo vivendo.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la questione pregiudiziale QP1.

Ha chiesto di intervenire il senatore Ciampolillo per illustrarla. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO (Misto). Signor Presidente, con il collega senatore Martelli abbiamo presentato la questione pregiudiziale QP1 in ordine alla conversione del decreto-legge n. 127 del 2021.

Si evidenzia in premessa che il decreto-legge in esame introduce misure di straordinaria necessità ed urgenza in relazione all'emergenza Covid in ambito lavorativo, estendendo la necessità di esibizione del certificato verde a tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati, identificando altresì un regime di controlli e sanzioni, controlli attuabili in alternativa alla scansione dei certificati eseguita dai soggetti preposti mediante l'utilizzo dell'applicazione C19, anche con appositi *software* o piattaforme. Al riguardo, si segnalano numerose criticità, alcune già evidenziate in occasione della conversione del decreto-legge n. 111 del 2021 che verranno reiterate, altre verranno a breve sollevate per la prima volta.

Si richiama innanzitutto una nota della Commissione europea già conosciuta a questa Assemblea, nella quale si evidenziava come l'utilizzo del certificato UE rilasciato ai sensi del regolamento (UE) 2021/953 per scopi domestici, ovvero diversi da quelli previsti dal regolamento, gli Stati membri possono effettivamente utilizzare il certificato digitale Covid dell'Unione europea per scopi nazionali, ma sono tenuti a fornire una base giuridica nel diritto nazionale. Tale diritto nazionale deve rispettare il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e dei principi di effettività, necessità e proporzionalità. Al riguardo, il decreto da convertire oggi risulta obiettivamente carente per quanto concerne i principi di proporzionalità e efficacia. La misura, che nasce a protezione dei lavoratori e a prevenzione della diffusione del contagio, non opera di fatto una differenziazione in base al rischio specifico di contagio a cui un lavoratore è soggetto e, per conseguenza, non appare proporzionata una disposizione che ponga sullo stesso piano soggetti a stesso rischio, lavoratori i cui compiti implicino inevitabilmente contatti stretti con altre persone e quelli che - a titolo di esempio - lavorano all'aperto in strutture così ampie, come ad esempio i capannoni, dove il distanziamento è insito nella organizzazione aziendale, ovvero individualmente in uffici senza contatti con il pubblico. Differenziare le misure per categorie di rischio non è soltanto regola di buonsenso e conformità con il principio unionale di proporzionalità, ma risulta altresì indispensabile per consentire di decongestionare il carico di lavoro di farmacie e punti tampone attualmente oberati di tali incombenze in misura tale da creare un'obiettiva difficoltà per gli utenti che necessitano di fornire prova dell'esame diagnostico ogni due giorni.

Per quanto concerne l'efficacia della misura, consentire la possibilità di controllo a campione ne fa venire evidentemente meno lo scopo sanitario, visto che i lavoratori che sanno di non essere soggetti a verifica al momento dell'ingresso potrebbero benissimo entrare accettando il rischio di una sanzione pur essendo sprovvisti del certificato Covid. Se obiettivo della misura sanitaria è quello di prevenire la diffusione del contagio, il controllo a campione non soddisfa il criterio dell'efficacia e se si aggiunge che tra i lavoratori in possesso del certificato Covid vi sono soggetti vaccinati non testati nelle ultime quarantotto ore, il rischio contagio tende ancora più ad aumentare, tenuto conto che è ormai acquisito al patrimonio conoscitivo il principio - fatto proprio anche dal Consiglio d'Europa nel paragrafo 8 della risoluzione 2383/21 - secondo cui il soggetto vaccinato (in quanto potenzialmente infettivo) non può andare esente dall'onere di esibire un recente test di negatività al virus SARS-CoV-2. Questo adempimento consentirebbe altresì il pieno rispetto della direttiva UE 54/2000 sulla protezione dei lavoratori dagli agenti biologici, tra i quali dal 2020 è incluso il predetto virus.

La nota della Commissione europea si sofferma poi sugli aspetti relativi alla protezione dei dati

personali, esplicitando come la normativa nazionale non possa estendere il diritto di richiedere l'esibizione della certificazione Covid a soggetti diversi da quelli individuati dall'ultimo capoverso dell'articolo 10 del regolamento UE 953/2021 (soggetti autorizzati, in ambito "domestico", ai controlli in materia sanitaria sono, ad esempio, i reparti NAS dei Carabinieri e non certo i soggetti privati quali i datori di lavoro). Nella citata nota è scritto che la normativa interna deve essere conforme al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e non esclusivamente al GDPR. Pertanto l'articolo 10, comma 3 del regolamento (UE) 953/2021, quale disposizione del diritto unionale in materia di protezione dei dati personali, va senz'altro ricompreso tra le norme poste a presidio della *privacy*, il cui rispetto - come chiarito dalla Commissione - è condizione necessaria per consentire usi domestici dei certificati Covid.

Altro profilo di criticità, già evidenziato in sede di conversione del decreto-legge n. 111 del 2021, era quello inerente alla piattaforma *software* per il controllo dei certificati Covid in uso presso le scuole, ove l'utilizzo dei codici fiscali per verificare il possesso di un certificato valido ha consentito ai dirigenti di desumere implicitamente informazioni che il regolamento UE 953/2021 impedisce di condividere, in particolare quelle concernenti lo stato di vaccinazione.

Analogo rischio si pone con l'estensione di tale modalità di controllo in tutti gli ambiti lavorativi, anche perché la piattaforma verifica lo stato di validità del certificato dei lavoratori attraverso il loro codice fiscale ed è pertanto inverosimile che tale processo non finisca per raccogliere e conservare dati, pratica che il predetto regolamento dell'Unione europea vieta. Al riguardo, sembra invece che sia stato costituito presso Sogei un vero e proprio archivio dei dati relativi a vaccinazione, guarigione ed esito test, come confermato da Beppe Grillo in una recente intervista su «il Fatto Quotidiano».

Si spera che all'Assemblea non sfugga come le affermazioni rese lascino aperti interrogativi non da poco, quali il collegamento dei *server* della predetta piattaforma, chi li gestisca e a quali informazioni tali soggetti avrebbero accesso. Si tratta di dubbi che dovrebbero senz'altro venire dissipati prima di consentire l'ingresso della previsione normativa nell'ordinamento nazionale, visti i contrasti con la normativa europea che autorizza esclusivamente le applicazioni operanti in modalità di sola lettura del *QR code*. Al riguardo, anche l'utilizzo dell'applicazione C19 determina criticità nel momento in cui acquisisce il *QR code* sia perché i dati possono essere agevolmente oggetto di captazione da parte dell'operatore con, ad esempio, *screenshot* e lettura con App estere che accedono a tutto il *dataset* del codice QR, sia perché - si apprende - è necessaria la connessione alla Rete per verificare l'autenticità del *code*. Ciò implica inevitabilmente uno scambio dati con un *server* remoto e una banca dati. Questa pratica si appalesa essere in violazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 10, comma 3, del regolamento UE 953/2021, ove previsto che: «I dati personali consultati a norma del presente paragrafo non sono conservati». Del resto, che la verifica dell'autenticità dei certificati non debba richiedere l'accesso remoto a un *server* è espressamente previsto dall'articolo 3, comma 2, del predetto regolamento, che così dispone: «Tali certificati sono di facile utilizzo e contengono un codice a barre interoperabile che consente di verificarne l'autenticità, la validità e l'integrità». Pertanto, l'autenticità del certificato è insita nel codice QR e non necessita di essere verificata *on line* interrogando un *database* remoto. In tale eventualità occorrerebbe la prestazione di consenso al *dataset* da parte dell'interessato.

Come anticipato dalla lettera della Direzione giustizia della Commissione europea si evince che l'uso domestico dei certificati Covid è consentito esclusivamente se conformi alle norme a presidio della protezione dei dati personali e non qualora si sia verificata una violazione di quest'ultima o alla violazione non sia possibile più porre rimedio (come è accaduto: i dirigenti scolastici ormai a conoscenza di quali dipendenti sono vaccinati e quali no, i dati dei *QR code* sono conservati presso *database* contenuti in *server* non esattamente localizzati, la loro lettura consentita con App *freeware* disponibili *on-line* che estraggono l'intero *dataset* delle informazioni in essi contenuti, l'utilizzo delle certificazioni Covid in modalità non conformi ai regolamenti UE 679/16 e 953/21, articolo 10, comma 3, deve essere immediatamente interrotto, impedendo che possano proseguire in ambito lavorativo verifiche affette e caratterizzate da un tal grado di illegalità.

Se tale modalità di controllo non è dunque legittima, non è neppure consentito votare in favore della

conversione di un decreto-legge che autorizzi l'uso di tali tecnologie, le quali finirebbero inevitabilmente per avallare un sistema di raccolta dati personali in contrasto con le norme in materia. Per queste ragioni e per tutte le altre già espresse in narrativa chiediamo al Senato di non procedere all'esame del decreto-legge n. 127 del 2021. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, nella discussione sulla questione pregiudiziale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

Poiché nessuno intende intervenire, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale QP1, presentata dai senatori Ciampolillo e Martelli.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Grassi. Ne ha facoltà. (*Brusio*).

GRASSI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, aspetto che l'Assemblea si acquieti, altrimenti rischio che nessuno mi ascolti. Mi dica lei, Presidente, se il brusio è accettabile.

PRESIDENTE. Io la invito a cominciare. I colleghi che si stanno allontanando ora lo faranno in maniera consona a permetterle di parlare.

GRASSI (*L-SP-PSd'Az*). Illustre Presidente, colleghi, voglio sottolineare che la Lega, durante i lavori in Commissione affari costituzionali per la conversione del decreto-legge oggi sottoposto all'esame dell'Assemblea ha presentato svariati emendamenti migliorativi del testo. Devo con rammarico constatare che da parte del Governo vi è stato un atteggiamento di scarsa disponibilità. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, rinnovo l'invito del senatore Grassi. Chi si deve allontanare, lo faccia in silenzio; chi rimane in Aula si appresti ad ascoltare l'intervento. Prego, senatore.

GRASSI (*L-SP-PSd'Az*). Grazie. Con rammarico abbiamo constatato che, durante i lavori, il Governo ha manifestato scarsa, se non inesistente, disponibilità ad accogliere gli emendamenti.

Non intendo annoiare l'Assemblea con una rassegna analitica delle proposte della Lega. Mi soffermerò, in particolare, su due emendamenti. Il primo è volto a consentire la concessione del *green pass* a coloro i quali siano in grado di dimostrare di aver contratto, ancorché in forma asintomatica, il Covid-19. La *ratio* alla base di questo emendamento è semplice e si basa su articoli pubblicati in più *review* e su riviste di alto *ranking*, come «Nature», per esempio. La scienza ha dimostrato che coloro i quali contraggono l'infezione, ancorché in forma asintomatica (dunque non se ne accorgono e non hanno modo di segnalarlo al sistema sanitario), sviluppano una memoria anticorpale paragonabile a quella che si consegue all'esito del vaccino. È aperta in campo scientifico la discussione sulla comparazione della memoria immunitaria che ne deriva, ma un dato è certo: al di là di ogni valutazione qualitativa e quantitativa, anche gli asintomatici guariti dispongono di un livello idoneo di difesa. Non vi è quindi ragione di negare la concessione della certificazione verde, magari prevedendo una durata minore e chiedendo un rafforzamento della protezione tramite la vaccinazione (perché, per onestà intellettuale, va detto che su «Nature» si menziona anche la necessità di provvedere alla vaccinazione dei soggetti che hanno già contratto l'infezione).

Il punto è che il Governo, su questo emendamento, ha espresso un granitico parere negativo e l'emendamento non è stato approvato. Non è razionale, non è coerente con la *ratio* e con la logica del *green pass*. Qual è il nostro obiettivo? L'obiettivo è di indurre alla vaccinazione, onde lasciarci alle spalle questa pandemia il più presto possibile. Bene, ma non è soltanto questo. L'obiettivo è anche quello di fermare la pandemia e i vaccinati sono in grado di rallentare il decorso della malattia, ma lo sono anche coloro i quali hanno già contratto l'infezione.

Dunque, da questo punto di vista, il no del Governo ci appare del tutto incomprensibile, espressione di un atteggiamento di chiusura verso ogni collaborazione nei confronti del Parlamento.

Ma vi è qualcosa in più, a mio giudizio ancor più grave, che rafforza il nostro convincimento circa la scarsa disponibilità a dialogare col Parlamento. Nel 2020 - e vi prego di prestare attenzione a questo passaggio - la Corte costituzionale, presieduta dall'attuale Ministro della giustizia, professoressa Cartabia, ha emesso una sentenza riguardo l'estensione dell'indennizzo per danni da vaccino ed

emoderivati anche alle vaccinazioni fortemente raccomandate.

Badate bene: la sentenza non concerneva le vaccinazioni anti-Covid-19. Aveva riguardo ad un altro tipo di vaccinazione, una vaccinazione in uso da anni, verso la quale lo Stato italiano esercita una sorta di pressione a favore della vaccinazione, per mezzo di una forte raccomandazione a vaccinarsi.

Ebbene la Corte, enucleando un principio che io oserei definire di diritto naturale, anche per abbreviare il mio intervento (perché le ragioni tecnico giuridiche sono molte e convincenti, ma non è qui il caso di esporle), ed enucleando i principi costituzionali di base, ha detto: quando lo Stato induce la popolazione a vaccinarsi a vantaggio di tutti, i costi che il singolo deve sopportare all'esito di questa scelta sanitaria a vantaggio della collettività devono ricadere sulla collettività, cioè sullo Stato. *(Applausi)*.

Dunque, ha detto la Corte, quando il vaccino è fortemente raccomandato, la legge che consente l'indennizzo per danno da vaccino e da emoderivati rispetto alle vaccinazioni obbligatorie egualmente trova applicazione. Ora, nessuno di noi ha difficoltà a capire che tra un obbligo *tout court* e il *green pass* l'affinità è notevole e di certo, col *green pass*, siamo oltre a quello che si possa definire vaccino fortemente raccomandato. Possiamo parlare, forse, di un vaccino fortissimamente raccomandato. E se il più contiene il meno, è agevole comprendere che la sentenza della Corte costituzionale, presieduta da un membro di questo Governo, ha già sostanzialmente introdotto nel nostro ordinamento la norma secondo cui coloro i quali avranno dei danni all'esito di questi vaccini meriteranno di essere indennizzati dallo Stato. La norma è già nel sistema. *(Applausi)*.

La norma è già nel nostro ordinamento grazie all'intervento della Corte costituzionale. E non devo ricordare a voi il valore delle sentenze della Corte costituzionale, anche quando sono manipolative, cioè in grado di innovare l'ordinamento. Il nostro emendamento si limitava a rendere palese ciò che è già nel nostro ordinamento. La disposizione, tecnicamente, non era fonte normativa, perché una disposizione è fonte normativa quando introduce una regola nuova. Quando, invece, la disposizione è meramente ricognitiva, non può meritare la qualifica di fonte normativa.

Il Governo su questo emendamento ha espresso parere negativo e l'emendamento non è stato votato o, meglio, è stato oggetto di un voto contrario. Ebbene, noi riteniamo particolarmente grave questo atteggiamento, nonché miope, perché dimostra, innanzitutto, in ordine alla gravità, che questo Governo non intende mantenere un rapporto di leale collaborazione con i suoi cittadini, perché evidentemente la preoccupazione del Governo è di mantenere celata questa norma. Il Governo, cioè, non vuole far capire agli italiani che, se si vaccinano, per eventuali danni risponde lo Stato. Ed è miope perché, rendendo celata questa norma, non si assicura fiducia nella vaccinazione.

Quindi è vero che magari nell'immediato vi possa essere un risparmio di spesa non erogando le somme richieste, ma alla lunga questo risparmio si risolve in un danno, perché si rallenta la vaccinazione, perché aumentano le contestazioni, perché diminuisce la fiducia verso lo Stato.

Pertanto, avviandomi alla conclusione del mio intervento, ritengo che la Lega faccia bene, come sta facendo, a muovere un'esortazione al Governo affinché sia recuperato un rapporto di leale collaborazione con questo Parlamento e dunque col popolo italiano che questo Parlamento rappresenta *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Maffoni. Ne ha facoltà.

[MAFFONI](#) (FdI). Signor Presidente, senatrici e senatori, nonostante i due anni di pandemia appena trascorsi abbiano distrutto e messo in ginocchio le aziende italiane che sono eccellenze nel mondo in molteplici settori, oggi siamo ancora qui in Aula a discutere un disegno di legge che ha la conseguenza di colpire ancora di più gli imprenditori e i lavoratori.

A oggi la situazione è la seguente: introdurre l'obbligo del *green pass* nei luoghi di lavoro e nei rapporti di lavoro ha comportato maggiori costi per le imprese e per gli stessi lavoratori, nonché un danno sociale inclassificabile per i soggetti a cui verrà negato il lavoro.

Cerchiamo di essere chiari fin dall'inizio: siamo tutti favorevoli a valutare ogni possibile soluzione per combattere la diffusione del Covid-19 e non tolleriamo in alcun modo che qualcuno ci indichi come coloro che hanno una posizione opaca sul contrasto al coronavirus. Siamo favorevoli ai vaccini, ascoltiamo con attenzione il mondo scientifico, ma nel medesimo momento abbiamo il diritto e il

dovere di valutare se gli strumenti che la politica adotta sono utili al Paese. Per questo siamo qui oggi ad esprimere le nostre perplessità, che nascono dopo un confronto che nelle scorse settimane abbiamo più volte fatto con i lavoratori, le associazioni sindacali e il mondo aziendale. Non possiamo non considerare che le imprese, nella misura in cui è necessario predisporre delle misure di controllo per la lettura del *green pass*, e i lavoratori e le lavoratrici che vorranno rifarsi al tampone, si troveranno ora a subire costi importanti a causa della normativa vigente. È paradigmatico che sul tema le posizioni tendenzialmente divergenti di Confindustria e dei vari sindacati trovino anche un punto di incontro. Il costo dei tamponi, come sottolineato dall'Unione nazionale di imprese, verrà con ogni probabilità assunto dal datore di lavoro, data la difficoltà nel sostituire i dipendenti sprovvisti di *green pass*, ed è pacifico che un onere del genere possa dare il colpo di grazia alle migliaia di piccoli e medi imprenditori che sono le fondamenta del nostro Paese già in difficoltà. Anche i maggiori sindacati del nostro Paese, d'altro canto, sono della stessa opinione e ciò è sinonimo del fatto che l'obbligo, come è ora concepito, è liberticida per entrambe le fazioni.

A questo si aggiunge il tema della disparità di trattamento tra lavoratori italiani e lavoratori stranieri, i quali non sono soggetti alla medesima regolamentazione. A titolo esemplificativo possiamo considerare che un camionista su quattro non ha il *green pass*, pertanto deve restare fermo e spesso viene sostituito da un veicolo straniero, il cui conducente è esonerato dal certificato grazie alla circolare dei Ministri della salute e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 14 ottobre 2021. È chiaro che i committenti, anche ora mentre sto parlando, si rivolgano all'estero.

Come sottolineato da tutte le associazioni di categoria, tra cui Confartigianato trasporti, il Governo fa un doppio errore: da un lato, aumenta la rabbia dei soggetti che vengono penalizzati da questa norma e, dall'altro, favorisce la concorrenza sleale degli altri Stati. Un colpo basso per molte, moltissime aziende italiane che, in una fase delicata come quella che stiamo vivendo, hanno il diritto di poter vivere in un momento in cui le Istituzioni e la politica si mettono a loro disposizione per facilitare una ripresa economica che si respira nell'aria, ma è ancora tutta da concretizzare.

Se è superfluo in quest'Aula citare le numerosissime sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che stabiliscono la parità di lavoro a livello europeo, è però opportuno sottolineare che l'Europa, sempre sulla bocca di una considerevole parte del Parlamento, stabilisce a chiare lettere i diritti dei lavoratori e non si legge da nessuna parte che dei lavoratori, uomini e donne di un dato Paese, possano e anzi debbano essere sostituiti con altri di altri Paesi.

Se però la base scientifica che si interroga sulla validità del *green pass* sui luoghi di lavoro non basta ai rappresentanti del Governo, c'è anche un'evidente base che potremmo definire costituzionale. Come già ampiamente detto e ribadito in quest'Aula e come detto dai colleghi senatori del mio partito, la nostra Carta costituzionale ha posto all'articolo 1 e all'articolo 4 il valore del lavoro nella Repubblica italiana.

Questa scelta redazionale non corrisponde meramente ad una numerazione statica, bensì a un preciso valore attribuito ai citati articoli dai Padri costituenti. Sebbene il diritto alla salute sia fondamentale nelle forme in cui viene concepito dall'articolo 32 della stessa Costituzione, si trova ben poco di esso nei principi fondanti lo Stato, che deve occuparsi dei diritti dei cittadini.

Se parliamo di diritti dei cittadini, bisogna affrontare il tema del valore del *green pass* nell'ambito del più generico diritto alla salute nei confronti di se stesso e degli altri. Quanto ai primi non si può negare un'importante valenza del *green pass* in quanto è un dato incontrovertibile e scientifico la minore incidenza di fenomeni patologici legata al Covid-19 nei soggetti vaccinati. Quanto ai secondi, tuttavia, allo stato si registrano risultanze scientifiche discordanti sul punto di minor carica virale del soggetto vaccinato rispetto a quello privo di vaccinazione. Sotto questo profilo risulta quindi pacificamente evidente che lo strumento del *green pass*, così come concepito, non è utile per tutelare gli altri da se stessi.

Con riferimento al diritto alla salute, sancito dal già citato articolo 32, dalla scelta costituzionale e successivamente da quella legislativa, si è andati chiaramente nella direzione di lasciare alla libertà del singolo il diritto alla determinazione del proprio stato di salute, con riferimento ai trattamenti sanitari nel limite di quanto individuato dalla Costituzione relativamente al diritto alla salute, considerato

diritto indispensabile dell'essere umano.

Concludo, Presidente e gentili colleghi, parlando non tanto da senatore, ma da imprenditore che conosce bene le difficoltà a cui tutti i giorni un'azienda deve far fronte. Proprio per questo nutro molte perplessità sulla legge al nostro esame che rischia di penalizzare e quindi discriminare una parte dei lavoratori e delle lavoratrici italiani, mettendo in difficoltà un tessuto economico e sociale che già oggi è in forte difficoltà. Sarebbe un grave e imperdonabile gesto che non possiamo assolutamente compiere. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Boldrini. Ne ha facoltà.

BOLDRINI (PD). Signor Presidente, gentili colleghi, il certificato vaccinale o *green pass*, reso obbligatorio quale strumento necessario per ridurre i casi di letalità, evitare la trasmissione del virus, contenere i ricoveri, riavviare tutte le attività - scolastiche, sportive e ricreative, quali il cinema e il teatro - è sinonimo della riacquisizione della libertà, libertà di movimento e di scelta. Tutto ciò avviene con il *green pass*, garanzia della tutela della comunità.

Inoltre l'alto numero di vaccinazioni, grazie alla volontà della maggioranza dei cittadini, permette di evitare che si generino ulteriori varianti che sappiamo essere un'altra sfida da vincere.

D'altro canto, l'emergenza in cui siamo ancora - purtroppo i contagi continuano a salire, ma per fortuna molto meno i decessi - richiede, per definizione, di essere affrontata con rimedi emergenziali (lo dice la parola stessa), come l'obbligo del *green pass* nei luoghi chiusi, nei luoghi di lavoro - stiamo parlando dell'obbligo sul lavoro - e in ogni luogo dove il virus può contagiare ulteriormente.

Anch'io cito la Costituzione e i nostri Padri costituenti, che sono stati lungimiranti: nel secolo scorso affrontarono infatti eventi pandemici come la spagnola e il vaiolo che causarono innumerevoli decessi; non avevano ciò di cui disponiamo noi adesso, ossia il vaccino, però avevano già pensato alla tutela della salute. La Costituzione tutela infatti non solo la salute del singolo, quindi non solo un diritto individuale, ma anche l'interesse della collettività. Vale più l'articolo 1 sul lavoro o vale di più la salute? Senza salute non c'è lavoro. La frase ormai nota è che da soli non ci si salva, ed è quanto di più vero nel caso della pandemia. Inoltre, la comunità che si protegge ha un valore aggiunto, che è quello di proteggere chi non può vaccinarsi per seri motivi di salute, quindi il principio di solidarietà per tutelare i più deboli.

Ricordo inoltre, onorevoli colleghi, che dobbiamo tutelare anche quegli operatori sanitari che tutti i giorni, in maniera indefessa da un anno e mezzo a questa parte, sono in corsia a fare il loro lavoro (*Applausi*), e dobbiamo essere consapevoli e coscienti che attraverso la vaccinazione proteggiamo anche loro. Come stiamo vedendo, il numero dei ricoverati in terapia intensiva, seppur in maniera meno importante dell'anno scorso, aumenta.

Vi è anche un altro principio di cui vorrei parlarvi, quello della ragionevolezza, che di questi tempi pare essere scomparso. Sì, perché abbiamo visto atti vandalici nei confronti degli operatori sanitari: distruggere una macchina delle USCA è una cosa vergognosa! Tali atti vandalici, le macchine distrutte e le aggressioni nei pronto soccorso non hanno nulla a che fare con la ragionevolezza.

Aumenti dei casi di contagio e dei ricoveri, come vedete, si verificano purtroppo anche in tanti altri Paesi dell'Europa; è un problema grossissimo, ma devo dire che in questi giorni si può notarlo ancor di più a Trieste: aumento dei contagi e aumento dei ricoveri. Allora perché lasciare che si dica che si fa in virtù di una libertà? Libertà per cosa? Libertà senza che le persone vengano aiutate? Bisogna lasciare tutto così? I commercianti non ne possono più; hanno sofferto tantissimo, con il *green pass* hanno avuto la possibilità di riaprire con garanzie di sicurezza e non vogliono assolutamente che si torni indietro. Anche in questo caso manca quindi la ragionevolezza; per fortuna, ribadisco che abbiamo tanti cittadini che invece sono ragionevoli e si sono vaccinati.

Il lavoro è un diritto costituzionale, certamente, ma se per non perdere il lavoro dobbiamo rimetterci in salute credo che davvero non ci siamo; quindi non dobbiamo assolutamente rischiare che ci possano essere dei casi di questo genere. Devo dire che bene fa il Viminale a stabilire delle restrizioni per i cortei che si stanno facendo. A tal proposito, non si può organizzare un corteo lungo un percorso ma poi imboccare un'altra strada; lo sappiamo: se si evitano le regole, alla fine si pagano le conseguenze.

Come dicevo, per fortuna tanti cittadini hanno mostrato ragionevolezza accettando, consapevolmente e

non supinamente, le regole del vivere civile e del bene collettivo. A questo dobbiamo tendere anche noi parlamentari, dando un segnale: sono quindi contenta che si debba avere il *green pass* ogni volta che si entra in Parlamento, perché si dà un segnale e un messaggio importante a tutta la popolazione. Non possiamo fare le leggi per gli altri e poi disattenderle. Sono dunque convinta che sia una regola più che ragionevole. (*Applausi*).

Purtroppo devo dire che abbiamo visto lisciare il pelo a manifestanti no *green pass* e no vax in virtù di un consenso effimero, di un consenso politico che con dati alla mano viene meno perché finalmente la ragionevolezza prende il sopravvento.

Allora, cari colleghi noi, in virtù di un altro principio che è quello della responsabilità cui accennavo prima, dobbiamo tutti cercare - come stiamo facendo responsabilmente - di sostenere anche questo Governo per aiutare chi ha dei dubbi ed esita a vaccinarsi. Dobbiamo tutti noi, consapevolmente, aiutare chi ha dei dubbi, perché è lecito che si possano avere dei dubbi, ma questo non vuol dire che dobbiamo abbandonare queste persone. Aiutiamo quelli che esitano e che hanno dei problemi anche di salute; aiutiamoli a confrontarsi con i professionisti sanitari. Questo è il nostro dovere. Non aiutiamoli a dire no e basta. Questo è un altro grado di consapevolezza che dobbiamo avere. Bisogna ottemperare, come tanti hanno fatto, a quel dovere etico e morale - come ha ben detto il nostro Presidente della Repubblica, che ogni giorno ci regala delle perle di saggezza - di vaccinarsi; tutti noi dobbiamo tendere a questo, in virtù di una libertà che non deve essere effimera e per se stessi, ma deve essere della collettività.

In altri Paesi europei, meno incisivi nelle regole, adesso stanno ricorrendo all'obbligo e a un nuovo *lockdown*. Credo che essere stati così incisivi nel nostro caso abbia pagato moltissimo. Adesso sta a tutti noi cercare di mettere a frutto le norme e osservare le regole, perché è importante farlo. Tutte le norme che stiamo portando avanti potrebbero sembrare discriminanti, ma se andiamo a vedere - credetemi - nelle pieghe di tutte queste norme, esse non sono discriminanti, perché tengono in considerazione il valore del bene più importante che abbiamo, che è la salute.

Torno a ribadire: vi è un altro valore importante che sembra essere contrastante, quello dell'economia e del lavoro, ma non ci sarebbe alcuna economia e non ci sarebbe alcun lavoro se non tutelassimo la nostra salute. Quindi, questi provvedimenti, quali il *green pass* obbligatorio anche nei luoghi di lavoro, con tutte le cautele e le accortezze che ci devono essere, sono importanti per una grande ripresa del nostro Paese.

Abbiamo altre sfide importanti - lo sapete molto bene - come la messa in pratica del PNRR. Solo attraverso questi atti riusciremo a portare a casa anche quei provvedimenti importanti che abbiamo delineato nei nostri progetti. Solo così riusciremo davvero a vincere questa sfida, che è mondiale.

Tanti Paesi vorrebbero avere il vaccino, ma non ce l'hanno, perché purtroppo sono in condizioni di povertà. Ogni volta che un cittadino esita e dice che non si vuole vaccinare, mi domando se stia pensando a coloro che vorrebbero a tutti i costi vaccinarsi e non lo possono fare. Questo è un altro pensiero che bisogna fare per mantenere quella solidarietà, responsabilità e consapevolezza necessari per il vivere comune. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Crucioli. Ne ha facoltà.

CRUCIOLI (*Misto*). Signor Presidente, non parlerò delle discriminazioni evidenti e non apparenti - come ho appena sentito dire dalla collega del PD - contenute in questo provvedimento di estensione del *green pass*. È infatti fattuale e oggettivo che si discrimina, peraltro in base al censo, tra chi può permettersi la libertà di scelta vaccinale, pagandosi i tamponi, e chi invece non può permettersi tale libertà.

Non parlerò nemmeno della divisività di questo provvedimento, che in seno alle famiglie mette vaccinati contro non vaccinati, aizza odi degli uni contro gli altri. Voglio parlare invece dell'inefficacia e dell'assoluta sproporzionalità di questo provvedimento; inefficacia su basi scientifiche. Devo dire che mi sono approcciato a questo tema con assoluta disponibilità; ero agnostico, volevo vedere i dati, volevo sentire le opinioni degli scienziati in merito. Infatti, ho ascoltato con molta attenzione le audizioni che sono state svolte qui in Senato. Le ho ascoltate tutte e ho visto, da un lato, professori e medici con importanti incarichi di governo che asserivano determinate tesi, anche con affermazioni

oggettivamente erranee o intuitivamente scorrette. Dall'altra parte, professori e medici, che non erano assolutamente in conflitto di interessi, dichiaravano di non aver mai preso soldi dalle case farmaceutiche e di non avere alcun incarico governativo che potesse in qualche modo portarli ad avallare scelte governative o a controdedurle. Ebbene, questi hanno fatto affermazioni molto diverse da quelle dei primi. In particolare, il professor Locatelli ha affermato contro il vero, con una disarmante... (*Il microfono inizia a lampeggiare*).

Mi scusi, Presidente, non avevo otto minuti a disposizione?

PRESIDENTE. A me ne sono stati comunicati tre, e li sta terminando.

CRUCIOLI (*Misto*). Ma il Presidente del Gruppo Misto mi aveva detto otto minuti; mi sono stati ridotti? Va bene, ne prendo atto.

PRESIDENTE. No, no, io non le ho ridotto nulla. Mi sono stati comunicati tre minuti e quelli le ho assegnato; quindi, le consento ancora un minuto perché ci siamo interrotti, ma giunga alla conclusione.

CRUCIOLI (*Misto*). Mi consente di parlare ancora almeno cinque minuti? Avrei alcune cose da dire che non sarebbero dette da alcun altro collega, visto che siamo così pochi a dire la verità qua dentro.

PRESIDENTE. Io non ho il potere di fare accordi che spetterebbero al suo Capogruppo, mi dispiace. Non è nelle mie facultà.

Prego, vada avanti.

CRUCIOLI (*Misto*). Mi riferivo, per quanto riguarda le espressioni palesemente contro il vero, a quelle, ad esempio, del coordinatore del Comitato tecnico scientifico, che ha asserito che la stima di capacità del vaccino di ridurre il contagio sarebbe stata effettuata anche sulla base della valutazione del differente numero di tamponi effettuati nelle platee dei vaccinati e non. In realtà, a leggere i documenti e a sentire anche le dichiarazioni del professor Brusaferrò, presidente dell'Istituto superiore di sanità, questa dichiarazione è palesemente errata, se non falsa.

La facilità con cui, davanti al Senato, persone con questi incarichi hanno mentito è sconcertante, così come è sconcertante che il presidente dell'Istituto superiore di sanità affermi in audizione che il numero di tamponi non è stato preso in considerazione per calmierare le due platee semplicemente perché si presuppone che vaccinati e non vaccinati facciano lo stesso numero di tamponi. Questo è evidentemente scorretto perché è chiaro che i non vaccinati ne fanno un numero di gran lunga maggiore, quindi, dove più cerchi, più trovi casi di positività.

Abbiamo commissionato una perizia medica, un parere *pro veritate* a un professore ordinario, e i risultati hanno parlato chiaro: dicono che il presupposto scientifico di capacità del vaccino di ridurre la catena dei contagi viene meno dopo sei mesi, sulla base dei più importanti test e studi scientifici internazionali e nazionali. Quindi, è falso che il *green pass* possa creare luoghi sicuri; anzi, consente, ahimè, purtroppo - questo è l'aspetto più grave - che persone che possono essere portatori del virus e potenzialmente contagiose abbiano una sorta di patentino e possano così comportarsi in maniera più disinvolta, contribuendo a diffondere il virus.

Per questo motivo, il dibattito scientifico dovrebbe essere più libero, come più libera dovrebbe essere la possibilità di manifestare.

Apprendo veramente con grande dispiacere che alcuni colleghi abbiano applaudito la scelta del Governo di limitare la possibilità di dissentire nel Paese, di limitare i cortei. È una situazione che non si riscontra in alcun altro Paese democratico o che si dice tale.

La mia preoccupazione è non soltanto per l'incapacità di questo provvedimento di tutelare la salute pubblica o per le discriminazioni che introduce, ma proprio per il tasso di antidemocraticità dell'attuale Governo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rizzotti. Ne ha facultà.

[RIZZOTTI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, colleghi, giustamente sono state appena citate perizie mediche; certo, sono d'accordo, le estenderei moltissimo, magari anche in quest'Aula, esattamente come il *green pass* che orgogliosamente possiedo.

Il decreto-legge all'esame dell'Assemblea, che introduce l'obbligo del *green pass* per l'accesso nei luoghi di lavoro, rappresenta un ulteriore passo verso la più ampia estensione delle vaccinazioni anti-Covid per la popolazione.

Si è dibattuto a lungo, anche tra le parti sociali, sulle modalità più idonee per raggiungere questo risultato. La scelta del Governo a cui plaudo è quindi ricaduta sulla previsione di obbligo del possesso del *green pass* nella totalità dei luoghi di lavoro, in coerenza con il percorso già avviato lo scorso anno attraverso la previsione dell'obbligo di vaccinazione in determinati contesti lavorativi a più alto rischio di contagio.

Questa opzione, seppure da condividere per il contributo alla capillare diffusione delle vaccinazioni, certamente comporta delle conseguenze di carattere organizzativo e gestionale di un certo rilievo per i datori di lavoro, chiamati a ottemperare agli obblighi contenuti nella normativa. Le aziende non si sono mai tirate indietro e la pubblica amministrazione, grazie al Governo e al ministro Brunetta, si è data le sue regole. Dal 15 ottobre abbiamo visto ripartire completamente in presenza quei servizi pubblici che tanto sono mancati ai cittadini, con un danno a causa delle pratiche inevase e dell'impossibilità di farlo con il cosiddetto *smart working*. Non ultimo, finalmente un respiro a tutto l'indotto intorno ai luoghi di lavoro, come bar e ristoranti, che per mesi e mesi sono stati chiusi.

In questi mesi e soprattutto nelle ultime settimane si è scatenato un acceso dibattito - ahimè, troppo sopra le righe - con interventi che hanno addirittura paragonato, in un modo veramente inaccettabile, questa misura di prevenzione ad altri orridi esempi di soppressione della libertà. Io sono sicura che, tra tutti coloro che inneggiano a questa libertà o che negano l'importanza di quello che è successo e che continua a succedere con il Covid, nessuno ha avuto familiari o amici perduti a causa di questo virus. Purtroppo i morti sono stati tanti e siamo stati toccati un po' tutti; i negazionisti sono stati fortunati a poter andare in piazza a dire sciocchezze.

Noi di Forza Italia - come più volte ribadito - abbiamo compreso molto bene le inquietudini che solleva un semplice certificato e anche gli elementi critici che esso può rappresentare. Siamo convinti che il Governo non può puntare tutto su questo strumento, perché ci devono essere ampi spazi di convincimento di una larga fascia di non vaccinati. Faccio un esempio: perché vediamo pochissimi spazi televisivi in cui si spiega come funzionano i vaccini e in cosa differiscono dagli altri? In cui si risponde in modo semplice alle domande, anche le più strane, che giustamente le persone si pongono, a loro volta impaurite e confuse dalle sciocchezze che si possono leggere soprattutto in rete? C'è sicuramente un gruppo di mestatori fanatici e pericolosi, che vanno bloccati con tutti i mezzi leciti. Ma c'è anche un vasto gruppo di persone che non si vaccina per paure varie e perché si fa poca informazione corretta. Di questo me ne rendo conto, perché ad esempio presso il mio studio medico (al di là del fatto che, essendo uno studio privato, posso chiedere l'accesso con il *green pass* alle mie pazienti) alcune pazienti che non erano convinte della vaccinazione, sentendo dire cose molto semplici, si sono convinte e si sono vaccinate. Quindi grazie alla credibilità di chi parla di cose che conosce, le persone si possono facilmente convincere.

Come rappresentanti anche dei cittadini più confusi, credo che ci si debba chiedere se questo può essere uno strumento efficace e - perché no? - anche efficiente per contenere l'epidemia. Togliamo subito di mezzo quella che forse è stata la ragione principale che ha portato all'obbligo di *green pass*, cioè l'incentivo alla vaccinazione. Ci si deve vaccinare perché è giusto, per noi e per gli altri. Si deve dire che il *green pass* non può dare certezza, perché è vero che un titolare può anche portare il contagio; ma noi sappiamo perfettamente che non esiste vaccino al mondo che dia la copertura al 100 per cento e che non esiste farmaco al mondo che sia efficace al 100 per cento. Come mai allora tutti questi grandi pensatori e tutti questi medici e scienziati improvvisati dicono di non volersi vaccinare perché il vaccino non li copre? Intanto si è coperti all'80, al 90 e anche al 95 per cento, a seconda dell'età e di altre condizioni personali, e poi soprattutto lo si vede dai numeri. L'efficacia del *green pass* non sta nella certezza di non contagiosità, ma nella drastica riduzione della sua probabilità. Per raggiungere quella che viene chiamata immunità di gruppo, non si può pensare di usare misure che rendano i contagi impossibili, ma misure che li rendano molto improbabili, in modo che si riducano via via fino ad esaurirsi.

Sappiamo quanto si sia abbassata l'incidenza del virus negli ospedali, soprattutto nelle terapie intensive degli ospedali. Vorrei ricordare, ad esempio, che proprio ieri a Singapore, in uno Stato che comunque mi sembra piuttosto democratico, è stato deciso che chi volutamente non si è vaccinato e si ammala di

Covid deve pagarsi le spese sanitarie. Da noi ciò è giustamente improponibile, però poi non si possono fare gli esempi, dicendo che nel resto del mondo sono tutti liberi e nessuno si ammala, perché la realtà non è questa. Il *green pass* può avere un effetto molto efficace nella diminuzione della probabilità di contatto tra un contagioso e un contagiabile. Se la probabilità diminuisce, diminuiscono anche i contagiati, diagnosticati e non, che a loro volta, grazie al *green pass*, potranno contagiare di meno e così via. Bene, dunque, le forme sanzionatorie contenute nel decreto-legge, perché creano sia svantaggi, sia limitazioni per chi non accetta di non creare maggiori rischi nella società, ma ciò che è importante è la comunicazione istituzionale, chiara e convincente. Ringrazio per questo il presidente Draghi, per il cambio di passo, anche nella comunicazione, che ha impresso il suo Governo, rispetto ai precedenti. Mi dispiace ad esempio che, quando si parla di sanità, il ministro Speranza non sia mai in Aula, ma sarà comunque sicuramente informato.

Ci sono certamente dei no *green pass* che basano la loro opinione su valori almeno in via molto teorica rispettabili, ma ci sono anche molti che seguono solo dei cattivi maestri, che per varie ragioni, non certamente nobili, non certamente etiche, scelgono di lavorare contro lo sforzo che il Governo sta facendo per controllare l'epidemia. Spero che le forze di polizia, anche grazie alla popolazione, riescano ad identificare costoro come tali e passino quindi ad isolarli. Impariamo a comunicare che il *green pass* ha il ruolo di semplice invito alla vaccinazione e vedrete che gli italiani inizieranno a considerarlo uno tra i comportamenti più opportuni da seguire, vivendo in una comunità. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bagnai. Ne ha facoltà.

BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, secondo il rapporto sull'epidemia da Covid-19 dell'Istituto superiore di sanità, aggiornato al 3 novembre, nei trenta giorni che vanno dal 4 ottobre al 3 novembre la Covid-19 ha causato 416 decessi tra i non vaccinati e 423 tra i vaccinati, che arrivano a 450, considerando anche quelli con ciclo incompleto. Quindi il vaccino è inefficace, visto che nei due gruppi abbiamo lo stesso numero di vittime? No, non funziona così, per il semplice motivo che la platea dei vaccinati è molto più ampia di quella dei non vaccinati. I vaccinati con ciclo completo sono 42.672.767, quelli con ciclo incompleto 2.653.423, per un totale di 45.326.190, a fronte di 8.638.749 non vaccinati. Ne consegue che i decessi sono 4,8 ogni 100.000 non vaccinati, e uno ogni 100.000 vaccinati con ciclo completo, il che significa che un non vaccinato rischia di morire di Covid 4,8 volte di più di un vaccinato. Con la stessa logica si dimostra che un non vaccinato rischia di finire in terapia intensiva 11 volte più di un vaccinato.

Non discuto se i dati di partenza siano o meno corretti. Purtroppo la comunità scientifica, la stampa e come vedremo, ahimè, alcune istituzioni hanno fatto molto per screditare se stesse, ma non metteremmo rimedio ad un simile scellerato degrado, proponendo una lettura completamente falsa di dati forse non completamente veritieri. Con questo *caveat* aggiungo un dato: se a settembre i contagi erano 690 ogni 100.000 non vaccinati e 125 ogni 100.000 vaccinati, ora sono rispettivamente 408 (-40 per cento), e 96 (-23 per cento). Quanto alle terapie intensive, oggi il sito dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) ci ricorda che esse risultano occupate al 5 per cento, ben sotto la soglia del 30 per cento.

La lettura corretta dei dati ci dice quindi che i vaccini funzionano, ma proprio questo rende ancora più incomprensibile la scelta di adottare una strategia basata su un miscuglio inopportuno di obbligo surrettizio e risposta repressiva, che - non ci voleva molto ad immaginarlo - si sta rivelando controproducente sotto almeno due profili: quello dell'efficacia, perché l'estensione del *green pass* non ha determinato un sensibile incremento delle inoculazioni, piuttosto il contrario, e quello della tenuta del corpo sociale, lacerato dalla decisione di demonizzare chi vuole esercitare la propria libertà di scelta. (*Applausi*).

Aggiungo che il *green pass* causa sensibili problemi di *moral hazard*, per il semplice motivo che conferisce a chi lo detiene, causa vaccinazione, un del tutto ingiustificato senso di immortalità. Abbiamo visto che purtroppo le vittime ci sono anche tra i vaccinati con ciclo completo: occorre mantenere alta la guardia e rispettare le precauzioni.

Il punto è che uno Stato che vuole essere autorevole comunica in modo trasparente, non contraddittorio e inclusivo. Quindi, cominciamo con il parlare di trasparenza. Io appartengo a una

categoria screditata che è quella non dei virologi, ma degli economisti e mi pongo una domanda. Un fondamento dell'economia è che non esistono pasti gratis e nulla è intrinsecamente solo buono o solo cattivo. Per questo motivo, si parla di analisi costi-benefici.

Chiedo pertanto a me e voi: questo vaccino è un pasto gratis? Possibile che non abbia effetti avversi? E se li ha, quando vogliamo parlarne seriamente nell'interesse della collettività? Qualsiasi farmaco, anche il più banale, ha effetti collaterali. Chi ci dà la certezza che i vaccini contro la Covid, di cui oggettivamente non sappiamo ancora molto perché da poco sono stati messi in commercio, siano gli unici farmaci al mondo senza effetti collaterali?

Con un certo sconcerto ho letto, a trecentonove giorni dal *vaccine day* che ha segnato l'inizio della campagna vaccinale, il primo *tweet* in cui l'AIFA esortava i pazienti a segnalare eventuali reazioni avverse, senza peraltro indicare la pagina *web* in cui farlo, che - lo ricordiamo, visto che nessuno lo fa - è www.vigifarmaco.it. Ripeto, l'AIFA non la ricorda.

Non è chiaro perché, in un contesto caratterizzato da tanta incertezza, l'onere di segnalare eventuali effetti avversi sia stato lasciato ai cittadini, senza informarli sulle corrette procedure per farlo e inducendoli ad autocensurarsi per paura di vedersi appioppare lo stigma infamante e discriminatorio di *no vax*.

Oggi la scienza è tenuta in grande considerazione, soprattutto da parte di chi non sa che cosa sia perché non appartiene, a differenza mia, alla comunità scientifica. Noto allora che il comportamento omissivo dell'AIFA, che non ha disposto una farmacovigilanza attiva e ha sostanzialmente disincentivato quella passiva, è radicalmente anti-scientifico. (*Applausi*). La scienza non può progredire e le case farmaceutiche non possono migliorare i loro prodotti se non vengono raccolti i dati sugli effetti avversi. Questa scandalosa opacità e questo negazionismo non contribuiscono all'autorevolezza.

Parliamo allora di non contraddittorietà. Sappiamo ormai che la copertura fornita dai vaccini (purtroppo non completa, come è stato ricordato) è anche labile nel tempo, visto che svanisce dopo circa sei mesi. Ce lo conferma il fatto stesso che si parli di terza dose a un po' meno di dodici mesi dal *vaccine day*; viceversa, si stanno accumulando evidenze circa il fatto che l'immunità naturale dura almeno un anno. Perché dico almeno un anno? Semplicemente perché il poco tempo decorso dall'inizio della pandemia non ci consente di verificare che l'immunità naturale dura di più, così come di accertare gli effetti a lungo termine delle varie terapie proposte.

Fatto sta che, a fronte di un'immunità naturale che dura almeno un anno, viene rilasciato un *green pass* che dura solo sei mesi, mentre, a fronte di un'immunità vaccinale che dura sei mesi, abbiamo un *green pass* che dura un anno. (*Applausi*). Capite bene che è molto difficile afferrare la logica di un simile provvedimento. Ciò non contribuisce all'autorevolezza.

Allo stesso modo, non contribuiscono all'autorevolezza le dichiarazioni di membri del Comitato tecnico-scientifico che, senza alcun dato, con un fare da imbonitori di fiera paesana, ci garantiscono sui giornali dieci anni di immunità con la terza dose e, forse, anche un *set* di pentole antiaderenti. (*Applausi*). Ma si può fare così?

Parliamo allora di inclusione. Partirei da qui, da questo ennesimo voto di fiducia con cui ci viene impedito di valutare, fra i vari emendamenti, quello che aiuterebbe il Governo a sanare la contraddizione che ho appena evidenziato, portando a un anno la durata del *green pass* anche per i guariti che - voglio sottolinearlo - sono i grandi dimenticati del dibattito. Forse sono scomodi? Non so. Ricordo a me stesso che stiamo parlando di un provvedimento che, in buona sostanza, accolla un onere economico a chi vuole esercitare il diritto al lavoro e questo per il fatto non di aver trasgredito a un obbligo, o violato una norma, ma di stare esercitando un proprio diritto. Disturba che su un provvedimento di questa portata, visti anche i risultati non brillantissimi in termini di incentivo alla campagna vaccinale, non sia stato permesso un esame parlamentare approfondito.

Inoltre, all'inizio del mio intervento ho spiegato come si leggono i dati (ossia - lo dico per i seccioni come me - analizzando le frequenze relative) e come funziona la farmacovigilanza (cosa che nessuno ha fatto e nessuno sa). Mi pongo la seguente domanda. Chi ha spiegato queste cose alle persone schernite, vilipesi, discriminate e repressi anche con la violenza, che qui e nel dibattito televisivo

vengono etichettate come no vax? Chi avrebbe dovuto farlo? Lo ha notato anche la collega Rizzotti, da cui molto ci separa, ma a cui siamo vicini su un punto: le istituzioni preposte hanno fallito nello svolgere questo compito pedagogico.

Devo dire poi con la massima compostezza, ma anche con il massimo rammarico, che il Daspo a Puzzer è una delle cose più brutte e meno intelligenti che abbia visto accadere negli ultimi dieci anni. Non è stato un bello spettacolo vedere applicare una simile misura coercitiva a una persona che proietta un'immagine di mitezza e questo a pochi passi da dove una persona sottoposta a Daspo per ben più fondati motivi aveva potuto spadroneggiare indisturbata su una piazza e aggredire altrettanto indisturbata la sede della CGIL. (*Applausi*). Ma quello che preoccupa di questo gesto incomprensibile, come pure della fiducia oggi posta su questo provvedimento, è che questi gesti sono segni di debolezza. All'inizio del mio intervento, ho sottolineato i risultati positivi della campagna vaccinale e riconosco quindi volentieri che questo Governo ha fatto il bene del Paese; tuttavia, un Governo che non ha sufficiente autorevolezza - perché la perde per i motivi che ho esposto - per convincere i cittadini a vaccinarsi, ma al contempo non ha sufficiente autorità per costringerli a vaccinarsi, forse avrà reso un buon servizio al Paese, ma certamente non lo ha reso all'immagine dello Stato.

Vorrei attirare la nostra attenzione su questo punto: è giunto il momento di cambiare orientamento e nulla, in quello che sta accadendo, giustifica ulteriori inasprimenti o ulteriori proroghe delle misure restrittive che finora hanno manifestato efficacia, ma che nei dati nulla ci suggerisce che debbano essere prolungate. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Binetti. Ne ha facoltà.

[BINETTI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, ci troviamo davanti al problema più importante di questa legislatura: forse nessuno di noi lo aveva previsto quando ci siamo insediati all'inizio di marzo del 2018, ma in realtà fare i conti con la pandemia e soprattutto cercare di capire in cosa consista questo fenomeno ha rappresentato per tutti noi una sorta di dorsale che giorno per giorno ha in qualche modo condizionato le nostre scelte, i nostri giudizi, i nostri interventi. Ciò in modo particolare per tutti noi che siamo nella 12a Commissione, che di fatto si occupa del grande tema della salute e in definitiva della salute pubblica. Oggi la riflessione che siamo chiamati a fare per la quarta volta sul tema del Covid ci pone davanti alla difficoltà di tenere insieme le direttive più importanti che attraversano il mondo della salute e che riguardano la relazione di cura, di cui è parte integrante una diagnosi corretta, quindi sapere se questo paziente ha o non ha la malattia, se questo paziente risulta positivo o negativo rispetto al test a cui viene sottoposto. Ma la relazione di cura prevede anche interventi adeguati, che nel nostro caso si condensano sostanzialmente nel vaccino, perché rispetto agli interventi terapeutici siamo ancora in una prospettiva avveniristica, non sappiamo se serviranno, quando serviranno e quando saranno realmente disponibili in Italia.

Accanto alla relazione di cura, l'altro filone direttivo importante è quello della ricerca ed è il tema emerso oggi: sia una ricerca come metodo, sia una ricerca oggettiva che porti risultati sufficientemente credibili. Quanto alla ricerca come metodo, abbiamo visto la molteplicità degli interventi televisivi che prima quasi quotidianamente, a Camere riunite, per venti, trenta, quaranta minuti rallegravano o appesantivano tutti i nostri sabato sera o comunque i fine settimana, ora diciamo che questi interventi si sono ridotti, sono praticamente pillole di interventi, ma il contenuto specifico di queste pillole è sempre lo stesso e richiama - a chi di noi è abituato a frequentare la sala Maccari e ama le belle rappresentazioni della storia romana - quel famoso senatore che appariva tutti i giorni in Senato ricordando che *delenda est Carthago*.

Allo stesso modo i nostri esperti appaiono in televisione solo per dire una cosa: vaccinatevi, vaccinatevi, vaccinatevi, come se fosse un'operazione di *marketing*. Occorre vaccinarsi, ma la ricerca non è solo quella scientifica, quella biologica, è anche la ricerca che in qualche modo affronta, ad esempio, il tema della comunicazione e affronta anche il tema della formazione, che è il terzo filone su cui mi voglio soffermare.

Lo *slogan*: «Vaccinarsi, vaccinarsi!» è un contrasto che si va esasperando con le manifestazioni di *stress* - sembra proprio diventato uno *stress test* - che colpiscono la nostra popolazione. La stragrande maggioranza è convinta che vaccinarsi faccia bene; forse qualcuno di voi ricorda che all'inizio della

pandemia avevo chiesto, come rispetto per la sanità pubblica, che tutti i senatori venissero vaccinati. Non sto qui a dire quali furono allora le reazioni, come se si trattasse di una casta da proteggere mentre oggi c'è la rincorsa al non vaccinarsi. Io credo profondamente che vaccinarsi faccia bene. Parlo del vaccinarsi una, due e tre volte, ma non credo all'ipotesi avveniristica riportata dal collega che mi ha preceduto secondo cui vaccinarsi fa bene per i prossimi dieci anni. Non ci crede nessuno. (*Applausi*). Tutti sappiamo che il vaccino varrà per un tempo determinato.

Qual è allora la chiave di volta dell'interpretazione che non ha un fondamento teorico e documentato da chissà quali indagini tecnico-scientifiche? Ha la forza - che non è poca cosa - del dato sperimentale: chi si vaccina può ancora ammalarsi, ma certamente si ammala meno, muore meno e, quindi, conviene vaccinarsi. Non so perché faccia bene; so però che in qualche modo fa bene. Assumo pertanto per me e per chi mi sta vicino questa decisione. Questo è un concetto facile da rappresentare, che non richiede ideologie né in un senso, né nell'altro. È un criterio sperimentale.

Di fronte a ciò succede che molte famiglie, per esempio, si trovano obbligate a ricorrere a una serie di tamponi se il figlio è positivo, se qualcuno nella classe era positivo, se qualcuno della famiglia era positivo per dimostrare che sono negativi. L'operazione tampone sta diventando molto cara per le famiglie, tanto è vero che nella riflessione che abbiamo fatto nella 12a Commissione su questo argomento una delle cose che chiedevamo proprio di valutare era esattamente a carico di chi doveva essere. Perché se faccio un'analisi del sangue o una conta di globuli rossi il sistema sanitario nazionale mi passa questa indagine e se faccio un tampone non me lo passa? Perché è fuori, se è una misura di salute e tanto più se è una misura di salute pubblica?

Sono le contraddizioni del sistema a diventare irritanti per l'opinione pubblica. Lo stesso dicasi per il lavoratore in *smart working*: perché si deve pretendere che in quanto lavoratore abbia il suo *green pass* e che i costi relativi all'eventuale verifica dei *test* successivi debbano essere a carico del datore di lavoro? Se sono a casa e sono già vaccinato e ho il mio *green pass*, per quale ragione devo essere sollecitato a dimostrare continuamente nuove possibilità *ad excludendum* di rischio di contrarre l'infezione da virus?

La 12a Commissione ha inserito nella relazione delle osservazioni che ha presentato alle Commissioni di merito e quindi anche al Governo. Il fatto che venga messa la fiducia ci impedisce di presentare gli emendamenti, di ragionare nel concreto su questi aspetti e di migliorare la normativa. Arriverà la macchia nera di una fiducia che si sta un po' consumando perché se ne sente una sorta di abuso.

Un altro elemento interessante - *ça va sans dire* - ed evidente per tutti è che occorre una maggiore e migliore comunicazione scientifica, da modulare nei modi opportuni, sia che si tratti della scuola media inferiore o della media superiore, dell'università o di quella formazione continua cui qualunque persona che lavora deve essere sottoposta. La cosa interessante è che, quando si parla di questo tema, la dimensione scientifica dell'argomentazione è totalmente messa sullo sfondo rispetto alla dimensione - chiamiamola così - un po' di pancia, emotiva, che nasce dal fastidio: il fastidio della terza dose, il fastidio del tampone, il fastidio rispetto a questa sensazione di essere sotto un bombardamento di informazioni che cadono in flagrante contraddizione le une con le altre.

Concludo, Presidente, e la ringrazio. Noi ci vaccineremo, in modo convinto e sicuro; ma che non ci diano false argomentazioni e che non ne venga fatta una battaglia demagogica. Il tema è complesso, non sappiamo ancora tutto quanto dovremmo sapere e ci vorranno probabilmente degli anni. Che non ci impongano, quindi, false teorie per giustificare una cosa che, sperimentalmente, comunque vale la pena fare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Riccardi. Ne ha facoltà.

[RICCARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghe, colleghi, i provvedimenti che, come membri del Senato, ci onoriamo di poter esaminare e che giungono in quest'Aula sono tutti egualmente importanti, meritevoli e delicati. Ma ce ne sono alcuni che, per portata, per ripercussioni o per impatto sociale, finiscono inevitabilmente per diventare più importanti di altri. Questo è sicuramente il caso dell'Atto Senato 2394 «Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127».

Sembra passato molto tempo da quando, lo scorso 1° luglio, la comunità europea ha introdotto il certificato verde per permettere la ripresa della circolazione in sicurezza dei cittadini negli Stati

membri, lasciando ampia discrezionalità ai Paesi di imporre il proprio modello di certificato. Oggi, dopo pochi mesi, ci troviamo qui a ratificare nel nostro ordinamento l'ultima estensione di portata del certificato, che dal 15 ottobre è divenuto necessario anche per recarsi sul proprio posto di lavoro, pubblico o privato che sia.

Vede, Presidente, non ho la presunzione di asserire con assoluta certezza che questa estensione sia corretta o di dire se, invece, possa risultare, sotto certi aspetti, eccessiva. Quello che posso e voglio dire con forza è che, quando un provvedimento incide così nel profondo della vita di una comunità, è giusto e doveroso che ciò venga fatto con tutte le dovute accortezze, senza lasciare alcuna possibilità di dubbio o di fraintendimento.

Due anni di pandemia hanno portato i cittadini allo stremo delle forze sotto tutti i punti di vista, nessuno escluso, da quello fisico a quello psicologico, a quello economico. È proprio in questa fase che il ruolo dello Stato riveste un'importanza ancora più grande, come padre responsabile della propria comunità in difficoltà. Il suo compito, delicato e complicato, parte da una base ineluttabile, che è quella sulla quale la Lega si batte e si è sempre battuta: la necessità di una corretta e puntuale informazione.

Signor Presidente, fin dagli albori di questa pandemia, come Lega ci siamo accorti di quanto male ha fatto e poteva continuare a fare un'informazione sbagliata, confusionaria e talvolta perfino contraddittoria. La Lega si è sempre battuta su questo punto e siamo stati vittime di critiche strumentali, di chi voleva farci passare per chi non siamo e metterci in bocca parole che non ci appartengono. (*Applausi*).

I vaccini e le terapie sono importantissimi. Il *green pass* è uno strumento essenziale per la ripresa economica e sociale del nostro Paese. È così e lo ribadisco con forza, come ho sempre fatto e sempre sostenuto. Ma le persone devono essere aiutate, fornendo loro i giusti strumenti e le giuste nozioni. Non è ammissibile leggere e sentire tutto e il contrario di tutto; non sono ammissibili incongruenze che esasperano gli animi già feriti e mettono in fermento un impianto sociale già precario. Il Governo deve spiegare l'utilità e il valore del sistema vaccinale nell'affrontare la pandemia, andando oltre le contraddizioni, che non arrivano dalla politica, ma che sono venute dal mondo dell'informazione. Deve agire in modo tale che il *green pass* possa essere visto dai nostri connazionali come uno strumento utile e di buon senso, uno strumento di guida e non di controllo. (*Applausi*).

È difficile comprendere talune, assurde, illogiche contraddizioni che si sono create in questi mesi. Probabilmente si tratterà di una mia mancanza o di un mio limite, ma reputo personalmente inspiegabile il motivo per il quale nei tribunali si prevede che il giudice e i cancellieri debbano avere il *green pass* e i testimoni e gli imputati no. Così come per recarsi al bar non è prevista la necessità di certificato per le consumazioni in piedi al chiuso, a differenza di chi decide, invece, di sedersi. Per accedere ai pubblici uffici non è richiesto il *green pass* agli utenti, mentre è stato bocciato l'emendamento della collega Rivolta, che chiedeva di permettere l'accesso alle biblioteche a chi non ha il *green pass* per il solo ritiro e la restituzione del libro: emendamento che faceva seguito a un ordine del giorno sul *green pass* 3, precedentemente approvato da tutte le forze politiche.

Al di là della bontà o meno della specifica decisione, sono storte queste che non aiutano ad infondere nei cittadini quel senso di fiducia nelle decisioni prese e imposte, che invece si rende essenziale in questo momento.

Cari colleghi, tutti noi, come Parlamento, abbiamo il dovere di lavorare assieme affinché nessun cittadino possa vedere compressa anche una sola delle sue libertà. E siamo chiamati ad agire al fine di mantenere bilanciati i diritti previsti dalla nostra Costituzione. Chiarezza, trasparenza e completezza di informazione: questa deve essere la strada maestra da seguire, per far sì che lo Stato e i cittadini possano davvero diventare un corpo unico che si muove verso la stessa direzione, quella della ripresa e del riscatto.

Torno a rivolgermi al Governo, come ho già fatto in precedenza, per rimarcare un altro tema che reputo di primaria importanza. Di recente, si è spesso deciso di far confluire nei decreti, come quello che stiamo ora esaminando, un decreto successivo, che si occupa di temi simili. È stata paventata una simile ipotesi anche per questo decreto-legge. Non voglio entrare ora nel merito, perché avremo modo

nei prossimi giorni di parlare diffusamente del decreto-legge n. 139, un decreto che merita totale attenzione, perché introduce delicate e importanti novità sul fronte del trattamento dei dati dei cittadini italiani e interviene con decisione anche sui poteri preventivi del Garante della *privacy*, rimodulandone portata e possibilità di azione.

In questa fase voglio limitarmi ad una piccola e costruttiva critica sul *modus operandi*. Ritengo che l'unione di decreti così importanti, così impattanti sull'equilibrio sociale del nostro Paese, non sia mai una buona operazione, perché non permette al Parlamento di svolgere in modo ottimale il proprio compito e perché è un qualcosa che finisce inevitabilmente per acuire il grado di confusione, che già di per sé è eccessivamente elevato.

Avviandomi alla conclusione, signor Presidente, sento il dovere, infine, di manifestare il mio disappunto per il fatto che quasi tutte le proposte emendative del Gruppo Lega sono state bocciate. Emendamenti presentati non a scopo ostruzionistico, ma volti a semplificare e migliorare un testo nel quale rileviamo forti incongruenze; emendamenti dettati sia dall'ascolto delle istanze dei cittadini che dalle criticità emerse in sede di audizioni. La Lega sente forte la responsabilità di chi ha riposto in noi la propria fiducia e si pone come baluardo per la salvaguardia di tutti i cittadini italiani, dei loro diritti e delle loro libertà. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zaffini. Ne ha facoltà.

[ZAFFINI](#) (*Fdl*). Signor Presidente, il primo punto sul quale volevo richiamare l'attenzione dei colleghi è la prassi, che assegna atti come questo, che hanno una prevalente se non totale consistenza sanitaria, alla Commissione affari costituzionali in sede referente, come unica sede, rinunciando così alla possibilità di esaminare il testo in sede di Commissioni riunite.

Io ringrazio, evidentemente, tutti i colleghi della 1a Commissione, i quali, però, non hanno seguito la vicenda sanitaria, non avendo avuto la possibilità, ad esempio, di ascoltare le molteplici audizioni svolte dalla 12a Commissione, la Commissione di merito, fin dal suo insediamento.

Signor Presidente, mi permetto perciò di osservare da subito un problema che non è proprio di poco conto, perché alla fine la discussione unica, quella che resta agli atti, è quella che avviene in Commissione. Quindi, assegnare questo tipo di atti alla 1a Commissione in modo assolutamente acritico ed esclusivo, senza utilizzare la possibilità dell'assegnazione alle Commissioni riunite, significa impedire a chi questa materia sanitaria la segue da inizio legislatura di dare un contributo concreto e fattuale. Dopodiché, succede quello che succede. Succede ad esempio, come è capitato ieri sera, che alcuni emendamenti assolutamente sacrosanti sono stati bocciati; sono stati respinti addirittura degli ordini del giorno che facevano richieste sulle quali si deve aprire un dibattito, come l'obbligatorietà del passaporto sotto i dodici anni. Come si può bocciare un ordine del giorno che propone di evitarne l'obbligatorietà fino agli undici anni?

Questo, colleghi, non è solo un problema tecnico e di forma, ma di sostanza. Infatti, impedire un dibattito tra colleghi che hanno impegnato a lungo il proprio tempo ad approfondire le vicende della pandemia evidentemente non va bene; non so a cosa si possa fare riferimento, ma comunque a me personalmente non piace.

Ho ascoltato gli interventi dei colleghi e mi complimento con tutti; in particolare, però, approfitto di un passaggio dell'intervento della collega Binetti per ragionare su una circostanza che vorrei sottoporre al dibattito in Assemblea, non avendo la possibilità di farlo in altra sede, come ad esempio in una Commissione d'inchiesta, la cui istituzione è stata impedita e continua ad essere impedita, mentre sarebbe il luogo ideale per poter affrontare certi argomenti.

Il collega Bagnai, giustamente, ha parlato di un vaccino che dura dieci anni e, dall'alto della sua capacità analitica, non lo ha detto a caso. L'Unione europea, infatti, ha comprato 4,6 miliardi di dosi di vaccino; lo sapevate che tra comprate, opzionate e consegnate le dosi sono 4,6 miliardi? A cosa servono 4,6 miliardi di dosi, posto che la popolazione europea è circa di 446 milioni di abitanti? Evidentemente, facendo dei conti molto banali, ci sono circa dieci dosi di vaccino a testa. A cosa servono, se non a vaccinarsi per i prossimi dieci anni? Posto che le 817 milioni di dosi già consegnate hanno coperto in doppia somministrazione circa il 75 per cento della popolazione europea, è del tutto evidente che qualcosa non è chiaro e chi deve capire cosa non è chiaro di tutte queste faccende che

accadono, se non il Parlamento italiano? Chi lo deve capire e quindi a sua volta spiegare ai cittadini, che qualcuno reputa tali, mentre qualcun altro considera ancora sudditi, ai quali deve essere propinato il verbo (come ho ascoltato in alcuni interventi)? I cittadini, invece, devono essere correttamente informati rispetto all'utilità e al perché l'Unione europea compra circa 10 dosi di vaccino a testa. Cosa ci fa, quale fonte scientifica sta dietro a questa decisione? Si potrebbe poi parlare dei contratti, che sono tutti secretati, quindi non si sa quanto sono costati, che tipo di vaccini sono; conosciamo i fornitori e la tecnologia dei vaccini, ma non sappiamo se, ad esempio, sono vaccini in sviluppo. Una risposta intelligente mi auguro possa essere quella per cui le dosi opzionate tengono conto di eventuali sviluppi del vaccino, che deve coprire anche le varianti, come accade per quello influenzale.

Tutte queste vicende, però, non possiamo lasciarle alla fantasia o alla buona volontà dell'intelletto del singolo senatore o parlamentare; queste cose vanno indagate all'interno di un'apposita Commissione che evidentemente, non so perché, qualcuno ha paura di istituire.

Altra vicenda che voglio porre alla vostra attenzione, colleghi, è che attualmente si registra ancora una fascia di circa sette milioni di cittadini che non ha ricevuto neanche la prima dose del vaccino. I dati relativi si possono estrapolare dagli elementi conoscitivi che vengono diramati dal *report* settimanale della Presidenza del Consiglio dei ministri. In base all'ultimo del 5 novembre scorso, suddividendo le persone per fascia di età, tra i non vaccinati ci sono oltre 200.000 italiani over 80, quindi ad altissimo rischio, quasi mezzo milione nella fascia 70-79, anch'essi ad altissimo rischio; altri 760.000 nella fascia di età 60-69 e 1.200.000 nella fascia di età 50-59. Questo è un problema che non si risolve con il passaporto vaccinale. Se infatti si poteva risolvere con tale strumento, a quest'ora sarebbe stato risolto. È del tutto evidente che ci serve altro, che è necessario un percorso per capire il motivo per cui questi soggetti non si fidano dello Stato, dei messaggi propinati continuamente dai mezzi di informazione, dai *social*, dai politici, sostanzialmente da tutti. È del tutto evidente che c'è una reazione avversa, che non accetta questo tipo di messaggi.

Voglio concludere con una proposta per evitare che ancora una volta tutti i nostri interventi, che pongono domande sacrosante, vengano etichettati come interventi che disturbano il *mainstream*. I medici di medicina generale sono stati fino ad oggi semplici spettatori di tutto quanto è accaduto nella gestione pandemia e nella gestione della campagna vaccinale. In realtà, i medici di medicina generale sono i naturali interlocutori degli ultracinquantenni e ultrasettantenni, perché molti di loro, l'80 per cento degli ultrasettantenni soffre di patologie croniche. Il medico di medicina generale rappresenta il percorso attraverso il quale noi possiamo riuscire a colmare questo *gap* di oltre sette milioni di cittadini che non hanno ricevuto la prima dose di vaccino. Queste domande però voi non ve le fate.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11,12)

(Segue ZAFFINI). Queste domande voi che vivete di certezze, trasferite acriticamente, non ve le fate. È questo il danno vero cui stiamo andando incontro. Purtroppo, infatti, chiunque fa domande viene etichettato con la solita formula della Sinistra che quando non ha argomenti ti etichetta; a volte ti etichetta omofobo, altre fascista, altre ancora No vax. Questa è la vostra formula. I danni però, continuando a percepire la cosa pubblica in tal modo, li state facendo agli italiani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fedeli. Ne ha facoltà.

FEDELI (PD). Signor Presidente, permettetemi anzitutto di ringraziare la relatrice del provvedimento, anche perché credo che nel presentare il provvedimento che voteremo nella giornata di oggi, dal punto di vista della mia esperienza precedente alla presenza in questa Aula, ha affrontato una questione che vorrei appartenesse a tutti: è tempo nel nostro Paese di non mettere più in contrapposizione l'articolo 1 della Costituzione, che parla di una democrazia fondata sul diritto al lavoro, con il diritto alla salute. È una contrapposizione che ha fatto danni nella storia del Paese. Questo è invece il punto di snodo importante con cui dal mio punto di vista andrebbero valutate sempre le scelte che facciamo.

La scelta che il Governo ha fatto di estendere a tutto il mondo del lavoro l'obbligo del *green pass* va esattamente in una direzione utile, moderna e necessaria per poter riaprire il Paese e le attività economiche, e per poter spingere verso la crescita, la qualità del lavoro, gli investimenti; significa esattamente farlo in un'ottica di sicurezza. La sicurezza sul lavoro, quindi l'obbligo del *green pass* sul luogo di lavoro, vuol dire questo.

Vorrei che nessuno di noi - e so che non se ne dimentica nessuno di noi - dimenticasse cosa abbiamo alle spalle. Lo dico non solo in termini di morti, ma anche del numero di posti di lavoro persi e di quale difficoltà avremo se non proseguiremo nella scelta e nel proseguimento della campagna vaccinale. È vero, nessuno ha certezze, ma cosa vuol dire non avere certezze? Significa sapere che si segue anche la ricerca scientifica, che di volta in volta porta in avanti; e nello stesso tempo bisogna contemperare una scelta politica fondamentale, che è quella in base a cui, di fronte alle varianti o alle condizioni che si determinano con l'aumento dei contagi, non si arretra.

Siamo in quella fase di passaggio in cui la scelta della campagna vaccinale ci ha portato esattamente a riaprire il Paese e a garantire i posti di lavoro. Ma se non stiamo attenti alle variabili di questo contesto e di questa fase, rischiamo di regredire e poi ci ritroveremo in quest'Aula a porci il problema dei posti di lavoro, della crescita e di tutto ciò di cui noi, al di là di questa giornata, continuiamo giustamente a discutere e a porre al centro del dibattito (perché è questo che le italiane e gli italiani ci chiedono). Per questo credo che l'estensione dell'obbligo del *green pass* sia una scelta politica seria, una scelta per l'economia e per la convivenza democratica, una scelta che ridà futuro e speranza a questo Paese. Non dobbiamo abbandonarla.

Permettetemi anche di dire che, a quindici giorni dall'ingresso effettivo dell'obbligo nei luoghi di lavoro, tutte le grandi questioni che venivano minacciate prima non sono avvenute. Voglio quindi esprimere anche in quest'Aula un ringraziamento particolare alle imprese (a tutti i livelli per la responsabilità assunta) e a chi organizza il lavoro (quindi alle organizzazioni sindacali), perché, nonostante le difficoltà e la complessità dell'attuazione di questo obbligo, si sono adoperati esattamente per renderlo fattivo.

Da questo punto di vista ringrazio anche per l'approvazione dell'insieme degli emendamenti in Commissione, poiché hanno teso, raccogliendo alcune difficoltà nell'attuazione di questa complessità, ad aiutare processi di efficientamento e di semplificazione, e a facilitare alcune cose che in modo intelligente potevano essere facilitate: penso, ad esempio, alla verifica e all'utilizzo dello stesso *green pass*.

Proprio per questa ragione, però, mi permetto in questa sede di dire anche che quando si assume come condizione per garantire il lavoro in sicurezza questa scelta, che è davvero una scelta di libertà, dobbiamo sostenerla tutti insieme combattendo, a proposito di formazione e comunicazione la disinformazione. Non voglio tuttavia confondere in quest'Aula la disinformazione, che crea tensioni, con una corretta e legittima - non la condivido, ma è legittima - opinione differente su questi processi. Voglio però ricordare in quest'Aula quanto avviene nelle nostre piazze - non voglio citare i luoghi, perché è un fenomeno diffuso a macchia di leopardo in questo Paese - in termini di attacco violento e di contrasto di chi si assume la responsabilità di attuare l'obbligo del *green pass* nel posto di lavoro; ricordo quello più clamoroso, ossia l'attacco alla sede della CGIL (bisogna ricordarlo sempre). Permettetemi in quest'Aula di esprimere ancora una volta piena solidarietà a Saverio Tommasi, a «Fanpage» e a tutti i giornalisti che, mentre esercitano il diritto di cronaca e il diritto di informazione, che è un bene prezioso di un Paese democratico (*Applausi*), vengono insultati, minacciati, aggrediti. Questa non è libertà di manifestazione, ma esattamente il contrario: significa impedire legittimamente anche un punto di vista critico sui processi e sulle decisioni del Parlamento.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 11,21)

L'Aula del Senato e il Parlamento devono sempre condannarli, non dobbiamo mai avere reticenza su questo, neanche per sbaglio, indipendentemente dalle criticità che in quest'Assemblea ho ascoltato. (*Applausi*).

Guardate che questo significa aiutare anche la capacità di conoscenza, la competenza e gli strumenti critici delle persone. Questo è parte della comunicazione pubblica. Poi abbiamo sicuramente dei ritardi e dobbiamo migliorare, però questo è un altro elemento assolutamente importante.

Sono molto appassionata, perché sento mie le parole che ha detto ieri il presidente Mattarella, che ringrazio anche qui. Ieri, davanti a tutti i rappresentanti delle autonomie locali, il presidente Mattarella ha pronunciato parole importanti: «Le forme legittime di dissenso non possono mai sopraffare il dovere civico di proteggere i più deboli: dobbiamo sconfiggere il virus, non attaccare gli strumenti che

lo contrastano e lo combattono». Ciò vuol dire esattamente che non dobbiamo attaccare l'obbligo del *green pass*, perché è lo strumento di contrasto che abbiamo.

Ancora, è tempo di responsabilità, ma questo lo sappiamo e - ne voglio dare atto - noi tutti esercitiamo la responsabilità. Non sono mai ammissibili le violenze e siccome sono giornate molto complesse, in questa fase, rispetto alle violenze di piazza, penso che il Parlamento, in particolare il Senato, dovrebbe essere unanime nell'accogliere la proposta del Viminale di regolare con equilibrio le manifestazioni di piazza all'interno di un contesto nel quale c'è anche il lavoro che sta andando avanti. Per cui le scelte della ministra Lamorgese sono da collocare correttamente in questo itinerario, che esclude gli elementi di violenza, che non dice «no» alle manifestazioni, ma le regola. Questo è un altro punto di serietà democratica e di equilibrio.

A cosa ci porta questo? Noi siamo in una fase prossima al cambio, anche se non dobbiamo abbandonare questa fase. Discutiamone: il Partito Democratico è tra quelli che sostengono che, se serve, andiamo avanti con l'emergenza, come diceva anche prima la collega Boldrini, perché dobbiamo accompagnare questa fase di riapertura dell'economia e dei luoghi di lavoro, la ripresa della socialità e della vita delle persone. Siamo infatti al punto in cui dobbiamo far vivere concretamente alle persone, accompagnate con l'elemento della salute e della sicurezza, quindi con l'obbligo del *green pass*, quegli investimenti che creano lavoro di qualità e la modernizzazione del nostro Paese, creando così le condizioni per la ripresa economica.

Guardate che nessuno in giro per il Paese si dimentica, perché lo sta vivendo ancora oggi, di essere insicuro sul futuro del lavoro, per se stesso, i propri figli e i propri nipoti. Penso che la responsabilità oggi sia questo e che pertanto sia davvero importante il voto odierno. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Granato. Ne ha facoltà.

GRANATO (*Misto*). Signor Presidente, ceduti i beni pubblici si è passati, senza colpo ferire, ai corpi degli italiani. Quali interessi reali si celano dietro questa pandemia? Di certo, non sfugge a nessuno che stiamo subendo pressioni enormi, difficili da spiegare e da giustificare razionalmente, per l'assunzione di farmaci che hanno seguito un *trial* preclinico meno accurato di quello di un qualunque cosmetico e che si vogliono spacciare per efficaci e sicuri, non con dati scientifici che mancano, ma con statistiche suggestive, rilevate su campioni improbabili, senza mai fornire dati grezzi. Se questi fossero stati farmaci efficaci e sicuri, perché sarebbe stato necessario imporli con la compressione dei diritti costituzionali?

Con studi preclinici del tutto insufficienti, questi farmaci sono stati autorizzati e sono praticamente imposti a tutta la popolazione, utilizzando sistemi inediti, a cui nessuno di noi era abituato, col pretesto di un'emergenza sanitaria a cui ormai è anche difficile credere, dato che un pericolo di questa portata si sarebbe dovuto contrastare con ogni mezzo, non con un'arma spuntata come quella dei vaccini, che fanno circolare i contagi, fanno ammalare e morire la gente di Covid.

Farmaci che dovrebbero prevenire il Covid, e poi lasciano circolare i contagi anche con la terza dose - nelle RSA si contagiano anche gli ospiti con la terza dose, come attestano ormai tutte le fonti mediatiche - come possono essere imposti con la compressione del diritto al lavoro con questa modalità assurda?

In assenza, quindi, di studi preclinici, viene prescritta con ricatto economico anche a malati di cancro, di malattie cardiovascolari, di malattie autoimmuni, a donne in gravidanza e in allattamento, a breve anche ai bambini, addirittura la somministrazione di questi farmaci per poter ottenere che cosa? Per ottenere un certificato che non attesta la sicurezza sanitaria di chi lo esibisce. Dovete sapere infatti - lo sanno tutti - che il *green pass* non viene neanche sospeso nel caso in cui un vaccinato sia risultato positivo a un tampone. Un obbligo, poi, che porta a cosa? All'immunità di gregge? Manco per niente! Porta solo alla dipendenza da dosi successive, somministrate in base non all'effettiva esigenza di tutelare le persone, ma all'esigenza logistica dei somministratori.

Un farmaco si somministra solo se fa bene alla persona e non perché altrimenti ti tolgono la possibilità di entrare sul posto di lavoro o di andare al cinema o di partecipare a un viaggio d'istruzione e finanche di vivere. Ci sono addirittura alcuni medici che si rifiutano di visitare i pazienti non vaccinati. A questo siamo arrivati in questo Paese grazie a voi, grazie alla maggioranza che tiene in piedi un

Governo abusivo, venduto alle multinazionali del farmaco e che ha venduto noi, i nostri corpi, alle multinazionali del farmaco.

PRESIDENTE. Senatrice, lei si assume la responsabilità di quello che dice, ovviamente.

GRANATO (*Misto*). Come avete fatto a dare a 26 morti di Covid al giorno un peso logistico ed economico spropositato rispetto ai 490 pazienti che muoiono in media al giorno di cancro e ai 613 che muoiono in media di patologie cardiovascolari?

Con 4.000 contagi al giorno dov'è l'emergenza sanitaria per cui ci imponete restrizioni folli e per cui magari pensate di poter prorogare *ad libitum*, fino a quando, cioè, non avrete esaurito tutte le scorte - scorte che nessuno vi ha autorizzato ad acquistare - di prodotti che non sono autorizzati neanche in via definitiva perché, appunto, non hanno seguito tutti i *trial* di sperimentazione a cui avrebbero dovuto essere sottoposti.

Inoltre, sugli effetti avversi non vi è alcuna farmacovigilanza attiva: vi sono solo farmacovigilanza passiva, con un caso su 100 che viene segnalato, e lo scudo penale sui medici che ovviamente non consente nemmeno a chi viene colpito dagli effetti avversi di far valere le proprie ragioni. Addirittura dal pubblico ministero di Padova è stata presentata richiesta di archiviazione per il caso del decesso del maresciallo maggiore dei Carabinieri Pietro Taurino, che ormai si è accertato essere deceduto a causa dell'inoculazione del farmaco - sottolineo farmaco perché non è un vaccino, ne è un farmaco - AstraZeneca.

A tutti i parlamentari di questa maggioranza che si stanno facendo complici di siffatta politica criminale, della involuzione della società italiana imposta a colpi di decreto, attraverso la distruzione dei diritti e di una civiltà (conquiste di oltre settantacinque anni di democrazia), io mi limito a far notare che fine hanno fatto i sindacati confederali quando hanno indossato la giacca e la cravatta e hanno abbracciato il tecnocrate delle multinazionali: sono stati in masticati e sputati, perché ormai, avendo perso qualsiasi credibilità, non servono più. Cosa possono minacciare? Uno sciopero la cui efficacia essi stessi hanno accettato di limitare a suo tempo? Sciopero che nessuno farà più, perché ormai la fiducia i lavoratori l'hanno persa da tempo.

La stessa cosa avverrà con tutti voi; ve lo ha anticipato quel 60 per cento di persone che non è andato a votare. Pensate che questo vostro ennesimo atto di servilismo che oggi vi apprestate a compiere, probabilmente votando con la fiducia questo provvedimento (incostituzionale sotto tutti gli aspetti), vi salverà, perché vi sarete guadagnati la benevolenza delle multinazionali? Magari alcuni di voi, quelli che vi dirigono a sbattere contro un muro, avranno trattato individualmente la loro buonuscita. Ma voi, quando tornerete a casa - di certo almeno un terzo di noi tornerà a casa - nemmeno potrete farvi vedere in giro. Perlomeno noi ci potremo far vedere in giro.

Abbiamo ridotto questo Paese a una repubblica delle banane (*Commenti*) e la responsabilità è di questa maggioranza di Governo, una maggioranza ormai completamente distaccata dal Paese e da tutto quello che è utile all'interesse pubblico. Qua non si sta perseguendo l'interesse pubblico, ma si sta lavorando semplicemente per destinare, in maniera scientifica e permanente, una quota parte del nostro bilancio alle multinazionali del farmaco, sottraendola alla sanità pubblica, che era l'unica arma che avevamo per contrastare efficacemente la pandemia. Anche i vaccinati sono costretti a curarsi, proprio perché questo farmaco comunque non impedisce alle persone che si vaccinano e che lo assumono di finire in ospedale e, quindi, di ammalarsi di Covid.

Qual era l'unica soluzione intelligente e logica da prendere? Era quella di potenziare la sanità pubblica e di portare avanti le terapie domiciliari precoci, che avrebbero garantito comunque una profilassi per tutti e avrebbero garantito a tutti di essere curati, vaccinati e non. Invece il fatto di aver puntato sulle terapie preventive consente esclusivamente alle multinazionali del farmaco di gonfiare i propri bilanci, potendoli ostentare sul mercato azionario e quindi ricevendo un beneficio nel rialzo delle loro quotazioni. Non abbiamo capito che qua dentro ci sono degli *insider trading* che stanno favorendo questi processi sui nostri corpi? Non avete capito che la gente non è stupida e quella che manifesta in piazza sta lottando per la propria vita, per la propria sopravvivenza, e che a furia di fare dosi qua non si sa dove andremo a finire? Non lo sanno neanche gli scienziati, in quanto questi prodotti non hanno un sufficiente livello di sperimentazione per poter essere accertatamente... (*Il microfono si disattiva*)

automaticamente).

PRESIDENTE. Senatrice Granato, la Presidenza non intende certamente richiamare o commentare i contenuti degli interventi dei senatori. Allo stesso tempo, tuttavia, ricorda che ciascuno si assume la responsabilità delle proprie affermazioni e le accuse destituite di fondamento rispondono a tale criterio.

È iscritto a parlare il senatore Romeo. Ne ha facoltà.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, ci tengo a sottolineare che il mio sarà un intervento prevalentemente a titolo personale, visto che su questo tema ci sono comunque delle sensibilità diverse. Sarà un po' inusuale che un Capogruppo faccia un intervento a titolo personale. Tuttavia, un Capogruppo ha anche la sua coscienza ed ha giustamente la volontà di esprimere i propri pensieri e le proprie idee. La dichiarazione di voto poi verrà fatta dal collega Augussori, che rappresenterà un po' la posizione di tutto il Gruppo.

Il 15 settembre, in occasione della conversione in legge del precedente decreto-legge in materia di *green pass*, dissi: «L'invito che facciamo è di cercare tutti almeno di abbassare i toni: c'è il rischio, come purtroppo sta avvenendo, che le posizioni - su *green pass* sì, *green pass* no, vaccini sì, vaccini no - si radicalizzino sempre di più. Se l'obiettivo è quello di vaccinare il più possibile la popolazione, sarebbe più opportuno abbassare i toni, discutere, informare, spiegare, essere il più possibile trasparenti nei dati (...), proprio perché costrizioni e obblighi rischiano di rafforzare i dubbi». Dopo più di un mese da quel momento, effettivamente è aumentata la resistenza e si è radicalizzato lo scontro, sempre più ideologico, tra no vax e ultra vax. Forse, se si fosse dato retta, abbassando i toni, avremmo evitato manifestazioni, assembramenti, contagi, *cluster* e via dicendo. (*Applausi*).

Il *green pass* non ha probabilmente ottenuto gli effetti sperati. Le prime dosi sono salite solo del 6 per cento e comunque i contagi in qualche modo stanno aumentando. Si sono alimentate le divisioni, anche perché molti cittadini hanno fatto rilevare - per esempio - che per noi cittadini c'è il *green pass* più duro d'Europa, ma poi a chi arriva dall'estero - ne sono stato testimone - viene controllato poco, soprattutto nel caso di voli che arrivano dagli altri Paesi europei. Gli immigrati continuano a sbarcare, alcuni dei quali infetti, e sono liberi di continuare a circolare e sono permessi i *rave party*, con sballo e droga, in barba a tutte le norme di tutela della salute. (*Applausi*). Come nella migliore tradizione dello Stato italiano, si è forti con i deboli e deboli con i forti. Quindi, se le regole devono essere messe, per favore valgano per tutti, e non solo per i buoni e gli onesti.

Forse il Governo sta sottovalutando le tensioni sociali, che non sono solo nelle piazze: ho letto l'intervista a un imprenditore, secondo cui il Governo sbaglia a sottovalutare la tenuta sociale, perché nei reparti viene meno la solidarietà per colpa di una misura che alimenta tensioni in azienda, ma non solo - e lo può assicurare - anche nei luoghi di lavoro in generale e in molte famiglie. La domanda è se tutte queste tensioni e divisioni faranno bene alla nostra economia, per cui si spera ci siano un miglioramento e una ripresa. Non lo so: pongo questa domanda.

Sarebbe bene invece - come diciamo da tempo - usare una linea di accompagnamento e di convincimento. Gli indecisi vanno convinti con i ragionamenti, con calma e senza contraddizioni, tenendo conto che un 10 per cento o un 15 per cento di persone che non si vaccina è fisiologico, come si è visto in tutta la storia dell'umanità, da quando sono arrivati i vaccini. Lo si può fare utilizzando l'aiuto dei medici di base e dei farmacisti, che possono spesso e volentieri aiutare a convincere le persone a vaccinarsi. Lo si può fare con la trasparenza dei dati: avevamo detto che bisognava provvedere in tal senso, ma non è stato fatto e ciò ha alimentato dubbi e sospetti. Dal momento che si dice che il 90 per cento delle persone in terapia intensiva è non vaccinato, quando si fa il bollettino giornaliero si scrivano questi dati. Sembrava che si dovesse partire, e invece non è stato fatto. Se non si dà la comunicazione, si alimentano dubbi e sospetti e si regalano argomenti ai no vax: non mi sembra una cosa molto intelligente.

Lo si può fare inoltre con il confronto e con la coesione. Ricordiamo che siamo in un Governo di unità nazionale, che dovrebbe unire e non dividere (*Applausi*) e con un confronto politico in Parlamento, che non c'è stato. Anche sul decreto-legge in esame verrà posta l'ennesima fiducia, con emendamenti di buon senso che non sono stati presi minimamente in considerazione, addirittura sul tema del

sierologico, che era portato avanti anche da altri Gruppi, e sul tema del *green pass* per i guariti. Erano emendamenti che non scardinavano il decreto-legge, ma lo miglioravano e cercavano di allentare e renderlo più di buonsenso. Addirittura ci hanno preso in giro: sull'emendamento per riconoscere lo Sputnik, per consentire di venire in Italia anche ai cittadini di San Marino, la risposta è stata che lo si riconosce, ma occorre fare una dose di Pfizer. Siamo veramente al limite e mi fermo qui.

La mia domanda è, dunque, se siamo sicuri che stiamo facendo tutto in modo giusto. Siamo sicuri di essere infallibili o che il Governo sia infallibile, o forse serve un confronto, anche scientifico, che è importante e non c'è mai stato?

Il Comitato tecnico-scientifico è il nuovo tempio e Locatelli e *company* sono i sacerdoti della nuova religione. Molti esperti avevano chiesto un confronto anche sul tema delle cure precoci, che sarebbe potuto essere un'arma in più. Niente: porta sbarrata e censura. Figuriamoci: si arriva persino a voler censurare la trasmissione «Report» e ciò la dice lunga su quello che sta succedendo in questo Paese. (*Applausi*). Chiedo scusa.

Guai a dissentire! Del resto - come ci spiega la storia - la scienza per poter essere tale si deve nutrire di dubbi, domande e informazioni ed evitare soprattutto che sia accentrata nelle mani delle multinazionali e diventare un dogma. È giusto ciò che ha detto il presidente Mattarella: no a derive antiscientifiche. Lo sottoscrivo e lo condivido, ma aggiungerei anche: no a derive scientiste, che è un'altra cosa ed è giusto sottolineare.

C'è poi una cosa che mi disgusta. Sono contento che la collega Fedeli dica di avere rispetto per le idee degli altri. Non condivido l'intervento della senatrice Granato, ma io ho la cultura di rispetto delle idee degli altri e mi ha un po' disgustato - glielo dico, collega Fedeli - sentire certe affermazioni che mi fanno rabbrivire, soprattutto dopo anni di lezioni su come combattere le discriminazioni, tutelare le minoranze e cercare in tutti i modi di contrastare l'odio; abbiamo addirittura istituito una Commissione.

Ho ascoltato tante dichiarazioni tese a negare le cure e l'assistenza legale ai non vaccinati, oppure a togliere loro la patria potestà o a prevedere il *lockdown* solo per loro. Addirittura un'azienda mette i non vaccinati a lavorare nel deposito. Ma siamo sicuri che sono questi i messaggi che dobbiamo dare alla popolazione, cercando di convincere le persone a vaccinarsi e della bontà delle nostre idee? (*Applausi*).

Io ho i brividi. Non si può dire: lascio libertà di scelta ma, se scegli di non vaccinarti, ti devo ostacolare e addirittura arrivo a perseguitarti. Ciò non fa parte della cultura democratica del nostro Paese. (*Applausi*). Anzi, penso che stiamo andando verso un imbarbarimento della società. Altro che solidarietà, carità e tante altre parole. Non stiamo forse un po' esagerando?

È un po' come il tema della pandemia dei non vaccinati. Stiamo attenti anche qui perché, tra l'altro, coloro che si controllano di più sono proprio quelli che fanno il tampone. Stamattina, in una trasmissione televisiva, ho sentito il Presidente della Regione Marche sostenere che la metà dei contagi nella Regione riguarda persone vaccinate. Io sono vaccinato e il consiglio che dò a tutti i vaccinati è di fare un po' di tamponi in più, continuare a mettere la mascherina e smettere di andare in giro pensando che si può fare ciò che si vuole solo perché si è vaccinati. (*Applausi*). Anche noi, infatti, possiamo contribuire a diffondere il contagio.

Dobbiamo essere seri, anche da questo punto di vista, nei messaggi e nella comunicazione, anche perché - sinceramente - chi ha paura del non vaccinato è il primo che mette in dubbio l'efficacia dei vaccini. Io sono vaccinato e non ho paura di chi non è vaccinato; casomai è lui che deve avere paura e non io. Oggi chi teme di più il non vaccinato? Proprio chi ha spacciato il vaccino come se fosse una pozione magica. Solo che, anziché rasserenare il clima cercando di ascoltare qualche suggerimento e consiglio - calmiamoci, lavoriamo e vacciniamoci - in realtà si rischia di alimentare ulteriormente la divisione. Adesso si parte infatti alla carica con il vaccino per gli *under* dodici. Altro che regolamentare le manifestazioni e vietarle nei centri! Ciò susciterà ulteriori divisioni nel Paese e nelle famiglie e un aumento delle tensioni e dei problemi.

In tema di scuola, chiedo al Governo come mai non si è partiti con i *test* salivari. Il tracciamento promesso è svanito nel nulla e i *test* salivari autorizzati dall'Istituto superiore di sanità nel mese di

maggio, adesso, dopo essere stati autorizzati, vengono ritenuti assolutamente inattendibili. Quello sarebbe stato lo strumento per fare *test* a tappeto e controllare le scuole senza parlare direttamente di vaccini. (*Applausi*). Così rischiamo di regalare un altro argomento ai no vax. Qualcuno si chiederà come mai nelle scuole non sono stati fatti i *test* e c'è chi potrà rispondere: forse perché volevano vaccinarli? Così si alimentano solo dubbi. Questo è il punto.

Quanto agli esperti, anche oggi in una trasmissione televisiva è stato detto che da loro si leva un coro unanime sulla sicurezza e sul fatto che i bambini *under* dodici nella fascia sei-undici anni, debbano essere vaccinati, ma a me non risulta. A tal proposito, consegnerò un elenco di tutti gli esperti, anche abbastanza famosi, cui si è fatto riferimento in questi anni di pandemia, che dicono esattamente il contrario. Crisanti dice che servono dati prima di toccare i bambini di quell'età, che una sperimentazione su 2.200 soggetti dice poco e che ce ne vorrebbero almeno 30 o 40.000. Burioni dice che lo studio condotto secondo lui è criticabile, perché è stato eseguito su un numero troppo esiguo di soggetti. Francesco Vaia, direttore dello Spallanzani, dice che il punto è sempre il calcolo tra rischi e benefici e che la strategia corretta è evitare il rischio quando, anche se basso, non è indispensabile e che, se un bambino ha già di suo delle altre patologie, conviene vaccinarlo; se invece è sano, non vede la necessità di vaccinarlo. Sergio Bernasconi, ordinario di pediatria e già direttore dell'università di Modena e di Parma, dice che storicamente prima di vaccinare si sono sempre valutati i rischi e i benefici e, se questi ultimi sono superiori agli effetti avversi, si vaccina. Un tempo si discuteva se rendere obbligatorio il siero contro il morbillo, ma le encefaliti causate da quel virus si vedevano, così pure i bimbi malati di poliomelite o di difterite e non c'erano dubbi sul vantaggio maggiore che avrebbero avuto dal vaccino. Per il Covid, invece, non ci sono ancora dati chiari su rischi e benefici nei bambini. Gian Vincenzo Zuccotti, preside della facoltà di medicina dell'università statale di Milano - non sto citando no vax o chissà quali fenomeni che ci sono in giro - dice che vaccinare i bambini non è la priorità, tranne che per le categorie a rischio. C'è un appello pubblicato su «il Fatto Quotidiano» di molti medici e studiosi di Oxford che invitano a limitare la vaccinazione solo ai soggetti vulnerabili. John Ioannidis, uno degli epidemiologi più citati al mondo, in un articolo sui bambini ha mostrato che in Italia e in Europa i decessi per Covid-19 dei minori sono pari a circa tre per milione. I rischi a lungo termine dei nuovi vaccini anti-Covid sui bambini sono invece al momento sconosciuti e conclude l'appello di medici e di esperti: «Ci domandiamo e ci ridomandiamo che conseguenze nefaste potrebbe avere un ipotetico errore di questo genere su un'intera popolazione di età pediatrica». Uno studio dell'università della California di metà settembre, ripreso anche dal «The Guardian» - quindi sto parlando di giornali e riviste importanti - arriva alla conclusione che i ragazzi tra i dodici e i diciassette anni sono più a rischio di effetti collaterali dopo il vaccino rispetto al Covid. Due studi britannici sostengono che il *long-Covid* nei minori sia quasi inesistente (ho qui l'elenco completo delle fonti, che poi consegnerò alla Presidenza per evitare di perdere tempo). Il Murdoch children's research institute dell'università di Friburgo, oltre che le associazioni pediatriche tedesche, consigliano prudenza. La rivista americana «Time» riporta che almeno il 40 per cento di bambini probabilmente ha contratto il Covid in maniera asintomatica e questo renderebbe ancora più inutile la vaccinazione di massa. In Nuova Zelanda alcuni ricercatori hanno richiesto, dopo una serie di studi, lo stop all'immunizzazione anti-Covid nei confronti di minori e donne incinte, ritenendo che le stime dei rischi fossero viziate da alcuni errori. Non si può quindi affermare che tutta la comunità scientifica sia unanime sul tema dei vaccini agli *under* dodici. Se vogliamo parlare di corretta informazione, io ho dato anche un altro punto di vista. (*Applausi*).

Molti sono concordi sul fatto che siano necessari altri studi, magari con campioni di più grandi dimensioni. Quindi, forse sarebbe meglio aspettare e andare con prudenza perché, se la comunità scientifica è divisa, cosa dovrebbe ispirarci? Forse sarebbe saggio rispettare il principio di massima precauzione, e invece sappiamo bene che sarà già tutto pronto e stabilito; sarà pronto probabilmente anche il *green pass* per i minori, per i bambini. Il nostro Ministro non vedrà l'ora di partire con questa misura.

Si dice che bisogna vaccinare i bambini nell'interesse di altre persone, ma la mia riflessione è che una società che mette a rischio i bambini per proteggere adulti e anziani perlopiù già con due dosi, che

faranno probabilmente la terza, a mio giudizio è, oltre che egoista, anche senza ragione. Già facciamo pochi figli; almeno tuteliamo quelli che abbiamo, se non siamo assolutamente certi che ciò che inoculiamo sia effettivamente sicuro. Questo è il messaggio. (*Applausi*).

Ho fatto un intervento pacato. Ve lo chiedo con garbo e gentilezza: per favore, non mettete obblighi surrettizi. Lasciate stare i bambini o quantomeno usate un po' più di prudenza per alcune fragilità. È giusto e gli esperti lo testimoniano. Non tirate troppo la corda, perché altrimenti si spezza. Fermatevi un attimo e ragionate finché siete in tempo. Bisogna discutere, ragionare e confrontarsi. Io non amo e non ho mai amato i deliri di onnipotenza. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare l'elenco delle fonti completo che ha prima chiesto di allegare.

È iscritto a parlare il senatore Pagano. Ne ha facoltà.

PAGANO (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, intanto rassicuro il collega Vitali sul fatto che non farò dichiarazioni di voto o, meglio, la farò non per il Gruppo, ma per me stesso.

Siccome abbiamo già votato tre decreti sul *green pass* - questo viene infatti definito decreto *green pass* 4 - devo ammettere che l'intervento che farò oggi sembrerà essere controcorrente rispetto alla maggioranza degli interventi che mi hanno preceduto, che sono - lo dico con dispiacere, perché ho opinioni molto diverse - di critica all'impostazione del *green pass*. La maggior parte dei colleghi che mi ha preceduto, escluso quelli appartenenti al mio Gruppo, che ringrazio, come le senatrici Rizzotti e Binetti, hanno fatto interventi che prescindono dal merito di questo decreto *green pass* 4, che prevede la salvaguardia della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro sia nel pubblico che nel privato. Dico con molta franchezza che a me l'impiego del certificato verde nei luoghi di lavoro appare come una decisione di buonsenso che tiene conto della cornice giuridica emergenziale in cui essa si colloca e opera un ragionevole bilanciamento tra il diritto al lavoro e la tutela della salute pubblica.

Purtroppo, ciò che è emerso dalla maggioranza degli interventi di chi mi ha preceduto è che sfugge completamente questo aspetto e, cioè, che il certificato verde è stato pensato e ideato - a mio giudizio correttamente e giustamente - per cercare non solo il recupero della salute ai cittadini italiani, ma anche il ritorno a un'economia forte. Se le cose vanno bene, infatti, la gente non si ammala e probabilmente l'economia cresce. E i risultati si stanno vedendo.

Io appartengo all'80 per cento di italiani che crede nel certificato verde. Certo, ascoltando i colleghi mi sento in minoranza. Lo ammetto. La maggior parte dei colleghi ha parlato in modo critico rispetto a questo provvedimento, ma non la penso così. Credo che l'Italia sia in migliori condizioni rispetto agli altri Paesi perché, attraverso la collaborazione con la sua comunità scientifica, ma anche per la creatività e il buonsenso che il Governo ha saputo trovare con questo tipo di provvedimenti, si è creata una situazione - mi pare che gli altri colleghi abbiano completamente taciuto questo aspetto - migliore di quella di tantissimi altri Paesi che non hanno adottato le stesse misure di contenimento e il certificato verde non solo nei luoghi di lavoro, ma ove è possibile farlo.

Devo ammettere che mettere ancora in dubbio l'utilità del certificato verde; mettere ancora in dubbio addirittura la fondamentale necessità della massima diffusione del vaccino, anche tra i più piccoli, va contro il buon senso e contro la volontà dell'intera comunità scientifica. Io non sono un virologo, né uno scienziato e non citerò alcuna dichiarazione, alcun articolo di «Nature» o di altri virologi che si sono espressi, perché in questa sede faccio il parlamentare e sono in grado di poter dare un giudizio politico su ciò che il Governo sta facendo.

Devo dire, cari colleghi, che sono assolutamente lieto di avere un Governo che ha saputo affrontare la situazione con questa decisione e senza adottare l'obbligo vaccinale, che pure avrebbe potuto adottare; ma lo ha fatto per dare la possibilità a chi la pensa diversamente di non vaccinarsi, di avere un atteggiamento differente rispetto all'utilità del vaccino. Tenete conto, tuttavia, che noi siamo ormai arrivati, anche per merito dell'adozione del certificato verde, all'84 per cento della popolazione che ha completato l'intero ciclo vaccinale e all'87 per cento che ha fatto almeno una somministrazione. Vorrei dire a tutti coloro i quali ritengono questo tipo di soluzione non adeguata, non utile; una soluzione che non fa bene al Paese, alla salute, alla libertà, all'economia - tutto il contrario di quello che pensa il sottoscritto - che comunque solo il 13 per cento degli italiani non ha assunto alcuna somministrazione

di vaccino. Sostanzialmente, chi si sbraccia, si spertica, si agita nel dire che tutto questo è sbagliato rappresenta il 13 per cento degli italiani e ha contro l'87 per cento degli italiani. Ho la sensazione che tutto questo si smarrisca.

Ho sentito un collega affermare che l'adozione di questi provvedimenti - sottolineo che sono provvedimenti che ci stanno ora copiando altri Paesi anche vicini, come l'Austria o la Germania, che ci ha fatto i complimenti; ho letto un'agenzia di qualche minuto fa in cui è scritto che la comunità scientifica tedesca sta affermando che l'adozione del certificato verde sarà una necessità anche per quel Paese - avrebbe addirittura reso più deboli e meno autorevoli il nostro Paese, lo Stato e le istituzioni. Io penso l'esatto opposto. Penso che, invece, il nostro Paese, con l'adozione di questi provvedimenti abbia ovviamente stimolato i cittadini italiani e si sono raggiunte percentuali di vaccinati ai vertici mondiali. Siamo infatti il terzo Paese in Europa come numero di vaccinati, abbondantemente sopra la Germania e anche la Francia e il Regno Unito, che - guarda caso - adesso devono affrontare una serie di provvedimenti causati dalla nuova diffusione e da una possibile quarta ondata di virus Covid-19. Tutto questo ha rafforzato l'autorevolezza di questo Governo anche a livello internazionale. È l'esatto contrario di quanto è stato affermato oggi in Aula.

Io resto stupito per aver ascoltato in discussione generale in Senato così tante voci critiche su un provvedimento che, invece, tutela la salute degli italiani, tutela l'economia di questo Paese e la rilancia.
(*Applausi*).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 12)

Non dimentichiamo che stiamo arrivando al 6,3 per cento di crescita e ciò era impensabile soltanto poco tempo fa. (*Applausi*).

Concludo dicendo che mi auguro che chi ha criticato questo decreto lo abbia fatto a parole, ma poi voti a favore. Se tanto mi dà tanto, infatti, dovrebbe essere bocciato: per quello che ho sentito dire, per l'enorme e incredibile quantità di critiche che è stata pronunciata in questa Aula nei confronti del testo. Sappiate che questo mi spaventa. Io affermo di votare sì al decreto *green pass* 4, dopo aver già votato a favore dei precedenti tre decreti sul *green pass*, ribadendo che la penso esattamente come l'80 per cento degli italiani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romano. Ne ha facoltà.

[ROMANO](#) (*M5S*). Signor Presidente, ci accingiamo a convertire in legge un decreto certamente necessario a fronteggiare efficacemente l'emergenza pandemica che affligge, ormai da quasi due anni, il mondo intero e sembra non dare tregua; un decreto che ha esteso l'uso del *green pass* ai luoghi di lavoro pubblici e privati e che ha prodotto un dibattito spesso svilto, contaminato, immiserito da atteggiamenti faziosi e intolleranti, che hanno fatto perdere di vista il fulcro vero della discussione, ossia la ricerca di un equilibrato punto di caduta tra le politiche di prevenzione sanitaria, tese a proteggere la salute dei cittadini, e altri diritti fondamentali, come quello alla tutela del lavoro e della produzione economica, posti in un rapporto di integrazione reciproca.

Il percorso parlamentare, reso maturo e costruttivo dal confronto che ne è nato, ha colmato alcuni squilibri dettati dalla non celata esigenza di persuadere i nostri connazionali a intraprendere la strada della vaccinazione come percorso non obbligato, ma pressoché indispensabile, allo stato delle evidenze scientifiche sperimentali, per tutelare la propria e l'altrui salute, favorendo l'uscita definitiva dal *tunnel* della pandemia.

In particolar modo, persistendo la libertà di scelta rispetto alla volontà di usufruire del vaccino, l'esigenza era ed è quella di non produrre occasioni di discriminazione che non risultino strettamente necessarie a preservare la salute collettiva e la tenuta del Sistema sanitario.

Su questo fronte, come MoVimento 5 Stelle, abbiamo prodotto una serie di emendamenti, alcuni dei quali sono andati a buon fine, come quello sulla non sanzionabilità dei lavoratori il cui *green pass* venga a scadere durante lo svolgimento della prestazione lavorativa: una previsione di buon senso, che contribuirà a dare maggiore serenità e fluidità alla complessa gestione dei luoghi di lavoro soggetti all'obbligo della certificazione verde; ancora, un emendamento sulla campagna di informazione e sensibilizzazione, tesa a sviluppare quella consapevolezza e quel senso di responsabilità che sono elementi indispensabili di coesione sociale e di contrasto alla diffusione della malattia.

Ricordo poi l'emendamento sulla ulteriore calmierizzazione del prezzo del tampone per le fasce deboli, cui segue la richiesta di esonerare dall'obbligo coloro che lavorano all'aperto o in modalità isolata, ovvero in tutti i casi in cui l'esigenza di rendere il rischio di contagio prossimo allo zero di fatto non sussiste, perché non esiste una occasione di contatto interpersonale; emendamenti questi che poi sono stati trasformati in ordini del giorno.

Il *green pass* è dunque un utile strumento, che ha permesso al nostro Paese di procedere sulla strada della ripartenza, rilanciando la crescita e consentendo di ritrovare la socialità quotidiana, violentata e compromessa dalla pandemia. Abbiamo condotto una campagna vaccinale storica, che ci pone in una condizione di moderato ottimismo. Non possiamo fermarci, né vanificare gli sforzi, ma non dobbiamo neanche assumere le vesti di un principe che vive di certezze. Noi siamo legislatori e il nostro compito è quello di trovare soluzioni che rispondano all'esigenza di un ragionevole e proporzionale bilanciamento degli interessi in gioco, tenendo conto che ogni scelta di merito non può mai essere del tutto discrezionale, ma dovrà muoversi nel solco di un equo contemperamento dei diritti e delle libertà fondamentali.

È per questo che chiari, certi e trasparenti devono essere i criteri di valutazione che giustificano la ragionevolezza e la proporzionalità delle misure di prevenzione sanitaria in atto, rispetto a una situazione epidemiologica e a un percorso vaccinale in continuo divenire. Non dobbiamo dimenticare che la libertà di scelta rispetto al diritto di vaccinarsi, in linea con quanto raccomandato dall'Unione europea, ci impone di orientare i cittadini verso decisioni consapevoli e informate, ma anche di calibrare adeguatamente ogni strumento di precauzione rispetto alle reali esigenze di emergenza, senza cadere nella trappola dell'antagonismo, che alimenta le resistenze ideologiche, l'ignoranza superstiziosa e il menefreghismo individualista.

Mi sia consentita un'ultima digressione. Per sgomberare ogni dubbio sul paventato tornaconto economico legato alla pandemia e non scaricarlo sui cittadini la gestione, due sono gli obiettivi da perseguire con forza e determinazione: la sospensione dei brevetti sui vaccini e una maggiore trasparenza sui dati e sulla ricerca. *(Applausi)*.

[D'ARIENZO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[D'ARIENZO](#) (PD). Signor Presidente, la discussione generale è stata molto interessante e approfondita e rispetto ad essa sono possibili delle riflessioni anche in previsione della Conferenza dei Capigruppo che si terrà alle ore 15,30.

Con l'accordo di tutti i Capigruppo, si chiede pertanto una sospensione dei lavori dell'Assemblea fino al termine della Conferenza dei Capigruppo, per favorirne un ordinato svolgimento.

[PRESIDENTE](#). Stante la richiesta, che mi sembra assolutamente condivisa e unanime, sospendo la seduta fino alla conclusione dei lavori della Conferenza dei Capigruppo, che inizierà alle ore 15,30, quindi orientativamente fino alle ore 16,30 circa.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 12,08, è ripresa alle ore 16,45).

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Inca. Ne ha facoltà.

[D'INCA](#), ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, il Governo sottopone alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 161, comma 3-ter, del Regolamento del Senato, il testo di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, che recepisce integralmente le proposte emendative approvate dalla Commissione, sul quale, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, intende porre la questione di fiducia.

[PRESIDENTE](#). In conformità all'articolo 161, comma 3-ter, del Regolamento, la Presidenza si riserva di valutare il testo dell'emendamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 8 e 97 del Regolamento e lo

trasmette, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, alla 5^a Commissione permanente, che è fin da ora autorizzata a convocarsi e i cui lavori dovrebbero avere una durata di circa un'ora.

Sulla rivolta di Ungheria del 1956

[LA RUSSA](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA (*FdI*). Signor Presidente, l'apposizione della fiducia rende dubbia la mia volontà di intervento su un argomento che avrei voluto poter svolgere in un'Aula non dico piena, ma un po' più affollata.

Tuttavia, è già molto se oggi in quest'Aula mi è consentito svolgere un intervento di pochi minuti su una ricorrenza che mi sta molto a cuore, riferita al 10 novembre 1956, quando terminò, repressa nel sangue, quella che è passata alla storia con il nome di rivolta d'Ungheria.

Nel 1956 l'Ungheria decise di ribellarsi al giogo sovietico comunista e, nonostante le minacce dell'Unione Sovietica, di uscire dal Patto di Varsavia. Scesero in piazza migliaia e migliaia di ungheresi che sfidarono i carri armati che nel frattempo erano entrati nel loro Paese. Una sola cifra fa capire tutto: 200.000 soldati russi e 400 carri armati entrarono in Ungheria.

Dopo il 10 novembre 250.000 ungheresi lasciarono l'Ungheria per non incorrere nella repressione comunista che portò a una purga incredibile: uccisioni, arresti e un numero infinito di cittadini radiati. Erano caduti 2.700 ungheresi e morti 720 soldati russi, ma - quello che più conta - il 10 novembre 1956 moriva la speranza di un popolo europeo di poter contrastare la decisione assunta alla Conferenza di Yalta, con cui il mondo era stato diviso in due zone di influenza.

Quello che allora mi colpì (ero un ragazzo di nove anni, ma lo ricordo benissimo) fu la reazione degli studenti italiani nelle scuole e nelle università dove molto forte era la presenza dei giovani di destra della Giovane Italia e del Fronte universitario d'azione nazionale, che solidarizzarono, come in nessun'altra parte d'Europa, con quel popolo e quei giovani che combattevano a mani nude contro i carri armati sovietici.

Quello che ancora oggi rimane importante nella nostra storia italiana è l'esempio di come si possa non restare inermi anche di fronte a un'imposizione e a una violenza come quella che i carri armati comunisti sovietici misero allora in atto, con 200.000 uomini, contro un popolo inerme.

L'altro dato che negli anni non abbiamo mai smesso di ricordare è la pavidità dell'Occidente, che non intervenne. Gli insorti ungheresi si aspettavano che Stati Uniti, inglesi, francesi, coloro che non molti anni prima avevano vinto la guerra, potessero intervenire in difesa del popolo magiaro e ciò non avvenne. Avvenne invece - ha fatto bene il presidente Napolitano a chiedere sostanzialmente scusa e a rivedere la sua posizione di quegli anni - che «l'Unità» e gli esponenti italiani comunisti solidarizzarono con gli invasori russi. I titoli de «l'Unità» sono lì a testimoniare, Togliatti addirittura disse che quel giorno aveva bevuto un bicchiere di vino in più.

Presidente, il fatto che questa Assemblea oggi possa ricordare il sacrificio del popolo ungherese e la sua lotta contro i carri armati e il dominio sovietico comunista è un segno di quella libertà che dobbiamo continuare tutti insieme sempre a difendere. (*Applausi*).

[ZANDA](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (*PD*). Signor Presidente, nel 1956, quando scoppiò la rivolta d'Ungheria, io avevo quattordici anni, ero iscritto al liceo Tasso a Roma e partecipai ad una manifestazione vastissima in cui furono coinvolte tutte le scuole romane. Fummo caricati dalla Polizia a Piazza Venezia ed io poi venni sospeso da scuola per la partecipazione a quello sciopero. Ricordo tutto questo per dire che furono dei fatti tragici che colpirono in modo penetrante anche i più giovani, in un momento in cui l'Europa era molto divisa e credo che faccia bene oggi il Senato della Repubblica a ricordarlo.

Con questo stesso spirito, dico anche, però, al senatore La Russa, che sa bene quanta considerazione io abbia nei suoi confronti, che dobbiamo fuggire sempre la tentazione di fare storia facendo anche politica, perché la storia è cosa diversa dalla politica dell'oggi e sbaglieremmo noi della sinistra a ricordare le tragedie che hanno insanguinato l'Europa per colpa delle formazioni della destra traendone conseguenze sull'oggi e credo che faccia male alla democrazia se, all'inverso, oggi la destra ricordi il

1956 e l'Ungheria di allora per dare un giudizio nei confronti della sinistra oggi. (*Applausi*).

[CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, ringrazio Ignazio La Russa, che ci fa discutere di un momento forte di libertà nel nostro mondo.

Quanto a ciò che fecero i ragazzi di Ungheria a Budapest in quei giorni, io, oggi senatore Zanda, allora facevo il quarto ginnasio e ricordo ancora che avevo una tonsillite ed ero a letto con la febbre. Quella mattina stavo ascoltando il giornale radio e, quando sentii che i carri armati russi entravano a Budapest e sparavano sui ragazzi, cominciai a piangere. Nel mio liceo avevo partecipato ad alcune riunioni, perché, come liceo classico "Giosuè Carducci" di Nola, avevamo partecipato a un *certamen* di latino e greco in Germania, pertanto avevamo una serie di raccordi con quelle realtà e conoscevamo quanto stava avvenendo e il grande desiderio di libertà di quei ragazzi. Sapere che si stesse sparando su quei giovani senza alcuna necessità e che si facessero intervenire i carrarmati era una tragedia. Allora non si sapeva ancora nulla di quanto accaduto nel mondo dell'Est e per quelli della mia età era una tragedia sapere quanto stava avvenendo.

Grazie a Dio, la forza delle idee e della libertà si è imposta, creando anni dopo l'Unione europea, che era stata realizzata all'inizio, ma che restava un'Unione europea diversa dall'altra, quella dell'Europa dell'Est. Oggi speriamo di riuscire a realizzare i principi e i valori per cui si batterono quei ragazzi, che sono di tutta l'Europa. (*Applausi*).

[ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, credo sia giusto ricordare l'invasione dell'Ungheria, che diede un colpo micidiale all'esperienza avviata da Imre Nagy e che avrebbe segnato, a mio parere, un aspetto di profonda novità.

Allora il Partito Comunista prese una posizione sbagliata. Successivamente, partì il dibattito del 1956, con il XX congresso del Partito Comunista dell'Unione sovietica (PCUS), e il Partito Comunista Italiano avviò una profonda revisione, che portò alla condanna dell'invasione della Cecoslovacchia e del successivo colpo di Stato in Polonia e alla famosa affermazione di Enrico Berlinguer sull'esaurimento della spinta propulsiva della rivoluzione d'ottobre.

Non ho alcuna difficoltà a ricordarlo, perché nel 1956 avevo un anno, quindi di tale percorso e di queste affermazioni non ho memoria; posso ricordare però che in questi ultimi trent'anni mi sono ritrovato più volte a ragionare sull'esperienza di Imre Nagy, a condannare quell'invasione e anche a riflettere. Sono d'accordo con il collega Zanda, infatti: queste cose ci devono far riflettere su una vicenda storica, non per usare politicamente questo o quello contro quest'altro e quell'altro. La riflessione storica potrebbe servire per ragionare. Imre Nagy infatti non era un pericoloso liberale, dal punto di vista della loro esperienza, ma un comunista. Ci furono anche altre vicende, ma adesso non voglio perdere troppo tempo: vorrei dire però ai colleghi che hanno introdotto questo tema che non ho alcuna difficoltà - lo sottolineo con convinzione - e da questo punto di vista forse ci sarebbero spunti di riflessione storica molto interessanti per tutti. (*Applausi*).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[ANGRISANI](#) (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGRISANI (*Misto*). Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, il 25 ottobre 2005 un ragazzo di quattordici anni, Francesco Paolillo, perse la vita cadendo da un palazzo abbandonato, uno dei tanti inagibili a seguito dei danni causati dal terremoto del 1980. La tragedia si consumò in via De Meis, ora viale Carlo Miranda, nel quartiere Ponticelli a Napoli. Oggi, nel luogo in cui perse la vita Francesco sorge un cantiere in disuso, che sarebbe più opportuno definire una discarica, dove restano ancora in piedi i piloni e le fondamenta di quell'edificio dal quale cadde il piccolo Francesco.

Francesco è un eroe dimenticato, perché, cari colleghi, dovete sapere che cadde mentre si arrampicava per aiutare un compagno di gioco, di poco più giovane, che non riusciva a scendere.

Il degrado di questo luogo di dolore è uno schiaffo a tutta la comunità del quartiere Ponticelli,

un'offesa alla memoria di Francesco e alla sua famiglia. Nel tempo si sono susseguite tante battaglie per la bonifica e la messa in sicurezza di questa zona. Tutto è andato al vento, come inascoltata è rimasta la forte volontà della famiglia, che chiede da tempo un segnale dalle istituzioni che onori il coraggio del loro piccolo angelo.

In via Carlo Miranda il 3 agosto 2017 furono portati alla luce quintali di rifiuti; il 21 ottobre fu scoperta all'interno dell'area una postazione adibita al bracconaggio e al maltrattamento di volatili; il 14 ottobre 2021 è avvenuto l'ennesimo incendio nell'area, abbandonata al degrado, dove morì Francesco.

A sedici anni dalla morte di Francesco niente è cambiato in viale Miranda a Ponticelli. L'area dove il quattordicenne perse la vita è rimasta insicura e inaccessibile a chiunque. Anche le giostre, costruite in memoria di Francesco, mai inaugurate, sono esempio di degrado e non un ricordo della sua morte. I bambini del quartiere sono costretti a giocare in una strada abbandonata e piena di pericoli, mentre si potrebbe riqualificare questo spazio e destinarlo a ospitare un parco giochi.

Ponticelli, così come quasi tutta l'area Est di Napoli, è stata dimenticata dalle istituzioni, che non hanno mai risposto alle richieste di aiuto della famiglia. È dal 2005 che la famiglia di Francesco, in particolar modo il fratello, chiede che la sua morte non venga dimenticata e per far ciò non ci può essere miglior modo, colleghi e colleghe, che impegnarsi affinché quest'area della città di Napoli sia bonificata, messa in sicurezza e riqualificata, per poi essere intitolata al sacrificio di Francesco Paolillo. (*Applausi*).

[QUARTO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUARTO (M5S). Signor Presidente, il 30 ottobre, a Barletta, in una notte di *movida*, è stato assassinato per futili motivi il ventiquattrenne Claudio Lasala, brutalmente accoltellato da un diciottenne. Claudio era un giovane garbato e pieno di speranze, che studiava per entrare nelle Forze armate. Non oso pensare al dolore dei familiari, ai quali mi stringo. La coltellata - mortale, per Claudio - è stata inferta a tutta la comunità cittadina e non solo: è una coltellata alla nostra umanità e alla nostra sicurezza. Di colpo ci siamo sentiti prede inermi della prepotenza e della violenza gratuita, privati di rispetto, giustizia, dignità, fratellanza e bellezza, che sono il sangue dell'uomo. È mai possibile che un *drink* in un bar si trasformi nell'occasione per incontrare la morte?

Possiamo mai tollerare la banalità del male? Penso anche alle coltellate, per fortuna non letali, inferte da un ragazzo all'inguine di un coetaneo, sempre per futili motivi, in una discoteca di Bisceglie. Mai potremo tollerare che vincano la paura e il silenzio!

È per questo che oggi riporto in Senato il grido di dolore di una grande comunità, sana, operosa e solidale, che si ribella a ogni forma di violenza. È pur vero che la risposta dello Stato per azione prefettizia è stata immediata e forte, ma occorre mobilitarci tutti per debellare il male. Le istituzioni e la società civile devono prendere a cuore la questione giovanile.

Facendo mio il proverbio citato da Papa Francesco, che per educare un figlio ci vuole un villaggio, dico che tutti insieme dobbiamo prodigarci a favore dei giovani su tre fronti: educazione, formazione e lavoro. Per impedire poi che la cultura della violenza si infiltri velenosamente nella società, bisogna intervenire al più presto con politiche preventive e poi anche repressive. Non trascuriamo il crescente disagio giovanile, anche a causa di droga e alcol.

Ricordo a noi parlamentari la responsabilità di creare le condizioni per una società migliore, che opti per il progresso e il benessere di tutti, con speciale riguardo ai giovani. Solo così i nostri figli potranno crescere in una società giusta, in cui prepotenza e violenza non possano attecchire mai! (*Applausi*).

[LEONE](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE (M5S). Signor Presidente, quest'oggi intervengo per sottoporre all'attenzione dell'Assemblea la condizione degli istituti penitenziari in materia sanitaria, perché, a seguito di tante visite nelle strutture, da Nord a Sud, è emerso che la gestione sanitaria, nella fattispecie, lascia molto a desiderare. Più in particolare, il mio intervento vuol essere una disperata segnalazione, rivolta ai dirigenti sanitari penitenziari e al ministro Cartabia, al fine di evitare un possibile suicidio. Nel caso specifico, mi

riferisco al detenuto Salvatore Sparacio.

In premessa, ricordo che le norme nazionali e sovranazionali stabiliscono che i cittadini hanno diritto alla tutela della salute e all'effettivo accesso alle cure, che i cittadini detenuti hanno lo stesso diritto, che non può essere né compresso né lasciato alla discrezionalità amministrativa, e che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Torniamo però al detenuto Salvatore Sparacio, il quale, a seguito di accertamenti, in occasione di molte perizie psichiatriche effettuate dall'aprile scorso, è risultato affetto da patologie legate a disturbi paranoidei e depressivi, con turbe comportamentali e stato di schizofrenia paranoide.

Il detenuto Sparacio manifesta una dichiarata volontà, già da mesi, non solo di non assumere cibo solido, ma di suicidarsi. Ha già tentato di farlo svariate volte, attraverso l'impiccagione con le lenzuola del suo letto, per cui è stato ritenuto opportuno farlo dormire con lenzuola di carta e sottoporlo alla somministrazione di oppiacei.

Personalmente, ho visto Salvatore Sparacio e ho parlato con lui. Le sue condizioni sono davvero allarmanti. Presenta difficoltà di deambulazione, dovuta anche a un forte stato di debilitazione, con perdita di equilibrio, per cui è costretto a restare in sedia a rotelle, con un piantone. Attualmente, le sue condizioni sono ancora più preoccupanti. Venerdì scorso, dal carcere di Siracusa è stato trasferito in quello di Benevento. Sabato mattina è stato portato in ospedale e in giornata riportato in carcere.

Sparacio è entrato in carcere il 9 aprile 2021. Al suo ingresso pesava 84 chili. Oggi, in circa sette mesi, ne ha persi 30 e ne pesa 54, con ipotrofia muscolare diffusa, problematiche neurologiche degenerative e deperimento organico. È chiaro che la misura detentiva è incompatibile col suo stato psicofisico.

Concludo con l'auspicio di una maggiore e tempestiva sensibilizzazione da parte dei dirigenti sanitari e del ministro Cartabia: agite, prima che sia troppo tardi per lui, caso emblematico di tanti altri detenuti.

Voglio altresì ricordare che solo ad oggi, per l'anno in corso, sono 47 i suicidi all'interno delle carceri. Nell'ultima settimana del mese di ottobre ce ne sono stati tre.

Il 25 ottobre un detenuto di trentasei anni si è tolto la vita a Pavia; il 30 ottobre è stata la volta di un internato presso la casa di reclusione di Isili e il 31 ottobre quella di un recluso nella casa circondariale di Monza. Lo Stato è responsabile non solo della privazione della libertà, ma anche della tutela dei diritti del detenuto e della sua salute. (*Applausi*).

[CORTI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CORTI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, intervengo oggi per stigmatizzare l'articolo apparso due giorni fa sul quotidiano «Gazzetta di Modena», in cui l'Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI) ha attaccato il partigiano bianco Romano Levoni, decorato e insignito di medaglie dalle truppe di liberazione brasiliane che hanno preso parte ai combattimenti della linea gotica.

Ebbene, l'ANPI di Sassuolo scrive che il partigiano Levoni non può essere al tempo stesso sostenitore della Resistenza e *fan* di chi, come Bolsonaro, ha una visione violenta della politica, fa della prevaricazione e dell'intimidazione strumenti di gestione del potere ed esprime una *leadership* spiccatamente antidemocratica e autoritaria. Questa è l'Associazione nazionale partigiani d'Italia che, invece di fare storia, fa solamente strumentalizzazione politica. Se Bolsonaro non fosse stato un presidente regolarmente eletto e non rappresentasse la destra, forse non si sarebbero scandalizzati che il partigiano bianco Levoni abbia partecipato alla commemorazione a Pistoia dei caduti delle forze di liberazione brasiliane.

Tuttavia l'ANPI di Sassuolo non si ferma qui e afferma che è ormai fantasia distorta quella di Levoni, un anziano che manipola la realtà costruendo narrazioni che non hanno alcun fondamento; addirittura l'associazione invita l'amministrazione comunale di Sassuolo a garantire che durante eventi ufficiali non si verificino più situazioni di questo tipo.

Vi rendete conto che l'ANPI, che dovrebbe rappresentare la democrazia e la libertà di espressione, cerca di tappare la bocca a un testimone oculare della guerra civile? (*Applausi*). È incredibile constatare come pretendano di censurare questo ex partigiano giovanissimo, della classe 1929, che nel 1943 raggiunse la banda del partigiano monarchico Rossi, che venne ucciso dagli stessi partigiani

comunisti nella località di Montemolino, nel Comune di Montefiorino. Se la sua colpa è quella di essere stato testimone oculare delle tante nefandezze compiute da partigiani rossi, o presunti tali, noi crediamo che questa non sia una colpa, ma una verità storica, che persone come lui possono testimoniare.

Come sapete, sono di Montefiorino: noi, che in montagna viviamo e abbiamo ascoltato con attenzione le testimonianze dei nostri nonni proprio sulla guerra civile nella cosiddetta zona della Repubblica di Montefiorino, sappiamo bene come andarono le cose. Sono proprio le zone che hanno visto come martiri il seminarista Rolando Rivi, da poco beatificato, e don Luigi Lenzini di Pavullo nel Frignano, assassinato dai partigiani comunisti dopo la Liberazione.

Noi pensiamo che non si possa chiudere la bocca a un giovanissimo partigiano decorato al valore dalle forze brasiliane. Se questa è la democrazia dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, credo che si debbano assolutamente prendere le distanze dalle dichiarazioni che l'ANPI di Sassuolo ha fatto nei confronti di questo giovanissimo patriota. Credo che vada valorizzato il testimone lucido di un periodo storico su cui ancora pesa un'ombra fortemente ideologica e che non lo si possa far passare come un anziano da zittire soltanto perché conosce la verità storica. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle ore 18.

(*La seduta, sospesa alle ore 17,14, è ripresa alle ore 18,12*).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Colleghi, mi comunicano che la Commissione bilancio non ha concluso i propri lavori, ovvero non li ha cominciati; sospendo quindi la seduta, che riprenderà alle ore 18,40.

(*La seduta, sospesa alle ore 18,12, è ripresa alle ore 18,52*).

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2394 (ore 18,52)

PRESIDENTE. La Presidenza ha valutato l'emendamento presentato dal Governo e lo ritiene ammissibile ai sensi degli articoli 8 e 97 del Regolamento.

Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sull'emendamento 1.8000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione.

GIRO, segretario. Do lettura del parere della 5a Commissione permanente ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento in ordine al disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento del Governo 1.8000, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 3-*quater* con il seguente:

«Art. 3-*quater*. (*Misure urgenti in materia di personale sanitario*)

1. Fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1 febbraio 2006, n. 43 appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a 4 ore, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. In ogni caso gli incarichi di cui al comma 1, per i quali non trovano applicazione gli articoli 15-*quater* e 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono previamente autorizzati, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale, nonché di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro, dal vertice dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica».

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Inca. Ne ha facoltà.

D'INCA', ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, recepiamo le condizioni della 5a Commissione e quindi a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2394 di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo e convoco la Conferenza dei Capigruppo (che sarà molto breve) per organizzare il relativo dibattito.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 18,56, è ripresa alle ore 19,04).

Sui lavori del Senato

Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che, in ordine alla questione di fiducia posta dal Governo sull'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del decreto-legge in materia di sicurezza sul lavoro ed estensione della certificazione verde Covid-19, si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto e alla chiama nella seduta di questa sera.

Nella seduta di domani saranno discussi il disegno di legge di conversione del decreto-legge sul contenimento degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas e, dalla sede redigente, il disegno di legge di proroga del termine di conclusione della Commissione di inchiesta sulla comunità «Il Forteto».

Ove presentato dal Governo il disegno di legge di bilancio, il provvedimento sarà immediatamente deferito alla 5a Commissione permanente per il parere da rendere alla Presidenza ai fini delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento.

Ove reso in tempo utile il parere della Commissione bilancio, le predette comunicazioni avranno luogo nella seduta di venerdì 12, alle ore 10.

Il calendario della prossima settimana prevede la discussione dei seguenti provvedimenti: decreto-legge giustizia e proroghe, attualmente in corso di esame presso la Camera dei deputati; decreto-legge capienze; disegno di legge in materia di libertà sindacale del personale militare, approvato dalla Camera dei deputati, per il quale i Capigruppo hanno unanimemente concordato la deroga ai sensi dell'articolo 126, comma 12, del Regolamento.

La Conferenza dei Capigruppo tornerà a riunirsi martedì 16 novembre, dalle ore 15,30 alle ore 16,30.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 18 novembre:

Mercoledì	10	novembre	h. 9,30-20	- Seguito
Giovedì	11	"	h. 9,30	disegno di legge n. 2394 - Decreto-legge n. 127, Sicurezza lavoro e certificazione verde COVID-19 (scade il 20 novembre)
Venerdì	12	"	h. 10 (se necessaria)	- Disegno di legge n. 2401 - Decreto-legge

				<p>n . 1 3 0 , Contenimento aumenti prezzi s e t t o r e elettrico e gas (<i>scade il 26 novembre</i>) - Disegno di legge n. 2326 - P r o r o g a t e r m i n e Commissione di inchiesta comunità «Il Forteto» (<i>dalla s e d e redigente</i>) - Comunicazioni del Presidente, a i s e n s i dell'articolo 126, commi 3 e 4 , del Regolamento, sul disegno di l e g g e d i bilancio (*) (<i>ove trasmesso in tempo utile</i>)</p>
--	--	--	--	---

(*) Dopo le Comunicazioni del Presidente, il disegno di legge di bilancio sarà assegnato alla 5ª Commissione permanente in sede referente e alle altre Commissioni in sede consultiva. Da quel momento avrà inizio la sessione di bilancio.

Martedì	16	novembre	h. 16,30- 20	- Disegno di legge n. ... -
Mercoledì	17	"	h. 9,30- 20	Decreto-legge n . 1 3 2 , Giustizia e proroghe (<i>ove approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>scade il 29 novembre</i>)
Giovedì	18	"	h. 9,30	- Disegno di legge n. 2409 - Decreto- legge n. 139, "Capienze" (<i>ove concluso d a l l a</i>)

				<i>Commissione)</i> <i>(scade il 7</i> <i>dicembre)</i> - Disegno di legge n. 1893 e connessi - L i b e r t à s i n d a c a l e p e r s o n a l e m i l i t a r e <i>(approvato</i> <i>dalla Camera</i> <i>dei deputati)</i>
--	--	--	--	--

I termini per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 132, Giustizia e proroghe) saranno stabiliti in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati. Gli emendamenti al disegno di legge n. 1893 e connessi (Libertà sindacale personale militare) dovranno essere presentati entro le ore 13 di venerdì 12 novembre.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2401
(Decreto-legge n. 130, Contenimento aumenti prezzi settore elettrico e gas)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori	40'
Governo	40'
Votazioni	40'
Gruppi 5 ore, di cui	
M5S	54'
L-SP-PSd'Az	49'
FIBP-UDC	42'
Misto	41'+5'
PD	37'
FdI	29'+5'
IV-PSI	26'
Aut (SVP- PATT, UV)	23'
Dissenzienti	da stabilire

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 132, Giustizia e proroghe)
(4 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori	20'
Governo	20'
Votazioni	20'
Gruppi 3 ore, di cui	
M5S	32'
L-SP-PSd'Az	29'
FIBP-UDC	25'

Misto	25'+5'
PD	22'
FdI	17'+5'
IV-PSI	16'
Aut (SVP-PATT, UV)	14'
Dissenzienti	da stabilire

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2409

(Decreto-legge n. 139, "Capienze")

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	40'
Governo	40'
Votazioni	40'
Gruppi 5 ore, di cui	
M5S	54'
L-SP-PSd'Az	49'
FIBP-UDC	42'
Misto	41'+5'
PD	37'
FdI	29'+5'
IV-PSI	26'
Aut (SVP-PATT, UV)	23'
Dissenzienti	da stabilire

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. [2394](#)
e della questione di fiducia (ore 19,07)**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, tante polemiche hanno accompagnato l'emanazione di questo decreto sull'obbligo di *green pass* nei luoghi di lavoro e sulla non gratuità dei tamponi. Dobbiamo pagare per poter lavorare? È la sintesi delle proteste che hanno unito sindacati, lavoratori e anche alcuni datori di lavoro, mentre la politica straniera guardava con stupore e ammirazione alla fermezza delle decisioni del nostro Governo.

A qualche settimana di distanza, basta vedere quello che sta succedendo negli altri Paesi per dire che la via italiana era quella giusta. La Germania sta registrando il *record* dei casi giornalieri; la Gran Bretagna conosce ancora un numero alto di decessi, per non dire della Bulgaria, dove la situazione è completamente fuori controllo.

Stiamo vivendo la quarta ondata e i numeri dimostrano che si tratta della pandemia dei non vaccinati: più basso è il tasso delle vaccinazioni, più alto il numero delle nuove infezioni.

La principale differenza tra l'Italia e i Paesi maggiormente colpiti è proprio che questi non se la sono

sentiti di introdurre il *green pass* anche per i luoghi di lavoro. In particolare nel mondo tedesco, i contagi di questa quarta ondata sono più alti che mai e la politica è costretta a prendere misure molto più dure di quelle che abbiamo oggi in Italia. In Austria, dall'8 novembre vale la regola del 2G. In ristoranti, stadi, piste da sci, cinema, ma anche negozi e parrucchieri possono entrare solo i vaccinati e i guariti e non le persone che hanno fatto solo il tampone. Si limitano le attività non necessarie legate al tempo libero e allo svago per i non vaccinati e si premia chi ha fatto il vaccino.

Un grande effetto questa misura l'ha già avuta: le code davanti ai punti vaccinali sono aumentate in maniera esponenziale. Il fenomeno ha già un nome: panico da *schnitzel*. Purtroppo, il tasso di vaccinazioni complete è del 67 per cento in Germania e del 63 per cento in Austria, contro il 76 per cento dell'Italia. Questa maggiore resistenza contro i vaccini è un fenomeno culturale, che si manifesta anche in Sudtirolo, dove ha addirittura radici storiche. Tra i motivi di malcontento che portarono alla rivolta tirolese del 1809 contro la Francia, guidata da Andreas Hofer, c'era anche l'opposizione all'obbligo di vaccino contro il vaiolo. Insomma, è una questione di mentalità. Le popolazioni che abitano fuori dai centri urbani percepiscono meno la gravità della situazione. A questo si aggiunge la grande fiducia dei sudtirolesi nel proprio sistema sanitario.

Tutto questo comporta che oggi la provincia di Bolzano è a un passo dal cambio di colore. Siamo al primo posto per nuovi contagi e all'ultimo per vaccinati in Italia, con percentuali di vaccinazioni molto simili a quelle di Germania e Austria. Tutto lascia quindi pensare che presto ci ritroveremo nella loro stessa situazione.

Per questo da noi si è cominciato a discutere di misure simili a quelle austriache, perché non è giustificabile che i vaccinati debbano subire altre restrizioni a causa di quelli che negano la scienza e si rifiutano di fare quello che senza ombra di dubbio si dovrebbe fare. Non è inoltre accettabile che dappertutto i partiti di destra, proprio quelli che di solito predicano *law and order*, strizzino l'occhio ai complottisti e alle resistenze contro i vaccini. Bisogna ascoltare i virologi e dare ai territori che lo richiedono la possibilità di introdurre norme che distinguano tra persone vaccinate e persone che non lo sono, premiando i primi, e di intervenire anche nelle zone bianche con restrizioni puntuali, se necessario. Per questo ci vuole una base giuridica statale che a mio avviso non avrebbe problemi di costituzionalità: in una fase d'emergenza pandemica il diritto alla salute prevale sulla presunta restrizione della libertà individuale. Tutto questo deve essere fatto nella cornice più generale di un nuovo impulso alla campagna vaccinale in vista delle terze dosi e alla possibile apertura delle vaccinazioni agli *under 12*.

È giusta la decisione di questi giorni di vietare i cortei nei centri cittadini (16 solo nell'ultimo fine settimana), che si svolgono tra le proteste dei commercianti per il clima di tensione che tiene i cittadini e i turisti lontani dai negozi; allo stesso modo è importante intensificare i controlli: appena 900 multe dal 15 ottobre su tutto il territorio nazionale fanno pensare che non si stia procedendo con la dovuta attenzione.

Per concludere, signor Presidente, siamo in un passaggio molto delicato che rischia di esserlo soprattutto per i territori di montagna che si apprestano a vivere la prima stagione turistica dopo due anni di chiusure; una stagione che in ogni caso deve essere garantita con gli alberghi e gli impianti di risalita aperti. Pertanto questa fase va affrontata con la stessa determinazione di questi mesi. Il Governo vada avanti sulla strada di un graduale ma costante aumento degli incentivi per la vaccinazione per arrivare a una copertura del 90 per cento e permetta ai territori con grandi resistenze al vaccino, come l'Alto Adige, di intraprendere misure più restrittive per i non vaccinati.

È con questo auspicio che annuncio il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie al provvedimento in esame. (*Applausi*).

[PARENTE \(IV-PSI\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PARENTE \(IV-PSI\)](#). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, il *green pass* lavoro è una misura di solidarietà, coesione sociale e anche di fratellanza, oltre che una decisione giusta dello Stato per tutelare la salute pubblica.

Il lavoro, come abbiamo imparato tutti (io a poco più di vent'anni, quando ho avuto il mio primo

impiego), è il posto dove si cresce, ci si arricchisce, avviene lo scambio di collaborazione tra le persone, anche tra datori di lavoro, lavoratrici e lavoratori e con la cittadinanza (pensiamo a tutto il lavoro nei servizi). Per questo riprendo i ringraziamenti che la collega Fedeli stamattina conferiva a tutte le imprese, ai rappresentanti dei lavoratori, ai professionisti, ai lavoratori autonomi per il grande sforzo che stanno compiendo nell'attuazione del decreto-legge n. 127 del 2021, che stiamo convertendo in legge, ma che è già in vigore.

All'inizio le critiche sono state molto rumorose, come ricordava adesso la collega Unterberger, ma silenziosamente e in estrema compostezza ogni giorno in migliaia di luoghi di lavoro si controlla il *green pass*, che è testimonianza di quanto la mia sicurezza personale sia reciprocamente condivisa con gli altri da noi stessi. Così si è ripreso a lavorare, ad acquistare, l'economia dà buoni segnali e anche le occasioni culturali e di divertimento gradatamente stanno rientrando nella nostra vita. L'Italia è avanti nella campagna vaccinale, con la realtà del Governo Draghi e del generale Figliuolo, e il *green pass* è esempio anche per Paesi come la Germania (lo si ricordava prima), che in questi giorni sta assistendo a un aumento dei contagi.

Durante la conversione in legge del decreto-legge n. 127, il Senato ha opportunamente semplificato e razionalizzato le procedure di controllo del *green pass* per accedere ai luoghi di lavoro grazie ad emendamenti di colleghi, anche della relatrice. Un esempio per tutti: per i lavoratori in somministrazione si specifica che è l'azienda utilizzatrice che deve assumere l'onere del controllo, mentre l'agenzia è tenuta a informare correttamente il lavoratore e la lavoratrice circa l'obbligo del possesso del *green pass*. Dobbiamo sempre aggiornare l'applicazione della norma per eventuali dubbi interpretativi che attengono alla differenza tra chi si reca nei luoghi di lavoro e chi invece lavora in contesti non riconducibili a questa affermazione, andando sul posto della prestazione senza passare dalla propria azienda. Risolveremo singolarmente questi casi.

Siamo inoltre particolarmente contenti dell'approvazione di un emendamento di Italia Viva che ha affrontato il tema della carenza del personale infermieristico nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) quando gli infermieri sono stati assunti nel pubblico, superando parzialmente l'incompatibilità, certamente tenendo conto dei vincoli di orario, consentendo anche agli infermieri nel comparto sanità di fare quattro ore settimanali per recarsi nelle RSA. Rimane fermo il principio che il rispetto reciproco della salute è il fondamento valoriale del *green pass*.

Ho ascoltato stamattina dai colleghi alcune questioni non condivisibili. Il senatore Bagnai ha parlato di valore pedagogico. È esattamente questo il valore pedagogico e in queste Aule bisognerebbe avere una voce univoca perché la tenuta sociale è garantita dall'alto grado di adesione alla vaccinazione della nostra cittadinanza.

Il presidente Mattarella ha affermato ieri che il nemico da vincere è il virus e non gli strumenti che lo combattono. Con ciò possiamo dire che tutto è a posto? Certamente no, abbiamo detto tutti che assistiamo alla ripresa dei contagi per vari ordini di motivi ed è necessario agire su alcuni ambiti. Il primo ambito è la vaccinazione nel mondo. Alle nostre porte, in Bulgaria e in Romania, c'è un bassissimo livello di adesione alla vaccinazione, così nel mondo generalmente. Al G20 sono stati fatti ulteriori passi avanti per fornire i vaccini ai Paesi più in difficoltà.

Il secondo ambito è la necessità della terza dose che dovremo fare al più presto perché i vaccini prevedono dei richiami. È la scienza che lo dice.

Ho trovato molto bella un'intervista dei due ragazzi di origine turca e di nazionalità tedesca, della *start up* BioNtech, che hanno inventato il vaccino Pfizer. Dobbiamo essere grati a loro, ai loro studi, alle loro ricerche, e ai ricercatori del mondo perché la tecnologia mRNA potrà curare tumori, come il melanoma o quello del colon retto, le malattie autoimmuni, l'HIV, la malaria. Tutto ciò grazie a questa tecnologia.

Il terzo ambito riguarda i trasporti: vorrei dire al Governo che dobbiamo fare di più sulla questione dei trasporti, perché dobbiamo garantire ai lavoratori, alle lavoratrici e agli studenti di entrare e uscire dal luogo di lavoro in sicurezza per raggiungere il luogo di lavoro, le università e le scuole. Dovremmo predisporre un grande piano sui tempi delle città.

Il quarto ambito è costituito dai sistemi regionali che continuano a non parlarsi. È questo il motivo del

ritardo nell'emanazione del *green pass*.

L'ultima questione che abbiamo discusso anche nella Commissione che mi onoro di presiedere riguarda i *test* sierologici. Spero siano fatti passi avanti anche nella ricerca scientifica per fornire attendibilità ai test sierologici e anche all'attestato di tali test soprattutto per andare incontro ad alcune istanze dei guariti dal Covid.

In conclusione, Presidente, annunciando il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-PSI, mai così convintamente, mi preme sottolineare che da parte nostra c'è una ferma condanna, senza esitazioni, delle manifestazioni di piazza senza mascherine e distanziamento in epoca di pandemia. Anche per le ripercussioni che esse hanno sull'economia, pensiamo ad esempio a quelle che hanno avuto sui negozi dei centri storici delle città. Siamo convinti che le restrizioni annunciate dalla Ministra dell'interno siano importantissime.

Rivolgo inoltre un pensiero di solidarietà agli operatori socio-sanitari, soprattutto della città di Trieste, che hanno visto duplicare i malati di Covid. Nelle terapie intensive della città sono ricoverati quasi solo non vaccinati, che occupano posti letto che sono importanti anche per chi ha altre patologie, per chi ha avuto un infarto o un incidente.

Non possiamo più permetterci di non curare i malati non Covid: quante volte l'abbiamo detto in queste Aule.

Concludo chiedendo: cosa possiamo fare oggi? Qualche ora fa con la senatrice Rizzotti abbiamo presentato un libro qui in Senato, «Fiat Vax», che è una testimonianza dei medici e del personale sanitario del Niguarda di Milano. Mi piace ricordare una frase di questa testimonianza: quando ci si chiede «Cosa possiamo fare oggi?», la risposta è la seguente: «Non dimenticare. Non dobbiamo dimenticare i nostri morti, perché il loro sacrificio ha permesso ad altri di vivere. Per favore non banalizziamo il futuro che ci attende». È solo dal rispetto reciproco, a partire dalla comunità del lavoro, che potremo andare avanti, costruire il futuro e scongiurare altre restrizioni.

Camus in un suo bellissimo romanzo scriveva: «La peste non muore mai». Ma il Covid-19 ci ha fatto riscoprire il senso della vita; teniamocelo stretto, andiamo orgogliosi del nostro Paese e del nostro Governo e andiamo avanti per combattere questa epidemia. (*Applausi*).

[MALAN](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*FdI*). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi senatori, in un momento così difficile per la Nazione, il Governo dovrebbe lavorare per creare coesione e inclusione, per far sentire tutti gli italiani nella stessa squadra; il Governo dovrebbe mostrarsi ed essere affidabile, proporre misure ragionevoli, senza voler fare i primi della classe in qualsiasi forma di estremismo; dovrebbe spiegare queste norme e dovrebbe essere trasparente; in altre parole, dovrebbe dire la verità.

Ieri in Commissione, nell'esaminare questo provvedimento, che si è potuto esaminare solo in Commissione perché anche questa volta il Governo impone la fiducia impedendo all'Assemblea, ossia ad oltre il 90 per cento dei senatori, di esprimersi (si sono potuti esprimere solo i componenti della Commissione), abbiamo ottenuto qualche piccola cosa, ossia di poter ritenere valido il *green pass* da tampone fino alla fine del turno di lavoro, per evitare le cose che irresponsabilmente già sono accadute in queste settimane, come ad esempio treni che si devono fermare a metà corsa perché il macchinista ha esaurito le quarantotto ore di validità del suo *green pass*. Inoltre, si è ottenuto di evitare che ogni giorno il datore di lavoro debba chiedere il *green pass* a un lavoratore che il datore sa avere un *green pass* che vale, ad esempio, per due mesi.

Ma è troppo poco, perché per il resto abbiamo ricevuto solo dei no a proposte ragionevolissime, avanzate non soltanto da noi, ma anche da altri esponenti del centrodestra, e non solo. Il no è stato fisso: no all'esenzione dal *green pass* per i lavori all'aperto, dove non c'è pericolo di contagio; no all'esenzione dal *green pass* per chi lavora da solo, isolato; abbiamo avuto un no dal Governo per l'accesso alle biblioteche perlomeno per ritirare o depositare libri in spazi riservati; abbiamo avuto un no alla proposta di avere accesso agli impianti sportivi per i minori di diciotto anni; no all'equiparazione dei bus turistici agli altri autobus, come se quelli turistici fossero particolarmente accoglienti per il virus e gli altri no, dove magari c'è la gente pigiata. Abbiamo inoltre ricevuto dal

Governo il rifiuto di concedere il *green pass* per chi ha avuto un'infezione da Covid rilevabile con i *test* anticorpali.

C'è stato un no anche su una proposta non soltanto ragionevolissima, ma basata su evidenze scientifiche menzionate durante le audizioni in Commissione. Abbiamo chiesto di portare a dodici mesi la validità del *green pass* per i guariti, poiché risulta in tantissimi studi in tutto il mondo, anche molto dettagliati, che la guarigione da Covid dà una resistenza al contagio molto più affidabile e molto più lunga, anche contro le varianti, rispetto a quella da vaccino.

Silvio Brusaferrò, presidente dell'Istituto superiore di sanità e ascoltato dal ministro Speranza su tutti questi temi, in audizione qui al Senato il 7 ottobre ha detto queste precise parole: confermo che i dati scientifici ci dicono che l'immunità naturale, come peraltro è fisiologico anche per altre infezioni, ha una maggiore persistenza rispetto a quella vaccinale. Abbiamo fatto presenti queste parole al sottosegretario Sileri, che aveva espresso parere contrario sul nostro emendamento che chiedeva di estendere a dodici mesi la validità del *green pass* per i guariti.

Il sottosegretario Sileri dice di aver telefonato al professor Brusaferrò, il quale ha negato di aver pronunciato queste parole, ma lui le ha dette e c'è un video, reperibile sul sito del Senato, che tutti possono vedere.

Il Parlamento serve a questo, a parlare e a dire cose davanti a tutti, ma forse qualcuno preferisce fare le discussioni all'interno di oscuri CTS e comitati vari, di trattative di corridoio che evitano di portare, per esempio, la legge di bilancio al Senato nei tempi previsti. Noi siamo invece per fare le cose davanti a tutti, però ci è stato detto di no. (*Applausi*). È successo anche di peggio: è stato bocciato un ordine del giorno che chiedeva di scongiurare - questa era l'espressione - l'imposizione del *green pass* ai bambini al di sotto dei dodici anni. Ci hanno detto di no.

Il senatore Romeo ha depositato - e chiedo formalmente che venga pubblicato negli atti allegati alla seduta - un elenco di studi di altissima qualificazione che dicono che è ingiustificabile, non è necessaria ed è sconsigliabile la vaccinazione dei bambini al di sotto dei dodici anni, salvo i casi particolari, come quelli degli immunodepressi e simili. Questo però non è stato sufficiente.

Cito soltanto una persona, il professor Vaia, direttore dello Spallanzani, l'istituto di punta nel nostro Paese nella cura delle malattie infettive, particolarmente distintosi nella lotta al Covid, il quale proprio oggi dice che non vede la necessità di vaccinare i bambini al di sotto dei dodici anni. Chiedere solidarietà sociale a bambini al di sotto dei dodici anni rasenta l'ideologia e il fanatismo. Questo è quanto è stato detto da uno studioso serio. (*Applausi*).

Chi stai invece dall'altra parte? Pfizer e Moderna naturalmente; ti pare che dicono che le loro cose non vanno bene? Tra parentesi, ci sono parecchie cose di Pfizer che nel passato non sono state molto corrette. Quanto al vaccino Moderna, ci sono sei importanti Paesi europei che lo stanno vietando ai soggetti al di sotto dei trent'anni, mentre lo si vuole introdurre addirittura per i bambini di cinque. Ma dove sta la ragionevolezza, dove sta il rispetto degli italiani e dei bambini? (*Applausi*).

Tra i principali sostenitori della vaccinazione dei bambini c'è Walter Ricciardi, il quale proprio oggi ribadisce di essere assolutamente certo che vadano vaccinati i bambini al di sotto dei dodici anni, citando dati totalmente inventati sull'andamento dell'epidemia in Inghilterra: parla di decine di morti tra i bambini, peccato che il sito ufficiale dell'istituto per la sanità parli di sei vittime in tre mesi e sotto i diciotto anni, ma forse i bambini di diciotto anni sono un'altra cosa.

Lo stesso Ricciardi si è distinto per varie cose; in particolare pochi giorni fa, il 22 ottobre, partecipando a una trasmissione televisiva ha detto che chi aveva fatto il vaccino Johnson&Johnson doveva rifarlo entro due mesi. Su richiesta di chiarimento da parte della conduttrice del programma, ha dichiarato che doveva essere rifatto subito, a distanza di due mesi. Su questa incredibile affermazione hanno convenuto Franco Locatelli, coordinatore del CTS, Guido Rasi, tra i principali consiglieri del ministro Speranza e lo stesso sottosegretario Sileri. Poi, però, che cosa è successo? Si scopre il documento della FDA (Food and drug administration) americana - o meglio, lo scopre la professoressa Gismondo, che è andata a vedere - in cui si diceva che il richiamo del vaccino Johnson&Johnson andava fatto almeno due mesi dopo la prima somministrazione: «at least two months after». Non dico che è stato un errore di traduzione; il problema è che non si è capito il senso della frase e, sulla base di

una frase mal letta e mal tradotta, coloro che hanno in mano i destini della nostra sanità e dei nostri bambini hanno fatto affermazioni incredibili e, anziché essere mandati via, continuano a stare lì.

Potremmo poi citare tutta la serie di scienziati, come si dice particolarmente in questa città, che nel febbraio 2020 dicevano che il Covid non rappresentava nessun pericolo e che era più facile morire colpiti da un fulmine e così via.

Parliamo però un momento di Brusafello, cioè di colui che, insieme al ministro Speranza, ha portato avanti un'azione durissima - parole dello stesso Ministro - nei confronti dell'Organizzazione mondiale della sanità perché occultasse il documento in cui si dimostrava che l'Italia era in grave ritardo sul piano pandemico, non avendolo aggiornato dal 2006, e non avendolo fatto scattare a tempo dovuto. Una carenza che probabilmente è costata migliaia di morti, tanto è vero che l'Italia ha avuto una mortalità molto più alta degli altri Paesi, specialmente nella prima fase.

La grande preoccupazione del ministro Speranza e di Brusafello è stata di occultare il documento; dopodiché, il ministro Speranza, proprio qui al Senato, ha detto che non aveva fatto alcuna pressione nei confronti dell'Organizzazione mondiale della sanità, e abbiamo la sua stessa testimonianza, pubblicata da «Report», che dice di aver appena parlato con il direttore regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità, Kluge. (*Applausi*).

Ebbene, negli Stati Uniti chi mente davanti al Congresso rischia fino a cinque anni di carcere; noi a Speranza chiediamo soltanto che se ne vada (*Applausi*) e che lasci il posto a una persona che sia in grado di gestire una situazione così delicata. Non possiamo obbligare le persone a vaccinare i bambini sulla base di dichiarazioni di persone che si dimostrano bugiarde davanti al Senato. (*Applausi*).

Chiediamo che si attuino tutte le misure che servono; vogliamo una Commissione di inchiesta seria, non come è stata ristretta nel suo ambito; chiediamo di attivare le cure domiciliari e tutto quello che serve.

Fratelli d'Italia vuole il bene comune, vuole lavorare per le misure che servono e non per fare un po' di copertina, per fare un po' di sfarzo.

Vogliamo difendere i bambini rispetto a un trattamento non giustificato da evidenze scientifiche. (*Applausi*).

[PARRINI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD). Signor Presidente, gentili colleghi e colleghe, il Gruppo Partito Democratico è a favore del provvedimento oggi in votazione. Siamo mossi, come componenti di questo Gruppo, da alcune convinzioni, la prima delle quali vorrei esprimere con molta forza.

Continuiamo a domandarci che cosa sarebbe accaduto nel nostro Paese se, invece di prevalere una linea di intelligente rigore, fosse prevalsa una linea di irresponsabilità, di cui abbiamo avuto, purtroppo, anche oggi in quest'Aula ulteriori esempi. (*Applausi*). Penso che questa domanda dovrebbe essere alla base di ogni nostra valutazione.

Nella retorica no vax, boh vax, anti-vax, così come in quella no pass, boh pass e anti-pass, c'è un qualcosa di irresponsabile - lasciatemelo dire, colleghi - non soltanto per i suoi contenuti intrinseci, che sono gravi, ma per il fatto che credo venga sparsa in maniera così disinvolta perché tanto si sa che quelle idee malsane, per fortuna, in Italia non saranno mai maggioritarie (*Applausi*) e non saranno mai messe alla prova. E, allora, in questa irresponsabilità c'è anche una componente di viltà, che ancora una volta vorrei denunciare dai banchi del Senato. L'ho fatto in tanti interventi sul contrasto al Covid.

Colleghe, è facile maturare la convinzione che dalla comprensione sia legittimo passare anche a un sentimento di insofferenza, per tutto questo rumore di fondo (*Applausi*) così davvero poco rispettoso di un interesse pubblico che va difeso sempre, quello della salute collettiva, della protezione delle persone più deboli.

Vedete, si parla con leggerezza - l'ho sentito fare anche oggi - di Commissioni di inchiesta. Una commissione di inchiesta la vorrei fare anche - ce ne dovremmo occupare, tra l'altro - su tutto quel pazzesco meccanismo di diffusione di *fake news* che crea grandi problemi alla nostra democrazia. (*Applausi*). Altro che Commissione di inchiesta sulla gestione del Covid! Ce ne vorrebbe una sulla propalazione sistematica di *fake news* nella loro versione cospirazionista, nella loro versione più greve

e volgare. Credo che questo sia un grande problema.

L'Italia oggi può costituire un modello per gli altri Paesi - e tutti ce lo riconoscono, se guardiamo i dati delle scorse settimane - proprio perché si è scelta la strada del rigore intelligente. Cosa significa rigore intelligente? Significa certamente partire da un approccio severo, significa sapere che soltanto la fermezza ci può permettere di battere il virus, significa fare tutte quelle concessioni e quegli allentamenti che sono possibili senza venir meno a questa linea generale e significa andare avanti sulla base di un'attenta valutazione delle evidenze scientifiche che sono sotto i nostri occhi. Tali evidenze scientifiche non possono essere un esercizio di *bricolage* e di autonomia nella raccolta dei dati e di equiparazione tra vera scienza e falsa scienza, perché questa è la *fake news* più grande.

Credo infine che sia estremamente pericoloso il tentativo, che viene portato avanti da mesi, di insinuare dubbi sulla credibilità delle conclusioni raggiunte dalla comunità scientifica, di picconare giornalmente quello che ci viene detto da chi ha la responsabilità grave e pesante, ma essenziale, di dirci cosa possiamo fare, cosa è prudente fare e quali trattamenti sanitari sono estremamente consigliabili e necessari.

Vorrei fare un appello, dopo una discussione durata diversi giorni all'interno della nostra Commissione, dove si sono superate situazioni non facilissime e dove non si è registrata purtroppo quell'unanimità, anche all'interno della maggioranza, che io invece auspico sempre: attenzione ai segnali che diamo. Devo dire che mi sono approcciato a questo decreto-legge, qualche giorno fa, con una speranza relativa ai dati degli ultimi giorni, che coincidono con l'abbassamento delle temperature, con l'arrivo di una stagione più fredda e con l'aumento delle attività che si svolgono al chiuso: i nuovi contagi oggi sono 2.000 in più rispetto a ieri e c'è una ripresa, per ora non fortemente preoccupante, ma sicuramente visibile, nell'andamento dei contagi. Speravo che tutto questo, e anche l'osservazione e la valutazione di quello che sta avvenendo in Paesi vicino a noi che hanno seguito linee diverse dalle nostre, inducesse tutti a una maggiore responsabilità e a una moderazione degli istinti di attacco a parti della politica del *green pass*. Dobbiamo essere molto chiari: l'unica arma contro il Covid è il vaccino e l'unica cosa che ci ha fatto ripartire è il *green pass*. Poche storie, questa è la verità. (*Applausi*). E allora, se questa è la verità, come io credo, bisogna stare estremamente attenti ai segnali che si mandano all'opinione pubblica.

Vorrei infine dire che sono molto d'accordo con le scelte che sono state fatte dal Ministero degli interni per quanto riguarda le restrizioni da introdurre alle manifestazioni dei cosiddetti *no pass*. Il diritto di dissentire è sacrosanto, ma quel diritto non può essere esercitato mettendo in pericolo la salute pubblica e mettendo in pericolo un altro diritto degli italiani, il diritto al lavoro. Mi pare che, da questo punto di vista, le cose migliori e più sagge come al solito le abbia dette ieri nell'assemblea dell'ANCI a Parma il nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È con le sue parole, che non hanno bisogno di nessun commento, che vorrei concludere il mio intervento. Il Capo dello Stato ha detto: «Le forme legittime di dissenso non possono mai sopraffare il dovere civico di proteggere i più deboli. Dobbiamo sconfiggere il virus, non attaccare gli strumenti che lo contrastano».

Credo che queste parole, meglio di ogni altra considerazione che può fare qualsiasi di noi, ci descrivano qual è la sfida che abbiamo di fronte. È una sfida che possiamo vincere, ma che vinceremo soltanto se ci sarà grande compattezza e coesione, da parte delle istituzioni e dei cittadini, nella lotta a questa pandemia. (*Applausi*).

[RUOTOLO](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RUOTOLO](#) (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, ancora una volta siamo qui a dover approvare un provvedimento salva-vite. Dobbiamo infatti convertire in legge il decreto entrato in vigore il 15 ottobre scorso e cioè dobbiamo estendere l'impiego del *green pass* all'accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati. Pur avendo il consenso di gran parte della popolazione, soprattutto questo decreto-legge ha suscitato manifestazioni di protesta e prese di posizione estreme, anche in quest'Aula, come ha appena ricordato il presidente Parrini. Voglio qui ricordare le immagini ignobili dei manifestanti di Novara, vestiti come i deportati dei *lager* nazisti. (*Applausi*). Ignoranti che non conoscono la storia, perché confondono il diritto alla salute in uno Stato

che vuol salvarti la vita con il vaccino, da un regime che si è macchiato dei peggiori crimini contro l'umanità: la Shoah, lo sterminio del popolo ebraico.

Onorevoli colleghe e colleghi, il *green pass* è il semaforo verde per poter partecipare alla vita sociale del Paese, uno strumento che funziona, perché spinge a vaccinarsi. Chi non accetta però il vaccino, se vuole partecipare alla vita sociale, deve fare il tampone. A proposito dei tamponi, nelle settimane scorse si è dibattuto se fosse il caso o meno di far pagare i tamponi ai non vaccinati. Nel decreto-legge che stiamo approvando, l'articolo 4 dispone l'obbligo per le farmacie di applicare il prezzo calmierato per la somministrazione dei predetti test rapidi. È una scelta sulla quale ci ritroviamo, anche se c'è sempre da chiedersi perché le parafarmacie non possano fare il tampone rapido. Comunque l'applicazione del prezzo calmierato sarà assicurata anche dalle strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio sanitario.

Colleghe, come sapete, nel corso dell'esame in Commissione, come ha appena detto anche il presidente Parrini, il provvedimento è stato in più parti oggetto di modifiche. Nel votare gli emendamenti, non sempre come maggioranza che sostiene il Governo Draghi ci siamo ritrovati dalla stessa parte. Alcuni di questi emendamenti sono passati a maggioranza ristretta. Certo, questo fa parte della normale dialettica parlamentare, ma è evidente che il Governo si deve porre il problema di come si costruiscono questi provvedimenti, in relazione alla maggioranza e al Parlamento, costruendo così una sintesi che sia effettivamente tale ed equilibrata.

Basta sfogliare i giornali e le agenzie di stampa, per capire che non siamo ancora usciti dalla pandemia e anzi c'è una recrudescenza del virus a livello europeo. Di certo qui da noi, in Italia, le cose vanno meglio, perché il Governo ha tenuto la barra dritta e per questo possiamo avere meno paura di altri, ma nei Paesi vicini al nostro la situazione è preoccupante. In Austria hanno varato un nuovo *lockdown* selettivo per i non vaccinati. Altro che *green pass*! I non vaccinati non possono entrare in negozi, ristoranti e piste da sci. Anche in Germania sono preoccupati per la situazione epidemiologica, anche perché si è vaccinato meno del 70 per cento della popolazione e nelle ultime ventiquattro ore 40.000 persone sono risultate positive, il doppio di una settimana fa, per non parlare poi della Gran Bretagna, della Romania, della Serbia, della Croazia e della Bulgaria. È evidente che imporre ai lavoratori pubblici e privati il possesso di una certificazione per accedere ai luoghi di lavoro ha significato una svolta necessaria, per evitare il rischio di nuove chiusure.

La campagna vaccinale è a buon punto, ma se vogliamo contenere il numero dei contagi e mantenere sotto soglia il numero dei ricoveri dobbiamo convincere gli incerti e spingere per la terza dose se non vogliamo rinunciare di nuovo alla vita sociale. Per capire cosa rischiamo è sufficiente proiettarci solo un attimo indietro, all'anno scorso, quando, in questo stesso periodo, vivevamo l'incubo delle chiusure e l'impossibilità di viaggiare, spostarci e incontrare amici e parenti. Vi ricordate il Natale con sei posti a tavola?

Gli esperti ci dicono che siamo all'inizio di una quarta ondata che, se continuiamo a rigare dritto, sarà molto diversa dalle precedenti e potremo non rinunciare alla nostra vita e continuare a lavorare in sicurezza. Se riusciremo a reggere meglio la quarta ondata è perché stanno funzionando vaccino e *green pass*, mascherine e distanziamento.

Tuttavia, è chiaro che questa quarta ondata ha un corresponsabile: la disinformazione, le *fake news* e il rifiuto a vaccinarsi nei Paesi dove c'è il vaccino. Questa volta, più delle altre, c'è l'effetto collaterale dei no vax e dei no *green pass*; non è come l'anno scorso, quando non avevamo ancora il vaccino.

In Italia l'83 per cento della popolazione è vaccinata e l'86 per cento è parzialmente protetta, eppure stanno aumentando i contagi, mentre 2,5 milioni di italiani hanno fatto la terza dose.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 19,45)

(Segue RUOTOLO). Abbiamo visto tutti le conseguenze, per esempio, delle manifestazioni di Trieste, ossia l'aumento dei contagi e delle ospedalizzazioni. Alcuni colleghi dicono che il problema di Trieste sia la Slovenia, che è a due passi. Non lo so. Io so che il problema di Trieste sono quei 70.000 abitanti non vaccinati su 230.000 e che il famoso corteo del 15 ottobre scorso ha creato un focolaio di 200 contagi. I dati di oggi riportano quasi 8.000 contagi e 60 morti, con il *record* dei 1.000 casi in Veneto.

Proprio ieri il presidente Mattarella ha detto che le piazze no vax hanno provocato un pericoloso

umento dei contagi. È dunque il momento di non cedere alle piazze, sempre più tossiche per la nostra democrazia, dove non si rispettano le regole (dal distanziamento, alle mascherine), si danno vita a cortei non autorizzati e a scontri con le Forze dell'ordine, si grida «libertà, libertà» e si picchiano i giornalisti che hanno il dovere di raccontare quelle manifestazioni.

Certo, dobbiamo garantire i diritti di chi dissente, ma abbiamo anche il dovere di garantire la salute dei cittadini e delle cittadine, vaccinati o meno. Dunque, sì alle manifestazioni statiche con mascherine indossate.

Il Parlamento e noi tutti siamo chiamati a indicare la strada e non possiamo tentennare o farci ammaliare dalle sirene di un malinteso senso di libertà. Le conseguenze, in alcuni Paesi europei, di cancellare le restrizioni appena i dati sono stati positivi sono sotto gli occhi di tutti. Il nostro Governo ha invece giustamente scelto la strada di una riduzione graduale delle restrizioni ed è questa che dobbiamo continuare a percorrere. È attraverso le vaccinazioni che usciremo dalla pandemia.

Dobbiamo essere consapevoli, però, che la pandemia andrà avanti fino a quando i Paesi poveri non riceveranno i vaccini di cui hanno bisogno. Pensate che in Africa è stato vaccinato meno del 5 per cento della popolazione.

Signor Presidente, membri del Governo, colleghe e colleghi, nel concludere il mio intervento annuncio il voto favorevole alla fiducia delle senatrici e dei senatori della componente Liberi e Uguali-Ecosolidali del Gruppo Misto. (*Applausi*).

[VITALI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[VITALI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, voglio iniziare questo mio intervento cercando di fare un'operazione di verità e di chiarezza, per dare l'idea di come ci approcciamo a questa problematica e delle motivazioni per le quali sosteniamo senza se e senza ma l'azione del Governo e condividiamo, dall'inizio alla fine, tutti i provvedimenti resisi necessari per contrastare o per prevenire la diffusione del Covid.

Ci rendiamo anche conto, pur non condividendole, di alcune ragioni sostenute da chi ritiene di non doversi o di non volersi vaccinare, probabilmente per il fatto che per la prima volta nella storia del mondo civile un vaccino è stato licenziato in pochissimi mesi, mentre gli altri vaccini hanno avuto anni di prove e di sperimentazioni e questo crea delle perplessità. A questi concittadini, vogliamo dire che non esiste un vaccino che escluda totalmente la possibilità di effetti collaterali, anzi direi che non esiste nessun medicinale che escluda effetti collaterali, basta leggere i bugiardini di qualunque confezione per conoscerne gli effetti collaterali del prodotto. La nostra posizione è dovuta al fatto che, mettendo sulla bilancia i potenziali rischi - soltanto una sperimentazione continuativa ed il tempo ci dimostreranno quali possono essere questi effetti collaterali e se sono contrastabili - con gli effetti sicuramente positivi, la bilancia pende dalla parte della tutela della salute. La nostra posizione è frutto della consapevolezza dei quasi 140.000 decessi che abbiamo avuto in meno di due anni, è frutto della considerazione che gli organismi internazionali sanitari per l'Europa hanno previsto, fino a febbraio, mezzo milione di decessi per il Covid e che da dicembre gli esperti scientifici nazionali prevedono un contagio che ammonterà a 15.000 casi mensili e oltre.

Credo che invece vada apprezzato lo sforzo del Governo che, pur tutelando la salute ed il diritto al lavoro, ha cercato di tutelare anche il libero arbitrio, cioè la possibilità di chi ritiene di non vaccinarsi di non farlo, senza però intralciare e senza infierire sui diritti di coloro che invece liberamente hanno scelto di farlo.

Questo decreto-legge si pone proprio questo problema, per cui stabilisce che se vogliamo mantenere i livelli occupazionali ed incentivare l'occupazione, l'unica maniera per farlo in questo momento è il vaccino. Voglio dire ai colleghi che hanno citato alcune posizioni scientifiche che non vanno esattamente nel senso di quello che noi riteniamo, che quando si pone un problema relativo alla salute, tra una tesi restrittiva e una invece estensiva, bisogna propendere per quella restrittiva se non ci sono prove scientifiche che escludano totalmente la necessità di ricorrere a questi sistemi.

Il lavoratore, quindi, non è obbligato a vaccinarsi, ma deve sapere che se non si vaccina e non si sottopone al tampone, non perde il posto di lavoro, non viene sanzionato in via disciplinare, ma viene

sospeso dallo stipendio. Il lavoratore può ovviare a questa situazione sottoponendosi al tampone. Anche a questo proposito voglio dire con molta chiarezza che il tampone deve essere una spesa a suo carico, perché lo Stato gli garantisce gratuitamente la vaccinazione, che è uno strumento utile per poter contrastare e per potersi difendere dal virus. (*Applausi*).

Uno Stato di diritto come il nostro concede anche la possibilità a chi non la pensa in questa maniera di manifestare, ma manifestare non significa bloccare i centri storici, non significa bloccare le attività economiche, non significa aggredire la Polizia e le Forze dell'ordine, non significa limitare i diritti e le libertà di coloro che invece si sono sottoposti al vaccino. (*Applausi*). Si può manifestare, noi rispettiamo la minoranza e le minoranze, ma allo stesso modo le minoranze devono rispettare le maggioranze, perché questo prevede la democrazia. (*Applausi*).

Un'altra cosa voglio dire alle tante Cassandra: smettiamola di guardare che cosa succede negli altri Stati quando adottano misure che sembrano meno repressive delle nostre, cerchiamo di essere orgogliosi di quello che ha fatto il nostro Paese, che non è frutto di buona sorte, ma di impegno, di senso di responsabilità, di giusta sintesi tra politica ed evidenze scientifiche. (*Applausi*). E oggi, se ci sono Paesi come la Germania o l'Inghilterra che guardano l'Italia come esempio da imitare, evidentemente i sacrifici che abbiamo fatto non sono stati inutili. (*Applausi*).

La nostra posizione è favorevole alla vaccinazione anche per un altro motivo. Non soltanto non guardiamo quanto succede all'estero e cerchiamo di essere orgogliosi per ciò che siamo stati capaci di fare, ma pensiamo anche a quei territori del globo che non hanno la possibilità, anche volendolo, di potersi vaccinare perché non hanno le risorse finanziarie. (*Applausi*). Questa è veramente una bestemmia. Non lo dirò in maniera arrabbiata come il collega Pagano, ma lo dico con lo stesso convincimento e con la stessa decisione. (*Applausi*). La nostra posizione è senza se e senza ma a favore di una campagna vaccinale a tappeto - lo voglio dire a qualche collega - e non è frutto di autolesionismo, ma è una scelta consapevole, che vuole scongiurare definitivamente, se ve ne fosse la possibilità, di ritornare al *lockdown*, che ha bloccato le attività imprenditoriali e il lavoro. (*Applausi*). Abbiamo subito danni e le relative conseguenze e non vogliamo più ritornare nelle stesse condizioni.

Non siamo usciti dal *tunnel*: vediamo una luce e la vediamo grazie alla vaccinazione e al *green pass*. Sicuramente non è il toccasana; non è uno strumento che ci immunizza totalmente dal Covid, ma una cosa è certa: riduce drasticamente le conseguenze negative dell'infezione e cerca di allentare un peso che era diventato insostenibile nei confronti della nostra sanità, perché non esiste soltanto il covid nel nostro Paese, ma anche interventi urgenti e interventi oncologici hanno bisogno di essere espletati esattamente come tutti gli altri.

C'è assoluta condivisione sulla linea del Governo. Abbiamo, però, sentito esprimere delle posizioni critiche in quest'Aula da parte di alcuni colleghi. Non le condividiamo totalmente, ma due meritano un'attenzione. La prima è relativa all'immigrazione. Ci si potrebbe chiedere cosa c'entra l'immigrazione con la difesa dal Covid. C'entra moltissimo. Al di là della solita considerazione che non può essere il nostro Paese ad avere sulle spalle da solo il peso di disperati che pensano di trovare l'Eldorado, ma deve essere l'Europa, se è vero che è unita, a farsi carico in maniera responsabile di questo fenomeno, c'è un'altra considerazione: oggi l'immigrazione clandestina diventa un veicolo incontrollabile di contaminazione che non possiamo permetterci e, quindi, invitiamo il Governo a prendere posizioni serie su questo problema.

Un'altra considerazione che condividiamo tra le tante dette che, invece, non ci trovano d'accordo è che, quando si chiede il rispetto della legge e delle regole, questo deve valere per tutti, anche per i contestatori dei *rave party*, che devono rispettare le leggi. Non si può dire che, per evitare problemi di ordine pubblico, si lascia fare a quei signori che li organizzano ciò che vogliono, perché non è un esempio corretto e non credo che arrivino contemporaneamente 10.000 persone nei luoghi di ritrovo.

Presidente, avrei evitato la questione di fiducia. È vero che all'interno della 1a Commissione, dove il provvedimento è stato approfondito, sono emerse delle diversità, ma credo che è sempre prevalso il senso di responsabilità. E lo dico nell'interesse non del Governo, ma del Parlamento. Era giusto che nell'Aula, di fronte ai cittadini, ognuno si assumesse le proprie responsabilità, libero di dire le proprie posizioni, ma liberi anche noi di confutarle in maniera scientifica e politica. Questo non è stato

possibile ed è un peccato, perché si è violata una regola della democrazia parlamentare.

Ciononostante, nel merito condividiamo e invitiamo il Governo ad andare avanti su questa strada e daremo convintamente un voto favorevole al provvedimento in esame. (*Applausi*).

[AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, facciamo subito chiarezza: la Lega è per un pieno e convinto sì al piano vaccinale, la cui buona riuscita è, assieme alla ripresa economica, la ragione per cui siamo entrati in questo Governo. La Lega è anche per un pieno e convinto sì al *green pass*, se inteso come strumento per garantire le aperture e per ridurre la diffusione del contagio - in questo caso - all'interno dei luoghi di lavoro. (*Applausi*).

Non condividiamo, però, un uso forzato del *green pass* come strumento per indurre forzatamente alla vaccinazione, introducendo un surrettizio obbligo mascherato. Non è questo il motivo per cui è stato istituito. Ve lo ricordate il *green pass* europeo? Probabilmente no, perché siete europeisti a targhe alterne, solo quando vi fa comodo. Vaccino e tamponi vanno a braccetto, di pari passo, ed entrambi sono - o dovrebbero essere - strumento per garantire la libera circolazione.

Non c'è bisogno di un'imposizione, anche perché siamo ormai prossimi al 90 per cento di vaccinati; residua un 10 per cento fisiologico, quota che possiamo ritrovare in ogni campagna vaccinale, e ciò accade per varie ragioni: per scelta, per paura, per non conoscenza.

Le prime dosi sono ormai praticamente azzerate e questo 10 per cento lo possiamo ridurre solo informando e convincendo, non mostrando i muscoli. Rendetevi conto che, forzando la situazione, non aumenteranno i vaccinati, ma si otterrà l'effetto contrario.

Io non difendo quelle persone. La mia opinione è che sbagliano, ma le rispetto e cerco di capire le loro ragioni. Ve lo dico da convinto sostenitore del vaccino. Mi sono vaccinato subito, appena aperta la mia fascia di età, e mio figlio minorenni è vaccinato. Vengo dalla provincia di Lodi, quella di Codogno e, quindi, conosco bene la pericolosità del Covid-19: l'ho visto coi miei occhi nei giorni più tremendi. Assieme al collega Simone Bossi, che mi siede vicino, della confinante provincia di Cremona, sono stato il primo senatore a essere chiuso in casa e non su una spiaggia della Puglia o, come voi del PD, non ho preso l'aereo per venire a Milano sui Navigli a fare l'aperitivo o non mi sono fatto fotografare mentre mi ingozzavo di involtini primavera. (*Applausi*).

Ve lo ripeto: è sbagliato forzare la mano, perché ciò accentuerà la tensione.

In Commissione abbiamo affrontato questo provvedimento con lo scopo di migliorarlo, perché nessun decreto-legge nasce perfetto e tutti raccolgono aggiustamenti lungo il proprio *iter* di conversione. L'abbiamo fatto sostenendo l'applicazione del *green pass* dove serve, ma proponendo di limitarne l'applicazione dove non serve a ridurre il contagio, con lo scopo di agevolare il suo uso serio e condiviso, con interventi che mirassero - ad esempio - a ridurre le code davanti alle farmacie e, indirettamente, riducendo i costi per lo Stato. Questo lo dico perché non voglio credere - anche se molti fuori da qui lo pensano - che ciò che vi spinge sia la volontà di ingrassare gli utili di Pfizer e dei produttori di tamponi.

Per venire ad alcuni temi da noi proposti, parlo - ad esempio - dei lavori all'aperto, quelli in solitaria o in remoto. Vi chiedo: se si può stare all'aperto in un ristorante, senza *green pass* e senza mascherina, perché volete imporre questo obbligo a chi taglia la legna in montagna, a chi fa il guardiano del faro in piena solitudine o a chi lavora da casa collegato alla rete? Qual è il rischio di diffondere il contagio? Nessuno.

Stesso discorso vale per i giovani che fanno sport all'aperto e senza contatto. Che rischi di contagiarsi o contagiare si corrono giocando a tennis, dove la persona più vicina è a venti metri, o facendo sci di fondo nei boschi? E ben sappiamo, in ogni caso, il basso impatto che un'eventuale infezione da Covid-19 ha sui giovani. Essendo minorenni, non possono scegliere in autonomia se vaccinarsi. Quindi, voi state creando conflitti nelle famiglie e, di conseguenza, anche costi per i tamponi. In questo caso, esponete quei ragazzi anche a lunghe code al freddo, davanti alle farmacie, magari attornati da decine di persone non vaccinate e magari togliendo lo *slot* nella farmacia a chi ne ha bisogno per andare al lavoro il giorno dopo a guadagnare la pagnotta. Non ha alcun senso! (*Applausi*).

Sapete cosa otterremo? Avremo giovani che, per questo, smetteranno di fare sport e ciò è male. Abbiamo fatto proposte di buon senso e avete respinto tutto, solo leggendo la firma dell'emendamento e con motivazioni che fanno ridere. Avete dato parere contrario persino a un ordine del giorno che chiedeva di calmierare i prezzi dei tamponi in farmacia, misura che il Governo ha già preso.

Non li avete nemmeno letti! (*Applausi*). Emendamento Lega? Parere contrario! Volete accanirvi. La vostra filosofia è quella di punire ed isolare. Lo dimostrate continuamente, con una rabbia vendicativa e vessatoria, tipica di chi usa i muscoli e non il cervello. Il vostro motto è guai ai vinti.

Ve lo dice un convinto pro vax: state tirando troppo la corda. Prima o poi si rompe. Invece di unire volete dividere. Discriminate e pare quasi che godiate nel farlo. Per vent'anni vi ho sentito ciarlare del non discriminare le minoranze e ora siete voi i primi a farlo. Siete arrivati a discriminare persino sulla cultura. Chi ha il *green pass* può prendere in prestito libri *gratis* in biblioteca; gli altri se li vadano a comprare in libreria, come se il virus poi facesse differenza tra un edificio e l'altro.

Ve lo dico in sincerità. Pensate di essere grandi statisti, ma siete solo dei piccoli despoti. Siete arrivati a negare i fondamenti della medicina. Negate che l'immunità naturale di chi è guarito dal Covid-19 sia più forte e duratura di quella indotta da vaccino. Negate che i milioni di guariti ma non tracciati siano uguali ai guariti ufficiali tracciati da tampone positivo o negativo.

Quando il politico rinuncia al suo ruolo, che è quello di fare scelte di buon senso, come un buon padre di famiglia, ma si comporta invece da matrigna, è l'inizio della fine della democrazia. (*Applausi*). Quando si abdicano e si lasciano le scelte a freddi, grigi e ottusi burocrati ministeriali, che rispondono a chissà quali logiche e non certo a quella di rappresentare il popolo, è l'inizio di un regime. Fermate questo vostro atteggiamento. Fermatevi finché siete in tempo.

Uniche cose positive, perché sono un inguaribile ottimista, è l'approvazione della nostra proposta di considerare valido il tampone fino al termine del turno di lavoro, portandolo di fatto da quarantotto a cinquantasei ore di durata, nonché l'accoglimento del nostro ordine del giorno che impegna il Governo a stabilire i criteri per sancire la fine dell'emergenza e delle misure restrittive.

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 20,09)

(*Segue AUGUSSORI*). Se si chiedono sacrifici, bisogna essere trasparenti e dare una chiara prospettiva che definisca quando tutto ciò avrà termine. Se ci sarà questa chiarezza, lo si deve solo alle insistenti battaglie della Lega in Commissione. (*Applausi*). Per il resto, nulla. Siamo partiti da un decreto-legge mediocre, con falle in più parti, e abbiamo chiuso con una legge di conversione ancor peggiore, sorda e cieca anche davanti all'evidenza.

Veniamo alla dichiarazione di voto. Signor Presidente, se fossimo davanti a un libero voto sul merito del provvedimento, la nostra scelta sarebbe scontata. Di fronte, però, a un voto di fiducia, con l'unico intento di non lasciarvi mano libera e campo libero per fare ulteriori forzature, confermiamo la nostra presenza e fiducia al Governo del presidente Draghi. (*Applausi*).

[GARRUTI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRUTI (*M5S*). Signor Presidente, colleghi, l'Italia è il Paese che più di ogni altro in Europa e forse nel mondo sta dando esempio di corretta e rigorosa gestione della pandemia. Lo abbiamo dimostrato sin dall'inizio con una impostazione politica data dall'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che poggiava le proprie fondamenta sui dati scientifici. E continuiamo a dimostrarlo anche oggi, a dispetto di chi, sin dall'inizio della pandemia, litigava un giorno contro le aperture e l'altro contro le chiusure, oppure contestava il prolungamento dello stato di emergenza per poi dire che l'emergenza non era stata gestita correttamente. Oggi la prova di ciò che ho detto la si vede nelle difficoltà che stanno vivendo altri Paesi con morti e contagi in forte aumento, a cui stanno cercando di porre rimedio esattamente come ha fatto l'Italia, con la differenza che l'Italia ha optato per il *green pass* prima dell'arrivo della quarta ondata, mentre altri Paesi lo stanno facendo ora, in piena nuova ondata di contagi.

Il provvedimento in esame di certo non è semplice da digerire per molti italiani: il *green pass* è lo strumento della ripartenza dell'Italia. Di alternative migliori sul tavolo non ce ne sono, ma nel mondo del lavoro ci sono state criticità serie e non è ignorandole che si offre una soluzione politica. Abbiamo visto anche le tante manifestazioni che si svolgono nel nostro Paese, tra espressioni pacifiche di

dissenso e comportamenti invece inaccettabili. C'è un livello di tensione che preoccupa ed è doveroso l'impegno di tutti affinché la tensione si allenti.

Ciò che ha ispirato e guidato la nostra azione emendativa è stata la necessità di non inasprire i conflitti sociali, già presenti e molto spesso latenti nel nostro Paese, e di prevedere iniziative che potessero non aggravare la situazione economica dei lavoratori attraverso le misure, seppur necessarie, introdotte dal decreto-legge.

La maggior parte delle persone ha fatto il vaccino, a riprova della grande responsabilità nazionale ed oggi, come unico disagio, ha quello di dover esibire, quando richiesto, il proprio certificato verde. Chi non è vaccinato può ottenerlo con il test, il cui prezzo è stato da tempo calmierato e che, con un ordine del giorno approvato in Commissione, potrà costare ancora meno per le famiglie con redditi bassi. Inoltre, abbiamo lavorato per chiarire una volta per tutte la validità del *green pass* all'interno del turno di lavoro: è sufficiente che il certificato sia valido all'inizio della giornata lavorativa per permettere al lavoratore di portare a termine regolarmente il proprio turno.

Abbiamo poi discusso a lungo su due argomenti fondamentali: il primo riguarda i test sierologici per i guariti da Covid, mentre il secondo i lavoratori all'aperto. Per entrambi abbiamo ottenuto l'approvazione di due impegni al Governo: nel caso dei guariti da Covid, l'Esecutivo si impegna entro il 31 dicembre a effettuare uno studio che possa portare all'estensione o all'esenzione dal *green pass* per coloro che, grazie all'immunità naturale conseguente al contagio, abbiano la presenza di anticorpi neutralizzanti anti-Covid in quantità uguale o superiore a un valore soglia stabilito dal Ministero della salute. Sul fronte dei lavoratori all'aperto non abbiamo purtroppo avuto dal Governo risposte tali da poter esentare dal *green pass* coloro che, lavorando in luoghi aperti, non hanno contatti con terze persone. Anche in questo caso siamo però riusciti a far approvare un impegno per il Governo a effettuare una ricognizione delle categorie lavorative le cui prestazioni siano svolte esclusivamente all'aperto o in forma individuale, tali da poter esentare il lavoratore dal possesso e dall'esibizione del certificato verde. Lo stesso abbiamo fatto e ottenuto per i lavori da casa, il cosiddetto telelavoro.

L'attenzione che oggi stiamo avendo per la salute degli italiani è massima e non possiamo abbassare la guardia. Quel patto sociale che c'è stato sin dall'inizio della pandemia tra istituzioni e cittadini deve continuare anche oggi. La lotta contro questo virus non è ancora conclusa e, per evitare una nuova salita dei morti, dei malati gravi e dei contagi, dobbiamo continuare a tenere alto il livello di attenzione. E il *green pass*, nonostante i disagi e le arrabbiature che ha provocato in alcuni cittadini italiani, è uno strumento per questa lotta.

Nei discorsi ascoltati in quest'Aula si è ragionato di lesioni di diritti, della mancata osservazione della Carta costituzionale, di obblighi o meno vaccinali e della necessità del *green pass*. Nonostante tutte le diverse opinioni - intendiamoci rispettabilissime - possiamo affermare che, con i vaccini e con il *green pass*, siamo tornati alla quasi normalità. In questa fase delicatissima, che alcuni hanno definito come inizio della quarta ondata dell'epidemia, per fortuna l'Italia sta soffrendo meno di altri Paesi. Questo però non giustifica alcun tentativo di abbassare la guardia, né tantomeno di assumere un atteggiamento acritico nei confronti delle scelte del Governo. In base alle risultanze scientifiche e all'andamento dei dati epidemiologici, infatti, abbiamo chiesto e ottenuto che si adotti una strategia chiara, comunicata per tempo, sulla permanenza o meno dello stato di emergenza, così come sull'uso del *green pass*, a riprova del fatto che deve essere chiaro che il *green pass* deve servire solo se necessario. Oggi lo è: è una misura che ha posto l'Italia in posizione di avanguardia nel mondo e messo in sicurezza il Paese.

Per il futuro, Presidente, ogni valutazione non potrà che essere figlia di una rigorosa analisi dei dati.

Per tutti questi motivi annunciò il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle al provvedimento.

(Applausi).

[PARAGONE](#) (*Misto-I-PVU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PARAGONE (*Misto-I-PVU*). Signor Presidente, la Gran Bretagna non ha il *green pass*, ma ha un'economia che cresce del 6,5 per cento e, quindi, la storiella del *green pass* che serve per rilanciare l'economia bevetela voi. A voi non interessa la crescita: a voi interessa che le imprese lavorino, così

non dovete pagare loro i ristori e soprattutto potete chiedere agli imprenditori tutte le tasse, tutte le cartelle esattoriali e tutto quello che prima era sospeso.

La Gran Bretagna non chiude perché la loro Commissione d'inchiesta, quella che voi in Italia non volete perché avete paura della verità, sorregge con studi seri la scelta di Boris Johnson, tanto che i giornali britannici non parlano più di Covid. Solo in Italia le siero veline si permettono di squittire. Gente che ha fatto la Brexit figuratevi quanto se ne infischia delle vostre fesserie.

La Gran Bretagna non ha il *green pass* e non ha le mascherine. La Gran Bretagna non ha gente in piazza a manifestare in difesa della libertà, dei diritti e del lavoro, perché oltremarica a nessuno è saltato in mente di elidere i diritti. Soprattutto la Gran Bretagna non ha un questore come quello di Milano che dice che sabato alle manifestazioni vedremo un altro film. Dite al questore che non è John Wayne. Se nelle piazze d'Italia succederà qualcosa, ne risponderanno questo Governo e la maggioranza.

Voi state incendiando la società perché non vi resta che questo. Le vostre bugie stanno arrivando al capolinea e ve ne accorgete quando toccherete i nostri figli più piccoli. La vostra accondiscendenza verso le multinazionali del farmaco non vi salverà.

Nel *green pass* ci sono la vostra idea distorta di democrazia, cittadini divisi, diritti spacchettati, libertà condizionata. Il vaccinato spontaneamente è il vostro cittadino perfetto. Big Pharma fa i profitti senza rischio, voi potete raccontare la storiella del siero salvifico e, se poi muore qualcuno, la colpa è di chi ha scelto di vaccinarsi perché nessuno era obbligato. In cambio però chi si mette in fila per tre avrà il diritto di lavorare e di vivere la vita sociale. Non male.

Questo lasciapassare ricorda quelli della DDR; caduto un muro, se ne fa sempre un altro. Come vi siete ridotti, cari parlamentari.

Draghi è il soggetto più pericoloso che potevate scegliere e mi viene da pensare che aveva ragione Cossiga quando lo definì un vile affarista.

La Commissione d'inchiesta è un obbligo. (*Il senatore Paragone mostra un cartello recante la scritta «#Sereni. Vogliamo una Commissione d'inchiesta»*).

PRESIDENTE. La prego innanzitutto di usare termini adatti e di non esporre qualunque maglietta o cose simili.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'emendamento 1.8000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, sull'approvazione del quale il Governo ha posto - aggiungo e me ne assumo la responsabilità - ancora una volta la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore potrà votare esclusivamente dal proprio posto - ripeto, dal proprio posto e non dall'emiciclo - dichiarando il proprio voto.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(*È estratto a sorte il nome della senatrice Bini*).

Vi prego di prendere posto. Ringrazio i senatori Questori per l'ausilio.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Bini.

GIRO, *segretario, fa l'appello.*

(*Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza il vice presidente ROSSOMANDO - ore 20,48 -*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.8000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	238
-------------------	-----

Senatori votanti	237
Maggioranza	119
Favorevoli	199
Contrari	38
Astenuti	0

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 127.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 11 novembre 2021

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 11 novembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (*ore 20,56*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening* (2394) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening* (**2394**) (Nuovo titolo)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

[Ciampolillo, Martelli](#)

Respinta

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame introduce misure di straordinaria necessità ed urgenza in relazione all'emergenza Covid in ambito lavorativo, estendendo la necessità di esibizione del certificato Covid a tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati, identificando altresì un regime di controlli e sanzioni, controlli attuabili - in alternativa alla scansione dei certificati eseguita dai soggetti preposti mediante l'utilizzo dell'APP C-19 - anche con appositi *software* o piattaforme;

al riguardo, si segnalano numerose criticità; alcune già evidenziate in occasione della conversione del decreto-legge n. 111 del 2021, che verranno reiterate, altre verranno a breve sollevate per la prima volta;

si richiama anzitutto una nota della Commissione europea - già nota a quest'Aula - nella quale si evidenziava l'utilizzo del certificato UE - rilasciato ai sensi del Regolamento UE 953 del 2021 - per scopi "domestici" (ovvero diversi da quelli previsti dal Regolamento): "gli Stati membri possono effettivamente utilizzare il certificato digitale Covid dell'UE per scopi nazionali, ma sono tenuti a fornire una base giuridica nel diritto nazionale. Tale diritto nazionale deve rispettare il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e i principi di effettività, necessità e proporzionalità" (*In this context, member States may indeed use the EU digital Covid certificate for domestic purposes, but*

are required to provide for a legal basis in national law. Such national law must comply with Union data protection law and the principles of effectiveness, necessity and proportionality)";

al riguardo, il decreto da convertire risulta obiettivamente carente per quanto concerne i principi di proporzionalità ed efficacia; la misura - che nasce a protezione dei lavoratori ed a prevenzione della diffusione del contagio - non opera difatti una differenziazione in base al rischio specifico di contagio a cui ciascun lavoratore è soggetto, e per conseguenza non appare proporzionata una disposizione che ponga sullo stesso piano e soggetti a stesso rischio lavoratori i cui compiti implicino inevitabilmente contatti stretti con altre persone e quelli che - a titolo di esempio - lavorano all'aperto o in strutture così ampie (ad esempio, capannoni) dove il distanziamento è insito nell'organizzazione aziendale, ovvero individualmente in uffici senza contatti con il pubblico;

differenziare le misure per categorie di rischio non è soltanto regola di buon senso e di conformità con il principio unionale di proporzionalità; risulta altresì indispensabile per consentire di decongestionare il carico di lavoro di farmacie e punti tampone attualmente oberati di tal incombenza in misura tale da creare un'obiettivo difficoltà per gli utenti che necessitino di fornire prova dell'esame diagnostico ogni due giorni;

per quanto concerne l'efficacia della misura, consentire la possibilità di controllo a campione ne fa venire evidentemente meno lo scopo sanitario, visto che i lavoratori che sanno di non esser soggetti a verifica al momento dell'ingresso potrebbero benissimo entrare accettando il rischio di una sanzione pur essendo sprovvisti del certificato Covid; se obiettivo di una misura sanitaria è quello di prevenire la diffusione del contagio, il controllo a campione non soddisfa il criterio dell'efficacia, e se si aggiunge che tra i lavoratori in possesso del certificato Covid vi sono soggetti vaccinati non testati nelle ultime 48 ore, il rischio contagio tende ancor più ad aumentare, tenuto conto che è ormai acquisito al patrimonio conoscitivo il principio fatto - proprio anche dal Consiglio d'Europa nel Paragrafo 8 della Risoluzione 2383 del 2021 - secondo cui il soggetto vaccinato (in quanto potenzialmente infettivo) non può andare esente dall'onere di esibire un recente test di negatività al virus SARS-CoV-2 (questo adempimento consentirebbe altresì il pieno rispetto della direttiva UE 54 del 2000 sulla protezione dei lavoratori dagli agenti biologici, tra i quali dal 2020 è incluso il predetto virus);

la nota della Commissione europea si sofferma poi sugli aspetti relativi alla protezione dei dati personali, esplicitando come la normativa nazionale non possa estendere il diritto di richiedere l'esibizione della certificazione Covid a soggetti diversi da quelli individuati all'articolo 10.3 del Regolamento UE 953 del 2021 (soggetti autorizzati in ambito "domestico" ai controlli, in materia sanitaria, sono, ad esempio, i reparti NAS dei Carabinieri e non certo i soggetti privati quali i datori di lavoro); nella citata nota è scritto che la normativa interna deve essere "conforme al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati", e non esclusivamente al GDPR; pertanto l'articolo 10.3 del Regolamento UE 953 del 2021, quale disposizione del diritto unionale in materia di protezione dei dati personali, va senz'altro ricompreso tra le norme poste a presidio della *privacy*, il cui rispetto - come chiarito dalla Commissione - è condizione necessaria per consentire usi "domestici" dei certificati Covid;

altro profilo di criticità, già evidenziato in sede di conversione del decreto-legge n. 111 del 2021, era quello inerente la piattaforma *software* per il controllo dei certificati Covid in uso presso le scuole, ove l'utilizzo dei codici fiscali per verificare il possesso di un certificato valido ha consentito ai dirigenti di desumere implicitamente informazioni che il Regolamento 953 del 2021 impedisce di condividere, in particolare quelle inerenti lo stato di vaccinazione; analogo rischio si pone con l'estensione di tali modalità di controllo in tutti gli ambiti lavorativi, anche perché la piattaforma verifica lo stato di validità del certificato dei lavoratori attraverso il loro "codice fiscale", ed è pertanto inverosimile che tale processo non finisca per raccogliere e conservare dati, pratica che il predetto Regolamento UE vieta. Al riguardo, sembra invece che sia stato costituito presso SOGEI un vero e proprio archivio dei dati relativi a vaccinazione, guarigione ed esito test, così come confermato da Beppe Grillo in una recente intervista (<https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/10/12/green-pass-beppe->

[grillo-serve-pacificazione-il-popolo-no-vax-e-molto-contenuto-lo-stato-paghi-i-tamponi-per-entrare-in-azienda/6351364/?utm_campaign=politica&utm_medium=twitter&utm_source=twitter](https://www.governo.it/website/grillo-serve-pacificazione-il-popolo-no-vax-e-molto-contenuto-lo-stato-paghi-i-tamponi-per-entrare-in-azienda/6351364/?utm_campaign=politica&utm_medium=twitter&utm_source=twitter)); si spera che all'Aula non sfugga come le affermazioni rese lascino aperti interrogativi non da poco, quali il collocamento dei *server* della predetta piattaforma, chi li gestisca ed a quali informazioni tali soggetti avrebbero accesso, dubbi che dovrebbero senz'altro venir dissipati prima di consentire l'ingresso della previsione normativa nell'ordinamento nazionale, visti i contrasti con la normativa europea, che autorizza esclusivamente le applicazioni operanti in modalità di sola lettura del QR *code*;

al riguardo tuttavia, anche l'utilizzo dell'applicazione C-19 determina criticità nel momento in cui acquisisce il QR *code*, sia perché i dati possono essere agevolmente oggetto di captazione da parte dell'operatore (ad esempio, mediante "*screenshot*" e lettura con APP estere che accedono a tutto il *dataset* del codice QR), sia perché - si apprende - è necessaria la connessione alla rete per verificare l'autenticità del codice, e ciò implica inevitabilmente uno scambio dati con *server* remoto ed una banca dati; questa pratica si appalesa essere in violazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 10.3 del Regolamento 953 del 2021, ove è previsto che "I dati personali consultati a norma del presente paragrafo non sono conservati";

del resto, che la verifica dell'autenticità dei certificati non debba richiedere l'accesso remoto ad un *server* è espressamente previsto dall'articolo 3, comma 2, del predetto Regolamento, che così dispone "... tali certificati sono di facile utilizzo e contengono un codice a barre interoperabile che consente di verificarne l'autenticità, la validità e l'integrità"; pertanto, l'autenticità del certificato è insita nel codice QR e non necessita di essere verificata *online* interrogando un *database* remoto (in tale eventualità occorrerebbe la prestazione di consenso al *dataset* da parte dell'interessato);

come anticipato, dalla lettera della Commissione europea Direzione giustizia si evince che l'uso domestico dei certificati Covid è consentito esclusivamente se conforme alle norme a presidio della protezione dei dati personali, e qualora si sia verificata una violazione di quest'ultime, o alla violazione non sia più possibile porre rimedio (com'è accaduto, i dirigenti scolastici ormai a conoscenza di quali dipendenti sono vaccinati e quali no, i dati dei QR *code* conservati presso *database* contenuti in *server* non esattamente localizzati, la loro lettura consentita con APP *freeware* disponibili *online* che estraggono l'intero *dataset* delle informazioni in essi contenuti, eccetera), l'utilizzo delle certificazioni Covid in modalità non conformi al Regolamento UE 679 del 2016 e 953 del 2021, articolo 10.3, deve essere immediatamente interrotto, impedendo che possano proseguire in ambito lavorativo verifiche affette e caratterizzate da un tal grado di illegalità;

se tale modalità di controllo non è dunque legittima, neppure è consentito votare in favore della conversione di un decreto-legge che autorizzi l'uso di tali tecnologie, le quali finirebbero inevitabilmente per avallare un sistema di raccolta di dati personali in contrasto con le norme in materia, e per queste ragioni, e tutte le altre già espresse in narrativa, il Senato delibera di non procedere all'esame del decreto-legge n. 127 del 2021.

EMENDAMENTO 1.8000 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.8000

Il Governo

V. testo corretto

[Emendamento 1.8000 \(in formato PDF\)](#)

1.8000 (testo corretto)

Il Governo

Approvato con voto di fiducia

N.B. Per l'emendamento 1.8000 (testo corretto), che recepisce il parere espresso dalla 5a Commissione permanente, si rinvia al messaggio di prossima pubblicazione.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato l'emendamento 1.8000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

ARTICOLI DA 1 A 11 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-*quater* è inserito il seguente:

« Art. 9-*quinquies* (*Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico*). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-*ter*, 9-*ter.1* e 9-*ter.2* del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di

lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

10. Al personale di cui al comma 1 dell'articolo 9-sexies, collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 9-sexies, commi 2 e 3, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo.

11. Fermo restando quanto previsto al comma 12, ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8.

12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui al presente articolo.

13. Le amministrazioni di cui al comma 1, provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

Articolo 2.

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-quinquies, come introdotto dall'articolo 1, è inserito il seguente:

« Art. 9-sexies *(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari)*. - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di

emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. L'assenza dall'ufficio conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte dei soggetti di cui al comma 1 è considerata assenza ingiustificata con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

3. L'accesso dei soggetti di cui al comma 1 agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 integra illecito disciplinare ed è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti di cui al medesimo comma 1 del presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il verbale di accertamento della violazione è trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6, e, in quanto compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3, si applicano anche al magistrato onorario.

5. I responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria, individuato per la magistratura ordinaria nel procuratore generale presso la corte di appello, sono tenuti a verificare il

rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, anche avvalendosi di delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità di cui al comma 5, dell'articolo 9-*quinquies*. Con circolare del Ministero della giustizia, per i profili di competenza, possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

6. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, l'accesso agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al comma 1 e la violazione delle disposizioni di cui al comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-*quinquies*.

7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell'articolo 9-*quinquies*.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4, che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo. ».

Articolo 3.

(Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-*sexies*, come introdotto dall'articolo 2, è inserito il seguente:

« Art. 9-*septies* (*Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato*). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-*ter*, 9-*ter*.1 e 9-*ter*.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni,

rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.

10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione. ».

Articolo 4.

(Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole « fino al 30 novembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 »;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono altresì tenute ad assicurare, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui al comma 1. In caso di inosservanza della disposizione di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza farmaceutica, può disporre la chiusura dell'attività per una durata non superiore a cinque giorni.

1-*ter*. L'applicazione del prezzo calmierato, è assicurata anche da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, aderenti al protocollo d'intesa di cui al comma 1. ».

2. All'articolo 34, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i commi 9-*quater* e 9-*quinquies* sono sostituiti dai seguenti:

« 9-*quater*. Al fine di garantire fino al 31 dicembre 2021, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto-legge n. 105 del 2021, e secondo i criteri definiti con circolare del Ministro della salute, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 105 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 1, che sono per il medesimo anno corrispondentemente incrementate.

9-quinquies. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse di cui al comma *9-quater* alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria, al fine del ristoro del prezzo calmierato alle farmacie e alle strutture sanitarie di cui al comma *9-quater* secondo le medesime modalità previste dai protocolli d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. ».

3. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera *a*) e 2, pari a 115,85 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, per 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 2, capoverso *9-quater*, e per 105,85 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Articolo 5.

(Durata delle certificazioni verdi COVID-19)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b*), dopo le parole « da SARS-CoV-2 » sono inserite le seguenti: « e le vaccinazioni somministrate dalle autorità sanitarie nazionali competenti e riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute, »;

b) al comma 2, dopo la lettera *c*) è inserita la seguente:

« *c-bis*) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo. »;

c) al comma 3, terzo periodo, le parole « dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « dalla medesima somministrazione »;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis*. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui alla lettera *c-bis*), che ha validità di dodici mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. ».

Articolo 6.

(Misure urgenti per lo sport)

1. Le somme trasferite a Sport e Salute s.p.a per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza COVID-19 di cui all'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non utilizzate, sono riversate, in deroga a quanto previsto dal comma 13 del suddetto articolo 44, entro il 15 ottobre 2021, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per il 50 per cento al « Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano » di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per il restante 50 per cento al « Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale » di cui all'articolo 217 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Articolo 7.

(Contact center Green pass)

1. All'articolo 1, comma *621-bis*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) le parole « La competente struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministero della salute »;

2) dopo le parole « dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 », sono aggiunte le seguenti: « , quale servizio supplementare rispetto a quello di *contact center* reso in potenziamento del Servizio 1500-numero di pubblica utilità, di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'8 marzo 2020, n. 645, anche ai fini dell'eventuale integrazione dei rapporti negoziali in essere »;

b) al secondo periodo, le parole « 1 milione » sono sostituite dalle seguenti: « 4 milioni ».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera b) pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo 8.

(Disposizioni per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative)

1. Entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, in vista dell'adozione di successivi provvedimenti normativi e tenuto conto dell'andamento dell'epidemia, dell'estensione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19 e dell'evoluzione della campagna vaccinale, esprime parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative.

Articolo 9.

(Disposizioni di coordinamento)

1. All'articolo 9, comma 10-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole « e 9-bis » sono sostituite dalle seguenti: « , 9-bis, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies ».

Articolo 10.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 11.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'EMENDAMENTO 1.8000 (TESTO CORRETTO), INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE 01.1

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Precluso

All'articolo, premettere il seguente:

«**Art. 01**

(Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni)

1. Dopo l'articolo 9-octies del decreto-legge 22 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni e integrazioni, aggiungere il seguente: "9-nonies. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica."».

1.1

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

1.3

[Paragone](#), [Giarrusso](#), [Martelli](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

1.4

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

1.5

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole «Qualora in Italia il numero dei ricoveri o dei decessi per Covid-19 superi la media ponderata degli stati membri dell'Unione Europea,» e dopo le parole: «15 ottobre 2021», inserire le seguenti: «o in successiva data in cui ciò si verifichi».

1.6

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 1 sostituire le parole: «15 ottobre» con le seguenti: «1° novembre».

1.7

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 1 sostituire le parole: «15 ottobre» con le seguenti: «22 ottobre».

1.8

[Fedeli](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute per i quali è prevista la possibilità di effettuare gratuitamente i *test* antigenici rapidi ai sensi dell'articolo 34, comma 9-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dal comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto.»

1.9

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pesco](#), [Ricciardi](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché ai soggetti in possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito, insieme alla durata temporale dell'esenzione, con circolare del Ministero della salute».

Conseguentemente, all'articolo 3, capoverso «Art. 9-septies», comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché ai soggetti in possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito, insieme alla durata temporale dell'esenzione, con circolare, del Ministero della salute».

1.10

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché a coloro che svolgono l'attività lavorativa in remoto o all'aperto.».

1.11

[Romano](#), [Matrisciano](#), [Pesco](#), [Catalfo](#), [Guidolin](#), [Romagnoli](#), [Mantovani](#), [Ricciardi](#), [Dell'Olio](#), [Castellone](#), [Lomuti](#), [Pirro](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano altresì ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in luoghi di lavoro completamente all'aperto o che svolgono la prestazione lavorativa individualmente, secondo le caratteristiche e le modalità definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, da emanare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano altresì ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in luoghi di lavoro completamente all'aperto o che svolgono la prestazione lavorativa individualmente, secondo le caratteristiche e le modalità definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, da emanare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

1.12

[Fedeli](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano altresì ai soggetti vaccinati con vaccini, somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, non riconosciuti come equivalenti a quelli effettuati nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.».

1.13

[Grimani](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «La certificazione di cui al presente comma non indica le motivazioni dell'esenzione.».

1.14

[Fedeli](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il rilascio della certificazione medica, per i soggetti di cui al presente comma, avviene assicurando la protezione dei dati personali in essa contenuti, compresa la motivazione clinica della esenzione.».

1.15

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», sopprimere i commi 4 e 5.

1.16

[Fedeli](#), [Nannicini](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è in capo all'utilizzatore; è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.»

1.17

[Toninelli](#), [Romano](#), [Guidolin](#), [Matrisciano](#), [Coltorti](#), [Catalfo](#), [Castellone](#), [Mantovani](#), [Pescò](#), [Pirro](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: «I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo che tali controlli siano effettuati da remoto attraverso le modalità automatizzate, di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. I controlli effettuati da remoto verificano quotidianamente la validità della certificazione verde COVID-19 esclusivamente all'orario di inizio del turno di lavoro.»

b) dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. La scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle conseguenze di cui ai commi 6 e 7. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.»

1.18

[Fedeli](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 5, dopo le parole: «anche a campione» inserire le seguenti: «purché a rotazione,».

1.19

[Fedeli](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 5, dopo le parole: «incaricati dell'accertamento» inserire le seguenti: «, individuandoli prioritariamente tra i soggetti preposti alla sorveglianza sanitaria, così come individuati dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

1.20

[Ricciardi](#), [Coltorti](#), [Romano](#), [Mantovani](#), [Pescò](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 5, dopo il primo periodo inserire i seguenti: «In particolare, i controlli devono essere effettuati dagli addetti alla sorveglianza sanitaria nominati dal datore di lavoro, con esclusione delle guardie giurate, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 2 dello Statuto dei Lavoratori di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300. I criteri e le modalità di esecuzione devono essere allegati al documento unico di valutazione dei rischi.»

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 5, dopo il primo periodo inserire i seguenti: «In particolare, i controlli devono essere effettuati dagli addetti alla sorveglianza sanitaria nominati dal datore di lavoro, con esclusione delle guardie giurate, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 2 dello Statuto dei Lavoratori di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300. I criteri e le modalità di esecuzione devono essere allegati al documento unico di valutazione dei rischi.».

1.21

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per la validità della certificazione fa fede, a prescindere dall'orario in cui viene effettuato il controllo, l'orario di ingresso del personale nel proprio luogo di lavoro e la certificazione si intende valida fino al termine dell'orario lavorativo giornaliero.».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per la validità della certificazione fa fede, a prescindere dall'orario in cui viene effettuato il controllo, l'orario di ingresso del personale nel proprio luogo di lavoro e la certificazione si intende valida fino al termine dell'orario lavorativo giornaliero.».

1.22

[Grimani](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 5, dopo il primo periodo inserire il seguente: «I datori di lavoro forniscono idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche di cui al comma 4.».

1.23

[Fedeli](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «I datori di lavoro di cui al comma 4, informano preventivamente i lavoratori sulle modalità mediante le quali sono effettuate le verifiche di cui al comma 4 e sugli effetti e le sanzioni in caso di mancato possesso della certificazione verde Covid-19 di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo.».

1.24

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, assicura comunque le prestazioni lavorative nelle modalità a distanza, laddove compatibili con la natura delle mansioni svolte ovvero anche attraverso temporanea adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.».

b) *sopprimere i commi 7, 8 e 9.*

1.25

[Grimani](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «assente ingiustificato» con le seguenti: «in sospensione COVID»;*

b) *sostituire le parole: «assenza ingiustificata» con le seguenti: «in sospensione COVID»;*

c) *aggiungere, infine, le seguenti parole: «, non saranno applicate ulteriori penalizzazioni oltre all'assenza della retribuzione e dei compensi».*

1.26

[Fedeli](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di cui è data informativa ai lavoratori».

1.27

[Grimani](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di cui è data informativa ai lavoratori».

1.28

[Romano](#), [Guidolin](#), [Matrisciano](#), [Coltorti](#), [Catalfo](#), [Castellone](#), [Toninelli](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Dell'Olio](#), [Pirro](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. La scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle conseguenze di cui ai commi 6 e 7. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.».

1.29

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pesco](#), [Ricciardi](#), [Dell'Olio](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 3, capoverso «Art. 9-septies», comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.

1.30

[Grimani](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.

1.31

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 8, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, ridotta a euro da 200 a 500 in occasione della prima violazione».

1.32

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 9, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, al capoverso «Art. 9-septies», comma 10, sopprimere il secondo periodo.

1.33

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», aggiungere in fine il seguente comma:

«13-bis. Ai fini del rilascio delle certificazioni di cui al presente articolo, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Ue 2021/935 sul Green Pass europeo che riconosce la possibilità agli Stati di riconoscere in via straordinaria i vaccini non approvati dall'Agenzia europea per i medicinali, sono considerate valide le vaccinazioni effettuate da cittadini italiani in altri Stati o nell'ambito della sperimentazione per il preparato reitera.».

1.34

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», aggiungere in fine il seguente comma:

«13-bis. In considerazione della ripresa delle attività in presenza è previsto entro il corrente anno scolastico l'avvio di una nuova sessione contrattuale per l'assegnazione:

- a) a tutto il personale scolastico, di un'indennità per il rischio biologico;
- b) ai videoterminalisti, di un'indennità specifica.

Le indennità di cui al precedente periodo hanno carattere mensile e sono in ogni caso corrisposte in proporzione alle giornate lavorative svolte in presenza.».

1.35

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», aggiungere in fine il seguente comma:

«13-bis. Per gli eventi avvenuti in seno alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nel corso dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è esclusa, ai sensi dell'articolo 51 del codice penale, la punibilità penale nei riguardi del Dirigente scolastico che abbia ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle linee guida "Piano scuola 2020/2021" e successive modifiche e integrazioni.».

1.36

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», aggiungere in fine il seguente comma:

«13-bis. All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 9 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, la lettera g) è sostituita con la seguente: "g) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell'elenco di cui alla lettera e), ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva"».

1.37

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 5 dell'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La validità della certificazione è in ogni caso garantita per l'intera giornata lavorativa nella quale i controlli effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro abbiano registrato il possesso dei requisiti di cui al comma 2."».

G1.1

[Romeo](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*,

premessi che:

a partire dal mese di febbraio 2020 il Governo, con la dichiarazione dello stato di emergenza, ha previsto misure specifiche per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, anche sulla base delle evidenze scientifiche in continua evoluzione;

con Decreto del Capo Dipartimento della protezione civile n. 371 del 5 febbraio 2020, è stato istituito il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) con competenza di consulenza e supporto alle attività di coordinamento per il "superamento" dell'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del Coronavirus;

nel corso di questi 20 mesi sono state previste misure di contenimento anche molto drastiche, tanto da sollevare dubbi sulla costituzionalità delle limitazioni che sono state imposte. I cittadini sono stati chiamati ad accettare restrizioni sulle proprie libertà personali, di circolazione, di riunione in nome di una tutela della salute pubblica collettiva;

per il conseguimento del fine generale di immunizzazione della collettività, le pubbliche istituzioni hanno incentivato una campagna vaccinale che coinvolgesse tutti i soggetti di età compresa fra i dodici e i diciotto anni, arrivando anche a prevedere l'utilizzo di una certificazione per accedere al proprio luogo di lavoro;

impegna il Governo:

a definire, anche alla luce dell'andamento dei dati epidemiologici e della campagna di vaccinazione e dei risultati ottenuti dall'applicazione delle disposizioni di contenimento, quali siano i criteri oggettivi presi a riferimento per stabilire con certezza la cessazione dello stato di emergenza e delle misure restrittive.

G1.2

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pesco](#), [Ricciardi](#), [Romano](#), [Matrisciano](#), [Catalfo](#), [Guidolin](#), [Romagnoli](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Endrizzi](#), [Mautone](#), [Marinello](#), [Giuseppe Pisani](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Castaldi](#), [Maiorino](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*" (A.S. 2394);

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame dispone che dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, è obbligatorio possedere e conseguentemente esibire, su richiesta, un certificato verde, in corso di validità, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro da parte dei dipendenti pubblici e da altri soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni;

l'articolo 3 del decreto oggetto di conversione reca il medesimo obbligo, ma per i lavoratori, ivi compresi i soggetti in formazione o volontari, operanti nel settore privato;

considerato che:

la progressiva estensione dell'utilizzo della certificazione verde Covid 19 ha consentito di contemperare la graduale riapertura delle attività con la minimizzazione del rischio del contagio derivante dall'assembramento delle persone;

l'impiego delle certificazioni ha in ogni caso comportato degli oneri diretti e indiretti sia in ambito lavorativo, sia in ambito universitario, sia per i cittadini che hanno necessità di riappropriarsi della vita comunitaria e sociale; pertanto, questi oneri devono essere, da un lato, calmierati e, dall'altro, devono essere transitori;

pertanto, occorre delineare, sulla base di evidenze scientifiche inequivocabili, l'arco temporale entro il quale prevedere la revoca dell'uso delle certificazioni verdi;

impegna il Governo

a rimodulare, in base ai criteri di proporzionalità ed adeguatezza, l'utilizzo delle certificazioni verdi Covid-19 sulla base dell'andamento epidemiologico e del trend delle vaccinazioni.

G1.3

[Mantovani](#), [Ricciardi](#), [Pesco](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Perilli](#), [Maiorino](#), [Matrisciano](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*" (A.S. 2394);

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame dispone che dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, è obbligatorio possedere e conseguentemente esibire, su richiesta, un certificato verde, in corso di validità, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro da parte dei dipendenti pubblici e da altri soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni;

l'articolo 3 del decreto oggetto di conversione reca il medesimo obbligo, ma per i lavoratori, ivi compresi i soggetti in formazione o volontari, operanti nel settore privato;

considerato che:

la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (il cosiddetto QR code), utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, nonché di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione;

l'applicazione consente, agli operatori incaricati, la verifica della validità delle Certificazioni verdi COVID-19 e degli "EU Digital COVID Certificate" attraverso la lettura del codice a barre bidimensionale -QR code;

il momento del controllo del Green Pass da parte degli operatori incaricati potrebbe però generare, sia nell'ambito pubblico che privato, assembramenti e rallentamenti del flusso di ingresso del personale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere la lettura automatica del QR code del certificato verde Covid-19 al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, con l'utilizzo di dispositivi tecnologici, senza il necessario intervento di un operatore incaricato a farlo.

G1.4

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21

settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*,

al fine di consentire una migliore valutazione della situazione pandemica,

impegna il Governo:

- a rendere agevolmente consultabili i dati di contagi, ricoveri e decessi per Covid-19, suddivisi per classi di età e stato vaccinale, introducendo una categoria a sé per coloro che sono stati vaccinati nei quattordici o quindici giorni precedenti, senza includerli né tra i vaccinati, né tra i non vaccinati;

- a rendere consultabili il più rapidamente possibile i dati sulla mortalità generale, suddivisi per classi di età.

G1.5

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*,

premesso che:

il presente decreto-legge reca disposizioni volte a fronteggiare l'emergenza da COVID-19 adeguando il quadro delle vigenti misure di contenimento ed estendendo l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 all'accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati;

l'attuale più restrittivo regime previsto per la capienza degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, appare in contrasto con i livelli raggiunti dalla campagna vaccinale, con l'attuale situazione epidemiologica e con l'estensione dell'utilizzo dell'obbligo di certificazione verde COVID-19, che dal 15 ottobre è stato esteso a tutti lavoratori del settore pubblico e del settore privato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, ai fini del riempimento degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, nel caso in cui per l'accesso al mezzo di trasporto sia richiesta la preventiva prenotazione anche per la scelta del posto a bordo, che le persone conviventi, nonché i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili non siano conteggiati ai fini del limite di riempimento dell'80 per cento attualmente previsto.

1.0.1

[Rauti](#), [Zaffini](#), [La Russa](#), [Malan](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«**Art.1-bis.**

(Disposizioni specifiche in materia di test antigenici rapidi e di impiego di certificazioni verdi COVID-19 e da parte dei Vigili del Fuoco)

1. Al fine di assicurare la piena funzionalità dei servizi di sicurezza e soccorso pubblico espletati dai Vigili del Fuoco e per assicurare una ordinata attuazione delle disposizioni del presente decreto, il Ministero dell'Interno adotta tempestivamente e comunque entro un congruo termine, idoneo a garantire la piena operatività del comparto dei Vigili del Fuoco, uno o più protocolli necessari ad

assicurare un potenziamento dei servizi di somministrazione di test antigenici rapidi, prevedendone la gratuità e disponendo altresì l'estensione della validità della certificazione verde COVID-19, rilasciata sulla base del test antigenico rapido di cui all'articolo 9, comma 2 lettera c) del decreto legge n. 52 del 2009, da quarantotto a settantadue ore.

2. La validità della certificazione per il personale di cui al comma 1 è in ogni caso garantita per l'intera giornata lavorativa nella quale è effettuato l'accesso ai luoghi di lavoro.».

2.1

[Paragone](#), [Giarrusso](#), [Martelli](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Fedeli](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-sexies», comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche al fine di dare idonea informativa riguardo le modalità organizzative adottate.».

2.3

[Grimani](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-sexies», al comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «I datori di lavoro danno idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate. I soggetti esenti dall'obbligo vaccinale possono accedere ai luoghi di lavoro presentando idonea certificazione che non indica le motivazioni dell'esenzione.»

2.4

[Fedeli](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-sexies», dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il rilascio della certificazione medica di cui al comma 3 dell'articolo 9-quinquies avviene assicurando la protezione dei dati personali in essa contenuti, compresa la motivazione clinica della esenzione.».

2.5

[Collina](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-sexies», comma 8, sostituire le parole: «non si applicano» con le seguenti: «si applicano anche».

2.6

[Fedeli](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-sexies», comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano altresì ai soggetti vaccinati con vaccini, somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, non riconosciuti come equivalenti a quelli effettuati nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.».

2.0.1

[Pergreffi](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per l'accesso ai veicoli turistici)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento».

2.0.2

[Margiotta](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per l'accesso ai veicoli turistici)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento».

2.0.3

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni urgenti per l'accesso ai veicoli turistici)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento».

3.1

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Paragone](#), [Giarrusso](#), [Martelli](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

3.3

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno

2021, n. 87, dopo l'articolo 9-*sexies*, come introdotto dall'articolo 2, è inserito il seguente:

"Art. 9-septies

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato).

1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-*ter*, 9-*ter*.1 e 9-*ter*.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. Lo Stato, nel rispetto degli articoli 2, 3, comma 2, e 4, comma 1, assicura la gratuità dei test di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 600 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

3.4

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9 septies», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nelle more della circolare del Ministero della Salute di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, per i lavoratori impiegati nel settore dei trasporti e della logistica è previsto il provvisorio riconoscimento della certificazione rilasciata dalle competenti autorità dei paesi d'origine.».

3.5

[Laus](#), [Collina](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 2, dopo la parola: «formazione» inserire le seguenti: «, anche in qualità di discenti.».

3.6

[Fedeli](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute per i quali è prevista la possibilità di esecuzione gratuita di *test* antigenici rapidi ai sensi dell'articolo 34, comma 9-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dal comma 2 dell'articolo 4 del

presente decreto.».

3.7

[Angrisani](#), [Granato](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 3, dopo le parole: «non si applicano», inserire le seguenti: «a collaboratori domestici, colf e badanti e».

3.8

[Angrisani](#), [Granato](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 3, dopo le parole: «non si applicano», inserire le seguenti: «ai commercianti ambulanti e».

3.9

[Fedeli](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il rilascio della certificazione medica, per i soggetti di cui al presente comma, avviene assicurando la protezione dei dati personali in essa contenuti, compresa la motivazione clinica della esenzione».

3.10

[Fedeli](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applica altresì ai soggetti vaccinati con vaccini, somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, non riconosciuti come equivalenti a quelli effettuati nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.»

3.11

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle imprese con meno di venti dipendenti.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

3.12

[Angrisani](#), [Granato](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle imprese con meno di quindici dipendenti.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

3.13

[Angrisani](#), [Granato](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle imprese con meno di dieci dipendenti.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

3.14

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle imprese con meno di cinque dipendenti.»

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

3.15

[Vitali](#), [Pagano](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è effettuata dai rispettivi datori di lavoro.»

3.16

[Margiotta](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è effettuata dai rispettivi datori di lavoro.»

3.17

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è effettuata dai rispettivi datori di lavoro.»

3.18

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Ai datori di lavoro che si occupino del pagamento delle spese del personale dipendente per l'effettuazione dei test di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) ai fini dell'ottenimento della certificazione verde è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese effettuate, fino ad un massimo di 5.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2021»;

b) *dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 100 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

3.19

[Mallegni](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 non è effettuata, salvo i casi in cui tali lavoratori debbono fare accesso in locali di pertinenza dei datori di lavoro di cui al primo e secondo periodo».

3.20

[Fedeli, Nannicini](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è in capo all'utilizzatore; è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.».

3.21

[Grimani, Parente](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, è in capo all'utilizzatore. È onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.»

3.22

[Parente, Grimani](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per il datore di lavoro domestico è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta del lavoratore, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.»

3.23

[Toninelli, Romano, Guidolin, Matriciano, Coltorti, Catalfo, Castellone, Mantovani, Pesco, Vanin, Trentacoste, Perilli, Maiorino](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I datori di lavoro di cui al comma 1 definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo che tali controlli siano effettuati da remoto attraverso le modalità automatizzate, di cui all'articolo 13, comma 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. I controlli effettuati da remoto verificano quotidianamente la validità della certificazione verde COVID-19 esclusivamente all'orario di inizio del turno di lavoro.»

b) dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. La scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle conseguenze di cui ai commi 6 e 8. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro. Tale giornata non viene altresì computata nei giorni di assenza ingiustificata di cui al comma 7.»

3.24

[Fedeli](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9 septies», comma 5, dopo le parole: «anche a campione,» inserire le seguenti: «purché a rotazione,».

3.25

[Fedeli](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «I datori di lavoro di cui al comma 4, informano preventivamente i lavoratori sulle modalità mediante le quali sono effettuate le verifiche di cui al comma 4 e sugli effetti e le sanzioni in caso di mancato possesso della certificazione verde Covid-19 di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo.»

3.26

[Mallegni, Vitali](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il datore di lavoro, previa attuazione delle misure di sicurezza volte a proteggere i dati personali dei lavoratori e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, può registrare la sola data di scadenza della certificazione verde COVID-19. Il lavoratore ha l'obbligo di comunicare al datore di lavoro l'eventuale revoca della certificazione verde COVID-19 prima della data di scadenza. Il datore di lavoro non è responsabile per l'accesso ai luoghi di lavoro da parte di lavoratori che non abbiano comunicato l'avvenuta revoca della certificazione verde COVID-19. Resta ferma la facoltà per il datore di lavoro di attuare verifiche del possesso da parte del lavoratore della certificazione verde COVID-19.».

3.27

[Rossomando](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il datore di lavoro, previa attuazione delle misure di sicurezza volte a proteggere i dati personali dei lavoratori e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, può registrare la sola data di scadenza della certificazione verde COVID-19. Il lavoratore ha l'obbligo di comunicare al datore di lavoro l'eventuale revoca della certificazione verde COVID-19 prima della data di scadenza. Il datore di lavoro non è responsabile per l'accesso ai luoghi di lavoro da parte di lavoratori che non abbiano comunicato l'avvenuta revoca della certificazione verde COVID-19. Restano ferme le verifiche del possesso da parte del lavoratore della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 5.».

3.29

[Malan, La Russa, Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il datore di lavoro, previa attuazione delle misure di sicurezza volte a proteggere i dati personali dei lavoratori e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, può registrare la sola data di scadenza della certificazione verde COVID-19. Il lavoratore ha l'obbligo di comunicare al datore di lavoro l'eventuale revoca della certificazione verde COVID-19 prima della data di scadenza. Il datore di lavoro non è responsabile per l'accesso ai luoghi di lavoro da parte di lavoratori che non abbiano comunicato l'avvenuta revoca della certificazione verde COVID-19. Resta ferma la facoltà per il datore di lavoro di attuare verifiche del possesso da parte del lavoratore della certificazione verde COVID-19.».

3.28

[Grimani](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In alternativa a quanto previsto al comma 5, è data facoltà ai datori di lavoro di registrare, in apposito archivio e gestito da un soggetto preventivamente individuato, le date di scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 dei propri lavoratori. In tal caso, gli obblighi di verifica di cui ai commi 4 e 5 si intendono assolti, nei confronti dei lavoratori medesimi, fino al predetto termine di scadenza.»

3.30

[Grimani](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In alternativa a quanto previsto al comma 5, è data facoltà ai datori di lavoro di conservare, in un apposito archivio gestito da un soggetto individuato preventivamente, copia delle certificazioni verdi dei propri dipendenti.»

3.31

[Vitali, Pagano](#)

Precluso

Al comma 1 capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro, può comunicare ed esibire il termine di durata della validità della certificazione verde Covid-19. In tal caso, gli obblighi di verifica di cui ai commi 4 e 5 si intendono assolti, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine.»

3.32

[Margiotta](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro, può comunicare ed esibire il termine di durata della validità della certificazione verde COVID-19. In tal caso, gli obblighi di verifica di cui ai commi 4 e 5 si intendono assolti, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine.»

3.33

[Malan, La Russa, Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1 capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro, può comunicare ed esibire il termine di durata della validità della certificazione verde Covid-19. In tal caso, gli obblighi di verifica di cui ai commi 4 e 5 si intendono assolti, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine.»

3.34

[Vitali, Pagano](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, il committente corrisponde all'appaltatore i maggiori costi riconducibili all'organizzazione e all'attuazione delle verifiche di cui al comma 4, quali, a mero titolo esemplificativo, quelli derivanti dall'attività svolta dai soggetti incaricati di cui al comma 5.»

3.35

[Margiotta](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, il committente corrisponde all'appaltatore i maggiori costi riconducibili all'organizzazione e all'attuazione delle verifiche di cui al comma 4, quali quelli derivanti dall'attività svolta dai soggetti incaricati di cui al comma 5.»

3.36

[Malan, La Russa, Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1 capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, il committente corrisponde all'appaltatore i maggiori costi riconducibili all'organizzazione e all'attuazione delle verifiche di cui al comma 4, quali, a mero titolo esemplificativo, quelli derivanti dall'attività svolta dai soggetti incaricati di cui al comma 5.»

3.37

[Grimani](#)

Precluso

Al comma 1 capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il committente corrisponde all'appaltatore i maggiori costi riconducibili all'organizzazione e all'attuazione delle verifiche di cui al comma 4.»

3.38

[Vitali, Pagano](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Dopo il secondo giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabile o rinnovabile anche più volte, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.»

3.39

[Margiotta](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Dopo il secondo giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabile o rinnovabile anche più volte, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.»

3.40

[Grimani](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Dopo il secondo giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabile o rinnovabile anche più volte, e

comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.»

3.41

[Laus, Collina](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il datore di lavoro con meno di quindici dipendenti, sin dal primo giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, prorogabili fino alla data di effettivo rientro del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021».

3.42

[Malan, La Russa, Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, rinnovabile una sola volta, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021. Nel caso in cui il lavoratore sospeso si sia impegnato per iscritto a conseguire la certificazione entro una data precisa ovvero si trovi nel periodo intercorrente tra la somministrazione del vaccino e la decorrenza di validità del certificato stesso la sospensione non può superare la data in cui il lavoratore consegue il certificato stesso.».

3.43

[Vitali, Pagano](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, rinnovabile una sola volta, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021».

3.44

[Laus](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 7, sopprimere le parole: «Per le imprese con meno di quindici dipendenti.».

3.45

[Grimani](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 7, sostituire le parole: «il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021» con le seguenti: «il datore di lavoro può sostituire il lavoratore assente per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021».

3.46

[Fedeli](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9 septies», comma 7, dopo le parole: «per la sostituzione» inserire le seguenti: «, garantendo parità di costi sotto i profili contributivo e previdenziale per il contratto di lavoro a tempo determinato per la sostituzione.».

3.47

[Grimani](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 7, sopprimere le parole: «comunque per un periodo non superiore a dieci giorni».

3.48

[Vitali, Pagano](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 7, sostituire le parole da: «comunque» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «per un periodo non superiore a trenta giorni, rinnovabili per tre volte, e comunque non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021, con applicazione, per la sostituzione temporanea dei lavoratori che non siano muniti di certificato verde, del regime normativo e contributivo applicato allo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

3.49

[Rossomando](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 7, sostituire le parole: «rinnovabili per una sola volta, e non oltre il» con le seguenti: «lavorativi, rinnovabili fino al».

3.50

[Mallegni](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 7, sostituire le parole: «rinnovabili per una sola volta, e non oltre il» con le seguenti: «lavorativi, rinnovabili fino al».

3.51

[Fedeli](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9 septies», comma 7, sopprimere le parole: «per una sola volta, e».

3.52

[Fedeli](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.»

3.53

[Fedeli](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. In caso di assunzione per la sostituzione di un lavoratore sospeso per i motivi di cui al comma 7, con contratto di lavoro a tempo determinato, la durata del contratto di lavoro può essere aumentata fino a tredici giorni.»

3.54

[Vitali, Pagano](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Al contratto a tempo determinato stipulato ai sensi del comma 7 non trovano applicazione i limiti di cui agli articoli 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Non trova altresì applicazione il contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 5 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.»

3.55

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Al contratto a tempo determinato stipulato ai sensi del comma 7 non trovano applicazione i limiti di cui agli articoli 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Non trova altresì applicazione il contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92.»

3.56

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sopprimere i commi 8, 9 e 10.

3.57

[Romano](#), [Guidolin](#), [Matrisciano](#), [Coltorti](#), [Catalfo](#), [Castellone](#), [Toninelli](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Dell'Olio](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. La scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle conseguenze di cui ai commi 6 e 8. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro. Tale giornata non viene altresì computata nei giorni di assenza ingiustificata di cui al comma 7.»

3.58

[Mallegni](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «termine previsto, nonché» aggiungere le seguenti: «, con esclusivo riferimento ai lavoratori,».

3.59

[Angrisani](#), [Granato](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 60 a 100.».

3.60

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Romeo](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le sanzioni di cui ai commi 8, 9 e 10 non si applicano nel caso in cui l'attività lavorativa venga svolta esclusivamente in luogo aperto, ovvero in forma individuale in luogo chiuso con divieto di accesso al pubblico.».

3.61

[Grimani](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sopprimere il comma 10.

3.62

[Fedeli](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 10, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«L'Ispettorato territoriale del lavoro trasmette al Prefetto gli atti relativi alle violazioni di cui al comma 9, previa comunicazione dei datori di lavoro incaricati dell'effettuazione dei controlli.».

3.63

[Vitali, Pagano](#)

Precluso

Al comma 1 capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti; la disposizione si applica anche ai lavori pubblici.».

3.64

[Margiotta](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti; la disposizione si applica anche ai lavori pubblici.».

3.65

[Grimani](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti; la disposizione si applica anche ai lavori pubblici.».

3.66

[Malan, La Russa, Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1 capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali

connesse a ritardati o omessi adempimenti; la disposizione si applica anche ai lavori pubblici.».

G3.1

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*,

premessi che:

il decreto-legge in conversione reca disposizioni per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, e reca misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei medesimi luoghi di lavoro;

il decreto-legge, in particolare, prevede l'estensione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro, al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2;

l'articolo 3, in dettaglio, prevede che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione del virus SARS-CoV-2, ai lavoratori del settore privato sia fatto obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 per accedere ai luoghi di lavoro;

considerato che:

l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevede che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero e che, a decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio non siano computabili ai fini del periodo di comporta;

i lavoratori fragili di cui al citato articolo 26, comma 2, che non possono svolgere la prestazione lavorativa in presenza o in modalità agile, sono pertanto collocati in malattia e percepiscono la relativa indennità, erogata dall'INPS ma soggetta a limiti temporali;

a causa del perdurare dello stato di emergenza, ormai prossimo ai 24 mesi, molti lavoratori fragili che sono stati impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa si vedono privati della retribuzione e dell'indennità di malattia;

il tema si pone altresì per quei lavoratori che, rientranti o meno nella categoria dei lavoratori fragili di cui al citato articolo 26, comma 2, sono stati dichiarati temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che sono quindi anch'essi collocati in malattia;

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di disporre, nel primo provvedimento utile, che i lavoratori fragili, di cui al citato articolo 26, comma 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nonché i lavoratori dichiarati temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, conservino il diritto a percepire l'indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dalla data del 18 marzo 2020 e sino alla data di cessazione dello stato di emergenza.

G3.2

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*,

premessi che:

il Governo, in sede di esame, ha previsto la trasfusione nel provvedimento in oggetto del decreto legge 8 ottobre 2021, n.139 che modifica, fra le altre cose, la disciplina relativa allo svolgimento di eventi pubblici e la capienza prevista per alcuni luoghi aperti al pubblico;

la pandemia ha imposto severe limitazioni dell'attività fieristica, che da marzo 2020 è stata sostanzialmente limitata, salvo pochissime eccezioni, ad eventi virtuali, che hanno ridotto pesantemente il fatturato dell'intero settore, con il rischio di una sua permanente compromissione;

considerato che:

l'Italia è la quarta nazione al mondo (dopo Cina, USA e Germania) per vastità e articolazione del sistema fieristico, il quale è un canale fondamentale per l'internazionalizzazione del sistema economico del nostro Paese, il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, ha previsto in via generale sostegni per vari settori e filiere economici, tra i quali quelli del turismo;

l'articolo 38 del decreto-legge 41/2021:

- al comma 1, rfinanzia di 150 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri (istituito dal D.L. n. 18/2020) per la concessione di contributi a fondo perduto - commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili - a favore degli enti fieristici italiani per il supporto ai processi di internazionalizzazione degli stessi enti;

- al comma 3, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio e dal ridimensionamento, a causa della pandemia da Covid-19, di fiere e congressi;

- al comma 4, demanda le modalità di riparto del Fondo ad un decreto del Ministro del turismo, tenendo conto dell'impatto economico negativo nel settore conseguente alle restrizioni determinate dalla pandemia;

- al comma 5, specifica che l'indennità di sostegno disciplinata dal comma 3 è incompatibile con i contributi a fondo perduto di cui al comma 1;

occorre chiarire che, nell'ambito della norma di cui all'articolo 38, non vi sia incompatibilità tra quanto disposto dal comma 1 e dal comma 3, perseguendo, gli stessi, finalità del tutto diverse;

il decreto-legge n. 18/2020 (art. 72) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, finalizzato:

- alla realizzazione, anche attraverso ICE, di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19;

- al potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal MAECI e da ICE;

- al cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche mediante la stipula di apposite convenzioni;

- all'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi alle imprese che operano sui mercati esteri a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 251/1981 (cd. Fondo Legge n. 394/1981);

- alla stipula da parte del MAECI, fino al 31 dicembre 2021, di convenzioni con enti pubblici e

privati per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del Sistema Paese (articolo 48 del D.L. n. 34/2020).

Il fondo è stato istituito con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020 e rifinanziato per le relative finalità di 250 milioni di euro dal D.L. n. 34 del 2020 (art. 48). Per la specifica finalità inerente la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394/1981, esso è stato poi rifinanziato di:

- 63 milioni di euro per il 2020 dal D.L. n. 104/2020, articolo 91, comma 3. Il successivo D.L. n. 137/2020 ha previsto che, a valere su tale stanziamento e nel rispetto delle disposizioni dell'UE in materia di aiuti di Stato, possano essere concessi, per il tramite di Simest SpA, a favore degli enti fieristici italiani, per il supporto ai processi di internazionalizzazione degli stessi enti, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni amministratore del Fondo;

- 200 milioni di euro per il 2020 dal D.L. n. 137/2020 (art. 6, c.2) e di ulteriori 100 milioni di euro dal D.L. n. 157/2020 (poi decaduto, ma il rifinanziamento è stato trasposto nell'art. 6-bis, comma 14, del D.L. n. 137/2020, in sede di conversione in L. n. 176/2020);

- 610 milioni di euro per il 2021 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, c. 145, e art. 1, c. 1142, lett. b), della L. n. 178/2020).

quanto agli indennizzi al sistema fieristico colpito dalla pandemia, si rammenta che l'art. 183, c. 2, del D.L. n. 34/2020, modificato dall'art. 80 del D.L. n. 104 del 2020, ha istituito il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, e del sistema fieristico per gli eventi annullati causa Covid-19;

la dotazione iniziale del Fondo - come rifinanziata da successivi interventi - è di 631,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 191 milioni di euro per il 2021. Dell'importo autorizzato per l'anno 2020:

- una quota, pari a 20 milioni di euro, è stata destinata agli operatori che hanno subito un calo di fatturato per la cancellazione, l'annullamento o il rinvio, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, di almeno un evento fieristico o congressuale in Italia o all'estero in calendario nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 settembre 2020;

- un'ulteriore quota, pari a 350 milioni di euro, è stata destinata *ex lege* al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi (art. 6-bis, c. 3, del D.L. n. 137/2020).

l'articolo 36 del D.L. n. 41/2021, nell'incrementare il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, di ulteriori 120 milioni di euro, ha escluso le fiere e i congressi dai possibili destinatari delle risorse dello stesso Fondo. Contestualmente, l'articolo 38, comma 3, del D.L. n. 41/2021, come detto, ha istituito il fondo destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio e dal ridimensionamento, a causa della pandemia da Covid-19, di fiere e congressi, successivamente incrementato di 50 milioni di euro dal D.L. n. 73/2021 (portando lo stanziamento complessivo del fondo a 150 milioni di euro per l'anno 2021), al fine di provvedere, nel limite di spesa autorizzato, al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, delle fiere nonché al ristoro dei soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 51% dei ricavi derivante da attività riguardanti fiere e congressi;

impegna il Governo:

ad operare in materia di eventi fieristici e congressuali con gli appositi strumenti, per applicare l'articolo 38 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, nel senso che l'incompatibilità tra le misure erogate a valere sul Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri e i contributi erogati dal Ministero del Turismo, sussiste solo nel caso in cui quest'ultimo ristora i medesimi costi fissi indennizzati da Simest Spa, fermo restando i limiti legati al rispetto della disciplina euro unitaria in tema di aiuti di stato ed, in particolare, nel caso di specie, quanto stabilito con Decisione C(2021) 5616

final del 30 agosto 2021.

G3.3

[De Bonis](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*,

premessi che:

- in data 20/12/2020, con Raccomandazione nr. 2243/2020, la Commissione Europea Trasporti, in un'ottica di garantire la libera circolazione delle merci, che rappresenta uno dei tre pilastri fondanti del Trattato di Maastricht dello 07/02/1992, tuttora vigente, nonché di assicurare gli approvvigionamenti in piena emergenza Covid-19, imponeva agli Stati Membri, l'esonero da tamponi e vaccinazioni per gli autisti di mezzi pesanti e gli autotrasportatori (padroncini);

- venivano pertanto predisposti i c.d. "*green lanes*", "*corsie verdi*";

- ad oggi l'Italia, non solo disattende la fonte comunitaria, gerarchicamente superiore, bensì in data 14/10/2021, con Circolare ministeriale nr. 37420, il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili ha esonerato, alla vigilia del 15 ottobre, gli autisti esteri da tampone e certificazione verde, imponendola esclusivamente ad autisti ed autotrasportatori nazionali;

- è in atto una vera e propria discriminazione nei confronti della categoria, in particolare modo nei confronti degli autisti e degli autotrasportatori del Mezzogiorno, i quali garantiscono 24 ore su 24, percorrendo 20 ore di traghetto dalla Sicilia, l'approvvigionamento dei deperibili, corrispondenti a 12,5 miliardi di Pil nazionale annuo;

- occorre aprire un tavolo di trattativa con Assarmatori, dato che taluni armatori non richiedono sullo Stretto di Messina nulla, in rispetto della normativa comunitaria;

- la Lega Autisti Autotrasportatori Indipendenti Siciliani, L.A.A.I.S., è dovuta intervenire presso la Prefettura di Salerno, l'ASL di Salerno e la Società TRANSITALIA di Mercato San Severino, per le discriminazioni attuate nei confronti di alcuni autisti nazionali, obbligati ad autosospendersi dal lavoro;

la stessa Cancelliera uscente, Angela Merkel, avanti le vicende polacche, ha apertamente dichiarato che la fonte giuridica comunitaria è gerarchicamente superiore rispetto a quella nazionale e non può essere disattesa, ragione per cui l'Italia è già in procedura di infrazione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure urgenti al fine di apportare deroghe funzionali alla categoria degli autisti e degli autotrasportatori italiani, tenuto conto dell'effettiva carenza di 100.000 unità, dato in aumento e che impatterà sull'intero tessuto economico;

a convocare urgentemente un tavolo tecnico, ascoltando le istanze della Lega Autisti Autotrasportatori Indipendenti Siciliani, L.A.A.I.S., in un'ottica di reciproca collaborazione, ritenendo che il Mezzogiorno sia stato fortemente penalizzato.

3.0.1

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pescò](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Maiorino](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 in materia di impiego delle

certificazioni verdi COVID-19 in ambito universitario)

1. Al comma 3, dell'articolo 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis non si applicano, altresì, in ambito universitario, ai soggetti in possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito, insieme alla durata temporale dell'esenzione, con circolare del Ministero della salute."»

3.0.2

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e formazione professionale)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 9-quinquies e 9-sexies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotte dagli articoli 1 e 3, non si applicano a chiunque svolga, nell'anno scolastico in corso, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e i percorsi per la formazione professionale.»

3.0.3

[Rivolta](#), [Augussoni](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 per gli operatori volontari del servizio civile universale)

1. Agli operatori del servizio civile universale che prestano il proprio servizio presso enti pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-quinquies, comma 6, e all'articolo 9-septies, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotti dal presente decreto.»

3.0.4

[Fedeli](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato per finalità di semplificazione e razionalizzazione dei controlli)

1. All'articolo 9-octies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e di semplificazione e razionalizzazione dei controlli"

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui all'articolo 9-septies, i lavoratori possono consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro."».

3.0.5

[Toninelli](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Pesco](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#),
[Maiorino](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Trattamento dei dati in relazione ai controlli delle certificazioni verdi COVID-19)

1. Per le finalità di cui al presente decreto, i soggetti tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli da 1 a 3 eseguono i controlli delle certificazioni verdi COVID-19 attraverso le modalità automatizzate, da remoto, di cui all'articolo 13, comma 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021, che consentono la sola visibilità delle informazioni necessarie per garantire specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro. Per le medesime finalità, i medesimi soggetti sono autorizzati alla raccolta e alla conservazione dei dati strettamente necessari per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3.»

3.0.6

[Garavini](#), [Parente](#), [Grimani](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Esenzione per i lavoratori e le lavoratrici che hanno effettuato il vaccino in paesi i cui vaccini non sono ritenuti equivalenti)

1. I lavoratori che hanno completato il ciclo vaccinale secondo la rispettiva normativa di riferimento nel Paese estero di residenza, ed i cui vaccini non sono ritenuti equivalenti, sono equiparati, ai fini del presente decreto e sino all'approvazione della relativa circolare da parte del Ministero della Salute, ai lavoratori esenti di cui all'articolo 9-*quinquies*, comma 2, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52.».

3.0.7

[De Bonis](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Esenzione della certificazione verde COVID-19 per i lavoratori all'aperto)

1. Le disposizioni sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 di cui alla presente legge non si applicano alle seguenti categorie di lavoratori all'aperto:

- a) Agricoltori
- b) Forestali
- c) Addetti alla manutenzione aree verdi
- d) Lavoratori in cave e miniere a cielo aperto
- e) Lavoratori nell'edilizia (cantieri a cielo aperto)
- f) Addetti alla manutenzione stradale
- g) Addetti automezzi movimentazione terra
- h) Addetti linee ferroviarie
- i) Addetti linee elettriche ed idrauliche esterne
- l) Lavoratori della pesca
- m) Addetti di stabilimenti balneari

- n) Addetti a piattaforme marine
- o) Addetti ad attività subacquee
- p) Addetti a mansioni all'aperto relative a sport invernali
- q) Istruttore di sport all'aperto
- r) Addetti alla sicurezza con attività prevalente all'aperto (pattugliamento, gestione del traffico etc.)
- s) Addetti alla guida di veicoli (mezzi pubblici, autocarri, autotrasporti, etc.)
- t) Addetti alla distribuzione carburanti
- u) Operatori ecologici
- v) Portalettere
- z) Addetti a operazioni carico e scarico all'aperto ed ai venditori ambulanti.».

3.0.8

[Faraone](#), [Grimani](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure urgenti in materia di personale sanitario)

1. All'articolo 13, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, primo periodo, le parole: "purché impegnate nell'emergenza da COVID-19" sono soppresse.»

3.0.9

[Mantovani](#), [Catalfo](#), [Pirro](#), [Matrisciano](#), [Pesco](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

1. Le disposizioni dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

2. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 1 sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 1.560 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.10

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modificazioni all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-*bis*, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-*bis*, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i quali siano esenti dalla campagna vaccinale COVID-19 sulla base di idonea certificazione medica o che, a seguito di profilassi vaccinale COVID-19, siano in possesso di un test sierologico che attesti una quantità ridotta di anticorpi e quindi una risposta immunitaria debole, ovvero ancora che presentino una condizione di rischio derivante da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, nonché per quelli";

b) al comma 2-*bis* le parole: "fino al 31 ottobre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19".

2. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentito il Comitato tecnico-scientifico, vengono definite le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dal presente articolo, si applicano anche per il periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. All'articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19".

5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

6. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

3.0.11

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Modificazioni all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente: "2-*ter*. I lavoratori di cui al comma 2, nonché i lavoratori dipendenti pubblici e privati riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo

83, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, conservano il diritto a percepire l'indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino alla data di cessazione dello stato di emergenza.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per il periodo compreso tra il 18 marzo 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

3.0.12

[Vitali, Pagano](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come inserito dall'articolo 2-bis del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, al comma 3 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Fino all'entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro o del responsabile della struttura, è tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19 da cui risulti l'avvenuto completamento del ciclo vaccinale e il relativo termine di validità. In tal caso, l'obbligo di verifica da parte del datore di lavoro o del responsabile della struttura si intende assolto, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine."».

3.0.13

[Margiotta](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, al comma 3 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Fino all'entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma, il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro o del responsabile della struttura, è tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19 da cui risulti l'avvenuto completamento del ciclo vaccinale e il relativo termine di validità. In tal caso, l'obbligo di verifica da parte del datore di lavoro o del responsabile della struttura si intende assolto, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine."».

3.0.14

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come inserito dall'articolo 2-bis del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, al comma 3 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Fino all'entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro o del responsabile della struttura, è tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19 da cui risulti l'avvenuto completamento del ciclo vaccinale e il relativo termine di validità. In tal caso, l'obbligo di verifica da parte del datore di lavoro o del responsabile della struttura si intende assolto, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine."».

3.0.15

[Grimani](#), [Faraone](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

1. All'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino all'entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma, il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro o del responsabile della struttura, è tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19 da cui risulti l'avvenuto completamento del ciclo vaccinale e il relativo termine di validità. In tal caso, l'obbligo di verifica da parte del datore di lavoro o del responsabile della struttura si intende assolto, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine."».

3.0.16

[Vitali](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come inserito dall'articolo 2-bis del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

"5-bis. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal quinto giorno successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma 3."».

3.0.17

[Margiotta](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal quinto giorno successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3."».

3.0.18

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3 -bis.

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come inserito dall'articolo 2-bis del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma 5-bis:

"5-bis. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal quinto giorno successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma 3."».

3.0.19

[Faraone](#), [Grimani](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure urgenti in materia di personale sanitario)

1. Fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, al di fuori dell'orario di servizio, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

4.1

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, sostituire le parole: «secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo di intesa di cui al comma 1.» con le seguenti: «in forma gratuita.».

Conseguentemente, al comma 2:

a) *sostituire il capoverso «9-quater» con il seguente:*

«9-quater. Al fine di garantire fino al 31 dicembre 2021, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, l'esecuzione gratuita dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-Cov-2, come previsto dall'articolo 5, comma 1-bis del decreto legge 23 luglio 2021, n.105 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n.126, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto

dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 1, che sono per il medesimo anno corrispondentemente aumentate.

b) *al capoverso «9-quinquies» sopprimere le parole da: «del prezzo» fino alla fine del comma. Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a) e 2, pari a 1.549.850.000 euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 2, capoverso 9-*quater*;

b) quanto a 105,85 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

c) quanto a 1.434.000.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

4.2

[Ferrara](#), [Castellone](#), [Pirro](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Dell'Olio](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Perilli](#), [Maiorino](#), [Matrisciano](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «In caso di inosservanza della disposizione di cui al presente comma», con le seguenti: «In caso di inosservanza delle modalità di somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, previste nel protocollo d'intesa di cui al comma 1, o in caso di applicazione di prezzi superiori rispetto a quelli previsti dal medesimo protocollo»

4.3

[Grimani](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-ter» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di inosservanza della disposizione di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza sanitaria, può disporre la chiusura dell'attività per una durata non superiore a cinque giorni.»

4.4

[Pirro](#), [Castellone](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Dell'Olio](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Perilli](#), [Maiorino](#), [Matrisciano](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), al capoverso «1-ter», aggiungere in fine il seguente periodo: «In caso di inosservanza delle modalità di somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, previste nel protocollo d'intesa di cui al comma 1, o in caso di applicazione di prezzi superiori rispetto a quelli previsti dal medesimo protocollo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità assistenziale, può disporre la chiusura dell'attività o della struttura per una durata non superiore a cinque giorni.»

4.5

[Pirro](#), [Castellone](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Perilli](#), [Maiorino](#), [Matrisciano](#)

Precluso

Al comma 2, capoverso «9-quater», sostituire le parole: «dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto-legge n. 105 del 2021», con le seguenti: «dell'articolo 9-bis, comma 3, del decreto legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.».

4.6

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#)

Precluso

Al comma 2, capoverso «9-quater» sostituire le parole da: «, è autorizzata» fino alla fine del comma, con le seguenti: «nonché per i soggetti con reddito familiare complessivo inferiore a 18.000 euro, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 1. Il Ministro della salute, con propria circolare, stabilisce le modalità per la verifica, da parte delle farmacie e delle strutture sanitarie, del diritto all'esecuzione gratuita dei test antigenici sulla base delle condizioni di reddito, anche prevedendo l'utilizzo del sistema Tessera Sanitaria, aggiornato in seguito alla richiesta di esenzione da parte dell'interessato al sistema sanitario regionale.».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a) e 2, pari a 886.676.270 euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 2, capoverso 9-quater;

b) quanto a 105,85 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

c) quanto a 770.826.270 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

4.7

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#)

Precluso

Al comma 2, capoverso «9-quater» sostituire le parole da: «, è autorizzata» fino alla fine del comma con le seguenti: «nonché per i soggetti impegnati in attività di pubblica sicurezza, anche a titolo di volontariato, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 1. Il Ministro della salute, con propria circolare, stabilisce le modalità per la verifica, da parte delle farmacie e delle strutture sanitarie, del diritto all'esecuzione gratuita dei test antigenici sulla base delle condizioni di reddito, anche prevedendo l'utilizzo del sistema Tessera Sanitaria, aggiornato in seguito alla richiesta di esenzione da parte dell'interessato al sistema sanitario regionale.».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «115,85 milioni di euro» con le seguenti: «164,45 milioni di euro», e le parole: «105,85 milioni di euro» con le seguenti: «154,45 milioni di euro».

4.8

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza i costi dei tamponi antigenici rapidi necessari per l'ottenimento della certificazione verde COVID-19 sono totalmente a carico dello Stato. Il Governo adotta, entro 15 giorni, i necessari provvedimenti per il rimborso delle prestazioni rese. Ai maggiori oneri per il rimborso totale del costo dei tamponi si provvede mediante definanziamento di pari valore delle risorse stanziare per l'erogazione del Reddito di Cittadinanza.»

4.9

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, la parola: "quarantotto" è sostituita dalla seguente: "settantadue"».

4.10

[Faraone](#), [Grimani](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire fino al 31 dicembre 2021, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, per i soggetti in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, che attestino, tramite autocertificazione di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la necessità di accedere presso una struttura ospedaliera pubblica o privata accreditata per una visita medica, per l'accompagnamento di un parente in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità o per fare visita ad un parente, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

4.11

[Faraone](#), [Parente](#), [Grimani](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire, fino al 31 dicembre 2021, ai soggetti di cui all'articolo 9, comma 3, secondo periodo, del decreto del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, per l'arco temporale intercorrente tra la somministrazione della prima dose di vaccino e la validità della certificazione verde COVID-19, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto massimo di spesa. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

G4.1 (testo 2)

[Romeo](#), [Augussoni](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*,

premessi che:

il Reparto di Epidemiologia, Biostatistica e Modelli matematici, del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, con la partecipazione del Ministero della Salute e dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma, ha pubblicato lo studio "COVID-19 Disease Severity Risk Factors for Pediatric Patients in Italy" in cui ha analizzato le caratteristiche demografiche e cliniche, insieme ai fattori di rischio per la gravità della malattia, nei neonati, bambini e adolescenti e poi confrontate con la popolazione adulta e anziana. Dallo studio si evince che i casi pediatrici rappresentano l'1,8% delle diagnosi totali (3.836/216.305) e l'età mediana è di 11 anni e il rischio risulta associato a patologie preesistenti;

alcuni studi presentati nel corso delle audizioni svolte in commissione sul provvedimento in esame, mostrano come il sistema immunitario dei bambini affronti in modo analogo l'infezione dovuta al Covid-19 e le infezioni respiratorie clinicamente simili, tanto da combatterle con la stessa efficacia nel medesimo lasso di tempo. A conferma di questa tesi, il numero dei decessi dall'inizio della pandemia ad oggi di bambini fra 0 e 19 anni è al di sotto della media di quello negli 2015-2019;

nonostante il Covid-19 si presenti nei bambini generalmente in forma asintomatica e nonostante il rischio di avere degli effetti gravi in età pediatrica sia bassissimo, ad eccezione di soggetti con particolari patologie, e sia stato ribadito ufficialmente dall'ISS che il tasso di ospedalizzazione, il ricovero in terapia intensiva, la gravità della malattia e i giorni dall'esordio dei sintomi alla guarigione aumentano significativamente con l'età tra i bambini, gli adulti e gli anziani, il dibattito sull'opportunità di somministrare il vaccino anche al di sotto dei dodici anni è già aperto;

l'azienda statunitense Pfizer e quella tedesca Biontech hanno comunicato alcuni giorni fa i risultati degli studi clinici sul vaccino contro il coronavirus sui bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, e hanno reso noto che chiederanno a breve l'approvazione normativa da parte degli enti regolatori;

le evidenze di uno studio condotto da ricercatori dell'Università della California sugli adolescenti di sesso maschile tra i 12 e i 15 anni che godono di buona salute, dimostrano che il rischio di venire ospedalizzati per gli effetti collaterali del vaccino anti Covid-19 è più alto di quello di ospedalizzazione per aver contratto l'infezione. Per questi ragazzi, la probabilità di vedersi diagnosticata una miocardite è da quattro a sei volte superiore rispetto a quella di finire in ospedale con il Covid nei quattro mesi successivi all'inoculazione del vaccino;

le perplessità legate alla somministrazione del vaccino a soggetti in età pediatrica sono principalmente legate all'opportunità di sottoporre ad un rischio, seppur minimo, di effetti indesiderati una platea di soggetti che avrebbe un rischio minore se contraesse l'infezione. Il principio rischio-beneficio deve necessariamente essere alla base delle scelte effettuate da chi governa il Paese;

l'evidenza dei dati scientifici lascia aperti molti dubbi sull'opportunità di ricorrere alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 per i minori di anni dodici pertanto si ritiene criterio di ragionevolezza e buon senso scongiurare l'estensione dell'obbligo della certificazione verde;

il possesso della certificazione verde è una misura temporanea legata all'emergenza in atto e non avrà più alcuna ragione di esistere via via che i dati epidemiologici continueranno a mostrare un netto miglioramento della situazione;

impegna il Governo:

a scongiurare l'estensione dell'obbligo della certificazione verde di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 per i minori di anni dodici.

G4.2

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*,

premessi che:

a partire dal mese di febbraio 2020 il Governo, con la dichiarazione dello stato di emergenza, ha previsto misure specifiche per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, anche sulla base delle evidenze scientifiche in continua evoluzione;

nel corso di questi 20 mesi sono state previste misure di contenimento anche molto drastiche, tanto da sollevare dubbi sulla costituzionalità delle limitazioni che sono state imposte. I cittadini sono stati chiamati ad accettare restrizioni sulle proprie libertà personali, di circolazione, di riunione in nome di una tutela della salute pubblica collettiva;

al fine di contenere le possibili forme di contagio, il provvedimento in esame prevede l'obbligo di una certificazione per accedere al proprio luogo di lavoro che attesti l'avvenuto vaccino, l'esenzione per guarigione o per motivi di salute, o l'assenza del virus comprovata da un tampone antigenico o molecolare;

per il conseguimento del fine generale di immunizzazione della collettività, le pubbliche istituzioni hanno incentivato una campagna vaccinale gratuita che coinvolgesse tutti i soggetti di età compresa fra i dodici e i diciotto anni;

i lavoratori che hanno scelto di non sottoporsi alla vaccinazione non obbligatoria, si vedono quindi obbligati ad effettuare regolarmente tamponi per esercitare il proprio diritto al lavoro, sostenendo dei costi piuttosto elevati;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di stabilire un prezzo calmierato per l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi, così da poter garantire una libera scelta fra il certificato di vaccinazione e il certificato con esito negativo a tutti i lavoratori e garantire quindi a tutti di esercitare il proprio diritto al lavoro.

4.0.1

[Castellone](#), [Pirro](#), [Romano](#), [Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Toninelli](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Dell'Olio](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-COVID-19 nei luoghi di lavoro)

1. Al fine di garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e al fine di proteggere, in modo specifico, i soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati promuovono campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull'importanza della vaccinazione contro il Covid-19. Le campagne di informazione sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.

2. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Per le finalità di cui al presente articolo i datori di lavoro si avvalgono del medico competente nominato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»

4.0.2

[Catalfo](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Di Piazza](#), [Toninelli](#), [Romano](#), [Ricciardi](#), [Matrisciano](#), [Pirro](#), [Dell'Olio](#), [Castellone](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per la somministrazione di test antigenici rapidi)

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, necessari al fine di svolgere l'attività lavorativa in ambito pubblico e privato, è effettuata sulla base dell'applicazione di un costo maggiormente contenuto pari a 5 euro, rispetto al prezzo previsto dal Protocollo d'intesa, di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

2. Dal 15 ottobre 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai lavoratori di cui al comma 1, è riconosciuto, per ciascun test effettuato, un contributo pari alla differenza fra il prezzo previsto dal predetto Protocollo d'intesa e il prezzo di cui al comma 1, per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria.

3. Le modalità di richiesta del rimborso e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al primo periodo, il lavoratore accede al beneficio di cui al presente articolo mediante presentazione di autocertificazione e tessera sanitaria.

4. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4.0.3

[Catalfo](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Di Piazza](#), [Toninelli](#), [Romano](#), [Ricciardi](#), [Matrisciano](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni per la somministrazione di test antigenici rapidi)

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, necessari al fine di svolgere l'attività lavorativa in ambito pubblico e privato, per i lavoratori appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro, è effettuata sulla base dell'applicazione di un costo maggiormente contenuto pari a 5 euro rispetto al prezzo previsto dal Protocollo d'intesa, di

cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n.126.

2. Dal 15 ottobre 2021 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai lavoratori di cui al comma 2, è riconosciuto, per ciascun test effettuato, un contributo pari alla differenza fra il prezzo previsto dal predetto Protocollo d'intesa e il prezzo di cui al comma 1, per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria.

3 Le modalità applicative del comma 1, la richiesta del rimborso e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al primo periodo, il lavoratore accede al beneficio di cui al presente articolo mediante presentazione di autocertificazione e tessera sanitaria.

4. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.4

[Catalfo](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Di Piazza](#), [Toninelli](#), [Romano](#), [Ricciardi](#), [Matrisciano](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni per la somministrazione di test antigenici rapidi)

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, necessari al fine di svolgere l'attività lavorativa in ambito pubblico e privato, è effettuata sulla base dell'applicazione di un costo maggiormente contenuto rispetto al prezzo previsto dal Protocollo d'intesa, di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n.126.

2. Per le finalità di cui al comma 1, per i lavoratori che rientrano nel primo scaglione di reddito, fino a 15.000 mila euro, di cui l'articolo 11, comma 1, lettera a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è applicato un prezzo calmierato pari a 4 euro. Per i lavoratori che rientrano nel secondo scaglione di reddito, oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, di cui l'articolo 11, comma 1, lettera b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è applicato un prezzo calmierato pari a 8 euro.

3. Al fine di ottenere la riduzione di prezzo di cui al comma 2, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'allegazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente all'entrata in vigore della presente disposizione nonché copia del contratto di lavoro in essere.

4. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al primo periodo, il lavoratore accede al beneficio di cui al presente articolo mediante presentazione di autocertificazione e tessera sanitaria.

5. Dal 15 ottobre 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai lavoratori di cui al comma 2, è riconosciuto, per ciascun test effettuato, un contributo pari alla differenza fra il prezzo previsto dal predetto Protocollo d'intesa e il prezzo di cui al comma 2, per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria.

6. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4.0.5

[Catalfo](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Di Piazza](#), [Toninelli](#), [Romano](#), [Ricciardi](#), [Matrisciano](#), [Pirro](#), [Dell'Olio](#), [Castellone](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni per la somministrazione di test antigenici rapidi)

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, necessari al fine di svolgere l'attività lavorativa in ambito pubblico e privato, è effettuata sulla base dell'applicazione di un costo maggiormente contenuto pari a 5 euro rispetto al prezzo previsto dal Protocollo d'intesa, di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n.126.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 provvede all'aggiornamento del Protocollo d'intesa, tenendo conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i lavoratori con reddito imponibile fino a 28.000 euro.

3. Per il periodo che intercorre fra il 15 ottobre 2021 e la data di aggiornamento del protocollo, ai lavoratori di cui ai commi 1 e 2, è riconosciuto, per ciascun test effettuato, un contributo pari alla differenza fra il prezzo previsto dal predetto Protocollo d'intesa e il prezzo agevolato di cui ai commi 1 o 2, per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria.

4. Le modalità di richiesta del rimborso e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al primo periodo, il lavoratore accede al beneficio di cui al presente articolo mediante presentazione di autocertificazione e tessera sanitaria.

5. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4.0.6

[Paragone](#), [Giarrusso](#), [Martelli](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure urgenti per la somministrazione gratuita di test antigenici rapidi e molecolari)

1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino alla fine dello stato d'emergenza la somministrazione gratuita di test antigenici rapidi e molecolari per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) e lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.».

4.0.7

[Parente](#), [Grimani](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76)

1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel rispetto delle predette misure e, in ogni caso, a condizione che siano assicurate idonee misure di protezione individuale, le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita da parte di familiari muniti delle suddette certificazioni verdi COVID-19 con cadenza giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente.".».

5.1

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Romeo](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: "quest'ultimo" fino a: "salute" con le seguenti: "anche effettuati su campione salivare"».

5.3

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pesco](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Maiorino](#), [Matrisciano](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, la lettera b) è sostituita con la seguente:

"b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARSCoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e le vaccinazioni somministrate dalle autorità sanitarie nazionali competenti e riconosciute come equivalenti con

circolare del Ministero della salute;"».

5.4

[Parente](#), [Garavini](#), [Faraone](#), [Grimani](#)

Precluso

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-bis) test sierologico: test basato sulla ricerca degli anticorpi diretti contro il virus ed effettuato tramite il prelievo e l'analisi di campioni di sangue che dimostrino la presenza di anticorpi nel paziente IgM negative e IgG Positive."»

b) alla lettera b), dopo il capoverso «c-bis)», aggiungere il seguente:

«c-ter) effettuazione di test sierologico positivo IgG e conseguente somministrazione di singola dose di vaccino.»

c) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: "La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 accertata, ovvero dopo un test sierologico positivo (igG positive), effettuato precedentemente la somministrazione della prima dose, con risultato idoneo ad attestare l'avvenuta guarigione da COVID-19, anche in forma asintomatica, secondo criteri da definire con circolare del Ministero della Salute e ha validità dalla medesima somministrazione."»;

d) sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera c-ter), ha una validità di tre mesi a far data dall'effettuazione del test sierologico con esito positivo, ed è rilasciato dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta nonché dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza trimestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

4-ter. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2, ovvero nei casi di test sierologico IgG positivo, dalla somministrazione della prima dose di vaccino è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, che ha validità di dodici mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione o, nel caso di test sierologico positivo che precede la somministrazione della singola dose di vaccino, dalla data del medesimo test."».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «è inserita la seguente» con le seguenti: «sono inserite le seguenti».

5.5

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pesco](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Maiorino](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) 'test sierologico': test quantitativo che individua, sulla base di un prelievo sanguigno, in maniera specifica, le quantità di anticorpi eventualmente prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2 e test sierologico rapido qualitativo, che rileva la presenza di anticorpi prodotti in seguito ad

un'infezione da SARS-CoV-2 mediante il prelievo di una goccia di sangue."»);

b) alla lettera b):

1) all'alinea, sostituire le parole: «è inserita la seguente», con le seguenti: «sono inserite le seguenti»

2) aggiungere in fine il seguente capoverso:

«c-ter) effettuazione di un test sierologico con esito positivo alla presenza di anticorpi prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2.»

c) aggiungere in fine la seguente lettera:

«d-bis) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista al comma 2, lettera c-ter), ha una validità di dodici mesi a far data dall'esecuzione del test di cui al comma 1, lettera d-bis."»

5.6

[Ferrero](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, alla lettera a) sono inserite le seguenti parole: "di una o due dosi secondo la tipologia di vaccino"».

5.7

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) Al comma 2, la lettera c) è sostituita con la seguente: "c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, anche su campione salivare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2"».

5.8

[Castellone](#), [Pirro](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Perilli](#), [Maiorino](#), [Matrisciano](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 3, terzo periodo, le parole: "e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione", sono sostituite dalle seguenti: "e ha validità di 12 mesi dalla medesima somministrazione purché la stessa sia stata somministrata preferibilmente entro i 6 mesi dalla infezione e comunque non oltre i 12 mesi dalla medesima guarigione."».

5.9

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 3, dopo la lettera c-bis) è inserita la seguente:

"c-ter) certificazione medica attestante un elevato livello di anticorpi specifici contro il SARS-CoV2 dosato attraverso test sierologico quantitativo da effettuarsi presso un laboratorio di analisi pubblico o privato accreditato presso il Servizio Sanitario Nazionale e convenzionato; in tal caso la certificazione verde ha una validità di tre mesi a decorrere dalla data di esecuzione dell'indagine di laboratorio."»

5.10

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Romeo](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis). Al comma 4, primo e terzo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite con le seguenti: "dodici mesi"».

5.11

[Pirro](#), [Castellone](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Ricciardi](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Perilli](#), [Maiorino](#),
[Matrisciano](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 4, primo periodo, le parole: "sei mesi", sono sostituite con le seguenti: "dodici mesi";».

5.12

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Romeo](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis). Al comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La certificazione di guarigione di cui al presente comma può altresì essere rilasciata in seguito all'esecuzione di un test sierologico che rilevi una quantità di anticorpi neutralizzanti simile o superiore alla quantità prodotta in seguito al ciclo di vaccinazione, da definire con circolare del Ministero della salute."».

5.13

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, lettera d) capoverso «4-bis» sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «quindici mesi».

5.14

[Pirro](#), [Castellone](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Dell'Olio](#), [Toninelli](#), [Romano](#), [Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Vanin](#),
[Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:

«d-bis) al comma 5, dopo le parole: "autorizzate o accreditate", sono inserite le seguenti: ", dai laboratori di analisi";».

5.15

[Paragone](#), [Giarrusso](#), [Martelli](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) Al comma 5 le parole da "quarantotto ore" fino a "test molecolare" sono sostituite con le seguenti: "sette giorni dall'esecuzione del test antigenico rapido e molecolare"».

5.16

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Romeo](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) al comma 5, le parole "quarantotto ore" sono sostituite con le seguenti: "settantadue ore"».

5.16a

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) al comma 5, le parole "quarantotto ore" sono sostituite con le seguenti: "settantadue ore".».

5.17

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis: Ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino o da uno Stato terzo, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies e 9-sexies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52."»

5.18

[Faraone](#), [Grimani](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis. Dopo il comma 8-bis, è inserito il seguente:

"8-ter. Le disposizioni in materia di quarantena obbligatoria da contatti stretti non si applicano nei confronti degli studenti possessori di *green pass* venuti a contatto nel corso delle lezioni con casi da infezione SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie. Nei casi di cui al presente comma gli studenti di cui al periodo precedente eseguono entro 24 ore dall'avvenuto contatto un test antigenico o molecolare che, ove negativo, consente la prosecuzione regolare delle lezioni in presenza nelle 24 ore successive."».

5.19

[Fedeli](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Negli ambiti lavorativi pubblico e privato, la durata della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è estesa fino al termine del turno di lavoro.»

5.22

[Paragone](#), [Giarrusso](#), [Martelli](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole "comma 2" sono aggiunte le seguenti: "lettera b) e lettera c)";
- b) al comma 3, il primo periodo è soppresso».

5.20

[Pirro](#), [Castellone](#), [Pescò](#), [Coltorti](#), [Mantovani](#), [Toninelli](#), [Romano](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Perilli](#), [Maiorino](#), [Matrisciano](#)

Precluso

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole: "esclusi per età dalla campagna

vaccinale" sono inserite le seguenti: ", ai soggetti in possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito, insieme alla durata temporale dell'esenzione, con circolare del Ministero della salute".»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Durata e modalità d'impiego delle certificazioni verdi COVID-19»

5.21

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pesco](#), [Dell'Olio](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Maiorino](#), [Matrisciano](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Il Ministero della Salute, con circolare da adottare entro il 30 novembre 2021, aggiorna l'elenco delle vaccinazioni somministrate dalle autorità sanitarie nazionali competenti e riconosciute come equivalenti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.»

5.0.1

[De Bonis](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Validità dei test anti COVID-19)

1. Il periodo di validità delle certificazioni verdi COVID-19 attestanti l'effettuazione di un tampone o di un test molecolare naso-faringeo o salivare, nonché di quello antigenico è esteso, previo parere del Comitato tecnico scientifico, a 96 ore.»

5.0.2

[De Bonis](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Estensione della validità della certificazione verde COVID-19)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite con le seguenti: "dodici mesi";
- b) al secondo periodo, le parole: "vigenza semestrale" sono sostituite con le seguenti: "vigenza di dodici mesi";
- c) al terzo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite con le seguenti: "dodici mesi".

2. Ha altresì validità di dodici mesi, a decorrere dalla data di esecuzione dell'indagine di laboratorio, la certificazione verde COVID-19 per i soggetti che, dopo avere effettuato la prima dose del vaccino, siano in possesso di idonea certificazione medica attestante un elevato livello di anticorpi specifici contro il SARS-CoV2 dosato attraverso test sierologico quantitativo da effettuarsi presso un laboratorio di analisi pubblico o privato accreditato presso il Servizio Sanitario Nazionale e convenzionato.»

6.1

[Verducci](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le somme riassegnate ai Fondi di cui al

presente comma si intendono aggiuntive rispetto alla dotazione presente nei suddetti Fondi alla data di entrata in vigore del presente decreto.»

6.2

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Al fine di garantire il benessere psico-fisico agli adolescenti, da una parte attenuando gli effetti che l'emergenza sanitaria di carattere mondiale ha avuto sulla loro salute fisica e psicologica, dall'altra parte incentivando attività che apportino benefici, prevengano e riducano i rischi di molteplici patologie diffuse fra i giovani fra cui obesità e depressione, i ragazzi fino al compimento dei diciotto anni non sono tenuti a possedere la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 per svolgere attività sportiva, sia in forma ludico amatoriale che dilettantistica.»

6.3

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Al fine di garantire il benessere psico-fisico agli adolescenti, da una parte attenuando gli effetti che l'emergenza sanitaria di carattere mondiale ha avuto sulla loro salute fisica e psicologica, dall'altra parte incentivando attività che apportino benefici, prevengano e riducano i rischi di molteplici patologie diffuse fra i giovani fra cui obesità e depressione, i ragazzi fino al compimento dei diciotto anni non sono tenuti a possedere la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 per svolgere attività sportiva, sia in forma ludico amatoriale che dilettantistica purchè tali attività non prevedano il contatto diretto o siano svolte in impianti sportivi all'aperto senza possibilità di accesso agli spogliatoi.»

6.0.1

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«**Art. 6-bis.**

(Impianti nei comprensori sciistici)

1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Dal 21 novembre 2021, in zona arancione e rossa, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, con l'obbligatorietà della certificazione verde covid-19 di cui all'articolo 9 per l'accesso agli impianti e il loro utilizzo."».

7.0.1

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«**Art. 7-bis.**

(Misure relative agli spostamenti)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. In zona arancione, è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati,

in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune e ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.

1-ter. In zona rossa, è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza."».

8.1

[Paragone](#), [Giarrusso](#), [Martelli](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «dell'estensione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19».

8.2

[Rivolta](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è inserito, in fine, il seguente periodo:
"L'accesso al servizio di biblioteca è consentito anche ai soggetti non muniti di certificazione verde covid-19, con esclusivo riferimento alle attività di prelievo e restituzione del materiale svolte presso spazi dedicati."»

8.3

[Rampi](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle attività di formazione svolte all'interno delle scuole di danza non si applicano le misure relative al distanziamento interpersonale.»

8.0.1

[Catalfo](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Ricciardi](#), [Romano](#), [Toninelli](#), [Dell'Olio](#), [Pirro](#), [Matrisciano](#), [Castellone](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Esonero dall'obbligo di esibizione del green pass per i lavoratori agili)

1. I dipendenti privati e pubblici che svolgono attività lavorativa in modalità di telelavoro o in modalità agile fuori dai luoghi di lavoro, ai sensi della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono esonerati dall'obbligo di esibire la certificazione verde Covid 19 di cui all'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.».

8.0.2

[Catalfo](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Toninelli](#), [Pirro](#), [Dell'Olio](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Castellone](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modalità di esecuzione della prestazione lavorativa)

1. Fino al 31 dicembre 2021, i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante l'impossibilità, anche temporanea ad effettuare la vaccinazione Covid-19 a causa di patologie ostative certificate, possono svolgere attività lavorativa in modalità agile, senza accordi individuali preventivi, di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81.».

8.0.3

[Rampi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Disposizioni per lo svolgimento dell'attività didattica scuola-spettacolo)

1. Per lo svolgimento delle attività didattiche di Teatro ragazzi, comprese le matinée scolastiche in orario curriculare, in merito all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, si applicano le disposizioni riferite allo svolgimento delle attività didattiche.».

8.0.4

[Rampi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Disposizioni per lo spettacolo dal vivo)

1. Gli artisti e le maestranze non devono sottoporsi all'attività di tampone antigenico 48 ore prima dell'inizio della produzione, incluso il periodo delle prove, da ripetere ogni 72 ore per tutta la durata della produzione stessa del personale impiegato per le produzioni in corso, previsto dall'allegato 26 del Dpcm del 2 marzo 2021.».

8.0.5

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«**Art. 8-bis.**

(Attività dei servizi di ristorazione)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Dal 21 novembre 2021, in zona arancione e rossa, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite con consumo al tavolo all'aperto e al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti nonché di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020."».

9.0.1

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. In ottemperanza a quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale 23 febbraio 1998, n. 27 sull'obbligo dello Stato di indennizzare i vaccinati per danni causati da vaccinazione non obbligatoria ma eseguita per il conseguimento del fine generale di immunizzazione della collettività, e ritenuto che la scelta di effettuare la vaccinazione anti SARSCoV-2 sia, come nel caso già previsto dalla Corte, non libera e non frutto di un'autodeterminazione dal momento in cui il Ministero della

salute fa apparire insensata una condotta opposta a quella consigliata, dopo l'articolo 3-*bis* del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è inserito il seguente:

"Art. 3-*ter*.

1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazione anti SARS-CoV-2, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto, parimenti a quanto previsto per i danni provocati in seguito a vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, ad un indennizzo da parte dello Stato, ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n.210.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzato l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la cui dotazione è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2021, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti."».

9.0.2

[Damiani](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

1. All'articolo 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "a più di un lavoratore dipendente" sono sostituite dalle seguenti: "a più di due lavoratori dipendenti per ciascun nucleo familiare";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "alternativamente" sono inserite le seguenti: "ovvero in modo distinto e tale da consentirne la fruizione di un massimo di 6 giorni per nucleo familiare".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 550 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento".».

9.0.3

[Damiani](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, terzo periodo della legge 5 febbraio 1992, n.104 si intendono valide per entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa ovvero divisa in modo tale da consentire il diritto per il nucleo familiare a fruire di un massimo di 6 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 85 milioni di euro per l'anno 2021 e in 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede quanto a 85 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022

mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

9.0.4

[Damiani](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19 e fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di un ulteriore giorno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 150 milioni per l'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 70 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 80 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

10.0.1

[Unterberger](#), [Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2394

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto che:

- con riferimento alle attività di controllo connesse all'obbligatorietà della certificazione verde Covid-19 nei luoghi di lavoro, previste agli articoli 1 e 2, viene confermato che le amministrazioni interessate dovranno far fronte ai relativi adempimenti avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- relativamente all'articolo 4, comma 1, lettera a), che proroga dal 30 novembre al 31 dicembre 2021 la possibilità di somministrazione di *test* antigenici rapidi a prezzi calmierati, viene confermato che il prezzo calmierato, pari a 15 euro, per la somministrazione di test antigenici rapidi agli assistiti maggiorenni non comporta oneri a carico della finanza pubblica. Altresì, per i soli assistiti di età compresa tra 12 e 18 anni è previsto un contributo statale pari a 7 euro per ciascun test eseguito;
- con riguardo all'onere di cui all'articolo 4, comma 2, che incrementa di 105 milioni di euro per il 2021 la dotazione della struttura commissariale per l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi in

favore dei soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica, viene confermato il carattere prudenziale della quantificazione dell'onere e viene, altresì, precisato che la corresponsione del contributo pubblico alle farmacie e alle strutture sanitarie sarà effettuata solo in relazione agli effettivi test somministrati, sulla base dei dati acquisiti e resi disponibili dal sistema Tessera Sanitaria;

- in merito alla copertura recata dall'articolo 4, comma 3, si conferma che le risorse disponibili sul Fondo per le emergenze nazionali sono sufficienti per fronteggiare i fabbisogni previsti per la parte finale dell'anno;

- relativamente all'articolo 6, ove si prevede che le somme trasferite a Sport e Salute Spa per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza Covid-19, di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 73 del 2021 e non utilizzate, siano riversate all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, per il 50 per cento, al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e, per il restante 50 per cento, al Fondo per il rilancio del sistema sportivo italiano, viene rappresentato che la spesa prevista dal citato articolo 44 è stata, in via prudenziale, integralmente scontata nei tendenziali di finanza pubblica, con la conseguenza che la norma non comporta alcun peggioramento rispetto alle previsioni a legislazione vigente, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto della corretta quantificazione dell'onere di cui all'articolo 7 relativo al miglioramento dell'assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi Covid-19, e con le seguenti osservazioni:

- in relazione all'articolo 4, comma 1 - modificativo dell'articolo 5 del decreto-legge n. 105 del 2021 pur prendendo atto della congruità della norma di copertura di cui al comma 3, si rappresenta comunque l'opportunità di aggiornare anche l'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 del predetto articolo 5 del decreto-legge n. 105;

- in merito all'articolo 6, pur prendendo atto dell'assenza di oneri per la finanza pubblica, si rappresenta tuttavia che, in assenza di tale disposizione, le somme trasferite a Sport e Salute Spa e non utilizzate sarebbero state riversate al bilancio dello Stato entro il 15 settembre 2021, senza ulteriori destinazioni alla spesa. Altresì, si sottolinea come tale previsione tenda ad inficiare il principio di unità del bilancio, in virtù del quale gli errori previsionali in eccesso sugli stanziamenti tendono a compensare quelli in difetto, secondo un meccanismo compensativo che risulta compromesso dall'utilizzo a copertura di somme rivenienti da risparmi di spesa derivanti da fisiologici errori previsionali.

Elenco di citazioni allegato all'intervento del senatore Romeo nella discussione generale del disegno di legge n. 2394

Andrea Crisanti, professore ordinario di microbiologia all'Università di Padova: "Servono dati prima di toccare i bambini di quell'età. Una sperimentazione su 2.200 soggetti dice poco, ce ne vorrebbero 30.000 o 40.000". (Quotidiano La Verità di mercoledì 22 settembre 2021).

Roberto Burioni, virologo e divulgatore scientifico italiano: "Lo studio secondo me è criticabile, perché è stato eseguito su un numero troppo esiguo di soggetti". (Quotidiano La Verità di mercoledì 22 settembre 2021).

Francesco Vaia, direttore dello Spallanzani, istituto nazionale per le malattie infettive: "Il punto è sempre il calcolo tra rischi e benefici... la strategia corretta è evitare il rischio quando, anche se basso, non è indispensabile. Se un bambino ha già di suo delle altre patologie gravi conviene vaccinarlo. Se invece è sano, non vedo la necessità di vaccinarlo". (Quotidiano Libero dell'8 novembre 2021).

Michael Kurilla, direttore della divisione innovazione clinica del National Institutes of Health Usa, ha motivato il suo voto di astensione alla FDA su vaccini *under 12*: "Per i bambini sani l'equilibrio tra rischi e benefici non è ancora chiaro". (Il Fatto Quotidiano di giovedì 4 novembre 2021).

Sergio Bernasconi, ordinario di pediatria (illustre pediatra), già direttore dell'Università di Modena e poi di Parma: "Storicamente prima di vaccinare si sono sempre valutati rischi e i benefici. Se questi ultimi sono superiori agli effetti avversi si vaccina. Ricordo quando si discuteva se rendere obbligatorio il siero contro il morbillo: io le encefaliti causate da quel virus le vedevo, così pure i bimbi malati di poliomielite o di differite e non c'erano dubbi sul vantaggio maggiore che avrebbero avuto dal vaccino. Per il Covid, non ci sono ancora dati chiari su rischi e benefici nei bambini".

(Quotidiano La Verità del 22 settembre 2021).

Gian Vincenzo Zuccotti, preside della facoltà di medicina dell'Università statale di Milano oltre che responsabile del reparto di pediatria dell'Ospedale Sacco: "Vaccinare i bambini non è la priorità tranne che per le categorie a rischio. Se si infettano è in forma leggera, a bassa carica virale. I bambini entrano in contatto con moltissimi virus e sanno utilizzare l'immunità innata per aggredire le infezioni nuove, gestendo la malattia. Ricordiamoci poi che l'immunità da vaccino tende a diminuire, quindi mantenendo la circolazione virale tra i piccoli si può aiutare a mantenere viva la memoria immunologica anche negli adulti". (Quotidiano La Verità di mercoledì 22 settembre 2021).

Appello pubblicato sul Fatto quotidiano del 3 novembre 2021 da parte di alcuni esperti in cui si sostiene: "Lo scorso agosto uscì sul British Journal Of Medicine un articolo dal titolo - Una strategia di vaccinazione di protezione mirata: perché le politiche di vaccinazione per il Covid-19 non dovrebbero essere indirizzate ai bambini in cui gli studiosi di Oxford invitavano a limitare la vaccinazione ai soli soggetti vulnerabili. Gli esperti proseguono citando John Ioannidis, uno degli epidemiologi più citati al mondo, che in un bell'articolo sui bambini ha mostrato che in Italia e in Europa i decessi per Covid-19 nei minori sono pari a circa 3 per milione, i rischi a lungo termine dei nuovi vaccini anti Covid-19 sui bambini sono invece, al momento, sconosciuti. Concludono dicendo: «Ci domandiamo e ci ridomandiamo: che conseguenze nefaste potrebbe avere un ipotetico errore di questo genere su un'intera popolazione in età pediatrica?».

Publicato a settembre uno studio dell'Università della California, ripreso dal Guardian, in cui si arriva alla conclusione che i ragazzi tra i dodici e i diciassette anni sono più a rischio di effetti collaterali dopo il vaccino rispetto al Covid. (Il Fatto Quotidiano del 15 settembre 2021).

Due studi britannici, uno pubblicato sul Pediatric infections disease journal e l'altro redatto dall'Office for national statistics, sostengono che il "long Covid sui minori sia quasi inesistente. (Quotidiano La Verità del 19 settembre 2021).

Murdoch children's reaserch institute e l'Università di Friburgo, oltre che le associazioni pediatriche tedesche, consigliano prudenza sui vaccini ai bambini. (Quotidiano La Verità dell'8 novembre 2021).

La rivista americana "Time" ha pubblicato la notizia che, pur senza essersene accorto, almeno il 40 per cento dei bambini fra i cinque e gli undici anni avrebbe già contratto il Covid e questo renderebbe ancora più inutile una vaccinazione di massa. (Quotidiano La Verità dell'8 novembre 2021).

In Nuova Zelanda alcuni ricercatori hanno espressamente richiesto, dopo una serie di studi clinici, lo stop all'immunizzazione anti-Covid nei confronti di minori e donne incinte, ritenendo che le stime dei rischi fossero viziate da alcuni errori. (Quotidiano La Verità dell'8 novembre 2021).

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Astorre, Barachini, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Briziarelli, Bruzzone, Cario, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Dal Mas, De Poli, De Vecchis, Di Marzio, Endrizzi, Fazzone, Ferrero, Florida, Galliani, Ghedini, Grimani, Iwobi, Lucidi, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Perosino, Pichetto Fratin, Pirovano, Pucciarelli, Renzi, Ronzulli, Rossomando, Russo, Sbrana, Sbrollini, Sciascia, Segre, Sileri e Vaccaro.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Taverna, per attività di rappresentanza del Senato (dalle ore 16,15); Ferrazzi, Garavini, Nugnes e Pavanelli, per attività della 13ª Commissione permanente; Arrigoni, Castiello, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza

Il Presidente del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle ha comunicato che il Gruppo stesso ha proceduto al rinnovo di alcune cariche dell'Ufficio di Presidenza:

Presidente: senatrice Maria Domenica Castellone

Vice Presidente Vicario: senatore Vincenzo Garruti;

Segretari: senatrice Felicia Gaudiano, senatrice Maria Laura Mantovani, senatore Fabrizio Trentacoste;

Tesoriere: senatrice Agnese Gallicchio.

Gruppi parlamentari, cessazione di componente

La Presidente del Gruppo Misto, con lettera in data 9 novembre 2021, ha comunicato lo scioglimento della componente, costituita all'interno del gruppo Misto, denominata "L'Alternativa c'è - Lista del Popolo per la Costituzione" alla quale appartenevano i senatori Luisa Angrisani, Margherita Corrado, Mattia Cruciole e Bianca Laura Granato.

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere ha inviato la relazione sulle mutilazioni genitali femminili, approvata dalla Commissione stessa nella seduta del 27 ottobre 2021 (*Doc. XXII-bis*, n. 6).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Salvini Matteo, Romeo Massimiliano, Ostellari Andrea, Bossi Simone
Norme a tutela della pubblica incolumità, della salute pubblica e del decoro urbano in merito allo svolgimento di rave party (2444)
(presentato in data 10/11/2021);
senatore De Falco Gregorio
Misure per la prevenzione e il contrasto dell'omofobia (2445)
(presentato in data 10/11/2021);
senatori Cangini Andrea, Aimi Enrico, Mallegni Massimo
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di contrasto della violazione del domicilio (2446)
(presentato in data 10/11/2021).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

2^a Commissione permanente Giustizia

sen. Malpezzi Simona Flavia ed altri

Modifiche al codice civile in materia di cognome (2276)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio)

(assegnato in data 10/11/2021);

2^a Commissione permanente Giustizia

sen. De Falco Gregorio

Modifica all'articolo 5, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (2374)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

(assegnato in data 10/11/2021);

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

sen. Toffanin Roberta ed altri

Disposizioni in materia di incentivazione all'abolizione delle barriere architettoniche negli stabilimenti balneari (2364)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 12^a (Igiene e sanità), 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

(assegnato in data 10/11/2021);

7^a Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

sen. Gallone Maria Alessandra

Disposizioni per il sostegno nella scuola secondaria di visite d'istruzione a carattere civico e ambientale (2387)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 10/11/2021);

13^a Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

sen. Perosino Marco ed altri

Disposizioni per fronteggiare la situazione emergenziale da rischio alluvioni (2360)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 10/11/2021);

13^a Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

sen. Testor Elena ed altri

Disposizioni per gli enti pubblici gestori di aree di interesse paesaggistico (2375)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro)

(assegnato in data 10/11/2021);

Commissioni 1^a e 4^a riunite

sen. Donno Daniela ed altri

Istituzione della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (2352)

previ pareri delle Commissioni 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

(assegnato in data 10/11/2021);

Commissioni 7^a e 12^a riunite

sen. Boldrini Paola

Disposizioni in materia di stato giuridico dei docenti dipendenti del Servizio sanitario nazionale nei corsi di studio universitari delle professioni sanitarie (2391)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 10/11/2021).

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Sbröllini Daniela ed altri

Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di promozione e valorizzazione dello sport (2262)

previ pareri delle Commissioni 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 10/11/2021).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 10/11/2021 la 4^a Commissione permanente Difesa ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

dep. Corda Emanuela ed altri "Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo" (1893)

(presentato in data 23/07/2020) C.875 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.1060, C.1702, C.2330)

con proposta di assorbimento dei disegni di legge:

sen. D'Arienzo Vincenzo ed altri "Norme sulla libertà di associazione sindacale dei militari e delega al Governo per il coordinamento normativo" (1542)

(presentato in data 09/10/2019);

sen. Piarulli Angela Anna Bruna "Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo" (1950)

(presentato in data 30/09/2020).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro della salute, con lettera in data 8 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2,

comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, l'ordinanza 20 settembre 2021, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in occasione degli eventi internazionali SEAFUTURE e Popoli Fratelli - Terra Futura", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 22 settembre 2021, n. 227, l'ordinanza 23 settembre 2021, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in occasione degli eventi internazionali denominati "Youth4Climate-Driving Ambition" e "Pre Cop26", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 25 settembre 2021, n. 230, e l'ordinanza 23 settembre 2021, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in occasione degli eventi internazionali denominati "III Conferenza Italia-Africa", "7^a Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dei Paesi del G20", "X Conferenza Italia-America Latina e Caraibi" e "Riunione parlamentare in preparazione della 26^a Conferenza delle Parti delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 29 settembre 2021, n. 233. (Atto n. 995).

Il Ministro della salute, con lettera in data 8 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, l'ordinanza 28 settembre 2021, recante "Misure urgenti per la sperimentazione di "Corridoi turistici Covid-free" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 29 settembre 2021, n. 233. (Atto n. 996).

Il Ministro della salute, con lettera in data 8 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-*bis*, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riportati nel verbale del 1° ottobre 2021, della Cabina di regia istituita ai sensi del medesimo decreto (Atto n. 997).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 ottobre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, la procedura di informazione, attivata presso la Commissione europea dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, concernente la notifica 2021/0676/I relativa allo "Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione della realtà del mercato". La predetta documentazione è deferita alla 1a, alla 5a, alla 7a, alla 8a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 998).

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 29 ottobre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, comma 25, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero dello sviluppo economico finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiornata al 30 settembre 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a, alla 8a e alla 10a Commissione permanente (*Doc.* CCXL, n. 15).

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con lettera in data 29 ottobre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle Amministrazioni e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta nel 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (*Doc.* CLXIV, n. 35).

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro dell'università e della ricerca, con lettera in data 4 novembre 2021, ha trasmesso, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura di infrazione n. 2021/4055, concernente gli ex lettori di lingua straniera in Italia.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a, alla 11a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 112/1).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (COM(2021) 661 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

Proposta di regolamento del Consiglio relativo a un quadro di misure volte a garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi in caso di un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione (COM(2021) 577 definitivo), alla 12a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione: Presentazione dell'HERA, l'Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie, il prossimo passo verso il completamento dell'Unione europea della salute (COM(2021) 576 definitivo), alla 12a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 9 novembre 2021, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, per l'esercizio 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 485).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 9 novembre 2021, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Croazia in relazione alla serie di terremoti verificatisi a partire dal 28 dicembre 2020 (COM(2021) 963 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 9 novembre 2021. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 13a e 14a.

Interrogazioni

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che, per quanto risulta gli interroganti:

il Tribunale di Roma ha disposto la vendita mediante asta giudiziaria telematica, dal 18 gennaio 2022 e con il prezzo base di 471 milioni di euro, del casino dell'Aurora o villa Aurora, situato tra via Vittorio Veneto, porta Pinciana e villa Borghese, comprensiva dello studiolo restaurato e adibito a biblioteca privata dal cardinale Francesco Maria del Monte che conserva, sulla piccola volta a botte (2 metri per

3), l'unico affresco che si vorrebbe dipinto da Michelangelo Merisi da Caravaggio, e che peraltro si sospetta contenga l'autoritratto e forse anche l'immagine del cane del celebre pittore lombardo ("Gli affreschi alchemici di Caravaggio a Casino Ludovisi" su "romeandart"); eseguita intorno al 1597, l'opera, in realtà un olio su muratura intonacata, a tema mitologico (con Giove, Nettuno e Plutone, personificazioni dei tre elementi secondo Paracelso), sarebbe stata commissionata all'artista dal cardinale del Monte, collezionista e appassionato di alchimia, quando costui, acquistata la vigna presso porta Pinciana, decise di far ristrutturare la villa e, con la *dépendance* oggi superstita, lo stesso "camerino"; la pittura caravaggesca, la cui attribuzione al Merisi è però tutt'altro che indiscussa (Ferdinando Bologna la assegna al pittore mantovano Pietro Fachetti), è stimata, essa sola, 310 milioni di euro ("All'asta Villa Aurora a Roma: ospita l'unico affresco di Caravaggio, che vale 310 milioni di euro" su "fanpage").

demolita la villa vera e propria nel 1885, il complesso edilizio superstite (con relativo giardino), stimato da un architetto circa 34,5 milioni di euro, deve il suo nome all'affresco dell'Aurora realizzato da Giovanni Francesco Barbieri, detto il Guercino, nel biennio 1621-1623, su commissione di papa Gregorio XV Ludovisi, ma la storica dimora, bisognosa di interventi di ristrutturazione per 11 milioni di euro, rappresenta un vero e proprio tesoro culturale, ovviamente plurivincolato dallo Stato sia per il suo pregio architettonico e come contenitore d'arte sia per i suoi contenuti (affreschi e sculture);

considerato che:

il Ministero della cultura ha facoltà di esercitare il diritto di prelazione *ex art.* 60 del decreto legislativo n. 42 del 2004, acquistando il casino dell'Aurora allo stesso prezzo della migliore offerta privata, ma molti dubbi sono stati espressi sul metodo adottato per la stima, poiché il giudice, nel procedimento di divisione giudiziale tra gli eredi del principe Nicolò Boncompagni Ludovisi, mancato nel 2018, con procedimento avviato nel 2020 ("Roma, al via battaglia legale per eredità Boncompagni-Ludovisi" su "msn"), non si è avvalso della facoltà di affidare la vendita ad un soggetto specializzato nel settore di competenza, come consentito dall'*art.* 532 del codice di procedura civile qualora i beni pignorati abbiano un carattere particolare, com'è senza dubbio in questo caso, né ha coinvolto il Ministero a partecipare, in quanto titolare dei diritti di tutela, ma ha seguito la procedura ordinaria e ha diviso in sede di stima ciò che per natura e vincolo non avrebbe dovuto esserlo (per poterla considerare eseguita correttamente), dal momento che l'immobile e la pittura caravaggesca sono inseparabili;

la stima della seconda, peraltro, è stata affidata alla consulenza tecnica d'ufficio dello storico dell'arte Alessandro Zuccari, che, oltre a non applicare alcun coefficiente di abbattimento, nonostante l'opera sia inamovibile e vincolata *ex art.* 13 del codice dei beni culturali, né le tutele dell'acquirente sancite all'*art.* 2922 del codice civile, ha usato il metodo delle transazioni comparabili, adottando, però, quale parametro il prezzo (esorbitante) deciso dall'antiquario francese Eric Turquin per un dipinto rinvenuto a Tolosa e la cui attribuzione a Caravaggio è così dubbia da avere indotto lo Stato francese a non partecipare all'asta del 2019, tanto che l'opera fu ritirata dalla vendita: non un dato reale, quindi, ma "un'opinione", come l'ha definita Gloria Gatti ("La vendita di Villa Ludovisi. Dubbi sulla metodologia applicata per la stima. I precedenti e il caso degli affreschi di Tiepolo a Palazzo Barbarigo" su "About art on line");

inoltre, con la Gatti si deve convenire che non rafforza la stima proposta l'affermazione, nella consulenza tecnica, che essa sia corroborata dalle stime assicurative (riservate) di altre due opere di Caravaggio, evidentemente mobili, poiché è ben nota la tendenza dei privati a gonfiarle per fini speculativi;

per contro, se fosse stata disposta esclusivamente una perizia immobiliare (sul presupposto che affreschi e pitture murali sono pertinenze non stimabili separatamente dalle architetture come invece i beni mobili), ad essa avrebbe potuto essere applicato un coefficiente moltiplicativo a causa della rarità e unicità delle opere contenute nell'edificio e un altro a causa della maggiore redditività potenziale ricavabile dall'aggiudicatario organizzando la fruizione pubblica a pagamento dei beni culturali presenti;

valutato che a giudizio degli interroganti quanto sopra configura, in ipotesi, per le modalità scelte (vendita telematica asincrona e non pubblicizzata su alcuna testata specializzata nel settore artistico)

un danno finanziario al privato, con il rischio che il compendio resti invenduto e alla prossima asta il suo valore sia ribassato del 20 per cento, ma anche un danno erariale, perché in presenza, invece, di un'offerta valida, qualora lo Stato eserciti la prelazione, sarà costretto a sborsare una cifra sovradimensionata,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia in grado di precisare quanti e quali vincoli gravino sul casino dell'Aurora e sui manufatti in esso contenuti (opere d'arte, arredi e accessori), a quando risalgano e se siano stati aggiornati di recente, o in vista del passaggio di proprietà che sarà sancito dall'asta;

se di tali beni esista, singolarmente, un'adeguata documentazione fotografica;

quale sia la stima complessiva dei beni oggetto dei provvedimenti di vincolo e quale il valore attribuito, nel merito, alla pittura caravaggesca e agli affreschi del Guercino raffiguranti l'Aurora e la Fama;

a quando risalga e a quanto ammonti l'ultima tassa di successione pagata per il casino dell'Aurora precedentemente alla morte del principe Nicolò Boncompagni Ludovisi e a quanto corrisponda la cifra se rivalutata ad oggi.

(3-02929)

[BINETTI, FLORIS](#) - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

l'Osservatorio delle professioni sanitarie è scaduto nel dicembre 2019 e il ritardo nella sua riattivazione è particolarmente grave alla luce degli eventi che hanno caratterizzato il biennio 2020-2021, a cominciare dalla pandemia da COVID-19, che ha messo in evidenza la grave situazione in cui da anni versano tutte le professioni sanitarie, tutte decisamente sotto organico;

l'Osservatorio delle professioni sanitarie è stato istituito il 24 luglio 1996, con decreto dei due Ministeri dell'università e della sanità, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 10;

la situazione attuale, con la pandemia ancora in atto e il "recovery plan" in via di attuazione ne richiederebbe l'urgente attivazione per far fronte alle decisioni da prendere nella prospettiva dei prossimi cambiamenti strutturali in sanità;

competete infatti all'Osservatorio, come ribadito dal Ministero dell'università e della ricerca, formulare proposte e pareri in ordine alla definizione di: a) linee di indirizzo per l'elaborazione di requisiti di idoneità organizzativi, strutturali e tecnologici, per l'accreditamento delle strutture didattiche universitarie e ospedaliere per la formazione; b) linee guida per la stipula dei protocolli d'intesa tra le Regioni e le università; c) criteri e modalità per assicurare la qualità della formazione in conformità alle indicazioni UE; d) criteri e modalità per lo svolgimento del monitoraggio dei risultati della formazione;

già in tre precedenti occasioni la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo ha presentato delle interrogazioni facendo presente la necessità e l'urgenza di procedere alla riattivazione dell'Osservatorio delle professioni sanitarie presso il Ministero dell'università;

concretamente i tre precedenti interventi risalgono al 2 giugno, al 2 settembre e al 2 dicembre dell'anno 2020;

sta per concludersi ormai l'anno 2021 e a tutt'oggi l'Osservatorio non è stato ancora riattivato né insediato: è trascorso ormai un anno dall'ultima segnalazione di questo grave ritardo istituzionale;

si tratta infatti di un ennesimo e ingiustificabile ritardo, che avviene nonostante siano state completate tutte le nomine previste, sia dei 12 componenti del comitato di presidenza che dei 22 rappresentanti dei rispettivi albi professionali; come è concretamente possibile riscontrare negli ultimi due decreti dei Ministeri dell'università e della salute del 3 giugno 2021, n. 1248, e del 20 settembre 2021, n. 1089;

si fa inoltre presente che tutte le professioni sanitarie, attraverso i loro rappresentanti, potrebbero offrire un valido contributo, grazie alla loro competenza e alla loro esperienza, in questa fase di transizione del SSN verso modelli di funzionamento più vicini alla sanità territoriale,

si chiede di sapere quali siano gli ostacoli che impediscono di rendere operativa, a norma di legge, la struttura dell'Osservatorio, dal momento che tutte le formalità richieste sono state correttamente espletate.

(3-02930)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[MARTELLI](#), [PARAGONE](#), [GIARRUSSO](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che: nell'ambito delle molteplici crisi industriali ne esiste una che coinvolge due società, l'ex società Embraco di Riva di Chieri (Torino) e la società ACC Wambao Mel di Campo San Pietro (Belluno); queste due società sono collegate da un progetto identificato come ItalComp, ideato inizialmente dal commissario straordinario dottor Maurizio Castro;

il progetto prevede la creazione di un polo d'eccellenza che raggruppa le competenze delle due aziende e improntato a creare un *hub* dei compressori capace di competere a livello internazionale;

il 20 novembre 2020, così si esprimeva il dottor Castro: "'Se le formiche si mettono d'accordo, possono spostare un elefante', recita un antico proverbio africano", detto che riassume il senso di un'iniziativa del Governo: quella di unire le forze di uno stabilimento in difficoltà, l'ACC di Borgo Valbelluna (Belluno), e di uno fermo, l'ex Embraco di Chieri, per dar vita a una realtà manifatturiera (ItalComp) con una massa critica sufficiente ad affrontare il mercato, superando la logica dei salvataggi reiterati per tornare a fare politica industriale, grande assente negli ultimi 30 anni dal dibattito pubblico nazionale;

relativamente al progetto ItalComp, così si esprimeva ancora il dottor Castro: "È un progetto di politica industriale del governo per la creazione di un polo italiano ed europeo del compressore. Muove dalla consapevolezza che questo componente è strategico nella filiera continentale dell'elettrodomestico. Quindi non si tratta di un mero salvataggio di due aziende, una che ha passato diverse traversie (ACC di Borgo Valbelluna) e l'altra che sembrava aver già concluso la propria esperienza (Embraco di Chieri). Per usare una metafora calcistica, questa operazione non è il catenaccio, la difesa ad oltranza: questo è il contropiede";

in un primo momento il ministro Giorgetti ha negato di essere a conoscenza del progetto, salvo poi smentirsi fino a rilasciare il 21 luglio 2021 una dichiarazione all'ANSA nella quale affermava: "continuerò a dire la verità: del cosiddetto progetto Italcomp non esiste niente se non una versione verbale fornita dal dottor Castro, alla quale peraltro, non è mai seguito, purtroppo, alcun riscontro formale"; contraddicendo il fatto che in data 14-15 settembre 2020 il dottor Castro, in compagnia della dottoressa Alessandra Todde, viceministro dello sviluppo economico, avesse presentato il progetto, con l'ausilio di *slide* molto dettagliate e di dominio pubblico, sia alla prefettura di Torino che a quella di Belluno;

il ministro Giorgetti in data 8 luglio 2021 affermava: "Abbiamo esplorato, insieme con la viceministra Todde, tutte le possibilità della proposta Italcomp del commissario straordinario di Acc che avrebbe potuto coinvolgere Embraco. Purtroppo, pur consapevoli della situazione delicata e difficile, non ci sono le condizioni essenziali cioè proposte di investitori privati per proseguire con esito positivo su questa strada. Obiettivo è superare l'attuale stallo e in questo senso continuano senza sosta le valutazioni del viceministro Todde, che ha la mia fiducia e che sta seguendo da tempo la vicenda di questa crisi";

considerato che:

il progetto, oltre a poter creare un polo di eccellenza, salverebbe oltre 700 famiglie dal baratro;

il comparto dei compressori per frigoriferi, funzionale alla produzione del "bianco", è un settore pericolosamente esposto alla "spada di Damocle" del *dumping* cinese;

l'eventuale ripartenza avverrebbe più probabilmente in Veneto che dal Piemonte, perché nel Nordest c'è una grande concentrazione di fabbriche di elettrodomestici,

si chiede di sapere:

perché dal 12 febbraio 2021, giorno della nomina a Ministro, il piano ItalComp sia stato contrastato anche negandone l'esistenza;

per quale motivo, a fronte di un piano dettagliato, il Ministro in indirizzo abbia cambiato molteplici versioni, salvo poi dire che il piano non è attuabile;

su quali basi si sostenga l'inattuabilità del progetto;

che cosa sia stato fatto per cercare non solo di salvaguardare il posto di lavoro di oltre 700 persone e relative famiglie, ma anche di ricreare le condizioni per avere una società italiana capace di competere

a livello mondiale con i soli due *competitor* esistenti (uno giapponese e uno cinese);
quanti soldi abbia speso lo Stato italiano in cassa integrazione dallo scorso anno ad oggi per i lavoratori dell'ex Embraco;
quale fine abbiano fatto i soldi che la Whirlpool aveva messo a disposizione per il rilancio dell'ex Embraco;
perché lo Stato italiano non possa farsi carico, senza il supporto di investitori privati, del progetto;
perché un progetto del genere non possa rientrare nell'ambito della "cooperazione finanza impresa" coinvolgendo tutto il personale nel progetto;
se il Ministro sia a conoscenza del fatto che la società "Nidec", nel suo stabilimento austriaco, produce un compressore esattamente uguale a quello prodotto dall'ex Embraco.

(4-06250)

[ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [CRUCIOLI](#), [ABATE](#), [LANNUTTI](#), [GIANNUZZI](#), [BOTTO](#) - *Ai Ministri dell'istruzione e della salute.* - Premesso che è stata diramata la nota tecnica recante le indicazioni, redatte da Regioni, Istituto superiore di sanità e Ministeri dell'istruzione e della salute, per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico; considerato che:

numerose perplessità sorgono in relazione alle prescrizioni per studenti e docenti della scuola primarie e secondarie;

sulla base delle nuove indicazioni, nel caso di un contagio tra docenti o alunni, è prevista la quarantena esclusivamente per i soggetti non vaccinati (esclusivamente per il personale docente che abbia svolto attività in compresenza, non per gli studenti) mentre è necessario effettuare un *test* il prima possibile (al tempo T0), salvo poi effettuarne un secondo dopo 5 giorni (al tempo T5), per i soggetti vaccinati, cui non risulta precluso dunque, laddove l'esito sia negativo, l'accesso in classe;

sono previste, inoltre, significative differenze (e disparità di trattamento) tra studenti ed insegnanti vaccinati e non vaccinati nel caso del riscontro di due (o più) positività, sia tra i docenti sia tra gli alunni: i soggetti vaccinati o negativizzati negli ultimi 6 mesi, difatti, possono proseguire l'attività didattica in classe sulla base della sorveglianza con *testing* (T0 e T5), mentre i soggetti non vaccinati sono sottoposti in ambedue i casi alla misura della quarantena per 10 giorni, anche in caso di esito negativo del *test* al tempo T0;

nei casi di riscontro di più di due casi di positività, infine, si prevede la quarantena per l'intera classe; valutato che dal documento emerge con evidenza una palese violazione della *privacy* degli studenti e dei docenti, differenziando il trattamento (rientro con *testing* o quarantena) per soggetti vaccinati e soggetti non vaccinati in modo, a parere degli interroganti, ingiustificato. In relazione a quanto disposto nel provvedimento, inoltre, si potrà agevolmente venire a conoscenza dei dati sanitari personali (effettuazione o meno della vaccinazione) di ogni soggetto, causando discriminazioni e una grave violazione del diritto alla riservatezza,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano ingiustificabile, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, la disparità di trattamento tra soggetti vaccinati (o negativizzati negli ultimi 6 mesi) e non vaccinati, la quale causa anche un'evidente lesione della *privacy* in relazione all'effettiva conoscibilità, da parte di terzi non autorizzati, dello stato di vaccinazione personale.

(4-06251)

[PILLON](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

le sezioni unite della Cassazione penale in data 28 ottobre 2021 sono state chiamate a decidere se, e in quali eventuali limiti, la condotta di produzione di materiale pornografico, realizzata con il consenso del minore ultraquattordicenne nel contesto di una relazione con una persona maggiorenne, configuri il reato di pornografia minorile, di cui all'art. 600-ter del codice penale;

in particolare, nella relazione provvisoria n. 18/2021 le sezioni unite hanno affermato: "Nel rispetto della libertà individuale del minore con specifico riguardo alla sfera di autonomia sessuale, il valido consenso che lo stesso può esprimere agli atti sessuali con persona minorenni o maggiorenne, ai sensi dell'art. 609 quater cod. pen., si estende alle relative riprese, sicché è da escludere la configurazione del reato di produzione di materiale pornografico, sempre che le immagini o i video realizzati siano

frutto di una libera scelta e siano destinati all'uso esclusivo dei partecipi all'atto";
le sezioni unite hanno precisato, inoltre, che nel caso della diffusione del materiale la persona maggiorenne può essere punita per il reato di pornografia minorile, qualora la cessione a terzi "sia stata deliberata sin dalla produzione del materiale";
considerato che il pronunciamento della Corte di cassazione interviene sul piano interpretativo dell'articolo 600-ter, comma 1, del codice penale;
considerato che la Cassazione ha comunque ribadito che si configurano i reati di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 600-ter "allorché una qualsiasi delle condotte di diffusione o offerta sia posta in essere successivamente e autonomamente rispetto alla ripresa legittimamente consentita";
considerate, infine, la delicatezza delle tematiche, l'attualità del fenomeno e la gravità delle condotte in questione,
si chiede di sapere quali iniziative, anche di carattere normativo, il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di prevenire e punire la produzione e diffusione di video a contenuto pornografico realizzati con minori di anni 18.

(4-06252)

[GRANATO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

sul sito dell'Istituto superiore di sanità (ISS), nella versione più aggiornata, si legge che le conoscenze disponibili sul profilo di efficacia e sicurezza dei vaccini anti COVID-19 in gravidanza e allattamento non sono ancora disponibili, con particolare riferimento all'impatto della nuova variante "Delta";
difatti sia per lo stato di gravidanza sia per l'allattamento, la mancanza di dati disponibili è causata dalla non inclusione di queste donne all'interno dei *trial* clinici di valutazione dei vaccini, ragion per cui non sono ad oggi fruibili "evidenze conclusive";

nonostante ciò, in evidente contrasto con il rispetto del principio di precauzione, si consiglia di procedere con le somministrazioni;

valutato che ciò che maggiormente preoccupa è quanto si legge all'interno di alcuni passaggi delle "Indicazioni ad interim su vaccinazione contro il COVID-19 in gravidanza e allattamento", documento curato dall'Italian obstetric surveillance system (ItOSS) dell'ISS (aggiornato al 22 settembre 2021). In particolare, si legge che: "a causa della conclusione della raccolta dati del progetto ItOSS il 30 giugno 2021, in Italia non conosciamo l'impatto della variante Delta in gravidanza. Le recenti analisi dei dati inglesi, aggiornate all'11 luglio 2021, hanno evidenziato una maggiore morbosità materna e perinatale associata anche alla circolazione della variante Delta, attiva oltremarina dalla metà di maggio 2021";
considerato, inoltre, che, all'interno delle più recenti indicazioni ministeriali, nella circolare del 4 agosto 2021, si legge che per lo stato di gravidanza la vaccinazione anti-SARS-CoV-2 "non è controindicata", mancando ogni forma di informazione e specificazione ulteriore e meramente rinviando alla valutazione medica l'eventualità di "rimandare la vaccinazione". Per l'allattamento, invece, si evidenzia esclusivamente come esso non sia un "controindicazione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2",

si chiede di sapere quali siano le evidenze scientifiche in base alle quali, allo stato attuale, non siano previste esenzioni specifiche per la vaccinazione anti COVID-19 per le donne in stato di gravidanza o in allattamento, nonostante non sia noto l'impatto della variante Delta, ormai assolutamente prevalente nel nostro Paese

(4-06253)

[FATTORI](#), [DE FALCO](#) - *Ai Ministri della salute, della difesa e dell'interno.* - Premesso che:

in data 15 ottobre 2020 è stato presentato l'atto di sindacato ispettivo 4-04247 in materia di piano pandemico, sottoscritto dai senatori De Falco, De Bonis, Di Marzio e Fattori, che gli interroganti intendono richiamare;

a quanto ivi descritto si sono aggiunti gli ulteriori elementi emersi dalla trasmissione televisiva "Report" del 23 ottobre 2021, nella quale si evidenzia come esistano responsabilità collettive di OMS e governi nella mitigazione di un virus che poteva rimanere epidemico e invece è diventato pandemico;
considerato che

il 27 gennaio 2020 l'OMS ha avvisato gli Stati dell'esistenza di una pandemia in corso;

lo stesso giorno il Ministero della salute ha emesso una circolare nella quale si chiedeva di circoscrivere l'uso dei tamponi alle sole persone che provenivano dalla Cina;

la circolare andava a restringere il campo di applicazione per la rilevazione del COVID-19 rispetto alla precedente circolare del Ministero della salute che era stata emanata solo una settimana prima;

il 25 gennaio 2020, quindi due giorni prima della circolare, avveniva un incontro tra il Ministro della salute e i presidenti di Regione in cui, come sembra dalle testimonianze raccolte nel programma televisivo, risulta che le stesse Regioni chiedessero un campo di applicazione più ristretto per mancanza di risorse;

di questa riunione non esiste un verbale;

considerato inoltre che:

all'epoca esisteva un piano pandemico influenzale che era quello risalente al 2006 che il Ministro dichiarò non applicabile nonostante la stessa OMS invitasse invece al rispetto dei piani pandemici influenzali nazionali; è idea comune nella comunità scientifica, e non solo, che la sua applicazione avrebbe invece mitigato di molto gli effetti della pandemia;

il 25 gennaio 2021 viene adottato il nuovo piano pandemico influenzale 2021-2023 in cui si fa riferimento più volte agli "insegnamenti" dell'esperienza del COVID-19;

il COVID non è però un virus influenzale ma è classificato all'interno dello stesso documento come "virus emergente respiratorio non influenzale" a cui dunque il nuovo piano non può direttamente riferirsi;

il 18 aprile 2021 all'interno della trasmissione RAI "Mezz'ora in più" lo stesso ministro Speranza parlava distintamente dell'inapplicabilità del piano pandemico del 2006 agli inizi della pandemia e della necessità di produrre un piano nazionale COVID di cui si trova traccia nelle riunioni di febbraio 2020 del CTS;

a oggi non esiste un piano pandemico alternativo al piano influenzale direttamente riferito al COVID-19;

nonostante la propagazione e le criticità evidenziate in questo atto e in altri atti precedenti, sottolineate ed evidenziate anche dalla procura, il sistema di autocertificazione di gestione della pandemia che prevede l'invio periodico alla UE vedeva una costante valutazione positiva da parte dell'Italia;

già dai primi mesi di conclamata pandemia, esistevano evidenze che tutti gli impianti di gestione delle acque reflue e le fognature in generale erano invasi dal virus,

si chiede di sapere:

quali siano stati i motivi per cui si è preferito far confluire gli insegnamenti legati al periodo di COVID all'interno del nuovo piano pandemico influenzale e non si sia deciso di effettivamente produrre un piano nazionale specifico per il COVID;

quali siano state le ragioni per cui a fronte dell'allarme dell'OMS risalente all'inizio del mese di gennaio 2020 il Ministro in indirizzo abbia deciso di non attivare le previsioni del piano del 2006, soprattutto quelle riguardanti la fase pre pandemica che avrebbe dovuto portare, tra l'altro, al divieto di manifestazioni di massa, al rafforzamento delle riserve di dispositivi e mascherine, alla predisposizione di un piano di contingenza per l'incremento dei posti letto di terapia semiintensiva e intensiva, all'implementazione dei protocolli di prevenzione e controllo delle malattie respiratorie in ambito ospedaliero, alla formazione urgente del personale sanitario, alla messa in protezione dei soggetti fragili, soprattutto quando ricoverati in strutture di lungodegenza, RSA e case di riposo, al rafforzamento delle capacità di *contact tracing* da parte delle strutture sanitarie territoriali e al conseguente sviluppo di protocolli di identificazione e isolamento di *cluster* di persone affette e delle aree geografiche in cui questi *cluster* insistevano;

per quali motivi non abbia ritenuto di implementare la sorveglianza ambientale sulle acque reflue con la metodica che venne descritta e validata fin da metà aprile 2020 e che avrebbe potuto permettere l'identificazione dell'aumentata circolazione del virus durante l'estate 2020 prima della seconda ondata, così da limitarne l'impatto;

se sia disponibile e sia stato attivato il piano nazionale di difesa, di competenza dei Ministeri della difesa e dell'interno, con le articolazioni periferiche delle Prefetture, a cui sarebbero stati affidati

compiti relativi soprattutto all'isolamento delle zone *cluster*.

(4-06254)

[SACCONE](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. - Premesso che:

l'ANAS ha come missione la gestione di strade ed autostrade statali non a pedaggio;

nel corso degli ultimi anni sono rientrati sotto la sua gestione 3.500 chilometri di strade, trasferiti negli anni '90 alle Regioni in attuazione della legge Bassanini (legge n. 59 del 1997 e successive modifiche); il compito di vigilanza sulle autostrade in concessione le è stato invece sottratto, diversi anni or sono, e attribuito all'IVCA, il dipartimento costituito *ad hoc* presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cui sono stati trasferiti i dipendenti della direzione centrale autostrade di ANAS (contemporaneamente soppressa). La riorganizzazione non ha peraltro prodotto recuperi di efficienza di vigilanza e controllo, a dimostrarlo la vicenda di ponte Morandi a Genova;

nel decreto-legge n. 121 del 2021 è stato inserito un emendamento di riforma della struttura e delle funzioni dell'ANAS e la costituzione di una nuova società, cui saranno affidate le funzioni di gestione delle autostrade a pedaggio in concessione,

si chiede di sapere:

se le facoltà attribuite a tale nuova società siano tali da consentirle di diventare una capogruppo autorizzata a costituire tante società operative quante sono le concessioni o i tratti di strade sottoposti a pedaggio in Italia, ora e in futuro;

se questa costituenda società non solo erediterà tutte le attuali competenze ANAS in tema di autostrade statali in concessione, ma: a) sarà intitolata a costituire o acquisire partecipazioni in società di gestione di autostrade statali e non statali; b) potrà stipulare convenzioni onerose con società, direttamente indirettamente controllare dallo Stato, per acquisire supporti tecnici, per esempio risorse materiali e umane, di ogni tipo e natura;

se sia stato costituito un ordinamento settoriale del sistema autostradale italiano, la cui capogruppo governerà tutte le autostrade in concessione, a prescindere dalla natura pubblica o privata, grazie alla facoltà riconosciutale di acquistare, direttamente o indirettamente (attraverso società all'uopo costituite), partecipazioni delle imprese operanti nel settore; monopolizzerà il mercato dei supporti tecnici;

se sia stata ideata per diventare il riferimento e dare impulso al pedaggiamento di strade statali non a pagamento come il GRA di Roma, l'autostrada Roma-Fiumicino, in futuro addirittura la Salerno-Reggio Calabria;

se, una volta costituita in capogruppo, la società sarà quotata in borsa;

se corrisponda a verità che tutti i dipendenti dell'IVCA presso il Ministero saranno integralmente trasferiti con mantenimento di titoli livelli e retribuzioni alla società o comunque lo saranno tutti i dipendenti già della direzione centrale autostrade di ANAS;

se corrisponda al vero che i componenti l'ufficio legale di ANAS svolgono l'attività di difesa in giudizio nonostante detta funzione non rientri tra le attività contrattualmente assegnate tra le loro attività e che ciò avviene solo poiché presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma sarebbe stato creato un albo speciale per i dipendenti ANAS, inseriti nella direzione legale della stessa;

se corrisponda al vero che lo svolgimento di questo compito avrebbe importato il pagamento a favore di detti dipendenti di somme ulteriori rispetto a quanto contrattualmente dovuto, tutto ciò in forma di un regolamento interno senza una previa delibera di modifica dei singoli contratti di lavoro.

(4-06255)

[D'ALFONSO](#), [PITTELLA](#), [LAUS](#), [GRIMANI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. - Premesso che:

il 4 novembre 2021 il Senato ha approvato la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 121 del 2021, recante "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali" (detto "decreto infrastrutture");

nel corso della prima lettura presso la Camera dei deputati era stato approvato un emendamento che

modifica l'articolo 10, comma 2, lettera *b*), del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), che disciplina i trasporti eccezionali "di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi"; le modifiche approvate impattano fortemente sui trasporti eccezionali, determinandone inevitabilmente il drastico aumento, dato che non conterà più solo il peso totale e i complessi di veicoli a 8 assi non potranno più portare carichi fino a 108 tonnellate;

considerato che:

sono sempre più numerose e allarmanti le valutazioni sugli effetti delle nuove norme, che potrebbero comportare il rischio di un raddoppio dei viaggi, dei costi e delle emissioni;

nel settore delle costruzioni sussistono specifici tipi di intervento che non possono prescindere da trasporti speciali (dai prefabbricati ai grossi manufatti metallici) e un aumento dei tempi potrebbe fatalmente determinare una serie di ritardi nella realizzazione di infrastrutture importanti per il rilancio del Paese;

sono assai probabili ulteriori ripercussioni negative sulla logistica e su altri settori, che già vivono una situazione critica, con la conseguenza di un innalzamento dei costi e di maggiori problemi nel reperimento di mezzi e manodopera;

è stato presentato in Senato un disegno di legge di iniziativa parlamentare, finalizzato ad individuare una rete nazionale di itinerari stradali abilitati al passaggio dei trasporti in condizioni di eccezionalità, in modo tale da semplificare le procedure e ridurre i tempi per l'accesso alla rete da parte delle imprese di autotrasporto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia elementi circostanziati sull'effettiva portata dell'impatto che la nuova misura rischia di avere su settori chiave dell'economia italiana;

se gli uffici del Ministero siano al lavoro per la definizione di una norma transitoria da applicare alle autorizzazioni già concesse per trasporti eccezionali;

se ritenga di valutare l'opportunità di individuare itinerari stradali specifici volti a favorire i trasporti eccezionali;

quali iniziative intenda assumere per evitare che le nuove regole abbiano ripercussioni negative e che rallentino gli sforzi per il rilancio del Paese.

(4-06256)

[TONINELLI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il 4 novembre 2021 il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021;

l'art. 24 stabilisce che al fine di assicurare la semplificazione degli adempimenti e delle attività di controllo, nonché di favorire la ripresa e il rilancio delle attività economiche, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, volti a semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle aziende;

i decreti legislativi devono essere adottati entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega;

considerato che si apprende da notizie di stampa che il ministro Brunetta, nel corso della tavola rotonda "Procurement pubblico del digitale per la trasformazione del Paese", promossa da Anitec-Assinform, avrebbe dichiarato, illustrando la citata delega contenuta nel disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, che "prima di ogni controllo ci sarà una telefonata per programmarlo, specificarne la natura, individuarne i contenuti e i documenti necessari, i giorni in cui arriverà, le risorse umane di cui avrà bisogno. Non ci saranno divise o mitragliette in vista (...) Insomma, addio alle verifiche fiscali a sorpresa: d'ora in poi la parola d'ordine, dice il ministro, sarà 'rispetto reciproco', ma anche 'civiltà, gentilezza e cortesia'" ("ilfattoquotidiano", 7 novembre 2021);

considerato inoltre che, a parere dell'interrogante:

se i controlli saranno sempre programmati con una telefonata e alle aziende verrà comunicata la modalità delle verifiche, nonché quali saranno i documenti da presentare e i giorni in cui avverranno i

controlli, si vanificherà l'efficacia dello stesso strumento di controllo;
l'evasione fiscale costituisce un serio ostacolo alla realizzazione di un mercato pienamente concorrenziale e, quindi, contrastarla significa tutelare le imprese sane e la loro potenzialità competitiva, e particolare attenzione andrebbe prestata all'aspetto qualitativo dei controlli fiscali, privilegiando quelli potenzialmente più produttivi, anche al fine di assicurare adeguati livelli di recupero di gettito,
si chiede di sapere se quanto riportato dalla stampa corrisponda al vero e, in caso affermativo, se il Governo intenda esercitare la delega in questione conformemente con quanto dichiarato dal ministro Brunetta, anticipando quelli che potrebbero essere i contenuti dei suddetti decreti legislativi.
(4-06257)

1.5.2.2. Seduta n. 380 del 17/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

380a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 2021

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del vice presidente TAVERNA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI: Misto-I-C-EU; Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).

Si dà lettura del processo verbale.

MARGIOTTA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Discussione dei disegni di legge:

(1893) Deputato CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo (Approvato dalla Camera dei deputati)

(1542) D'ARIENZO ed altri. - Norme sulla libertà di associazione sindacale dei militari e delega al Governo per il coordinamento normativo

(1950) PIARULLI. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo

(ore 9,33)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1893

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1893, già approvato dalla Camera dei deputati, 1542 e 1950.

Il relatore, senatore Vattuone, ha chiesto di integrare la relazione scritta. Ne ha facoltà.

VATTUONE, relatore. Signor Presidente, onorevoli senatrici e onorevoli senatori, Sottosegretaria, la necessità di intervenire nella materia delle associazioni sindacali tra militari nasce dalla nota sentenza n. 120 del 13 giugno 2018 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare.

La Corte, infatti, ha stabilito l'illegittimità della norma nella parte in cui dispone che i militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali, invece di prevedere che i militari possano costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge e non possano aderire ad altre associazioni sindacali.

Questo è il contesto in cui ci siamo mossi. Del resto, sono passati oltre quarant'anni dall'istituzione degli organismi di rappresentanza del personale militare a carattere elettivo, introdotti dalla legge dell'11 luglio 1978 e altri provvedimenti interni all'amministrazione.

L'esperienza delle rappresentanze militari ha avuto il merito di consolidarsi progressivamente, acquisendo una precisa e puntuale valenza, sia con le amministrazioni di riferimento sia con il Parlamento. Il trascorrere del tempo aveva messo, però, progressivamente in luce alcuni limiti di tale normativa: ci sono stati diversi interventi migliorativi, mentre altre proposte di modifica più ampie non hanno potuto concludere l'*iter* legislativo.

Ora, a seguito dell'intervento della Corte costituzionale, peraltro conseguente a un mutato orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, è divenuto ineludibile un intervento che aggiorni gli strumenti di tutela rappresentativa, introducendo il diritto all'associazionismo sindacale e un più compiuto quadro di tutele, consentendo all'ordinamento militare di compiere un nuovo passo in avanti.

Ricordo che Forze armate, Carabinieri e Guardia di Finanza annoverano oggi complessivamente circa 350.000 operatori e rappresentano, quindi, un segmento di particolare rilievo nell'ambito della pubblica amministrazione, composto da uomini e donne ai quali affidiamo la nostra sicurezza, la tutela della legalità nonché impegni assolutamente essenziali nel concorso alle attività di protezione civile e nelle missioni internazionali; funzioni, che sono espressione di capacità operativa e di flessibilità, indispensabili per la stessa sopravvivenza dello Stato (si pensi anche ai nuovi impegni assegnati nell'ambito del controllo del territorio e del contrasto alla pandemia).

Si tratta, quindi, di una componente fondamentale per il nostro Paese, a cui va adesso riconosciuto più pienamente il diritto di concorrere e definire i contenuti del rapporto d'impiego e più in generale le proprie condizioni di lavoro e di vita.

Le Forze armate, per adempiere al ruolo che la Costituzione e le leggi dello Stato affidano loro, hanno, però, anche l'assoluta necessità di garantire seriamente la disciplina interna e la coesione lungo tutta la scala gerarchica.

Il provvedimento in discussione, modificato della Commissione difesa al Senato in alcune parti, è stato esaminato alla Camera per oltre un anno e mezzo e approvato con un'ampia maggioranza: ci sono stati degli astenuti, ma solo quattro voti contrari. In Senato è arrivato un testo completo, che ha richiesto qualche aggiornamento in alcune parti anche profondo, ma che nel suo impianto complessivo riteniamo coerente con quanto deciso dalla Corte costituzionale, e pertanto condivisibile.

Sono ormai trascorsi oltre tre anni dalla nota sentenza della Corte costituzionale e, dopo le circolari del Ministero della difesa che hanno consentito l'avvio della nuova stagione con le prime registrazioni delle associazioni professionali a carattere sindacale, siamo ancora in mezzo al guado: da un lato, gli organismi della rappresentanza militare interna sono ancora pienamente operativi; dall'altro, si è costituito un gran numero di associazioni le quali, sovrapponendosi agli organi di rappresentanza militare, generano - per così dire - confusione.

In Commissione difesa abbiamo svolto un ciclo di audizioni molto articolato - abbiamo audito più di 60 persone - che ha coinvolto i vertici militari (i generali Nistri, Zafarana, Vecciarelli), il mondo

accademico (i professori Flick e Ciucciiovino) e anche forense con l'avvocato Carta. Abbiamo audito le rappresentanze nazionali interforze del Cocer e tutte le associazioni sindacali che sono state fin qui assentite dal Ministero della difesa (in totale 29) e dal Ministero dell'economia (altre sette) per il personale della Guardia di finanza.

Tutto questo lavoro permette ora di proporre all'Assemblea un provvedimento di portata epocale per le nostre Forze armate e di polizia a ordinamento militare: un testo equilibrato e puntuale che prevede passaggi successivi nella parte di delega e nei decreti attuativi.

È parso chiaro a tutti che siamo chiamati a costruire un modello nuovo, un modello di associazione professionale a carattere sindacale tra militari - così come definito dalla Corte costituzionale - che si adatti alla peculiarità e alla specificità delle Forze armate attraverso il compromesso tra le esigenze costituzionalmente fissate di funzionalità dell'amministrazione militare e quelle di tutela del personale militare in servizio.

Quello che abbiamo di fronte, che abbiamo realizzato e sottoponiamo all'esame dell'Assemblea è, quindi, un lavoro quanto mai delicato, in cui abbiamo inteso contemperare e bilanciare i diversi interessi e valori, talvolta apparentemente contrapposti, che sono in gioco: da un lato, la libertà di organizzazione sindacale e, dall'altro, le esigenze necessarie al perseguimento dei compiti propri delle Forze armate, quali la neutralità, la coesione interna, la prontezza operativa e il rispetto della scala gerarchica.

In questo percorso, l'unica bussola è stata e permane, non potendo essere altrimenti, la sentenza della Consulta. Rispetto al testo approvato alla Camera, la Commissione difesa ha introdotto alcuni nuovi principi che riguardano in particolare il rafforzamento della partecipazione femminile alle cariche elettive, la trasparenza del sistema finanziario e la non interferenza delle attività delle associazioni rispetto allo svolgimento dei compiti operativi e alla direzione dei servizi. Un'ulteriore modifica è relativa alla possibilità di concedere, ove possibile, su base almeno regionale e senza oneri per lo Stato, l'uso di locali per lo svolgimento delle attività sindacali. Inoltre, è previsto che, per la definizione della consistenza delle associazioni, siano conteggiate solo le deleghe formalmente ricevute a fronte di un contributo sindacale minimo.

È stata dedicata particolare attenzione al tema della competenza giurisdizionale per le cosiddette condotte antisindacali. La scelta, all'esito di un prolungato dibattito avvenuto anche alla Camera, si è orientata - ed è stata confermata anche dalla Commissione difesa al Senato - verso il giudice amministrativo e il rito abbreviato previsto dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo, previo eventuale tentativo di conciliazione davanti alle commissioni appositamente costituite. Sul punto si ritiene che tale orientamento sia pienamente rispondente alla necessità, indicata dalla Consulta, di preservare la coesione interna e la prontezza operativa della compagine militare, in ragione della maggiore *expertise* dei tribunali amministrativi in materia di rapporto di impiego del personale militare, della loro minore parcellizzazione sul territorio rispetto alle sezioni di lavoro del tribunale civile, nonché all'unica sede, il Consiglio di Stato, competente a decidere sull'eventuale impugnazione.

Lo stesso professor Flick in audizione sul tema ha precisato - lo cito testualmente - che l'unicità della giurisdizione amministrativa per le controversie di lavoro e di comportamento antisindacale sono tutti aspetti specifici fra loro connessi organicamente nel contesto e nel rispetto della militarità. Essi, d'altronde, rispecchiano e rispettano le indicazioni della sentenza n. 120 della Corte costituzionale; non sopprimono e non vanificano né singolarmente né congiuntamente fra loro la libertà di organizzazione e di azione sindacale.

Infine, la fase transitoria è stata profondamente rivista in Commissione difesa. La disciplina di tale fase, di cui all'articolo 19, è stata infatti oggetto, anche nel corso delle audizioni, di ampia e significativa attenzione. Essa assegna un passaggio importantissimo che investe molti ambiti e avrà un impatto notevole sulla messa a regime delle nuove regole e prassi. Non si tratta meramente di sostituire un soggetto, il Cocer, con un altro, i sindacati. Abbiamo piuttosto definito un passaggio graduale dal vecchio al nuovo sistema, evitando soluzioni di conflittualità e paralisi delle relazioni collettive. Purtroppo, la disciplina approvata alla Camera non sembrava assicurare l'auspicata

gradualità di tale passaggio, ma rischiava invece di creare un vuoto tra la rappresentanza del Cocer, che resta in carica esclusivamente per le attività di ordinaria amministrazione - concetto peraltro non troppo chiaro - non oltre il novantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge, e quella delle nuove associazioni professionali a carattere sindacale; ciò senza tener conto che queste ultime, per essere pienamente operative, hanno necessità di tempi tecnici non indifferenti.

In tale contesto - come da più parti segnalato - si è valutato di mantenere, per tutto il regime transitorio, la rappresentanza militare attuale nella pienezza delle sue attribuzioni, fino a quando le associazioni saranno pienamente e definitivamente operative. In questo modo si scongiurerà anche il rischio che si realizzi paradossalmente quel vuoto di rappresentanza paventato dalla Corte costituzionale, nelle more della piena messa a regime del nuovo modello sindacale, che - giova ricordarlo ancora una volta - non si esaurisce nella sostituzione delle vecchie rappresentanze militari con i nuovi soggetti sindacali, ma, più in generale, comporta il passaggio a un nuovo sistema di partecipazione e a un quadro innovato di attività e funzioni, inclusa la trasformazione della concertazione in contrattazione. Quest'ultimo è un punto su cui si è posta particolare attenzione, perché i primi a essere danneggiati da un vuoto di disciplina sarebbero i lavoratori delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

In sostanza, i delegati della rappresentanza militare, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, potranno restare in carica e svolgere tutte le attività di competenza, fino all'entrata in vigore del primo decreto che individuerà la rappresentanza negoziale del personale militare.

Signor Presidente, mi consenta in conclusione pochi secondi per ringraziare, in particolare, tutti i membri della Commissione difesa del Senato, che hanno contribuito con un lavoro importante, per oltre un anno. C'è stato un contributo da parte di tutti i Gruppi parlamentari e anche di singoli parlamentari e sono stati approvati alcuni emendamenti pervenuti da tutte le forze politiche che siedono in Commissione difesa. Un ringraziamento va anche agli Uffici della Commissione. Vi sono stati un proficuo lavoro e un'interlocuzione positiva con il Governo, iniziati con il sottosegretario di Stato per la difesa Calvisi e proseguiti con la sottosegretaria Pucciarelli. Voglio ringraziare anche gli uffici legislativi della Difesa, dei Carabinieri e della Guardia di finanza, che hanno fornito un supporto tecnico e un contributo di equilibrio importante rispetto alla portata innovativa della norma, nella consapevolezza che, con equilibrio, è comunque necessario fare passi avanti anche nel campo dei diritti. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Castiello. Ne ha facoltà.

CASTIELLO (M5S). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, il disegno di legge n. 1893 segna un momento molto importante nella produzione normativa di settore e riconcilia il codice dell'ordinamento militare con importanti e fondamentali principi, sia dell'ordinamento costituzionale interno, sia del Trattato di Lisbona (e quindi nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo-CEDU, che in esso è recepita), sia della Carta sociale europea.

C'erano delle antinomie ormai intollerabili, censurate dalla Corte costituzionale con la storica sentenza n. 120 del 2018. La CEDU, agli articoli 11 e 14, prevedeva e prevede espressamente la libertà di associazione sindacale, estesa alla generalità dei cittadini, senza distinzioni tra i cittadini militari e i cittadini - chiamiamoli così - civili.

Ebbene, questa disposizione era rimasta inattuata, anzi violata, perché l'articolo 1475 del COM (codice dell'ordinamento militare) era in rapporto assolutamente antinomico con tale disposizione, perché poneva il divieto generale, laddove la norma internazionale poneva la facoltà, istituiva un diritto.

Per di più, l'articolo 1475, nel vietare la partecipazione dei militari alle associazioni sindacali, contrastava in modo stridente con l'articolo 18 della Costituzione, che prevede - com'è noto - tra i diritti fondamentali della persona la libertà di associazione. Anche la Carta sociale europea prevedeva, all'articolo 5, e prevede la libertà delle garanzie sindacali estese ai militari, rinviando poi alla legge nazionale l'individuazione dei limiti e delle misure necessarie per sintetizzare questa fondamentale libertà con le esigenze istituzionali.

Orbene, la Corte costituzionale si era pronunciata già altre volte, prima della sentenza 120 del 2018, che ha dato poi la stura alla legge che ci accingiamo ad approvare. Esattamente, con la sentenza 126 del 1985, aveva evidenziato l'esigenza che la democraticità dell'ordinamento delle Forze armate fosse attuata nella massima misura compatibile con il perseguimento dei fini istituzionali. Quindi, era un problema di proporzione, un problema di sintesi, ma la Corte costituzionale, con la sentenza del 1985, già incoraggiava il legislatore interno ad andare in questa direzione.

Ancora più esplicita fu la successiva sentenza di due anni dopo, la n. 278 del 1987, in cui la Corte costituzionale evidenzia che l'ordinamento militare rifiuta radicalmente - dice la Corte - la teoria istituzionalistica. Ciò vuol dire che non può essere considerato un ordinamento separato, un corpo estraneo, rispetto all'ordinamento generale. Se non può considerarsi un ordinamento separato ed è parte integrante, ontologicamente, dell'ordinamento generale, non può rifiutare i principi fondamentali dell'ordinamento generale: l'articolo 18, che abbiamo già citato, quello della libertà di associazione sindacale.

Cosa è accaduto dopo questi arresti, molto importanti ed eloquenti, della giurisprudenza costituzionale? Ci siamo trovati nel 2010 con un legislatore pavido, il legislatore del decreto legislativo n. 66 del 2010, che vara un codice dell'ordinamento militare sul quale la Corte costituzionale ha dovuto più volte intervenire per tagliare dei rami secchi, in quanto conteneva numerose disposizioni incostituzionali.

Il legislatore del 2010, pavido e timoroso, non ebbe il coraggio di dare seguito a questi spunti importanti, agli incoraggiamenti della giurisprudenza costituzionale. Il rifiuto della teoria istituzionalistica significava attuare e recepire, nell'ambito dell'ordinamento militare, i valori fondamentali della Costituzione repubblicana e i valori fondamentali dell'ordinamento comunitario. E ciò anche perché l'articolo 117, primo comma, della Costituzione fa obbligo al legislatore interno di osservare e recepire i principi della gerarchia delle fonti normative di livello superiore, che sono i principi comunitari, e di osservare gli obblighi internazionali. Sono queste le parole del Costituente, all'articolo 117.

Il COM non fece questo ed ecco che interviene oggi il Parlamento - sia pure con molto ritardo, ma interviene ed interviene decisamente - per attuare l'articolo 52 della Costituzione e riconciliare il quadro normativo ordinario con il quadro costituzionale e internazionale.

Come è noto, l'articolo 52, comma 1, della Costituzione sancisce che la difesa della Patria è un dovere di tutti i cittadini, ma all'ultimo comma prescrive che l'ordinamento delle Forze armate si informi ai principi democratici della Repubblica italiana. Questo articolo era rimasto inattuato e oggi abbiamo l'orgoglio di poter dire che viene finalmente attuato e rispettato. (*Applausi*).

Signor Presidente, è poi molto importante il fatto che il provvedimento, oltre a disporre nel suo ordito normativo, contenga una delega di grande importanza al Governo. Gli articoli 12 e 16 danno mandato al Governo di introdurre nel codice dell'ordinamento militare le necessarie modifiche e al Ministro della difesa di introdurre ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (cosiddetto TUOM) per i necessari raccordi. L'ordito normativo si può quindi ulteriormente completare e affinare attraverso il meccanismo della delega.

Concludo, signor Presidente, evidenziando un passaggio della relazione che abbiamo sentito illustrare poc'anzi dal collega Vattuone. La Commissione difesa, intervenendo sul testo approvato dalla Camera dei deputati, ha introdotto alcuni nuovi principi. Vediamo qual è questo *quid novi* che il collega Vattuone sapientemente riassume in tre espressioni: rafforzamento della partecipazione femminile alle cariche direttive; trasparenza del sistema di finanziamento; non interferenza dell'attività delle associazioni rispetto allo svolgimento dei compiti operativi.

Questo commento - sintetico, ma chiarissimo - rende esattamente l'idea della sintesi equilibrata tra le esigenze istituzionali, che non vengono compromesse dalla modifica, e l'introduzione del diritto che attua la Costituzione.

Concludo rivolgendo un ringraziamento e un apprezzamento ai colleghi per il lavoro fatto in Commissione difesa, in particolare alla presidente Pinotti, al relatore Vattuone e a tutti i colleghi di tutte le forze politiche che hanno lavorato con impegno e serietà, producendo un buon testo che poi si

affinerà nei successivi passaggi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mininno. Ne ha facoltà.

MININNO (*Misto*). Signor Presidente, vorrei iniziare il mio intervento chiarendo lo scopo del provvedimento in esame, che non serve a concedere il diritto sindacale militari, visto che esso è stato già riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 120 del 2018. La Consulta ha espressamente previsto che i militari possano costituire associazioni professionali a carattere sindacale e di categoria e che tale diritto non sia rinviato all'intervento del legislatore, ma immediatamente esercitabile, seppur nei limiti della legislazione vigente.

Lo scopo del provvedimento che stiamo esaminando è pertanto quello di fissare condizioni e limiti per l'esercizio del diritto sindacale da parte dei militari. La Corte costituzionale, in accordo alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, stabilisce infatti un importante principio: la libertà di riunione e associazione nella quale rientra la libertà sindacale non può essere negata e deve essere assicurata senza discriminazioni. È possibile prevedere per legge restrizioni all'esercizio del diritto sindacale per alcune categorie, tra cui i militari, ma solo se necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Quindi, la Corte non solo ha stabilito che gli attuali organismi di rappresentanza, organici alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, non siano sufficienti a compensare l'assenza del diritto sindacale, dal momento che la libertà sindacale presuppone la facoltà di dare vita a forme autonome di rappresentanza, ma ha affermato anche che le eventuali limitazioni al diritto sindacale debbano essere giustificate dalla necessità di garantire esigenze vitali per uno Stato democratico, espressamente individuate dall'articolo 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il legislatore non ha quindi piena libertà di introdurre condizioni e limiti all'attività sindacale dei militari, garantita dall'articolo 39 della Costituzione, ma deve intervenire solo dove i compiti e le finalità delle Forze armate rischierebbero di essere compromessi.

Il disegno di legge in esame è invece un insieme di restrizioni del tutto arbitrarie e ingiustificate, in alcuni casi tali da sopprimere totalmente il diritto sindacale. Mi soffermerò solo su alcune criticità, per ragioni di tempo. Il disegno di legge esclude dal diritto di libera organizzazione sindacale il personale in congedo, sia quello della riserva, sia quello del congedo assoluto, nonostante a questo personale il codice dell'ordinamento militare attribuisca lo *status* di militare, con la conseguenza per lo stesso di non poter tutelare i propri interessi. Infatti, da una parte questi militari vengono esclusi dalla legge sui sindacati militari; dall'altra, non possono iscriversi ad associazioni sindacali non di categoria, in quanto militari. Si prevede che i sindacati militari, per poter operare, siano soggetti ad un'autorizzazione che passa attraverso la verifica del possesso dei requisiti e la trascrizione in un apposito albo. Questa verifica è già di per sé un *unicum*, se si considera che gli altri sindacati, compresi quelli della Polizia di Stato, hanno il solo obbligo di comunicare ai rispettivi Ministeri la propria costituzione e non sono sottoposti ad alcuna verifica statutaria. Questa verifica poi è in capo al Ministero della difesa e al Ministero dell'economia e delle finanze, ossia agli stessi Ministeri nei confronti dei quali i sindacati dovrebbero far valere gli interessi contrapposti del personale da essi rappresentato. Peraltro, gli stessi Ministeri potrebbero in qualunque momento decidere per la decadenza dell'associazione sindacale precedentemente autorizzata, che a loro giudizio abbia perso i requisiti.

Si prevede il divieto di rappresentare in via esclusiva una o più categorie di personale, incidendo sulla libertà dell'organizzazione del sindacato. Non è comprensibile perché un sindacato non possa rappresentare - per esempio - solo gli interessi del ruolo marescialli o dei graduati. È ancora più grave la previsione per la quale la rappresentanza di una singola categoria non debba superare il limite del 75 per cento degli iscritti al sindacato. Ciò, infatti, comporta l'impossibilità di iscrizione da parte del personale, la cui categoria abbia già raggiunto tale percentuale, e implica chiaramente una soppressione della libertà e della volontà di aderire ad uno specifico sindacato. È previsto uno striminzito elenco di materie di competenza dei sindacati militari: al di fuori di quelle materie, al sindacato è vietato fare proposte o addirittura esprimersi. In pratica si vuole un sindacato che non possa sindacare. Si vieta alle articolazioni periferiche dei sindacati di dialogare con il comandante al

proprio livello territoriale, restrizione che non avevano neppure gli organismi di rappresentanza. Si incide pesantemente sulla libertà organizzativa del sindacato con requisiti stringenti per le candidature alle cariche direttive interne ai sindacati, che escludono gran parte del personale, e con limitazioni alla durata delle cariche, alla possibilità di rielezione e alla durata dei distacchi. Si prevedono alcune materie di contrattazione per i dirigenti, ma non per il personale non dirigente, creando un'incomprensibile disparità. Si misura la rappresentatività sulla forza effettiva, invece che su quella sindacalizzata, cosa che potrebbe determinare l'assenza della parte sindacale al tavolo negoziale.

Si prevede la possibilità per le amministrazioni di trasferire il rappresentante sindacale, anche di un sindacato rappresentativo, per incompatibilità ambientale: si tratta di un provvedimento altamente discrezionale. Si prevede la competenza del giudice amministrativo per le controversie in ambito sindacale, disattendendo un principio generale, per il quale il comportamento antisindacale si dirime di fronte al giudice del lavoro. Peraltro, è previsto il versamento per il ricorrente del contributo unificato, creando un'ulteriore disparità, in quanto il ricorso di fronte al giudice del lavoro è gratuito.

Per ognuna di queste criticità sono state presentate in Commissione proposte emendative, nel tentativo di correggere tali storture, ma sono state tutte bocciate dalla maggioranza. Addirittura sono stati approvati emendamenti che hanno peggiorato il testo base e introdotto ulteriori restrizioni. È stata rimandata alla prossima contrattazione la ripartizione dei distacchi e dei permessi sindacali, che non avverrà prima che siano trascorsi altri tre anni. È stata esclusa, tra l'altro, la possibilità per i sindacati militari di stringere convenzioni con patronati anche per l'assistenza fiscale nei confronti dei propri iscritti. È stata tolta ogni forma di tutela ai dirigenti dei sindacati non rappresentativi, che sono anche perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse, né possono inviare comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza o visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato.

A mio parere, l'insieme di queste limitazioni ha un solo obiettivo: permettere formalmente ai militari di organizzarsi in sindacati, vietando di fatto ogni tipo di agibilità sindacale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, dopo lunghe e non facili discussioni arriva qui nell'Aula del Senato questo disegno di legge. Ringrazio *in primis* il relatore Vattuone - anche per la pazienza con la quale ha cercato di confrontarsi con le diverse istanze che in queste ore all'esterno e ora all'interno dell'Aula affiorano, com'è inevitabile, su un tema così delicato - che ha cercato di arrivare a una sintesi, che non è stata facile, tant'è che questo disegno di legge era stato approvato già da molto tempo alla Camera dei deputati.

Il Gruppo Forza Italia anche a Montecitorio ha contribuito a una mediazione, che, come tutte, rischia di lasciare insoddisfatti sia coloro che vorrebbero equilibri più avanzati - così si sarebbe detto con un'espressione della politica antica - sia quelli che pensano che si avvii negli anni futuri una navigazione piena di incognite, perché stiamo parlando comunque delle nostre Forze armate, chiamate a tanti impegni gravosi e delicati, all'estero e in Patria, che richiedono un'organizzazione gerarchica, una strutturazione e dinamiche diverse da quelle di altre organizzazioni.

Il problema, che prima è stato affrontato dalla Camera, è stato come coniugare i temi della democrazia, della rappresentanza sindacale e della tutela dei diritti con un'organizzazione di stampo fortemente gerarchico. Ricordo il contributo dato dal Gruppo Forza Italia con la proposta di legge dell'onorevole Tripodi. La discussione sulla giurisdizione del TAR o della magistratura ordinaria che c'è stata alla Camera, su cui i contributi e gli emendamenti di Forza Italia sono stati decisivi, è stata conservata e confermata dal Senato.

Seguo queste materie da molti anni e ricordo quando, modificando la legge sul Consiglio centrale di rappresentanza (Cocer), si è introdotta la rieleggibilità, che all'inizio non c'era e che pure allora suscitava problemi, perché si diceva che si professionalizzavano delle figure e che, trattandosi di militari, se fossero stati rieletti, sarebbero diventati "sindacalisti" di lungo corso. Più volte ho sostenuto che forse un ulteriore rafforzamento e un'unificazione dei Cocer, gli organi di rappresentanza interni, avrebbe potuto costituire una soluzione con più poteri per una rappresentanza più incisiva dei diritti del mondo militare.

Su questo tema ci si è a volte confrontati. Ci furono ritocchi alla legge istitutiva, ma poi molte cose sono rimaste in sospeso.

È arrivata poi la sentenza e, come spesso accade, le sentenze della Corte costringono, inducono e obbligano il Parlamento a legiferare.

Abbiamo sentito anche qui in Aula alcune critiche. Anche oggi vedo le note di alcune organizzazioni e associazioni di stampo sindacale che esprimono insoddisfazione. Altri, con principi più conservatori, sono perplessi con altrettanta forza, ma credo che si sia raggiunto un punto di equilibrio.

A questo bisogna però accompagnare una serie di riconoscimenti, perché è vero che l'attività delle associazioni sindacali ha dei limiti (è ovvio che nel mondo militare non si può scioperare e non si possono fare determinate cose).

Del resto, anche nelle forze smilitarizzate, da decenni sindacalizzate, ci sono limiti alla possibilità di svolgere una rappresentanza.

Il contrappeso alle limitazioni dei diritti e a un diverso esercizio delle libertà sindacali, connaturato alla specificità del mondo militare, deve trovare un bilanciamento nel rafforzamento degli strumenti di specificità. Rivendico al Gruppo di Forza Italia, al centrodestra e ai Governi guidati da Berlusconi di aver introdotto il tema della specificità, cioè il fatto di considerare il mondo in divisa e il comparto sicurezza e difesa come diverso all'interno del pubblico impiego, non perché gli altri non abbiano doveri, diritti e sacrifici (basti pensare al mondo della sanità e a tanti settori che abbiamo lodato, soprattutto in queste fasi difficili), ma perché il mondo militare rischia di più, con le missioni all'estero e l'impegno sul territorio (ci sono forze che vengono impegnate nell'ordine pubblico e anche nel mondo dell'Esercito i militari vengono ormai abitualmente impiegati in operazioni in Italia).

Tutto questo va "compensato" - voglio usare un termine di questa natura - sul piano economico e normativo. Ci sono molte questioni da risolvere - anche la presidente Pinotti lo sa e lo condivide - sul tema della previdenza: a tal proposito, abbiamo sottoscritto proposte di legge con firme di Gruppi diversi. C'è un problema di natura economica, rispetto al quale questa legge di stabilità fa qualche apertura, che è stata apprezzata anche dagli organi di rappresentanza.

È necessario raggiungere un punto di equilibrio sui diritti e le critiche da una parte e dall'altra dimostrano che si è trattato di un faticoso, a volte anche lento, compromesso per bilanciare diritti e funzionalità del mondo militare. Si tratta di un dibattito che dura da tanti anni e che ha portato a risultati come l'istituzione del Cocer, con alcune modifiche, alla legislazione precedente che ho ricordato prima, e con questa legge, che è frutto di una sentenza che però dobbiamo leggere per intero, nella quale parliamo di associazioni di natura sindacale, perché non si ignora una serie di prerogative e vincoli, che poi il personale delle Forze armate affronta con grande orgoglio e tenacia; dobbiamo anche ricordare infatti quello che fa in patria e all'estero.

Ricordo al Governo - ma anche a noi stessi legislatori - che dobbiamo andare più veloci sul piano della specificità, che è un fatto di condizione normativa, di trattamenti economici e di garanzie previdenziali che, in un mondo in cui non si può protrarre l'attività lavorativa oltre un certo limite, per le ragioni usuranti dell'attività del comparto sicurezza-difesa, deve garantire meccanismi che non penalizzino coloro che devono sospendere l'attività lavorativa prima di altre categorie per ragioni logiche inevitabili, affinché non vedano una penalizzazione economica.

Lo dico anche al relatore e ai membri della Commissione difesa, dove si lavora intensamente, con attenzione, con serietà e cercando sempre soluzioni ragionevoli, perché le Forze armate sono un presidio della Repubblica e non vanno stratonate con atteggiamenti politici che al loro interno possono creare anche guasti, a volte dobbiamo lavorare sul versante della specificità e dei trattamenti economici.

Spero che anche le trattative per il contratto del comparto, che il ministro Brunetta ha riaperto e avviato nel corso dell'estate, siano a buon punto, perché siamo in un ritardo notevole: il contratto infatti è per il periodo 2019-2021, quindi quello che ci si accinge a firmare è in scadenza e ne servirà un altro subito dopo. Rivolgo quindi un appello al Governo - da condividere tra Ministro della pubblica amministrazione e gli altri coinvolti, dell'interno, della difesa, dello sport e delle infrastrutture, che poi hanno a che fare con il popolo in divisa - che anche la trattativa contrattuale si

concluda positivamente.

Guardiamo alle Forze armate nel loro insieme e non facciamone oggetto solo di un appello retorico e occasionale di gratitudine, che si esprime invece anche attraverso le leggi e i provvedimenti economici (la legge di stabilità sarà un ulteriore banco di prova qui in Senato nei prossimi giorni). Senza il mondo in divisa, il Paese non funziona, non solo per proteggersi dai pericoli fisici o perché attraverso le Forze armate l'Italia svolge un ruolo di primo piano nella garanzia dei diritti in tante parti del mondo, con un sacrificio notevole anche in termini di vite umane: come abbiamo visto anche nella vicenda della sanità, infatti, senza le Forze armate il piano vaccinale non sarebbe stato attuato in Italia, diciamolo a chiare note con tutto il rispetto per gli altri comparti della pubblica amministrazione. Ricordo anche l'efficienza logistica nei momenti più tragici e drammatici della pandemia, in cui sono state le Forze armate ad assolvere ai compiti più pietosi.

Questa legge è stata descritta dal relatore, con i suoi punti di equilibrio; io stesso ho presentato solo un emendamento, che sottoporremo all'esame dell'Assemblea, su alcune condizioni di eleggibilità. Poi la sperimenteremo, perché ci vorranno i decreti attuativi, si andrà a esaurire la funzione dei Cocer e arriveranno queste associazioni; non c'è dubbio che ci sarà una verifica sul campo da fare, nella dialettica che ci dovrà essere tra le associazioni, i vertici militari e il territorio non solo nella sede centrale (dove a volte è più facile il confronto tra organismi e vertici politici o militari centrali); perché sul territorio sarà un po' più complicato, ma anche a questo siamo stati molto attenti.

Signor Presidente, noi esprimeremo un voto a favore della legge in esame, consapevoli delle fatiche fatte per arrivare a questo tipo di mediazione, consapevoli delle critiche di quelli che la ritengono insufficiente e di quelli che la ritengono esagerata e consapevoli che i diritti del personale militare vanno tutelati non solo con questa legge, ma con altri interventi a garanzia della specificità dei trattamenti economici e previdenziali. La posizione di Forza Italia è comunque, da sempre, a favore e a sostegno del popolo in divisa e del comparto sicurezza e difesa, a cui va la nostra eterna gratitudine.

(Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fusco. Ne ha facoltà.

FUSCO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghe, colleghi e membri del Governo, non è semplicissimo per me intervenire in discussione su questo disegno di legge.

Innanzitutto, va detto che si è trattato di un *iter* parlamentare molto complesso, che ha coinvolto le Commissioni difesa di Camera e Senato per quasi tre anni. Per questo voglio ringraziare tutti i commissari, sia della Camera sia del Senato, per il grande lavoro svolto. Ci sono state tante audizioni e altrettante discussioni; sono stati presentati tanti emendamenti. C'è stato un lungo lavoro tra Camera e Senato, che ha portato all'unificazione di diverse proposte, giungendo a un punto di caduta sul testo che ci apprestiamo ad approvare. Sin dalla sentenza della Corte costituzionale pubblicata il 20 giugno 2018 che ha dato il via alla necessità di definire un perimetro legislativo per il diritto dei militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale o di aderire ad altre associazioni sindacali, stravolgendo il comma 2 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare, chiaramente la cornice legislativa da definire qui, nel luogo simbolo della democrazia, ha avuto una gestazione non semplice.

È apparso evidente sin da subito, data la portata della sentenza, quanto sarebbe stato difficile trovare un equilibrio tra tensioni e interessi opposti, ma soprattutto tra due modi opposti di intendere le Forze armate. Per essere il più chiaro possibile, il sottoscritto non pensa assolutamente che il sistema della rappresentanza delle Forze armate non avesse bisogno di un rinnovamento. Un rinnovamento serviva, in modo da rappresentare finalmente uno strumento efficace per portare e difendere le istanze del personale delle Forze armate. Si tratta di istanze e problematiche che da anni raccogliamo e che, come Gruppo, proviamo a risolvere, dai trasferimenti alle pensioni, per arrivare ai sacrosanti riconoscimenti delle cause di servizio (*Applausi*) e ai risarcimenti dei danni dovuti alle malattie contratte, ad esempio a causa dell'uranio impoverito.

Questa è una premessa doverosa, che mi permette di arrivare a un punto cui ho accennato precedentemente, cioè i differenti modi di intendere e concepire le Forze armate. Sono un ufficiale in pensione e probabilmente la mia esperienza influenza la formulazione del mio pensiero politico. Ora

vedo - e questo è un fenomeno che purtroppo avanza da diversi anni - una pericolosa deriva della concezione del lavoro delle Forze armate. Diversi attori politici hanno tentato e stanno tentando ancora oggi di trasformare il settore militare, rendendolo il più possibile vicino alla sfera civile, attraverso concetti come *dualuse* o professionalizzazione delle Forze armate, conditi entrambi da una forte ideologia antimilitarista, che pervade il nostro Paese e lo rende tanto differente rispetto alle altre grandi potenze mondiali ed europee.

Rischiamo di essere deleteri per il futuro del nostro sistema di sicurezza nazionale.

Come si lega tutto questo alla legge sui sindacati militari? È il filo che ha portato alcuni partiti, subito dopo la pubblicazione della sentenza della Corte, a fare roboanti annunci, che, tra parentesi, hanno paradossalmente innalzato - e, di conseguenza, deluso - le aspettative di chi spingeva per la formazione di sindacati i più tradizionali possibili. È lo stesso filo che si unisce ai concetti di cui parlavo precedentemente, cioè l'idea personale che le Forze armate svolgano un lavoro normale, come quello di qualsiasi amministrazione pubblica.

Pertanto, le perplessità che ho sull'istituzione dei sindacati militari, condivise da molti esperti e analisti del settore militare, sono più di carattere concettuale che tecnico. In che modo associazioni interne, spontaneamente costituite da militari, come fossero veri e propri corpi intermedi, potranno interfacciarsi con l'ordinamento gerarchico e con la disciplina, che sono caratteristiche proprie e specifiche del mondo militare? Altra perplessità: l'istituzione di corpi intermedi nell'ordine gerarchico può portare a fenomeni di spaccatura e disunione, o addirittura all'inefficienza e alla mancanza di immediatezza nelle risposte. E ancora, si riuscirà concretamente a evitare per le varie associazioni sindacali una matrice politica o quantomeno una differente concezione ideologica che potrebbe portare a rivalità tra le varie sigle?

Come ho detto, signor Presidente, sarò influenzato dalla mia esperienza, ma la concezione che ho delle Forze armate e del mondo militare è quella di una missione più che di un lavoro. (*Applausi*). È l'idea di servire la Patria in ogni secondo della nostra giornata, sapendo che la missione che si sta svolgendo va ben oltre i vincoli e le burocrazie proprie di altre amministrazioni.

Faccio un appello finale: impariamo a concepire il nostro mondo militare come un'eccellenza e come una risorsa per il futuro del nostro Paese. Da questo punto di vista, vi sono segnali interessanti, che sarebbe ipocrita non vedere: sia le parole del nostro Presidente del Consiglio sulla spesa per gli armamenti, sia le azioni del Ministro della difesa come implementazione di una direttiva ministeriale sulla politica industriale della Difesa segnano un importante punto di rottura con il passato, un punto di svolta e un'inversione della rotta che ci rendono ottimisti. Su questo la politica sia unita. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Piarulli. Ne ha facoltà.

[PIARULLI \(M5S\)](#). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento di cui discutiamo oggi in quest'Aula ha avuto un *iter* molto lungo, nonché particolarmente complesso e travagliato. È un disegno di legge nato a seguito di previsioni normative a livello sia nazionale sia internazionale, nonché di importanti interventi giurisprudenziali: la sentenza n. 120 del 2018 della Corte costituzionale ha sancito infatti l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, che impediva ai militari di costituirsi in associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali. Questa sentenza prevede invece che i militari possano costituirsi in associazioni professionali a carattere sindacale, alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire invece ad altre associazioni sindacali.

L'articolo 39 della Costituzione sancisce il fondamentale principio di libertà sindacale: «L'organizzazione sindacale è libera e non può essere imposto ai sindacati altro obbligo se non la loro registrazione (...)». Partendo da questi presupposti e dalla mia precedente professione di direttore di carcere, responsabile capo delle contrattazioni decentrate dei tavoli nell'ambito della direzione con organizzazioni sindacali di polizia penitenziaria, ho fatto questa precisazione in quanto ho contezza di cosa sia il sindacato, del suo sviluppo e, soprattutto, delle opportunità che può rappresentare per una pubblica amministrazione.

Il sindacato è parte integrante del nostro sistema, frutto di battaglie culminate appunto nell'articolo 39 della Costituzione. Qualsiasi conflitto possa esserci, anche il più acceso, tra datore di lavoro e

lavoratore, pur prendendo atto delle specificità, può rappresentare un momento costruttivo per entrambi.

Proprio per questi motivi avevo presentato un disegno di legge che mutuava le normative della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria, risalenti rispettivamente agli anni Ottanta e Novanta, ma che già prevedevano il limite secondo il quale i sindacati tutelano gli interessi della categoria, senza interferire nella direzione dei servizi e nei compiti operativi. La precisazione di questo limite è molto importante, proprio perché dimostra che il diritto sindacale non può essere esercitato in maniera indiscriminata: piuttosto, si affievolisce nel momento in cui bisogna tutelare un'attività prevalente di interesse pubblico, come per esempio la carenza di personale, le missioni all'estero o l'esigenza di sedare sommosse. Questi erano i limiti all'esercizio del diritto sindacale, che quindi non viene esercitato in dispregio di norme e di tutti i diritti, ma piuttosto ha questa regola rilevante.

Nonostante non ci sia stata la recezione *in toto* di tali norme già collaudate e sperimentate, questa legge è fondamentale, perché introduce istituti quali il diritto di assemblea, la possibilità di utilizzare locali per esercitare tale diritto, il numero totale di distacchi, i poteri negoziali nella contrattazione nazionale e soprattutto la previsione delle pari opportunità anche negli incarichi sindacali (proprio perché sappiamo che le donne in quest'ambito rappresentano ancora oggi una minoranza e hanno esigenze particolari), nonché la trasparenza e la possibilità di comunicazione all'esterno, rappresentando le proprie problematiche, sempre nel rispetto dei diritti.

Questa legge, anche se interviene con decenni di ritardo ed è migliorabile, sicuramente rappresenta un momento fondamentale, perché mira a tutelare i diritti sociali e civili dei militari: come MoVimento 5 Stelle, pertanto, non possiamo che esserne contenti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore non intende intervenire in sede di replica.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

PUCCIARELLI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, gentili colleghi senatori, permettetemi di ringraziare tutti i nostri militari impegnati nei teatri operativi sia in patria sia all'estero. (*Applausi*).

Desidero cogliere quest'occasione per ringraziare tutti per il grande lavoro svolto in relazione al testo di legge in esame. Da oltre quarant'anni il tema del dialogo e del confronto costruttivo tra comandanti e personale militare di ogni ordine, grado e livello di responsabilità ha sempre avuto massima attenzione nel comparto difesa e ha trovato nel sistema della rappresentanza militare, istituito con la legge n. 382 del 1978, uno strumento attuativo capillare ed efficace ancora oggi oggetto di trasversale apprezzamento da parte dei nostri militari.

La sentenza n. 120 dell'11 aprile 2018 della Corte Costituzionale ha eccepito sulla legittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, con cui si vietava ai militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale.

Il discendente impegno dimostrato dalla Commissione, dal suo Presidente e dal relatore nello sviluppo del disegno di legge n. 1893 ha continuato a dare evidenza di quanto siano alte la cura e l'attenzione nell'individuare la migliore sintesi possibile tra un argomento sentito nel tessuto sociale e la salvaguardia dell'operatività di una componente istituzionale di cruciale rilevanza, com'è il comparto militare.

Rinnovo pertanto il mio plauso per aver lavorato coralmemente al raggiungimento di un obiettivo dettato da una sentenza della Corte costituzionale, che determina una nuova prospettiva per l'associazionismo sindacale militare. È una realtà, quella delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (le cosiddette APCSM), che a questo punto diventa parte integrante del sistema militare e pertanto assume anch'essa il dovere di contribuire al miglior funzionamento di questa peculiare organizzazione. All'interno della discussione sono stati evidenziati diversi punti sui quali occorre lavorare. Mi riferisco, ad esempio, al tema della specificità, alla questione legata al pensionamento e al tema della tutela sanitaria e legale.

Le nostre Forze armate meritano tutto il nostro appoggio, perché sono comunque il nostro fiore all'occhiello in ogni scenario e teatro operativo. Sono il nostro orgoglio italiano! (*Applausi*).

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

La Presidenza dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto al contenuto del disegno di legge, l'emendamento 9.22.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1893, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

VATTUONE, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo.

PUCCIARELLI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore De Falco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore Mininno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 1.3 e 1.4 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dal senatore Mininno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore De Falco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

VATTUONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 2.1.

PUCCIARELLI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 2.1.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore De Falco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti da 2.2 a 2.18 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

VATTUONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.2 e 3.3 ai sensi dell'articolo 81.

PUCCIARELLI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.1 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo

dell'emendamento 3.2, presentato dal senatore Mininno e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore De Falco, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 3.4 a 3.56 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[VATTUONE](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.8 e 4.19. L'emendamento 4.500 del relatore corrisponde alle osservazioni e alle condizioni poste dalla Commissione bilancio.

[PUCCIARELLI](#), *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore De Falco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 4.2 a 4.7 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.8, presentato dal senatore Mininno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 4.9 a 4.18 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.500, presentato dal relatore, che ottempera a una condizione posta dalla Commissione bilancio.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.19, presentato dal senatore Mininno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 4.20 a 4.27 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 4.0.1 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

[DE FALCO](#) (*Misto*). Signor Presidente, intervengo solo per dare conto che la formulazione dell'articolo 5, come potete leggere dal testo, è oltremodo tortuosa e si presta a letture non univoche. La mia proposta, contenuta nell'emendamento 5.3, è di sostituire il presente testo con una dizione piuttosto comprensiva. Come stabilito in altre circostanze, si può dire più semplicemente che «sono di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari tutte le materie non espressamente escluse dagli articoli 2 e 3 della legge n. 93 del 1983». Si fa così riferimento, con un

maggior rigore lessicale e semantico, a una norma che esclude sostanzialmente le materie che non devono essere di competenza dei sindacati.

Anziché procedere, caso per caso, ad affermare di chi è la competenza, dobbiamo utilizzare il procedimento inverso e dire che, salvo questi due capisaldi, che attengono alla funzione militare, il resto è nella disponibilità delle associazioni sindacali. Altrimenti, staremmo comunque invertendo l'ordine dei fattori, considerando non già il cittadino militare, ma il militare, che talvolta è cittadino. Il principio dev'essere quello della libertà sindacale, salvo la funzione militare. Ecco la ragione del riferimento a una norma ben strutturata, fin dalla legge n. 93 del 1983.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[VATTUONE](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[PUCCIARELLI](#), *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.1 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.2, presentato dal senatore Minnino e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.3, presentato dal senatore De Falco, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.4, presentato dal senatore De Falco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.5, presentato dal senatore Minnino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.6, presentato dal senatore De Falco, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente al comma 1.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[VATTUONE](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 6.1 e favorevole sull'emendamento 6.2.

[PUCCIARELLI](#), *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.1, presentato dal senatore De Falco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.2, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[VATTUONE](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 7.1 e 7.6.

[PUCCIARELLI](#), *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.1, presentato dal senatore De Falco, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 7.2 a 7.5 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.6, presentato dal senatore De Falco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[VATTUONE](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 8.1, 8.6, 8.7 e 8.8. Esprimo parere favorevole all'emendamento 8.2.

[PUCCIARELLI](#), *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.1, presentato dal senatore De Falco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.2, presentato dal senatore Gasparri.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 8.3 a 8.5 sono stati ritirati.

L'emendamento 8.6 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 8.2.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.7, presentato dal senatore Mininno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.8, presentato dal senatore Mininno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno

che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[VATTUONE](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 9.6. Esprimo parere favorevole agli emendamenti 9.7, 9.8 e 9.9. Il parere è contrario all'emendamento 9.23 (testo 2). Il parere è ovviamente favorevole all'ordine del giorno G9.1

[PUCCIARELLI](#), *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Gli emendamenti da 9.1 a 9.5 sono stati ritirati.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.6, presentato dal senatore Mininno e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.7, presentato dal relatore, che ottempera a una condizione posta dalla Commissione bilancio.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.8, presentato dal relatore, che ottempera a una condizione posta dalla Commissione bilancio.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.9, presentato dal relatore, che ottempera a una condizione posta dalla Commissione bilancio.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 9.10 a 9.21 sono stati ritirati.

L'emendamento 9.22 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.23 (testo 2), presentato dal senatore Mininno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 9.24 a 9.33 sono ritirati.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.1 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti successivamente ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[VATTUONE](#), *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario all'emendamento 11.9.

[PUCCIARELLI](#), *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello espresso dal relatore.

[PRESIDENTE](#). Gli emendamenti da 11.1 a 11.8 sono stati ritirati.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.9, presentato dal senatore Mininno e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[VATTUONE](#), *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario all'emendamento 13.1 e naturalmente favorevole all'emendamento 13.500.

[PUCCIARELLI](#), *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello espresso dal relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.1, presentato dal senatore Mininno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 13.2 a 13.19 sono ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.500, presentato dal relatore, che ottempera a una condizione posta dalla Commissione bilancio.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 13.20 a 13.26 sono ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[VATTUONE](#), *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

[PUCCIARELLI](#), *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il parere è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.1, presentato dal senatore Mininno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 14.2 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.3, presentato dal senatore Mininno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 14.4 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.5, presentato dal senatore Mininno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 14.0.1 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti successivamente ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti successivamente ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[VATTUONE](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo.

[PUCCIARELLI](#), *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.1, presentato dal senatore Mininno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.2, presentato dal senatore Mininno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Gli emendamenti da 17.3 a 17.6 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[VATTUONE](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[PUCCIARELLI](#), *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). L'emendamento 18.1 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.2, presentato dal senatore Mininno e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[VATTUONE](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[PUCCIARELLI](#), *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Gli emendamenti 19.1 e 19.2 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.3, presentato dal senatore De Falco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 19.4 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

GARAVINI (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVINI (*IV-PSI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche i militari hanno diritto ad avere i propri sindacati; vanno loro riconosciuti diritti analoghi a quelli che spettano a tutti i lavoratori, compreso quello di far valere le proprie ragioni attraverso una rappresentanza sindacale. Lo ha sancito la Corte costituzionale con una sentenza del 2018, con cui ha determinato la parziale illegittimità del codice ordinamentale militare che vietava alle Forze armate di costituirsi in sindacati e ci apprestiamo a prevederlo oggi con una legge con la quale riconosciamo anche ai militari il diritto di tutelare i propri interessi attraverso organismi sindacali.

Dal punto di vista normativo si tratta di un esercizio complesso e non banale, dal momento che bisogna coniugare l'interesse del singolo lavoratore con la specificità delle Forze armate.

Innanzitutto, bisogna far prevalere l'interesse supremo del Paese rispetto a quello del singolo, così come fa fede l'obbligo di agire *in primis* per la difesa dello Stato. Va poi garantito il rispetto di alcuni principi di fondo, come la neutralità delle Forze armate, la necessaria unicità di comando, la coesione interna e la necessaria prontezza di reazione rispetto a pericoli vari.

Certo, il ruolo dei militari presenta indubbiamente dei doveri e delle caratteristiche del tutto specifiche rispetto a quelle di altre categorie di lavoratori. Ciononostante questo disegno di legge mira a riconoscere alle associazioni sindacali militari il compito della tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentanti, cercando al contempo di evitare che l'adesione alle associazioni sindacali interferisca con il regolare svolgimento dei loro servizi istituzionali, proprio in considerazione della peculiarità del loro ruolo.

Introduciamo così una legge molto attesa nel mondo militare, per forza di cose controversa, proprio perché così delicata, una legge che vuole essere, da un lato, proiettata alla tutela reale dei diritti dei militari, garantendo loro livelli sempre maggiori per la salvaguardia dei diretti interessati, stando però attenti allo stesso tempo a non intaccare la specificità della missione svolta dagli stessi a beneficio della sicurezza nazionale.

L'intervento del Parlamento è necessario e non rinviabile, dal momento che sono passati già tre anni dalla sentenza con la quale la Consulta ha aperto di fatto le porte alla sindacalizzazione del mondo "con le stellette", affidando al Parlamento il compito di disciplinarne la materia.

A partire dal secondo dopoguerra i sindacati sono diventati parte integrante della vita democratica dei Paesi sviluppati; tuttavia, mentre la sindacalizzazione della Polizia di Stato, ad esempio, è avvenuta in Italia con la riforma del 1981, quella delle Forze armate è ancora in divenire e la andiamo a delineare proprio con questo disegno di legge, con il quale si legittimano i sindacati militari a esercitare una serie di funzioni. Si riconosce loro, ad esempio, la possibilità di autofinanziarsi attraverso le iscrizioni al sindacato, così da garantire indipendenza e la possibilità di autogovernarsi su determinate questioni senza dipendere economicamente dal Ministero e, dunque, dai vertici militari. Ai sindacati militari si attribuisce anche la possibilità di trattare con i Ministeri competenti su una serie di materie, dagli stipendi ai trattamenti lavorativi. Nel dettaglio, stabiliamo il principio secondo il quale possono essere costituite associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare o interforze, compresa quindi la Guardia di finanza.

Gli statuti delle associazioni dovranno ispirarsi ai principi di democraticità e di elettività delle relative cariche. Si prevede l'estraneità alle competizioni politiche, ai partiti, ai movimenti politici e l'assenza di scopo di lucro. È inoltre stabilito il divieto degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare di aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite da questo disegno di legge.

Un passaggio delicato e importante è anche quello dell'articolo 4, che introduce puntuali limitazioni

per le associazioni sindacali che non potranno scegliere una denominazione che richiami anche in modo indiretto il nome di organizzazioni sindacali o politiche.

Rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, la Commissione difesa del Senato ha meritoriamente introdotto il rafforzamento della partecipazione femminile alle cariche direttive, la trasparenza del sistema di finanziamento, la non interferenza dell'attività delle associazioni rispetto allo svolgimento dei compiti operativi e alla direzione dei servizi.

Con l'approvazione di un emendamento di Italia Viva, inoltre, si è previsto che le associazioni costituite da rappresentanti di due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare debbano acquisire e mantenere la quota minima di rappresentatività del 3 per cento (e non del 4) in tutte le Forze armate o Forze di polizia.

Come Italia Viva ci saremmo augurati la previsione di corsi specifici di formazione per i rappresentanti delle associazioni, siamo convinti infatti che qualificare questi nuovi organismi di rappresentanza andrebbe a beneficio non solo dei singoli rappresentanti e degli associati, ma anche della stessa amministrazione. Ora confidiamo nel fatto che si possa dare seguito al nostro ordine del giorno approvato in Commissione dedicato alla formazione sindacale per gli aderenti alle associazioni. Ci saremmo inoltre augurati che si potesse ammettere la possibilità per i sindacati militari di stilare convenzioni con i patronati, allo scopo di rilasciare dichiarazioni dei redditi a prezzi calmierati, perché se è condivisibile il principio di neutralità e di estraneità rispetto a forze sindacali confederali, allo stesso tempo va riconosciuto il fatto che i patronati non sono sindacati, sono enti di fatto, dunque non si capisce perché si debba precludere ai sindacati militari la possibilità di stilare con loro convenzioni, che sarebbero sicuramente meno onerose di quelle eventualmente concluse con commercialisti privati. Auspichiamo, inoltre, che il Governo possa adottare celermente il decreto legislativo riservato all'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale militare impegnato in particolari teatri operativi, così da disciplinarne le specifiche limitazioni. Anche in questo caso, infatti, il Governo dovrà consentire l'esercizio dei diritti sindacali del personale militare, pur salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari particolarmente sensibili.

Rispetto al testo approvato alla Camera, la Commissione difesa in Senato ha inoltre previsto che le amministrazioni competenti concedano almeno su base regionale l'uso gratuito di locali per lo svolgimento delle attività sindacali. Nel testo di legge prevediamo inoltre che i rappresentanti sindacali non possano essere trasferiti in un'altra sede o reparto o vengano sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione se non previa intesa con l'associazione alla quale appartengono.

Il disegno di legge prevede anche l'autorizzazione per le rappresentanze sindacali a visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale rappresentato. Sono previsti gli ambiti di intervento delle associazioni sindacali da cui sono però esclusi gli aspetti dell'impiego e gli altri profili connessi alla funzionalità dello strumento militare. Non è ammesso invece il diritto di sciopero.

Dal punto di vista della giurisdizione competente a risolvere le controversie in merito a condotte sindacali, è previsto che sia il giudice amministrativo a dover procedere. È prevista una riduzione dei costi e un contributo unificato per i casi civili.

In definitiva, signor Presidente, con questo disegno di legge cerchiamo di creare le premesse affinché le organizzazioni sindacali siano messe nelle condizioni di realizzare al meglio il delicato compito che spetta loro: rappresentare e difendere le istanze del personale militare. Ad oggi, si sono costituite già diverse associazioni professionali tra militari, sono già 54 quelle che hanno ottenuto l'assenso del Ministero della difesa. Parecchie di loro si sono espresse criticamente su alcuni passaggi del testo. Per questo credo che sarebbe utile che il Governo prendesse in considerazione l'ipotesi di ulteriori limature nella fase di applicazione della legge.

In ogni caso, pur auspicando che si possano ancora prevedere singoli interventi migliorativi, condividiamo il provvedimento nel merito e nella sua articolazione. Siamo convinti che la forza delle Forze armate sia rappresentata *in primis* dal suo capitale umano, le donne e gli uomini che la compongono e con questo disegno di legge cerchiamo di tutelare al meglio proprio questo capitale, dotandolo di uno strumento - il sindacato militare - capace di difendere gli interessi e i bisogni dei

nostri militari lavoratori in sintonia con il bene supremo del Paese.

Per tali motivi, voteremo a favore del provvedimento anche come segno di gratitudine e apprezzamento per il lavoro delle donne e degli uomini delle nostre Forze armate, che svolgono quotidianamente il loro servizio per il bene del Paese. (*Applausi*).

[MAFFONI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFONI (*FdI*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, riprendiamo, a distanza di un anno dall'approvazione della prima lettura, avvenuta alla Camera lo scorso 2020, l'esame di questo disegno di legge importante e molto sentito all'interno delle Forze armate. Ricordo infatti che all'epoca c'era un altro Governo, ma Fratelli d'Italia, ieri come oggi, continua a rappresentare l'unica voce sempre dalla parte delle Forze dell'ordine e delle Forze armate. Ricordo infatti che proprio grazie a un emendamento di Fratelli d'Italia è stato possibile ampliare la platea dei beneficiari del 5x1000 a Forze armate e Forze dell'ordine, in particolare a Esercito, Marina e Aeronautica. Fu un atto di giustizia, un riconoscimento per l'impegno profuso ogni giorno dalle nostre donne e dai nostri uomini in divisa, che troppo spesso vengono ricordati solo quando muoiono per la nostra Patria.

In Commissione difesa si è lavorato molto per migliorare questo provvedimento, anche grazie all'approvazione di alcune nostre proposte, come l'emendamento 5.3, presentato dal relatore e da noi sottoscritto, che riprendeva il testo del nostro emendamento 5.4, finalizzato a conferire maggiore coerenza alla norma, in considerazione del fatto che nel diritto sindacale la funzione del sindacato è tradizionalmente e storicamente quella di tutela dell'interesse collettivo dei propri associati. Attribuire all'associazione sindacale militare anche la tutela individuale degli interessi dei propri iscritti avrebbe determinato un'innovazione di carattere estensivo nel diritto positivo, avvantaggiando solo una categoria di lavoratori, quella militare, che al contrario dovrebbe essere proprio destinataria di quei limiti e di quelle condizioni ritenute necessarie per garantire le alte funzioni istituzionali attribuitele, così come riconosciuto dalla sentenza n. 120 del 2018 della Corte costituzionale.

Inoltre, attribuire all'associazione sindacale la tutela di interessi individuali avrebbe comportato il rischio di sovrapporre i due piani di azione dell'associazione sindacale stessa, con inevitabili spinte particolaristiche o addirittura individualistiche dell'azione sindacale. L'emendamento 11.3, a prima firma della collega Rauti, è finalizzato a individuare inequivocabilmente la delegazione sindacale trattante, composta dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute e rappresentative ai sensi dell'articolo 13 di questo disegno di legge.

Il provvedimento che ci accingiamo a votare è il frutto di una discussione lunga e approfondita. Bisogna ringraziare - lo faccio in quest'Aula - tutti i componenti delle associazioni per la loro pazienza e per la loro collaborazione. Fratelli d'Italia ha avuto modo di incontrarli tutti, con la chiarezza e la coerenza che da sempre ci contraddistinguono, sia durante le audizioni svolte nel corso dell'esame del provvedimento, sia nelle molteplici occasioni (convegni, dibattiti e incontri informali) a cui siamo stati invitati. In Commissione abbiamo portato il nostro contributo di idee e di valori, augurandoci che questa legge potesse essere approvata in maniera condivisa. Dal primo degli ufficiali all'ultimo dei graduati, dovevano essere messi tutti in condizione di confrontarsi, conoscersi e capire come riformare la rappresentanza militare.

Questo provvedimento è un primo passo che sicuramente non accontenterà tutti, ma il nostro lavoro non si conclude qui. Continueremo a cercare di migliorare il testo, mantenendo lo stretto rapporto di vicinanza e collaborazione con tutte le Forze dell'ordine e le associazioni, perché il problema della difesa non si risolve oggi, rimanendo irrisolte le continue problematiche che Fratelli d'Italia porta all'attenzione del Governo da anni. Tra questi vi è la mancanza di fondi, la carenza di alloggi decenti, la scarsità e l'irregolarità degli straordinari, la mancanza di fondi per le attrezzature o per pagare le indennità dovute agli incursori o agli artificieri.

Però quello di oggi è un passaggio essenziale per garantire alle nostre donne e uomini in divisa al servizio della Nazione un giusto diritto, mai disciplinato fino ad oggi.

È per questo che annuncio il voto favorevole di Fratelli d'Italia a questo provvedimento, con la consapevolezza che dovrà essere un punto di partenza e non di arrivo, per la tutela di chi in divisa,

anche a costo della vita, protegge la nostra Patria. (*Applausi*).

[PINOTTI](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PINOTTI](#) (*PD*). Signor Presidente, oggi esaminiamo il disegno di legge in materia di associazioni sindacali per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare. Ne parliamo dopo oltre quarant'anni, come ci ha ricordato il relatore, cioè dall'istituzione degli organismi di rappresentanza del personale militare, che sono stati introdotti dalla legge dell'11 luglio del 1978, n. 382.

Gli organismi di rappresentanza dei militari hanno costituito la prima esperienza di tutela del personale delle Forze armate e hanno acquisito nel tempo una precisa fisionomia nel rapporto istituzionale con la Difesa e con il Parlamento. Prova più evidente di tale crescita è l'istituzione nel 1994, presso il Dipartimento della funzione pubblica, del comparto sicurezza-difesa.

Il trascorrere del tempo ha messo progressivamente in luce i limiti di questa normativa. Sono stati effettuati alcuni interventi migliorativi - come ricordava anche il senatore Gasparri - mentre altre proposte di modifica più ampie, pur iniziate ogni legislatura, non hanno mai visto il termine; lo sottolineo perché questo ritardo del Parlamento - e sto parlando del ritardo nella revisione e nell'ampliamento di quella che era la rappresentanza militare - è stato sicuramente un *vulnus*. C'era infatti la necessità di adeguarla dopo così tanti anni, ma non si era mai riusciti a farlo; tante proposte presentate, ma mai il lavoro si è concluso. È anche su questo ritardo che si inserisce la Corte costituzionale. Quindi, ora il Parlamento ha l'obbligo di intervenire; ho sentito che alcuni colleghi non ritengono sia così, ma oggi serve una legge, avendo come punto di riferimento proprio quella sentenza della Corte costituzionale, che va letta nella sua interezza. La Corte, infatti, riconosce la libertà sindacale del personale militare, ma allo stesso tempo indica i modi e i limiti in cui questa libertà deve essere esercitata, in un settore tanto delicato del nostro apparato pubblico e in una funzione, quella della difesa dello Stato, che la stessa Corte definisce assolutamente speciale.

Non ci sono dunque soluzioni preconfezionate; non ci sono neppure modelli sindacali di altre amministrazioni che possono essere esportati *tout court*. Ce l'ha ricordato molto bene, fra le molte audizioni che abbiamo tenuto nel corso del lavoro in Commissione, quella del professor Giovanni Maria Flick, che ci ha ricordato che bisogna lavorare tenendo a mente quella specificità che caratterizza la funzione militare. È su questo equilibrio che abbiamo lavorato in Commissione, quello fra la funzione speciale delle Forze armate dello Stato e l'esigenza di ampliare le tutele del personale.

Il Parlamento ha fatto un lungo lavoro, perché ne stiamo discutendo da tempo, ma serio e con il contributo di tutti, perché tutti i colleghi, anche appartenenti ai Gruppi che oggi hanno deciso di astenersi, hanno portato un contributo alla discussione, che è stata molto importante, al di là degli schieramenti di maggioranza e opposizione, che tra l'altro in questa legislatura sono cambiati molte volte nell'*iter* del disegno di legge, sempre con spirito costruttivo, tanto che in Commissione difesa il mandato al relatore è stato votato all'unanimità.

Ringrazio il relatore per il lavoro paziente e sapiente che ha fatto, anche di ascolto di tutti i colleghi e di "cucitura" delle situazioni difficili. Ringrazio il Governo che ci ha seguito con estrema attenzione e che abbiamo più volte sollecitato, perché avevamo bisogno di arrivare finalmente alla conclusione di questo provvedimento, e tutti i colleghi della Commissione, oltre ai nostri Uffici che come sempre sono stati preziosissimi.

Sicuramente la riforma non finisce qui non soltanto perché il disegno di legge ritorna ora alla Camera, anche se abbiamo cercato già di lavorare con la Commissione difesa dell'altro ramo del Parlamento per concordare modifiche che possano essere condivise, ma anche perché, una volta che sarà legge, ci sarà bisogno di quella normativa regolamentare e dei decreti attuativi che saranno fondamentali.

Credo che, una volta che il quadro normativo sarà definito e che tutte le norme saranno state approvate, nel momento in cui la riforma entrerà pienamente in vigore, in quel momento ci vorranno, da parte di tutti, grande cautela e grande sensibilità. È un'innovazione forte. E ci vorrà la sensibilità dei vertici militari, che non dubito avranno, nell'accogliere adeguatamente le associazioni sindacali nel mondo delle diverse Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare. E ci vorrà la

sensibilità delle nuove associazioni e dei loro vertici, e anche su questo non ho dubbi.

Questa normativa - se mi consentite la battuta - sarà da maneggiare con cura perché non si scherza con la difesa del Paese e con la sicurezza dei cittadini, ma anche da mantenere per vedere gli eventuali aggiustamenti necessari, perché si tratta di una grande novità. Quindi, ci sarà un periodo di assestamento.

Il relatore, il senatore Vattuone, e tanti altri colleghi hanno evidenziato i diversi aspetti del disegno di legge, sottolineando anche le modifiche che abbiamo proposto in Commissione difesa rispetto al testo approvato alla Camera. Non torno nel dettaglio di questi aspetti, ma del lavoro fatto in Commissione voglio rilevare un aspetto soltanto. La disciplina e la fase transitoria rappresentano un punto importante che non era stato considerato dalla Camera e che abbiamo inserito perché senza questa disciplina si rischiava di sovrapporre rappresentanza e nuove associazioni a carattere sindacale o di avere un vuoto di rappresentanza, e sarebbe stato un problema. Inoltre, la fase transitoria è disciplinata in maniera più pulita, tenendo conto anche della fase contrattuale, che è una cosa molto importante da considerare.

Ci sarà - come ho detto - un inevitabile periodo di assestamento e spero che sarà il più breve possibile. Spero che si facciano meno errori possibili, che si perda meno tempo possibile e per fare questo, oltre che delle capacità dei vertici e del personale militare, spero potremo tutti fare tesoro dell'esperienza di altre amministrazioni dello Stato del comparto difesa e sicurezza, che hanno vissuto nel passato passaggi simile a questo nel settore della sicurezza. È stata ovviamente citata la Polizia di stato e noi dobbiamo anche guardare a come è stata appunto questa evoluzione.

Concludo ringraziando tutti gli appartenenti alle Forze armate, uomini e donne, che quotidianamente servono la nostra Patria. Lo fanno nel nostro Paese e all'estero. Tutti noi abbiamo avuto testimonianza dell'attenzione, della disponibilità e della grande professionalità dimostrata anche durante l'emergenza Covid.

Concludo con un auspicio. In Commissione molti Gruppi parlamentari avevano sottoscritto un disegno di legge che riguardava le norme di perequazione previdenziale per il personale del comparto difesa perché con il completo passaggio al metodo contributivo gli appartenenti alle Forze armate che vanno in pensione alcuni anni prima per legge non possono arrivare al completamento della retribuzione. Questo è un problema perché per legge devono andare in pensione prima. Avevamo quindi avanzato una proposta e questo è un tema che sta molto a cuore ai nostri militari e che preoccupa soprattutto i nostri giovani militari. Ce ne dobbiamo fare carico e ne ho parlato anche con la collega della Commissione lavoro. Posso segnalare positivamente che nella legge di bilancio, all'articolo 27, è previsto un fondo per la perequazione, che non raggiunge la capienza che avevamo previsto, ma che è già un segnale importante perché si tratta di 20 milioni per il 2022, 40 per il 2023 e 60 per il 2024. Credo sia importante perché chiediamo molto agli uomini e alle donne delle Forze armate ed è giusto che ci facciamo carico delle loro preoccupazioni e che in Parlamento, come stiamo facendo oggi, risolviamo i problemi. *(Applausi)*.

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, arriva oggi in Aula un provvedimento molto atteso, che cerca di recuperare ritardi che durano ormai da moltissimo tempo. La necessità è diventata ancora più impellente per il Parlamento dopo la sentenza della Corte costituzionale che, tuttavia - ci tengo a precisare - è del 3 giugno 2018; quindi, capite bene che si interviene con molto ritardo.

Parliamo di una sentenza con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui dispone che i militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali, anziché prevedere - sempre nella sentenza - che i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge e non possono aderire ad altre associazioni sindacali.

Penso che, nel lavoro che la Commissione ha fatto, si è cercato di raggiungere un non facile equilibrio tra il diritto assolutamente sacrosanto dei militari in quanto lavoratori, essendo cittadini ancor prima di

essere militari, previsto dalla nostra Costituzione, di poter costituire associazioni sindacali, e i limiti fissati dalla legge, dettati dalla condizione stessa dell'essere militari, ovvero del ruolo molto delicato che le Forze armate rappresentano per tutto il Paese. La Commissione è pertanto intervenuta sull'articolato per trovare questo equilibrio.

In riferimento ai limiti, siccome ho sentito molti colleghi dire che questo è solo un punto di partenza e non di arrivo, penso e mi auguro che su tali limiti si possa ancor meglio lavorare, anche in futuro. Nei fatti fotografiamo e normiamo con legge - ed è certamente un passo avanti - quello che ormai nella prassi, tra circolari e altro, si era consolidato.

Vi sono poi modifiche apportate dal lavoro della Commissione: penso, ad esempio, al principio del rafforzamento della partecipazione femminile alle cariche direttive delle associazioni, a rimarcare con forza il carattere democratico che le associazioni professionali a carattere sindacale debbono avere.

Probabilmente, sempre nell'ottica della ricerca di un equilibrio, si poteva riflettere maggiormente su alcuni punti perché il riconoscimento della libertà di adesione alla costituzione di associazioni professionali è legato alla tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati. Da questo punto di vista, penso che sarebbe stato opportuno, magari, rimarcare un po' di più la libertà di associazione sindacale.

Detto questo, ci apprestiamo a votare un provvedimento atteso da moltissimo tempo, ed è importante che, dopo tanti anni, si riesca almeno a disciplinare per legge un diritto, ovvero il riconoscimento pieno della libertà di associazione sindacale dei militari.

Proprio in virtù dell'equilibrio trovato, esprimeremo un voto favorevole, anche per l'urgenza del provvedimento stesso, e ci auguriamo al contempo che si possa ancora continuare a lavorare su quei cosiddetti limiti, che in alcune parti del testo consideriamo eccessivi rispetto al pieno riconoscimento della libertà sindacale del personale delle Forze armate. (*Applausi*).

[GASPARRI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GASPARRI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, Forza Italia aveva già contribuito a questo processo legislativo alla Camera: ricordo la proposta di legge dell'onorevole Maria Tripodi e anche il suo impegno su alcuni aspetti non marginali come, ad esempio, la competenza tra TAR e magistratura ordinaria, tema rispetto al quale abbiamo difeso una giurisdizione che, a nostro avviso, rende più funzionale l'applicazione di questo disegno di legge.

L'argomento che oggi affrontiamo, con delle modifiche che il Senato ha apportato al testo che era arrivato dalla Camera - e che quest'ultima mi auguro potrà definitivamente licenziare - è un argomento antico: molti anni fa furono istituiti organismi di rappresentanza all'interno delle Forze armate; la Polizia di Stato nel 1981, con la legge n. 121, fu smilitarizzata e quindi si è aperta a un'articolazione sindacale plurale; le Forze armate ebbero, con i Co.Ce.R, un organo di tutela del personale. Abbiamo modificato quella legge: ricordo che introducemmo il possibile doppio mandato, ossia la rieleggibilità dei membri del Co.Ce.R, che all'inizio non esisteva, così come introducemmo altre facoltà.

Ovviamente c'è sempre stata una discussione: è sufficiente lo strumento della rappresentanza per dare voce ai giusti diritti del popolo in divisa? Si tratta infatti di lavoratrici e lavoratori che svolgono attività logoranti e rischiose delle quali tutti quanti siamo consapevoli e per le quali tutti siamo grati al comparto difesa, sicurezza e anche soccorso pubblico (che giustamente va ricordato perché ci sono anche Vigili del fuoco e altre realtà in questa galassia).

Poi è arrivata una sentenza, già citata da diversi colleghi, che, come ha detto giustamente la senatrice Pinotti, va letta nella sua interezza, altrimenti si fa demagogia. Stiamo parlando del comparto sicurezza e difesa e delle Forze armate, nelle quali è giusto dare voce ai diritti, ma ci sono andamenti gerarchici e funzionali che vanno considerati una peculiarità. Tant'è vero che io stesso mi feci promotore anni fa - c'era un Governo di centrodestra guidato da Berlusconi - in una condivisione ampia, penso unanime, delle forze politiche, di introdurre il concetto della specificità, nell'ambito del pubblico impiego, del comparto sicurezza-difesa. Non sono lavoratori qualsiasi: le missioni all'estero, l'ordine pubblico in Italia, il rischio di morire e di conseguire invalidità; insomma non devo spiegare all'Assemblea quanto sia logorante e rischioso il servizio in divisa. Le Forze armate hanno contribuito insieme alle Forze di

polizia, con l'operazione "Strade sicure" in questi anni, al controllo delle nostre città e dei nostri territori. All'estero abbiamo avuto decine e decine di caduti. Abbiamo giustamente assistito con perplessità al ritiro della comunità internazionale dall'Afghanistan, dove l'Italia, con decine di vite, si è sacrificata per stabilire condizioni di democrazia e di libertà che oggi sono minacciate nuovamente. Anch'io, come altri, mi unisco quindi al plauso alle Forze armate.

A proposito delle esigenze "civili" della sanità, ho detto nel dibattito generale - e ripeto in dichiarazione voto - che senza le Forze armate non avremmo avuto l'attuazione del piano vaccinale (*Applausi*); senza le Forze armate non avremmo avuto atti di pietà nei momenti estremi della pandemia. Ricordiamo le immagini di alcune città e la difficoltà delle amministrazioni locali di gestire i decessi: di questo parlo e tutti lo ricordiamo. Quindi le Forze armate ci sono per qualsiasi emergenza, che sia un'alluvione, un sisma, un'emergenza sanitaria. Dobbiamo quindi ricordarci dei diritti che questa legge sancisce.

Ho letto in queste ore delle note di alcune organizzazioni che sono nate, chiamiamole associazioni sindacali. Alcune si lamentano e vorrebbero una maggiore estensione dei diritti. Vedremo la fase di applicazione del disegno di legge al nostro esame che è un *work in progress*, come è stato ricordato anche in altri interventi.

Come ha sottolineato la senatrice Pinotti, abbiamo lavorato in Commissione cercando di temperare il diritto di svolgere delle attività sindacali con la necessità del funzionamento di un organismo, che non è un organismo qualunque. Quindi è stato faticoso e come tutti i compromessi lascia insoddisfazione tra coloro che vorrebbero una maggiore tutela dei diritti dell'attività sindacale e coloro che ritengono questa innovazione, che deriva da una sentenza della Corte, "pericolosa".

Andranno ad esaurire la loro funzione i Cocer e, con i provvedimenti di attuazione, entreranno in funzione queste associazioni. Ma non sto qui a descrivere i contenuti del disegno di legge, verificheremo sul campo. Coloro che dovranno occuparsene verificheranno come andranno le cose. Ci saranno discussioni, ci sarà un confronto: è un'innovazione ed è una punta più avanzata rispetto ad altri Paesi. Infatti, chi fa il paragone con l'estero deve ammettere che questa è un'innovazione molto più avanzata rispetto alla situazione di altri Paesi.

Tuttavia, se sul campo dei diritti c'è un'innovazione che apre (e che alcuni vorrebbero ancora più inclusiva), dobbiamo ricordarci della specificità. Nel disegno di legge di bilancio, all'articolo 27, ci sono i primi riconoscimenti, che riguardano i fondi che devono essere utilizzati. Si pone soprattutto una questione previdenziale per le Forze armate e il comparto sicurezza e difesa (perché non ci sono solo le Forze armate), che va risolta.

Abbiamo ricordato nell'intervento in discussione generale e voglio che resti agli atti con la dichiarazione voto che abbiamo presentato una proposta con la senatrice Pinotti e altri colleghi di tutti i Gruppi, Lega, Fratelli d'Italia, MoVimento 5 Stelle (credo che i firmatari siano molti). Dobbiamo discutere sulla previdenza, perché, essendo quelle del comparto sicurezza e difesa attività che non possono essere protrate oltre un certo limite di età, in quanto evidentemente logoranti e usuranti, come si dice oggi, questo potrebbe comportare, con i sistemi contributivi e le innovazioni previdenziali introdotte, una penalizzazione per coloro che oggi svolgono questa attività. Dobbiamo quindi agire e già il disegno di legge di bilancio apre questo capitolo. Dobbiamo rafforzarlo, colleghi, se possibile unitariamente, anche in sede di bilancio, perché le Forze armate non hanno bisogno di pacche sulle spalle, ma hanno bisogno di risorse e di interventi concreti per il personale. (*Applausi*).

Questo dobbiamo fare nel Parlamento, come facemmo come centrodestra sulla specificità. Ma la specificità è un titolo, al quale devono essere aggiunti i capitoli e i testi, che alla fine si traducono in risorse, cari colleghi. C'è poco da girare intorno alla questione.

Il disegno di legge in esame è stato frutto di bilanciamenti; anche la competenza del tribunale amministrativo regionale è stata motivo di grande discussione, così come l'eleggibilità e alcune funzioni (ringrazio, in proposito, il relatore per l'emendamento che è stato accolto), anche rispetto ad alcune compatibilità e ai ruoli di comando, che si svolgono in un certo contesto, quello militare, e devono quindi essere coniugati rispetto a un'azione sindacale. Il problema sarà poi sul territorio. In sede centrale sarà più facile il confronto tra i vertici militari e i vertici delle organizzazioni, ma poi c'è

il territorio, che non può essere preda di mille confusioni.

Voglio aggiungere una riflessione a futura memoria. Noi abbiamo introdotto dei limiti alla rappresentatività. Qualcuno si arrabbia perché li voleva più bassi, ma le soglie esistono anche per il Parlamento, vero, presidente Calderoli? Tutte le leggi elettorali hanno una soglia di accesso. Se esiste la soglia per entrare in Parlamento, che è la casa della democrazia e degli italiani, deve esserci anche per esercitare un'attività sindacale. Se un'organizzazione ha cinque iscritti non ha diritto di fare ciò che fa chi ne ha 5.000. La discussione sulla rappresentatività nei sindacati è sempre complicata, perché nel Parlamento - piaccia o non piaccia - ogni tanto si vota e quindi si possono esaminare i conteggi, anche quelli talvolta contestati, ma poi accettati. Anzi, spero, signor Presidente, che l'Assemblea esamini alcuni contenziosi che pesano all'ordine del giorno e che sono non tanto *interna corporis*, ma piuttosto vicende della democrazia.

Invito coloro che stanno costituendo le associazioni a evitare la frammentazione eccessiva, al di là delle soglie. Ognuno è libero di fondare partiti e di fondare sindacati, ma vediamo anche in politica quali problemi crei la frammentazione: non si raggiungono le soglie, ci si deve associare, bisogna fare la norma per dire che chi fa cartello ha diritto, anche se ha una rappresentatività sotto la soglia. Noi invece abbiamo bisogno di interlocutori autorevoli nel mondo della sicurezza e delle Forze armate. Il mio, quindi, è un appello: si eviti la frammentazione eccessiva. Poi sarà quello che vorranno: ognuno ha diritto di associarsi e questa legge lo garantisce, ma la dispersione rende difficile anche il dialogo con le forze politiche. Io a volte riscontro, soprattutto in questa fase di intermediazione tra la legge vecchia e quella nuova, che se si vuole convocare una riunione, tra i Cocer e le innumerevoli associazioni esistenti, ci si trova con 50 persone davanti. È giusto rispettarle tutte, ma consideriamo l'agibilità dei diritti del sindacato e della politica. Io mi auguro che si formino dei blocchi reali, veri, importanti e autorevoli. Ma questo sarà il frutto della libera decisione.

Questo disegno di legge è un punto di incontro e di accordo. È stato trattato con grande senso di responsabilità per riguardo alle Forze armate. Speriamo che funzioni, ma di una cosa siamo certi: che il nostro comparto di sicurezza e difesa, complessivamente inteso, e le nostre Forze armate funzioneranno sempre, come hanno dimostrato anche in questi giorni, al servizio della comunità nazionale. Questo dobbiamo ricordarlo sempre. (*Applausi*).

[CANDURA](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDURA (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghe e onorevoli colleghi, molti interventi hanno già chiarito la premessa per la quale siamo qui oggi a discutere questo provvedimento: una sentenza della Corte costituzionale.

Noi amiamo la Costituzione, che è la fonte e il motivo per cui siamo qui, e rispettiamo la Corte costituzionale. Possiamo, da parlamentari, esprimere delle perplessità. La specificità del ruolo delle Forze armate, già sottolineata dal collega senatore Gasparri e da molti colleghi, è una specificità di oneri e onori, se mi posso permettere questa semplificazione. Gli oneri sono i sacrifici che noi, come Italia, chiediamo alle nostre Forze armate; gli onori sono quelli che dobbiamo rendere loro e che rendiamo costantemente per quello che stanno facendo, per quello che hanno fatto e per quello che faranno in futuro.

La nostra visione delle Forze armate, così come la visione del Paese, non può essere ancorata a delle questioni di principio, che tendono ideologicamente a piappare, a spianare, ogni categoria, ogni essere umano, ogni individuo con un medesimo criterio di taglio orizzontale. No, ci sono delle specificità. Nelle Forze armate una specificità molto chiara deriva anche dalla storia della pubblica amministrazione italiana.

Da quando, a partire dagli anni Novanta, si è parlato di riforma del pubblico impiego e, a partire dalle riforme Bassanini, si è superato il principio di organizzazione gerarchica nelle pubbliche amministrazioni per passare al principio di direzione, le Forze armate ne sono risultate giustamente escluse, continuando a essere sottoposte a un principio funzionale gerarchico. Questo perché, in sé, le Forze armate hanno delle funzioni che non sono paragonabili ad esempio, a quelle dei dipendenti degli enti locali. Lo dico con tutto il rispetto per il pubblico impiego, facendone parte anch'io.

Alle Forze armate viene chiesto altro. Dobbiamo partire da questo presupposto nel valutare la sentenza della Corte costituzionale e le conseguenze di tale sentenza, che ci hanno portato qui a legiferare su questo argomento.

Il dato relativo alla specificità e a ciò che viene loro richiesto, si deve accompagnare anche a misure di supporto da parte nostra. La Lega ha depositato, per esempio, un testo di legge, a firma mia e del senatore Augussori, in merito alla previdenza complementare. Questo riconoscimento di specificità, questo riconoscimento della delicatezza dei compiti delle Forze armate, non si può accompagnare a una assimilazione delle stesse a un qualunque corpo della pubblica amministrazione o, peggio ancora, a dei dipendenti privati. Non possiamo delegare, non possiamo rischiare la frammentazione, non possiamo rischiare il malfunzionamento di un Corpo così importante.

Resta inteso che abbiamo una sentenza della Corte costituzionale. Quindi, anticipo, a beneficio del resoconto d'Aula, il voto di astensione del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione sul presente provvedimento. Questo per i motivi sopra esposti. Noi non siamo convinti, nel merito di questo provvedimento, che i limiti e la parte regolatoria attribuita dalla sentenza al Parlamento siano stati esercitati con sufficiente rigore. Questo è il primo punto.

In secondo luogo invitiamo a una riflessione sulle Forze armate e sui rischi che la loro sindacalizzazione possa comprometterne in prospettiva il funzionamento, soprattutto se è vero, come abbiamo sentito da alcuni interventi, che questo disegno di legge viene considerato un punto di partenza di tale sindacalizzazione e non una cristallizzazione della situazione.

Questo è ancora più pericoloso. Quindi, alcuni interventi di illustri colleghi mi confortano nella mia posizione e, anzi, mi fanno pensare che sia opportuna una acuta e attenta riflessione, anche da parte delle massime cariche dello Stato, sulla situazione generata dalla sentenza stessa. Ribadisco il voto di astensione del nostro Gruppo, signor Presidente, e ringrazio per l'attenzione. (*Applausi*).

[DONNO \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DONNO \(M5S\)](#). Signor Presidente, oggi finalmente il Senato licenzia in via definitiva il nostro disegno di legge sui sindacati militari.

Per ben cinque legislature consecutive entrambi i rami del Parlamento hanno provato a riformare, senza riuscirvi, il vecchio regime della rappresentanza militare per superare il meccanismo della concertazione ed estendere a lavoratrici e lavoratori con le stellette il diritto sancito dalla nostra Costituzione di organizzarsi in sindacati.

Gli organismi di rappresentanza militare nati quarant'anni fa (Co.Ba.R., Co.I.R. e Co.Ce.R.) si sono progressivamente logorati e conformati alla logica della dipendenza gerarchica, diventando un meccanismo inefficace per far valere le ragioni del personale militare e, di fatto, acuendo le distanze tra il personale militare e chi lo doveva rappresentare.

La maggior parte delle forze politiche dell'arco parlamentare, fatta salva qualche eccezione, era contraria al riconoscimento dei diritti sindacali ai militari, fino a quando, però, è giunta a smuovere le coscienze la sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2018, insieme a quella della Corte europea per i diritti dell'uomo.

Come noto, la Consulta ha dichiarato incostituzionale l'articolo 1.475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, che sanciva il divieto per i militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale. Solo grazie alla determinazione del MoVimento 5 Stelle, prima forza politica a presentare una proposta di legge in questa materia, si è riusciti a dare seguito a questo pronunciamento. Il 5 luglio 2018, per la prima volta nella storia repubblicana, il MoVimento 5 Stelle ha depositato un disegno di legge volto a superare il sistema della rappresentanza militare ed estendere ai militari il diritto di organizzarsi in sindacato.

Tra tante difficoltà e resistenze, è stato fatto ogni sforzo possibile per tenere in conto il pronunciamento della Corte costituzionale e i principi in essa contenuti, tra cui, su tutti, quello di uguaglianza. Sì, perché al netto del riconoscimento delle limitazioni legate alla peculiarità delle funzioni che le Forze armate svolgono sul piano della sicurezza nazionale e sulla tenuta anche democratica del nostro Paese, i dipendenti delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento

militare sono esattamente come tutti gli altri cittadini italiani e, di conseguenza, devono essere riconosciuti titolari del diritto di organizzazione sindacale. (*Applausi*).

Cari colleghi, siamo quindi davanti a un momento storico, perché oggi abbattiamo il muro che separava i lavoratori in divisa dagli altri cittadini, dando corso a un processo di sviluppo democratico. Uniformiamo infatti i lavoratori in divisa ai valori della nostra Costituzione e garantiamo maggiore libertà e sicurezza a tutta la nostra società. Qualsiasi posto di lavoro è un luogo di organizzazione e difesa di diritti, ma anche un organismo di controllo. Garantire la sindacalizzazione dell'intero comparto consente ai lavoratori di difendersi da ingerenze e denunciare le storture fisiologiche di ogni grande organizzazione.

Le nostre Forze armate, per adempiere al ruolo che la Costituzione affida loro, hanno l'assoluta necessità di garantire seriamente la disciplina interna e la coesione lungo tutta la scala gerarchica, con un concetto di disciplina definito nell'ordinamento militare non più dalla vecchia formula che la intendeva in senso assoluto, ma come partecipazione consapevole agli ordini ricevuti.

Dunque, serve garantire equilibrio, che però viene a mancare se si risponde alle sollecitazioni solo di una parte. Per questo, è necessario accogliere le esigenze e i punti di vista di tutti e trovare una mediazione. Nella fase iniziale del lavoro istruttorio abbiamo presentato il nostro testo e, poi, dato seguito a un lungo e articolato ciclo di audizioni in Commissione sia al Senato, che alla Camera dei deputati.

Abbiamo preferito ascoltare diverse opinioni ed esaminato gli altri testi, prima di depositare un testo base. Abbiamo discusso con i vertici militari ed è chiaro che abbiamo tenuto conto di alcune loro esigenze, così come chiaramente abbiamo fatto con i consigli centrali di rappresentanza (Co.Ce.R.), con le associazioni sindacali e anche con quelle nazionali del mondo del lavoro. Dovendo definire per legge quelle che dovranno essere le regole di comportamento, è evidente che esse devono essere accettate da entrambe le parti in causa ed è corretto e giusto che sia così. Per questo ci siamo confrontati con tutte le parti in causa, ascoltandole e interpretando le loro ragioni.

Dopo il ritorno del testo, approvato il 22 luglio scorso alla Camera dei deputati, in Commissione difesa del Senato si è lavorato in un clima molto positivo e di questo ringrazio il relatore, senatore Vattuone, la presidente Pinotti, i colleghi e tutto il personale degli uffici, che hanno consentito talvolta di superare alcuni nodi, che precedentemente non erano stati sciolti in maniera adeguata, e di approvare le modifiche al testo, che oggi sono state ben illustrate dal relatore. Tengo a ricordare che in Commissione sono stati approvati due emendamenti a mia prima firma, la cui paternità considero però sia del MoVimento 5 Stelle, a tutela della parità di genere nelle Forze armate. Il primo riguarda il rafforzamento della partecipazione femminile, tra i principi ai quali devono essere improntate le associazioni sindacali militari. L'altro inserisce l'obbligo di rispettare la parità di genere nelle elezioni delle cariche sindacali. Per il MoVimento 5 Stelle la difesa della parità di genere è da sempre una priorità (*Applausi*), come abbiamo dimostrato anche con la nostra strenua lotta per l'approvazione del disegno di legge Zan. Intendiamo tutelare questo principio in ogni ambito sociale, a maggior ragione in ambiti più problematici, come quello delle Forze armate. Ci siamo impegnati tutti per costruire un testo che, attraverso delle regole, abbia come obiettivo quello di migliorare le condizioni di lavoro e di vita del personale militare e raggiungere la massima armonia e cooperazione a livello di interforze. Con il disegno di legge in esame siamo convinti che il Parlamento stia facendo quanto è nelle proprie possibilità, affinché i lavoratori militari godano di maggiori tutele e operino al meglio per garantire la sicurezza del Paese.

Signor Presidente, certi che tutte le libertà sindacali vadano conquistate sul campo e che non basti un intervento legislativo a garantirle in modo definitivo, abbiamo portato avanti un lavoro coerente e condiviso a livello parlamentare, pur senza mai rinnegare le nostre posizioni. Dal nostro punto di vista, questo disegno di legge rappresenta un primo importante passo sulla strada del riconoscimento dei diritti del personale militare e del valore della libertà sindacale. In ultimo, ma non per ultimo, voglio ringraziare tutto il personale operativo, tutto il personale civile, tutto il personale, gli uomini e le donne delle Forze armate e delle Forze dell'ordine (*Applausi*), tutte le persone impegnate nei teatri operativi e in tutti i luoghi in cui vengono chiamati ad operare il proprio servizio. Le voglio ringraziare, a nome

mio e del MoVimento 5 Stelle. Fatto questo ringraziamento, doveroso ma di cuore, annuncio il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle al disegno di legge in esame. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 1893, nel suo complesso, nel testo emendato.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 1542 e 1950.

Collegli, nessuno degli altri provvedimenti posti all'ordine del giorno è ancora pronto per essere esaminato dall'Assemblea. Dopo un'interlocuzione diretta con il Presidente della 1a Commissione permanente, propongo pertanto di sospendere i lavori dell'Assemblea fino alle ore 16,30, sperando che tutto sia pronto.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

(*La seduta, sospesa alle ore 11,55, è ripresa alle ore 16,33*).

Presidenza del vice presidente TAVERNA Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Ha la parola il presidente della 1a Commissione permanente, senatore Parrini, per riferire sui lavori della Commissione in ordine al decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.

Invito il presidente Parrini a riferire altresì sui lavori delle Commissioni riunite 1a e 2a in ordine al decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di *referendum*, assegno temporaneo e IRAP.

PARRINI (PD). Signor Presidente, sui provvedimenti la situazione al momento è la seguente: sul decreto cosiddetto capienze, pochi minuti fa è terminata la riunione della Commissione bilancio, quindi dovremo riunirci non appena possibile per terminare i lavori, che penso si concluderanno in Commissione entro la serata di oggi, d'intesa anche con il Governo.

Per quanto riguarda l'altro decreto-legge, invece, stiamo terminando la votazione degli emendamenti che è stata interrotta per consentirmi di venire a riferire in Aula e credo che entro le 17,30 saremo in grado di avere il provvedimento licenziato dalla Commissione con mandato al relatore.

PRESIDENTE. Quindi mi sta chiedendo una sospensione di un'ora, per andare avanti con l'esame del decreto-legge giustizia?

PARRINI (PD). Le chiedo una sospensione di un'ora per andare avanti con l'esame del decreto-legge giustizia, mentre per l'altro decreto-legge mi rimetto alla sua valutazione, ma credo che debba andare alla giornata di domani.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle ore 17,30.

(*La seduta, sospesa alle ore 16,36, è ripresa alle ore 17,30*).

CIRIANI (Fdi). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI (Fdi). Signor Presidente, intervengo solo per chiedere se domani possiamo posticipare la ripresa dei lavori alle ore 10 per consentire la riunione del Gruppo Fratelli d'Italia. Non so quale sia il calendario, ma immagino che domani avremo il secondo decreto-legge.

Penso che l'inizio dei lavori sia calendarizzato per le ore 9,30 e chiedo, se è possibile, di spostarlo alle ore 10.

PRESIDENTE. Al momento è alle ore 9,30. Informiamo il Presidente e le do la risposta più tardi durante il corso della seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2447) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,31)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2447, già approvato

dalla Camera dei deputati.

I relatori, senatori Parrini ed Evangelista, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Parrini.

[PARRINI](#), *relatore*. Signor Presidente, rinuncerei all'esposizione e le chiedo l'autorizzazione a consegnare l'intervento scritto.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e l'autorizza in tal senso.

[EVANGELISTA](#), *relatrice*. Signor Presidente, la parte di questo decreto proroghe che riguarda la giustizia è particolarmente rilevante e, quindi, preferisco esporre la mia relazione.

Onorevoli colleghi, illustro le disposizioni di cui all'articolo 1 in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale. Si interviene con urgenza sull'articolo 132 del codice per la protezione dei dati personali per garantire la possibilità di acquisire dati relativi al traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale nel rispetto dei principi enunciati dalla grande sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 2 marzo 2021 e, in particolare, di circoscrivere le attività di acquisizione dei procedimenti penali aventi ad oggetto forme gravi di criminalità e di garantire che dette attività siano soggette al controllo di un'autorità giurisdizionale.

La richiamata sentenza della Corte di giustizia ha affermato, infatti, il principio che l'accesso per fini penali a un insieme di dati e di comunicazioni elettroniche relative al traffico e all'ubicazione che permettano di trarre precise conclusioni sulla vita privata è autorizzato soltanto allo scopo di lottare contro gravi forme di criminalità o di prevenire gravi minacce alla sicurezza pubblica e può essere autorizzato solo a seguito di un controllo preventivo dei presupposti effettuato da un giudice o da un'entità amministrativa indipendente.

In linea con la recente sentenza del luglio 2021, con la quale la Corte di cassazione ha affermato che l'attuazione nell'ordinamento dei principi espressi dalla Corte di giustizia richiede un intervento legislativo che dia contenuto positivo ad alcuni aspetti che la Corte ha esposto in termini passibili di diverse modalità di attuazione, il Governo ha ritenuto di intervenire con il decreto-legge sull'articolo 132, comma 3, del codice della *privacy* consentendo l'accesso ai dati di traffico solo nell'ambito di indagini penali per i reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale. Si tratta di pene più lievi rispetto a quelle che consentono l'accesso alle intercettazioni.

Con la modifica del comma 3 del citato articolo 132 del codice, il decreto-legge individua inoltre ulteriori presupposti per l'acquisizione dei dati di traffico. In relazione ai suddetti reati, l'autorità inquirente deve avere già acquisito sufficienti indizi e i dati di traffico devono apparire rilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini.

Nel corso dell'esame alla Camera è stato previsto che i dati di traffico debbano essere rilevanti per l'accertamento dei fatti e non più per la prosecuzione delle indagini.

Per quanto riguarda il secondo principio espresso dalla Corte di giustizia, e dunque la procedura per l'acquisizione dei dati, il decreto-legge, così come modificato nel corso dell'esame alla Camera, prevede che i dati possano essere acquisiti previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato, su richiesta del pm o istanza del difensore dell'indagato, della persona offesa o di un'altra parte. La richiesta dovrà pervenire entro i termini di conservazione imposti ai fornitori.

Il decreto-legge, sostituendo il comma terzo, inoltre, elimina la possibilità di richiedere l'accesso direttamente al fornitore da parte dei difensori in relazione alle utenze dei propri assistiti. Anche in questo caso la richiesta dovrà essere sottoposta e dunque dovrà essere vagliata dal giudice.

Il decreto-legge prevede inoltre che, in caso di urgenza, e dunque quando il ritardo nell'acquisizione dei dati possa provocare un grave pregiudizio alle indagini, il pm possa acquisire direttamente i dati con proprio decreto motivato, che dovrà essere comunicato entro quarantott'ore al giudice affinché egli lo convalidi nelle successive quarantott'ore, sempre con un decreto motivato.

La Camera dei deputati ha inserito poi, nell'articolo 132, il comma 3-*quater* che sanziona con l'inutilizzabilità l'acquisizione dei dati di traffico in violazione di legge. Con l'inserimento, invece,

nell'articolo 1 del decreto-legge del comma 1-*bis*, la Camera ha introdotto una norma transitoria, che disciplina l'utilizzabilità di tutti i dati di traffico: per i dati che possono essere utilizzati a vantaggio dell'imputato si applica la disciplina vigente al momento dell'acquisizione. Infatti, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, la Camera ha inserito nell'articolo 1 il comma 1-*ter* con il quale interviene sull'articolo 267 del codice di procedura penale, con particolare riferimento al contenuto del decreto del giudice che autorizza le intercettazioni mediante il captatore informatico cosiddetto *trojan*. Rispetto alla normativa vigente (terzo periodo dell'articolo 267, comma 1), che impone al giudice di indicare, in sede di autorizzazione all'uso del *trojan*, le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini, la Camera aggiunto che tali ragioni debbano essere specifiche.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.

MODENA (FIBP-UDC). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, prendo la parola perché il decreto-legge al nostro esame, come sapete già approvato dalla Camera, è estremamente importante dal punto di vista delle disposizioni che riguardano i captatori informatici, cosiddetti *trojan*, e in relazione alle disposizioni che attengono all'acquisizione dei dati di traffico telefonico.

Vorremmo ricordare, Presidente - questo passaggio è importante; capisco che forse non piaccia, ma ha una sua rilevanza - quanto abbiamo discusso con riferimento all'utilizzo del *trojan*, e soprattutto al fatto che, sulla base dell'utilizzo indiscriminato di questo apparecchio, si venivano a porre una serie di problemi, sia con riferimento alla persona intercettata (e ovviamente alla sua *privacy*) sia in relazione alla raccolta di questi dati.

Oggi abbiamo il testo emendato soprattutto a seguito di un'azione svolta da Forza Italia alla Camera e che ha permesso di raggiungere, in sintesi, grazie agli interventi dei Sottosegretari e del Ministro, un punto molto importante: l'utilizzo può essere autorizzato, però ci devono essere specifiche ragioni che rendono necessaria questa modalità per lo svolgimento delle indagini. E soprattutto, non è più un pubblico ministero che lo fa, ma c'è una richiesta al magistrato. Ciò significa - come dicevo - che non abbiamo più un utilizzo indiscriminato e che si comincia a ragionare sugli effetti - che possono essere molto spesso distorsivi e devastanti - dell'applicazione della tecnologia alle indagini.

Voglio ricordare - l'ho detto prima - che, quando si parlò del captatore informatico, furono i magistrati stessi a mettere in evidenza le problematiche relative agli archivi informatici, poiché non sempre sono presenti e sicuri nelle procure, soprattutto perché si tratta di *server* gestiti praticamente dai privati.

Le altre modifiche introdotte dalla Camera e che sono sicuramente rilevanti, grazie alla sentenza della Corte europea che ha riguardato - lo voglio ricordare - non un caso italiano ma un caso sorto in Estonia, riguardano le disposizioni in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico. Anche qui sono stati introdotti dei principi di urgenza a seguito del pronunciamento della giustizia europea, nel senso che devono esserci le autorizzazioni quando si lotta contro gravi forme di criminalità organizzata o comunque devono essere prevenute gravi minacce alla sicurezza pubblica. Anche in questo caso l'autorizzazione deve provenire da un giudice o comunque da un'autorità indipendente.

Si va quindi verso quella che deve essere la necessaria cautela e garanzia nei casi in cui si utilizzano strumenti tanto invasivi come le acquisizioni dei dati relativi al traffico telefonico oppure all'ubicazione, la posizione o altro, o i mezzi di comunicazione che vengono utilizzati, perché è giusto che ci sia un equilibrio fra la vita privata delle persone, da una parte, e la lotta contro le gravi forme di criminalità, dall'altra.

Soprattutto, anche a tale riguardo è stato introdotto il principio che è il pubblico ministero che deve richiedere a un giudice l'intervento. Ciò fa sì che ci siano sempre delle motivazioni chiare e soprattutto non vi sia un uso indiscriminato. Questo porta alla modifica, attraverso il decreto-legge in discussione, dell'articolo 132 del codice della *privacy*, che consente a questo punto l'accesso ai dati di traffico solamente per determinati reati che prevedono la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, e poi altri reati che riguardano la minaccia grave (comunque sia, anche in questo caso deve essere ben chiaro il concetto di gravità della minaccia).

Inoltre, si richiede che ci siano sufficienti indizi: sappiamo bene quanto è importante questo aspetto perché, in caso contrario, ci siamo trovati molto spesso nelle situazioni più disparate e per le persone

più disparate a dover discutere della motivazione per la quale si facevano determinate intercettazioni, che poi dovevano essere trascritte e interpretate, e che alla fine si ritrovavano ovviamente sulla stampa. Riteniamo quindi che si sia avviato, grazie al lavoro fatto alla Camera, un percorso sicuramente virtuoso, anzi vorrei dire equilibrato. Questo decreto-legge segna non un successo straordinario, in un senso o in un altro, ma segna, a mio avviso, l'avvio di un periodo di ragionevolezza e la ragionevolezza è importante nel vivere civile. Non ci possono essere, infatti, strumenti utilizzati come se fossimo al tempo della Rivoluzione francese o in un periodo oscuro, dove un sospetto è già di per sé un indizio negativo. Noi abbiamo gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione e questi hanno sicuramente la loro rilevanza per l'indagine, ma devono essere utilizzati nel rispetto della persona, della sua vita privata e dei principi costituzionali.

Questa è l'età della ragionevolezza, quindi siamo contenti, da questo punto di vista, che si sia intrapresa una strada della ragione, che spero sia il segno chiaro del cambio di passo rispetto a un periodo che il nostro Paese ha passato nella furia giacobina, che ha portato a pochi risultati.

Concludo ricordando che tutte le previsioni di aumento di pene che il Parlamento ha approvato (senza il nostro voto), come ad esempio quelle draconiane relative al reddito di cittadinanza (ma potrei fare tantissimi altri esempi), alla fine non hanno mai prodotto risultati, perché ci vuole la coscienza civile, la ragionevolezza e la cultura del rispetto reciproco. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pagano. Ne ha facoltà.

[PAGANO](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, colleghi, non c'è molta attenzione in questo momento in Assemblea. Tra l'altro prendo la parola dopo aver ascoltato l'intervento di una collega di Gruppo e sarà poi il mio collega di Commissione, senatore Vitali, a esprimere la dichiarazione di voto per conto di Forza Italia.

Devo ammettere che questo non è uno dei disegni di legge che più ci appassiona; si tratta di fatto di un decreto-legge che mette insieme temi differenti tra loro e introduce alcune proroghe su argomenti disomogenei tra loro, come il *referendum*, l'assegno temporaneo e l'IRAP. Tuttavia anche questi provvedimenti hanno un loro perché, hanno un senso e devono quindi essere affrontati, discussi e votati in Parlamento.

Certo, questo è uno di quei provvedimenti incardinati alla Camera dei deputati, pertanto sono stati i nostri colleghi deputati a occuparsi in Commissione in modo più pregnante e soprattutto molto più significativo del suo esame. Il Gruppo Forza Italia è intervenuto in modo significativo su questo provvedimento e alcuni degli emendamenti proposti dal Gruppo Forza Italia alla Camera dei deputati sono stati poi votati favorevolmente e sono ormai parte del testo al nostro esame, in un sistema di sostanziale monocameralismo di fatto, nel quale ormai ci troviamo ad operare da quando siamo in periodo di pandemia. È chiaro ed evidente che poco si è potuto fare in questa fase, in seconda lettura, in Senato.

Oggi abbiamo discusso in Commissione su un emendamento (rispetto al quale abbiamo anche depositato un ordine del giorno), per cercare, come Gruppo Forza Italia, di introdurre un tema, che è una questione di puro merito e che ci vede, come sempre è accaduto, protagonisti rispetto all'attività di chi produce, di chi lavora, di chi cerca di fare PIL, per migliorare le condizioni economiche di questo Paese. Infatti, il Gruppo Forza Italia lo ha depositato qui in Senato, quindi in seconda lettura, ben consapevole che, in questa fase di sostanziale monocameralismo imperfetto, di fatto sarebbe stato quasi impossibile, vista l'imminente scadenza del decreto-legge, che potesse essere accolto.

Io sono qui, però, a ricordarlo. Forza Italia non si è dimenticata di quelle piccole imprese, di quel mondo della ristorazione e delle aziende che, soprattutto nel periodo natalizio, quello che va cioè sostanzialmente dal 15 dicembre fino all'Epifania, si trovano ad affrontare iniziative che noi auspichiamo possano essere svolte.

Questo lo dice chi l'altro ieri si è sottoposto alla terza dose di vaccino Covid-19 e non lo nasconde: collega Ferro, visto che ci sono molti che lo nascondono, io lo dico apertamente, perché credo nei vaccini, cara presidente Bernini, e penso che noi che facciamo politica, quando ci crediamo, dobbiamo dirle certe cose. Dobbiamo far capire ai nostri elettori come la pensiamo, senza alcun timore e senza farci irretire.

Queste imprese e queste famiglie - si tratta anche di aziende di livello familiare - vivono soprattutto di occasioni che riuniscono le persone, per le quali magari hanno necessità di assunzioni temporanee, molto brevi. L'introduzione del *voucher* in questo periodo, come mi spiegava oggi, in modo più che esauriente, la collega Gallone, sarebbe fondamentale per certe attività che si occupano di ristorazione e di accoglienza delle persone e hanno necessità di personale, ma per una o due serate, per uno spazio temporale molto breve.

Il Governo e la relatrice hanno dato parere contrario a questo emendamento, quindi la Commissione ha votato in modo negativo. Certo, una volta approvato, significava che il provvedimento sarebbe tornato alla Camera dei deputati e forse non vi sarebbe stato il tempo necessario perché venisse promulgata la legge o venisse approvato nei termini.

Viene accolto soltanto l'ordine del giorno che il Governo, per voce del sottosegretario Sisto, che ringrazio perché ci ascolta attentamente, ha accolto come raccomandazione. Noi avremmo voluto qualcosa di più, uno sforzo ulteriore; non glielo nascondo, caro esponente del Governo Draghi. Questa è una maggioranza sicuramente molto composita, per la quale mettere tutto insieme non è cosa semplice, ne siamo ampiamente consapevoli. Venendo incontro a esigenze temporali, il nostro ordine del giorno prevedeva una temporalità di un mese, dalla metà di dicembre alla metà di gennaio: sostanzialmente, qualcosa in più si sarebbe potuto fare.

Altri impegni sono contenuti in questo provvedimento. Devo dire che il Gruppo Forza Italia alla Camera dei deputati, attraverso nostri colleghi che hanno abilmente lavorato su questo testo in Commissione, ha saputo introdurre modifiche che vanno incontro a un'esigenza garantista, alla quale ovviamente da sempre si iscrive il nostro movimento politico e che si avvicina sempre più alla cosiddetta riforma Cartabia in materia di giustizia.

Ci auguriamo che tale riforma possa essere confezionata nel più breve tempo possibile, anche perché l'Unione europea attende che il nostro Paese dia un segnale chiaro ed inequivocabile, non solo garantista, ma che preveda anche tempi certi, figure certe e giusto processo. In questa direzione, stiamo cercando anche di limitare i danni di un eccesso di giustizialismo che ha forgiato alcuni passati provvedimenti legislativi.

Noi la pensiamo diversamente e ogni volta in cui ci capitano l'occasione e l'opportunità di marcare la distanza rispetto a una presa di posizione caratterizzata da populismo, demagogia e giustizialismo, affrontiamo questi temi con una dura presa di posizione di contrasto, perché a noi piace la politica, pertanto combattiamo l'antipolitica e tutti coloro i quali vogliono far credere che chi fa politica lo fa per interessi personali o privati.

Ritengo che anche in questa circostanza Forza Italia abbia dimostrato di essere una forza di Governo responsabile e in questa occasione esprimerà il proprio voto favorevole, così come ha fatto alla Camera dei deputati. Sottolineiamo l'importanza del senso di responsabilità che le forze politiche devono avere in questa fase storica, così delicata e fondamentale per il futuro del nostro Paese e del nostro popolo.

È per questa ragione che non dimentichiamo mai che è assolutamente fondamentale continuare lungo la strada tracciata dai provvedimenti in materia di lotta al Covid e soprattutto di *green pass*, che noi continuiamo a sostenere fino in fondo, perché sono l'unico mezzo per uscire dalla pandemia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Urraro. Ne ha facoltà.

URRARO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame contempera una serie di esigenze, su cui farò qualche riflessione, in tema di tutela della *privacy* e finalità di giustizia, in particolare all'articolo 1.

Significativa è stata la modifica dell'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali per circoscrivere l'accesso ai dati del traffico telefonico e telematico ai fini dell'indagine penale, consentendolo soltanto per gravi o specifici reati e richiedendo sempre l'autorizzazione o la convalida del giudice. L'intervento è determinato dall'esigenza di dare urgente seguito in particolare a una pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea. Si prevede pertanto l'inutilizzabilità - su questo fronte ci siamo battuti - dell'acquisizione dei dati di traffico in violazione di legge e si introduce una

disciplina transitoria relativa ai dati di traffico acquisiti prima dell'entrata in vigore del testo, prevedendo che questi potranno essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova e per accertamento di gravi o specifici reati.

Un'ulteriore modifica riguarda il contenuto del decreto del giudice che autorizza le intercettazioni mediante il captatore informatico, il cosiddetto *trojan*, prevedendo che le ragioni che rendono necessaria questa modalità per lo svolgimento delle indagini debbano essere analitiche e specifiche.

Va rilevato che l'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, su cui abbiamo particolarmente concentrato l'attenzione, disciplina l'obbligo dei fornitori dei servizi di comunicazione elettronica di conservare per i ventiquattro mesi successivi i dati relativi al traffico, per i dodici mesi i dati relativi al traffico telematico e per i trenta giorni i dati relativi alle chiamate senza risposta per le finalità di accertamento e repressione dei reati.

In deroga a questa disciplina, per finalità di accertamento e repressione di più gravi reati di associazione a delinquere e terrorismo, il termine di conservazione dati è stabilito in settantadue mesi. Si tratta di modifiche sostanziali. Nonostante l'obbligo di conservazione riguardi i dati di traffico (i cosiddetti tabulati) e non il contenuto delle comunicazioni, è evidente come si tratti comunque di dati personali, idonei a rivelare molto della vita privata dell'utente, così verificandosi la contrapposizione, di cui ho detto in premessa, tra la tutela della *privacy* e le finalità di giustizia.

Il bilanciamento necessario tra questi due valori è stato realizzato prevedendo che l'acquisizione dei suddetti dati presso il fornitore possa essere effettuata con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private.

Il difensore dell'indagato potrà anche richiedere direttamente al fornitore i dati relativi all'utenza intestata al proprio assistito e la richiesta di accesso alle comunicazioni telefoniche in entrata potrà essere effettuata solo quando possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive: in tutti gli altri casi, lo stesso interessato potrà esercitare i diritti previsti dal regolamento dell'Unione europea tramite il Garante.

Come chiarito, il Governo è quindi intervenuto e noi abbiamo lavorato con urgenza su questo fronte e in particolare sull'articolo 132 del codice per la protezione dei dati personali, per garantire la possibilità di acquisire i dati relativi al traffico telefonico e telematico per i fini dell'indagine penale, nel rispetto dei principi enunciati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella recente pronuncia del marzo 2021, e in particolare per circoscrivere le attività di acquisizione ai procedimenti penali aventi ad oggetto forme gravi di criminalità e garantire che dette attività siano soggette al controllo di un'autorità giurisdizionale. La sentenza che ho appena richiamato ha affermato infatti il principio che l'accesso per i fini penali ad un insieme di dati di comunicazioni elettroniche relative al traffico o all'ubicazione, che permettono di trarre precise conclusioni sulla vita privata, è autorizzato solo allo scopo di lottare contro gravi forme di criminalità o di prevenire gravi minacce alla sicurezza pubblica e può essere autorizzato solo a seguito di un controllo preventivo dei presupposti, effettuato da un giudice o da un'entità amministrativa indipendente, diversa dall'autorità che chiede l'accesso ai dati.

La norma nazionale, di cui all'articolo 132 del codice della *privacy*, non pare però conforme al principio enunciato dalla Corte di giustizia, posto che consente l'accesso ai dati di traffico ai fini di indagine per qualsiasi ipotesi di reato. Qualche dubbio, anche nel corso dell'esame, è sorto in relazione alla conformità con l'ordinamento dell'Unione europea dell'acquisizione, a seguito della semplice richiesta del pubblico ministero, senza il vaglio del giudice, con le conseguenti e note incertezze della giurisprudenza circa l'applicabilità attuale dello stesso articolo 132. Conseguentemente, il decreto-legge interviene sul terzo comma dell'articolo 132 del codice della *privacy*, consentendo l'accesso ai dati di traffico solo nell'ambito delle indagini penali per taluni reati per cui la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e per i reati di minaccia, di molestia e di disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi. Il testo consente dunque, anche a fronte di reati meno gravi, che sulla carta non integrano forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica, l'acquisizione dei dati di traffico, subordinandola

però al requisito della gravità della minaccia, della molestia e del disturbo. Con la modifica di questo articolo abbiamo individuato quindi ulteriori presupposti per l'acquisizione dei dati di traffico. In relazione ai suddetti, l'autorità inquirente deve aver già acquisito i sufficienti indizi - questo è un passaggio molto significativo - e gli stessi dati dovranno apparire rilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini. Una modifica ha previsto che i dati di traffico dovranno essere rilevanti «per l'accertamento dei fatti» e non più per la prosecuzione delle indagini.

In definitiva, si tratta di elementi chiari, nel rispetto e nel solco dei principi costituzionali e ordinamentali europei. Seppure in questo difficile perimetro di azione, nella fase di conversione del decreto-legge in esame, ritengo che, in particolare su alcuni punti del provvedimento, come l'articolo 1, su cui mi sono soffermato, abbiamo raggiunto un buon risultato e pertanto ringrazio le Commissioni 1a e 2a riunite per il lavoro svolto. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice D'Angelo. Ne ha facoltà.

D'ANGELO (M5S). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, il testo che ci accingiamo a votare oggi contiene disposizioni molto particolari e importanti, perché difendono norme che tutelano i cittadini, i Comuni e, in senso più ampio, la nostra democrazia: penso *in primis* alla materia referendaria.

La proroga di un mese, contenuta nel decreto-legge, per il deposito delle firme necessarie alla presentazione di un *referendum* e il conseguente differimento dei termini per la verifica della validità delle firme necessarie alla presentazione dello stesso rappresentano misure fortemente volute e difese dal MoVimento 5 Stelle. È nota a tutti, infatti, la difficoltà che molti Comuni hanno registrato per l'espletamento delle pratiche di loro competenza, soprattutto a causa della concomitanza con le elezioni amministrative e in generale per i problemi legati alla pandemia che purtroppo tutti noi stiamo vivendo. D'altro canto, questi ritardi sarebbero stati fatti pagare ai cittadini che si sono spesi per la promozione del *referendum* e in generale a tutti i cittadini italiani, il cui diritto alla partecipazione democratica sarebbe stato compromesso per vincoli di natura burocratica incompatibili con il periodo storico che ci troviamo a vivere.

Come MoVimento 5 Stelle, quindi, siamo orgogliosi di avere ancora una volta difeso un istituto così importante per la nostra democrazia come quello del *referendum* e ci dispiace - me lo consentirà, Presidente - aver dovuto constatare che altre forze politiche abbiano cercato in maniera surrettizia di impedire lo svolgimento del *referendum* solo perché avente ad oggetto tematiche che a loro non piacciono. Non è questo un metodo corretto per portare avanti una legittima battaglia politica: il migliore è scendere in strada e, se lo si ritiene, fare campagna referendaria e convincere i cittadini della bontà delle proprie posizioni. Lo dico perché alla Camera, con un emendamento, la Lega, spalleggiata da Fratelli d'Italia, avrebbe voluto far saltare questa proroga. Non è questo il modo per tutelare la democrazia. Abbiamo impedito tale *blitz* e ne siamo sinceramente orgogliosi. *(Applausi)*.

Presidente, mi lasci esprimere la nostra soddisfazione per la proroga relativa anche all'assegno temporaneo. A completamento di quanto già stabilito con l'applicazione dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare, il presente intervento mira a offrire un sostegno economico ai genitori con figli minori a carico, inclusi quelli adottati o in affidato preadottivo, riservato alle famiglie con ISEE fino a 50.000 euro. Per la prima volta, circa 2 milioni di famiglie potranno ricevere per il figlio un assegno mensile fino a 167 euro, con una maggiorazione dal terzo figlio o per ciascun figlio con disabilità. Tale intervento - misura ponte in attesa dell'assegno unico per le famiglie - garantirà ai nuclei familiari, in un periodo così nefasto, osservando i bassissimi tassi di natalità, nonché di dubbia sofferenza dal punto di vista economico, una boccata di ossigeno in attesa dell'auspicata cessazione dello stato di emergenza pandemica che ci attanaglia.

In virtù di quanto previsto dal presente decreto, la domanda per l'assegno temporaneo potrà essere effettuata fino al 31 ottobre, termine quest'ultimo prorogato rispetto a quello originariamente previsto del 30 settembre e vi potrà anche essere il riconoscimento delle mensilità arretrate. Per mezzo di tali previsioni, andiamo così incontro alle legittime esigenze di molte famiglie, tenendo fede ad un impegno davanti al quale era impossibile esimersi.

Da ultimo, ma non ultimo direi, vi è il tema dell'acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico

per i fini di indagine penale. L'esame alla Camera ha visto il MoVimento 5 Stelle protagonista nello sventare un tentativo di modifica in senso restrittivo nell'utilizzo del *trojan* relativamente a indagini che concernono reati cosiddetti di seconda fascia, ma di indubbia gravità. L'intervento normativo è stato reso necessario dall'esigenza di adeguare l'ordinamento a una pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tale sentenza ha affermato il principio che l'accesso per fini penali a un insieme di dati e di comunicazioni elettroniche relative al traffico o all'ubicazione che permettano di trarre precise conclusioni sulla vita privata è autorizzato in primo luogo soltanto allo scopo di lottare contro gravi forme di criminalità o di prevenire gravi minacce alla sicurezza pubblica e inoltre può essere autorizzato solo a seguito di un controllo preventivo dei presupposti effettuato o da un giudice o da un'entità amministrativa indipendente.

Il codice della *privacy* non pare conforme al primo principio, in quanto consente l'accesso ai dati di traffico per qualsiasi ipotesi di reato; neanche il secondo requisito sembra soddisfatto, in quanto attualmente il pubblico ministero può acquisire i dati senza vaglio del giudice. Il decreto, quindi, ha sanato tali incongruenze attraverso norme che attuano un corretto bilanciamento tra il diritto alla *privacy* e le esigenze di indagine, circoscrivendone l'ambito, consentendo quindi l'accesso ai dati nell'ambito di indagini penali per i reati per i quali la legge stabilisce una pena non inferiore, nel massimo, a tre anni, nonché per reati posti in essere con il mezzo del telefono. Si prevede in tutti i casi l'autorizzazione del giudice, sia preventiva sia postuma (in caso di urgenza).

Signora Presidente, la protezione degli istituti di democrazia diretta, le misure di sostegno alla società e la difesa della legalità sono alla base delle politiche del MoVimento e ci schiereremo sempre a difesa dei rispettivi valori. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione generale.

I relatori e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

[D'INCA'](#), *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signora Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 2447, di conversione del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. (*Commenti*).

[PRESIDENTE](#). La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 132, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

È pertanto convocata la Conferenza dei Capigruppo, per organizzare il relativo dibattito.

La seduta è sospesa.

(*La seduta, sospesa alle ore 18,12, è ripresa alle ore 18,32*).

Sui lavori del Senato

Organizzazione della discussione della questione di fiducia

[PRESIDENTE](#). La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di giustizia e proroghe, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto; seguirà la chiama.

Su richiesta del Gruppo Fratelli d'Italia, la seduta di domani avrà inizio alle ore 10.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [2447](#) e della questione di fiducia (ore 18,32)

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2447, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

[CUCCA](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA (*IV-PSI*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, stimati colleghe e colleghi, oggi ci apprestiamo ad approvare un decreto-legge che, di fatto, potremmo considerare un altro decreto *omnibus*, visto e considerato che interviene in varie materie in maniera anche trasversale: si inizia con la giustizia, si prosegue con misure urgenti in materia di difesa e si conclude con qualche proroga, tra cui quelle dei termini in materia di *referendum* e in materia di assegno temporaneo per i figli minori.

Si tratta di un provvedimento al quale siamo decisamente affezionati, visto che è frutto dell'ottimo lavoro fatto dalla ministra Bonetti. Oggettivamente bisogna però riconoscere che il cuore del provvedimento è l'articolo 1, che reca disposizioni in materia di acquisizione dei dati del traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale. Si tratta ovviamente di un punto nevralgico di questo provvedimento, non solo perché è quello intorno al quale si sono accentuate le divergenze con la maggioranza, ma anche perché con questa previsione riusciamo finalmente a compiere un passo per garantire che il nostro Paese rappresenti effettivamente uno Stato di diritto e che si rispettino quelle regole del giusto processo, troppo spesso negli ultimi tempi svillaneggiate da vari interventi che, sempre più, hanno preteso di incidere sulle garanzie non degli indagati, ma soprattutto dei privati cittadini.

Voglio specificare anche che questo intervento normativo non rappresenta un'istanza che proviene da un partito; esso sancisce invece un principio di diritto che è stato affermato a chiare lettere dalla Corte di giustizia, con la nota pronuncia del marzo 2021. Il principio enunziato è molto chiaro: nessuna autorità pubblica può accedere ai dati relativi al traffico di comunicazione e all'ubicazione delle apparecchiature di un utente, in modo da tracciare la sua vita privata. È ciò di cui abbiamo discusso innumerevoli volte. In sostanza, non si può - e questo principio adesso è ben stabilito - tracciare la vita privata di un cittadino, perché in tal modo si opererebbe un'indebita violazione del diritto alla *privacy* e un indebito intervento nel suo corretto svolgimento. Tale violazione permane anche se l'intervento dell'autorità è finalizzato ad attività di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, perché questo accesso deve essere evidentemente circoscritto a procedure aventi per scopo esclusivamente la lotta a gravi forme di criminalità, oppure la prevenzione deve agire contro gravi minacce alla pubblica sicurezza.

Sempre con la stessa sentenza, si stabilisce anche che il pubblico ministero non possa essere competente ad autorizzare il suddetto accesso, ma debba essere sempre il giudice a disporre tale autorizzazione. Si riporta, quindi, a sistema la norma secondo cui l'accusa è esattamente nella medesima posizione della difesa; è il giudice a dover stabilire se tali operazioni siano possibili oppure no.

Ora, è evidente che l'articolo 1 costituisce un buon compromesso, anche se, come sempre accade, le norme possono essere migliorate. Auspichiamo che con il tempo si arrivi a un migliore bilanciamento tra il diritto alla *privacy* e le esigenze investigative, tra l'esercizio del potere da parte della pubblica autorità e la libertà del singolo. Sicuramente è una norma perfettibile, come sempre accade per le norme che sono frutto di compromesso e di confronto tra parti che hanno ovviamente posizioni ideologiche differenti. È quindi normale che si arrivi a un compromesso e questo, secondo me, pur riconoscendo la perfettibilità della norma, costituisce comunque un buon compromesso.

Finalmente soprattutto l'acquisizione può essere richiesta dal pubblico ministero, ma comunque, per darvi corso, occorre l'autorizzazione del giudice. Anche ove il pubblico ministero si trovi ad agire in via d'urgenza, come può accadere, per esigenze di indagine, qualora il ritardo possa arrecare grave pericolo alle esigenze investigative, è previsto che il pubblico ministero possa disporre l'acquisizione dei dati, con decreto che deve essere motivato; ma anche in questo caso il giudice deve intervenire *ex post*, entro termini precisi. È quindi un'attività controllata, che assicura sufficienti garanzie sulla correttezza dell'operato anche della pubblica accusa.

Si tratta quindi di un buon risultato ed è sicuramente un punto di partenza, attraverso il quale arrivare a una soluzione e a un esame più approfondito. Sono convinto che chi, come me, frequenta le aule giudiziarie abbia prima di tutto a cuore la volontà di non abdicare mai ai valori fondanti della Costituzione. Non mi stanco di ripetere in quest'Aula che prima di tutto dobbiamo continuare ad avere

come faro, come via illuminante, il rispetto della Costituzione, di quei principi che dovrebbero governare il giusto processo. (*Applausi*). Purtroppo troppo spesso accade che tali principi vengano violati dalla giustizia quotidiana e che vengano cancellate molte delle garanzie che erano poste a tutela dell'imputato.

Ebbene, noi dobbiamo continuare nel percorso che abbiamo intrapreso anche oggi e continuare a cercare, quanto più possibile, di assicurare il rispetto delle norme costituzionali in tutte le fasi del processo, dall'inizio fino a quando si arriva alla sentenza definitiva.

Magari avremmo potuto fare anche di più, ma, oggettivamente, è già un buon risultato, anche perché i reati a cui queste norme possono essere applicate sono quelli per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione nel massimo non inferiore a tre anni. Soprattutto rispetto a questa seconda categoria, sorgono le mie perplessità, perché la Corte di giustizia aveva dato indicazioni diverse, prevedendo reati connotati con un elevato tasso di criminalità. Noi, invece, tutti i reati con quella pena li abbiamo inseriti nel calderone.

Ripeto, però, che questo provvedimento è il frutto di un compromesso tra posizioni ideologicamente differenti; quindi, a questo ci dobbiamo attenere e di questo ci dobbiamo accontentare. Son certo, però, che cercheremo di metterci mano per migliorare ancora, perché la via è stata tracciata.

Mi lascia perplessa anche la delega, prevista dall'articolo 1, sull'acquisizione di tabulati in via d'urgenza da parte del pubblico ministero. Perché questa mia perplessità? Perché non vorrei che questa, che dovrebbe essere un'eccezione, come spesso è capitato in situazioni di questo genere, alla fine poi diventi la norma e che questo provvedimento che ci accingiamo ad approvare oggi rivesta soltanto un mero ruolo formale.

Abbiamo ancora da affrontare il problema della separazione delle carriere e tanti altri problemi. Quello che rileva, però, è che abbiamo chiara la necessità di mettere mano nuovamente a questi temi. Il lavoro fatto oggi sul rispetto delle norme e dei diritti riconosciuti dalla Costituzione, così come su altri argomenti affrontati anche di recente (tra tutti, penso alla presunzione di innocenza), rappresenta un contesto corretto nel quale abbiamo iniziato un cammino comune.

Noi avremmo voluto interventi più coraggiosi, ma questo, come dicevo, è frutto di un compromesso. Andiamo avanti su questo e son sicuro che, piano piano, arriveremo al risultato che noi abbiamo a cuore, quello cioè della difesa ad oltranza dei diritti che la Costituzione riconosce ai cittadini.

Per questo motivo, a nome di Italia Viva-P.S.I., annuncio il voto favorevole a questo provvedimento. (*Applausi*).

[BALBONI](#) (*Fdi*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (*Fdi*). Signor Presidente, anche oggi l'Aula, nell'indifferenza generale - basta guardarsi intorno - si accinge a votare l'ennesima fiducia. Il Governo continua a rimanere sordo al monito del Capo dello Stato, che continua, inascoltato, ad avvertire che non si può continuare a ridurre il Parlamento ad una scatola vuota come state facendo. (*Applausi*).

L'ennesima fiducia, per giunta su un decreto-legge, per giunta contenente una serie infinita di norme tra loro assolutamente eterogenee: dalla giustizia, alla difesa, al *referendum*, alle tasse, alla famiglia. Un decreto-legge *omnibus*, palesemente incostituzionale, perché non c'è nessuna omogeneità di materia.

Del resto, il motivo per cui continuate a porre la fiducia, anche in casi come questo, in cui ci sono da votare non più di 20 emendamenti, lo avete reso manifesto non più tardi di ieri, con lo scambio di convenevoli - si fa per dire - tra il Capogruppo di Italia Viva ed il Capogruppo del MoVimento 5 Stelle. Se questo è il clima che c'è nella maggioranza, cari colleghi, Fratelli d'Italia è ben lieta di stare all'opposizione. Continuate pure voi a dare questo spettacolo agli italiani. (*Applausi*).

Entrando nel merito, l'articolo 1 è certamente necessario perché ci dobbiamo adeguare a una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Siamo quindi consapevoli che questa norma andava presentata e approvata, tuttavia ci siamo sforzati di renderla migliore. Tale norma fa infatti riferimento a «sufficienti indizi» di reato per giustificare l'acquisizione dei tabulati, mentre, per quanto riguarda le intercettazioni, l'articolo 266 del codice di procedura penale parla di «gravi indizi». Pertanto, non si

capisce perché per autorizzare le intercettazioni, che sono certamente più invasive dei tabulati, occorrono i gravi indizi, mentre per acquisire i tabulati bastano i sufficienti indizi. Non vi è assolutamente coerenza fra le norme esistenti e questa che voi introducete.

Siamo d'accordo sulla specificazione, contenuta nell'articolo 1, in merito alle ragioni, di cui all'articolo 267 del codice di procedura penale, che rendono necessario l'utilizzo del *trojan*, virus che viene inoculato nei portatili per poter captare le conversazioni tra le persone presenti. Ripeto, è giusto prevedere che le ragioni debbano essere specifiche. Tuttavia, ricordo che il *trojan* è assolutamente pericoloso e invasivo. I tecnici, a suo tempo, ci hanno spiegato che è non solo possibile ricevere e ascoltare le conversazioni, ma che addirittura ci sono strumenti per introdurre all'interno del dispositivo portatile del materiale, facendolo apparire come prodotto dal suo possessore.

In materia di *referendum* abbiamo presentato degli emendamenti per impedire la proroga dei termini per la raccolta delle firme e, soprattutto, per gli adempimenti burocratici per il *referendum* con cui si vuole legalizzare lo spaccio della *cannabis* e addirittura della droga dello stupro, che è nella stessa tabella della *cannabis* cui fa riferimento il quesito referendario. Nessuno scandalo in questo, come ha voluto sostenere il MoVimento 5 Stelle con l'intervento della collega D'Angelo.

Abbiamo presentato anche l'emendamento 3.9, volto a mantenere al 30 settembre il termine fissato per la raccolta delle firme. Pertanto, gli adempimenti erano un conto e le firme un altro. Non comprendiamo perché si debba agevolare con proroghe (quindi con un'eccezione alla normativa vigente) la raccolta di firme su un quesito che sarà dirompente per le nostre giovani generazioni, le quali riceveranno il messaggio che drogarsi è lecito, non fa male e - anzi - per alcuni è quasi un ricostituente. Noi non la pensiamo assolutamente così. (*Applausi*).

Avete respinto tutti i nostri emendamenti e persino l'emendamento 4.2, che proponeva di portare da 50 a 100 euro l'incremento dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore. Stiamo parlando di figli con disabilità. Ripeto: avete votato anche contro questa proposta emendativa ed è una vergogna. (*Applausi*).

Avete anche votato contro il nostro emendamento 5.0.1, che proponeva di prorogare i termini per il pagamento delle cartelle esattoriali. Cari colleghi, dovete spiegarlo: vorrei che qualcuno me lo spiegasse. Il signor Sottosegretario, che è tanto impegnato a scrivere mentre parla l'unica opposizione, ad esempio potrebbe spiegare perché lo stato di emergenza non vale per voi, quando si tratta di mettere le mani in tasca ai cittadini in difficoltà. Lo stato di emergenza vale per tutto, ma non vale più quando mettete le mani in tasca ai cittadini in difficoltà. Qualcuno mi dovrebbe spiegare cos'è questo stato di emergenza a intermittenza.

Voglio aggiungere che abbiamo firmato convintamente anche l'emendamento 4.0.2, a prima firma della senatrice Bernini, sottoscritto da tanti altri colleghi. Abbiamo aggiunto la firma mia e quella dei colleghi Malan e Maffoni in Commissione, perché siamo convinti che questa proposta era e resta giusta. Si tratta infatti di una proposta volta a consentire eccezionalmente prestazioni di lavoro occasionale nel periodo natalizio, dal 30 novembre al 10 gennaio, attraverso lo strumento eccezionale dei *voucher*. Onorevoli colleghi, le imprese non trovano lavoratori e durante le vacanze di Natale si rischia di non avere lavoratori sufficienti nei settori del commercio, del turismo e in quello alberghiero, perché i giovani stanno sul divano o lavorano in nero, perché tanti percepiscono il reddito di cittadinanza, in base alla legge criminogena che avete varato in quest'Aula all'inizio della legislatura. (*Applausi*).

Di certo avete accolto il nostro ordine del giorno sulle intercettazioni, perché tanto un ordine del giorno non si nega a nessuno e sarebbe stata una mera fatica negare lo scandalo, che è stato denunciato nelle settimane scorse dal Copasir, dei contratti stipulati dai tribunali con ditte specializzate nelle intercettazioni telefoniche, che però non vengono controllati da nessuno. Secondo i dati del 2020, su 140 tribunali soltanto uno ha trasmesso sei contratti alla Corte dei conti. (*Applausi*). Si tratta di spese molto ingenti: l'Italia è *leader* mondiale nella spesa per le intercettazioni e non c'è nessun controllo su questi contratti, sulla conformità di spesa e anche sulla affidabilità delle aziende a cui vengono affidati questi delicatissimi compiti, visto che la scelta ricade nella totale discrezionalità dei capi degli uffici e delle procure.

Colleghi, avremmo voluto discutere di tutto questo in Assemblea e che i nostri emendamenti fossero esaminati e approvati. Questa è infatti la democrazia, questo è il confronto democratico e il Parlamento dovrebbe servire a questo e non essere ridotto a mero passacarte del Governo, come lo avete ridotto, chiudendo ogni possibilità di dialogo, di confronto e di contributo costruttivo alle norme che, di volta in volta, vengono sottoposte all'esame e alla votazione dell'Assemblea. Anche per questo motivo esprimeremo un deciso voto contrario. (*Applausi*).

[CIRINNA'](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CIRINNA'](#) (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo Partito Democratico voterà convintamente a favore della conversione in legge del decreto-legge in esame e, nello svolgere la dichiarazione di voto a nome del Gruppo, vorrei richiamare tre punti del decreto-legge in conversione, che mi sembrano molto importanti.

Essi sono importanti, perché, tra le pieghe di un intervento solo apparentemente molto tecnico, stiamo dando risposte invece davvero importanti a tre domande, che provengono dalle cittadine e dai cittadini del Paese: una domanda di più forte garanzia dei diritti, soprattutto del diritto alla riservatezza, una domanda di partecipazione politica e una domanda di sostegno.

Alla domanda di più forte garanzia dei diritti risponde l'articolo 1 del decreto in conversione, che interviene in una materia molto delicata: la possibilità di acquisire alle indagini e al processo penale dati relativi al traffico telefonico.

La norma che introduciamo conferma la possibilità di acquisire tali dati fino alla scadenza del termine entro il quale il fornitore è tenuto alla loro conservazione. Allo stesso tempo, però, la modifica introdotta dal decreto-legge rafforza la garanzia processuale del diritto alla riservatezza e in che modo? L'acquisizione alle indagini con decreto del pubblico ministero è infatti sostituita da un decreto autorizzato dal giudice che deve essere motivato e può essere adottato su richiesta del pm oppure su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta ad indagini, della persona offesa o delle altre parti private. Solo quando sussistano ragioni di urgenza o vi sia fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare un grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'acquisizione dei dati con decreto motivato, che è comunicato entro quarantott'ore al giudice, che dovrà comunque convalidarlo. Se queste modalità non vengono rispettate, i dati acquisiti sono inutilizzabili nel processo, quindi una vera e propria garanzia.

Tra i diritti alla riservatezza e le esigenze legate alle indagini e all'esercizio dell'azione penale, viene così trovato un punto di equilibrio alto pienamente rispettoso delle garanzie costituzionali, con il coinvolgimento del giudice sempre e la sanzione dell'inutilizzabilità. Un miglioramento importante a nostro giudizio che, come detto, va nella direzione di una più intensa garanzia dei diritti delle persone sottoposte alle indagini e al processo penale.

La seconda domanda alla quale il decreto in conversione risponde è una domanda di partecipazione politica. Mi riferisco all'articolo 3, che proroga i termini in materia di *referendum*. Nell'ultimo scorcio dell'estate, colleghi, abbiamo assistito a un fenomeno nuovo, assolutamente inedito: in poche settimane, grazie all'introduzione della possibilità di firmare il *referendum* con lo Spid, due quesiti molto importanti - quello sulla *cannabis* e quello sul fine vita - hanno raggiunto un numero davvero incredibile di firme, talmente tanto alto che si è reso necessario spostare in avanti di un mese eccezionalmente i rigorosi termini che regolano il procedimento referendario. È stato giusto farlo per cogliere questo segnale di attenzione a un movimento spontaneo nella nostra popolazione, che riguarda - non a caso - questioni attinenti ai diritti, quei diritti - perdonatemi, colleghi, la durezza - su cui questo Parlamento - mi fa male ammetterlo - non riesce a toccare palla. Dal fine vita allo *ius soli* ai diritti delle donne ai diritti delle persone LGBT, l'Italia è ferma, procede con una lentezza esasperante. Siamo ormai il fanalino di coda in Europa, addirittura derisi in alcuni contesti per l'oscurantismo nel quale continuiamo a vivere. Per non parlare - questo mi fa ancora più male - di quando diamo di noi come Parlamento, di noi come Senato addirittura uno spettacolo che in tanti hanno definito indegno, come quel vergognoso applauso di sole tre settimane fa sulla cosiddetta tagliola al testo Zan. Qualcuno ha applaudito all'interruzione dei diritti di altre persone che volevano essere difese dall'odio. (*Commenti*).

Applausi).

Quello che è successo comunque con questi *referendum*, colleghi, deve farci riflettere, perché il mondo fuori è molto più avanti di noi, è molto più avanti di tanti di voi. Dal Paese si alza una domanda forte di libertà, autodeterminazione, liberazione da ogni oscurantismo, di uguaglianza di diritti. Cosa vogliamo fare? Vogliamo continuare a ignorarla o vogliamo fare in modo che queste richieste, supportate da centinaia di migliaia di firme, entrino in questi Palazzi con un nuovo vento di giustizia? Il Paese sta provando a suonarci la sveglia; abbiamo fatto bene quindi ad allargare le maglie della partecipazione referendaria e abbiamo fatto bene a prorogare i termini del procedimento.

Faremmo ancora meglio però, colleghe e colleghi, ad avere uno scatto d'orgoglio e a dare all'Italia le leggi di libertà che merita e che ci vengono chieste: una legge che tuteli pienamente la dignità del fine vita, perché si possa morire senza rinunciare a se stessi e alla propria dignità, anche nell'ultimo respiro, e una legge che legalizzi e regoli le coltivazioni e l'uso della cannabis, unico vero modo per combattere il narcotraffico e le sacche di illegalità e delinquenza (il cosiddetto bancomat delle cosche). Mi avvio a concludere, signora Presidente. Anche su questo siamo rimasti in silenzio; ci siamo avviluppati in un conflitto, in un'ideologia, in un desiderio di decidere di non decidere, che è la cosa peggiore che un Parlamento può fare. Il Parlamento è un Parlamento e non può rinunciare a discutere e a ragionare; e ragionare su questi temi, colleghi, è ciò che la vita delle persone lì fuori ci chiede. Ci chiedono diritti e io penso che noi dovremmo riflettere.

La terza e ultima domanda a cui risponde questo decreto-legge è una domanda di sostegno. Mi riferisco all'articolo 4, che ha prorogato al 30 ottobre il termine per richiedere l'erogazione dell'assegno temporaneo per i figli minori, quell'assegno ponte che verrà sostituito, a partire da gennaio 2022, dal nuovo assegno universale. Anche in questo caso il decreto-legge va incontro alle famiglie, prorogando di un mese il termine per la domanda di erogazione dell'assegno stesso. Potrà sembrare solo una tecnicità; è invece un segno di attenzione, anch'esso importante, alla vita delle persone.

Garanzie, partecipazione, diritti, giustizia sociale sono le parole chiave per il rilancio di questo Paese. Questo decreto-legge lo dimostra ed è per questo che convintamente il Gruppo Partito Democratico voterà a favore. *(Applausi)*.

[GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*). Presidente, colleghi, il decreto-legge che ci accingiamo a convertire in legge prevede alcune proroghe necessarie per poter sopperire alle difficoltà innescate dalla pandemia. Devo purtroppo sottolineare che, pur comprendendo le ragioni del Governo, nutro una forte perplessità sull'uso dello strumento del decreto-legge, che contiene norme certamente disomogenee, talune caratterizzate da una dubbia urgenza.

In particolare, si è intervenuti sulla nomina del Capo di stato maggiore della difesa, sulla riduzione del periodo di comando per l'avanzamento degli ufficiali, sulla proroga di termini in materia di *referendum*, sulle modalità per presentare le domande di assegno temporaneo per i figli minori, sull'estensione della finestra utile, senza sanzioni e interessi, per poter pagare l'IRAP sino al 30 novembre 2011. Caspita che omogeneità di argomenti!

L'articolo 1 invece risponde all'esigenza di allineare la nostra normativa sulla tutela della *privacy* ad alcuni importanti principi recentemente enunciati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. Il Parlamento è chiamato a intervenire su una materia molto delicata, con l'obiettivo di realizzare un corretto bilanciamento tra l'esigenza di tutelare la *privacy* dei cittadini e quella di perseguire i reati, fornendo alle procure strumenti efficaci per le indagini. È innegabile che l'acquisizione dei tabulati, così come le intercettazioni telefoniche e ambientali, siano una formidabile risorsa per gli investigatori e che per determinati reati siano il principale, se non l'unico, strumento attraverso il quale possono essere acquisiti prove e riscontri. La necessità di affinarne e perfezionarne l'uso corrisponde all'esigenza dello Stato di essere più efficace nel perseguimento di delitti che hanno un grande impatto nella nostra comunità come quelli di natura eversiva, terroristica o mafiosa.

D'altro canto, quando si fa ricorso all'accesso dei tabulati e dei loro contenuti per fine di indagine si sconfinava, come è logico, nella sfera privata dei cittadini e, alle volte, lo si fa certamente in maniera

invasiva. Ciò impone, quindi, un'approfondita riflessione sul complesso di garanzie nei confronti di chi, in maniera diretta o indiretta, sia oggetto di tali controlli. Non dimentichiamo che il codice della *privacy* fissa già delle limitazioni imponendo ai gestori dei servizi di comunicazione di conservare per soli ventiquattro mesi i dati relativi al traffico telefonico, per dodici mesi i dati relativi al traffico telematico, con una deroga a settantadue mesi per l'accertamento soltanto dei più gravi reati di mafia e terrorismo.

Con il decreto che andiamo a convertire in legge si circoscrive l'accesso ai tabulati, prima consentito per tutti i reati, soltanto ad alcuni di essi e, comunque, non con l'acquisizione diretta da parte del pubblico ministero, ma richiedendo sempre l'autorizzazione al giudice. In questo modo si uniformano le norme del nostro codice della *privacy* ai principi enunciati dal giudice europeo.

Nel realizzare questo adeguamento la Camera ha apportato alcune modifiche rispetto al decreto-legge originario. Si sanziona con l'inutilizzabilità l'acquisizione di dati per traffico in violazione di legge e si introduce una disciplina transitoria relativa ai tabulati acquisiti prima del decreto-legge. Questi dati potranno essere usati come prova a carico dell'imputato, ma solo unitamente ad altri elementi di prova e, comunque, sempre per l'accertamento di gravi reati.

Un Paese civile certamente deve fare della ricerca della verità un obiettivo imprescindibile del proprio vivere senza, però, cedere mai alla tentazione di oltrepassare alcuni limiti. Da questo punto di vista credo che il testo che ci accingiamo a votare fissi un ragionevole punto di equilibrio.

Dal punto di vista tecnico ritengo corretta l'individuazione della tipologia dei reati sottoposti a questa disciplina. Si tratta di quelli puniti con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni.

A differenza di quanto espresso nella sentenza della Corte di giustizia che parla di gravi forme di criminalità, si sono correttamente considerati anche i reati meno gravi rispetto a quelli che mettono in pericolo la pubblica sicurezza, ma per i quali il ricorso all'indagine sui tabulati risulta indispensabile, come quelli di minaccia, molestia, disturbo, ma sempre subordinandoli alla gravità.

Ritengo, inoltre, di particolare rilevanza che in caso di urgenza il pubblico ministero possa acquisire direttamente i tabulati con decreto motivato comunicandolo tempestivamente e, comunque, entro quarantotto ore al giudice per la convalida eventuale nelle successive quarantotto ore. Molto spesso l'intervento è veramente urgente per acquisire questi dati in relazione a determinati reati.

Da ultimo, sull'utilizzo del *trojan*, viene stabilito che il giudice, quando emette il decreto di autorizzazione, deve indicare specifiche ragioni che rendono necessaria questa modalità per andare avanti nelle indagini.

L'attuale intervento normativo è determinato dall'esigenza, come abbiamo visto, di dare seguito a una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea attraverso il recepimento nel nostro ordinamento dei principi in quella sede enunciati. Pertanto, concludo annunciando il voto favorevole di Liberi e Uguali-Ecosolidali al decreto-legge in esame. (*Applausi*).

[CALIENDO \(FIBP-UDC\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CALIENDO \(FIBP-UDC\)](#). Signora Presidente, la pregherei di rendermi edotto - nei prossimi giorni, non ora - delle ragioni che inducono il Governo a porre la questione di fiducia su un provvedimento di questo tipo. Non riesco a comprenderle. Non sono ragioni legate all'opposizione, come ha detto il collega Balboni; non riesco a comprenderle, perché credo che abbiamo perso più tempo nel porre la questione di fiducia, con la conseguente riunione dei Capigruppo, quando avremmo già approvato il provvedimento.

Non voglio stare qui a discutere di questioni che rientrano nell'abito di coloro che hanno a cuore il diritto che si sposa con la persona: tutte le persone hanno il diritto di essere meno invase da interventi di terzi, fossero anche pubblici ministeri.

Sono cresciuto nella cultura del diritto e del rispetto di determinate regole. Presidente, sono cresciuto leggendo la sentenza scritta dal presidente Grasso e l'istruzione dell'allora giudice Giovanni Falcone che, senza intercettazioni, nella lotta alla mafia, sono arrivati a 450 condanne, che hanno determinato un nuovo modello.

Ci troviamo ora di fronte a una direttiva europea che aveva risentito, anche quella, di una cultura giustizialista, e finalmente la Corte di giustizia europea, in base al diritto dell'Unione, a cui si ispira anche la nostra legislazione costituzionale, ha detto che è sbagliato, e ha introdotto principi sacrosanti, nel senso che la conservazione dei tabulati, tranne che in casi di urgenza - che deve essere motivata - non può essere autorizzata dal pubblico ministero, ma dal giudice. Questa è la logica.

Per qualunque limitazione dei diritti non può essere un pubblico ministero a decidere; deve essere il giudice, con le garanzie del processo e della giurisdizione. Credo che non possiamo non essere d'accordo su questo.

La fiducia è stata posta perché si temeva che probabilmente vi fosse ancora un alone di giustizialismo in quest'Aula del Parlamento? Non credo che un Governo possa arrivare a questa valutazione.

Concludo perché credo sia inutile utilizzare tutto il tempo a mia disposizione solo per dimostrare che si parla. Dobbiamo fare soltanto ciò che ha un senso, ciò che è utile. Non posso, tuttavia, non dire alla collega Cirinnà che non può rivendicare una posizione rispetto al disegno di legge Zan, come se fosse qualcosa oltre i confini della realtà.

Vorrei ricordare alla collega che Forza Italia aveva proposto - proprio con la mia firma - emendamenti chiari e precisi per l'approvazione del disegno di legge Zan; non si sono voluti accogliere; si è voluto per forza distruggere la possibilità dell'approvazione. (*Applausi*). Dopodiché, ci si viene a criticare. Personalmente non ho fatto grandi sceneggiate; avevo però predisposto modifiche al testo per arrivare a un'approvazione concreta e corretta, senza le sbavature di quel disegno di legge.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 19,15)

(*Segue CALIENDO*). Quindi ognuno renda pane al pane e vino al vino, nel senso del rispetto della verità dei fatti. Si rende il discorso politico più chiaro e più semplice, e questo ci dà la possibilità, come in questo caso, di votare una correzione di una legge che invece era un po' slabbrata.

Mi auguro che per il futuro riusciremo a garantire questi principi di libertà senza ricorrere alla Corte di giustizia dell'Unione europea. (*Applausi*).

[PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PILLON (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, dichiaro subito il voto favorevole del Gruppo Lega a questo provvedimento e ne riassumo per sommi capi gli aspetti, indicando anche i punti che ci convincono e quelli che ci convincono di meno. Innanzitutto, la prima parte, quella relativa all'accesso ai dati del traffico telefonico e telematico ai fini di indagini penale, ci vede favorevoli nella misura in cui abbiamo finalmente ridimensionato l'accesso indiscriminato a questi dati - che in teoria sarebbero riservati e coperti da *privacy* - e averlo finalmente consentito solo qualora ci siano delle situazioni di indagine che ne prevedono la necessità. In particolare, con questo decreto-legge si è stabilito di consentire tale accesso solo qualora si tratti di lotta contro gravi forme di criminalità o comunque per reati che siano puniti con una pena non inferiore, nel massimo, a tre anni.

Su questo aspetto mi limito però a sottolineare una discrasia, perché oggi l'articolo 266 del codice di procedura penale consente in realtà l'intercettazione telefonica o telematica per delitti non colposi per i quali sia prevista la pena superiore nel massimo a cinque anni. Quindi, a nostro modo di vedere, è una anomalia il fatto che comunque sia possibile l'accesso alle comunicazioni telematiche per reati con pena pari o superiore a tre anni. Sarebbe stato preferibile allinearci alla normativa sulle intercettazioni, ma è certamente meglio rispetto alla situazione attuale, che prevede di fatto un accesso indiscriminato alle comunicazioni telematiche.

A tale riguardo, c'è un punto che manca completamente in questo decreto-legge e che forse sarebbe il caso di tener presente per il futuro. Mi sto riferendo all'accesso a tutta un'altra serie di dati che quotidianamente, utilizzando il telefono, il *computer* o il *tablet*, consapevolmente o inconsapevolmente mettiamo a disposizione dei gestori delle piattaforme; dati che poi vengono raccolti (in modo tra l'altro incontrollato), ceduti a titolo oneroso ed utilizzati dalle aziende *online* per bersagliare di pubblicità personalizzate ciascuno di noi. Su tutto questo aspetto, che vede ognuno di noi studiato, catalogato, scansionato ed esaminato, non vi è assoluta limpidezza e non vi è minima chiarezza. Tutto questo è lasciato di fatto all'arbitrio e non vi è una normativa che sia stata capace di rendere controllabile da

parte dell'utente tutta questa raccolta di dati che molto spesso, come dicevo, avviene ad insaputa dell'utente della Rete. Su questo credo vada fatta la prima possibile una riflessione.

Questo decreto-legge *omnibus* prevede anche alcune norme relative al mantenimento in servizio dei vertici delle Forze armate e prevede anche la proroga di termini in materia di *referendum*. Segnalo che siamo riusciti - e ringrazio per questo il Governo - a ottenere l'accoglimento di una nostra raccomandazione in ordine alle spese di giustizia. Si tratta di un tema molto sensibile, che in questi giorni è balzato agli onori delle cronache, anche per le disposizioni contenute nel disegno di legge di bilancio. Rispetto a questo aspetto abbiamo chiesto che il Governo valuti l'opportunità di inserire, in un prossimo provvedimento, la gratuità del rilascio dei certificati del casellario giudiziale. Si tratta di una norma di buon senso, che speriamo il Governo vorrà presto inserire in un prossimo decreto-legge.

Vengo all'ultimo aspetto, che è quello che più mi sta a cuore: la proroga del termine per le domande di assegno temporaneo per i figli minori. Su questo non posso che manifestare il fastidio, se non lo sconcerto del Gruppo che sto rappresentando in questo momento. Siamo alla proroga dell'assegno temporaneo, cioè dell'assegno-ponte. Significa che ancora, nonostante le promesse e le rassicurazioni, l'assegno unico per le famiglie non è partito. È vero che abbiamo letto in queste ore che domani dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri; e aggiungerei: era ora! (*Applausi*). Era ora che finalmente il Governo si prendesse cura delle famiglie italiane, che hanno tenuto botta in questo tempo di Covid-19 e che state per lo più lasciate da sole. Ma, come abbiamo già detto altre volte, il provvedimento che riguarda l'assegno unico non è sufficiente: è un primo passo, ma ancora siamo legati all'ISEE, che è un sistema di calcolo della ricchezza familiare vecchio, inadatto, incapace di misurare davvero il peso dei carichi familiari. Siamo all'assurdo, per cui le famiglie italiane, prima vengono tassate, prima vengono drenate dal fisco e poi, graziosamente, lo Stato restituisce qualche cosa sotto forma di assegno, sotto forma di beneficio. Ma non è questo il sistema che noi vogliamo.

Noi vogliamo una misura strutturale, che intercetti i redditi familiari e li lasci nelle tasche dei contribuenti, nella misura in cui quei redditi servono per andare incontro a obblighi che le famiglie hanno. Quali sono questi obblighi? Ciascuno dei genitori ha l'obbligo, stabilito dalla Costituzione e dal codice civile, di mantenere, istruire ed educare la prole. Come possiamo tassare denaro che viene utilizzato dai genitori per adempiere a un obbligo costituzionale? È un'assurdità, che speriamo sia presto spazzata via dall'approvazione della proposta della Lega, che è il "fattore famiglia" o la *flat tax* calcolata su base familiare. Questa sarebbe la vera giustizia, la vera equità fiscale per le famiglie.

Con l'assegno unico, così come è stato approvato, abbiamo comunque un'altra soluzione ponte, che è stata finanziata, ma non sappiamo per quanto tempo lo sarà ancora, perché ogni anno deve essere rifinanziata. Non è così che si fanno le politiche familiari, lo voglio ribadire. Si deve andare verso una misura strutturale e soprattutto non si deve dimenticare ciò che purtroppo le associazioni di categoria (l'Associazione nazionale famiglie numerose, il Forum delle associazioni familiari, l'Associazione family day e molte altre) quotidianamente ci fanno notare, ossia che con l'assegno unico molte famiglie andranno a prendere meno di quanto prendevano prima con il sistema delle detrazioni, delle deduzioni e degli assegni familiari. Se fare politiche per la famiglia significa togliere risorse per la famiglia non siamo d'accordo.

Voteremo per questa proroga del termine per l'assegno temporaneo per i figli minori, ma speriamo che porti verso l'approvazione di una misura che sia davvero definitiva nell'interesse delle famiglie (*Applausi*) e vada finalmente a fronteggiare, in modo responsabile e attento, la vera emergenza di questi tempi, senatrice Cirinnà, che non è l'emergenza dei diritti civili. La vera emergenza italiana è il calo demografico, l'inverno demografico, le culle vuote, la desertificazione del nostro Paese. Questa è la vera emergenza e, Presidente, sono sicuro che questo Parlamento e questo Governo vorranno farsene carico il prima possibile. Noi vigileremo affinché questo accada. (*Applausi*).

[TONINELLI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINELLI (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il fatto che questo decreto sia stato modificato solo alla Camera non può esimersi e non può esimersi dal raccontare, anche in quest'Aula, ciò che è avvenuto nell'altro ramo del Parlamento e che si è ripetuto pochi minuti fa nelle Commissioni

qui al Senato. Mi riferisco, in particolare, ai due argomenti principali presenti nel testo.

Il primo è la proroga dei termini in materia di *referendum* abrogativi, tra cui quello sulla legalizzazione della *cannabis*. Il secondo argomento è l'acquisizione dei dati telefonici e telematici a fini penali, anch'esso, mi pare, molto molto rilevante. Nel primo caso, la Lega e Fratelli d'Italia, alla Camera alcune settimane fa, hanno cercato di affossare la proroga dei termini necessari per concludere tutte le procedure amministrative a completamento del *referendum*, che tutti sappiamo essere una delle più alte ed importanti espressioni di partecipazione democratica del popolo italiano.

Queste procedure vedevano dei ritardi da parte di molti Comuni nell'invio alla Corte di cassazione dei documenti relativi ai sottoscrittori loro residenti. Ovvio e doveroso, pertanto, concedere a queste amministrazioni un tempo maggiore per sbrigare le loro pratiche amministrative. Ci teniamo lontani dai cattivi pensieri, che porterebbero a supporre che i Comuni in ritardo siano solo e soprattutto quelli di centrodestra. Noi crediamo, infatti, signor Presidente, che, nonostante in politica ci siano ancora personaggi impresentabili, chi ricopre incarichi pubblici non cada in comportamenti palesemente antidemocratici. Qualche cattivo pensiero in più, però, sopraggiunge in noi pensando al contenuto del *referendum* che Lega e Fratelli d'Italia volevano affossare, cioè quello sulla legalizzazione della *cannabis*. Ricordiamo, allora, due semplici cose: oggi la *cannabis* è un *business* illegale di enorme portata, privo di controllo e in mano alla criminalità e alle mafie. Tutti lo sanno. (*Applausi*).

Se ci fosse un po' più di civiltà e di evoluzione sociale, invece, questo *business* potrebbe essere tolto alle mafie e dar vita a un'attività legale, controllata dallo Stato, consentendo la nascita di moltissime nuove imprese italiane. A chi si riempie la bocca di lavoro, meno tasse, nuove imprese, dico che queste imprese pagherebbero le tasse a differenza della mafia, che spaccia la *cannabis*, per produrne una quantità sufficiente per soddisfare le esigenze di uso personale, mentre oggi, purtroppo, l'Italia arranca perfino nella produzione della *cannabis* ad uso terapeutico, con uno Stato - e questo è inaccettabile - che non è neppure in grado di dare risposte piene alle tantissime persone che la utilizzano per curare patologie gravi. (*Applausi*).

Ascoltate, colleghi, perché si parla di evoluzione, sviluppo economico e di tanti nuovi posti di lavoro. Quello della *cannabis* è un settore dove gli altri Paesi, a differenza dell'Italia, stanno facendo passi avanti enormi su una produzione legale e regolamentata. La Germania ci sta bagnando il naso e sta coprendo le fette di mercato rimaste scoperte, ma anche San Marino, la minuscola San Marino, sta bagnando il naso all'Italia e ci sta battendo sul tempo.

Inoltre, lasciata alle spalle, anche grazie a questo *referendum*, la narrazione che criminalizza la canapa e riconquistata un'immagine positiva e corrispondente al vero di questa pianta, si può creare una immensa industria ecologica, che va dai combustibili verdi alla costruzione di case a impatto zero; dagli alimenti ad alto livello nutrizionale, fino ad arrivare alla produzione di indumenti. Ho ricordato solo alcuni dei modi con cui dalla canapa si possono produrre prodotti e alimenti, con chissà quanti posti di lavoro, nel pieno rispetto della transizione ecologica e solidale.

Fortunatamente, dopo tutto questo, c'è una notizia positiva. Anche e soprattutto grazie al MoVimento 5 Stelle, questo emendamento soppressivo, che avrebbe di fatto affossato il *referendum*, è stato respinto. (*Applausi*). Un successo enorme, di cui potremo capire l'importanza soprattutto nei mesi a venire.

Passiamo all'altro argomento principale del provvedimento che riguarda i controlli sui tabulati telefonici. Pensiamo all'inchiesta sulla Fondazione Open, di cui parleremo tra poco. Dopo la Lega e Fratelli d'Italia, è intervenuta in Senato Forza Italia con un emendamento contro i captatori informatici, i cosiddetti *trojan*, che vengono installati sui telefonini di persone indagate per registrarne le conversazioni. Stiamo parlando di delinquenti, o presunti tali, che devono essere scoperti. Inutile dire che i *trojan* sono utilissimi a combattere il crimine. Andiamo a vedere chi vuole combattere questo crimine.

Signor Presidente, questo emendamento - lo dico soprattutto a chi ci segue fuori da quest'Aula - cercava di limitare l'uso di queste cimici fino quasi a cancellarlo. E sapete dove cercava cancellare l'uso di queste cimici che consentivano di ascoltare la conversazione telefonica del presunto criminale? Mica nelle indagini per furti di pollame, bensì per reati ben più gravi come quelli ambientali, di natura sessuale e collegati allo spaccio di stupefacenti. Il centrodestra vuole cancellare il *referendum* sullo

spaccio di stupefacenti e allo stesso tempo impedire l'uso del *trojan* contro gli spacciatori! (*Applausi*).
Ma va bene, li conosciamo.

Ci sono anche altri gravi reati di violenza (ne ho ricordati solo alcuni). Il *trojan* è utile ed efficace per scovare questi tipi di reati perché è uno strumento mobile che segue il presunto criminale nei suoi spostamenti. Se fosse passato l'emendamento di Forza Italia - lo dico piano - al soggetto interessato sarebbe bastato spostarsi in luoghi diversi per rendere inutilizzabili le registrazioni effettuate attraverso la cimice. Infatti, nelle loro intenzioni questa cimice si sarebbe potuta attivare - questo era l'unico modo in cui il pubblico ministero e il gip avrebbero potuto utilizzare il *trojan* - solo in tempi e luoghi indicati al millimetro e al centesimo di secondo. Pertanto, sarebbe diventato inutilizzabile a un millimetro di distanza, con il paradosso che per il sospettato delinquente sarebbe stato sufficiente spostarsi di poco, in un altro ufficio o palazzo, per non essere più intercettato. Questi tentativi sono meravigliosi nella loro bruttezza. Anche questo agguato è stato sventato grazie alla strenua difesa di questo importantissimo strumento di lotta alla criminalità portata avanti dal MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*). Ringrazio i colleghi che hanno capito l'importanza di questa vittoria.

Si tratta ancor di più di un successo se lo abbiniamo a quanto emerso in questi giorni all'interno dell'inchiesta sulla Fondazione Open con una *e-mail* - ne abbiamo parlato, ma dobbiamo ripeterlo perché non mi pare che se ne parli a sufficienza - inviata nel 2017 dal giornalista Rondolino all'allora segretario del PD Renzi, in cui si progettava di distruggere la reputazione di alcuni esponenti del MoVimento 5 Stelle e di alcuni giornalisti addirittura attraverso l'uso di un investigatore privato e di profili *fake* che si appoggiavano a *server* stranieri che non potevano essere controllati dall'Italia. Quanto è importante questo *trojan*! Si tratta di fatti clamorosi e gravissimi che sarebbero stati trattati come tali anche dalla politica e dalla stampa tutta se i destinatari fossero stati non esponenti del MoVimento 5 Stelle, ma politici di altri partiti. (*Applausi*). È invece prevalso un silenzio quasi tombale.

Tornando ai *trojan*, è importante ricordare che già oggi il loro utilizzo è sottoposto a condizioni specifiche e che è del tutto chiaro che questo strumento serve a proteggere i cittadini onesti dai criminali. Ciò può essere fatto solo con dispositivi all'avanguardia. Oppure Forza Italia pensa di intercettare i presunti delinquenti con strumenti di venti o trent'anni fa? Cari colleghi, il mondo è cambiato e se vogliamo combattere il crimine dobbiamo fornire mezzi idonei ai nostri operatori di giustizia. (*Applausi*). Lo dobbiamo fare soprattutto oggi perché, con più femminicidi, reati ambientali e maggiori rischi di infiltrazione mafiosa nei tanti cantieri del *Recovery* italiano, il livello dei controlli deve aumentare e non diminuire.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 19,25)

(Segue TONINELLI). Oggi, signor Presidente, va fermata questa deriva criminogena e questa prima ma importante battaglia in difesa delle intercettazioni l'abbiamo portata a casa. Per questo voteremo favorevolmente alla conversione del decreto-legge in esame, che tutela i *referendum* e protegge la gente onesta dai criminali. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2447, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo del 16 novembre, ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza. Naturalmente il ripristino delle consuete modalità di votazione non fa venire meno l'esigenza del rispetto delle misure di sicurezza. Ricordo pertanto che è necessario evitare assembramenti al centro dell'emiciclo - mi fermo un attimo per far comprendere ai colleghi al centro dell'emiciclo che non si può - e in prossimità dell'accesso al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome della senatrice Pavanelli).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Pavanelli.

Onorevoli colleghi, vi chiedo cortesemente di non farvi richiamare durante la votazione e quindi: niente assembramenti nel centro dell'emiciclo e niente assembramenti all'inizio del passaggio sotto il banco della Presidenza.

MARGIOTTA, *segretario, fa l'appello.*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 2447, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	241
Senatori votanti	240
Maggioranza	121
Favorevoli	210
Contrari	30

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 132.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 18 novembre 2021

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 18 novembre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 20,21).*

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo (**1893**)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Diritto di associazione sindacale)

1. Il comma 2 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

« 2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare o interforze ».

2. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all'articolo 39 della Costituzione, è esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, con esclusione del personale della riserva e in congedo, nel rispetto dei doveri e dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione.

3. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

4. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare possono aderire a una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

5. L'adesione alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è libera, volontaria e individuale.

6. Non possono aderire alle associazioni di cui alla presente legge i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, limitatamente agli allievi.

EMENDAMENTI

1.1

[De Falco](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. Il comma 2 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

"2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire e aderire, ad associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata, Forza di polizia ad ordinamento militare o corpo militare di appartenenza."».

1.2

[Mininno, Ortis, Di Micco](#)

Respinto

Al comma 2 sostituire le parole: «con esclusione del personale della riserva e in congedo» con le seguenti: «con esclusione del personale in congedo assoluto».

1.3

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 6 sostituire le parole: «limitatamente agli» con le seguenti: «esclusivamente per»

1.4

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 6 sostituire le parole: «limitatamente agli» con le seguenti: «solo per quanto riguarda»

1.5

[Mininno, Ortis, Di Micco](#)

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Il superiore ovvero il pari grado più anziano investito di un incarico di comando, che discrimina il militare in relazione al fatto che aderisce, non aderisce o cessa di far parte di una associazione professionale a carattere sindacale, ovvero ne ostacola l'adesione o ne induce all'abbandono, commette grave infrazione disciplinare, passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 1357 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

[De Falco](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis

1. Il diritto alla libera organizzazione sindacale, è esercitato dai militari dall'articolo 52 della Costituzione.

2. I militari non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

3. I militari possono aderire ad una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

4. L'adesione alle associazioni professionali carattere sindacale tra i militari è libera, volontaria e individuale.

5. Non possono aderire alle associazioni di cui alla presente legge gli allievi delle scuole militari e delle accademie militari per la durata del corso di formazione di base.»

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Principi generali in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari operano nel rispetto dei principi di democrazia, trasparenza e partecipazione e nel rispetto dei principi di coesione interna, neutralità, efficienza e prontezza operativa delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

2. Gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono improntati ai seguenti principi:

a) democraticità dell'organizzazione sindacale ed elettività delle relative cariche, orientate al rafforzamento della partecipazione femminile;

b) neutralità ed estraneità alle competizioni politiche e ai partiti e movimenti politici;

c) assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari;

d) trasparenza del sistema di finanziamento e assenza di scopo di lucro;

e) rispetto degli altri requisiti previsti dalla presente legge.

3. L'attività sindacale è volta alla tutela degli interessi collettivi degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare. Tale attività non può interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi.

EMENDAMENTI

2.1

[De Falco](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari operano nel rispetto del principio democratico, garantendo, trasparenza partecipazione e neutralità delle Forze armate»;

b) *al comma 2 sopprimere la lettera e).*

2.2

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 lettera a) sostituire le parole: «orientate al rafforzamento della» con le seguenti: «volte a sostenere la»

2.3

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 lettera a) sostituire le parole: «della partecipazione femminile» con le seguenti: «della presenza delle donne»

2.4

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 lettera d) sostituire le parole: «trasparenza del sistema di finanziamento» con le seguenti: «assoluta trasparenza relativamente al sistema di finanziamento»

2.5

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 lettera d) sostituire le parole: «assenza di scopo» con le seguenti: «alcuno scopo»

2.6

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 lettera d) sostituire le parole: «assenza di scopo» con le seguenti: «privato di scopo»

2.7

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 lettera d) sostituire le parole: «assenza di scopo» con le seguenti: «senza scopo»

2.8

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «volta alla tutela» con le seguenti: «rivolta alla tutela»

2.9

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «collettivi degli» con le seguenti: «di tutti»

2.10

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «collettivi degli» con le seguenti: «complessivi degli»

2.11

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «Tale attività» con le seguenti: «Questa attività»

2.12

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «Tale attività» con le seguenti: «Tutto questo»

2.13

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «con lo svolgimento» con le seguenti: «con il lavoro»

2.14

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «con lo svolgimento» con le seguenti: «con l'adempimento»

2.15

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «o con» con le seguenti: «e con»

2.16

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «o con» con le seguenti: «o comunque»

2.17

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «o con» con le seguenti: «altresì»

2.18

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «o con» con le seguenti: «quindi»

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, entro cinque giorni lavorativi dalla loro costituzione, depositano lo statuto presso il Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il competente dicastero, accertata, entro i sessanta giorni successivi, la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge, ne dispone la trascrizione in apposito albo ai fini dell'esercizio delle attività previste dallo statuto e della raccolta dei contributi sindacali nelle forme previste dall'articolo 7. Per le associazioni professionali a carattere sindacale riferite a personale di una o più Forze armate e del Corpo della guardia di finanza l'accertamento è svolto dal Ministero della difesa di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Non è consentito, nelle more del predetto procedimento, l'esercizio delle attività sindacali né la raccolta dei contributi sindacali.
2. In caso di accertate previsioni statutarie in contrasto con le disposizioni vigenti, il Ministero competente ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'associazione, che può presentare, entro quindici giorni e per iscritto, formali osservazioni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero adotta il provvedimento finale. Secondo le medesime modalità il Ministero competente accerta, almeno ogni tre anni, la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge.
3. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari comunicano entro quindici giorni ogni successiva modifica statutaria al competente Ministero, che ne valuta, ai sensi dei commi 1 e 2, la conformità ai requisiti previsti.
4. In caso di successivo accertamento della perdita anche di uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni di legge, il Ministero competente ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'associazione, che può presentare, entro quindici giorni e per iscritto, le proprie osservazioni. Entro i

successivi trenta giorni, il Ministero competente adotta il provvedimento finale, informandone, nel caso di un provvedimento di cancellazione dall'albo di cui al comma 1, il Ministro per la pubblica amministrazione.

5. L'associazione incorsa nel provvedimento di cancellazione di cui al comma 4 decade dalle prerogative sindacali e non può esercitare alcuna delle attività previste. Conseguentemente perdono efficacia le deleghe rilasciate dagli associati per il pagamento dei contributi sindacali ai sensi dell'articolo 7.

6. Sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nella materia di cui al comma 5.

EMENDAMENTI

3.1

[Rauti](#), [Petrenga](#)

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Requisiti per la costituzione e operatività)

1. Al fine di svolgere la loro regolare attività, le associazioni sindacali dovranno procedere a registrazione in apposito elenco istituito presso il Ministero della Difesa. Contestualmente alla registrazione dovranno essere depositati l'atto costitutivo e lo statuto, oltre che ogni altro eventuale atto, con riguardo all'apparato organizzativo, al sistema di finanziamento, alle finalità, alle attività e alle modalità di funzionamento delle associazioni stesse.

2. È istituita presso il Ministero della difesa un'unità organizzativa preposta al monitoraggio del mantenimento dei requisiti previsti dalla presente legge da parte dei sindacati militari.

3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate la composizione e le modalità di funzionamento dell'unità di cui al comma 2, prevedendo la partecipazione di delegati del Ministro della difesa e di delegati del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. In caso di accertamento della perdita di anche uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni contenute nella presente legge, l'unità di cui al comma 1 trasmette comunicazione al Ministro della difesa ovvero al Ministro dell'economia e delle finanze che, verificato quanto sopra ne dà informazione al Ministro della pubblica amministrazione per i conseguenti provvedimenti di competenza.

5. Per i sindacati militari riferiti al solo personale del Corpo della Guardia di finanza la comunicazione di cui al comma che precede viene effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze.»

3.2

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Costituzione e decadenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari depositano lo statuto presso il Ministero per la pubblica amministrazione che, accertato, entro i sessanta giorni successivi, il rispetto dei principi di cui all'articolo 2, comma 2, ne dispone la trascrizione in apposito albo, dandone comunicazione al Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, al Ministero dell'economia e delle finanze. Non è consentito, nelle more del predetto procedimento, l'esercizio delle attività sindacali né la raccolta dei

contributi sindacali.

2. In caso di previsioni statutarie in contrasto con i principi di cui all'articolo 2, comma 2, il Ministero per la pubblica amministrazione ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'associazione, che può presentare le proprie osservazioni entro 15 giorni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero adotta il provvedimento finale.

3. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari comunicano entro quindici giorni ogni successiva modifica statutaria al Ministero per la pubblica amministrazione, che ne valuta, ai sensi dei commi 1 e 2, la conformità ai requisiti previsti.

4. In caso di successivo accertamento della violazione di uno o più principi di cui all'articolo 2, comma 2, il Ministero per la pubblica amministrazione, di propria iniziativa o su proposta del Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, del Ministero dell'economia e delle finanze, ne dà tempestiva comunicazione all'associazione che può presentare le proprie osservazioni entro quindici giorni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero per la pubblica amministrazione adotta il provvedimento finale, informandone, in caso di cancellazione dell'associazione dall'albo di cui al comma 1, il Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, il Ministero dell'economia e delle finanze.

5. L'associazione incorsa nel provvedimento di cancellazione di cui al comma 4 decade dalle prerogative sindacali.».

3.3

[De Falco](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'associazione professionale a carattere sindacale tra militari deposita lo statuto presso il Ministero della difesa, eventualmente per il tramite del Dicastero competente per il corpo militare di appartenenza. Entro i 60 giorni successivi il Ministero della difesa, verificato il rispetto dei principi di cui all'articolo 2 comma 2, dispone l'iscrizione dell'associazione nell'apposito albo, e ne dà comunicazione all'ente interessato ed eventualmente al Dicastero competente per il corpo militare di appartenenza. Non è consentito né l'esercizio delle attività né la raccolta dei contributi sindacali, fino al decorso del termine di 60 giorni sopra indicato».

Conseguentemente,

a) *al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

1. *sopprimere la parola: «accertate»;*

2. *sostituire le parole: «le disposizioni vigenti» con le seguenti: «i principi di cui all'articolo 2, comma 2»;*

3. *ovunque ricorra nel comma dopo la parola: «Ministero» inserire le seguenti: «della Difesa per il tramite del Dicastero di appartenenza del Corpo»;*

4. *alla fine del secondo periodo dopo la parola: «finale» aggiungere le seguenti: «di riconoscimento».*

b) *al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:*

1. *sopprimere la parola: «successiva»;*

2. *dopo la parola: «Ministero» inserire le seguenti: «della Difesa per il tramite del Dicastero di appartenenza del Corpo».*

c) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. La perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 2 comma 2, è comunicato con l'occorrente documentazione dal Ministero della Difesa all'ente interessato, assegnando un termine di 10 giorni per le controdeduzioni. Il Ministero della Difesa entro i successivi 30 giorni adotta comunque il

provvedimento finale, notificandolo all'ente interessato e dandone informazione al dicastero di appartenenza del Corpo».

d) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. In esito al procedimento, il provvedimento che rileva il venir meno di uno dei requisiti di cui all'articolo 2 comma 2, comporta la perdita delle prerogative sindacali e l'impossibilità di esercitare le attività connesse».

3.4

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «caso di accertate previsioni» con le seguenti: «caso di confermate previsioni»

3.5

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «ne dà» con le seguenti: «dovrà darne»

3.6

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «ne dà» con le seguenti: «darà»

3.7

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire la parola: «motivata» con la seguente: «giustificata»

3.8

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire la parola: «motivata» con la seguente: «chiara»

3.9

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire la parola: «motivata» con la seguente: «fondata»

3.10

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire la parola: «motivata» con la seguente: «plausibile»

3.11

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire la parola: «motivata» con la seguente: «comprensibile»

3.12

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire la parola: «entro» con le seguenti: «non oltre»

3.13

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire la parola: «entro» con le seguenti: «nell'arco di»

3.14

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire la parola: «entro» con le seguenti: «prima di»

3.15

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «il Ministero adotta» con le seguenti: «il Ministero dovrà adottare»

3.16

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «il Ministero adotta» con le seguenti: «il Ministero provvederà ad adottare»

3.17

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «Secondo le medesime modalità» con le seguenti: «Con le medesime modalità»

3.18

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «Secondo le medesime modalità» con le seguenti: «Con le stesse modalità»

3.19

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «Secondo le medesime modalità» con le seguenti: «Con uguali modalità»

3.20

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «Secondo le medesime modalità» con le seguenti: «Con identiche modalità»

3.21

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «almeno ogni tre anni» con le seguenti: «non passati almeno quattro anni»

3.22

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «almeno ogni tre anni» con le seguenti: «non prima di ogni tre anni»

3.23

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «almeno ogni tre anni» con le seguenti: «non passati almeno tre anni»

3.24

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 3 sostituire la parola: «comunicano» con le seguenti: «dovranno comunicare»

3.25

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 3 sostituire la parola: «comunicano» con la seguente: «comunicheranno»

3.26

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «ai requisiti previsti» con le seguenti: «alle qualità prescritte»

3.27

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «ai requisiti previsti» con le seguenti: «alle caratteristiche previste»

3.28

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 3 sostituire la parola: «requisiti» con la seguente: «titoli»

3.29

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «In caso di successivo accertamento della» con le seguenti: «Se successivamente accertata la»

3.30

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «In caso di successivo» con le seguenti: «Se dopo l'»

3.31

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «In caso di successivo» con le seguenti: «In caso di eventuale e successivo»

3.32

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «di uno solo» con le seguenti: «di due»

3.33

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «di uno solo» con le seguenti: «di almeno due»

3.34

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «di uno solo» con le seguenti: «di uno o più»

3.35

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «di uno solo» con le seguenti: «di almeno uno»

3.36

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «di uno solo» con le seguenti: «di qualunque»

3.37

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «di uno solo» con le seguenti: «di eventuale»

3.38

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «di uno solo» con le seguenti: «di soltanto uno»

3.39

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «e motivata» con le seguenti: «e giustificata»

3.40

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «e motivata» con le seguenti: «e fondata»

3.41

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «e motivata» con le seguenti: «ma giustificata»

3.42

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «e motivata» con le seguenti: «ma fondata»

3.43

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «e motivata» con le seguenti: «ma motivata»

3.44

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le seguenti: « non oltre venti giorni»

3.45

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le seguenti: « non oltre diciassette giorni»

3.46

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le seguenti: « non oltre sedici giorni»

3.47

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le seguenti: « non oltre quindici giorni»

3.48

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le seguenti: « non dopo che siano trascorsi quindici giorni»

3.49

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le seguenti: «non oltre quattordici giorni»

3.50

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le seguenti: « non oltre dieci giorni»

3.51

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «i successivi trenta giorni» con le seguenti: «i conseguenti quaranta giorni»

3.52

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «i successivi trenta giorni» con le seguenti: «i successivi trentuno giorni»

3.53

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «i successivi trenta giorni» con le seguenti: «i seguenti trenta giorni»

3.54

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «i successivi trenta giorni» con le seguenti: «il successivo mese»

3.55

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «i successivi trenta giorni» con le seguenti: «i successivi ventinove giorni»

3.56

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «i successivi trenta giorni» con le seguenti: «i seguenti venticinque giorni»

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato nel testo emendato

(Limitazioni)

1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è fatto divieto di:

- a) assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare;
- b) preannunciare o proclamare lo sciopero, o azioni sostitutive dello stesso, o parteciparvi anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare;
- c) promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare a parteciparvi;
- d) assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o più categorie di personale, anche se facenti parte della stessa Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare. In ogni caso, la rappresentanza di una singola categoria all'interno di un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari non deve superare il limite del 75 per cento dei suoi iscritti;
- e) assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di una o più categorie di personale, specialità, Corpo o altro che non sia la Forza armata o la Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza;
- f) assumere denominazione o simboli che richiamino, anche in modo indiretto, organizzazioni sindacali per cui sussiste il divieto di adesione, ai sensi della presente legge, od organizzazioni politiche;
- g) promuovere iniziative di organizzazioni politiche o dare supporto, a qualsiasi titolo, a campagne elettorali afferenti alla vita politica del Paese;
- h) stabilire la propria sede legale o il proprio domicilio sociale presso unità o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- i) aderire, federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni, con associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi della presente legge.

EMENDAMENTI

4.1

[De Falco](#)

Respinto

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1. *sopprimere la lettera d);*
2. *alla lettera f) sopprimere la parola: «sindacali»;*
3. *alla medesima lettera f) sopprimere le seguenti parole: «ai sensi della presente legge».*

4.2

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «una o più categorie» con le seguenti: «una categoria»

4.3

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «una o più categorie» con le seguenti: «una o anche più di una categoria»

4.4

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «una o più categorie» con le seguenti: «almeno una categoria»

4.5

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «una o più categorie» con le seguenti: «non meno di una categoria»

4.6

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «parte della stessa» con le seguenti: «parte della medesima»

4.7

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «parte della stessa» con le seguenti: «parte almeno della medesima»

4.8

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), sopprimere il secondo periodo.

4.9

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: « 75 per cento» con le seguenti: « 80 per cento»

4.10

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: « 75 per cento» con le seguenti: « 74 per cento»

4.11

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: « 75 per cento» con le seguenti: « 73 per cento»

4.12

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: « 75 per cento» con le seguenti: « 70 per cento»

4.13

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «dei suoi iscritti» con le seguenti: « degli aventi diritto»

4.14

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «dei suoi iscritti» con le seguenti: «di tutti gli iscritti»

4.15

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «dei suoi iscritti» con le seguenti: «di tutte le donne e gli uomini iscritti»

4.16

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «dei suoi iscritti» con le seguenti: «di coloro che risultano iscritti»

4.17

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «dei suoi iscritti» con le seguenti: «di coloro che effettivamente al momento risultano iscritti»

4.18

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «dei suoi iscritti» con le seguenti: «di quanti sono effettivamente iscritti»

4.500

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, lettera h), sopprimere la parola «legale».

4.19

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) Aderire, federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni, con associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi della presente legge, ad eccezione delle attività convenzionali di assistenza fiscale a favore dei propri iscritti».

4.20

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 lettera i) sostituire le parole: «anche per il tramite» con le seguenti: «per mezzo di»

4.21

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 lettera i) sostituire le parole: «anche per il tramite» con le seguenti: «per tramite esclusivo di»

4.22

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 lettera i) sostituire le parole: «anche per il tramite» con le seguenti: «attraverso l'ausilio di»

4.23

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 lettera i) sostituire le parole: «anche per il tramite» con le seguenti: «anche attraverso il sostegno»

4.24

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 lettera i) sostituire le parole: «diverse da quelle costituite» con le seguenti: «che non siano quelle costituite»

4.25

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 lettera i) sostituire le parole: «diverse da quelle costituite» con le seguenti: «differenti da quelle costituite»

4.26

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 lettera i) sostituire le parole: «diverse da quelle costituite» con le seguenti: «che si discostino da quelle costituite»

4.27

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 lettera i) sostituire le parole: «diverse da quelle costituite» con le seguenti: «non corrispondenti a quelle costituite»

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO

L'ARTICOLO 4

4.0.1

[Rauti, Petrenga](#)

Ritirato

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Relazioni sindacali)

1. Il sistema di relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle Amministrazioni militari e delle organizzazioni sindacali tra militari è ordinato in modo coerente all'obiettivo di incrementare e mantenere elevata l'efficienza dei servizi istituzionali unitamente al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale militare.

2. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli:

a. contrattazione:

(1) la contrattazione collettiva si svolge a livello nazionale sulle materie, con i tempi e le procedure previste dai successivi articoli della presente legge sulle procedure, individuando anche le risorse da destinare al fondo per il raggiungimento di qualificati obiettivi e il miglioramento dell'efficienza dei servizi;

(2) contrattazione decentrata;

b. informazione, che si articola in preventiva e successiva;

c. esame;

d. consultazione;

e. forme di partecipazione;

f. norme di garanzia.».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari curano la tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di cui al comma 2, garantendo che essi assolvano ai compiti propri delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza e che l'adesione alle associazioni non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali.

2. Sono di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari le materie afferenti:

a) ai contenuti del rapporto di impiego del personale militare, indicati agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonché all'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal comma 5 del presente articolo;

b) all'assistenza fiscale e alla consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;

c) all'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

d) alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

e) alle pari opportunità;

f) alle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;

g) agli spazi e alle attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale dei rappresentati e dei loro familiari.

3. È comunque esclusa dalla competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari la trattazione di materie afferenti all'ordinamento militare, all'addestramento, alle operazioni, al

settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale nonché all'impiego del personale in servizio.

4. In relazione alle materie di cui al comma 2, le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono:

- a) presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da esse eventualmente ritenute opportune;
- b) essere ascoltate dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti;
- c) chiedere di essere ricevute dai Ministri competenti e dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

5. Al comma 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea, le parole: « di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « civile e militare »;
- b) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o le licenze »;
- c) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o l'aspettativa per infermità e per motivi privati ».

EMENDAMENTI

5.1

[Rauti](#), [Petrenga](#)

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari)

1. Le associazioni professionali a carattere militare rappresentano, promuovono, tutelano in ogni sede, sindacale, sociale, storica, giurisdizionale e amministrativa, gli interessi morali, economici, normativi, professionali, previdenziali e assistenziali degli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare di ogni ruolo e categoria, nel rispetto del divieto di sciopero.

2. I soggetti di cui al comma che precede partecipano all'attività di contrattazione, formulano pareri e proposte, trattano la tutela individuale e collettiva dei militari in relazione alle seguenti materie:

- a) trattamento economico fondamentale ed accessorio;
- b) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
- c) licenze, aspettative e permessi;
- d) i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi istituzionali e per la qualificazione professionale più in generale;
- e) l'alloggiamento del personale;
- f) attività assistenziali, culturali, ricreative, di promozione sociale nonché del benessere del personale e dei familiari;
- g) vigilanza sull'applicazione delle norme relativa alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute;
- h) la condizione, il trattamento, la tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari;
- i) la conservazione dei posti di lavoro durante la ferma breve o in caso di richiamo alle armi;
- j) il trattamento di fine servizio;
- k) l'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
- l) le provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

- m) i servizi erogati dalle sale convegno e delle mense; n) le condizioni igienico-sanitarie;
- n) l'integrazione del personale militare femminile;
- o) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;
- p) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
- q) le aspettative, i permessi e i distacchi sindacali;
- r) la contrattazione di II° livello.

2. Restano comunque escluse dalla competenza delle associazioni previste dalla presente legge le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico funzionale e l'impiego del personale.»

5.2

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «nelle materie di cui al comma 2» con le seguenti: «nelle materie non soggette a classifica di segretezza».

Consequentemente:

- a) *sopprimere il comma 2;*
- b) *al comma 4, alinea, sopprimere le parole: «in relazione alle materie di cui al comma 2».*

5.3

[De Falco](#)

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari tutte le materie non espressamente escluse dagli articoli 2 e 3 della legge n. 93 del 1983.».

5.4

[De Falco](#)

Respinto

Al comma 3 sopprimere la parola: «comunque».

5.5

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#)

Respinto

Al comma 3, sostituire la parola: «trattazione» con la seguente: «contrattazione».

5.6

[De Falco](#)

Respinto

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

1. *sostituire le parole: «di cui al comma 2» con le seguenti: «non escluse dagli articoli 2 e 3 della legge 93 del 1983, e comunque non concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico operativo, il rapporto gerarchico funzionale e l'impiego del personale».*

2. *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) chiedere di essere ascoltate, anche in audizione informale, dalla Commissioni Parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica».

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato nel testo emendato

(Articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono prevedere articolazioni periferiche, le cui competenze sono definite dagli statuti nei limiti di cui all'articolo 5.

2. Gli statuti definiscono le competenze delle articolazioni periferiche, nei limiti dei rispettivi ambiti regionali o territoriali, nelle seguenti materie:

a) informazione e consultazione degli iscritti;

b) esercizio delle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;

c) rispetto e applicazione della contrattazione nazionale, interloquendo con l'amministrazione di riferimento.

EMENDAMENTI

6.1

[De Falco](#)

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A livello periferico le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari esercitano le proprie competenze nei limiti dei rispettivi ambiti regionali o territoriali.»

6.2

Il Relatore

Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ferme restando le specifiche peculiarità organizzative, le articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13 si relazionano con le articolazioni di ciascuna amministrazione militare competenti a livello areale e comunque non inferiore al regionale, con riferimento a tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale.»

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato

(Finanziamento e trasparenza dei bilanci delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono finanziate esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dal presente articolo, e con le attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti. Le associazioni non possono ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, fatta eccezione per la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

2. Per la corresponsione del contributo sindacale, i militari rilasciano delega, esente dall'imposta di bollo e dalla registrazione, a favore dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari alla quale aderiscono, per la riscossione di una quota mensile della retribuzione, nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto dell'articolo 70 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

3. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata se non è revocata dall'interessato entro il 31 ottobre. La

revoca della delega deve essere trasmessa, in forma scritta, all'amministrazione e all'associazione professionale a carattere sindacale tra militari interessata.

4. Le modalità di versamento alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle trattenute sulla retribuzione, operate dall'amministrazione in base alle deleghe rilasciate, sono stabilite con decreto del Ministro competente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari predispongono annualmente il bilancio preventivo, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce, e il rendiconto della gestione precedente, entro il 30 aprile dell'anno successivo; entrambi devono essere approvati dagli associati e resi conoscibili al pubblico, non oltre dieci giorni dalla loro approvazione, mediante idonee forme di pubblicità.

EMENDAMENTI

7.1

[De Falco](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono finanziate in via prevalente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dal presente articolo. Le associazioni possono ricevere donazioni, di modico valore ovvero rilevante se derivano dalla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari.»

7.2

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «e con le attività di assistenza fiscale» con le seguenti: «oltre che eventualmente con le attività di assistenza fiscale»

7.3

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «e con le attività di assistenza fiscale» con le seguenti: «eventualmente anche con le attività di assistenza fiscale».

7.4

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: « fatta eccezione per la devoluzione» con le seguenti: « esclusa la devoluzione»

7.5

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: « fatta eccezione per la devoluzione» con le seguenti: « a meno che non si tratti di devoluzione»

7.6

[De Falco](#)

Respinto

Al comma 5 sostituire le parole da: «dagli associati» fino alla fine del comma con le seguenti: «dall'organo assembleare dell'associazione».

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato nel testo emendato

(Cariche direttive delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le cariche nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono esclusivamente elettive, rispettando il principio di parità di genere, e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia a ordinamento militare, e da militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa.
2. È eleggibile il militare in servizio che non si trovi in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale salvi i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato, che non sia impiegato in funzioni di comando obbligatorio o incarico equipollente per l'avanzamento al grado superiore, in attribuzione specifica o che non rivesta l'incarico di comandante di Corpo e che non risulti frequentatore o allievo delle scuole o delle accademie militari, purché in possesso dei seguenti requisiti: non avere riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato; non incorrere in una delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
3. Non possono essere iscritti ad associazioni professionali a carattere sindacale tra militari coloro che ricoprono le cariche di vertice di cui agli articoli 25, 32 e 40 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, né il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.
4. La durata delle cariche di cui al comma 1 è di quattro anni e non può essere frazionata. Non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi le cariche di cui al comma 1 sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato.
5. Nessun militare può essere posto in distacco sindacale per più di cinque volte.

EMENDAMENTI

8.1

[De Falco](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

1. Lo statuto delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari dispone l'elettività di tutte le cariche interne all'associazione medesima e le modalità di esercizio del diritto di voto»

8.2

[Gasparri](#)

Approvato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire le cariche di cui al comma 1:

- a) i militari che hanno riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;
- b) i militari che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
- c) i militari che si trovano in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale, salvo i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato
- d) gli ufficiali che rivestono l'incarico di comandante di Corpo.»

8.3

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «È eleggibile il militare in servizio» con le seguenti: «Può essere eletto il militare in servizio»

8.4

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «È eleggibile il militare in servizio» con le seguenti: «Il militare eletto è necessario che»

8.5

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «È eleggibile il militare in servizio» con le seguenti: « È eleggibile, in ogni caso, il militare in servizio »

8.6

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 8.2

Al comma 2 sopprimere le parole: «che non sia impiegato in funzioni di comando obbligatorio o incarico equipollente per l'avanzamento al grado superiore, in attribuzione specifica» e le parole: «o sanzioni disciplinari di stato».

8.7

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#)

Respinto

Sopprimere il comma 4.

8.8

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#)

Respinto

Sopprimere il comma 5.

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato nel testo emendato

(Svolgimento dell'attività di carattere sindacale e delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni)

1. I rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari svolgono l'attività sindacale fuori dal servizio.
2. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 è concesso, nella sede centrale e in quelle periferiche di livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, compatibilmente con le disponibilità e secondo le modalità determinate dalla singola amministrazione, informate le associazioni, l'uso gratuito di un locale comune da adibire a ufficio delle associazioni stesse.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13 sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti nonché permessi e aspettative sindacali non retribuiti assegnati sulla base dell'effettiva rappresentatività del personale.
4. Con la contrattazione di cui all'articolo 11, nell'ambito delle risorse ad essa destinate, sono stabiliti:
 - a) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare nonché il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative;
 - b) la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali.
5. La ripartizione del contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti tra le associazioni

professionali a carattere sindacale tra militari è effettuata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 16, comma 4.

6. In sede di prima applicazione il numero totale dei distacchi sindacali è fissato nel rapporto di un'unità ogni 2.000 militari in organico per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare e il numero totale dei permessi sindacali retribuiti è fissato in quattro ore annue per ciascun militare in organico a ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare.

7. Le richieste di distacco o di aspettativa sindacale non retribuita sono presentate dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare cui appartiene il personale interessato, le quali, accertati i requisiti oggettivi previsti dalla presente legge, provvedono, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, a darne comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero della difesa o, per il personale del Corpo della guardia di finanza, al Ministero dell'economia e delle finanze, per i conseguenti provvedimenti di stato.

8. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento nonché al Ministero della difesa o al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della funzione pubblica per i provvedimenti conseguenti. Le variazioni relative ai distacchi e alle aspettative devono essere comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno.

9. Sono vietati l'utilizzo della ripartizione dei distacchi in forma compensativa nonché il loro utilizzo in forma frazionata.

10. I distacchi e le aspettative sindacali non retribuite non possono durare più di tre anni. Nessun militare può essere posto in distacco o in aspettativa sindacale non retribuita più di cinque volte. Tra ciascun distacco o aspettativa sindacale non retribuita deve intercorrere almeno un triennio di servizio effettivo.

11. I dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13, che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo, devono darne comunicazione scritta al proprio comandante, individuato nell'autorità deputata alla concessione della licenza, almeno cinque giorni prima o, in casi eccezionali, almeno 48 ore prima, tramite l'associazione di appartenenza avente titolo. Il comandante autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino prioritarie e improcrastinabili esigenze di servizio e sempre che venga garantita la regolare funzionalità del servizio.

12. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri od orari.

13. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni all'autorità individuata ai sensi del comma 11 da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che ha chiesto e utilizzato il permesso.

14. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono equiparati al servizio. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, i permessi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente, per ciascun rappresentante sindacale, nove turni giornalieri di servizio.

15. Per i permessi sindacali retribuiti di cui al presente articolo è corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello di servizio, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

16. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.

17. Il decreto legislativo di cui al comma 16 è adottato su proposta del Ministro della difesa, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema del decreto legislativo, corredato di relazione tecnica, è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 16 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

18. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 16, il Governo può adottare, nel rispetto del principio e criterio direttivo e della procedura di cui ai commi 16 e 17, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

19. Dall'attuazione della delega di cui al comma 16 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

9.1

[Gasparrì](#)

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «militari svolgono l'attività sindacale fuori dal servizio.» con le seguenti: « militari devono svolgere rigorosamente l'attività sindacale fuori dal servizio. »

9.2

[Gasparrì](#)

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «militari svolgono l'attività sindacale fuori dal servizio.» con le seguenti: «militari potranno svolgere in ogni caso l'attività sindacale fuori dal servizio. »

9.3

[Gasparrì](#)

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «militari svolgono l'attività sindacale fuori dal servizio.» con le seguenti: « militari svolgono l'attività sindacale rigorosamente fuori dal servizio »

9.4

[Gasparrì](#)

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «militari svolgono l'attività sindacale fuori dal servizio.» con le seguenti: « militari svolgono l'attività sindacale esclusivamente fuori dal servizio »

9.5

[Gasparrì](#)

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «militari svolgono l'attività sindacale fuori dal servizio.» con le seguenti: « militari svolgono l'attività sindacale quando si trovino fuori dal servizio »

9.6

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. A ciascuna delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentativa a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 13 è concesso, nella sede centrale dell'amministrazione di riferimento, l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità determinate dall'amministrazione, sentite le associazioni.

1-ter. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è concesso, nei reparti con un organico di almeno 200 unità, l'uso gratuito di un locale comune da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità determinate dall'amministrazione, sentite le associazioni.».

9.7

Il Relatore

Approvato

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «è concesso» con le seguenti: «può essere concesso senza oneri per l'Amministrazione»;*

b) *sostituire le parole: «dalla singola amministrazione» con le seguenti: «con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 16, comma 3»;*

c) *dopo la parola: «l'uso» sopprimere la parola: «gratuito».*

9.8

Il Relatore

Approvato

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, calcolata ai sensi dell'articolo 13 e con le modalità di cui all'articolo 16, comma 4».

9.9

Il Relatore

Approvato

Sopprimere il comma 6.

9.10

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 6 sostituire le parole: «ogni 2.000 militari» con le seguenti: «ogni 3.000 militari»

9.11

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 6 sostituire le parole: «ogni 2.000 militari» con le seguenti: «ogni 2.500 militari»

9.12

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 6 sostituire le parole: «ogni 2.000 militari» con le seguenti: «ogni 2.001 militari»

9.13

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 6 sostituire le parole: «ogni 2.000 militari» con le seguenti: «almeno ogni 2.000 militari»

9.14

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 6 sostituire le parole: «ogni 2.000 militari» con le seguenti: «ogni 1.500 militari»

9.15

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 6 sostituire le parole: «in quattro ore annue per ciascun militare» con le seguenti: «in 270 minuti annui per ciascun militare»

9.16

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 6 sostituire le parole: «in quattro ore annue per ciascun militare» con le seguenti: «in sei ore annue per ciascun militare»

9.17

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 6 sostituire le parole: «in quattro ore annue per ciascun militare» con le seguenti: «in sette ore annue per ogni militare»

9.18

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 6 sostituire le parole: «in quattro ore annue per ciascun militare» con le seguenti: «in almeno sette ore annue per ogni militare»

9.19

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 6 sostituire le parole: «in quattro ore annue per ciascun militare» con le seguenti: «in non meno di cinque ore annue per ogni militare»

9.20

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 6 sostituire le parole: «in quattro ore annue per ciascun militare» con le seguenti: «in non meno di quattro ore annue per ogni militare»

9.21

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 6 sostituire le parole: «in quattro ore annue per ciascun militare» con le seguenti: «in un numero non inferiore a quattro ore annue per ogni militare»

9.22

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#)

Improponibile

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Per gli avanzamenti ad anzianità, il militare in distacco è promosso al grado superiore, in ordine di ruolo, sulla base dei soli minimi di anzianità, prescindendo dagli altri requisiti e dall'inserimento in aliquote e quadri di avanzamento.

7-ter. Per gli avanzamenti a scelta, nel caso in cui il numero delle promozioni corrisponde a quello degli idonei dell'intera aliquota di avanzamento, il militare in distacco è promosso al grado superiore sulla base dei soli minimi di anzianità, prescindendo dagli altri requisiti e dall'inserimento in aliquote e quadri di avanzamento, in ordine di ruolo, dopo l'ultimo dei militari promosso e presente in aliquota.».

9.23 (testo 2)

[Mininno, Ortis, Di Micco](#)

Respinto

Sopprimere il comma 10.

9.24

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 13 sostituire le parole: « entro tre giorni» con le seguenti: « entro sei giorni»

9.25

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 13 sostituire le parole: « entro tre giorni» con le seguenti: « entro cinque giorni»

9.26

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 13 sostituire le parole: « entro tre giorni» con le seguenti: « entro quattro giorni»

9.27

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 13 sostituire le parole: « entro tre giorni» con le seguenti: « nell'arco di tre giorni»

9.28

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 13 sostituire le parole: « entro tre giorni» con le seguenti: « entro i primi tre giorni»

9.29

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 13 sostituire le parole: « entro tre giorni» con le seguenti: « entro almeno tre giorni»

9.30

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 17 sostituire le parole: « previa acquisizione del parere» con le seguenti: « salvo aver ricevuto l'acquisizione del parere »

9.31

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 17 sostituire le parole: « previa acquisizione del parere» con le seguenti: « non prima dell'acquisizione del parere »

9.32

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 17 sostituire le parole: « previa acquisizione del parere» con le seguenti: «comunque dopo aver ricevuto il parere »

9.33

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 17 sostituire le parole: « previa acquisizione del parere» con le seguenti: « salvo acquisizione del parere »

G9.1

Il Relatore

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1893 recante *Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo,*

premesso che:

l'articolo 9 (*Svolgimento dell'attività di carattere sindacale e delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni*) prevede che:

- ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13 sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti nonché permessi e aspettative sindacali non retribuiti;

- con la contrattazione di cui all'articolo 11 sono stabiliti:

a) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare nonché il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative;

b) la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali;

- la ripartizione del contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è effettuata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 16, comma 4.

l'articolo 16, comma 4, stabilisce che con decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, è determinato il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, sulla base della rappresentatività calcolata ai sensi dell'articolo 13;

sussiste la necessità che nella fase di prima applicazione venga comunque definito il numero dei distacchi e dei permessi sindacali;

impegna il Governo:

ad adottare successivi provvedimenti legislativi volti, ove possibile in relazione alle disponibilità delle occorrenti risorse, a fissare, in sede di prima applicazione e nelle more degli adempimenti definitivi previsti, il numero totale dei distacchi sindacali nel rapporto di una unità ogni

2.000 militari in organico per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare e il numero totale dei permessi sindacali retribuiti nella misura di quattro ore annue per ciascun militare in organico a ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato

(Diritto di assemblea)

1. Per l'esercizio del diritto di associazione sindacale riconosciuto dalla presente legge, i militari, fuori dal servizio, possono tenere riunioni:

a) anche in uniforme, in locali messi a disposizione dall'amministrazione, che ne concorda le modalità d'uso;

b) in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme.

2. Sono autorizzate riunioni con ordine del giorno su materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, durante il servizio nel limite di dieci ore annue individuali, secondo le disposizioni che regolano l'assenza dal servizio, previa comunicazione, con almeno cinque giorni di anticipo, ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari richiedente.

3. Le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio.

4. Le eventuali controversie sono regolate ai sensi dell'articolo 17.

5. I comandanti o i responsabili di unità garantiscono il rispetto della presente legge, favorendo l'esercizio delle attività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

EMENDAMENTI

10.1

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « dieci ore annue» con le seguenti: « venti ore annue»

10.2

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « dieci ore annue» con le seguenti: « quindici ore annue»

10.3

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « dieci ore annue» con le seguenti: « tredici ore annue»

10.4

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « dieci ore annue» con le seguenti: « dodici ore annue»

10.5

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « dieci ore annue» con le seguenti: « undici ore annue»

10.6

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « dieci ore annue» con le seguenti: « nove ore annue»

10.7

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « dieci ore annue» con le seguenti: « otto ore annue»

10.8

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « dieci ore annue» con le seguenti: « sei ore annue»

10.9

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: « almeno quindici giorni»

10.10

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: « dieci giorni»

10.11

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: « nove giorni»

10.12

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: « otto giorni»

10.13

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: « sette giorni»

10.14

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: « sei giorni»

10.15

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: « almeno cinque giorni»

10.16

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: « non meno di cinque giorni»

10.17

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: «restanti cinque giorni»

10.18

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: « quattro giorni»

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Approvato

(Procedure di contrattazione)

1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 13, sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di comparto. La medesima procedura si applica alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare negli ambiti riservati all'amministrazione di appartenenza, per tutto il personale militare in servizio e in particolare con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dall'articolo 5, comma 5, della presente legge.

2. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale militare sono stabilite dalla presente legge e si concludono con l'emanazione di distinti decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare.

3. I decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2 sono emanati a seguito di accordi sindacali stipulati dalle seguenti delegazioni:

a) per la parte pubblica: una delegazione composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, il Capo di stato maggiore della difesa o un suo rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti, per l'accordo concernente il personale delle Forze armate, e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per l'accordo concernente il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare;

b) per la parte sindacale: una delegazione sindacale composta da rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri stabiliti dall'articolo 13. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali sono composte dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale.

4. Sono oggetto di contrattazione le seguenti materie:

a) per le Forze armate, le materie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

b) per le Forze di polizia a ordinamento militare, le materie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

EMENDAMENTI

11.1

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: « La medesima procedura» con le seguenti: « La stessa procedura»

11.2

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: « La medesima procedura» con le seguenti: « Uguale procedura»

11.3

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: « La medesima procedura» con le seguenti: « Identica procedura»

11.4

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: « La medesima procedura» con le seguenti: « Una procedura identica»

11.5

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: « per tutto il personale» con le seguenti: « per l'insieme del personale»

11.6

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: « per tutto il personale» con le seguenti: « Per quanto riguarda tutto il personale»

11.7

[Rauti](#), [Petrenga](#)

Ritirato

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In relazione alla Guardia costiera, per la parte pubblica è presente anche il Ministro dei Trasporti o il Sottosegretario di Stato delegato.»

11.8

[Petrenga](#)

Ritirato

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per le Forze Armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, sono oggetto di contrattazione le materie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.»

11.9

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#)

Respinto

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché i criteri per l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio; le misure per incentivare l'efficienza del servizio; le aspettative, i distacchi ed i permessi sindacali; i criteri di massima per l'aggiornamento professionale»;

b) alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché i criteri per l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio; le misure per incentivare l'efficienza del servizio; le aspettative, i distacchi ed i permessi sindacali».

ARTICOLI 12 E 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato

(Obblighi informativi)

1. Le amministrazioni militari del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze comunicano alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 il contenuto delle circolari e delle direttive da emanare con riferimento alle materie indicate nell'articolo 5, comma 2. A tal fine, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 3, sono disciplinate le procedure di informazione e consultazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13.

Art. 13.

Approvato nel testo emendato

(Rappresentatività)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attività e delle competenze specificamente individuate dalla presente legge, quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare. Qualora l'associazione professionale a carattere sindacale sia invece costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, la stessa dovrà avere una rappresentatività non inferiore al 3 per cento della forza effettiva in ragione della singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime.
 2. Qualora l'associazione costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare non raggiunga la quota minima di rappresentatività del 3 per cento in ciascuna delle Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, essa è rappresentativa nelle sole Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare nelle quali raggiunge la quota minima del 4 per cento.
 3. Ai fini della consistenza associativa, sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,5 per cento dello stipendio.
 4. Ai fini del calcolo della consistenza associativa, la forza effettiva complessiva delle Forza armata e della Forza di polizia a ordinamento militare si calcola escludendo il personale che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, non può aderire alle associazioni sindacali.
 5. In via transitoria, le quote percentuali di iscritti previste dal comma 1 sono ridotte:
 - a) di 2 punti percentuali, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
 - b) di 1 punto percentuale, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni.
 6. In via transitoria, il contributo sindacale minimo previsto dal comma 3 è ridotto:
 - a) del 50 per cento, limitatamente al primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge;
 - b) del 20 per cento, per il secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, sono riconosciute le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

EMENDAMENTI

13.1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attività e delle competenze specificamente individuate dalla presente

legge, se raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 5 per cento della forza sindacalizzata della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare sono considerate rappresentative a livello nazionale per le sole Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare per le quali raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 5 per cento della forza sindacalizzata.».

13.2

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « del 3 per cento» con le seguenti: « del 4 per cento»

13.3

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « del 3 per cento» con le seguenti: « del 3,5 per cento»

13.4

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: « inferiore allo 0,5 per cento» con le seguenti: « inferiore al 2 per cento »

13.5

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: « inferiore allo 0,5 per cento» con le seguenti: « inferiore all'1 per cento »

13.6

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: « inferiore allo 0,5 per cento» con le seguenti: « inferiore allo 0,9 per cento »

13.7

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: « inferiore allo 0,5 per cento» con le seguenti: « inferiore allo 0,8 per cento »

13.8

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: « inferiore allo 0,5 per cento» con le seguenti: « inferiore allo 0,75 per cento »

13.9

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: « non può aderire» con le seguenti: « non può essere annesso»

13.10

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: « non può aderire alle» con le seguenti: « non può essere compreso nelle»

13.11

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: « non può aderire» con le seguenti: « non può essere iscritto»

13.12

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 5 lettera a) sostituire le parole: « 2 punti percentuali» con le seguenti: « 3,5 punti percentuali»

13.13

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 5 lettera a) sostituire le parole: « 2 punti percentuali» con le seguenti: « 3 punti percentuali»

13.14

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 5 lettera a) sostituire le parole: « 2 punti percentuali» con le seguenti: « 2,5 punti percentuali»

13.15

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 5 lettera a) sostituire le parole: « 2 punti percentuali» con le seguenti: « 1,5 punti percentuali»

13.16

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 5 lettera b) sostituire le parole: « di 1 punto» con le seguenti: « di 2,5 punti»

13.17

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 5 lettera b) sostituire le parole: « di 1 punto» con le seguenti: « di 1,5 punto»

13.18

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 5 lettera b) sostituire le parole: « di 1 punto» con le seguenti: « di 0,75 punti»

13.19

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 5 lettera b) sostituire le parole: « di 1 punto» con le seguenti: « di 0,5 punti»

13.500

Il Relatore

Approvato

Sopprimere il comma 6.

13.20

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 6 lettera a) sostituire le parole: « del 50 per cento» con le seguenti: « del 60 per cento»

13.21

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 6 lettera a) sostituire le parole: « del 50 per cento» con le seguenti: « del 55 per cento»

13.22

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 6 lettera a) sostituire le parole: « del 50 per cento» con le seguenti: « del 45 per cento»

13.23

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 6 lettera a) sostituire le parole: « del 50 per cento» con le seguenti: « del 40 per cento»

13.24

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 6 lettera b) sostituire le parole: « del 20 per cento» con le seguenti: « di almeno il 20 per cento»

13.25

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 6 lettera b) sostituire le parole: « del 20 per cento» con le seguenti: « di non meno del 20 per cento»

13.26

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 6 lettera b) sostituire le parole: « del 20 per cento» con le seguenti: « perlomeno del 20 per cento»

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

Approvato

(Tutela e diritti)

1. I militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13:

a) non sono perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio delle loro funzioni, fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilità e dal contegno da tenere, anche fuori del servizio, a salvaguardia del prestigio istituzionale;

b) non possono essere trasferiti a un'altra sede o a un altro reparto ovvero essere sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione, se non previa intesa con l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari alla quale appartengono, salvi i casi di incompatibilità ambientale o di esigenza di trasferimento dovuta alla necessità di assolvere i previsti obblighi di comando e le attribuzioni specifiche di servizio e, per il personale della Marina, di imbarco, necessari per l'avanzamento, e salvi i casi straordinari di necessità e urgenza, anche per dichiarazione dello stato di emergenza;

c) non possono essere impiegati in territorio estero singolarmente, fatte salve le esigenze delle unità di appartenenza;

d) possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare, nei limiti previsti dalla presente legge e nelle materie di cui all'articolo 5; possono interloquire con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, e partecipare a convegni e assemblee aventi carattere sindacale, nei modi e con i limiti previsti dalla presente legge;

e) possono inviare comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato quando lo ritengono opportuno, concordandone le modalità, almeno trentasei ore prima, con i comandanti competenti.

EMENDAMENTI

14.1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «di incompatibilità ambientale o».

14.2

[Petrenga](#), [Rauti](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «di incompatibilità ambientale» inserire le seguenti: «, che non può derivare dallo svolgimento di attività sindacale.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decreto di cui all'articolo 16, comma 3, stabilisce i criteri generali ai quali le autorità competenti devono ispirarsi nel valutare la ricorrenza o meno di casi di incompatibilità ambientale.».

14.3

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di incompatibilità ambientale» inserire le seguenti: «con osservanza da parte dell'amministrazione dell'obbligo di motivazione di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.».

14.4

[Castiello](#)

Ritirato

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «stato di emergenza;» aggiungere il seguente periodo: «il trasferimento dovrà essere congruamente motivato».

14.5

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#)

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le tutele di cui alle lettere a), d) ed e) del comma 1 del presente articolo si applicano anche ai militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra

militari non rappresentative a livello nazionale.».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 14

14.0.1

[Rauti](#), [Petrenga](#)

Ritirato

Dopo l' articolo inserire i seguenti:

«Art. 14-bis.

(Distacchi sindacali)

1. È previsto un limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza Armata o Forza di polizia a ordinamento militare.

2. Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvede il Ministro della Difesa, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo trimestre di ciascun quadriennio. La ripartizione è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.

3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso del Ministero per la funzione pubblica - ed emanano il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso del Ministero per la funzione pubblica - finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e relativo riparto di cui al precedente comma 2 - è considerato acquisito qualora il Ministero per la funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed al Ministero per la funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.

4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito di ciascun contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore rispettivamente dei dipendenti delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.

5. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

Art. 14-ter.

(Permessi sindacali)

1. Per l'espletamento del loro mandato, i militari che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo che precede, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dai commi successivi.

2. Il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza Armata o Forza di polizia ad ordinamento militare è determinato con

decreto ai sensi dell'articolo 17 comma 3 lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministero della Difesa, entro 120 dall'entrata in vigore della presente legge. In riferimento a quanto indicato nel comma 7, i rispettivi monti ore annui dei permessi sindacali sono rapportati in turni giornalieri di servizio.

3. Alla ripartizione degli specifici monti ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvedono, nell'ambito di ciascuna Forza Armata o di polizia ad ordinamento militare, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il primo trimestre di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza la quota pari al 10% è attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante è attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.

4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, in favore del personale di cui al comma 1, possono essere autorizzati ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.

5. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'Amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri o orari.

6. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte della organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto dirigente provvederà ad informare il capo del personale.

7. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze Armate e delle Forza di polizia ad ordinamento militare, essi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio.

8. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
Art. 14-*quater*.

(Aspettative e permessi sindacali non retribuiti)

1. I militari che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite.

2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso del Ministero per la funzione pubblica - ed emanano il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso del Ministero competente - finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi - è considerato acquisito qualora lo stesso non provveda entro trenta giorni dalla data della ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di

appartenenza del personale interessato ed al Ministero per la funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.

3. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 14-ter possono usufruire - con le modalità di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo 14-ter - di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale nonché alle riunioni degli organi collegiali statuari, nazionali, centrali e periferici, delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre i rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 14-ter.»

ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

Approvato

(Informazione e pubblicità)

1. Le deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i processi verbali e i comunicati delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, le dichiarazioni dei militari che ricoprono cariche elettive e ogni notizia relativa all'attività sindacale sono resi pubblici secondo le modalità previste dai rispettivi statuti.

2. Ai dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è data facoltà di avere rapporti con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore.

3. Negli ordinamenti didattici delle scuole di formazione, di base e delle accademie militari è inserita la materia « elementi di diritto del lavoro e di diritto sindacale in ambito militare ».

EMENDAMENTI

15.1

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: « le modalità previste» con le seguenti: « le regole previste»

15.2

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: « le modalità previste» con le seguenti: « le norme previste»

15.3

[Rauti](#), [Petrenga](#)

Ritirato

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Nelle unità e reparti centrali e periferici delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare è concesso ai sindacati ed associazioni sindacali tra militari l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti e altri scritti o stampati conformi alle disposizioni generali sulla stampa e concernenti notizie esclusivamente sindacali, in locali distinti da quelli in cui è generalmente ammesso il pubblico.

3-ter. A ciascuno dei sindacati a carattere nazionale, maggiormente rappresentativi, è altresì concesso, nella sede centrale, regionale, provinciale o territoriale, l'uso gratuito di un locale e delle relative utenze, da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive, secondo le modalità determinate dall'amministrazione e sentiti i sindacati.».

ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 16.

Approvato

(Delega al Governo per il coordinamento normativo e regolamenti di attuazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo

12 maggio 1995, n. 195, dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dall'articolo 5, comma 5, della presente legge, e del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare;
- b) novellazione del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le disposizioni della presente legge;
- c) modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le norme della presente legge;
- d) semplificazione e maggiore efficienza delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, nonché un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività.
- e) istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile. L'istituzione dell'area negoziale prevista al precedente periodo avviene nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.

3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge.

4. Con decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, è determinato, nel limite massimo fissato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari con criterio proporzionale, sulla base della rappresentatività calcolata ai sensi dell'articolo 13.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

6. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI

16.1

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: « entro sei mesi» con le seguenti: «entro non meno di sette mesi »

16.2

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: « entro sei mesi» con le seguenti: «entro non meno di sei mesi »

16.3

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: « entro sei mesi» con le seguenti: «non prima del decorrere di sei mesi »

16.4

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: « entro sei mesi» con le seguenti: «entro la scadenza di sei mesi »

16.5

[Rauti, Petrenga](#)

Ritirato

Sopprimere il comma 4.

ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17.

Approvato

(Giurisdizione)

1. Sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla presente legge, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari.
2. I giudizi nella materia di cui al comma 1 sono soggetti al rito abbreviato previsto dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
3. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera *m-septies*) è aggiunta la seguente:
« *m-octies*) i provvedimenti che si assumono lesivi di diritti sindacali del singolo militare o dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che lo rappresenta ».
4. Per le controversie nelle materie di cui alla presente legge, la parte ricorrente è tenuta al versamento, indipendentemente dal valore della causa, del contributo unificato di importo fisso di cui all'articolo 13, comma 6-*bis*, lettera *e*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Se la controversia riguarda condotte antisindacali consistenti nel diniego ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali di cui alla presente legge, l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari legittimata ad agire ai sensi del comma 2 può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso la commissione individuata ai sensi dell'articolo 18.
5. La richiesta del tentativo di conciliazione di cui al comma 4, sottoscritta da chi ha la rappresentanza legale dell'associazione, è notificata, tramite posta elettronica certificata, sottoscritta digitalmente, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alla commissione di conciliazione competente, che cura l'invio di copia digitale della richiesta all'articolazione della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare interessata. La richiesta deve indicare:
 - a) la denominazione e la sede dell'associazione, nonché il nome del legale rappresentante e l'atto statutario che gli conferisce i poteri rappresentativi;
 - b) il luogo dove è sorta la controversia;
 - c) l'esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa.
6. L'articolazione della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare interessata dalla controversia deposita presso la commissione di conciliazione, entro dieci giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto. Entro i dieci giorni successivi a tale deposito, la commissione fissa, per una data compresa nei successivi trenta giorni, la comparizione dell'associazione e dell'articolazione dell'amministrazione interessata per il tentativo di conciliazione. Dinnanzi alla commissione, per l'associazione professionale a carattere

sindacale tra militari deve presentarsi il legale rappresentante ovvero altro militare ad essa appartenente appositamente delegato. Non è ammessa la partecipazione di soggetti non appartenenti all'associazione.

7. Se la conciliazione esperita ai sensi dei commi 4, secondo periodo, 5 e 6 ha esito positivo, è redatto un processo verbale che riporta il contenuto dell'accordo raggiunto. Il processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione di conciliazione, costituisce titolo esecutivo. Se non è raggiunto l'accordo, la medesima controversia può costituire oggetto di ricorso innanzi al giudice amministrativo ai sensi dei commi 1 e 2.

8. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è attribuita legittimazione attiva quando sussiste interesse diretto in relazione alle controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla presente legge.

EMENDAMENTI

17.1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

17.2

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#)

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «è tenuta al versamento, indipendentemente dal valore della causa, del contributo unificato di importo fisso di cui all'articolo 13, comma 6-bis, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115» con le seguenti parole: «non è tenuta ad alcun versamento».

17.3

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 8 sostituire le parole: « è attribuita legittimazione» con le seguenti: « è assegnata legittimazione»

17.4

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 8 sostituire le parole: « è attribuita legittimazione» con le seguenti: « viene assegnata legittimazione»

17.5

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 8 sostituire le parole: « è attribuita legittimazione» con le seguenti: « viene assegnata regolarmente la legittimazione»

17.6

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 8 sostituire le parole: « è attribuita legittimazione» con le seguenti: « è stabilita eventuale legittimazione»

ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 18.

Approvato

(Procedure di conciliazione)

1. È istituita presso il Ministero della difesa la commissione centrale di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie indicate all'articolo 17, comma 4, aventi rilievo nazionale. Per la conciliazione delle medesime controversie riferite al personale del Corpo della guardia di finanza è istituita analogo commissione centrale presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Sono altresì istituite, presso unità organizzative di livello non inferiore a quello regionale o paritetico delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, almeno cinque commissioni periferiche di conciliazione, per la risoluzione in via bonaria delle controversie indicate all'articolo 17, comma 4, aventi rilievo locale.

3. Le commissioni di cui ai commi 1 e 2, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) sono presiedute, con funzione di garanzia, da un presidente nominato con decreto del Ministro della difesa o, per le commissioni riferite al personale del Corpo della guardia di finanza, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, scelto tra gli iscritti in un elenco appositamente istituito presso i citati Ministeri e comprendente magistrati, avvocati iscritti all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni superiori e professori universitari in materie giuridiche;

b) sono composte da appartenenti alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento e da militari designati, nell'ambito dei propri iscritti, dalle associazioni riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 della presente legge. I militari appartenenti alle commissioni di conciliazione svolgono tale attività per servizio e sono individuati, con incarico non esclusivo, fra coloro che sono impiegati nell'ambito della regione amministrativa nella quale ha sede la commissione di cui sono componenti.

4. Per promuovere il tentativo di conciliazione, la parte ricorrente è tenuta a versare, con le modalità definite dal regolamento di cui al comma 3, un contributo pari a euro 155 per le procedure dinnanzi alle commissioni centrali di cui al comma 1 e pari a euro 105 per le procedure dinnanzi alle commissioni periferiche di cui al comma 2.

5. Le amministrazioni interessate provvedono all'istituzione e al funzionamento delle commissioni di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai rispettivi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

EMENDAMENTI

18.1

[Rauti](#), [Petrenga](#)

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «di cui ai commi 1 e 2» con le seguenti: «di cui al comma 2».

18.2

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#)

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per promuovere il tentativo di conciliazione, la parte ricorrente non è tenuta ad alcun versamento.»

ARTICOLO 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 19.

Approvato

(Abrogazioni e norme transitorie)

1. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 16, comma 4, della presente legge sono abrogati gli articoli da 1476 a 1482 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica e proseguono l'attività di competenza, compresa la partecipazione alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, se in corso, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, fino all'entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), della presente legge, ovvero, se successiva, fino alla conclusione dei lavori per la formulazione dello schema di provvedimento ai sensi dell'articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. A decorrere dalla medesima data, i consigli della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano la propria funzione.
3. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già conseguito l'assenso del Ministro competente, si adeguano ai contenuti e alle prescrizioni della presente legge entro novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore. Decorso tale termine, il Ministro competente effettua sulle predette associazioni i controlli previsti dall'articolo 3.

EMENDAMENTI

19.1

[Rauti](#), [Petrenga](#)

Ritirato

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 19.

(Misurazione della rappresentatività)

1. La misurazione della rappresentatività di cui all'articolo 13 si effettua ogni biennio, rapportando il numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale ai sensi dell'articolo 7 e accertate per ciascuna delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari con la forza effettiva della forza armata o forza di polizia a ordinamento militare di riferimento. La rilevazione delle deleghe e quella della forza effettiva è effettuata avuto riguardo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di misurazione e tenuto conto delle revoche pervenute entro il 31 ottobre precedente.

2. Ai fini dell'accertamento delle deleghe di cui al comma 1, entro il 15 febbraio dell'anno di rilevazione le amministrazioni centrali delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare forniscono alle segreterie nazionali delle rispettive associazioni professionali a carattere sindacale tra militari i dati riferiti alle predette deleghe e le incontrano per la certificazione dei dati e per la sottoscrizione della relativa documentazione. Per le associazioni interforze tali adempimenti sono effettuati dallo Stato Maggiore della difesa. Ai fini della consistenza associativa sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,50 percento dello stipendio. È data facoltà alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari di richiedere appositi incontri con le amministrazioni centrali di riferimento, per l'esame della documentazione presentata e alla eventuale rettifica. Le amministrazioni centrali inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate, anche elettroniche e a lettura ottica, predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.

3. È istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un comitato paritetico al quale partecipano le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative, incaricato di esaminare e deliberare in ordine ad eventuali contestazioni relative alla rilevazione delle deleghe.

19.2

[Petrenga](#)

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino all'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti di cui al comma 1 dell'articolo 16.»

19.3

[De Falco](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «fino all'entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *b*) della presente legge,» *con le seguenti:* «fino all'entrata in vigore dell'ultimo decreto correttivo di cui all'articolo 16 comma 5 della presente legge,».

19.4

[Rauti](#), [Petrenga](#)

Ritirato

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire e agevolare la nascita e la regolare costituzione delle associazioni sindacali di cui alla presente legge, il dato del 3 per cento relativo alla rappresentatività di cui all'articolo 13, verrà calcolato a decorrere dal terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.»

Art. 19-bis.

(Rappresentatività transitoria)

1. In via transitoria, le quote percentuali di iscritti previste dal comma 1 dell'articolo 13 sono ridotte:

- a) limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di 1,25 punti percentuali;
- b) decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni, di 0,75 punti percentuali.

Art. 19-ter.

(Ripartizione transitoria di distacchi e permessi)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la pubblica amministrazione stabilisce con proprio decreto il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ogni Forza armata o di polizia a ordinamento militare da attribuire alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale. Essi restano validi fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del primo accordo sindacale recante la disciplina del contenuto del rapporto di impiego delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

2. Entro centoventi giorni successivi all'entrata in vigore del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui al comma 1, lo stesso Ministro, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale riconosciute, stabilisce con proprio decreto la ripartizione dei distacchi e dei permessi fra le medesime associazioni per l'anno in corso, in rapporto alla percentuale di rappresentatività calcolata sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13 e riferiti all'ultimo giorno del mese in cui decorrono centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Dall'anno successivo e fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, il Ministro per la pubblica

amministrazione provvede entro il primo trimestre di ogni biennio alla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali sulla base della rappresentatività calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 13.

3. All'assegnazione dei distacchi si provvede nell'ambito delle dotazioni disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. All'assegnazione dei permessi sindacali si provvede mediante le risorse del fondo per la contrattazione collettiva nazionale, come quantificate ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici dei dipendenti statali in regime di diritto pubblico per il triennio 2019-2021, di cui all'articolo 1, comma 127, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 19-*quater*.

(Rappresentanza militare)

1. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica e proseguono l'attività di competenza, compresa la partecipazione alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, se in corso, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, fino all'entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b) della presente legge, ovvero, se successiva, fino alla conclusione dei lavori per la formulazione dello schema di provvedimento ai sensi dell'articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. A decorrere dalla medesima data, i predetti consigli della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano la propria funzione.

Art. 19-*quinquies*.

(Adeguamento delle associazioni esistenti)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già conseguito l'assenso del Ministro competente, si adeguano ai contenuti e alle prescrizioni della presente legge entro novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore. Decorso tale termine, il Ministro competente effettua sulle predette associazioni i controlli previsti dall'articolo 3.»

ARTICOLO 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 20.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Norme sulla libertà di associazione sindacale dei militari e delega al Governo per il coordinamento normativo ([1542](#))

ARTICOLI DA 1 A 15

Art. 1.

(Diritto di associazione sindacale)

1. Gli appartenenti alle Forze armate e ai Corpi di polizia ad ordinamento militare hanno il diritto di associarsi, di costituire e di aderire liberamente ad associazioni professionali a carattere sindacale, di seguito denominate « associazioni », per la tutela dei propri interessi economici e sociali, alle condizioni e con i limiti fissati dalla presente legge.

2. Le associazioni sono formate da militari in servizio e in ausiliaria.

3. Lo statuto delle associazioni garantisce un ordinamento interno a base democratica ed è trasmesso al Ministro della difesa, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 12. Per le associazioni

formate da militari del Corpo della Guardia di finanza lo statuto è trasmesso al Ministro dell'economia e delle finanze. Per le associazioni costituite da militari di più Forze armate e Corpi di polizia ad ordinamento militare lo statuto è trasmesso al Ministro della difesa e al Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Lo statuto è conformato ai principi stabiliti dalla presente legge e prevede le modalità di elezione dei direttivi sindacali. La partecipazione e l'adesione dei militari alle associazioni è libera e volontaria e non può essere impedita o limitata.

5. Le associazioni devono avere una denominazione idonea ad evidenziare la natura di associazione professionale del personale militare. Tali associazioni possono essere costituite da militari di una o più Forze armate o Corpi di polizia ad ordinamento militare.

6. Le associazioni osservano e rispettano i principi di neutralità e democraticità delle Forze armate.

7. Le associazioni non hanno finalità di lucro, sono finanziate esclusivamente con i proventi delle deleghe connesse al versamento delle quote da parte degli associati e rendicontano annualmente con il deposito dei bilanci presso il Ministero della difesa ovvero presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il Corpo della Guardia di finanza.

8. Le associazioni tutelano gli interessi del personale militare. Alle associazioni rappresentative a livello nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di settore. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.

9. Le modalità di iscrizione alle associazioni sono definite con il regolamento di cui all'articolo 12.

10. Gli appartenenti alle Forze armate e ai Corpi di polizia ad ordinamento militare non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi della presente legge.

Art. 2.

(Autorità di riferimento delle associazioni)

1. A livello centrale le associazioni hanno come autorità di riferimento e di confronto il Ministro della difesa per le Forze armate e l'Arma dei carabinieri e il Ministro dell'economia e delle finanze per il Corpo della Guardia di finanza, nonché i capi di Stato Maggiore delle Forze armate e i comandanti generali per i Corpi di polizia ad ordinamento militare.

2. A livello territoriale le associazioni hanno come autorità di riferimento e di confronto per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della Guardia di finanza i comandanti di livello regionale o ente di livello equiparato e, per le Forze armate, i comandanti di livello regionale o ente di livello equiparato di riferimento individuati con decreto dal Ministro della difesa.

Art. 3.

(Composizione delle associazioni)

1. Gli organi direttivi delle associazioni sono elettivi e composti in proporzione alla consistenza effettiva di ciascuna Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare a livello nazionale. Nel caso di associazioni costituite da militari di più Forze armate o Corpi di polizia ad ordinamento militare, gli organismi direttivi sono composti in proporzione alla consistenza effettiva di ciascuna amministrazione militare.

2. La composizione numerica degli organismi direttivi delle associazioni è stabilita con decreto del Ministro della difesa da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le associazioni del Corpo della Guardia di finanza è previsto il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

(Rappresentatività delle associazioni)

1. La rappresentatività delle associazioni è determinata esclusivamente in base al numero degli iscritti rilevato al 31 dicembre di ogni biennio.

2. Alle associazioni è riconosciuta la rappresentatività degli interessi del personale militare qualora abbiano un numero di iscritti superiore al 5 per cento della forza effettiva della Forza armata o del

Corpo di polizia ad ordinamento militare.

3. Alle associazioni costituite da militari di più Forze armate o Corpi di polizia ad ordinamento militare è riconosciuta la rappresentatività degli interessi del personale militare qualora abbiano un numero di iscritti superiore al 3 per cento della forza effettiva di ciascuna Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare.

4. In via transitoria, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota percentuale di iscritti prevista è ridotta al 3 per cento per le associazioni di militari di ogni singola Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare ed è ridotta, per le associazioni costituite da militari di una o più Forze armate o Corpi di polizia ad ordinamento militare, al 2 per cento di ciascuna Forza o Corpo.

Art. 5.

(Cariche direttive)

1. Le cariche direttive delle associazioni sono esclusivamente elettive e possono essere assunte dai militari in servizio permanente effettivo e in ausiliaria.

2. Non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi alla carica di presidente o segretario generale della medesima associazione.

3. Non possono assumere cariche direttive delle associazioni i militari che:

a) hanno riportato condanne, ancorché non definitive, per delitti non colposi, a meno che sia intervenuta sentenza di riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale;

b) sono sottoposti a misure cautelari limitative della libertà personale o a misure interdittive;

c) sono in stato di sospensione dall'impiego.

4. Il delegato sindacale cessa anticipatamente dal mandato sindacale per una delle seguenti cause:

a) cessazione dal servizio;

b) sopravvenienza di una delle circostanze di cui al comma 3, lettere a), b) e c);

c) dimissioni.

Art. 6.

(Facoltà e limiti del mandato)

1. Ai rappresentanti delle associazioni sono riconosciuti:

a) distacchi sindacali nel numero stabilito con il regolamento di cui all'articolo 12, assegnati sulla base dell'effettiva rappresentatività del personale;

b) permessi sindacali nel numero di giorni stabilito con il regolamento di cui all'articolo 12, assegnati sulla base dell'effettiva rappresentatività del personale.

2. Dal computo dei giorni di assenza riconosciuti ai componenti degli organismi direttivi delle associazioni sono escluse le riunioni ordinarie dell'associazione di appartenenza.

3. Le cariche direttive delle associazioni possono intrattenere rapporti, anche a titolo personale, con organismi estranei alle Forze armate e ai Corpi di polizia ad ordinamento militare per un migliore assolvimento del proprio incarico e partecipare a convegni e assemblee sulle materie di competenza.

4. I rappresentanti delle associazioni, concordando la presenza con i comandanti interessati, possono visitare le strutture e i reparti militari nell'ambito di riferimento e compatibilmente con le locali esigenze non altrimenti assolvibili.

5. Le associazioni possono organizzare assemblee del personale in orario di servizio concordandone l'organizzazione con i comandanti di riferimento e compatibilmente con le esigenze operative. I militari interessati possono partecipare nel limite di dieci ore annue individuali. Le assemblee si svolgono all'interno di locali militari messi a disposizione dalle amministrazioni di appartenenza.

Art. 7.

(Tutela e diritti del delegato e delle associazioni)

1. I militari che ricoprono le cariche direttive delle associazioni non sono perseguibili disciplinarmente per le opinioni e gli atti compiuti nell'espletamento dei compiti connessi con lo specifico mandato di delegato.

2. Sono vietati tutti gli atti diretti a condizionare o limitare l'esercizio del mandato di componenti degli organismi delle associazioni. Tali atti costituiscono grave mancanza disciplinare.

3. I militari che assumono cariche direttive delle associazioni non possono essere trasferiti ad altra sede se non a richiesta dei militari medesimi.

4. Le associazioni sono legittimate a promuovere il ricorso avanti agli organi giurisdizionali militari per la tutela dei diritti degli organismi sindacali.

Art. 8.

(Rapporti con il Parlamento, con il Governo e gli enti locali)

1. Nelle materie di rispettiva competenza le associazioni possono:

- a) formulare pareri, proposte e richieste ai Ministeri;
- b) chiedere di essere audite dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti che, ove lo ritengano, vi provvedono secondo le norme dei rispettivi regolamenti;
- c) avviare rapporti e collaborazioni con gli enti locali e pubblici.

Art. 9.

(Competenze delle associazioni)

1. Le associazioni possono:

- a) chiedere alle autorità di riferimento riunioni informative in merito ai provvedimenti da adottare;
- b) presentare osservazioni e proposte sugli schemi di disegni di legge del Governo, di decreti legislativi e di regolamenti sulle materie di competenza;
- c) esercitare attività di vigilanza sull'attuazione del contratto e su tutte le materie oggetto di contrattazione e concertazione, mediante la presentazione di osservazioni direttamente all'autorità di riferimento;
- d) esercitare attività di tutela e di conciliazione individuale e collettiva sulle materie di competenza;
- e) avvalersi di consulenti esterni;
- f) richiedere alle autorità di riferimento riunioni informative per l'approfondimento delle questioni per le quali è prevista l'espressione del parere;
- g) attivare scambi di informazione nelle materie di propria competenza con gli altri organismi rappresentativi e sindacali interessati alle attività di contrattazione e concertazione, nonché partecipare a incontri, convegni e seminari di studio organizzati da tali organismi e attivare rapporti con organismi simili degli Stati membri dell'Unione europea;
- h) audire soggetti ritenuti idonei al fine di acquisire informazioni utili per la trattazione delle materie di interesse;
- i) promuovere iniziative finalizzate al benessere dei militari nel tempo libero.

2. Le associazioni sono, inoltre, adeguatamente informate dall'autorità di riferimento in ordine agli intendimenti e agli orientamenti dell'amministrazione sulle materie oggetto di contrattazione e di concertazione.

3. In rappresentanza del personale militare alle associazioni sono riconosciute prerogative e competenze in materia di vigilanza sulla gestione degli enti previdenziali e assistenziali. A tal fine, entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono modificati ed aggiornati gli statuti di tutti gli enti previdenziali ed assistenziali del personale militare.

4. Sono oggetto di contrattazione per le Forze armate le materie stabilite dall'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e per i Corpi di polizia ad ordinamento militare le materie di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo. Formano, inoltre, oggetto di contrattazione:

- a) l'articolazione dell'orario di lavoro;
- b) le attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;
- c) i provvedimenti volti a introdurre incentivi e a favorire la meritocrazia;
- d) gli atti amministrativi di carattere generale concernenti lo stato giuridico, previdenziale e assistenziale del personale militare, l'integrazione del personale femminile, la salute e la sicurezza sul lavoro, l'alloggiamento del personale, i servizi erogati dalle sale di convegno e dalle mense, le condizioni igienico-sanitarie, la qualificazione del personale anche attraverso la sua formazione continua;
- e) le condizioni, il trattamento, la tutela giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale,

materiale e morale del personale militare;
f) la gestione degli enti di assistenza e dei fondi pensione.

5. Forma oggetto di concertazione l'impiego del personale, nonché i criteri generali relativi ai trasferimenti di autorità del personale, alle licenze, alle aspettative e ai permessi.

6. Allo scopo di favorire e rendere costruttivo il sistema delle relazioni sindacali, le rispettive amministrazioni militari informano le associazioni in merito alla determinazione dei criteri generali inerenti:

- a) la definizione delle piante organiche;
- b) l'introduzione di nuove tecnologie, l'organizzazione degli uffici e ogni provvedimento volto a migliorare l'efficienza dell'organizzazione del lavoro che abbiano effetti generali su di essa;
- c) i criteri generali relativi ai trasferimenti a domanda del personale.

Art. 10.

(Esclusione)

1. Fatta salva la capacità propositiva e non vincolante in ordine ai criteri generali, in virtù dei riflessi sulle condizioni morali e materiali del personale militare, sono escluse dalle competenze dirette delle associazioni le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, il settore logistico-operativo, la direzione dei servizi, il rapporto gerarchico funzionale e le operazioni.

Art. 11.

(Funzionalità gestionale delle associazioni)

1. Le associazioni non possono stabilire la propria sede sociale presso le caserme né presso unità o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Le amministrazioni militari garantiscono la disponibilità di locali da adibire a ufficio sindacale per lo svolgimento di attività a favore del personale, nonché per l'affissione e la divulgazione di materiale concernente notizie e comunicazioni di carattere sindacale, presso le sedi di ciascun comando generale o a livello regionale o equiparato.
3. Le associazioni possono riunirsi anche in luoghi diversi da strutture militari.

Art. 12.

(Regolamento di attuazione)

1. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge. Con il medesimo regolamento è effettuato il coordinamento con le disposizioni di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, inoltre, definiti:
 - a) gli strumenti di divulgazione degli atti delle associazioni, ivi compreso l'utilizzo degli strumenti informatici gestiti dall'amministrazione di appartenenza;
 - b) le regole statutarie che le associazioni devono adottare per l'elezione delle cariche direttive e per assicurare la democraticità dell'organizzazione interna;
 - c) le modalità con le quali il Ministro competente accerta, entro e non oltre novanta giorni dalla data della richiesta, la sussistenza nello statuto dell'associazione dei requisiti di cui alla presente legge; le modalità con le quali l'esito motivato dell'istruttoria è comunicato ai richiedenti, con l'indicazione delle eventuali parti dello statuto incompatibili o contrastanti con i principi della presente legge e la previsione di un congruo termine alle associazioni per l'adeguamento dello statuto.

Art. 13.

(Raffreddamento dei conflitti)

1. Le controversie particolarmente complesse sono sottoposte a specifiche procedure di raffreddamento e di conciliazione da definire nell'ambito di codici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni in accordo con le autorità di riferimento di cui all'articolo 2, comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

(Delega al Governo)

per il coordinamento normativo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare;
- b) aggiornamento del testo unico di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai fini del coordinamento con le disposizioni della presente legge;
- c) modificazioni e integrazioni necessarie per il coordinamento della normativa vigente con la presente legge.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere adottati.

Art. 15.

(Disposizioni finali)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Fuori dai casi previsti dal comma 2, la costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa.

2. I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali ».

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, sono sciolti gli organismi della rappresentanza militare in carica.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1893.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo ([1950](#))

ARTICOLI DA 1 A 5

Art. 1.

(Diritto di associazione sindacale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare si applicano le disposizioni contenute negli articoli 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92 e 93 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e le disposizioni contenute nell'articolo 19 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

2. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all'articolo 39 della Costituzione, è esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, con esclusione del personale in congedo assoluto, nel rispetto dei doveri e dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione.

3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni nei confronti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 2.

(Procedure di contrattazione)

1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, sono attribuiti i poteri negoziali ai fini della contrattazione nazionale di comparto. La medesima procedura si applica alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare negli ambiti riservati all'amministrazione di appartenenza per tutto il personale in servizio e in particolare con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12

maggio 1995, n. 195, e all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

2. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale militare sono stabilite dalla presente legge e si concludono con l'emanazione di distinti decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

3. I decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2 sono emanati a seguito di accordi sindacali stipulati dalle seguenti delegazioni:

a) per la parte pubblica: una delegazione composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, il Capo di stato maggiore della difesa o un suo rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti, per l'accordo concernente il personale delle Forze armate, e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per l'accordo concernente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare;

b) per la parte sindacale: una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 3, comma 2. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali sono composte dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale.

4. Sono oggetto di contrattazione le seguenti materie:

a) per le Forze armate e le Forze di polizia ad ordinamento militare le materie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

b) per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, le materie di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

Art. 3.

(Rappresentatività)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attività e delle competenze specificatamente individuate dalla presente legge, quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza sindacalizzata complessiva della Forza armata o della Forza di polizia ad ordinamento militare. Qualora l'associazione professionale a carattere sindacale sia costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia ad ordinamento militare, la stessa deve avere una rappresentatività in misura non inferiore al 4 per cento della forza sindacalizzata, in ragione di ogni singola Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare rappresentata, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime.

2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, sono riconosciute le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 4.

(Delega al Governo per il coordinamento normativo e regolamenti di attuazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per apportare le necessarie modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le disposizioni della presente legge;

b) modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le disposizioni della presente legge;

c) semplificazione e maggiore efficienza delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, nonché un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.

3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge.

4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1893.

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di *referendum*, assegno temporaneo e IRAP ([2447](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di *referendum*, assegno temporaneo e IRAP, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30
SETTEMBRE 2021, N. 132

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso 3, le parole: « ai fini della prosecuzione delle indagini » sono sostituite dalle seguenti: « per l'accertamento dei fatti » e le parole: « presso il fornitore con decreto motivato del

giudice » sono sostituite dalle seguenti: « previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato, »;

alla lettera b):

al capoverso 3-bis, il terzo periodo è soppresso;

dopo il capoverso 3-ter è aggiunto il seguente:

« 3-quater. I dati acquisiti in violazione delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis non possono essere utilizzati »;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. I dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi.

1-ter. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, le parole: "indica le ragioni" sono sostituite dalle seguenti: "indica le specifiche ragioni" ».

All'articolo 2:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. All'articolo 2233-quater del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-quater. Per gli anni 2021, 2022 e 2023 i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, previsti dal presente codice ai fini dell'inserimento degli ufficiali nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, sono ridotti di trenta giorni" ».

All'articolo 6:

i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

« 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

ARTICOLI DA 1 A 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale)

1. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Entro il termine di conservazione imposto dalla legge, se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti per l'accertamento dei fatti, i dati sono acquisiti previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private. »;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Quando ricorrono ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre quarantotto ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato.

3-ter. Rispetto ai dati conservati per le finalità indicate al comma 1 i diritti di cui agli articoli da 12 a

22 del Regolamento possono essere esercitati con le modalità di cui all'articolo 2-*undecies*, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo. ».

3-*quater*. I dati acquisiti in violazione delle disposizioni dei commi 3 e 3-*bis* non possono essere utilizzati ».

1-*bis*. I dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi.

1-*ter*. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, le parole: « indica le ragioni » sono sostituite dalle seguenti: « indica le specifiche ragioni ».

Articolo 2.

(Disposizioni urgenti in materia di difesa)

1. All'articolo 25, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole « tra gli ufficiali » sono soppresse le seguenti: « in servizio permanente »;

b) dopo le parole « dell'Aeronautica militare, » sono inserite le seguenti: « in servizio permanente ovvero richiamati ai sensi dell'articolo 1094, comma 4, ».

1-*bis*. All'articolo 2233-*quater* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-*quater*. Per gli anni 2021, 2022 e 2023 i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, previsti dal presente codice ai fini dell'inserimento degli ufficiali nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, sono ridotti di trenta giorni ».

Articolo 3.

(Proroga di termini in materia di referendum)

1. Per le richieste di *referendum* previsto dall'articolo 75 della Costituzione, annunciate nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, dopo il 15 giugno 2021 ed entro la data di entrata in vigore del presente decreto, i termini previsti dagli articoli 32 e 33, commi primo e quarto, della citata legge n. 352 del 1970 sono prorogati di un mese.

Articolo 4.

(Proroga di termini in materia di assegno temporaneo per figli minori)

1. All'articolo 3, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, le parole « 30 settembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2021 ».

Articolo 5.

(Proroga di termini in materia di versamenti IRAP)

1. All'articolo 42-*bis*, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole « 30 settembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2021 ».

Articolo 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO

DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL
DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1

[Vitali, Pagano](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola «sufficienti» con la seguente: «gravi».

1.2

[Balboni, Malan](#)

Precluso

Al comma 1, lett a), capoverso 3., sostituire la parola «sufficienti» con la seguente: «gravi»

1.3

[Vitali, Pagano](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole «giudice con decreto motivato» con le seguenti: «dal Tribunale del Capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente con decreto motivato».

1.4

[Vitali, Pagano](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 192, quarto comma, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "e alle intercettazioni concernenti conversazioni telefoniche o tra presenti svolte tra soggetti diversi dall'indagato, dall'imputato e dalla persona comunque assente dalla stessa conversazione."

Conseguentemente, alla Rubrica dell'articolo, dopo le parole «dei dati» sono inserite le seguenti: «e dei contenuti».

1.5

[Vitali, Pagano](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 266 il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater."

Conseguentemente, alla Rubrica dell'articolo, dopo le parole «dei dati» inserire le seguenti: «e dei contenuti».

G1.1

[Balboni](#)

Precluso

Il Senato

in sede di esame del provvedimento A.S. 2447 recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP»

premessi che:

l'articolo 1 del disegno di legge in esame modifica l'art. 132 del Codice della privacy, per circoscrivere l'accesso ai dati di traffico telefonico e telematico a fini di indagine penale, consentendolo solo per gravi o specifici reati e richiedendo sempre l'autorizzazione o la convalida del giudice; un'ulteriore modifica concerne il contenuto del decreto del giudice che autorizza le intercettazioni mediante captatore informatico (c.d. trojan), prevedendosi che le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini, debbano essere "specifiche";

il codice dei contratti pubblici ha demandato alla Corte dei Conti le attività di controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti secretati e un controllo successivo sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione;

è recente la relazione del Comitato sulla sicurezza della Repubblica sui contratti secretati, con riferimento al noleggio dei diversi sistemi di intercettazione (Doc. XXXIV), dalla quale è emerso che alla Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati presso la Corte dei Conti, nell'anno 2020, sono stati esaminati solo 131 atti per lo più provenienti dal ministero della Difesa;

in particolare, nella stessa relazione, è emersa l'esiguità del numero di atti fatti pervenire dalle Procure ove si consideri che "per il ministero della Giustizia sono stati registrati solo 6 atti, di cui 4 riferiti al noleggio di sistemi di intercettazione per una sola sede di Tribunale, a fronte di 140 Tribunali sul territorio italiano": un dato che stride con la ponderosa attività delle Procure in merito all'impiego di sistemi di intercettazione che vede l'ordinamento italiano tra i maggiori utilizzatori di tali strumenti;

impegna il Governo

ad approvare correttivi alla normativa vigente in materia di attività negoziali che non pervengono alla Sezione centrale della Corte dei Conti, con particolare riferimento alle intercettazioni, affinché il ruolo di controllo della Sezione sia maggiormente incisivo e finalizzato a una corretta gestione della spesa e comunque mai disgiunto dalla salvaguardia della sicurezza nazionale;

a garantire un potenziamento dell'apparato sanzionatorio della Sezione centrale della Corte dei conti, che avrebbe certamente l'effetto di attivare le Amministrazioni sia nel senso del rispetto dell'obbligo di invio degli atti negoziali, che nel senso della completezza e della correttezza dell'istruttoria;

ad adottare il decreto ministeriale, il cui schema è stato trasmesso al Parlamento il 18 febbraio 2021 (Atto del Governo n. 247), che definisca le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione, la determinazione delle corrispondenti tariffe e anche gli obblighi per i fornitori delle prestazioni sui livelli minimi qualitativi e quantitativi delle prestazioni fornite, nonché sui criteri di conservazione e di gestione dei dati raccolti.

2.1

[Mininno](#)

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1.1. All'articolo 656 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita con la seguente: "(Riserve di posti nei concorsi per il reclutamento dei ruoli speciali)";

b) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c-bis) per gli ufficiali inferiori delle forze di completamento, di cui alla lettera b) e per gli ufficiali in ferma prefissata, di cui alla lettera c), in misura pari al 5 per cento complessivo."».

2.2

[Mininno](#)

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1.1. All'articolo 682 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera b):

1) al numero 2) le parole "ventottesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "trentesimo anno";

2) al numero 4) le parole "«superiore alla media»" sono sostituite dalle seguenti: "«nella media»";

b) al comma 5:

1) alla lettera a):

1.1) all'alea le parole "nel limite minimo del 30 per cento dei posti disponibili" sono sostituite dalle seguenti: "per due terzi dei posti disponibili";

1.2) al numero 1):

1.2.1) all'alea le parole "nel limite massimo del 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per il trenta per cento";

1.2.2) il numero 1.1) è soppresso;

1.3) al numero 2), alea, le parole "nel limite minimo del 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per il settanta per cento" e le parole ", che non hanno superato il 45° anno di età" sono sostituite dalle seguenti: "e che hanno compiuto quattro anni di servizio nel ruolo";

2) alla lettera b):

2.1) le parole "nel limite massimo del 70 per cento dei posti disponibili" sono sostituite dalle seguenti: "per un terzo dei posti disponibili";

2.2) le parole "non hanno superato il 45° anno di età," sono soppresse;

2.3) le parole "sette anni di servizio di cui almeno tre in servizio permanente" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni di servizio nel ruolo";

c) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

"5-*ter*. I posti di cui al comma 5, lettera a), numero 1) eventualmente rimasti scoperti, sono devoluti in aumento al numero dei posti previsti alla lettera a), numero 2) del medesimo comma. I posti di cui al comma 5, lettera a), numero 2) eventualmente rimasti scoperti, sono devoluti in aumento al numero dei posti previsti alla lettera b) del medesimo comma."».

2.3

[Mininno](#)

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1.1. All'articolo 703 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il comma 2 è soppresso».

2.4

[Mininno](#)

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1.1. All'articolo 976 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La prima assegnazione di sede di servizio del militare reclutato con concorso pubblico è stabilita al termine della fase di formazione, in base alla scelta del militare stesso nell'ordine della graduatoria di merito, tra le sedi proposte dalla Forza armata.";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. La prima assegnazione di sede di servizio del militare reclutato con concorso interno è

stabilita al termine del concorso, in base alla scelta del militare stesso nell'ordine della graduatoria di merito, tra le sedi proposte dalla Forza armata. Il militare utilmente collocato in graduatoria che rinuncia all'immissione nel nuovo ruolo permane nel grado e ruolo precedentemente posseduti e nella precedente sede di servizio. I posti non ricoperti dai rinunciatarî sono assegnati ai successivi concorrenti idonei nell'ordine della graduatoria di merito." »).

2.5

Mininno

Precluso

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1.1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al libro quarto, titolo V, capo VI, sezione I, dopo l'articolo 977 sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:
"Art. 977-*bis*

(Trasferimento a domanda)

1. Con cadenza annuale le amministrazioni diramano un avviso contenente l'elenco delle posizioni disponibili fino al grado di tenente colonnello, divise per sedi, escluse quelle relative ai comandi degli enti.

2. È facoltà delle amministrazioni suddividere le posizioni di cui al comma 1 per grado, ruolo, categoria, specialità e qualifica, nonché prevedere ulteriori requisiti o limitazioni.

3. I militari interessati al trasferimento nelle sedi indicate nell'elenco di cui al comma 1 hanno diritto a concorrere per tutte le posizioni per le quali posseggono i requisiti, in ordine di preferenza.

4. Entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, le amministrazioni compongono le graduatorie e le rendono conoscibili.

Art. 977-*ter*

(Trasferimento d'autorità)

1. Nessun militare fino al grado di tenente colonnello può essere trasferito d'autorità prima che siano trascorsi cinque anni dalla data della prima assegnazione, ovvero dell'ultimo trasferimento, ovvero dal termine dell'aspettativa di cui all'articolo 903, fatta eccezione per i seguenti casi:

a) assegnazione del comando di un ente;

b) compimento dei periodi minimi di comando o di attribuzioni specifiche prescritti per l'avanzamento che non possono essere effettuati presso l'ente di assegnazione;

c) consenso dell'interessato;

d) incompatibilità ambientale;

e) chiusura dell'ente dove il militare è assegnato, ovvero cancellazione della posizione tabellare organica assegnata al militare, in assenza di utile impiego presso la stessa sede.

2. Le amministrazioni possono procedere a ripianare d'autorità le posizioni vacanti solo dopo aver esperito almeno un tentativo di assegnare le medesime posizioni a domanda."

1.1.1. Il Ministro della difesa, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, adotta con proprio decreto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per disciplinare le graduatorie dei trasferimenti a domanda del personale militare in conformità alle disposizioni dell'articolo 977-*bis* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come introdotto dalla presente legge, fissandone i criteri e i punteggi, con riguardo a:

a) anzianità di servizio;

b) numero di figli appartenenti al nucleo familiare;

c) presenza di componenti del nucleo familiare con gravi patologie;

d) coniuge, ovvero l'altro componente della coppia legata da unione civile, con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel settore privato da almeno quattro anni entro una distanza non

superiore a novanta chilometri dalla sede dell'ente per il quale si presenta la domanda di trasferimento, con previsione di punteggio incrementale per ogni ulteriore anno di impiego;

e) rendimento lavorativo degli ultimi cinque anni;

f) impiego in sedi disagiate fuori e dentro i confini nazionali;

g) numero di trasferimenti di sede effettuati, con previsione di incremento di punteggio per ogni trasferimento d'autorità e decremento per ogni trasferimento a domanda.»

2.6

[Mininno](#)

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1.1. All'articolo 1273 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: "in ordine di ruolo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "nell'ordine della graduatoria di merito".».

2.7

[Mininno](#)

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1.1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 2209-*sexies* è aggiunto il seguente articolo:

"2209-*sexies*.1

(Congiungimento familiare)

1. Il personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, coniugato o unito civilmente con personale in servizio permanente presso una delle predette amministrazioni, ovvero a tempo indeterminato presso una amministrazione pubblica di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha diritto, a domanda, al congiungimento familiare secondo quanto stabilito dal presente articolo.

2. L'istanza di congiungimento deve essere presentata presso l'amministrazione di appartenenza da entrambi i dipendenti e nella stessa è possibile indicare una o più sedi di gradimento.

3. Le amministrazioni coinvolte, tenuto conto delle proprie esigenze di impiego, nonché delle sedi di gradimento indicate dai richiedenti, entro 180 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'ultima delle due istanze, individuano congiuntamente almeno una coppia di sedi di servizio, anche diverse da quelle in cui prestano servizio i due dipendenti all'atto della domanda, distanti tra loro non più di 50 chilometri.

4. Le amministrazioni coinvolte procedono al trasferimento dei dipendenti entro 30 giorni dalla loro accettazione delle sedi proposte. In caso di rinuncia, anche di uno solo dei richiedenti, non si dà luogo ai trasferimenti e rimane preclusa la possibilità di presentare una nuova istanza di congiungimento prima che siano trascorsi due anni.

5. Il presente articolo si applica anche nel caso in cui uno o entrambi i componenti della coppia legata da matrimonio o da unione civile appartengono alla categoria degli ufficiali o sottufficiali piloti e navigatori di complemento.

6. I trasferimenti disposti ai sensi del presente articolo non comportano alcun onere a carico delle amministrazioni."».

3.1

[Malan, Balboni](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Malan](#), [Balboni](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum)

1. All'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti «30 ottobre»;
- b) al comma 2, le parole «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti «30 ottobre»;
- c) al comma 3, le parole «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti «30 novembre»;
- d) al comma 7, le parole «15 dicembre» sono sostituite dalle seguenti «15 gennaio dell'anno successivo».

2. All'articolo 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole «20 gennaio» sono sostituite dalle seguenti «20 febbraio»;
- b) al comma 4, le parole «10 febbraio» sono sostituite dalle seguenti «10 marzo».

3.3

[Malan](#), [Balboni](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole «15 giugno» con le seguenti: «15 settembre».

3.4

[Malan](#), [Balboni](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole «15 giugno» con le seguenti: «13 settembre».

3.5

[Malan](#), [Balboni](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole «15 giugno» con le seguenti: «10 settembre».

3.6

[Malan](#), [Balboni](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «dagli articoli 32 e 33» con le seguenti: «dall'articolo 32».

3.7

[Malan](#), [Balboni](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «dagli articoli 32 e» con le seguenti: «dall'articolo».

3.8

[Malan](#), [Balboni](#)

Precluso

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatta eccezione per quelle relative a norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309».

3.9

[Malan](#), [Balboni](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il termine per la raccolta delle firme rimane

fissato al 30 settembre 2021.»

3.10

[Malan](#), [Balboni](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, le parole: «I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta» sono soppresse.»

G3.1

[Perilli](#), [De Petris](#), [Maiorino](#), [Toninelli](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Santangelo](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP" (AS 2447);

premessi che:

l'articolo 3 del decreto-legge in esame proroga dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 il termine per il deposito delle sottoscrizioni e dei certificati elettorali dei sottoscrittori presso la Corte di Cassazione da parte dei promotori delle richieste di referendum abrogativi annunciate nella Gazzetta Ufficiale dal 15 giugno 2021 al 30 settembre 2021; inoltre, differisce inoltre di un mese i termini per le connesse verifiche di regolarità delle sottoscrizioni e di ammissibilità del quesito referendario;

considerato che:

la legge n. 352 del 1970, all'articolo 8, prevede che alla richiesta di referendum debbano essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano la iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi; la legge dispone la consegna dei suddetti certificati entro il termine perentorio di 48 ore stabilendo espressamente che "I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta";

l'articolo 32, terzo comma, della legge n. 352 del 1970 prevede che l'Ufficio centrale costituito presso la Corte di Cassazione esamini tutte le richieste depositate, allo scopo di accertare che esse siano conformi alle norme di legge, esclusa la cognizione dell'ammissibilità, e rileva, con ordinanza, le eventuali irregolarità delle singole richieste, assegnando ai delegati o presentatori un termine per la sanatoria, se consentita, delle irregolarità predette e per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza;

l'elevato numero di richieste referendarie presentate negli ultimi mesi può dare luogo a difficoltà a rispettare i termini di legge previsti per la consegna dei suddetti certificati e per l'intero procedimento referendario, ma permane, in ogni caso, la necessità di assumere ogni opportuna iniziativa per garantire i cittadini che hanno regolarmente sottoscritto proposte referendarie;

l'art. 5 del decreto-legge n. 139 del 2021, inoltre, ha disposto il temporaneo rafforzamento di personale dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione al fine di consentire il tempestivo espletamento delle operazioni di verifica di cui all'articolo 32 della legge n. 352 del 1970, inclusa la verifica delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali;

evidenziata l'esigenza di assicurare un'interpretazione delle predette disposizioni di legge nella direzione del più rigoroso favore per i cittadini che hanno regolarmente sottoscritto le proposte referendarie, in modo che il mancato rispetto dei termini per la consegna dei certificati non costituisca motivo di non conformità alla legge potendo eventualmente rientrare nelle previsioni dell'art. 32, comma terzo, della legge n. 352 del 1970 che consente di sanare eventuali irregolarità delle singole richieste, ferma restando l'autonomia dell'Ufficio centrale della Cassazione;

impegna il Governo

ad adottare ogni possibile iniziativa per garantire che il rilascio dei certificati dei sottoscrittori delle proposte referendarie che attestano l'iscrizione dei medesimi nelle liste elettorali avvenga nel tempo più breve possibile assicurando, in ogni caso, che - ferma restando l'autonomia dell'Ufficio centrale della Cassazione - il mancato completamento nei termini da parte dei comuni dei relativi adempimenti non costituisca motivo di non conformità alla legge, non essendo tale ritardo imputabile ai sottoscrittori verso i quali si impone un rigoroso favore in sede applicativa.

G3.2

[Corti](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento A.S. 2447 recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP»

premessi che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame interviene in materia di deposito delle sottoscrizioni e dei certificati elettorali dei sottoscrittori presso la Corte di Cassazione da parte dei promotori delle richieste di *referendum* abrogativi;

la Legge 9 gennaio 2019, n.3 all'articolo 1, ai commi 14 e 15 stabilisce precisi obblighi in capo alle liste, partiti, movimenti politici in ordine alla pubblicazione dei curricula vitae e dei certificati penali delle persone candidate;

entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a Comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet ovvero nel sito internet del partito o del movimento politico, il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale;

i certificati penali richiesti da coloro che intendono candidarsi alle elezioni non sono gratuiti:

benché le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici siano ridotti della metà vista la finalità elettorale, per ogni singolo certificato sono dovuti 11,92 euro a candidato considerata altresì la richiesta di emissione in via di urgenza per accelerare i tempi di emissione certificato;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire in un prossimo provvedimento, la gratuità del rilascio dei certificati del casellario giudiziale nel caso in cui questi vengano richiesti ai fini della pubblicazione di cui all'articolo 1, commi 14 e 15 della legge 9 gennaio 2019, n.3.

4.1

[Balboni](#), [Malan](#)

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera b);

b) all'articolo 2, comma 1, le parole: «in base alla tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore» sono sostituite dalle seguenti: «in base al reddito familiare».

4.2

[Balboni](#), [Malan](#)

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, sostituire le parole: «di 50 euro» con le seguenti parole: «di 100 euro».

4.3

[Balboni](#), [Malan](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «31 ottobre 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2021».

4.4

[Balboni](#), [Malan](#)

Precluso

Al comma 1, le parole: « 30 ottobre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2021 ».

4.5

[Balboni](#), [Malan](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma: «3-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia, è attivato un numero verde gratuito, per fornire alle famiglie e a chiunque ne faccia richiesta tutte le informazioni relative al riconoscimento dell'assegno temporaneo di cui all'articolo 1 e alle modalità di presentazione della relativa domanda.».

4.0.1

[Bernini](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Modena](#), [Ghedini](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#)

Precluso

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art.4-bis

(Proroga in materia di limite dell'utilizzo del contante)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al comma 3-bis, le parole: "1° gennaio 2022", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".

4.0.2

[Bernini](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Modena](#), [Ghedini](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gasparri](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disciplina delle prestazioni occasionali durante il periodo natalizio)

1. In deroga all'articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ed entro i limiti e con le modalità di cui al presente

articolo, dal 30 novembre all'8 gennaio 2022 è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

3. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai soggetti percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di cittadinanza, o di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tali casi l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.».

5.1

[Balboni](#), [Malan](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per la determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" si tiene conto della singola impresa.».

G5.1

[Bernini](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Modena](#), [Ghedini](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gasparri](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP",

premesso che:

il decreto-legge 24 aprile 2017, n.50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96 - recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo -, all'articolo 54-*bis* ha introdotto una nuova disciplina lavoristica, inerente allo svolgimento di prestazioni occasionali;

in vista delle festività natalizie, considerato il perdurare di alcune difficoltà legate al protrarsi della pandemia, sia con riferimento alle imprese, che alle famiglie, sarebbe opportuno e auspicabile consentire l'utilizzo dello strumento del voucher nel periodo novembre 2021 - gennaio 2022,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni, in deroga all'articolo 54-*bis* del decreto legge 24

aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, volte ad estendere lo strumento del voucher per consentire l'acquisizione di prestazioni di lavoro occasionali da parte delle aziende e delle famiglie nel periodo 30 novembre 2021 - 8 gennaio 2022.

5.0.1

[Malan, Balboni](#)

Precluso

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Articolo 5-bis

(Proroga dei termini delle cartelle di pagamento)

1. L'esecutività delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito, degli avvisi bonari e degli avvisi di accertamento esecutivi, notificati fino alla data del 31 dicembre 2021, è differita al 1° gennaio 2022. Sono conseguentemente differiti i termini processuali relativi all'impugnazione dei predetti atti.

2. A decorrere dal termine di cui al comma 1, per le cartelle di pagamento, gli avvisi di addebito, gli avvisi bonari e gli avvisi di accertamento esecutivi notificati entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti dovranno effettuare il versamento degli importi richiesti entro sessanta giorni, ovvero richiedere, entro il medesimo termine di sessanta giorni, la rateazione fino ad un massimo di 120 rate mensili, da concedere su semplice richiesta dei contribuenti senza previsione di alcun requisito, con applicazione, agli importi dilazionati, di interessi al saggio legale.

3. Per le cartelle di pagamento, gli avvisi di addebito e gli avvisi bonari, notificati dopo la data del 31 dicembre 2021 e fino al 30 giugno 2022, i contribuenti dovranno effettuare i versamenti degli importi richiesti entro sessanta giorni dalla data di notifica, ovvero richiedere, entro i medesimi termini, la rateazione fino ad un massimo di 120 rate mensili, da concedere su semplice richiesta dei contribuenti senza previsione di alcun requisito, con applicazione, agli importi dilazionati, di interessi al saggio legale.

4. La decadenza dai piani di rateazione di cui ai commi al presente articolo, nonché da tutti quelli richiesti all'Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2022 si verificherà con il mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive. »

X1.1

[Mininno](#)

Precluso

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni dell'ordinamento militare, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di revisione del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinare sotto il profilo formale e sostanziale le disposizioni in materia di ordinamento militare, anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportandovi le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica delle disposizioni;

b) adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo, intervenendo mediante novellazione e aggiornamento del codice dell'ordinamento militare;

c) indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

d) assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità delle disposizioni in materia di ordinamento militare;

e) effettuare una ricognizione, coordinamento e, ove possibile, codificazione delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento militare ma non ricomprese nel codice;

f) semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi relativi alla valutazione del personale militare, valorizzando i criteri meritocratici in modo da assicurare la trasparenza e la rapidità nel conferimento delle promozioni, nonché semplificare e razionalizzare l'organizzazione e le modalità delle attività formative, in un'ottica di contenimento e ottimizzazione della spesa e di salvaguardia delle professionalità del personale militare e civile della Difesa;

g) ridefinire, in una prospettiva di semplificazione, razionalizzazione e omogeneizzazione, la nomenclatura dei gradi del personale militare, pur nella considerazione dei profili di specificità della Forza armata di appartenenza;

h) effettuare una ricognizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle singole disposizioni del codice dell'ordinamento militare aventi natura esclusivamente attuativa o esecutiva nonché di quelle che disciplinano materie non coperte da riserva di legge, anche relativa e conseguentemente inserirle, nel rispetto dell'articolo 2267, comma 2, dello stesso codice, all'interno del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

i) razionalizzare la disciplina del rapporto fra procedimento penale e procedimento disciplinare, rendendo l'azione disciplinare facoltativa anche in pendenza del procedimento penale e semplificando le singole fasi dei procedimenti disciplinari, avuto riguardo ai profili di specificità della condizione e del servizio militare.

1-ter. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri della difesa e per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere nel termine di sessanta giorni, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni si esprimono sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati.

1-quater. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, coerentemente con la revisione del codice dell'ordinamento militare, in applicazione delle procedure di cui all'articolo 1, comma 3, dello stesso codice, si provvede altresì alla revisione complessiva del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, prevedendo anche l'adozione di decreti ministeriali per la definizione di aspetti meramente tecnici e procedurali già contenuti nel predetto testo unico.

1-quinquies. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime procedure e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

1-sexies. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare».

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1893 e sui relativi emendamenti

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito al disegno di legge in titolo nonché i relativi emendamenti, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche: all'articolo 4, comma 1, lettera *h*), sia soppressa la parola: "legale"; all'articolo 9, il comma 2 sia modificato nel senso indicato dall'emendamento 9.7; all'articolo 9, il comma 3 sia modificato nel senso indicato dall'emendamento 9.8; all'articolo 9, sia soppresso il comma 6 (conformemente all'emendamento 9.9); all'articolo 13, sia soppresso il comma 6. In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 4.0.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.6 (limitatamente al comma 1), 7.1, 9.6, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 11.7, 11.8, 11.9, 13.20, 13.21, 13.22, 13.23, 13.24, 13.25, 13.26, 14.0.1, 15.3, 16.5, 17.2, 18.1, 18.2 e 19.1.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2447

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Relazione orale del senatore Parrini sul disegno di legge n. 2447

Il decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132 reca misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe di termini legislativi in tema di *referendum*, assegno temporaneo e IRAP.

Il provvedimento, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, si compone di 7 articoli.

Nell'illustrare il contenuto del decreto tralascerò l'articolo 1, di competenza della Commissione giustizia, che verrà illustrato dalla senatrice Evangelista.

L'articolo 2 del decreto-legge, al comma 1, novella l'articolo 25 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, concernente i presupposti per la nomina a Capo di Stato maggiore della difesa. Nello specifico, scopo dell'intervento legislativo è quello di consentire il conferimento dell'incarico di Capo di Stato maggiore della difesa anche ai Capi di Stato maggiore di Forza armata che nel corso del triennio di comando abbiano raggiunto i limiti di età e pertanto stiano completando il mandato in posizione di richiamo in servizio "automatico" ai sensi del comma 4 dell'articolo 1094 del codice.

Il comma 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, novella l'articolo 2233-*quater* del codice dell'ordinamento militare al fine di ridurre di trenta giorni, relativamente agli anni 2021, 2022 e 2023, i periodi minimi di comando necessari ai fini dell'inserimento del personale militare nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento degli ufficiali.

L'articolo 3 proroga di un mese (dal 30 settembre al 31 ottobre 2021) il termine per il deposito delle sottoscrizioni e dei certificati elettorali dei sottoscrittori presso la Corte di cassazione da parte dei promotori delle richieste di *referendum* abrogativi annunciate nella Gazzetta Ufficiale dal 15 giugno al 30 settembre 2021. Inoltre, sono differiti di un mese anche i termini per le connesse verifiche di regolarità delle sottoscrizioni e di ammissibilità del quesito referendario.

L'articolo 4 dispone la proroga dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 di un termine temporale specifico nell'ambito della disciplina delle domande relative all'assegno temporaneo per i figli minori - assegno che trova applicazione in via transitoria nel periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021 -. Il termine

oggetto di proroga è posto ai fini del riconoscimento anche delle mensilità arretrate dell' assegno, mentre, nei casi di presentazione della domanda oltre tale termine, l'assegno è riconosciuto esclusivamente dal mese di presentazione della domanda.

L'articolo 5 proroga dal 30 settembre al 30 novembre 2021 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto Rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Infine, l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 7 dispone in merito all'entrata in vigore.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA **SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1893

sull'emendamento 1.2, la senatrice Gaudio avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 1.5, il senatore Trentacoste avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sugli articoli 1 e 2, il senatore Collina avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Aimi, Alderisi, Auddino, Battistoni, Bellanova, Berardi, Binetti, Bini, Borgonzoni, Campagna, Cario, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Di Marzio, Fazzone, Florida, Galliani, Ghedini, Licheri, Lomuti, Marinello, Matriciano, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Ortis, Pichetto Fratin, Pittella, Pucciarelli, Rauti, Rizzotti, Ronzulli, Sciascia, Segre, Sileri, Vaccaro e Verducci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Barachini, per attività della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; Anastasi, Cangini e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

È considerata in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, la senatrice Fedeli.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori De Carlo Luca, Rauti Isabella, Malan Lucio

Disposizioni in materia di sepoltura dei bambini non nati (2455)
(presentato in data 17/11/2021).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 17/11/2021 la 2ª Commissione permanente Giustizia ha presentato il testo degli articoli approvati in sede redigente dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:

sen. Pillon Simone ed altri "Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio" (2086)

(presentato in data 09/02/2021).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Piano di emergenza per garantire l'approvvigionamento alimentare e la sicurezza di tale approvvigionamento in tempi di crisi (COM(2021) 689 definitivo),

alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 17 novembre 2021, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 487*);

dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a Favore dei Biologi (ENPAB) per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 488*);

dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 489*).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

Sono pervenuti al Senato i seguenti voti regionali:

della Regione Lombardia, concernente la proroga della misura ecobonus 110 per cento per l'efficientamento energetico. Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 5a, alla 6a, alla 10a e alla 13a Commissione permanente (n. 68);

della Regione Veneto, relativo al "sostegno del lavoro nel settore crocieristico veneziano". Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (n. 69).

I predetti voti sono trasmessi, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 14a Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Masini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06263 del senatore Mallegni.

Mozioni

[PILLON](#), [CANDURA](#), [PIANASSO](#), [PISANI Pietro](#), [ZULIANI](#), [BERGESIO](#), [PIZZOL](#), [DE VECCHIS](#), [CORTI](#), [MARIN](#) - Il Senato,

premessi che:

il Tribunale di Milano ha recentemente ordinato con provvedimento al Comune di Milano di trascrivere l'atto di nascita di un bambino concepito negli Stati Uniti mediante la pratica di surrogazione di maternità;

il caso si riferisce a una coppia composta da due uomini, un cittadino italiano e uno statunitense, che già risultano genitori del bambino negli Stati Uniti e che hanno richiesto la trascrizione dell'atto al Comune di Milano;

a seguito del provvedimento del Tribunale il Comune ha trascritto l'atto di nascita;

considerato che:

le sezioni unite civili della Cassazione, con sentenza n. 12193 del 2019, hanno stabilito che "Il riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla maternità surrogata ed il genitore d'intenzione munito della cittadinanza italiana trova ostacolo nel divieto della surrogazione di maternità previsto dalla L. n. 40 del 2004, art. 12, comma 6, qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità umana della gestante e l'istituto dell'adozione";

nella medesima sentenza si afferma, inoltre, che "la tutela di tali valori, non irragionevolmente ritenuti prevalenti sull'interesse del minore, nell'ambito di un bilanciamento effettuato direttamente dal legislatore, al quale il giudice non può sostituire la propria valutazione, non esclude peraltro la possibilità di conferire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l'adozione in casi particolari, prevista dalla L. n. 184 del 1983, art. 44, comma 1, lett. d)";

la Corte costituzionale con sentenza n. 33 del 2021 ha stabilito che "il compito di adeguare il diritto

vigente alle esigenze di tutela degli interessi dei bambini nati da maternità surrogata - nel contesto del difficile bilanciamento tra la legittima finalità di disincentivare il ricorso a questa pratica, e l'imprescindibile necessità di assicurare il rispetto dei diritti dei minori, nei termini sopra precisati - non può che spettare, in prima battuta, al legislatore, al quale deve essere riconosciuto un significativo margine di manovra nell'individuare una soluzione che si faccia carico di tutti i diritti e i principi in gioco";

nella medesima sentenza la Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 (recante "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita"), che prevede sanzioni penali a carico di chiunque "in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità";

le sezioni unite della Cassazione con sentenza n. 9006 del 2021 hanno stabilito che, anche nel caso di riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile è necessario che sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione;

la Corte costituzionale con sentenza n. 272 del 2017 ha definito la maternità surrogata gravemente lesiva della dignità della donna e del minore, stabilendo che essa "offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane",

impegna il Governo:

1) ad assumere provvedimenti per ribadire e rendere effettivo il divieto di trascrizione di minori nati all'estero mediante surrogazione di maternità, nonché per prevedere un'estensione dell'ambito di applicazione delle disposizioni dell'art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004;

2) ad assumere iniziative finalizzate a dichiarare la realizzazione di pratiche di surrogazione di maternità reato universale, o quantomeno a far in modo che la surrogazione di maternità sia ricompresa tra i reati punibili in Italia anche se commessi in un Paese straniero ai sensi dell'art. 7 del codice penale.

(1-00436)

Interrogazioni

[ALESSANDRINI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

l'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, in materia di reddito di cittadinanza, individua i requisiti necessari per accedere al beneficio;

con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, per richiedere il reddito un soggetto deve essere in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare del beneficiario non deve superare i limiti previsti dal medesimo articolo 2, definiti ai sensi dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

l'articolo 2 precisa altresì che i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana, al fine di consentire la verifica della composizione del nucleo familiare e della sussistenza dei requisiti reddituali e patrimoniali;

la certificazione non è richiesta esclusivamente: a) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo *status* di rifugiato politico; b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente; c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le medesime certificazioni, così come definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

il decreto ministeriale 21 ottobre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 2019,

in attuazione della disposizione, anziché individuare con esattezza i Paesi per i quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni, ha indicato i soli Paesi i cui cittadini, ai fini dell'accoglimento della richiesta del reddito di cittadinanza, sono tenuti a produrre la certificazione, limitatamente all'attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all'estero dichiarato a fini ISEE; il decreto ministeriale ha quindi seguito un criterio diametralmente opposto rispetto a quello indicato nella fonte primaria, giungendo al paradosso di svuotare di contenuto la norma, avendo di fatto esentato i cittadini di quasi tutti i Paesi del mondo dall'obbligo di produrre la documentazione richiesta, si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per apportare le necessarie modifiche al decreto ministeriale, affinché le norme di attuazione si pongano in stretta continuità con la norma primaria di riferimento, senza violarne lo spirito.

(3-02943)

[STEFANO](#), [MARCUCCI](#), [ASTORRE](#), [MANCA](#), [COLLINA](#), [LAUS](#), [FEDELI](#), [D'ALFONSO](#), [FERRAZZI](#), [CERNO](#), [BOLDRINI](#), [PITTELLA](#), [GIACOBBE](#), [IORI](#), [ROJC](#), [TARICCO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

al fine di mitigare l'impatto della pandemia da COVID-19 a livello occupazionale, l'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", ha riconosciuto ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento ("decontribuzione Sud");

l'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), ha disposto la proroga della norma, in misura pari al 30 per cento dei contributi fino al 31 dicembre 2025, al 20 per cento per gli anni 2026 e 2027, e al 10 per cento per gli anni 2028 e 2029, mentre il comma 162 ha previsto che la disposizione non si applica ad alcune tipologie di enti;

la circolare INPS 22 febbraio 2021, n. 33, ha previsto che "per effetto del richiamo da parte della Decisione C(2021) 1220 *final* del 18 febbraio 2021 alle condizioni di concedibilità dell'aiuto previste dalla Decisione C(2020) 6959 *final* del 6 ottobre 2020, riferita all'articolo 27 del decreto-legge n. 104 del 2020, sono escluse dalla fruizione del beneficio anche le imprese operanti nel settore finanziario", come indicate "nella classificazione NACE al settore "K" - Financial and insurance activities";

il settore "K", al sotto-codice K-66 (corrispondente al codice ATECO 66 "attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative"), include gli agenti di assicurazione, che non rientrano tra le categorie di cui al menzionato comma 162 dell'art. 1 della legge di bilancio per il 2021, e la cui esclusione operata dall'INPS, secondo quanto riportato dal Sindacato nazionale agenti di assicurazione, sarebbe dovuta a un'indebita confusione tra gli agenti e le imprese assicurative;

considerato che la previsione della circolare INPS ha escluso ingiustamente una categoria che consta, secondo i dati IVASS, di centinaia di migliaia di agenti, messi alla prova non meno di altri soggetti dalla pandemia da COVID-19,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente, al fine di garantire che la misura di decontribuzione citata sia erogata secondo lo spirito della norma, adottare le iniziative necessarie affinché gli agenti di assicurazione siano inclusi tra i beneficiari di tale misura, superando l'attuale limite che indebitamente equipara gli agenti alle imprese assicurative.

(3-02944)

[LANNUTTI](#), [GRANATO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il sottosegretario per l'economia e le finanze professoressa Maria Cecilia Guerra ha risposto all'interrogazione 4-06229, presentata dagli interroganti e concernente l'assegnazione della delega al gioco al sottosegretario, avvocato Federico Freni. In particolare, si contesta quanto sostenuto dagli interroganti, i quali chiedevano se "al momento della nomina a Sottosegretario e al momento dell'assegnazione della delega al gioco, si fosse a conoscenza delle informazioni sui trascorsi legali dell'avvocato Federico Freni e se per questo sia ravvisabile un conflitto di interessi". Il sottosegretario Guerra precisa che l'avvocato Freni non è mai stato socio degli avvocati Luigi Medugno e Annalisa

Lauteri e dichiara "di aver lasciato lo studio Medugno sin dal 2016"; il "carattere associativo" è riscontrabile quando lo stesso avvocato Freni si definisce, in uno dei suoi *curriculum vitae* rintracciabile sul *web*, "socio dello studio legale MeA", sito in via Panama 58 nel quartiere Parioli a Roma (facente sempre capo all'avvocato Luigi Medugno), dove lo stesso Freni "si occupa di diritto amministrativo, diritto sportivo e di responsabilità erariale", e dove il sottosegretario aggiunge che "collabora, sin dal 2004, alla difesa della Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC in sede esofederale", contraddicendo quanto sostenuto nella risposta, che sull'avvocato Freni specifica peraltro che lo stesso "non si è mai occupato di gioco"; allo studio legale MeA appartiene, oltre al socio fondatore avvocato Luigi Medugno anche la collega Annalisa Lauteri, la quale utilizza per la propria *e-mail* professionale lo stesso dominio "mealex" che fa capo appunto allo studio;

l'avvocato Medugno e la collega Lauteri si occupano di gioco da molti anni. Difendevano la Sisal S.p.A., ad esempio, quando l'avvocato Freni operava già presso lo studio dell'avvocato Medugno, assieme alla collega Annalisa Lauteri. Lo testimonia una sentenza (n. 214/2012) sul gioco d'azzardo: "Con atti di citazione emessi il 3 e il 4 dicembre 2007, il Procuratore Regionale per il Lazio ha citato in giudizio l'Atlantis World Giocolegale limited, la Snai spa, la Sisal spa, la G matica srl e la Cogetech spa, Gamenet spa, Lottomatica Videolot Rete spa, Cirsa Italia srl, H.b.G. Srl e Codere spa concessionarie ex art. 14 bis, comma 4, del DPR 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni e integrazioni, per l'A.A.M.S. del servizio pubblico di attivazione e conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito con vincite in denaro mediante apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. e successive modificazioni e integrazioni, nonché i signori Giorgio Tino, Antonio Tagliaferri ed Anna Maria Barbarito dirigenti responsabili dell'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, per sentirli condannare, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, in via principale a titolo dolo e in solido (le società concessionarie con i dirigenti pubblici)" e "La società Atlantis World Giocolegale Limited spa, ora Bplus Giocolegale ltd., Snai spa, Sisal spa, Gmatica srl, Cogetech spa, Gamenet spa, Lottomatica Videolot Rete spa, Cirsa Italia srl, H.b.G. Srl e Codere spa, nonché dei signori Giorgio Tino, Antonio Tagliaferri e la signora Anna Maria Barbarito, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Scuderi, Barreca, Carbone, Lorenzoni, Sanino, Medugno, Lauteri, Lattanzi, Pucci, Mirabile D'Amelio, Palasciano, Di Lullo, Cardia, Lubrano Filippo e Lubrano Enrico, Clarizia, Vaccari e Varone", per cui risulta alquanto improbabile che, pur condividendo come "socio" lo studio legale assieme ai colleghi Medugno e Lauteri, non fosse a conoscenza della attività dei colleghi, soprattutto se riguardanti cause così importanti;

l'avvocato Medugno, peraltro, ha continuato a difendere la Sisal anche nel 2021, come testimonia la "sentenza sul ricorso in appello (iscritto al numero di registro generale 4159 del 2018), proposto da FIGC, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Panama n. 58" (Consiglio di Stato, sezione V, 15 luglio 2021 n. 5348). Nel 2019 sono entrambi gli avvocati Annalisa Lauteri e Luigi Medugno ad assistere ancora una volta Sisal nel giudizio di appello proposto innanzi al Consiglio di Stato ed avente ad oggetto la richiesta di annullamento del provvedimento con il quale è stata disposta la prosecuzione, fino al 30 settembre 2028, della gestione della concessione relativa alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea (il "gratta e vinci"), iniziata nel 2010, e la cui scadenza era stata prevista per il 30 settembre 2019. Il Consiglio di Stato si è pronunciato sull'appello con sentenza non definitiva n. 6080 pubblicata il 3 settembre 2019. Il sottosegretario Freni ha sì, lasciato lo studio di cui si definisce "socio" nel 2016. Ma i suoi ex colleghi (e forse sarebbe più corretto definirli "soci") hanno continuato a difendere società che si occupano di gioco;

considerando inoltre che:

in riferimento alla risposta sullo studio "MVL avvocati associati" in cui si sostiene che "non era un'associazione professionale, ma solo un *brand* con carattere pubblicitario", è bene ricordare innanzitutto che costituire uno studio associato non vuol dire semplicemente condividere uno studio, bensì condividere un progetto professionale, tanto che la costituzione avviene tramite una scrittura

privata con firma autenticata o con atto pubblico (il documento deve riportare nome, cognome e titoli professionali degli associati e deve essere trasmesso a tutti gli ordini professionali competenti), ed è prevista l'apertura di una partita IVA intestata allo studio;
quando lo studio "MVL avvocati associati" è stato fondato ad aprile 2014, fu annunciato in questo modo: "Nasce Mvl avvocati associati, frutto della sinergia tra una compagine già collaudata e di lunga esperienza, fondata da Luigi Medugno nel 1980, e Francesco Vetrò, professore di diritto amministrativo con rilevanti esperienze professionali nel settore della regolazione (...). La nuova struttura coinvolge, unitamente a Medugno e Vetrò, professionisti da sempre operanti nel settore del diritto amministrativo e del diritto civile: Claudia Molino, Letizia Mazzarelli, Annalisa Lauteri e Federico Freni, e i più giovani Matteo Annunziata e Simona Barchiesi. Mvl opererà negli ambiti più classici degli appalti e delle concessioni (anzitutto in tema di giochi e scommesse) (...) lo studio ha sede in Roma, nel quartiere Parioli". Definizione che ribadisce un "coinvolgimento" professionale degli appartenenti allo studio e non un semplice "brand con carattere pubblicitario";
in base a quanto dichiarato nel *curriculum vitae* in riferimento al lavoro svolto presso lo "studio legale MeA (2004-2016). Avvocato associato", pubblicato sul sito del Ministero dell'economia, e in uno più ampio rintracciabile sul *web*, in cui l'avvocato Freni si autodefinisce "socio dello studio legale MeA", gli interroganti ritengono che non sia possibile ribattere, come fatto dal sottosegretario Guerra, che "non è quindi mai esistito alcun rapporto di carattere associativo professionale che abbia legato l'Avvocato Freni all'Avvocato Medugno, ovvero all'Avvocato Lauteri". In caso invece non fosse mai esistito un rapporto di carattere associativo, bisognerebbe dedurre che quanto dichiarato da Freni nel suo *curriculum vitae* più ampio ("socio dello studio MeA") non corrisponda al vero, si chiede di sapere se alla luce degli ulteriori elementi esposti sia ravvisabile quel conflitto di interessi che si era ipotizzato con l'atto di sindacato ispettivo 4-06229.

(3-02945)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[LUPO](#), [DONNO](#), [CAMPAGNA](#), [MATRISCIANO](#), [VANIN](#), [COLTORTI](#), [LANNUTTI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che: fonti di stampa riportano una vicenda accaduta su un volo ITA Airways Roma-Palermo del 29 ottobre 2021;

secondo le ricostruzioni, a fronte della richiesta del personale di volo di stivare un bagaglio a mano di un passeggero, poiché i posti delle cappelliere erano esauriti, lo stesso avrebbe avuto da ridire, minacciando il personale di avvisare l'alto *management* di ITA Airways dell'accaduto;

a quanto risulta agli interroganti, la prima reazione del *management* di ITA sarebbe stata quella di un provvedimento disciplinare estremo, fino ad arrivare al licenziamento, per l'intero equipaggio. Poi, si sarebbe giunti alla sospensione per 5 giorni di due assistenti di volo ma, interpellata da "il Fatto Quotidiano", la compagnia smentisce sostenendo che: "Non è stato adottato nessun provvedimento disciplinare";

il quotidiano riporta che, a seguito dell'episodio, il *management* di ITA Airway avrebbe inviato una lettera al personale navigante in cui si dice che: "I comportamenti scorretti, poco professionali, arroganti o ineducati di un singolo rischiano di compromettere la raggiungibilità degli obiettivi di NPS dell'azienda con conseguente negativo impatto sul pagamento del premio di risultato di tutti". La lettera si conclude con un avvertimento "comportamenti individuali saranno sempre puniti secondo la disciplina del nostro regolamento aziendale" ("ilfattoquotidiano", 10 novembre 2021);

l'EASA (European aviation safety agency, Agenzia europea per la sicurezza dei voli) nelle sue linee guida del 30 giugno 2020 ("Guidance on the management of crew members in relation to the Covid-19 pandemic") ha stabilito che i membri dell'equipaggio devono essere istruiti a evitare sistematicamente di toccare ciò che appartiene ai passeggeri, bagagli compresi;

inoltre, tra gli svariati compiti di un assistente di volo, risultano: accogliere ed assistere i passeggeri mentre salgono a bordo; verificare le procedure di sicurezza; servire pasti e bevande ai passeggeri; eseguire gli annunci di volo; garantire la sicurezza a bordo; assistere i passeggeri con necessità particolari, ma non rientra quello di sistemare i bagagli. Assicurarsi che i bagagli a mano siano

correttamente disposti nelle cappelliere, non significa che l'assistente di volo debba occuparsi del loro posizionamento;

ritenendo non applicabile l'art. 2112 del codice civile che disciplina il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda, una parte di lavoratori di Alitalia è stata assunta senza mantenere la propria anzianità lavorativa e, soprattutto, alle condizioni definite non dal contratto collettivo nazionale di settore, ma da un regolamento aziendale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto rappresentato e se intendano accertare l'effettivo accaduto, soprattutto con riferimento agli eventuali ammonimenti o sanzioni rivolte al personale;

quali iniziative intendano assumere per garantire i legittimi diritti dei lavoratori, tenuto conto anche delle disposizioni EASA in materia di contenimento del COVID-19 e più in generale di sicurezza;

se non ritengano un pericoloso precedente quello di consentire che un'azienda interamente partecipata dallo Stato possa applicare un regolamento aziendale e non il contratto collettivo nazionale di settore.

(4-06287)

[GRASSI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

da fonti giornalistiche si apprende che l'azienda ospedaliera "Moscato" di Avellino reitererebbe un suo *modus operandi*, prevedendo ancora una volta la proroga di appena 30 giorni, fino a fine anno, dei contratti di 125 infermieri in servizio. I paramedici, dunque, resteranno in corsia per un'altra trentina di giorni e poi si vedrà;

la proroga a breve termine disattende, ancora una volta, le attese delle parti sociali. Invero, la proroga dei contratti a 36 mesi per il personale precario era stato uno degli impegni assunti a febbraio scorso dalla direzione generale al tavolo di confronto con i segretari generali di categoria;

questi rinnovi continuamente reiterati e per periodi stringati si pongono in sostanziale divergenza rispetto a quanto accade negli altri ospedali campani e nel resto del Paese. Infatti, per gli operatori sanitari irpini, ancora una volta viene negata la proroga triennale a differenza di ciò che la Regione Campania aveva suggerito di fare ai direttori generali delle ASL e delle aziende ospedaliere in base a quanto previsto dal DEF, il documento economico e finanziario approvato dalla Giunta;

in Campania la gratitudine nei confronti del personale sanitario sembra essere un lontano miraggio. Nonostante l'emergenza per i nuovi contagi, la direzione strategica della ASL e del plesso ospedaliero rinnova il contratto di lavoro solo fino alla fine del 2021;

questi precari sono dipendenti che, a vario titolo, da anni e con riconosciuto spirito di sacrificio ed abnegazione forniscono la loro preziosa attività e meritano il consolidamento della loro posizione;

dare solidità al rapporto di lavoro significa dare solidità al sistema, poiché ciò si riflette positivamente sull'intero ambiente, consentendo una maggiore tranquillità lavorativa e permettendo, inoltre, di evitare la migrazione del personale già formato, inserito ed integrato nelle attività assistenziali;

l'unica vera risposta che dovrebbe dare l'istituzione regionale è quella di prendere in considerazione proroghe più lunghe ed avviare il più celermente possibile la stabilizzazione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tali vicende e se non ritenga opportuno predisporre gli opportuni accertamenti e individuare delle idonee soluzioni, in ossequio a quanto previsto ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione in tema di poteri sostitutivi, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, per evitare delle gravi conseguenze, affinché siano tutelate le condizioni lavorative dei dipendenti e di tutti i fruitori dei servizi della città ospedaliera.

(4-06288)

[IWOBI](#), [RIVOLTA](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

secondo quanto riportato da diversi organi di stampa, sarebbe prossima la chiusura della sede dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) di Kabul;

tale chiusura, unita a quella dell'ambasciata italiana nella capitale afghana, rischia di rendere difficoltoso il processo di gestione dei finanziamenti che l'Italia, secondo quanto deciso durante l'ultimo G20, ha stabilito di destinare alle diverse agenzie ONU per l'emergenza umanitaria in Afghanistan;

secondo quanto si apprende, l'Italia potrebbe decidere di potenziare le attività delle sedi dell'AICS di Islamabad (Pakistan) o di Teheran (Iran), nonostante gli uffici diplomatici italiani in entrambi i Paesi siano fortemente sovraccaricati dalla gestione delle richieste di asilo;

considerato che:

la chiusura di tutte le reti diplomatiche italiane in Afghanistan sta comportando notevoli difficoltà nel completare il processo di evacuazione dei richiedenti asilo realmente a rischio, come i cittadini afgani che hanno collaborato con i militari italiani o i nostri diplomatici nel corso degli ultimi 20 anni, e le rispettive famiglie; al contempo la mancata presenza sul campo comporta difficoltà anche nella capacità di fare filtro tra le varie richieste di asilo, e conseguentemente nel riconoscere chi ha diritto alla tutela umanitaria nel nostro Paese;

l'Italia, di concerto con la comunità internazionale, non ha riconosciuto il nuovo Governo *ad interim* del Talebani; stessa situazione accaduta in seguito al *golpe* militare in Myanmar, e al mancato riconoscimento della giunta militare golpista;

nonostante il mancato riconoscimento del nuovo Esecutivo, l'ambasciata italiana a Yangon continua ad operare, al contrario di quella a Kabul;

valutato infine che, secondo quanto risulta agli interroganti, la gestione sul territorio italiano dei cittadini afgani evacuati è fortemente deficitaria; oltre alle non adeguate condizioni di accoglienza, risultano ritardi nei programmi di integrazione al lavoro per i rifugiati afgani, che vantano notevoli *curricula* professionali nel settore amministrativo, ingegneristico o nell'ambito della mediazione linguistica e culturale, e che potrebbero essere preziosi nella realizzazione dei progetti inseriti nel PNRR,

si chiede di sapere a che punto sia il processo di evacuazione dei cittadini afgani che hanno collaborato con il nostro Paese nel corso degli ultimi 20 anni, quali siano le iniziative che il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per ultimare tale processo, e quali azioni saranno poste in essere per dare il via ai programmi di integrazione lavorativa dei rifugiati afgani.

(4-06289)

[BARBARO](#) - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

l'università di Roma "Tor Vergata" è inserita, per l'anno 2021, nel "Best global universities ranking", redatto da US News & world report L.P., al 243° posto nel mondo, al 106° in Europa e al 12° in Italia fra le università censite;

dallo scorso 1° settembre 2021 l'ufficio di direttore generale dell'ateneo risulta scoperto a seguito delle dimissioni del precedente titolare;

attualmente, in via provvisoria, le funzioni di "facente funzioni" di direttore generale sono ricoperte da un dirigente interno, prassi che si deve intendere eccezionale, limitata, assolutamente temporanea ed il cui impiego deve riguardare in prevalenza atti strettamente necessari, e ciò a prescindere da una valutazione del grado di adeguata competenza, rispetto al rango dell'università, del dirigente individuato;

a distanza di quasi 3 mesi non è stata ancora attivata alcuna procedura ad evidenza pubblica per la copertura dell'importante posto di funzione;

dalla situazione potrebbero derivare pesanti disfunzioni per la prestigiosa università italiana oltre che, ipoteticamente, danni per l'erario,

si chiede di sapere se, pur nel riconoscimento dell'autonomia del sistema universitario italiano, il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire con ogni urgenza al fine di assicurare l'attivazione delle procedure di legge per la copertura dell'incarico di direttore generale dell'università di Roma Tor Vergata.

(4-06290)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

a quanto risulta all'interrogante secondo l'organizzazione sindacale della Polizia di Stato "Italia Celere" il 6 novembre 2021, alle ore 16.00 circa, è stato assegnato alla nave ONG "Seaeye 4" lo scalo marittimo di Trapani quale "porto sicuro";

sulla nave erano presenti 847 cittadini stranieri prelevati in mare dall'organizzazione non governativa

di fronte alle coste libiche. La medesima nave, nonostante fosse giunta nelle prime ore della mattina nei pressi di Trapani, ha fatto ingresso in porto solo alle ore 14:15 circa di domenica 7 novembre; all'interno dell'area portuale mancano ancora strutture idonee ove si possa operare, proteggendo dagli agenti atmosferici avversi sia le forze dell'ordine operanti, sia gli stranieri già provati dal viaggio (alcune strutture sono comparse solo all'arrivo delle telecamere dei *media* locali e nazionali); numerosi soggetti sono stati trasferiti a bordo della nave quarantena GNV "Azzurra", senza che venissero identificati e fotosegnalati dalla Questura, e circa 140 stranieri, tra cui diversi affetti da scabbia e minori non accompagnati sono stati trasportati per l'ennesima volta presso il centro di permanenza per il rimpatrio di contrada Milo per le procedure di identificazione, dove sono stati costretti a dormire a terra con giacigli di fortuna, divisi tra la *hall*, l'ex mensa, ed altri spazi della struttura (tutti privi di servizi igienici in numero adeguato ed alcuni anche di adeguata ventilazione) e consumare i pasti a terra nei medesimi locali; in merito appare opportuno evidenziare che alcuni degli spazi del CPR di contrada Milo, ove hanno pernottato gli stranieri, sono dei luoghi di transito per raggiungere i vari uffici della commissione territoriale, dell'ente gestore del CPR e dell'ufficio immigrazione ed in data 9 novembre, al termine delle operazioni, si presentavano con materiale potenzialmente infetto abbandonato e liquami sui pavimenti fuoriusciti dai servizi igienici; solo alle ore 9:30 del 9 novembre è stata effettuata una sanificazione degli ambienti da personale del comando provinciale dei Vigili del fuoco, quando ormai diverse persone erano transitate nei predetti locali non precedentemente inibiti al passaggio, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle gravi carenze di personale e mezzi della Questura di Trapani; su quali basi sia stato scelto proprio il porto di Trapani, città priva di un *hotspot* attivo e con una Questura avente gravi carenze di organico, in particolare proprio l'ufficio immigrazione, in una giornata festiva in cui si è reso necessario revocare il riposo settimanale e disporre il cambio turno a diversi operatori, sottoponendo il personale a turni estenuanti; per quale motivo dei minorenni vengano fatti accedere e pernottare all'interno di un CPR; per quali motivi un CPR non sia ancora consegnato *in toto*; per quale motivo la Questura di Trapani abbia deciso di delegare l'attività di polizia (identificazione degli stranieri sbarcati) alla Croce rossa, che gestisce le navi quarantena "Azzurra" ed "Adriatico", come già accaduto con gli stranieri trasportati a Trapani dalla nave "Aita Mari" per un totale di circa 150 soggetti, con grave pregiudizio alla sicurezza nazionale; per quale motivo non venga nuovamente chiuso il CPR e non venga riattivato l'*hotspot*, come accaduto a dicembre 2015.

(4-06291)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-02945 del senatore Lannutti e della senatrice Granato, sulla pregressa attività professionale del Sottosegretario per l'economia Freni;

11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-02943 della senatrice Alessandrini, sulle certificazioni per il reddito di cittadinanza di Paesi extra UE;

3-02944 del senatore Stefano ed altri, sulla possibilità di usufruire della misura di decontribuzione prevista dalla legge di bilancio per il 2021 per gli agenti assicurativi.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 378ª seduta pubblica dell'11 novembre 2021, a pagina 163:

alla quarta riga del secondo capoverso, sostituire le parole: "entro 20 giorni" con le seguenti: "entro 30 giorni";

alla quarta riga del quarto capoverso, sostituire le parole: "entro 20 giorni" con le seguenti: "entro 30 giorni".

Nel Resoconto stenografico della 379^a seduta pubblica del 16 novembre 2021, a pagina 58, alla seconda riga del terzultimo capoverso, sostituire la parola: "Report" con le seguenti: "Presa diretta".

